STORIA

DEL

DIRITTO ITALIANO

PUBBLICATA SOTTO LA DIREZIONE

DI

PASQUALE DEL GIUDICE

PROFESSORE EMERITO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

VOLUME I - PARTE SECONDA

FONTI: LEGISLAZIONE E SCIENZA GIURIDICA

DALLA CADUTA DELL'IMPERO ROMANO AL SECOLO DECIMOSESTO

DI

ENRICO BESTA

PROFESSORE NELLA R. UNIVERSITÀ DI MILANO

YALE LAW LIBRARY.

ULRICO HOEPLI

EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA

MILANO

—

1925

PRINTED IN ITALY

Italy
46
G4486
v.1 L2

COMPAR. LAW
ITALY

PROPRIETÀ LETTERARIA

Milano — Tipografia Cav. Umberto Allegretti — Via Orti, 2.

Fratelli Bocca
52. Bibliot+post.
Wheeler.
1925

INDICE DELLE MATERIE

LIBRO QUINTO

Il rinascimento giuridico.

SEZIONE SECONDA: *Diritti particolari e speciali.*

		Pag.
CAP. I	— Gli ordinamenti giuridici particolari	455
» II	— Le consuetudini locali	458
» III	— I soggetti dello ius statuendi	474
» IV	— I limiti dello ius statuendi	477
» V	— Statuti e bandi signorili	488
» VI	— I fondamenti del diritto di statuire dei comuni	496
» VII	— Statuti e statuto di comune	502
» VIII	— La formazione degli statuti	506
» IX	— Gli elementi costitutivi dello statuto comunale	518
» X	— La tecnica della formazione degli statuti	532
» XI	— La interpretazione degli statuti di comune	541
» XII	— Varie specie di statuti comunali	546
» XIII	— Varietà, affinità, identità fra statuti	550
» XIV	— Gli statuti piemontesi	557
» XV	— Gli statuti lombardi	569
» XVI	— Gli statuti veneti	583
» XVII	— Gli statuti liguri	604
» XVIII	— Gli statuti emiliani	609
» XIX	— Gli statuti della Garfagnana e della Lunigiana	614
» XX	— Gli statuti romagnoli	618
» XXI	— Gli statuti di Toscana	624
» XXII	— Gli statuti marchigiani	636
» XXIII	— Gli statuti della Tuscia romanica	644
» XXIV	— Gli statuti umbri	647
» XXV	— Gli statuti del Ducato romano	650
» XXVI	— Gli statuti dell'Italia meridionale e della Sicilia	654
» XXVII	— Gli statuti di Sardegna e di Corsica	662
» XXVIII	— Statuti comunali marittimi	664
» XXIX	— Statuti comunali particolari in materia di dazii, fiere, foreste, milizie	676

Pag.

CAP. XXX — Gli statuti delle corporazioni mercantili e professionali 680
» XXXI — Statuti di classe 708
» XXXII — Statuti di famiglia e statuti consortili 711
» XXXIII — Favole e regole 714
» XXXIV — Statuti di corporazioni ed associazioni extracomunali 717
» XXXV — La legislazione dei Regni, dei Principati, delle Signorie 722
» XXXVI — La legislazione del Regno di Sicilia sotto le dinastie normanna e sveva 727
» XXXVII — La legislazione siciliana dalla caduta degli Svevi a Carlo Quinto 734
» XXXVIII — La legislazione napoletana sotto gli Angioini e gli Aragonesi 739
» XXXIX — La legislazione di Sardegna 743
» XL — La legislazione dello Stato pontificio 747
» XLI — Le legislazioni piemontesi 752
» XLII — La legislazione di Lombardia 759
» XLIII — La legislazione delle signorie venete 763
» XLIV — Le legislazioni delle minori signorie d'Emilia, Marche e Toscana 769

SEZIONE TERZA: *La scienza del diritto.*

CAP. I — Gli studi generali e la loro efficacia scientifica .. 773
» II — I Libri legales oggetto d'insegnamento 785
» III — I glossatori 790
» IV — I decretisti 816
» V — I postaccursiani 823
» VI — I decretalisti 835
» VII — Gli scolastici 843
» VIII — I pragmatici del diritto ecclesiastico 887
» IX — L'estrema letteratura longobardistica 902

Aggiunte e correzioni 905
Indice analitico 909
Indice delle abbreviature nelle citazioni 955

LIBRO QUINTO

IL RINASCIMENTO GIURIDICO

SEZIONE SECONDA

DIRITTI PARTICOLARI E SPECIALI.

CAPITOLO I.

Gli ordinamenti giuridici particolari

423 — L'esistenza di un diritto comune importava implicitamente il riconoscimento di altre sfere giuridiche più anguste, di cui dovette essere carattere la particolarità, di fronte alla generalità di quello.

Di codesta particolarità noi teniamo qui conto non in quanto trovava la sua ragione di essere nella specialità dell'obbietto della norma o nella limitazione delle persone a cui si riferiva per uno speciale riguardo verso la nazionalità o verso il ceto sociale o nella specialità dei bisogni che mal si prestassero ad un pieno assoggettamento al diritto comune, ma piuttosto in quanto derivava dalla limitazione territoriale o personale della competenza dei soggetti da cui il diritto emanava.

Pur il diritto particolare potè avere, al solito, manifestazioni tacite od espresse; poteva essere un diritto consuetudinario od un diritto scritto.

Entrambe le categorie saranno considerate a parte.

424 — Il diritto particolare espresso, nella sua antitesi con la legge fonte del diritto comune, fu spesso detto statutum.

Il concetto di statuto dovette parere a molti così ovvio da non abbisognare di chiarimenti; ma la chiarezza fu più nelle apparenze che nella realtà. I molteplici significati della parola si prestavano ad equivoci.

Già nella decadenza latina il participio sostantivato del verbo statuere era stato adoperato per indicare delle manifestazioni di volontà intese ad ottenere una determinata condotta, sia attraverso uno iussus, sia attraverso un accordo.

Prescindendo dalle clausole contrattuali ci limitiamo a considerare i comandi. E, lasciando i comandi di carattere puramente privato come gli iussa del testatore, riguardiamo soltanto i comandi pubblici. Rispetto ai quali non pure statuti furono dette le norme scaturite dalle autonomie riconosciute dallo Stato, i decreta per esempio dei decurioni o dei collegiati, ma le norme stesse degli imperatori. Si parla di statuta principum (1) o di statuta imperialia (2); e persino generica-
mente di statuta iuris (3).

Il diritto creato dalle constitutiones imperiali era in origine un diritto extra ordinem; e diritto straordinario fu pur quello creato dalla Chiesa, che accolse per le proprie norme la stessa denominazione. Parlando di statuta patrum, di statuta sinodalia, di statuta ecclesiastica ecc. se ne valse sia per indicare il diritto emanato dagli organi che avevano un'efficacia normativa generale, sia per indicare quello che era espressione di autonomie subordinate.

L'uso ecclesiastico si riflettè poi di seconda mano nella legislazione carolingia. Nessuno ignora che gli stessi capitolari figurano quali statuta imperatorum o quali statuta re-
galia (4). Non si distingueva dunque più tra legge e statuto (5)? Non si parlava persino di statuta legis romanae (6)?

La distinzione era latente! (7). La stessa tradizione ecclesiastica contrapponeva gli statuta alla lex per eccellenza che era il vangelo! Nelle Quaestiones de iuris subtilitatibus gli statuta appaiono ancora considerati come una fonte deteriore di diritto di fronte alle leges. E le leggi barbariche sono dette statuta quasi per ispregio nel confronto con le romane.

---

(1) CJ. 7. 13. 1 (Costantino); 7. 36. 2 (Diocleziano).

(2) D. 47. 12. 3. 5 (interpolato?).

(3) CJ. 2. 42. 2 (Alessandro); 9. 1. 12 (Diocleziano). Si può anche confrontare D. 50. 16. 135 (interpolato?).

(4) Cap. 290. 1; 293. ind. (il testo contrappone i capitula regalia agli ecclesiastica).

(5) Di statuta genericamente parlano i Cap. 273. 34; 119. 2.

(6) Cap. 179. 5; il cap. 286. 3 parla di statuta legum alludendo alle leggi barbariche.

(7) Una specie di rubrica del cap. 214, non però ufficiale, usa la curiosa designazione statuta pro lege posita.

Non volendo credere ad una pura differenza formale bisogna inferirne che gli statuti fossero espressione di autorità legislative inferiori a quella dello Stato o dello impero.

E per questo concetto appunto la parola potè esser più tardi adoperata come designazione tecnica delle deliberazioni normative prese da enti cui si riconoscevano delle facoltà autonome entro la compagine dello Stato, fossero magistrati o signori loco magistratuum o corporazioni.

425 — I nostri giureconsulti medioevali intuirono esattamente codesta differenza, e nettamente contrapposero lo statuto alla legge per tutto l'impero ed in aevum valitura.

Assimilarono invece il diritto statutario allo ius honorarium, ritenendo che la sua efficacia dovesse essere ristretta alla durata della autorità da cui il diritto emanava o alla durata di quella coniuratio che soleva originariamente sorreggere il comune.

Quoad tempus alla perpetuità delle leggi si oppose pertanto la temporaneità degli statuti, che molti ritenevano addirittura limitata al giro di un anno. A poco a poco soltanto codeste vedute furono superate. La idea non pienamente esatta che lo ius edicendi dei proconsules e presidi delle provincie e dei praefecti praetorio desse luogo ad editti perpetui, consentì anzitutto, in riguardo degli statuti che emanassero da autorità già dipendenti dall'impero, una assimilazione più favorevole che non quella con gli editti incontestabilmente annui del pretore. E poi, come vedremo meglio in seguito, anche rispetto alle corporazioni, sopratutto pel comune, si ebbe riguardo alla perpetuità della causa.

Gli statuti si andarono così progressivamente avvicinando alle leggi, senza tuttavia cancellare ogni differenza. Solo in un periodo più recente lo statuto vinse la legge e diventò per così dire la legge delle leggi!

CAPITOLO II.

Le consuetudini locali

LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1902; MORGIGNI, *Novella delle consuetudini e statuti delle provincie napolitane*, Napoli 1869; ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napoletane*, Napoli 1873; PEPERE, *Le consuetudini dei comuni dell'Italia meridionale e il loro valore storico*, Napoli 1880, dagli AAcc. sc. mor.; CICCAGLIONE, *Le leggi e le più note consuetudini che regolano i patti nuziali nelle provincie napoletane innanzi alla pubblicazione del codice francese*, Napoli 1881; PERLA, *Il diritto longobardo negli usi e nelle consuetudini delle città del Napoletano*, Caserta 1882; PERRONE PALLADINO, *Sulle fonti del diritto siculo* nella *Temi Zanclea* (1871-1872); LAMANTIA, *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite*, Palermo 1866-1874; LAMANTIA V., *Notizie e documenti su le consuetudini delle città di Sicilia*, in Asit., VII-XX, 1881-1887; BRUNNECK, *Siciliens mittelalterlichen Stadtrechte*, Halle 1881; SICILIANO-VILLANUOVA, *Di una raccolta delle consuetudini delle città siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico-giuridiche*, Castelvetrano 1868, dallo « Helios »; LAMANTIA, *Consuetudini e leggi su protimesi*, Palermo 1893; GIUFFRIDA, *La genesi delle consuetudini giuridiche delle città di Sicilia*, Catania 1901; CICCAGLIONE, *Le origini delle consuetudini sicule* in Riplr., XXXI, 1900; LAMANTIA V., *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900; CICCAGLIONE, *Il diritto romano nelle consuetudini di Sicilia*, Parigi 1907, dalle « Melanges Fitting »; CICCAGLIONE, *La Sicilia nella evoluzione della civiltà italiana durante l'alto medioevo*, Catania 1913; CICCAGLIONE, *Il diritto in Sicilia e nelle provincie bizantine italiane durante l'alto medioevo*, Catania 1915; GIUFFRE, *Delle consuetudini siciliane con particolare riguardo a due istituti di diritto privato nelle consuetudini di Messina*, in « Circolo giuridico », XLVI (1915), fasc. 3, 4, 6, 7, 11; CICCAGLIONE, *Le leggi locali napoletane e siciliane del basso medioevo e le pretese traccie di diritto germanico*, Catania 1917, dall'AsplSor., XIV.

426 — Le prime manifestazioni del diritto particolare furono consuetudinarie (1): prima di provvedere ad una regolare redazione di statuti intesi a creare un diritto nuovo avvenne che si redigessero in iscritto le consuetudini (2).

Non solo a ciò spingeva il desiderio di togliere ogn'incertezza sulla loro esistenza e sul loro contenuto, ma il bisogno di difenderle contro le varie forze che ne minacciavano la integrità e la purezza. Da un lato il capriccio e la violenza dei signori esigevano una esatta determinazione dei limiti della dipendenza e delle passibilità di imposte e di distrizione delle varie popolazioni; dall'altra urgeva d'impedire la sopraffazione delle pratiche consuetudinarie di fronte alla prevalenza di altre norme legislative che, sorrette dal favore sovrano e dall'entusiasmo non disinteressato delle classi colte, minacciavano di scalzarle senza troppi riguardi.

427 — Le stesse cause addussero al medesimo effetto nell'Italia settentrionale e nella meridionale.

Nella prima le consuetudini, nelle quali si rifugiavano gli ultimi residui vitali del diritto romano e i prodotti più tenaci del diritto volgare italico, erano minate dalla impetuosa rinascita del diritto romano: nella seconda il pericolo derivava dalla immigrazione normanna che con le influenze del diritto franco turbava non poco il tranquillo deflusso delle tradizioni romaniche.

La scrittura aiutava la resistenza. Ma non mutava d'altronde il fondamento da cui sgorgava l'efficacia del diritto consuetudinario: essa non serviva che ad probationem e le pratiche

---

(1) Non mi occupo di quelle raccolte che in tempi più recenti furono fatte non per servire alla pratica, ma per scopo di cultura. Possono rappresentare una buona fonte per la ricostruzione della storia del diritto, ma non rappresentano una fonte di diritto. Cito non di meno il NICOLETTI, *Costumi e leggi antiche dei Friulani ms. nel fondo Narducci di s. Daniele del Friuli*; DI PRAMPERO, *Di alcune antiche costumanze feudali in Friuli*, Udine 1887; SIGNORELLI, *Leggi e costumi di Viterbo*, Viterbo 1887; SANSONI, *Le consuetudini della campagna romana in relazione al Codice ed alla giurisprudenza*, Roma 1876.

(2) Anche la *Memoria consuetudinum et conditionum que habet dominus archiepiscopus in castellantia de Travalia* edite dal BERETTA (*Consuetudini e condizioni vigenti nella castellanza di Valtravaglia del* 1283, Carate Brianza 1917) è fondamentalmente un elenco di prestazioni e servigi dovuti all'arcivescovo come signore del luogo, cioè un polittico.

in essa fermate non vigevano sempre se non per la loro rispondenza alla volontà popolare manifestantesi nell'atto.

428 — Spesso si fa risalire codesto moto di redazione delle consuetudini al di là del mille. A prova si richiama la clausola delle convenzioni che ebbero luogo nel 958 tra i marchesi Berengario ed Adalberto ed i Genovesi: nullo unquam in tempore habeamus licentiam nec potestatem per nullumvis ingenium nullamque occasionem ..agere nec causare nominative de vestra consuetudine quam vestri priores parentes in hac civitate habuerunt (1). Non aveva Genova, fin d'allora, la sua brava raccolta di consuetudini? La cosa non è però sicura come a molti è parso. Non tanto perchè non si accenna affatto a consuetudini scritte, quanto perchè con la voce consuetudine s'indica semplicemente un complesso concreto di pratiche già osservate dai concessionarii ed opposte ai marchesi come un limite alle facoltà d'imposizione e giurisdizione ch'essi avevano derivate dal publicum. È anche dubbio che una redazione scritta delle costumanze locali esistesse nel 1056 quando il marchese Alberto rinnovò l'impegno di rispettare le loro consuetudini. Lo scritto esplicativo di queste, che segue al precetto del 958 nella trascrizione del Liber iuris ianuensis, potrebbe non essere coevo al documento principale ed esservi stato aggiunto come un allegato dichiarativo. D'altra parte proprio dallo scritto stesso risulta che le consuetudini erano precisamente considerate dal punto di vista delle prestazioni al publicum.

Nè è diverso il carattere delle consuetudini garantite a Savona nel 1014 (2).

Non si vuol con ciò negare che alcune serie di consuetudini abbiano potuto essere registrate nello scritto prima del secolo decimosecondo, per fini speciali: ma certo la redazione scritta di esse ha il suo momento culminante nel secolo decimosecondo, specialmente in quanto riguardassero non i rapporti tra i singoli ed i poteri pubblici, ma quelli dei privati fra loro.

429 — La indipendenza della consuetudine dai brevi e dagli statuti, originariamente spiccata, doveva però col corso del tempo progressivamente cancellarsi. La diffidenza verso le iniziative

---

(1) MHP. Lib. iur. ian. I, n. 1.
(2) MGH. DD OII. n. 303.

private indusse a richiedere per l'osservanza delle consuetudini raccolte l'approvazione delle autorità comunali le quali esercitavano il potere legislativo, o a richiedere delle vere compilazioni ufficiali, di cui si affidava il compito a commissioni elette dall'autorità amministrativa o politica. Prima la compilazione e la conservazione degli statuti fu quasi un monopolio dei collegi dei giurisperiti; più tardi si diffidò anche di questi. E l'iniziativa presa dal comune nell'accertamento delle consuetudini e la loro approvazione da parte delle autorità e l'uso infine di scriverle, benchè in corpo separato, nel libro stesso in cui erano scritti gli statuti portò così da ultimo a confondere i diversi capitoli. Se in origine la diversa fonte delle norme era posta in luce dalla formula consuetum esto o consuetudo est o da altra simile, più tardi la formula vetustam consuetudinem approbamus o l'altra sequentes antiquam consuetudinem statuimus segnarono la transizione dalla formula consuetudinaria pura e semplice alla statutaria; infine, scomparendo ogni diversità di formula, i varii capitoli si confusero in una sola massa così da render estremamente difficile il distinguere i capitoli costitutivi dai capitoli ricognitivi del diritto. Ciò almeno è avvenuto nell'Italia settentrionale e media: invece nell'Italia meridionale ed insulare la confusione non si è generalmente fatta.

E non si è fatta perchè l'autorità che approvava le sue consuetudini non fu di regola la stessa da cui uscivano gli statuti.

430 — Se si dovesse dar retta alla data preposta ad una breve serie di capitoli presentati come consuetudini nella edizione degli statuti di Alessandria, poichè quella data è del 1178, si dovrebbe ritenere che la prima raccolta lombarda delle consuetudini si debba appunto ad Alessandria: ma che quei capitoli siano proprio di origine consuetudinaria si può ragionevolmente dubitare pel loro stesso contenuto, anche da chi non voglia sottilizzare sulla scarsa probabilità che quella città di fresca istituzione avesse in poco più che un decennio sviluppato un proprio sistema consuetudinario.

È da ritenersi invece che il primato nel tempo spetti, nelle regioni subalpine, a Milano (1). Non senza ragione proprio a quella

---

(1) Edizioni: BERLAN, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano 1868-1869; PORRO, *Liber consuetudinum Mediolani anno MCCXVI*,

città pensava Odofredo scrivendo: consuetudo primo servatur longo tempore et ex quo servata praescripta est et postea memoriae causa in scriptis redigitur, quod fit in multis locis ut Mediolani. Le consuetudini milanesi emergevano fra le altre e per antichità e per ampiezza di contenuto.

Si sa che un Pietro giudice attese pel primo ad un'esposizione sistematica del diritto milanese sulle tracce degl'insegnamenti romani e più specialmente delle Istituzioni giustinianee: l'opera sua, composta assai probabilmente prima della distruzione di Milano del 1162, si può ancora in parte ricostruire attraverso la redazione ufficiale delle consuetudini milanesi ordinata dal podestà Brunasio Porca.

De communi consilio elesse questi nel 1214 una commissione di quattordici membri perchè raccogliessero in volume le consuetudini allegate ed allegabili in giudizio; e i commissarii credettero di non potere avere guida migliore di quella che loro offriva il Libellus di Pietro, completandolo con l'aggiunta delle consuetudini attinte dai Libri feudorum o da altre memorie o schede e con l'inserzione degli statuti che avevano modificato il diritto in esso segnalato, e d'altra parte sopprimendo quelle parti che parevano superflue.

L'opera originale, redatta da un giurista che nell'ordo tractandi et titulorum si rivela come un romanista di vaglia, fu sopraffatta dal rifacimento ufficiale pubblicato nel 1215 dal podestà Giacomo Malacorrigia. Ma il prologo e l'epilogo, in perfetta corrispondenza fra loro, fanno sembrare infondato il dubbio che a noi sia rimasta una monca riduzione privata della redazione delle consuetudini milanesi e non il testo cui alludeva Odofredo: il disordine e le sproporzioni, con cui si presentano a noi, sono certamente da accagionare alla fretta od alla scarsa perizia dei com-

---

Torino 1876, in MHP., XVI, col. 859-860; BERLAN, *Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di Milano del* 1216, Venezia 1872; TODARO, *Della Gallia*, in « Raccolta degli Statuti municipali italiani », Palermo 1888. — Per la letteratura aggiungi: ANDRICH, *Fonti romane nelle consuetudini milanesi*, Padova 1897, dagli AAccpad.; WEYMANN, *Vergleichung der lehnrechtlichen Capitel des Mailandnischen Stadtsrechts von* 1216 *mit dem Liber feudorum*, Berlin 1886; LEHMANN, in « Juristische Festgaben fur Rudolph von Jhering gewidmet von der Rostocker Iuristen Facultät », Stuttgard 1892; MANARESI, *Per contribuire ad una edizione critica delle consuetudini di Milano*, in Aslomb., XLVI, p. 314 segg.

pilatori. L'utilità pratica del lavoro è del resto dimostrata dal fatto che per oltre due secoli fu seguito nel foro milanese. Esso è tuttavia la fonte più preziosa per la conoscenza del diritto lombardo.

431 — Non la sola però. Nel 1225, sotto la podesteria di Bonifacio di Guido Guicciardi, raccolse le sue consuetudini Brescia; (1) e a quelle, che si dicono promulgate per viros sapientes, (le quali non escludono del resto l'uso di materiali più antichi), allegò una raccolta addizionale nel 1301.

Tra i cap. 10 e 33 degli statuti lodigiani del 1233-1240 ve ne sono anche parecchi di consuetudinarii che presuppongono una raccolta più antica (2).

Pur Bergamo (3) offre una collezione copiosa di consuetudini: è notevolmente antica poichè in gran parte risale oltre il 1240.

Nè è improbabile che materiali antichi siano conservati nella raccolta consuetudinaria approvata da Como (4) nel 1281 e aggiunta allora allo statuto come un titulus de consuetudinibus quibus statur statutis deficientibus.

Anche Novara (5) ebbe le sue consuetudini per consules sive per potestates introductae, che, risalendo nel più antico nucleo al periodo consolare, dovevano profondare le loro radici nel secolo decimosecondo; ma sono andate perdute.

Del pari qualche traccia a pena è rimasta delle consuetudini di Piacenza (6) e Cremona (7).

Rimangono invece a noi le consuetudini di Cannobio (8) che si sogliono riferire al 1215 e che vanno ad ogni modo più in su del 1266. Occupandosi in prevalenza di rapporti di diritto pubblico, esse hanno carattere diverso da quello delle consuetudini fin qui ricordate e tradiscono l'aspetto originario di una dichiarazione delle libertà locali al solito scopo di limitare le ingerenze dei rappresentanti dei poteri pubblici.

---

(1) Edite in MHP. LM. II, 1757-1761 z dal LATTES 411-433.
(2) Cfr. LATTES, § 4.
(3) Edite dal LATTES 433-460.
(4) Edite in MHP. LM. 114-122 e dal LATTES 460 segg.
(5) Cfr. LATTES, § 2.
(6) St. plac. 1391, I, 59, 60; III, 47.
(7) St. crem. 1391, 378, 380, 381.
(8) Cfr. LATTES, § 2.

432 — Questo carattere predomina nelle cosidette consuetudini del Piemonte.

Le usanciae et consuetudines della Valle di Stura (1) che recano la data rispettabile del 1214 e del 1231, non sono infatti che delle chartae libertatis intese a delimitare sulla base di apposite inchieste gli oneri incombenti a quelle popolazioni rusticane. Tali sono anche i cosidetti statuti di Susa (2) e le consuetudini di Mondovì (3).

Ma non è d'altra parte escluso che dagli statuti delle città più importanti come Alba, Asti e Vercelli si possano isolare dei capitoli consuetudinarii che facciano riscontro ai lombardi: bisogna andare a rilento nell'affermare che il lavoro di redazione delle consuetudini sia stato in Piemonte più lento ed angusto.

433 — Tra i dominii di casa Savoia si deve in ogni caso fare un'eccezione per la valle di Aosta; non fu un paese di diritto scritto e non ebbe di conseguenza che consuetudini. Di queste si tenne probabilmente nota in diversi tempi; finalmente se ne fece una ordinata raccolta nel secolo decimosesto. Fu fatta, su istanza degli stati, per ordine di Emanuele Filiberto ed ebbe poi la sanzione sovrana da Carlo Emanuele I. Data alle stampe, non entrò effettivamente in valore, come corpo di consuetudini approvate, se non due anni dopo (4).

434 — Per quanto concerne la Liguria furono già segnalati gl'indizii da cui si volle argomentare la esistenza di raccolte consuetudinarie genovesi e savonesi. Si può aggiungere che nello statuto di Nizza una serie di capitoli sprovvisti di formula statutaria e puramente enunciativi potrebbero presentarsi come residui di una raccolta di usi (5).

---

(1) Sulle consuetudini di valle della Stura cfr. DUTTO, in AAtor., XXIX, 132-155 e l'ed. Reggio Calabria 1899 e TALLONE, *Cartario d. V. di Stura e di Grana fino al* 1317, Pinerolo 1912.

(2) HPM. I, p. 6 e segg.

(3) Cfr. ora specialmente BARELLI, *Il liber instrumentorum di Mondovì* Pinerolo 1904, pag. 58.

(4) *Coustumes generales du duché d'Aouste, Chambery* 1588, Aoste 1684. Per la letteratura cfr. LUCAT, *Il coutumier del ducato d'Aosta con speciale riguardo al trattato della donazione*, Aosta 1905; VACCARI, *Gli elementi costitutivi del diritto privato nelle Coutumes générales du duchè d'Aoste*, Pavia 1908; FRULAZ, *Le contumier du Duché d'Aoste du* 1578 in *Augusta Praetoria* I. 1.

(5) St. Nizza 15-18, 20-25, 29-31, 34, 35-45, 63-67.

435 — Nei territorii emiliani-romagnoli emergono le consuetudini di Ferrara e di Reggio (1). Le consuetudini ferraresi che nella loro redazione più antica recan la data del 1206, sono più che altro, come già riscontrammo in tanti altri casi, un memorandum di prestazioni consuetudinarie concernenti i Ferraresi; le reggiane invece offrono fin dal 1242 un vero liber consuetudinum (2).

436 — Nel Veneto una bella serie di consuetudini redatte nella prima metà del secolo decimoterzo presenta già Vicenza, passate poi negli statuti del 1264: ma traccie di compilazioni consuetudinarie si incontrano nel nucleo più antico degli statuti padovani e negli statuti di Verona e di Treviso.

Ma tutte queste città erano state precedute da Venezia (3). Fin dal 1195 Enrico Dandolo dava infatti pubblico riconoscimento agli Usus Venetorum che, in una sessantina di capitoli circa, segnavano le più notevoli fra le pratiche tradizionalmente seguite nelle relazioni fra privati e sopratutto nei processi. La raccolta precedette certamente l'approvazione; ma non può farsi risalire oltre la metà del secolo, perchè presuppone già in atto le leggi date in materia di rapporti patrimoniali da Domenico Morosini (1148-1156). Fuor delle consuetudini approvate continuavano ad essere osservati gli Iudicia a probis hominibus promulgata, (4) costituiti, parrebbe, essenzialmente da appunti su sentenze o da suggerimenti dati dai pratici intorno all'applicazione delle consuetudini testè ricordate e degli statuti pubblicati agl'inizii del secolo decimoterzo.

A codeste collezioni gli statuti del Tiepolo tolsero valore; nel proceder lento della legislazione non venne però meno l'azione delle consuetudini. E gli svolgimenti di queste trovarono rilievo e formulazione in altri scritti.

Della loro conservazione si preoccupò principalmente Iacopo

---

(1) Sulle consuetudini di Reggio cfr. FERRARI, in Aaccmod., IV⁴, pagine LXI-LXXI.

(2) Sulle antiche consuetudini ferraresi edite già non troppo correttamente dall'UGHELLI, cfr. PATETTA, *Studii storici sopra alcune inscrizioni*, Modena 1907.

(3) Ed. BESTA-PREDELLI, *Gli statuti civili di Venezia anteriori al* 1242, Venezia 1901, dal NAven., cap. 1-74. Cfr. PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia attribuiti ad Enrico Dandolo*, Perugia 1913.

(4) PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al* 1229, Venezia 1910.

Bertaldo, che, pievano di s. Pantalon, era stato a lungo operoso come cancelliere locale. Il suo Splendor consuetudinum civitatis Venetorum (1), redatto tra il 1311 ed il 1314 quando già reggeva il vescovado di Veglia, si proponeva di descrivere la pratica di tutte le curie veneziane, incominciando naturalmente dalla curia del proprio che era la principale: pur occupandosi di procedure, nella esplicazione di queste ebbe riguardo a parecchi istituti di diritto materiale. Per la comprensione del diritto veneziano è veramente una fonte di primo ordine; ed è sinceramente da rimpiangere che quel lavoro, in cui il Bertaldo profuse i tesori della sua esperienza in una forma che non è inelegante, sia rimasto incompleto, interrotto forse dalla morte dell'autore.

Anche la Pratica (2) del palazzo veneto è una raccolta privata di consuetudini forensi. In quindici capitoli un autore ignoto vi espose, in linee brevi ma chiare, le procedure osservate presso le curie del proprio, dell'esaminador, de petizion, del mobile. Ebbe, forse per quel suo facile schematismo, non comune fortuna: dalla edizione del 1528 in poi fu regolarmente pubblicata come un'appendice dello statuto e, quantunque non risulti ufficialmente approvata, divise nel fatto l'efficacia dello statuto stesso cui era allegata.

437 — Lo svolgimento delle consuetudini non è attestato da alcuna particolare raccolta nelle Marche e nell'Umbria, dove pur non mancarono. E non è facile a cogliersi nemmeno nei monumenti giuridici della Toscana, dove pure la loro fioritura dovette essere rigogliosa.

Non ne lasciano dubbio i documenti che, rispetto alle singole giurisdizioni cittadine, per Pisa e per Lucca e per Siena specialmente, accennano alle consuetudini o all'usus come alla norma dominante in esse, a differenza delle giurisdizioni pubbliche le quali erano tenute alle leges.

Le consuetudini sono generalmente passate nel Consti-

---

(1) Ed. SCHUPFER, in BIMAe. IIIp. Cfr. LAMANTIA, in Rsit. XIII (1896), pag. 385 segg. e BESTA, *Iacopo Bertaldo e lo Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, Venezia 1897, dal NAven. XIII, pag. 2 segg.

(2) Da non confondersi con la *Pratica civile delle corti del palazzo veneto* edita a Venezia nel 1694 o con la *Pratica del foro veneto* edita a Venezia nel 1794 o con altre opere simili ben più recenti.

tutum (1) allorchè la giurisdizione cittadina venne a comprendere le materie già riservate ai giudici pubblici.

Certo, quando Pisa nel 1142 provvide alla compilazione del constitutum (2), questo fu in gran parte una codificazione dell'usus fatta sui modelli offerti dalle trattazioni romanistiche. E, quando nel 1161 l'unico constituto originario si sdoppiò in due, non fu difficile il contrapporre al constitutum legis un constitutum usus più specialmente costituito da consuetudini. Più specialmente è a dirsi, perchè, la distinzione tra la lex e l'usus essendo fatta non in base alla fonte delle norme giuridiche ma in base alla divisione delle competenze fra le due curie della legge e dell'uso, norme consuetudinarie si trovano anche nel Constitutum legis.

Particolari indagini mostrerebbero probabilmente che uguale svolgimento si ebbe non pure in Pistoia dove di un constitutum (3) si ha parola fin dal 1179, ma in Firenze, in Siena, a Lucca stessa.

438 — Nel Lazio (4) ebbe presto una propria raccolta di consuetudini Roma. Per sostenere che esistesse già sin dal secolo decimosecondo non giova però il richiamarsi alle clausole con le quali Federico I si obbligava nel 1167 a rispettare i bonos usus urbis et locationes libellos tertii et quarti generis od a quella con cui Ottone II nel 1201 si obbligava a stare ad consilium et arbitrium del popolo romano de bonis consuetudinibus populo romano servandis et exhibendis: le clausole stesse nel loro tenore rivelano che si trattava di diritti pubblici spettanti alla città, di publica civitatis. Cino da Pistoia, alludendo alle consuetudini romane, le

---

(1) Ps. Pillio Ord. iud. :...bonam causam habere secundum rationem aut secundum consuetudinem vel constitutum loci illius....

(2) Il constitutum usus e il constitutum legis di Pisa sono editi nel secondo volume della raccolta degli Statuti pisani del Bonaini.

(3) Sui più antichi frammenti dello statuto pistoiese scrisse lo Zdekauer, in Riplsg., XIII (1892), 72-81; sui frammenti più antichi del constituto lucchese il De Stefani, in Asit., XIII[1] (1894), 249-255; sui frammenti più antichi del constituto fiorentino il Roncioni, *I più antichi frammenti del constituto florentino*, Firenze 1882.

(4) Ad una raccolta di consuetudini cesenati accenna il Cavagna di San Giuliano, BS., II, 260, ma l'età del ms. sembrerebbe farla rientrare in quella categoria di consuetudini di cui qui è omesso l'esame.

diceva invece redatte modernis temporibus. E doveva averne buona conoscenza, poichè era stato assessore di Luigi di Savoia! Le consuetudini di cui possiamo ancora facilmente ritrovare le tracce nei posteriori statuti di Roma, erano state certo redatte non molto prima (1).

439 — Come terre classiche del diritto consuetudinario si considerano l'Italia meridionale e la Sicilia.

Le più antiche consuetudini sono, sul versante adriatico, le baresi (2), osservate non pure nella città ma negli attigui territorii di Nola, Turi, Rutigliano, Capurso, Mola, Castellana, Valenzano, Casamassima e Conversano. Fin dal 1132 Ruggiero II di Sicilia prometteva ai Baresi: de lege vestra et de consuetudinibus vestris, quas iam per legem tenetis vos non eiiciemus nisi vestra voluntate. Garantiva quindi a loro il rispetto dell'editto e della pratica di esso che si era localmente formata: ma da codesta clausola non deriva punto che le consuetudini fossero scritte. E se da essa già si traeva, qualche decennio dopo, l'affermazione che le consuetudini baresi etiam Rogerius... firmavit et, eis perlectis, robur sue constitutionis indulsit, la deduzione, perchè antica, non resta meno arbitraria. Una redazione complessiva delle consuetudini di quella città si ebbe solo, tra il 1180 ed il 1200, per opera dei giudici Andrea e Sparano da Bari (3) che, lavorando indipendentemente l'uno dall'altro, le esposero con piano e metodo diverso. Seguendo Andrea il sistema del Codice giustinianeo, segnalò le differenze dal diritto romano, mentre Sparano, seguendo il sistema della Lombarda, segnalò le differenze dal diritto longobardo. I due lavori poterono così completarsi a vicenda. E l'iniziativa privata che aveva spinto alla loro formazione non

---

(1) FEDELE, *Per la storia degli statuti di Roma*, Asti 1914.

(2) VOLPICELLA, *Dello studio delle consuetudini e degli statuti della città di Bari*, Bari 1856; GIUSTINIANI, *Il diritto consuetudinario in Terra di Bari* in «La Terra di Bari», Trani 1900; BESTA, *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, Roma 1903, dalla Riplsg., XXXVI; MASSA, *Le consuetudini della città di Bari*, Trani 1903; ROPPO, *Le fonti del diritto di Terra di Bari*, Trani 1913.

(3) Ed. Massilla, Padova 1550. Donde le riprodussero il PETRONI nella sua *Storia di Bari* e il GIUSTINIANI. Proposte di correzioni son fatte dal BESTA nel lavoro precedentemente citato e in «Circ. giur.» XXXVIII, 110 e segg.

impedì che entrambi acquistassero nel foro una grandissima autorità.

Altre città delle Puglie offrono consuetudini scritte più limitate e di rado eccedenti i rapporti patrimoniali fra coniugi. È il caso delle consuetudini di Gravina (1), Altamura (2), Bitonto (3), Giovinazzo (4), Andria (5).

Più giù anche la Calabria ebbe un proprio diritto consuetudinario: e le consuetudini di Catanzaro (6) e di Cotrone (7), solo frammentariamente conservate, rivelano l'esistenza di un fondo comune che potrebbe risalire nelle parti più antiche all'età normanna (8).

440 — Sul versante tirreno le più importanti, se non le più antiche, sono le consuetudini napoletane (9). Di esse Napoli richiese nel 1293 al regio vicario una redazione ufficiale, per accertarne il contenuto ed agevolarne la prova: dietro quelle istanze il 14 luglio 1300 Carlo II ordinò al capitano della città la scelta di dodici cittadini, esperti conoscitori del diritto locale, perchè raccogliessero omnes veras et antiquas et approbatas consuetudines civitatis eiusdem. Il loro compito non do-

---

(1) Cfr. la nota seguente.

(2) SERENA, *Della consuetudine dotale di Altamura*, Trani 1880.

(3) Le consuetudini di Bitonto sono nel Giustiniani.

(4) Le consuetudini di Giovenazzo sono riprodotte dal Giustiniani.

(5) SGARRA, *Gli statuti della città di Andria pubblicati nel* 1489, in Asnap, XVIII, 194. Son riprodotti anche dal Giustiniani.

(6) Si conoscono oggi attraverso i capitoli illustrati dal PAPARO nella sua *Praxis iudiciaria edita* a Napoli nel 1630, nel 1635 e poi nel 1661. Cfr. AGNELLI, *Le consuetudini legali di Catanzaro*, Catanzaro 1869; e *Piccolo codice di consuetudini catanzaresi*, Catanzaro 1876; CICCAGLIONE, *Le consuetudini di Catanzaro*, Napoli 1881. Il SINOPOLI nel 1905 ne ha data una semplice versione sotto il titolo *Le consuetudini di Catanzaro di Giovan Francesco Paparo tradotte in italiano*, Catanzaro 1905. Cfr. CORSO, *Le consuetudines cathacenses di Giovan Francesco Paparo*, Pavia 1907, dalla « Rivista di scienze storiche ».

(7) ZENO, *Le consuetudini di Cotrone*, Reggio 1908, dalla « Riv. stor. calabrese ».

(8) BESTA, *Le consuetudini di Catanzaro e di Cotrone*, Lucca 1920, dalla « Miscellanea di studii storici in onore di Giovanni Sforza ».

(9) Rimase inedito un *Tractatus de origine consuetudinum* di GIACINTO CASTELLI. Il solo lavoro che tratti delle consuetudini napoletane con criterii storici è del TRIFONE, *Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi*, Milano 1910.

veva essere facile, perchè ebbero a chiedere una proroga del termine precedentemente fissato. E nemmeno fu tradotto in atto in modo del tutto soddisfacente, perchè, quando al re fu sottoposto per l'approvazione il testo delle consuetudini in scripturam redactae, egli sentì il bisogno di affidare al suo protonotaro Bartolomeo da Capua, l'incarico di rivederle, di riordinarle, di ridurle ad uno stile più proprio e chiaro. Fu appunto la revisione ufficiale di Bartolomeo da Capua che ricevette la regia approvazione nel 1306. La scienza del revisore rende ragione dei pregi formali dell'opera: ebbe tanta autorità da trascendere nella sua efficacia i confini stessi della città alla quale era stata originariamente destinata. Dalle consuetudini napoletane derivano con un prestito quasi letterale le consuetudini di Sorrento (1309) (1).

Più antiche sono le consuetudini di Amalfi (2): risalgono al 1274 e l'antichità maggiore spiega la loro indipendenza dalle napoletane. Sono anche da queste indipendenti le consuetudini salernitane (3), che ebbero probabilmente vigore per tutto il principato; più antiche ancora, poichè furono redatte nel 1251 dal popolo di Salerno cum praesentia antiquorum et iuniorum civitatis.

Più su una propria raccolta di consuetudini ci porge Gaeta (4); sono anch'esse di notevole antichità, poichè certo risalgono per lo meno alla prima metà del secolo decimoquarto.

Ed elementi anche più antichi, che potrebbero metter capo all'età normanna, offrono i diritti consuetudinarii di Aversa (5) e di Cerreto sannita (6).

---

(1) Le consuetudini di Sorrento furono edite dal VOLPICELLA, Napoli 1869.

(2) VOLPICELLA, *Sopra la recente pubblicazione di un antico codice delle consuetudini di Amalfi*, Napoli 1856; RACIOPPI, *La tabula e le consuetudini di Amalfi*, in Asnap., IV, 1879 e *Le consuetudini civili di Amalfi*, ibid. Cfr. SALVIOLI, *Il diritto ad Amalfi nell'alto medioevo*, Napoli 1920, dall'Asnap. VI.

(3) ABIGNENTE, *Le consuetudini inedite di Salerno*, Roma 1888, dagli « Studii di storia e diritto » e TRIFONE, *I frammenti delle consuetudini di Salerno in rapporto a quelli deì territori circostanti*, Roma 1919, dalla Riplsg.

(4) Cfr. SCHUPFER, *Gaeta e il suo diritto*, Roma 1916, dalla Riplsg.

(5) Edite con commentario del PELLICCIA a Venezia nel 1605 e riprodotte dall'ALIANELLI nella sua raccolta.

(6) Edite nella raccolta dell'ALIANELLI. Se ne occupò di recente il MASSAROSA e nella più recente storia di Cerreto sannita, ove tien conto anche delle osservazioni fatte dal BESTA in « Circ. giur. », *Gli statuti di Cerreto*, Cerreto 1906.

Capua non poteva restare addietro, e pur essa ebbe una ampia raccolta consuetudinaria sotto Carlo II d'Angiò (1).

Un certo sviluppo di diritto consuetudinario fu del resto segnalato anche a Benevento: e potè costituire il nesso tra il diritto delle provincie longobarde occidentali e le orientali (2).

Non teniamo qui conto, poichè ne dovremo riparlare altrove, delle consuetudini aventi contenuto di diritto pubblico che le varie terre considerarono come propugnacolo delle proprie libertà e come limite alla facoltà di imposizione da parte del governo centrale o delle autorità feudali (3).

441 — Tra le consuetudini siciliane le più vetuste sono senza dubbio quelle di Messina (4). Nella forma a noi conservata, si presentano come una specie di stylus curiae per l'esercizio della giurisdizione contenziosa e volontaria con frammisti taluni capitoli di diritto privato: in origine invece ebbero probabilmente altro aspetto, essendosi svolte da una massa di capitoli di varia derivazione e di varia età, la quale fu per così dire fluttuante, disposta a capriccio dei collettori ed a loro capriccio ridotta od ampliata. I capitoli concernenti i rapporti patrimoniali fra coniugi rimontano verisimilmente all'età normanna; altri appaiono composti nei primordii della dinastia sveva; altri nei primi decennii del secolo decimoterzo (5). Già però nel 1243 la raccolta si era consolidata in una forma stabile: dalla divisione in rubriche risulta anche ch'era stata assoggettata ad un'opera di riordinamento, per quanto i criterii possano esserne stati esteriori (6).

Appunto in questa forma le accolse Trapani nel 1332 (7). Ma

---

(1) Le consuetudini di Capua sono edite dall'ALIANELLI.

(2) Una edizione del 1918 dovuta al CANGIANO cita il SALVIOLI; ma non ebbi occasione di vederla.

(3) Le cd. consuetudini di Corneto sono edite dal DEL GIUDICE nel *Codice diplomatico*, Roma 1888.

(4) Ed. Appulo, Messina 1498; ed. Cariddi, Palermo 1588; Venezia 1575; Messina 1618, 1796, 1859; ed. HARTWIG, *Das Stadtrecht von Messina*, Cassel 1867; ed. Brunneck; ed. Lamantia, Palermo 1900; ed. Starabba, *Consuetudini e privilegi della città di Messina*, Palermo 1901.

(5) Cfr. BESTA, *Intorno alla formazione delle consuetudini di Messina*, Catania 1908. Tra i commentari importanti quelli del GIURBA editi a Messina il 1620, ad Amsterdam il 1651, a Lione il 1673.

(6) Il gruppo più antico sarebbe formato dai cap. 1-14, 17-19, 21, 23 26, 29, 31, 38, 42-46.

(7) Le consuetudini di Trapani dovranno ora consultarsi nella edizione del Lamantia, Palermo 1895.

già prima, forse nel 1312, erano state accolte a Patti ed a Lipari (1), avanti il 1304 a Girgenti (2), avanti il 1299 a Caltagirone (3) e prima ancora a Siracusa, a Palermo, a Catania.

Non sorprenderà di trovarne l'influenza pur nelle consuetudini di Castrogiovanni del 1545 (4) e di Nicosia del 1423, e nelle altre di Sciacca (5), di Calatafimi (6), di Montes, di Augusta, di Mistretta, di Terranova, risalenti tutte, nelle versioni a noi rimaste, al secolo decimoquinto o decimosesto.

Le consuetudini di Siracusa del 1318 (7), quelle di Palermo (8), che nel loro nucleo fondamentale furono composte fra il 1270 ed il 1278 (9), quelle di Catania (10), rimaneggiate nel 1345, e quelle di Caltagirone formarono alla loro volta dei tipi secondarii di fronte ad altre consuetudini, che, pur lasciando determinare con sicurezza la propria derivazione, ebbero quasi tutte i loro tratti particolari. Dalle consuetudini di Catania derivarono quelle di Castiglione del 1399 (11), di Paternò del 1405 (12), di Linguaglossa ante-

---

(1) Ed. Brünneck, Todaro e Lamantia.

(2) Ed. Testa, Brünneck, Todaro e Lamantia 1902. Cfr. PICONE, *Memorie storiche agrigentine*, Girgenti 1887.

(3) Ed. Caltagirone 1798; Aggiungi le edizioni del Brünneck, del Randazzini, *Le consuetudini di Caltagirone e diplomi dei re che le confermarono*, Caltagirone 1893, e Lamantia.

(4) Della consuetudine di Castrogiovanni pubblicò gran parte il LAMANTIA, in Asit., $X I^4$, p. 8-19 donde il Todaro.

(5) Le consuetudini di Sciacca sono edite dal LAMANTIA in Asit. XIV^4 pp. 301-324 e dal Todaro.

(6) Le consuetudini di Calatafimi sono edite dal GUARNERI, in Assic., XIV, 1890.

(7) Ed. Lamantia in Asit., VII, 1881, Brünneck, Lamantia.

(8) Ed. Naso, Palermo 1478, Palermo 1496, 1547, 1558, Venezia 1575, Palermo 1628, 1632. Tra le più moderne ricordansi le edizioni del Brünneck, del Todaro, del Siciliano-Villanueva (Palermo 1894-1895), del Lamantia. Dei vecchi commentarii son specialmente importanti quelli del Viperano (ed. Palermo 1503); dell'Intriglioli, del Muta (ed. Palermo 1600 e 1644).

(9) Cfr. GENUARDI, *La formazione delle consuetudini di Palermo*, Palermo 1906, dall'Assic.

(10) Ed. Intriglioli, Palermo 1591; Nepita, Palermo 1594; Zappalà Daniele, Catania 1811; Brünneck; Todaro; Lamantia. I commentarii più importanti sono dovuti all'Intriglioli, al Nepita (ed. 1596), a Lombardo, a Longo.

(11) Ed. LAMANTIA, in *Consuetudini siciliane in lingua volgare*, Bologna 1883, dal « Propugnatore » XVI, pp. 3-73.

(12) Ed. Lamantia, Palermo 1899 e 1903.

riori al 1481 (1), di Vizzini (2), di Santa Maria di Licodia (3) del secolo decimoquinto, di Acireale, di Adernò, di Randazzo, di Motta Anastasiana; dalle consuetudini di Palermo dipendono quelle di Marsala (4) del 1404 e di Corleone del 1439 (5), di Alcano, di Castronovo, di Palizzi; da quelle di Caltagirone dipendono le consuetudini di Piazza del 1309 (6) e quelle di Siracusa fluirono con quelle di Messina nelle consuetudini di Noto (7).

---

(1) Ed. Lamantia F. e G., Palermo 1898; e Lamantia V , Palermo 1900,

(2) Gli statuti di Vizzini furono editi da V. LAMANTIA, in Asit., XX, 1887. pp. 316-327.

(3) Gli statuti di S. Maria di Licodia furono editi da LAMANTIA F. e G., Palermo 1898 e Palermo 1907.

(4) Le consuetudini di Marsala sono edite dal SICILIANO, Palermo 1905.

(5) Gli statuti di Corleone sono editi dallo STARABBA e TIRRITO, *Assise e consuetudini della terra di Corleone*, Palermo 1880, e dal LAMANTIA, CS., pag. CCLVIII e segg.

(6) Le consuetudini di Piaz a sono edite dal LAMANTIA, in CS., 293 segg.

(7) Ed. LITTARA, *De rebus netinis*, Palermo 1593 e in BURNMANN, *Thes. ant. et hist. siciliae*, Lione 1725. Più recenti le edizioni Sbano, Noto 1872, Brünneck, Todaro, Lamantia.

CAPITOLO III.

I soggetti dello Ius statuendi

442 — Usando il verbo statuire in senso tecnicamente specifico non si confonderà più lo ius statuendi con lo ius leges ferendi, il quale fu, si disse, riconosciuto soltanto all'imperatore o al papa.

Domandandoci quali siano stati i soggetti del diritto di statuire, non dovremo occuparci se non di quelle persone o di quegli enti che avevano facoltà di creare diritti particolari. Trattandosi di facoltà proprie, dovremo prescindere da coloro che per delegazione temporanea ponevano il diritto in vece dell'imperatore.

443 — Sebbene il potere marchionale abbia avuto probabilmente a base la concessione di un missaticum perpetuo, il concetto della delegazione si era da lungo tempo offuscato. Pur i marchesi furono considerati come investiti di una podestà originaria al pari dei conti, ai quali non fu mai contestato il diritto di bannum: e anche dei marchesi si hanno statuti.

Probabilmente da una più limitata facoltà di bannum derivò anche il diritto di statuire esercitato dai vicecomites e dai capitanei o dai domini plebium, eredi di più antichi sculdasci.

444 — La continuità delle istituzioni longobarde e franche è qui incontestabile. I giuristi furono però costretti, come si disse, a porre codesti residui di un passato ch'essi ignoravano, sotto l'egida del diritto romano. Lo fecero assimilandoli ai magistrati romani.

Derivarono il loro diritto di statuire dallo honor, attraverso la investitura imperiale, e riguardarono il diritto da essi statuito

come uno ius honorarium, traendone sulla validità di quei diritti particolari le conseguenze che già sappiamo.

445 — Pei conti però, ed a maggior ragione pei marchesi, quelle conseguenze parvero presto eccessive.

Reagendo contro Bartolo, Baldo affermava che il conte nella sua contea doveva piuttosto assimilarsi al principe che al preside della provincia, e ne traeva che egli potesse anche inducere actionem perpetuam. Il rapporto reciproco fra l'azione ed il diritto obbiettivo, da cui scaturiva, pone fuor di dubbio che per Baldo le norme comitali erano fonti di un diritto perpetuo.

446 — Più tardi vediamo porsi accanto a marchesi e conti i duchi. E anche questi crearono diritto. Anzi va osservato che in costoro la facoltà legislativa è accordata in proporzioni più late. I giureconsulti sono quasi tutti d'accordo nell'ammettere che in loro è un potere legislativo che per contenuto si agguaglia al potere del sovrano.

447 — Non basta. Come delegati dei poteri imperiali dovremo pur qui considerare i potestates preposti al regimen delle città o i domini civitatum, che, assorbiti entro l'organismo comunale, dovevano più tardi dar luogo ai podestà di comune.

Chi consideri il podestà come una formazione interna del comune non potrà mai rendersi pienamente ragione dell'antitesi che spesso esistè fra lo ius statuendi del comune e lo ius banniendi del podestà.

Ancora intorno al 1250 il comune di Siena sentiva la necessità di far prestare al podestà il giuramento: et tenear ego potestas non facere vel statuere aliquam cartam bannorum vel penarum vel facere ordinari super aliquo maleficio vel facto nisi sicut et qualiter in constituto Senarum continetur aliquo modo. E non è il solo esempio. Evidentemente il potere di banno del podestà e quello di statuire del comune avevano avuto, se pur in seguito non l'ebbero, fonti diverse; quello non può considerarsi come un'attribuzione delegata dal comune!

448 — Ma non pur quelli che erano ancora od erano stati organi dello Stato avevano potere di porre il diritto; l'avevano altri organismi che non erano puramente statali. E in primo luogo i comuni, indipendentemente dal fatto che attraverso acquisti o conquiste sieno diventati i titolari dei diritti che già spettavano a marchesi, conti, visconti, cattanei.

Le leggi romane parlavano di leges solo in riguardo delle civitates ed agli oppida: e sino alla metà del secolo decimoterzo i giureconsulti non attribuirono il diritto di far statuti che alle città od ai castelli, assimilati agli oppida.

Guido da Suzzara era ancora di quell'avviso. Solo le città ed i castelli aventi giurisdizione potevano dar norma all'esercizio della giurisdizione entro i limiti del loro territorio. Lo stesso diritto poteva nondimeno essere accordato a quei comuni che avessero giurisdizione pur non essendo sede di vescovi o luoghi fortificati. E si finì col prescindere dalla giurisdizione e col consentire la facoltà di statuire ad ogni terra.

Così era nel fatto quando Alberico da Rosate dettava il suo trattato degli statuti.

E già più di un secolo prima nel suo Cedrus il bizzarro Buoncompagno, principe dei dettatori contemporanei, dopo aver notato che quelibet civitas in finibus Italie sua facit statuta seu constitutiones, quibus potestas vel consules publica exercent negotia et puniunt excedentes, non obstante aliqua lege que contra statutum dicere videretur, soggiungeva che quandoque erano anche fatti a castellanis, burgensibus et villanis.

Non pur le città dunque legiferavano, ma i castelli, i borghi, le ville aperte. Nè l'elenco è chiuso.

449 — Oltre la corporazione comunale statuivano gli altri collegia lecita. E vediamo pur creato il diritto da consortia naturali, come la famiglia, od artificiali, come quelli fondati sul condominio.

450 — Infine, attraverso la forma corporativa, possiamo notare una certa tendenza ad accordare una facoltà di regolamentazione interna alle istituzioni.

Possiamo a questo proposito ricordare le operae o le fabbricerie, gli ospedali, i monti di pietà.

451 — Così è avvenuto anche nell'ambito della Chiesa, con uno sviluppo perfettamente parallelo.

Solo il papa creava il diritto generale; ma creavano anche diritti particolari i vescovi. E diritto creavano altresì i collegi o i consorzii che la Chiesa consente; i capitoli, i conventi, le confraternite.

CAPITOLO IV.

I limiti dello Ius statuendi

452 — Secondo il posto che gli organi creatori del diritto avevano nella gerarchia degli ordinamenti sociali erano più o meno rigorosi i criterii imposti alla loro opera legislativa.

Ogni autonomia divideva i limiti della sfera autonoma superiore e ne aveva di proprii. I limiti del diritto comune si ripercuotevano nel diritto dei comuni e delle corporazioni; torna quindi superflua ogni ulteriore insistenza sulla necessità che gli statuti per esser validi non dovessero urtare contro i boni mores, contro la fede cristiana, contro il diritto divino. Auctoritas statuti non potest naturalem iustitiam abolire in qua fundatur evangelica adnuntiatio, scriveva Baldo.

L'immoralità degli statuti era valutata con criterii assai lati; bastava la iniquitas. E come iniqui potevano anche essere invalidati gli statuti che con danno generale tendessero a creare dei privilegi di monopolio o di bannalità.

Basterà ricordare per tutti lo statuto di Montecosaro I, 33 il quale dichiarava espressamente che le propositae, deliberationes et reformationes del comune non dovevano essere contra nec praeter aliquam divinae legis censuram nec contra probabiles mores, nec contra sanctorum canonum instituta vel sanctiones legales neque contra vel praeter formam generalem constitutionum sanctae matris ecclesiae nec contra honorem et statutum ipsius.

453 — Più arduo è determinare il limite derivante dalla

religione. Non tornava facile il distinguere fra il precetto strettamente religioso e la norma esterna data per il regolamento della società costituita tra i partecipi di una medesima religione in relazione ai fini speciali di quella società e tra gli interessi spirituali e quelli che spirituali non potevano menomamente ritenersi.

Gl'interessi mondani ed ultramondani della Chiesa non presentavano sempre una linea di confine ben netta. I conflitti sorgevano perciò facilmente; nè valsero a toglierli le leggi con cui gl'imperatori stessi avevano sancito che dovessero tenersi per nulli ed abrogati ipso iure i capitoli contrarii alla libertà della Chiesa.

La Chiesa e gli enti laici potevano sempre divergere nell'apprezzamento di codesta libertà. Gregorio IX nel 1234-1235 indicava come statuta in ecclesiae libertatis exitium i capitoli romani che vietavano il ritorno del papa in Roma e la pace con lui se non dietro l'osservanza di certe condizioni, unificando la causa temporale del papato con quella della Chiesa!

E nel 1227 il vescovo di Ivrea dichiarava lesivi delle libertà ecclesiastiche i capitoli che proibivano di far donazioni, legati o vendite alle chiese senza riservare i diritti di fodro e di taglia a favor del comune e quelli che sottoponevano alla sequestrabilità i beni dei clerici e della chiesa.

454 — Il principio che l'inferiore non potesse togliere la legge del superiore rimaneva inconcusso. E poichè il superiore per eccellenza era l'imperatore, lo statuto non poteva andare contra legem, ma solo disporre praeter leges. Completarne, specificarne, farne più rigorose le disposizioni.

Iacopo d'Arena e Riccardo Malombra volevano precisamente che gli statuti fossero chiusi entro i cancelli delle leggi. Ma Dino da Mugello con giuridico acume aveva già insegnato che lo statuto poteva derogare al diritto comune entro quegli stessi limiti entro i quali era lecito di allontanarsi dalle leggi attraverso le pattuizioni private: la sua teorica più temperata trionfò delle altre troppo rigorose.

455 — Lo statuto poteva anche contraddire al diritto comune. Ma dalla sua subordinazione a questo derivava logicamente che fosse stricti iuris.

Quantunque non si volesse sacrificare in ogni caso il disposto dello statuto a quello delle leggi e si suggerisse invece di cercare

di dare un proprio significato allo statuto anche quando sembrava coincidente col diritto comune, si voleva che norme particolari fossero applicate in modo da generare le minori disarmonie con la legge generale.

Gli statuti contrarii a questa si consideravano senz'altro come odiosi e per ciò repugnanti ad ogni estensione.

456 — Invece gli statuti ricevevano dal diritto comune una interpretazione passiva. Già Dino da Mugello insegnava: Verba dubia statutorum ad interpretationem et intellectum iuris comunis reducuntur.

Non solo, nei casi in cui coincidessero col diritto comune, dovevano ricevere tutte le limitazioni, le estensioni, le dichiarazioni che questo poteva ricevere; non solo nei casi, in cui si rimettessero ad istituti regolati dal diritto comune, si applicavano al loro regolamento le norme legali; anche quando si scostavano dal diritto comune dovevano essere intesi in modo che le divergenze fossero quanto più era possibile attenuate. Il diritto particolare, in quanto era derogatorio del diritto comune, non poteva essere interpretato alla stregua di questo, che non poteva vincere nè la lettera nè la ratio; però non doveva trarsi oltre il caso espresso.

Statutum correctorium iuris comunis debet intelligi et interpretari ut minus laedat ius comune: insegnavano i giuristi.

Allo statuto non poteva farsi dire più di quello che realmente diceva; poteva aver delle lacune, ma le sue lacune dovevano essere riempite col diritto comune. I diritti particolari in altre parole non avevano un sistema proprio; il sistema era dato dalle leggi dello Stato.

Così il diritto particolare era tratto artatamente al diritto comune in tutti i casi in cui interpretazione passiva non fosse possibile senza annullare il diritto particolare.

457 — Gli statuti non erano invece chiusi di fronte al diritto dell'impero, il quale nell'esercizio della sua autorità legislativa non poteva trovare un limite nel disposto di quelli. L'autorità superiore aveva il diritto di ordinare la inserzione delle proprie norme fra quelle dei comuni.

Specialmente Federico II usò ordinare ai comuni di far registrare le proprie costituzioni nei capitularia locali con formule più o meno simili a questa: statutorum vestrorum

numero libenter et hilariter aggregetis ... ut nulla sit in executione diversitas, in unum corpus redigere faciendo.

La subordinazione della legislazione comunale alla imperiale emerge ancor più nettamente dalle intimazioni che l'imperatore faceva ai comuni di togliere dai loro statuti certe disposizioni. Nel 1226 Federico II cassava gli statuti cattanei lombardi ordinando quod statuta non faciant ... et que de cetero fecerint ipso iure inania et irrita censeantur, e cassava anche gli statuta provenzali per universitates civitatum inventa.

458 — Diritti analoghi pretese il papa. Numerosi conflitti sorsero fra la Santa Sede ed i comuni per le pretensioni pontificie di far annullare dei capitoli statutarii come contrarii alle libertà ecclesiastiche. Un esempio fra tanti. Nel 1221 il vescovo di Tortona, al quale il cardinale Ugo di Velletri e di Ostia cui il pontefice aveva delegata la cura super statutis sancti concilii et novis constitutionibus imperialibus publicandis et servandis que sunt constituta in favorem libertatis ecclesie super herecticis expellendis, dopo aver intimato al podestà di Genova di togliere dai capitularia i capitoli contrarii alla libertà della Chiesa, ordinava la esibizione dei capitolari stessi per accertarne la radiazione; il podestà vi si rifiutava asserendo quod non pertinebat ad dominum papam vel eius nuncios ipsa inspicere, probare vel improbare.

459 — La subordinazione all'autorità superiore dava facoltà di dispensare il suddito dalla osservanza delle norme di poteri normativi subordinati?

I pericoli che da quella deduzione dal concetto di superiorità potevano derivare alle autonomie locali sono posti in chiara luce dall'interessante giuramento che nel 1267 prestava colui che per Carlo d'Angiò era posto podestà in Pistoia. Egli giurava gli statuti pistoiesi «salvis semper in omnibus et per omnia omnibus et singulis preceptis summi pontificis eiusque legati et serenissimi domini Karoli serenissimi regis Sicilie et eius vicarii et quod teneretur de his capitulis de quibus dictus dominus rex (eum) absolveret». Può darsi che Carlo I applicasse, senza badare a sufficienza alle tradizioni diverse, dei principii che non sarebbero parsi eccessivi in Sicilia; ma i nostri comuni

intuirono tosto l'insidia contenuta in quelle riserve. Ed ecco il perchè delle rigorose proibizioni di ricorrere a potentati stranieri o diversi per ottener grazie o privilegi.

460 — Dentro l'orbita massima dell'impero si dovevano svolgere non disarmonicamente le altre orbite, subordinando le minori alle maggiori e coordinando quelle di pari grado.

Le questioni che si sono esaminate intorno al diritto comune si rinnovellavano per gli altri rapporti fra giurisdizioni di grado dispari. Tra i comuni e l'impero, per esempio, vi erano autorità intermedie, come furono i signori per le città e per i territorii rurali, marchesi, conti, cattanei, comuni dominanti: e anche qui la regola generale fu questa che l'attività statutaria dell'ente soggetto non dovesse ledere l'autorità del superiore. I soggetti non dovevano legiferare ad aemulationem del superiore, ma in armonia con esso, in auxilium prohibitionis superioris o per integrare le lacune della sua opera legislativa.

Nel fatto invece si aveva riguardo anzitutto al diritto particolare dell'immediato superiore, e s'integrava poi questo col diritto posto dagli altri superiori mediati risalendo la scala della loro gerarchia.

Addurrò per tutti lo statuto di Forlì, il quale nel 1359 stabiliva che i comunisti delle terre soggette dovessero in primo luogo osservare gli statuta castrorum et locorum, poi, in loro mancanza, gli statuta civitatis, poi, ubi statuta non disponerent, constitutiones aegidianas, ed infine constitutiones iuris comunis.

461 — Nei più antichi statuti le leges sono sempre preposte agli statuti ed agli usi locali come norma agendi pei magistrati. In Vicenza ancor nel 1264 giuravano di render ragione secundum leges et iura et statuta civitatis et bonum usum approbatum et consuetudinem, aggiungendo però, et si statutum legi contrarium reperiatur statutum tenear observare: per leges si intesero certo le romane, per iura forse le leggi longobarde.

Poi gli statuti e gli usi e le consuetudini presero posto dinanzi alle leggi. Così i consoli di Como giuravano di definire secundum statuta civitatis Cumarum et, deficientibus ipsis statutis, secundum usum et bonos mores eiusdem civitatis approbatos et, his deficientibus, secundum leges et iura.

462 — Appunto per queste condizioni di fatto i giureconsulti furono presto indotti a discutere la questione se un richiamo generico allo ius dovesse riferirsi al diritto romano, lo ius commune dell'impero, o dal momento che, come diceva il De Ferraris nella sua Practica, statutum erat tantae potestatis in sua civitate quantae est lex communis in universo, al diritto della città dominante.

La prima tesi era ancora difesa da Alberico da Rosate; ma già vacillava nelle trattazioni di Antonio da Butrio e di Baldo.

Come il diritto comunale era la eccezione di fronte al diritto romano che in via di principio doveva regolare tutti gli atti della vita civile, così i diritti particolari del distretto formavano eccezione di fronte al diritto della città; ricevevano i loro supplementi prima dal diritto cittadino e poi dal comune.

Quando Sebastiano dei Medici insegnava con l'occhio rivolto alla sua Firenze che i richiami al diritto comune dovevano riferirsi al diritto della città che teneva il dominio, salvo un espresso riferimento alle leggi imperiali, rispecchiava la pura realtà. Nello statuto di Lajatico è esplicitamente detto che nei casi non contemplati dallo statuto si dovessero osservare li statuti et ordinamenti del comune di Firenze; era la condizione generale delle terre soggette a Firenze, dopo il capitolo Urbem nostram del 1415.

Lo stesso avvenne rispetto a Pisa, a Lucca, a Siena; e quando queste città caddero sotto Firenze gli statuti cittadini non cessarono di fungere da diritto comune in rapporto al distretto, pur subendo integrazioni dalla legislazione fiorentina che assunse anche rispetto a loro le funzioni del diritto comune.

463 — Il diritto del superiore era del resto salvaguardato dal diritto di approvare lo statuto dell'ente soggetto e di modificarlo nei casi in cui lo statuto fosse lesivo dei proprii diritti. Se non in rapporto all'impero; il principio era indiscusso rispetto ai regni, ai principati, alle signorie.

Nell'Italia meridionale, sotto i Normanni e gli Svevi, l'approvazione regia fu requisito indispensabile per la validità dello statuto che diversamente sarebbe stato riguardato come un attentato al potere legislativo del principe. E pareva logico; poichè in base all'approvazione del principe poteva elidere le leggi e sopraffarne in via di privilegio la efficacia. Non meno rigoroso fu lo stato pontificio. Nessun statuto poteva aver vigore in esso,

se dal papa non fosse stato approvato. Non è se non una conferma della regola la eccezione fatta, solo per riguardo ai rapporti marittimi, a favore di Ancona da Gregorio IX nel 1237.

D'altronde lo stesso avvenne in altri Stati. Venezia e Genova pretesero infatti che gli statuti delle terre soggette fossero tutti assoggettati alla loro conferma.

Ma non dappertutto fu così. Anzi in generale valevano principii diversi. Si riconosceva l'autorità legislativa del comune: e l'approvazione serviva, non a dare efficacia allo statuto o ad intensificarne l'efficacia, ma a premunire l'autorità superiore dalla possibilità che i comuni, eccedendo la propria orbita legislativa, facessero delle invasioni nell'orbita riservata al superiore. Anche dopo l'approvazione lo statuto valeva non in quanto si riguardasse come una manifestazione della volontà dell'autorità da cui era approvato, ma in quanto era manifestazione della volontà comunale. Ciò si intende per quei comuni che sin da principio avevano una loro volontà. È sempre opportuno tenere distinte le comunità cittadine o castrensi o plebane, fondate su basi antiche, dalle altre comunità rurali di recente formazione che non avevano connessione con antichi popoli. Qui la facoltà normativa spesso derivò dalla concessione di una autorità che prima dominava in ogni rapporto. Qui il diritto di approvazione può presentarsi come l'attenuazione di un diritto illimitato di regolazione.

464 — L'approvazione fu sempre concessa in modo da riservare all'approvante il diritto di ulteriori aggiunte o soppressioni o riforme sì da impedire che gli statuti degli enti soggetti si potessero svolgere in senso contrario ai suoi diritti.

Approvando gli statuti di Adria, gli Estensi si riservavano ancor la facoltà di addere, superflua resecare, emendare, corrigere. E non diversamente i conti di Romena, accordando a Tredozio la facoltà di fare statuti, la concedevano purchè, fatti, si presentassero ogni anno ai conti perchè li potessero corrigere tam minuendo quam addendo, intendendosi per approvati se entro quindici giorni non fossero stati riformati.

Qua e là, per il principio che la interpretazione dovesse spettare al legislatore, i superiori si riservarono anche la facoltà di interpretare gli statuti approvati.

Così Filippo di Alençon, approvando nel 1381 gli statuti del

Cadore, si riserbava la facoltà di corrigere declarare nec non interpretare: anco si stabilì che tutti li statuti et li capituli ... scripti in questo statuto sempre se intendano et estendano in più et in meno ad arbitrio e volontà e piacere del signore, quando furono approvati gli statuti di Chiarentana.

465 — D'altra parte questo diritto di emendare o di togliere o di aggiungere non era assoluto. Il superiore poteva toglier solo i capitoli che costituissero un'usurpazione dei suoi diritti, o aggiungere quelle clausole che escludessero nell'applicazione dei capitoli stessi delle deduzioni contrarie ai suoi diritti od ai suoi interessi. Nè altro scopo dovettero avere le emende.

In età più recente, noi troviamo affidata in nome del principe la revisione degli statuti a quegli organi cui era affidata la tutela delle ragioni specialmente giurisdizionali dello Stato. In Venezia, mentre il Consiglio dei dieci sorvegliava sui privilegi della città, la conferma degli statuti era riservata al Senato. E nel Milanese del pari la revisione degli statuti diventò di competenza del Senato e così nel Piemonte. Il marchese d'Este soleva affidarla ai giudici della curia.

L'esempio di Moncalieri allegato dallo Schupfer (pag. 415) fa magnificamente al caso; il duca di Savoia restringe il capitolo del 1358 rivolto ad ottenere attraverso larghe concessioni di immunità un afflusso di lavoratori estranei sì da non recare nocumento alle sue terre provocando un esodo da queste.

466 — Il diritto di approvare implicava quello di riprovare.

Clemente IV nel 1267 abolì i capitoli beneventani sanciti absque licentia sedis apostolicae.

Nel 1225 vivacissimo attrito sorse tra Pistoia e Carmignano per uno statuto che era compreso nel constitutum di questo comune da poco assoggettato al pistoiese: il podestà di Pistoia non volle consentire a che il podestà di Carmignano giurasse ad breve et constitutum fino a che il comune di Carmignano non riconobbe che il podestà di Pistoia potesse dictum capitulum et quodlibet aliud quod esset in predicto constituto, si expediret, cum suprascripta potestate de Carmignano et cum consilio ipsius communis de Carmignano emendare et mutare et addere ibi et minuere.

467 — Lo statuto, emanazione del comune, incontrò un limite necessario di spazio, nei confini della giurisdizione comunale.

Con soverchia facilità si paragonano i comuni a degli stati e il diritto regolante i conflitti sgorganti dall'applicazione dei diritti comunali al diritto internazionale: ma è pur certo che le questioni nascenti dalla possibilità di quei conflitti si assomigliano a quelle che formano attualmente l'obbietto del diritto internazionale privato. I precursori di questa disciplina sono proprio stati i giureconsulti, che primi cercarono di determinare i criterii con cui quei conflitti si potevano risolvere. Una differenza essenziale è però questa, che oggi non esiste più, come allora esisteva, un diritto che potesse in ogni caso applicarsi a coloro cui non poteva applicarsi il diritto locale, cioè il diritto romano in funzione di diritto comune. Quelli che per i comuni erano stranieri non lo erano in realtà di fronte allo stato e vivevano sempre secondo quello che era il diritto dello stato o dell'impero.

Il problema odierno ha un punto di partenza assolutamente diverso, cercandosi se e in quanto allo straniero spetti l'esercizio dei diritti civili, entro quali limiti si possa applicare allo straniero e ai suoi rapporti la sua legge nazionale, e in quale proporzione debba predominare rispetto a quello ed a questi il diritto territoriale; il problema medioevale era invece questo, se e in quali limiti la legge locale, che era già di per se stessa una legge d'eccezione, potesse applicarsi a chi non era soggetto alla giurisdizione che dava fondamento allo ius statuendi, e se potesse oltre i confini territoriali applicarsi a chi sarebbe stato per origine soggetto alla giurisdizione stessa.

Un'esposizione particolareggiata delle dottrine che fornirono i primi lineamenti di una disciplina del diritto internazionale privato rientra logicamente nei compiti di chi dovrà scrivere la storia propria di quella disciplina: ma anche lo storico delle fonti deve avvertire che, come regola, la potentia statuti localis non se extendebat ultra proprios terminos. Gli stranieri non vi erano quindi necessariamente soggetti, mentre d'altra parte v'era la possibilità che il diritto locale seguisse i comunisti oltre i confini del comune.

Codesta possibilità non era però una necessità, perchè il giurista sarebbe stato perfettamente conseguente se, oltre i limiti del comune, avesse attribuita assoluta efficacia al diritto comune.

468 — Questi criterii non furono applicati con estremo rigore; quelle soluzioni negative, di fronte alle esigenze della vita pratica, ammisero dei temperamenti, che derogarono ad entrambi.

Si distinsero gli statuti circa solemnitatem adhibendam da quelli che riguardavano il diritto sostanziale e gli statuti che toccavano la litis ordinatio (ordinatoria) da quelli che regolavano la litis decisio (decisoria); per i primi si affermò la estensione degli statuti ai forestieri, pei secondi si negò. E l'estensione si affermò anche per gli statuti penali che concernevano la sicurezza delle associazioni comunali, salvo le deviazioni suggerite dall'eventuale adozione di un sistema di reciprocità di fronte alle leggi locali del comune da cui il forestiero era originario.

Furono prime le forme degli atti a cadere indistintamente sotto la lex loci: poi, prescindendo dall'intuizione delle persone, vi si fecero cadere anche i beni immobili, i quali furono così regolati dalla lex rei sitae. Allora si trovò ragion d'esser la distinzione che si riporta a Bartolo fra statuta realia, personalia e mista.

469 — In origine bastava ad eliminare l'applicabilità dello statuto la declinazione della giurisdizione a cui lo statuto era appoggiato.

Così appunto si spiega come lo statuto non si estendesse agli ecclesiastici.

I primi a pretendere di non essere soggetti agli statuti in quanto a sè sfavorevoli furono probabilmente gli ecclesiastici. Già Innocenzo III non voleva applicato al clero uno statuto approvato dal popolo romano su proposta del senatore Carushomo, perchè statutum ipsum ... subiectos Ecclesiae nullatenus obligaret cum iuri civili esset adversus.

Nelle frequenti e gravi lotte che per codesto motivo si dibatterono fra l'autorità ecclesiastica ed i comuni, parecchi fra questi, traendo alle ultime conseguenze il principio che lo statuto dovesse giovare solo a chi riconoscesse la giurisdizione comunale e dei comuni sopportasse i pesi, dal momento che gli ecclesiastici pretendevano di non essere subiecti statutis, negavano loro rigorosamente la tutela che da essi poteva derivare ai loro rapporti giuridici. Solo ne potevano godere, se essi stessi agivano o si lasciavano convenire senza declinatoria di foro presso le autorità comunali.

Ancora Pietro Ancarani ed Alessandro Tartagni sostenevano che lo statuto generale non obbligasse la Chiesa e le sue cose.

Indipendentemente da questa, l'altra regola che gli statuti nulla dovessero contenere contra libertatem ecclesiae fu pure oggetto di innumerevoli questioni e di disparate soluzioni, che nei loro particolari non possono essere esaminate qui, perchè dovrà ex professo occuparsene chi dovrà trattare dei limiti fra la podestà della Chiesa e la podestà dello Stato.

CAPITOLO V.

Statuti e bandi signorili

470 — Col nome di signorili si intendono qui gli ordini dati da coloro che per ragione ereditaria, derivata da chi era stato originariamente investito attraverso il feudo di regimina publica, aveva pur acquisito, attraverso la investitura feudale, il diritto di ordinare e di vietare, lo ius banni o lo ius statuendi: diritto vario di estensione e di contenuto così come varia era stata la competenza delle dignità fatte ereditarie.

Poteva trattarsi dell'autorità marchionale o comitale, che abbracciava l'alta giurisdizione ed il mero e misto impero, o dell'autorità più limitata del gastaldo o del vicecomes o dello sculdascio o del dominus plebis o del capitaneus o del castellanus o del mericus; i discendenti di quelli che erano già stati organi dello Stato esercitavano le attribuzioni legislative di quelli come se si trattasse di un diritto originario, che poteva alla sua volta essere delegato o ceduto.

Corrispondentemente si possono distinguere diversi tipi di statuti signorili, tacendo per ora dei bandi, i quali dagli statuti erano distinti in quanto avevano carattere piuttosto occasionale ed erano riguardati più come atti di amministrazione e di polizia che come veri e proprii atti legislativi.

471 — Gli statuti marchionali e comitali sono in generale statuti giurisdizionali e abbracciano la giurisdizione civile e penale; potevano di conseguenza contemplare tutte le branche del diritto.

472 — Statuti di castellanza si debbono chiamare in senso proprio quelli che davano norma ai rapporti derivanti

dall'esistenza del castello che generava una serie di obblighi speciali ai suoi abitatori. I capitoli di contenuto giurisdizionale o i capitoli di diritto materiale che solevano essere connessi con quelli non sono essenziali negli statuti di castellanza: e, se per essere i castelli sorti di regola dove già vi erano delle curtes sculdasciali, quei capitoli in realtà non mancano quasi mai, non vien meno la ragione del distinguere. Spesso gli statuti della castellanza presuppongono altri statuti che regolino i rapporti estranei alla vita del castello; quando troviamo in essi dei capitoli regolanti la successione a causa di morte fra castellani o i trapassi inter vivos, non dobbiamo dimenticare che si limitavano a considerare quei beni che gli abitanti del castello godevano in quanto erano stati investiti di terre, che portavano determinati doveri verso il castello, e che non consideravano affatto tutti i rapporti giuridici dell'abitatore stesso.

Di statuti di castellanza offre un magnifico esempio lo statuto di s. Giorgio canavese (1), che tenne appunto distinte con la massima cura le norme attinenti al castello dagli iura curiae o dagli statuti giurisdizionali e dagli statuta burgi o dallo statuto politico.

Non meno interessante è quello di s. Giorgio dalle Pertiche nell'agro padovano (2).

Ragguagliandoli ad essi ci appaiono come statuti di castellanza, nel loro nucleo originale, gli statuti di Castelfiorentino, di Rocca di Cave, di Ripi (3).

473 — Gli statuti di meriganza concernevano invece originariamente l'esercizio delle facoltà dipendenti dalla qualità di mericus (= maioricus).

Tale appare ancora lo statuto concesso nel 1272 dai signori alla villa di Carrè pro sua marigantia et pro suo iure et pro conservatione sui iuris ... in faciendo regulas et guizas et imponendo decanum et decanos et saltuarios et camparios et consiliatores decani et iuratos et notarios et perceptores et rasonerios et extimatores et collectores coltarum et sindicos

---

(1) Ed. Frola, *Corpus statutorum Canapisii* XCII.

(2) Ed. Checchini in NAven. XVIII, 174 e sgg.

(3) Tomassetti, Federici, Egidii, *Statuti della provincia romana*, 317-359, 15-80, 115-121.

et quoslibet alios officiales qui debent poni et esse consueverunt in terra de Carade et in eius districtu et pertinentia et in mutando predictos officiales et regulas et guizas in anno et ad annum ad suam voluntatem.

Altri esempii, non meno interessanti, sono porti dagli statuti del distretto veronese raccolti dal Cepolla, dai quali appare che, dall'aspetto della creazione del diritto, il contenuto degli statuta marigantiae era appunto la fissazione delle regulae e delle guizzae.

474 — Dagli statuti signorili si devono scernere gli statuti curtensi o massarili o dominicali in stretto senso; questi non si fondano in alcun modo sopra un potere pubblico ma semplicemente sopra un potere privato derivato dal diritto di proprietà sulle cose e sulle persone. Sono tali, in altre parole, la cui efficacia non proveniva dalla iurisdictio, ma dal dominium e che dovevano essere obbediti dai loro destinatarii non in quanto fossero giudicabili e districtabiles di chi era investito di poteri derivati dallo Stato, ma per un vincolo personale che li legava al concedente, direttamente o indirettamente, in base alle condizioni gravanti sulle terre da lui ottenute.

Ciascuno poteva fare delle cose proprie quel governo che meglio credeva e porre alle proprie cose ed ai proprii uomini le leggi che più gli fossero piaciute. I servi erano ad esse tenuti in forza di quella servitù che annullava ogni loro volontà di fronte alla volontà del padrone, e i liberi vi erano tenuti per la volontaria accettazione delle leggi poste nella concessione delle terre di cui avevano voluto il godimento.

Se pur questo diritto di regolare le proprie cose si vuol designare come uno ius curtis, bisogna badare a non confonderlo con lo ius curiae che presuppone la investitura di beni e diritti già appartenenti alle curiae regis.

Gli statuti dominicali dovevano occuparsi soltanto di determinare le modalità relative alla concessione ed alla assunzione delle terre, alla cessione di queste, ai diritti e ai pesi che gravavano sugl'investiti. Un tipo abbastanza genuino può essere offerto dallo statuto che nel 1337 fu dato dall'abate di Moggio ai massarii di sua pertinenza ([1]).

([1]) Gli statuti di Moggio furono editi dallo Joppi nel 1878.

Solo in quanto anche il rapporto massarile entrava tra i feudi impropriі è lecito considerare gli statuti massarili come statuti feudali e riferire ad essi le allusioni ai diversi locorum o curiarum mores che incontriamo fin dal secolo decimosecondo nei Libri feudorum.

475 — Ma il tipo dello statuto dominicale si è raramente mantenuto genuino. Esso presupponeva già in certo qual senso la grande proprietà, e in questa spesso, attraverso la concessione della immunità o dello ius incastellandi, si introdussero degli amminicoli pubblicistici. Negli statuti dominicali si insinuarono così elementi proprii degli statuti di castellanza o giurisdizionali; per ricostruire lo statuto dominicale originario bisogna astrarre da questi.

L'elemento castrense si intreccia di già col dominicale negli statuti che ai massarii di Nonantula furono dati nel 1058 dall'abate Gotescalco (1), in quelli che poco dopo il conte Alberto di Bergamo concedeva agli abitanti di Levate (2), in quelli (3) che nel 1190 l'abate Giordano di s. Elena largiva agli uomini di Montecalvo (4).

L'elemento giurisdizionale appare invece sovrapposto al dominicale negli statuti che nel 1116 l'abate Atenolfo di Terramaggiore consentì agli uomini di s. Severino (5), in quelli che l'abate Roffredo di Montecassino (1190-1195) diede agli uomini di Pontecorvo, in quelli che nel 1267 l'abate di Montecassino consentì a s. Germano.

E ci meraviglieremo più d'incontrare la stessa commistione negli statuti della badessa del Monastero maggiore per Arosio e Bugunto del 1215 o in quelli del capitolo di Monza per Calpuno del 1196 e del 1210, per Colciago del 1202, per Biolzago del 1232, per Cremella del 1232, per Monguzzo del 1237 e del 1246 e per Castelmarte, dove il carattere castrense è messo in evidenza dal nome stesso del luogo? Per questi ultimi statuti la identità del dominus spiega altresì la identità del contenuto.

---

(1) Muratori, Antiq. it. III, p. 241.

(2) Lupi, CDberg., II, 919.

(3) Sulla falsità del preteso statuto di Castelvedro cfr. Pertile, II, pag. 175.

(4) ANM. n. 531.

(5) Tosti, *Storia di Montecassino*, III, 69 e segg.

Il tramonto della servitù andava del resto togliendo l'originario substrato agli statuti dominicali. Coi liberi, che avevano libertà di organizzazione, il signore non poteva far da padrone. Al dominium si doveva sostituire, come titolo dello ius statuendi, il districtus o la iurisdictio, se l'antico dominus ne era investito là dove prima erano le sue proprietà. Le norme dominicali si trasfusero negli statuti signorili.

476 — E d'altro canto anche la categoria di questi si andava assottigliando ed affievolendo. Spesso il signore si limitò ad approvare gli statuti che gli erano sottopósti per l'approvazione, salvaguardando il proprio ius statuendi con la finzione di un mandato giuridico ai suoi soggetti, o si accontentò della dichiarazione che fossero compilati ad voluntatem suam o ad honorem suum. Non di rado, se ancora godeva di una effettiva potenza, tenne a partecipare direttamente o indirettamente, per mezzo di fiduciarii, alla redazione degli statuti; e si riservò, a simbolo perenne della sua autorità, la facoltà di interpretarli nei casi dubbii o di modificarli o correggerli.

477 — È impossibile seguire particolareggiatamente la storia di codesti statuti signorili, che non furono sin qui oggetto di troppe cure; andarono in gran parte perduti col venir meno dell'autorità di chi li aveva emanati. E d'altro canto ebbero presto ristretto l'àmbito della loro efficacia dallo svolgersi di altri iura statuendi, che maggior cura si prendevano degl'interessi generali, mentre essi, intesi sopratutto a salvaguardare gl'interessi economici derivanti già dalla infeudazione, si occupavano sopratutto di disciplinare l'esercizio degli ultimi residui delle regalie.

Basterà indicare taluni fra i più importanti, sorti là dove il feudo aveva potuto conservare il suo contenuto giurisdizionale.

478 — Nel Piemonte, a prescindere dagli statuti dei conti di Savoia e dei marchesi di Monferrato e di Saluzzo, che dovranno essere oggetto altrove di speciale esame, si possono ricordare gli statuti dei conti di s. Martino per la castellata di Valperga e quelli dei conti di Biandrate per il castello di s. Giorgio. In data più recente il marchesato di Crevacuore e di Masserano ebbe proprii ordinamenti politici civili e criminali, editi, per la parte giurisdizionale, a Torino nel 1583 (1).

---

(1) Ed. Torino 1583.

Nella Lombardia non incontriamo nulla di simile.

Ma nel Veneto e specialmente nel Trentino e nel Friuli la legislazione signorile si ritrova ancora fiorente. Dal Vicentino derivano i bandi dei signori di Casteldaldo (1). Del Trentino meritano ricordo gli statuti dati dai signori d'Arco, dai conti di Lodrone, dalla Badia di Sonnemberg, dai Giovanelli di Tilvana. Di uno statuto vescovile-comitale offre un bell'esempio Tarso.

Dall'estremo Trevisano derivano gli statuti del comitatus di Collalto contenenti capitoli formati tra il 1405 ed il 1460 e un ordine processuale ancora più antico.

Nel Friuli si conservano importanti atti legislativi dei signori di Polcenigo, di Porcia e Brugnara, di Castelnuovo ed Osoppo (leggi savorgnane) (2), di Latisana, di Pavia.

479 — Gli statuti signorili abbondano poi nei territorii che dividevano la Lombardia e la Emilia e la Romagna dalla Toscana.

Tra Piacenza Parma e Cremona si incuneava il cosidetto stato pallavicino che abbracciava Busseto, Çastelmaggiore, Moncello, Castelvedro, Bargone, Castellina, Soragna, Ongina, Zibello, Roccabianca, Guelfo ed altre terre. Per esso si formarono nel secolo decimosesto gli Statuta pallavicinia che hanno scarsa originalità essendo in gran parte derivati dagli statuti delle città attigue. Quando dallo stato pallavicino si staccò Soragna per formare un marchesato a sè ebbe anch'essa proprii bandi raccolti e pubblicati nel 1575.

La signoria di Scandiano, comprendente Arceto, Casalgrande Dinazzano, Salvaterra, Montebabbio, fu retta dallo statuto dato dai Baiardo nel 1499. Per la signoria di Ravarano e Cassio si conservano gli ordini dati il 1444 dal marchese Filippo Pallavicini.

Al 1353 risalgono gli statuti concessi dal vescovo di Parma alle terre di Monchio e Rigoso, e al secolo decimoquinto i più antichi fra i bandi dati dai Fieschi e dai Landi alla signoria di Bardi o di Valle di Taro.

Nel territorio modenese dalla signoria dei Pii derivano i bandi dati agli stati di Carpi e di Sassuolo (3). Si conservano poi bandi dati dai Pichi per la signoria di Mirandola che comprendeva Quarantola, s. Martino di Rio, Finale, Concordia, s. Ce-

---

(1) Ed. Vicenza 1594.
(2) Cfr. VOLLO, *I Savorgnani*, Venezia 1857, pp. 200-203.
(3) Ed. Sassuolo 1662.

sario e Novi ed altri, dati da essi e dai loro successori, per lo stato di Vignola, formatosi nel 1402 e trasformato poi in marchesato.

Un altro staterello, costituito da Spilamberto, Castelnuovo e Campiglio, ebbe del pari i suoi bandi editi a Modena nel 1652. E ancor più addentro lo staterello dei Montecuccoli, che comprendeva Guiglia e Rocca Malatina, offre similmente una propria legislazione signorile, pubblicata nel 1690.

480 — Siamo già a ridosso dell'Appennino. Dall'altro versante incontriamo in Garfagnana la signoria dei Malaspina, discendenti dai marchesi Obertenghi, ben presto frazionata in un numero stragrande di marchesati minuscoli che, nel secolo decimosesto, non a torto dava sui nervi ad Ortensio Landi. Ricordiamo i marchesati di Filattiera, Tresana, Fosdinovo, Treschietto, Virgoletta, Suvero ecc. Ogni marchese esercitò nei proprii dominii la podestà legislativa: i bandi marchionali dei Malaspina sono per ciò numerosissimi.

Dalla Garfagnana i marchesi avevano tese le loro braccia sulla Lunigiana, dove già vigeva la signoria del vescovo di Luni, della cui legislazione ci è pur rimasta qualche traccia fin dal secolo decimoterzo: e anche là i loro bandi non mancano.

481 — La Toscana invece, coi suoi potenti comuni, non fu terreno adatto al sorgere di signorie ed al formarsi di legislazioni signorili. Nell'età medicea qualcuna se n'ebbe, come quella della Sassetta, di cui si conserva ancora una notevole raccolta di bandi marchionali: per tempi più antichi non sapremmo darne esempio. Se pur si ebbe qualche attività legislativa da parte dei conti aldobrandeschi e Guidi non ve n'ha ora traccia notevole.

Qualche sviluppo di una legislazione signorile si può invece incontrare ancora sui confini del Lazio o sull'Appennino romagnolo; senza dubbio per influenza delle condizioni generali dello Stato pontificio, dove la legislazione locale si esplicò largamente per mezzo dei bandi del signore.

Per non dir d'altri, ricorderò nel Lazio i decreti, le leggi e le riformazioni degli stati di Castro e Ronciglione raccolte sotto il dominio di Ottavio Farnese.

Dalla Romagna derivano le leggi e costituzioni date dai Brancaleoni a Piobbico, e dai conti di Carpegna e Scavolino, e più in su e di data più recente, i bandi marchionali di Cesena e Mon-

tebello (1), per Montevescovo (2), s. Giovanni in Scorzarolo, Tossignano e Fontana, quelli dei conti Calcagnini per Fusignano, quelli dei Lambertini per Cento e Poggio Renatico e quelli dei Bianchi di Piano (3).

---

(1) Ed. Cesena 1617.
(2) Ed. Cesena 1700.
(3) Ed. s. l. 1615.

CAPITOLO VI.

I fondamenti del diritto di statuire dei comuni

MURATORI, in AI., diss. XXII; VANUCCHI, *Saggio di osservazioni intorno alla giurisprudenza romana ed alla origine degli statuti*, Firenze 1804; BOWER GEORGE, *Dissertation on the statutes of the cities of Italy*, London 1838; NEGRI, *L'essenza della legislazione statutaria*, in « Scritti varii », Torino 1867; ORLANDO, *La legislazione statutaria ed i giureconsulti classici del sec. XIV*, Palermo 1884; DEL GIUDICE P., *Gli statuti dei comuni italiani e il voto del congresso storico di Milano* (1882), in « Studii di storia e diritto », 1889; PERTILE, *Statuti municipali*, Torino 1892, dal « Digesto italiano ».

FONTI. — Fondamentali le *Quaestiones* di Alberico da Gandino edite dal SOLMI, in BIMAe., III, le *Repetitiones* alla c. Cunctos populos di Raniero da Forlì, Signorollo degli Omodei, e Bartolo da Sassoferrato, in SR. ed i trattati di Alberico da Rosate, di Giorgio Natta, di Giovanni Campeggio, di Lauro Palazzoli, di Lancillotto Gallia, di Rocco Curzio, di Pietro da Ravenna.

482 — Su qual fondamento poggiò o si fece poggiare lo ius statuendi?

Il problema può essere studiato da due aspetti. Alla stregua dei fatti, cioè segnalando come avvenne lo svolgimento dello statuto ed i germi da cui si potè svolgere, od alla stregua delle teorie, indagando come l'esercizio di quella facoltà abbia trovato giustificazione presso i giuristi. Li considereremo entrambi. Ma benchè i fatti abbiano preceduto le teoriche, può essere tuttavia opportuno l'occuparsi prima di queste, perchè la valutazione di esse in rapporto alla realtà riesce giovevole ad una più esatta soluzione del problema.

483 — I giuristi medioevali, tenendo specialmente di mira

gli statuti comunali, prescindettero completamente dalla questione se uno ius statuendi sia stato anche in più antiche età esercitato dai comuni; il riguardo alla storia non era nel loro spirito, e forse sarebbe stato vano in chi non voleva riconoscere dignità di legge a quelle legislazioni che pur avevano dominato l'Italia nel periodo d'incubazione, diciamo così, dei comuni e della loro autonomia. Non si preoccupavano se non di trovare una soluzione giuridicamente accettabile per accordare la esistenza di fatto dei diritti locali con la concezione che l'autorità legislativa fosse un diritto riservato all'imperatore.

Se unica fonte di diritto era l'imperatore, erede del popolo romano, come poteva ammettersi la obbligatorietà di norme che non derivavano da lui, nè dal popolo, nè dal senato di Roma? E se si ammetteva, entro quali limiti poteva ammettersi?

Quando la legislazione comunale e pur quella delle arti si eran fatte già così rigogliose da entrare in competizione con quella dello Stato, i giureconsulti, per quanto ne affettassero disprezzo, non poterono trascurarle: e, poichè d'altra parte il problema dei rapporti fra la legislazione dello Stato e quella delle autonomie svolgentisi nello Stato non poteva essere posto e definito se non conforme al diritto giustinianeo o alle più recenti costituzioni imperiali, per inalvearlo dentro ragionevoli dighe, cercarono nelle leggi stesse una qualsiasi giustificazione della loro validità di fatto.

484 — In sulle prime, sembra, i giureconsulti si appoggiarono al diritto attuale.

Il primo capitolo della pace di Costanza garantiva alle città, che avevano ad essa partecipato, le consuetudines esercitate ab antiquo e il settimo prometteva di far giudicare gli appelli dalle sentenze delle giurisdizioni locali secundum leges et mores civitatis. Quantunque, a badar bene, le consuetudines del primo capitolo concernessero piuttosto i tributi od i servigi che i comuni potevano esigere dai comunisti limitando le regalie, e nel settimo per leges si siano intese le romane di fronte alle quali si attribuiva una efficacia secondaria ai mores civitatum; nondimeno di quei capitoli i giureconsulti si fecero forti per affermare che l'imperatore stesso avesse riconosciuta la efficacia delle consuetudines e delle leges locali. Era questa in pari tempo una giustificazione giuridica ed una giustificazione storica: molti ancor oggi ripetono che la fioritura degli statuti ebbe la propria spinta nella pace di Costanza, benchè a

scuotere codesta tesi possa essere sufficiente argomento l'esistenza di statuti anteriori!

D'altro canto, come poteva esser causa di un fenomeno generale una clausola, che non riguardava tutti i comuni, ma solo quelli che avevano patteggiato con Federico I? Gli altri comuni erano dunque fuori legge? Gli stessi giuristi medioevali si avvidero presto che la soluzione non era soddisfacente.

485 — E, repugnando l'attribuire efficacia generale ad un atto che rivelava in sè stesso la propria particolarità, preferirono sorreggere gli statuti con argomenti ricavati dalla legislazione generale di Giustiniano.

La c. 9 CI. I. I e il fr. 9 D. I. I non riconoscevano forse ad ogni popolo la facoltà di costituirsi un proprio diritto? Non definivano forse lo ius civile come lo ius quod unaquaeque civitas sibi constituit? E non vi erano altre numerose leggi che riconoscevano l'efficacia delle leges municipales o delle leges civitatum? Gli statuti non erano una stessa cosa con queste?

Al chiudersi del periodo della glossa Odofredo, proprio per quegli argomenti, affermava, senza più ombra di esitazione, che ogni città aveva il diritto di facere leges que ligarent tantum cives suos. Era già l'opinione comune, la quale portava ad ammettere che lo ius statuendi derivasse dalla permissio imperiale, dal riconoscimento dell'autorità superiore. Vi erano state nel fatto permissiones speciali, concesse volta a volta dall'imperatore o da altre autorità derivate dall'imperiale a singole terre o corporazioni; ora la teorica andava oltre i casi speciali, affermando una permissio generica, appoggiata al nome venerato di Giustiniano. A quella permissio dovevano ritenersi legati i suoi successori, e si ammetteva accanto ad una permissio espressa una permissione tacita, argomentata dalla tolleranza imperiale o dalla inesistenza di atti imperiali ostili alla legislazione locale.

Ma d'altra parte la teoria aveva i suoi lati deboli. Poneva i comuni alla mercè dell'impero, poichè una permissione data poteva essere limitata o revocata da chi l'aveva concessa. Ed era anche angusta di fronte alle esigenze della realtà. Un proprio ius civile era riconosciuto solo alle civitates: ma i comuni si andavano costituendo anche al di fuori della città, e pur nel distretto aspiravano a regolare liberamente la loro vita.

YALE LAW LIBRARY

486 — Per far riconoscere lo ius statuendi come un diritto originario degli enti che lo esercitavano, la giurisprudenza prese per ciò altra via, considerandolo come uno degli aspetti della iurisdictio o dello imperium. Questa teoria, affacciatasi quando già era generalmente consentito che la giurisdizione potesse acquistarsi non pure in base ad una concessione da parte del sovrano ma per prescrizione, portò ad affermare che anche il diritto di statuire si potesse acquistare per prescrizione. Di fronte al diritto prescritto si arrestava lo stesso arbitrio imperiale, e dovevano naturalmente arrestarsi le autorità minori.

487 — Con quelle due teorie i glossatori fornirono i capisaldi ai sistemi dei commentatori, i quali non fecero se non completarne ed assodarne le linee. A Raniero di Forlì, acuto sostenitore della teorica della permissione, si contrappose Bartolo di Sassoferrato, difensore, contro il maestro, della teorica della giurisdizione; e a loro misero capo due correnti maestose che si perpetuarono, contrastandosi il campo, per secoli.

La latitudine del concetto di giurisdizione che permetteva di distinguere in essa parecchi gradi, consentiva di ammettere diverse gradazioni nello ius statuendi, da quello del proprietario a quello dell'imperatore, il quale solo aveva facoltà di emanare leggi generali, e si prestava anche bene a ordinarle tutte in un sistema che mettesse appunto capo alla podestà legislativa dell'imperatore. Fu quella che trionfò.

488 — Non dobbiamo credere che le teorie siano rimaste campate nell'aria. Esse si tradussero nel fatto. E, se dapprima potevano essere in contrasto con la realtà, più tardi furono tra i fattori di questa.

Mentre vigeva la teorica della concessio, per porsi al sicuro da contestazioni, i comuni cercarono spesso dalle autorità superiori il riconoscimento della facoltà di statuire.

Nei termini più lati poteva essere concessa dall'imperatore o dai suoi vicarii o dai marchesi, che originariamente erano stati pur essi dei rappresentanti dell'autorità imperiale: anche gli investiti di giurisdizioni inferiori potevano però concedere alle terre od enti soggetti quel tanto di ius statuendi che ad essi spettava.

Fin dal 999 la potestas leges faciendi sarebbe dall'imperatore stata concessa con la potestas placiti tenendi al vescovo di Vercelli; ma il privilegio che suppone già instaurato

un certo rapporto fra la legislazione e la giurisdizione, non è genuino: di una concessione di quel genere mancano esempi sicuri anche durante il secolo decimoprimo e decimosecondo. Abbondano invece nel secolo decimoterzo.

Quanto alle concessioni marchionali un bell'esempio è offerto dalle convenzioni che il marchese Manfredo stipulava con quei di Saluzzo, concedendo loro di reggersi secundum statuta seu capitula que per ipsos homines facta fuerint, et quod ipsi homines regerentur secundum ipsa statuta et capitula et deficientibus ipsis capitulis secundum bonas consuetudines et iura civilia, tali videlicet modo predictis adhibitis quod praedicti homines possent ipsa statuta seu capitula facere quolibet anno et capitula, que per ipsos homines Saluciarum facta fuissent porrigerentur marchioni, et ipse dominus marchio, infra unum mensem post dictam exhibitionem vel porrectionem, ipsa capitula approbare posset et approbare debito iuramenti teneretur que ei bona fide viderentur digna approbatione.

Delle concessioni comitali ricorderemo quella generica con cui i conti di Savoia nel 1327 concedevano agli homines Sabaudie per se iura condere municipalia et statuta, que non obstante iure romano observarentur e, per passare a tutt'altro territorio, la charta libertatis rilasciata negli ultimi anni del secolo decimoterzo dai conti di Romena a Tredozio.

489 — Ma non mancò neanche chi abbia cercato di uscire dai cancelli delle due teoriche dominanti per dare altro fondamento alla funzione normativa degli enti subordinati allo Stato. Baldo in ispecie. Benchè le sue idee risultino tutt'altro che chiare, parrebbe ch'egli propendesse a riconoscere e nei comuni e nelle arti e nelle altre associazioni organizzate un proprio diritto all'autonomia entro i limiti delle loro speciali finalità. Spettando ad essi indipendentemente da ogni autorizzazione superiore poteva essere limitato, ma non soppresso dalle ingerenze esterne. Dallo ius gentium, confuso qui col diritto naturale o con la ragione suprema del diritto, sarebbe derivato nei singoli popoli o nelle singole associazioni il diritto di governarsi e conseguentemente di regolare il proprio governo.

Soltanto per chi erra e non per chi rettamente agisce secondo il proprio essere si esplica il rigore delle leggi, dice Baldo; nè abbisogna di altro legislatore chi ben si regge secondo la proprla essenza. Il popolo, avendo forma per sè stesso, ha il diritto di conservarsi nel suo essere e nella sua forma e, conseguentemente, il diritto di prendere, senza ingerenze esterne, quelle misure che reputi alla sua conservazione necessarie e contingenti: e, come il popolo, lo stesso diritto deve avere ogni altro corpus.

Codesto ricondurre il concetto dell'autonomia ad una ragione filosofica rivela una larghezza di idee, che quasi sorprende in un giurista medioevale, poichè i giuristi medioevali furono in generale molto legati alla lettera legale ed alle interpretazioni tradizionali: ma d'altra parte Baldo, nel suo proposito di ricollegare il fondamento dell'autonomia al principio di associazione, fu men reciso e meno chiaro che non i filosofi, di cui forse risentiva gli insegnamenti; la tesi da lui proposta restò priva di conseguenze pur presso di lui, tanto che potè esser rassegnato fra i difensori della teorica della concessione.

E d'altronde i giuristi dovettero dare al pensiero di Baldo una portata più ristretta.

Il Costantini poneva per pacifico che anche senza la licenza o la ratifica dell'autorità superiore i comuni potessero emanare statuti concernentia simplicem administrationem rerum spectantium ad communitates, come quelli super pascuis et aliis redditibus et caeteris concernentibus privatum interesse ipsarum communitatum, oppure quelli relativi alla viabilità. L'autonomia era ancora un riflesso del diritto di proprietà.

CAPITOLO VII.

Statuti e statuto di Comune

490 — Sappiamo già perchè le norme date dai comuni abbiano preso il nome di statuta o di constitutiones. Non sarà però inopportuno il richiamare ancora l'attenzione sui requisiti degli statuti per determinarne l'indole.

Lo statuto del comune, singolarmente considerato, ci appare come un atto di volontà di una corporazione, che, fin dalle origini, ha certo avuto suoi caratteri distintivi dagli atti di volontà che non creavano diritto. La identità delle forme non deve indurre a confondere atti d'indole essenzialmente diversa. Non tutte infatti le deliberationes consiliorum, non tutti i consilia, gli stantiamenta, i firmamenta, le postae, le reformationes, le partes sono statuti. Come tali intendiamo quelli che contenevano un imperativo giuridico. E bisogna specificare ancora.

491 — Dalla categoria degli statuti esulavano certamente gl'imperativi che erano destinati ad esaurirsi nel momento stesso nel quale erano tratti ad esecuzione, e quelli ch'erano così particolari da non ammettere se non una sola esecuzione.

È vecchio insegnamento dei giuristi e dei canonisti (lo troviamo già in Giovanni Monaco) questo, che lo statuto debba essere generale non solum verbis sed effectu; era statuto la norma che si rivolgeva al singolo, se parlava al singolo, per parlare a tutti, ma non lo era se fosse stato data ad certas personas, quasi un privilegio.

Si trattava certo di una generalità relativa; ma tuttavia anche per lo statuto la generalità era, come per la legge, un requisito indispensabile. Appunto per quei caratteri lo statuto si distin-

gueva non solo dai pacta, dalle conventiones, dalle securitates, ma anche, quando fosse espressione d'una volontà collettiva, dai consilia, dalle provvisiones, dalle postae, dalle ordinationes, dagli ordinamenta, dagli stantiamenta che avevano semplice scopo amministrativo.

492 — Il carattere della generalità è originario dello statuto; non così quello della perpetuità.

A Biella ancor nel 1248 era stabilito che ogni anno i consoli fossero tenuti a far leggere gli statuti in plena concione ante nativitatem domini: evidentemente abbisognavano ad ogni fin d'anno di una nuova accettazione che ne affermasse il valore. E non fu certo una pratica anomala. I romanisti stessi, assimilando il diritto degli statuti allo ius honorarium, ammettevano che la loro validità si esaurisse, salvo conferma, nel giro dell'anno.

Dobbiamo certamente pensare a residui di un'antica annalità dello statuto, quando nel constituto pistoiese del 1296 leggiamo che tutti gli stantiamenta in quibus non contineretur tempus certum quantum durare deberent dovessero durare per annum et non plus, e probabilmente anche quando nello statuto tortonese del 1328 leggiamo che le provvisioni e riforme estranee allo statuto e senza indicazione di termine dovessero, salvo il diritto dei terzi, valer per solo un anno! Questi statuti, ai quali si può aggiungere quello di Mondovì che attribuiva annua efficacia agli ordinamenta ed alle reformationes consiliorum ed ai bandi vicariali nisi aliud caveretur in eis, provano per altro che gli statuti compresi in volumine statutorum già dovevano avere perpetuam firmitatem quousque fuerint revocata.

L'originaria distinzione tra le leggi e gli statuti quoad tempus tendeva a scomparire.

493 — Sin dalla fine del secolo decimoterzo si era fatto interprete di codeste tendenze, reagendo contro le teorie già prevalenti, Dino da Mugello.

Ogni popolo, non pure di un regno, ma di una città o d'un castello, diceva egli, è di per sè perpetuo: perpetue devono quindi ritenersi le manifestazioni del suo volere, a meno ch'esso stesso non ponga un termine alla validità delle proprie deliberazioni o che il termine non sia insito in queste. Come volontà del popolo riconosceva le deliberazioni del popolo raccolto in assemblea o le

deliberazioni dei consiglieri che agivano quali suoi rappresentanti, e ad entrambe attribuì perpetua efficacia.

La teorica di Dino era destinata per la sua larghezza al successo. Diventò la dominante; ma non senza limiti.

La perpetuità fu propria degli statuti precisi o tronchi, per cui lo stesso organo deliberante stabiliva che non si potessero rimuovere o derogare, removeri, mutari, vel praetermitti per credenciam vel alio modo, e che non se ne potesse proporre in alcun modo la revoca. Tronchi fu probabilmente la versione volgare del latino praecisi, e codesta designazione dovette certo la sua origine a qualche clausola analoga a questa: quod statutum non possit tolli per alium statutum et praecise debeat observari.

Fuori di quella categoria la giurisprudenza non era troppo favorevole all'assoluta irrevocabilità degli statuti in base alla massima: Nemo potest sibi legem imponere a qua recedere non liceat.

494 — Lo statuto d'altronde (ed ecco un'altra differenza dalla legge) non legava se non in quanto fosse stato in viridi observantia.

Indipendentemente dallo esaurimento degli effetti che si proponeva, o dallo scadere del termine fissato alla sua durata, o da una espressa revoca, bastava per togliere efficacia allo statuto che non vi si avesse avuto ricorso per un decennio. Così insegnava Giason del Maino. E fu opinione generale, prescindendo da taluni casi speciali, che in seguito conosceremo meglio.

Anche in questi casi del resto si ammetteva che lo statuto potesse esser reso vano per non essere stato applicato entro il termine della praescriptio longi temporis.

495 — Abbiamo considerato sin qui lo statuto come norma singola. Ma dal secolo decimoterzo in poi la voce statutum non indicò solo i singoli provvedimenti normativi, i singoli capitula, ma il loro complesso. Indicò cioè il Liber statutorum, nettamente distinto dagli altri libri comunali destinati a mantenere il ricordo delle deliberazioni consiliari e anche dai registri, in cui si raccoglievano per disteso od in regesto i documenti concernenti i privilegi o le giurisdizioni dei comuni analoghi a quelli che in Genova si dissero Libri iurium, in Firenze libri instrumentorum o capitulo-

rum, in Siena caleffi, in Pistoia libri censuum, in Bologna Memoralia, in Venezia Libri pactorum ovvero commemoriali e nell'Italia meridionale od insulare libri rossi o verdi ecc.

Il Liber statutorum, che nel Piemonte e nella Liguria fu anche detto Liber capitulorum e nell'Italia meridionale Liber assisiarum, si contrapponeva così nettamente ai registri generici delle deliberazioni comunali, che spesso gli statuti stessi recavano in fine delle clausole analoghe a questa: omnia alia statuta, provisiones generales decreta et ordinamenta hinc retro facta et que non sint in praesenti volumine scripta et scriptae, inserta et insertae pro statutis provvisionibus, decretis et ordinamentis non habeantur nec serventur nec allegari in causis debeant.

496 — Nella Toscana e nell'Umbria si parla invece di constituta. Era il constitutum qualche cosa di diverso dallo statuto? Riguardo ai constituti di Siena sarebbe difficile trovare alcun serio carattere differenziale. Ma potrebb'essere scomparsa poi una differenza che prima esisteva. Appoggerebbe il dubbio lo statuto di Todi, disponendo che nei giudizi si dovesse procedere prima secundum constitutum et eius capitula e poi secundum constatutum; senonchè probabilmente ci troviamo di fronte ad una cattiva lezione che lesse constatutum invece di consuetudinem. In tal caso non sarebbe stato il constitutum una specie di diritto particolare nei riguardi del diritto comune rappresentato dallo statuto; ma sarebbe stata la consuetudine che avrebbe avuto un valore suppletivo di fronte a quello. Certo è però che constitutum e breve son sempre accuratamente distinti, e che appunto dal constitutum veniva ad essere regolata l'attività delle curie giudiziali. Se una differenza si volesse trovare fra lo statuto ed il constituto, potrebbe questo considerarsi come la raccolta delle norme accettate nei giudizii del comune e come un prodotto della giurisprudenza comunale. La sua materia sarebbe quindi stata elaborata da organi diversi da quelli che creavano lo statuto. Più tardi ad ogni modo il constitutum passò nello statuto, o raccolse in sè gli statuti formando con essi un sol corpo.

CAPITOLO VIII.

La formazione degli Statuti

497 — Nei comuni lo statuto, emanazione della volontà popolare, non poteva derivare che dal popolo.

E nelle origini il potere legislativo fu precisamente esercitato dal popolo raccolto nella concio o nel publicum o nel generale parlamentum, per invito o sotto la presidenza del magistratus o dei rectores del comune stesso (1).

498 — Codeste leggi erano affermate per giuramento dal popolo che le poneva. In calce ad una legge placentina del 1135 sui pacta conventa inter dominos et acquirentes predia condicionis titulo et pensionis nomine si legge: Et hoc statutum est et in communi concione per sacramentum firmare fecerunt. Anche una legge pisana del 1153, proposta dai consoli e dai loro consiglieri, che era ad un tempo una condemnatio dei Visconti ed una limitazione dei loro diritti a vantaggio del comune, reca in fine la nota: ne autem quod populus de suprascriptis iuravit forte oblivioni tradatur, ad memoriam diutinus conservandam recolimus populum in parlamento iurasse suprascripta firma tenere. E ancora al principio del secolo decimosecondo Boncompagno, dopo aver accennato agli statuti delle città, delle societates iuvenum, delle confraternite ecc. soggiungeva: Licet autem omnibus qui libertate fruuntur, secundum generalem Italiae consuetudinem consi-

---

(1) Fondamentali su questo punto sono le osservazioni del PERTILE *Storia*, II, II², § 67 e dello SCHUPFER *Fonti*⁴ pp. 392-410.

milia facere statuta et eadem infringere nisi iuramenti vinculum evidens prestiterit impedimentum. Forse il Boncompagni esagerava un po' dicendo lecito il violarli se non erano giurati. Può darsi che nel fatto il giuramento fosse la maggiore garanzia per l'osservanza degli statuti; ma gli statuti dovevano avere efficacia indipendentemente dal giuramento. Non ci persuade che potesse ancora essere davvero convinzione generale che nessuno fosse tenuto ad osservare ciò che personalmente non avesse giurato.

Nei giureconsulti per lo meno di tale concetto non vi è traccia. E in materia giuridica preferiamo stare alla testimonianza loro più che a quella di un retore. Il quale potè anche aver l'intenzione di ferire con un frizzo mordace la concezione volgare: la sua asserzione ha il sapore della ironia.

499 — In statuti le proposte si tramutavano con l'approvazione dell' assemblea (1), la quale era nelle origini piuttosto tumultuaria. Il modo con cui essa avveniva è così ritratto in una caratteristica formula di corroborazione che s'incontra in parecchi dei più antichi statuti lodigiani: Comune Laude tale fecit statutum et ordinamentum in publica contione clamando Sciat sciat (2).

Non diversamente avveniva a Pisa, cuncto pisano populo in publica contione clamante Fiat, Fiat.

500 — Queste formule non dicono chi avesse facoltà di far le proposte; ma non è improbabile che nelle origini il diritto di proposta spettasse e al magistrato presidente l'assemblea ed ai componenti stessi dell'assemblea.

A mano a mano che si progredisce nel tempo si fa più spiccata la tendenza a discernere gli organi della proposta da quelli che dovevano deliberare.

Alberico da Rosate distingueva già nella formazione della legge tre momenti: la propositio, la consultatio, la reformatio. La proposta poteva essere generica o specifica. Il popolo poteva essere genericamente interrogato se credeva o no opportuno di far statuti intorno ad una data materia e sul modo con cui intendeva di provvedervi o direttamente o in-

---

(1) St. Nizza c. 78.
(2) St. Laud. c. 57 del 1216.

direttamente attraverso delegazione dei suoi poteri; e colla sua risposta poteva dare dei criterii per altre proposte più specifiche o concrete, se pure i partiti da mettere a voto non emergevano seduta stante dalla discussione. Ovvero il popolo poteva essere chiamato a dare il suo avviso su proposte determinate, in base alla domanda an placeret sibi talis lex.

501 — In origine non vi doveva essere un quorum prefisso. I presenti figuravano in qualche modo come i rappresentanti del tutto, benchè si discutesse se gli assenti potessero essere obbligati dai presenti. Ma più tardi, per influenza anche delle norme romane relative ai decreti delle curie, si volle che all'assemblea dovessero intervenire almeno i due terzi di coloro che avevano diritto ad intervenirvi. Se di fatto non vi intervenivano, bastava che la formula li dicesse intervenuti.

Il principio della unianimitas fece allora luogo a quello della maggioranza. Passava il partito che avesse ottenuto un voto più della metà dei presenti.

502 — E mentre si fissavano quei requisiti, avvenne anche che si mutassero i modi di approvazione: non bastò più l'acclamatio; si volle una regolare votazione fatta per secessione o per alzata o seduta o per levata di mani o per fave o per bussolas et ballotas.

503 — In origine, appena deliberato, lo statuto era senz'altro esecutivo. Non vi era necessità di pubblicazione. La concio era il popolo stesso; il popolo non aveva mestieri di aver notificato ciò che esso stesso nella sua totalità aveva voluto.

Ciò non toglie che talvolta gli statuti fossero fin d'allora pubblicati o per mezzo di proclami o di bandi, o per mezzo di avvisi scritti, o talvolta persino attraverso iscrizioni lapidarie.

Di codeste lapidi legislative se ne conoscono parecchie. Se pur la famosa epigrafe di Nemi del 1131 non fa pienamente al caso perchè potrebbe anche essere il capitolo di una convenzione, ci si fanno innanzi le epigrafi orvietane del 1208 e del 1220 ed altre di Lucca e di Venezia.

Si trattava di mezzi diretti ad assicurare più che la conoscenza degli statuti, la loro memoria. E non è detto che la pubblicazione fosse tra i requisiti necessarii per la validità della legge; di questa nelle origini non era nemmeno requisito necessario la scrittura.

504 — I giuristi del secolo decimoterzo davano già per fermo

che congregato populo dovesse consul vel prior facere propositam et postea interrogare populum an sibi placeat, e che il popolo dovesse concorditer respondere et adfirmare. Nella necessità di perlegere o di renuntiare i singoli statuti al popolo raccolto in assemblea generale, universo populo astante, durarono a lungo le tracce di quello stadio primitivo in cui la legislazione comunale era opera della concione.

In Venezia stessa non furono cancellate totalmente se non nel 1423, sebbene la firmatio statutorum, che prima alla concione competeva, si fosse anche là ridotta ad una laudatio di pura forma.

505 — In assemblee numerose, impulsive e disordinate, la funzione legislativa non si poteva svolgere con quella continuità e quella coerenza che il continuo svolgimento del comune avrebbero richiesto; per ciò avvenne che il potere di far statuti passasse ai consigli che si erano differenziati dalla concione.

Già nella prima metà del secolo decimoprimo in Piacenza e poco dopo la metà di esso in Pisa troviamo delle deliberazioni prese dai consoli e dai consiliarii e perlectae nel parlamento e dal popolo firmatae per sacramentum. Più tardi si ebbe a prescindere completamente dalla firmatio; si riguardarono come valide di per sè le deliberazioni dei consiglieri che erano in qualche modo considerati come una rappresentanza del popolo.

I giuristi fin dal secolo decimoterzo legittimavano codesto procedimento dietro l'esempio di Roma. Il potere legislativo del popolo romano non era stato deferito al senato? Le curie cittadine, a cui si assimilavano i consigli comunali, non erano forse i minores senatus delle città soggette a Roma? Non vi era nelle fonti l'esplicito ricordo dei decreta decurionum? I nuovi decurioni dovevano avere i diritti degli antichi!

L'autorità di condere statuta et condita reformare fu così riconosciuta al consiglio generale o maggiore: il consiglio minore agì spesso di fronte ad esso come un consiglio preparatorio per la indicazione delle materie e la preparazione dei progetti che dovevano in quello discutersi. Ma alla sua potevano precedere altre iniziative.

Certi statuti bergamaschi del 1237 appaiono lecta et recitata in publica credentia de camera, poi firmata

et ratihabita nel consiglio maggiore, ed infine in publica concione lecta et firmata con intervento della militia, del populus e della servitus comunis. Non dappertutto però il procedimento fu così complicato.

Ma è pur certo che il trapasso della podestà legislativa dal parlamento ai consigli non tolse la distinzione fra organi proponenti e deliberanti, e che anzi l'afforzò.

506 — Il lasciare in ogni caso il diritto di proposta ai reggitori del comune aveva i suoi inconvenienti. Poteva avvenire che la proposta fosse intesa come un comando, e che per quelle iniziative fosse nel fatto soffocata ogni libertà di discussione; e non di rado infatti i comuni furono costretti ad opporsi contro l'invadenza dei magistrati vietando, come fece Vercelli, ai consoli e al podestà di far statuti ed ordinamenti sine voluntate totius credencie vel maioris partis bona fide sine fraude (1).

Poi non sempre le cure amministrative permettevano di attendere con la debita cura alla legislazione; nè sempre vi era nei reggitori quella conoscenza tecnica delle singole materie che sarebbe stato desiderabile.

507 — Per tutte queste ragioni si introdusse presto l'uso di delegare la formazione dei progetti statutarii a giunte elette dai consigli che erano investiti dello ius statuendi. E ben presto in quasi tutti i comuni troviamo dei correctores, reformatores, conciatores, emendatores, arbitri statutorum. Prima essi erano eletti di volta in volta secondo che si manifestava la necessità di qualche provvedimento; più tardi si mutarono in una magistratura ordinaria (2).

Gli statutarii, pur avendo la facoltà di examinare augere minuere interpretare corrigere statuta ac nova proponere non facevano di regola che delle proposte; ma non di rado avvenne anche che fosse loro affidato un vero mandato legislativo.

508 — Se ciò fosse regolare fu a lungo controverso nella giurisprudenza. Come poteva delegarsi il potere legislativo da organi che già l'esercitavano per delegazione del popolo? Il

---

(1) St. Vercelli c. 25.

(2) Statutarii salariati ad Ascoli St. pop. II, 72 ed a Castelfiorentino St. 1298 c. 154.

dubbio toccava specialmente gli statutarii eletti dai consigli; per quelli eletti dalla concione non poteva sorgere questione, perchè la delegazione era in loro diretta. Il dubbio non venne meno se non quando agli stessi consiglieri si riconobbe una iurisdictio ordinaria, in quanto si reputavano successori degli antichi decurioni. Il popolo aveva per altro avuto meno scrupoli. E non sono scarsi gli statuti che agli statutarii attribuiscono una incondizionata potestas, auctoritas et baylia capitulandi et de novo capitula faciendi ac capitula sive statuta facta emendandi, corrigendi, adiungendi, irritandi et cassandi et providendi prout melius videbitur (1) ovvero capitulandi de novo et super veteribus capitulis et ordinamentis addendi, minuendi, corrigendi, supplendi, interpretandi et declarandi atque statuendi prout eis vel maiori parti eorum videbitur pro meliore comunis (2).

Non è più detto che per diventar legge l'opera degli statutarii dovess'essere presentata ai consigli od all'arengo e da essi approvata.

509 — La delegazione legislativa era stata del resto facilitata per essersi reso stabile l'ufficio degli statutarii. Il che avvenne in molti comuni a partire dai primi anni del secolo decimoterzo (3).

Siena aveva fin dal 1226 i suoi Emendatori del constituto (tredici, compreso il priore), i quali, eletti ad anno, avevano appunto il compito di fare, o di propria iniziativa o anche dietro suggerimento altrui, le proposte che ritenessero opportune e di tenere il constituto al corrente con l'inserzione degli statuti che fossero via via composti (4).

Il comune senese fu certo uno dei primi a creare un ordine permanente per la compilazione e l'aggiornamento degli statuti (5); non fu probabilmente il primo.

---

(1) St. Rosignano 98.

(2) St. Cherasco c. 10.

(3) Pel giuramento degli statutarii cfr. St. Brescia 1313 IV, 35 St. Firenze St. cap. I. 53, d'Ascoli St. pop. I, 71.

(4) Sugli emendatori di Siena cfr. ZDEKAUER nella prefazione al constituto. Emendatores sono anche ricordati anteriormente a Genova, come risulta dai lavori del Blumenthal e del Caro.

(5) Breve off. sen. c. 2.

Nè potrebbe dirsi che la riforma sia mossa dalla Toscana; la vediamo contemporaneamente affermata in molti comuni della Lombardia, della Liguria e del Piemonte. In ispecie diverse costituzioni di Federico II la presuppongono già effettuata in Pavia.

510 — L'importanza che agli statutarii si attribuiva emerge dalla cura posta nel ricercare che la elezione e la composizione di quelle giunte fossero tali da garantire in esse la maggiore imparzialità. All'elezione diretta si preferì spesso la elezione indiretta; e si nominarono degli elettori degli emendatori. Così, in Siena, così in Ivrea.

Poi, se pur nelle origini, (essendovi ancora omogeneità negli elementi su cui poggiava la vita del comune), furono scelti dal complesso di tutti i cittadini, avendo solo riguardo alle divisioni topiche delle città in terzieri, quartieri, sestieri, rioni; più tardi, fattisi più vivi per la differenziazione delle classi sociali i conflitti fra le classi stesse, gli statutarii si vollero proporzionati all'efficienza dei varii ceti sociali e poi all'efficienza dei partiti che si contendevano il dominio della città.

Nobili e popolani vollero aver voce nelle commissioni chiamate a redigere gli statuti. E in esse le rappresentanze dei diversi ceti rifletterono allora la loro diversa partecipazione alla vita politica. Là dove nobili e popolani parteciparono ugualmente alle cariche comunali, ebbero uguale rappresentanza fra gli statutarii; invece gli uni prevalsero numericamente agli altri dove l'equilibrio non era stato raggiunto od era stato rotto, dando corrispondentemente la prevalenza alle tendenze conservatrici od alle innovatrici suscitate dai moti popolari.

Le stesse divisioni tra Guelfi e Ghibellini ebbero in quei collegi la loro ripercussione. Ad entrambe le fazioni si accordò qualche rappresentanza nei casi in cui nella legislazione si voleva suggellare l'accordo fra di esse.

Lo statuto di Todi ci insegna che soleva darsi persino una rappresentanza agli estrinseci od ai fuorusciti, quando si voleva trovare tra esuli ed intrinseci un modus vivendi che assicurasse la collaborazione degli uni e degli altri nell'interesse del comune.

511 — La necessità di dare rappresentanza ai varii interessi ha dovuto naturalmente contribuire ad aumentare il numero dei commissarii. Il quale non aveva norma fissa, e mutò nei diversi comuni e pur nello stesso comune secondo le diverse con-

tingenze. Non fu nemmen generale il principio che, per facilitare la formazione di una maggioranza, dovessero essere in numero dispari. Nè vi fu in fine uniformità nella determinazione dei requisiti personali che i commissarii dovevano avere. Si modellarono anch'essi secondo i motivi che spingevano alla formazione delle commissioni e secondo le materie che dovevano essere trattate.

Quando si mirò a troncare il cozzo fra i partiti, non fu raro che la revisione degli statuti fosse affidata a qualche ecclesiastico venerato per pietà e zelo. Nel 1234 Vercelli diede a frate Enrico la podestà di riformare i suoi statuti. E ancor più caratteristico è il ricorso che all'opera di Giovanni da Schio fecero Vicenza, Verona e Bologna perchè cancellasse dagli statuti quanto potesse esser seme di discordia e vi inserisse provvedimenti atti a garantir la pace. Codesta ingerenza ecclesiastica fu però sempre eccezionale.

512 — Ma poteva non essere eccezionale il riguardo alle competenze tecniche. In materia di commerci e di industrie si ricorse volontieri ai negozianti ed agli artigiani; in Siena, per esempio, fra gli emendatori troviamo stabilmente compresi i consoli delle mercanzie.

Sopratutto poteva riuscir utile l'intervento dei giuristi. Ma molti comuni, specialmente fra i rurali, non lo reputarono affatto indispensabile. Lo stesso Boncompagno si scandolezzava che la funzione legislativa fosse affidata a degli idiotae; maggior scalpore ancora menavano i giuristi, pronti a gettare il dileggio sopra l'opera inelegante di quei legislatori improvvisati, che, però, bisogna pur riconoscerlo, nella loro rozzezza erano spesso interpreti più schietti del pensiero popolare. Il contributo dei giuristi fu meglio valutato quando, attenuandosi le lotte di classe ed i pregiudizi ad esse inerenti, nei giuristi non si videro più prevalentemente dei fautori degl' interessi delle classi più elevate. Avvenne allora che, in una impresa essenzialmente giuridica, paresse opportuno il ricorrere alla sapienza dei giuristi più accreditati, affinchè rivolgessero a generale vantaggio la loro dottrina e la loro esperienza.

È vecchia tradizione che Jacopo Balduino abbia composto gli statuti di Genova quando vi fu podestà nel 1228. Ma non è documentata, e sorge il dubbio che abbia così poco fondamento come le altre che attribuivano a Riccardo Malombra la com-

pilazione degli statuti veneziani (1), che Baldo degli Ubaldi abbia riformato gli statuti pavesi (2), che Giovanni di Anagni abbia riformato gli statuti lucchesi, che Alberico Gentili abbia riveduti gli statuti di San Genesio. È però certo che Alberico da Rosate cooperò alla riforma degli statuti bergamaschi e che Paolo da Castro cooperò alla riforma degli statuti di Firenze e di Lucca, se non anche a quella degli statuti di Fermo.

L'intervento dei giuristi era troppo suggerito dall'indole della funzione legislativa, perchè, specialmente nei comuni maggiori, non si trovasse assurda la loro esclusione.

Degli undici emendatori senesi uno almeno doveva essere giudice; e giudici volle fra gli statutarii pur il comune di Asti. Ai giuristi nel secolo decimoquarto Treviso assicurava addirittura in seno alla giunta riformatrice la quarta parte delle voci.

513 — Anche quando alla formazione della giunta non avessero partecipato dei giudici, bisogna però osservare che, in generale, per la redazione degli statuti si ricorreva all'opera dei notai, i quali pur essendo molto meno colti, tuttavia portavano con sè una certa conoscenza del diritto, e se ne avvalevano nella loro funzione di verbalisti e segretarii.

Col farsi stabili delle giunte degli statutarii avvenne che i notai chiamati alla redazione delle reformationes e degli statuti costituissero pure un ufficio stabile.

E allora appunto la redazione degli statuti assunse un andamento più regolare ed una forma più tecnica.

514 — Oltre alle misure intese ad assicurare la imparzialità nella scelta di coloro che dovevano fare le leggi, altre se ne ebbero intese ad assicurare la imparzialità nella esecuzione del loro compito. Il giuramento di procedere con retta fede e senza frode, secondo il vero interesse del comune, non cedendo a pressioni ed a lusinghe, non parve sufficiente (3).

La preoccupazione di evitare ogni ingerenza perturbatrice dal di fuori indusse ad isolare gli statutarii in una specie di con-

---

(1) Codesta tradizione fu combattuta da BESTA, *Riccardo Malombra*, Venezia 1894.

(2) Fu combattuta dal DEL GIUDICE nello scritto *Baldo e gli statuti di Pavia*, Perugia 1900 dal volume per le onoranze a Baldo.

(3) St. Vicenza 1264, pag. 80; St. Padova 1255 n. 1183; St. Brescia 1313 IV, 25.

clave (1) v'era anche un altro vantaggio in questa clausura, quello di spingere gli statutarii ad accelerare la esecuzione del loro mandato, vincendo, anche pur di giungere ad un accordo, le renitenze nascenti da ragioni di partito.

Alcuni statuti si accontentarono di stabilire che gli statutarii dovessero raccogliersi nel palazzo del comune od in altro luogo ad essi assegnato senza potersene allontanare prima di aver esaurito il loro cómpito; altri furono ancora più rigorosi ordinando, come a Parma, che fossero chiusi nelle loro camere e che le chiavi di queste fossero date in custodia a due frati della penitenza (2).

Mentre però questi statuti impedivano qualunque comunicazione con l'esterno, senza autorizzazione almeno del podestà, altri, per agevolare l'opera dei commissarii e per renderla più proficua, non pure consentivano che potessero ricevere richieste o suggerimenti dai privati, ma sollecitavano anzi la collaborazione del pubblico con appositi bandi che invitavano i singoli terrazzani a dare per iscritto ai commissarii, entro un certo termine, il proprio avviso sulla opportunità di cassare o modificare i vecchi statuti o di aggiungerne di nuovi, indicando naturalmente i criterii che le riforme avrebbero potuto seguire secondo il loro parere.

515 — Ad agevolare oltrechè la conservazione, la conoscenza degli statuti si introdusse presto l'uso che di essi si facessero più copie custodite in luoghi diversi, ad uso degli ufficiali e ad uso del pubblico. Due se ne trovano richieste a Biandrate ed a Mondovì; tre a Novara, a Tortona, a Milano, a Como, a Verona, a Trieste; quattro a Padova ed a Bologna; ed altrove anche più.

Spesso una delle copie, quella che fungeva da originale, si volle affidata a speciale custodia presso qualche ente pio, od anche, come avvenne a Milano per la famiglia Panigarola, presso qualche casata di particolar credito: sottratta normalmente all'uso degli ufficiali serviva da confronto quando sorgessero dei dubbii relativamente alla correttezza ed alla genuinità delle altre copie. Le manomissioni interessate non erano infrequenti non solo da parte dei privati, ma da parte stessa di coloro che

---

(1) St. Modena 1327 I. 54, p. 65.

(2) St. Parma 1255, pag. 29. Cfr. St. Tolentino I, 9; Pistoia del podestà 1296 I, 64.

avrebbero dovuto tutelare il rispetto delle leggi! La copia destinata al pubblico era per lo più appesa con una catena o al banco della ragione od alle porte del palazzo comunale o presso la chiesa. Lo statuto di Novara del 1281 già stabiliva che dovesse porsi in palatio super latherigo cum una catena: e la copia incatenata è pur rammentata negli statuti di Tortona, Milano, Padova, Trieste. L'edizione degli statuti astigiani del 1534 si dice condotta sul liber statutorum civitatis astensis ligatorum in volumine cathenato comunitatis astensis qui tenetur in publico in palatio dominorum praetorum.... una cum decretis dominicalibus. Il Muletti trovava attaccata allo statuto di Racconigi la catena con la quale era fermato al banco dei giudici; e ancor oggi sulla copertura dello statuto di Garessio si scorgono, assicurate con grosse borchie, due rozze lamine di ferro terminanti in un occhio e raccomandati a codesti occhi si vedono gli anelli oblunghi della catena.

Per ciò non di rado libro della catena e libro degli statuti vengono considerati come sinonimi.

516 — Del libro della catena i privati potevano giovarsi non pure per consultazioni, ma per trascrizioni.

Qualche comune volle che le copie fossero emesse di pubblica autorità: a Verona era solo autorizzato a rilasciarle il tribunal reginae Leonae. Ed era provvida misura, chè spesso gl'incendii i saccheggi ed anche le frodi private causavano la distruzione dei pubblici uffici. Le copie private, non soggette ad alcun pubblico controllo, non davano sufficiente garanzia di autenticità. L'autenticazione dei notai serviva poco. Ma si ebbero anche altri mezzi per assicurare la conservazione delle leggi ed interromperne la prescrizione.

Qua e là incontriamo fatto obbligo al magistrato di dar periodiche letture dello statuto o di alcune sue parti in conspectu populi. E più ancora fu diffuso l'uso di obbligare gli ufficiali a leggere od a farsi leggere i capitoli relativi al loro ufficio non pure all'assunzione del loro ufficio; ma periodicamente durante l'esercizio di esso. Ogni due, ogni tre, ogni quattro mesi: cioè tre, quattro, sei volte l'anno.

517 — Allora incominciò anche a sentirsi l'opportunità della pubblicazione.

Già Baldo degli Ubaldi faceva dipendere la obbligatorietà

degli statuti e delle reformazioni dalla loro collocazione in publico archivo e dalla possibilità data con ciò a tutti di avere comuniter earum copiam. Come una pubblicazione dello statuto non può però intendersi la volgarizzazione che, essendo di regola redatto ancora in latino, soleva farsene al popolo raccolto in assemblea, poichè da essa non dipendeva l'efficacia dello statuto.

CAPITOLO IX.

Gli elementi costitutivi dello Statuto comunale

518 — Rispondiamo ora al quesito concernente la genesi storica dello statuto. La risposta può venire soltanto dall'indagine degli elementi che cooperarono nella sua formazione. Su quale intelaiatura fu tessuto? Da qual nucleo si svolse?

Il dire che la prima materia dello statuto furono gli statuti potrebbe sembrare una banalità, dopo quel che si è detto. Ma non è invece superfluo l'avvertire che il problema concernente l'origine dello statuto come lex generalis municipii non coincide con quello concernente le origini degli statuti.

519 — Deliberazioni di assemblee o consigli di città con contenuto normativo s'incontrano ben prima del secolo decimosecondo, se pur non v'ha esempio di statuto prima di quel secolo.

Il pensiero corre ai senatus consulta che s. Pier Damiano ricordava con speciale riguardo a Ravenna, dando ad essi per contenuto quod publica inter multos censura statuebat a cunctis omnino servandum (1). E corre anche ai decreta civium che cronache e documenti ricordano fin dal secolo decimo.

In Venezia fin dall'876 dal clero e dal popolo raccolto in assemblea sotto la presidenza del doge si dice approvato un decretum ne quis de mancipiis commercium faceret. Perduto quello, ci è però rimasto l'analogo provvedimento del 960, il quale si porge come una promissio garantita con l'assun-

---

(1) Cfr. quel che a proposito di Pier Damiani Op. III, 345 scrive il TAMASSIA, *Le opere di Pier Damiano*, Venezia 1904, dagli AIven.

zione dell'obbligo di una forte penale in caso di contravvenzione. E ci son giunti, con la stessa forma, altri decreti del 967 e del 971 intesi a vietare il commercio coi Saraceni e le conventicole armate nel palazzo ducale; infine dal 1032 data il salubre decretum, col quale sotto il doge Domenico Flabanigo furono proibite le colleganze nel dogado e ogni designazione del successore da parte di chi era investito della autorità ducale. E non fu una singolarità di Venezia (1).

Gli storici del diritto milanese rammentano deliberazioni popolari del 1026, del 1061, del 1065, del 1098, del 1105; hanno torto nel considerarle tutte come vere leggi comunali, ma talune fra esse presuppongono l'esistenza di statuti, se anche tecnicamente non si presentano per tali (2).

L'esistenza di norme comunali è pur presupposta nel laudamentum et praeceptum, di cui fu autore il vescovo di Pisa Daiberto con l'assistenza di più boni homines intorno al 1090, che a torto però fu già da molti considerato come uno statuto di comune, mentre esso stesso si qualifica come pax et concordia (3).

Coll'intensificarsi della vita cittadina, come tutti gli altri atti di governo, così le deliberazioni normative delle autorità comunali dovettero farsi più frequenti ed assumere una forma più propria. Il crescere del loro numero e della loro importanza spinse a sceverarli dagli altri atti e a raccoglierli in un corpo.

520 — Codesti elementi hanno costituito per così dire la polpa dello statuto, ma lo scheletro fu offerto da altri elementi, non del resto eterogenei, che intorno a sè li raccolsero. A tale funzione adempirono, sembra, i brevi.

Usando codesta parola con particolare senso tecnico è opportuno qui il definirne il contenuto. Dobbiamo rifarci dai sacramenta che vicendevolmente solevano prestarsi amministratori ed amministrati. Accanto ad un generico giuramento di sud-

---

(1) Cfr. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia 1900.

(2) Cfr. BERLAN, *Gli statuti municipali milanesi dall'XI al XVI sec.*, in « Politecnico », Milano XXI, 1864, pag. 313 segg.

Le leggi genovesi sull'antifatto risalgono al 1131 (Lib. iur. ian. I. 33) Allo stesso tempo risalgono i più antichi statuti di Piacenza editi ed illustrati dal SOLMI, in Asit., LXXIII, 1916.

(3) BONAINI, St. Pisa, pag. 16-18.

ditanza verso l'imperatore, già nelle Novelle di Giustiniano (1), ai giudici delle provincie vediamo imposto di giurare dinanzi al vescovo ed ai curiali della provincia di servare puram conscientiam germanumque servitium verso i loro domini, di esercitare cum favore, sine dolo et sine arte le incombenze commissae ab eis in administratione, di nulla fare contro la chiesa cattolica, di non pagar nulla a titolo di suffragio, di non esigere oltre le annonae de fisco constitutae, di attendere fedelmente alla conservazione ed alla riscossione dei fiscalia, di astenersi da ogni concussione o malversazione, di trattare paternamente e difendere i sudditi devoti, di essere equi in causis utrique parti et in publicis disciplinis e di iustitiam servare in publicis privatisque contractibus e di curare che uguale purezza mostrassero i suoi assessori ed i suoi dipendenti. Non v'è dubbio che la Novella sia stata osservata anche da noi, poichè, pur dopo la secessione del 730, troviamo che i duchi di Venezia, di Napoli (2), di Sardegna (3) prestavano, entrando in carica, analogo giuramento al clero, all'esercito, al popolo.

La pratica si era del resto mantenuta anche nel regno longobardo, mutando i soggetti cui dovevasi prestar giuramento (4). Il duca giurava al re; lo sculdascio al duca. E, si badi, fin d'allora il giuramento doveva essere prestato per manum scriptum, doveva cioè risultare da documento. Il documento avrebbe potuto rivestire la forma della promissio o della charta; ma, essendo destinato essenzialmente alla prova di un atto che si perfezionava prima ed indipendentemente dalla scrittura, si ricorse più sovente alla forma della notitia o, con altra parola, del breve. Fin dall'età carolingia troviamo dei brevia capitulorum di missi dominici (5), di centenarii (6), di iudices locorum (7). L'elenco non è completo; bisogna anche tener conto dei brevia da cui risultava il giuramento di sud-

---

(1) Just. Nov. VIII.

(2) Cfr. TAMASSIA, *Due documenti napoletani dell'a.* 1139, Napoli 1900, dal volume per il cinquantesimo anno di insegnamento del prof. Pepere.

(3) BESTA, *Sardegna medioevale*, II.

(4) Rach. I.

(5) Cap. 50.

(6) Cap. 273.

(7) Capp. 32, 34.

ditanza prestato dai singoli popoli al rappresentante del potere sovrano, ai missi dominici, ai conti, agli sculdasci e, più tardi, ai domini castrorum o plebium o a speciali ufficiali eletti dalle città.

E non si deve dimenticare che, sebbene gli editti insistano sopratutto sul giuramento che i preposti alle circoscrizioni maggiori e minori prestavano al loro sovrano od al loro superiore, non è escluso che accanto a quello si mantenesse il giuramento verso il popolo governato, e che accanto ai brevi già ricordati ve ne fossero stati altri destinati a serbar memoria dei giuramenti fatti agli amministrati da quegli ufficiali che traevano la loro carica da una elezione o designazione popolare.

521 — La tradizione di codesti giuramenti è continua; non ci sorprenderà di trovare che vi sia stata continuità anche nel contenuto di essi. Le clausole del breve più recente corrispondono alle clausole essenziali dello exemplar iuris iurandi della nov. 8 di Giustiniano. Non si potrebbe sostenere, data la fortuna dell'Authenticum, che siano proprio state presenti le sue formule; ma certo si perpetuarono delle formule affini. L'amministratore giurava pur sempre di amministrare bona fide sine fraude, di astenersi da indebite esazioni di tributi e di servitia, di giudicare o far giustizia senza badare a lucro, amore od odio!

La primitiva forma della promissio ducale di Venezia, che si intravvede ancora a traverso la promissione di Enrico Dandolo del 1192, la più antica a noi giunta, coincide appieno con quel tipo. Ma quella più semplice espressione andò via via complicandosi per l'aggiunta di sempre nuove clausole. A mano a mano che si ampliavano le competenze dei comuni si riversava nei brevi la indicazione dei nuovi impegni che gli ufficiali comunali assumevano verso i loro amministrati. Per ciò nei brevi possiamo leggere la storia stessa del progresso delle libertà comunali.

Per ricostruire la forma primitiva del breve bisogna appunto prescindere da questi elementi adiettizii. E se da questi prescindiamo, pur solo l'esame dei brevi dei consoli genovesi del 1143 e dei consoli pisani del 1162, i più antichi che ci siano rimasti, già complicati di fronte al tipo originario, ci lascerà scorgere dietro a loro lo schema primitivo, secondo il quale gli amministratori della città si limitavano a giurare di difendere l'onore e l'utilità del comune, di salvaguardare i diritti pubblici e privati,

di render ragione senza parzialità, di astenersi da ogni eccesso di potere (1). I capitoli originarii, genericamente concepiti, furono integrati con una serie sempre più numerosa di capitoli che specificavano sempre più particolareggiatamente i diritti dei consoli, i limiti dei loro poteri, il modo con cui dovevano esercitare le proprie funzioni e le loro relazioni con gli altri organi dell'amministrazione comunale.

522 — Due cause sopratutto contribuirono a questo ampliamento; il riconoscimento alle città di una giurisdizione civile e penale più ampia della originaria e la formazione di un distretto cittadino. Il breve genovese permette di seguire a passo a passo le ampliazioni che ebbe dal 1121 al 1142; il breve pisano quelle che ebbe dal 1140 al 1162 (2). Non solo si inserivano nel breve le clausole che più interessavano la vita interna della città e che fissavano per così dire le basi della concordia comunale; vi si includevano quelle che regolavano le relazioni del comune con le autorità superiori o con altri comuni.

Nessuna garanzia parve migliore di quella che risultava dalla inserzione dell'obbligo di rispettare le convenzioni stesse nel giuramento di coloro che sarebbero stati chiamati al reggimento del comune. Essi dovevano impegnarsi ad osservarle personalmente ed a far assumere dai successori l'impegno di osservarle alla loro volta. Nel breve dei consoli pisani del 1162 s'incontra l'obbligo di far osservare le securitates poste in essere fra cittadini al tempo dei vescovi Gerardo e Daiberto e quelle stipulate coi giudici sardi. Così nel giuramento dei consoli genovesi del 1157 fu inserito l'impegno di osservare i trattati conclusi con l'impero d'Oriente. E nella promissione veneta di Enrico Dandolo troviamo ripetute le clausole più notevoli della concordia che poco prima dovette esser stipulata fra il doge ed il patriarca, e in quella di Pietro Ziani se ne inserirono altre desunte da convenzioni tra Venezia e Chioggia, e altre che rappresentano un concordato fra il dogado ed il comune di Venezia per la definizione delle proprie relazioni.

---

(1) De Simoni, *Sul frammento di breve genovese scoperto a Nizza*, in ASlig. I, 1859; e in MdSp., XI, 633 segg. Molto interessante Soriga, *Il memoriale dei consoli del comune di Pavia* in Bspavsp. YIII (1913) pp. 103 sgg.

(2) Bonaini, *Statuti pisani*, I, 23 segg. Statuti del 1135 e del 1144 ricordansi per Piacenza, del 1189 per Vicenza, del 1204 per Nizza (HPM. LL. I, 48 segg.), del 1205 per Verona, del 1207 per Treviso.

Spesso nei trattati era inserita la clausola che la loro osservanza dovesse esser sancita nei brevi. Così nel 1171 i Fiorentini vollero inserito nel breve dei consoli pisani l'obbligo di osservare i trattati allora stipulati con Pisa.

523 — Considerammo fin qui il breve dei consoli, perchè fu il più antico ed anche il più importante. Ma tutti in generale gli ufficiali del comune ebbero il loro breve o, come pur si disse, specialmente in Venezia, il loro capitulare.

Il numero dei brevi fu quindi proporzionato alla minore o maggiore complicazione dell'ordinamento comunale. Nel 1164, per esempio, a Pisa, avevano già il loro breve accanto ai consoli, i vigiles, i treguani, gli adaequatores viarum, i mensores. E non pur ebbero brevi o capitolari gli ufficiali, ma i singoli consigli. Roma ebbe la sua promissio senatus fin dal 1212; Siena fin dal 1232 aveva il suo breve del consiglio della campana e del consiglio dei consoli. In Venezia il capitolare del consiglio minore, che ne presuppone un altro del consiglio maggiore, risale nel suo nucleo originario al di là del 1181.

524 — Ogni ufficio viveva, per così dire, la sua vita. Di qui appunto derivò la molteplicità dei brevi, che, contemplati isolatamente, non di rado erano fra loro in conflitto o almeno in accordo così poco perfetto da generare delle disarmonie. A ristabilire l'armonia del loro funzionamento non bastava il giuramento che i singoli ufficiali dovessero prestarsi vicendevole aiuto e che ciascuno dovesse col suo salvare il breve dell'altro. Era questa una misura che non toglieva le radici del male, le quali stavano proprio in quello svolgimento isolato dei singoli brevi e nella conseguente limitazione dello scopo che l'ufficiale singolo si proponeva nell'esercizio delle sue funzioni. Più il senso dell'intima connessione di ogni manifestazione della vita politica si faceva sentire e più gravi apparivano le conseguenze di quel procedere troppo isolato: si sentì la necessità di meglio avvicinare i diversi brevi e d'impedire che l'esistenza di quelle separate serie di statuizioni non risentissero tutte in egual modo di quelle riforme che dovevano ripercuotersi nell'intero corpo del comune. I brevi ebbero tendenza ad accentuare la loro assimilazione.

Era naturale che, ad evitarne la dispersione ed a facilitarne l'uso, si pensasse a raccogliere i varii brevi in un complesso. A Siena provvide a ciò, fin dal 1250, il podestà Uberto dall'Andito:

ne sgorgò il Breve officialium, raccolta non troppo ordinata nè forse completa.

Ma l'esempio senese non fu probabilmente l'unico, nè il più antico. Lo statuto trevisano del 1207 nella sua prima parte è del pari una raccolta di giuramenti del podestà, dei giudici, dei consoli, degli estimatori, dei notai ecc. E serve bene a dimostrare come i brevi possano aver contribuito alla formazione dello statuto, che specialmente in Toscana fu pur designato come breve.

In Toscana potremmo ricordare ancora gli statuti di S. Gemignano e Volterra.

Alla fusione dei diversi giuramenti in un corpo dovette pur dare efficace spinta la instituzione del podestà coi suoi poteri di direzione e sindacato su tutta la compagine comunale. Esso adempì generalmente da noi quella funzione di concentramento che altrove fu compiuta da altre magistrature di controllo come, per esempio, dai sindaci in Trento. Nel breve del podestà dovevano logicamente riflettersi i brevi dei varii ufficiali di cui doveva invigilare l'opera. E per tal modo il breve del podestà, di tutti il più comprensivo, diventava il più adatto a diventare lo statuto del comune.

525 — Lo statuto avrebbe però potuto svolgersi da un altro nucleo. Considerammo sin qui il giuramento degli ufficiali al popolo; ma dobbiamo pur tener conto di quello che il popolo prestava ai suoi reggitori. Pur esso, come iuramentum sequimenti, getta profonde le sue radici nel medioevo.

Parrebbe infatti, se mal non ci si appone, derivato dal giuramento di sudditanza che il popolo prestava al sovrano attraverso la persona dei suoi rappresentanti [1], dei missi dominici cioè o dei marchesi o dei conti o degli sculdasci o dei domini castrorum o dei domini plebium o dei capitanei nelle città, di coloro che dai cittadini stessi erano deputati all'assunzione di esso.

A un certo momento, quel giuramento, che comprendeva l'obbligo sempre più specificato di astenersi da assalti, rapine, furti ed in generale da violenze, fu preteso come una ragione propria da chi prima lo esigeva in nome del sovrano; si tramutò

---

[1] Cap. 260. 13.

in uno iuramentum salvamenti od assecurantiae a favore dei signori (1) o dei comuni.

Molti fra gli statuti che troveremo detti rurali hanno precisamente il carattere di iuramenta salvamenti ampliati: si riscontrino, per non dir d'altro, gli statuti di Biolzago, Castelmartire, Cremella, Monguzzo, di taluno dei quali il signore garantiva appunto la osservanza nel momento stesso in cui esigeva dai sudditi il giuramento di obbedienza ed il riconoscimento del suo dominatus.

Anche gli statuti di Camino figuran giurati da tutti i comunisti dai quindici ai sessant'anni col salvamentum domini castri et villae (2). Come non pensare al termine solito per la rinnovazione del giuramento di sudditanza, quando noi ci imbattiamo in statuti per i quali, come per la favola di Alfaedo, è stabilito che fossero rinnovellabili di cinque in cinque anni, mentre in generale, vedemmo, gli statuti avevano una durata annua?

526 — L'influenza del giuramento di sequela si riscontra non pure nei comuni distrettuali, ma nelle città (3).

Conosciamo ancora come fosse prestato in Vercelli, Bergamo, Verona, Vicenza, Lucca, Pistoia; per altre città lo possiamo ricostruire dagli iuramenta citadinatici che si assumevano da coloro che ottenevano ex novo il beneficio della cittadinanza. Codesti giuramenti, di cui possono offrire tipi assai istruttivi quelli prestati a Siena dai Cacciaconti e dai Cacciaguerra, e a Pisa da Sasso di Bientina, solevano infatti ripetere le clausole più essenziali di quello.

Ne desumiamo che la forma originaria dello iuramentum sequimenti comprendeva l'impegno di non fare omicidii nec furtum, nec taleam, nec incendium, di garantire cioè la pace locale.

Ai capitoli che concernevano la difesa dell'associazione comunale contro i disordini interni se ne aggiunsero via via altri che regolavano le relazioni fra comunisti in vista di altri interessi collettivi. Non di rado furono in essi ripetute le concordie stabilite dentro il comune od i trattati intercomunali. Così pur dal

---

(1) ML. IV, 2 App. n. 99.

(2) St. Camino c. 1.

(3) GLORIA, *Il giuramento dei più antichi podestà di Padova*, Padova 1875.

giuramento di sequela si sarebbe potuto svolgere un Breve populi atto a trasformarsi in uno statuto che regolasse tutti gli aspetti della vita comunale.

527 — Per ben comprendere gli elementi che contribuirono alla formazione degli statuti, dobbiamo anche tener conto degli ordini che predisposero la formazione del comune e furono poi assorbiti nella organizzazione comunale.

Nelle città liguri specialmente il comune fu preceduto dalle compagne, associazioni volontarie per il mantenimento dell'ordine e per la difesa delle persone, delle famiglie e dei beni degli associati che, allargandosi progressivamente a tutta la popolazione e a tutto il territorio cittadino, finirono col costituire il substrato personale alla formazione del comune, e con esso si identificò diventando una compagna civium et civitatis. Ora a base della compagna vi fu un sacramentum compagne, rinnovato di quattro in quattro anni. Il Breve della compagna, di cui possediamo ancora le redazioni del 1157 e del 1161, adempì anche più tardi, nel comune, l'ufficio che altrove fu adempito dal Breve populi.

528 — Altre organizzazioni precomunali, per noi interessantissime, furono, si sa già, le fabulae inter vicinos. Consentite dall'editto longobardo non si perdettero certamente nel medioevo, servendo a regolare su base contrattuale, il risarcimento dei danni rurali o a proteggere le proprietà attraverso a determinazione di pene per i danneggiatori. Ad esse alludeva, senza dubbio, la Exp. Roth. 346 § 5, parlando di una datio fideiussorum pro emendanda vicinorum convenientia aut damno.

Le fawle o le favole del periodo comunale si riconnettono certamente alle favole longobarde. Ma pur dobbiamo riconoscere la loro struttura anche sotto la denominazione analoga di parabola e sotto quelle di regole, lodi, wadiae. Queste hanno lo stesso contenuto pur mettendo in rilievo, anzichè il contratto che già le stava di base, il loro contenuto normativo o le modalità con cui erano costituite o le modalità con cui ne era garantita, attraverso pegni, la osservanza.

Avevano tutte lo scopo di determinare le culture e le guizae e di disciplinare i diritti ed i doveri dei compartecipi o degli utenti delle terre che formavano l'obbietto della fabula iurata. Dove il consorzio, che era a base della favola, acquistò tanta

importanza da sorgere a comune, quivi, coincidendo l'ámbito personale e territoriale del comune con quello della favola, avvenne che il breve della favola si tramutasse nel breve del comune. Codesto sviluppo si ebbe sopratutto nei piccoli comuni del distretto; ma avvenne anche non di rado, che, avendo un comune cittadino assorbite le favole che gli stavano attigue, pur nel suo statuto si siano trasfusi gli elementi già consolidatisi nella regola.

529 — Come l'uso delle coniurationes e delle favole, consentito dalle leggi medioevali, può aver dato l'appiglio al primo svolgersi di uno ius statuendi consistente nella determinazione delle condizioni sulle quali poggiavano quelle organizzazioni, così dunque i brevi e le regole costituirono spesso il germe primigenio per la formazione dello statuto. Ma quelli che abbiamo considerato fin qui non sono i soli elementi da cui lo statuto abbia attinto.

Benchè nella storia del diritto nostro le chartae libertatis non abbiano avuto l'importanza che nello svolgimento dei diritti municipali di Germania e di Francia si suole attribuire agli Stadtrechte o agli Octrois, tuttavia non possono nemmeno da noi trascurarsi. È raro il caso che uno statuto si sia precisamente svolto dalla charta libertatis e i privilegia furono generalmente distinti dagli statuti; ma avvenne pure assai spesso che i capitoli della charta libertatis sieno passati nello statuto.

Per chartae libertatis o francitatis (in Francia si dissero pure chartes de franchise) si intendono qui gli atti graziosi con cui il signore o il comune succeduto nei diritti del signore poneva limiti fissi ed inderogabili alle prestazioni dei sudditi e, attraverso alla determinazione degli oneri, ne precisava i diritti. Le preghiere, le ribellioni, le intimidazioni hanno influito su le decisioni dei signori; ma formalmente si ebbe sempre una concessione signorile, giacchè i motivi intrinseci non influirono sulla configurazione giuridica dell'atto, la cui unilateralità non permetteva di confonderlo con le conventiones.

Il terreno più adatto allo sviluppo delle francitates (la delimitazione degli oneri già pareva una libertas) fu il contado. E si intende. Nel contado specialmente perdurarono gli iura castellantiae e gli iura marigantiae, che si erano formati sulla base di uno sculdasciato o di un decanato ereditario, ed erano anche perdurate quelle conditiones limitatrici

della capacità giuridica dei rustici che fa spesso pensare ai deditícii della decadenza dell'impero.

La condizione dei cittadini era stata sempre diversa da quella dei contadini, e l'autonomia cittadina aveva sempre avuto un certo riconoscimento, il quale non consentiva che i cittadini fossero alla mercè dei loro signori. Se anche per alcune città abbiamo delle chartae libertatis, si tratta di civitates romane che nelle traversie del medioevo avevano perduto il loro carattere urbano.

Carte di franchigia si incontrano per tutta Italia perchè generali furono le cause da cui trassero nascimento; ma specialmente se ne conservano di piemontesi, di venete, di toscane, di marchigiane, di romane. Nel Piemonte, per dir solo delle più vecchie, sono particolarmente notevoli quelle per Susa del 1147, del 1188, del 1253, per Aosta del 1200, per Druent del 1205, per Avigliana del 1354. Nel Veneto quelle per Loreo del 1094. Nella Toscana quelle di Tintinnano del 1207, di Castel della Badia del 1212, di Tredozio del 1321. Nel Lazio quelle di Vicovaro del 1273 e di Cave del 1296. Nelle Marche quella di Montalboddo del 1194. Nè difettano nell' Italia meridionale. Una vera charta francitatis sono in fatti le cosidette consuetudini di Corneto riconosciute da Guglielmo nel 1189: il suo precetto mirava ad impedire che i cornetani fossero spogliati de moribus et consuetudinibus eorum e che fossero loro imposti nova et illecita consuetudines et servitia.

530 — Per le stesse vie e nel modo stesso col quale sugli statuti poterono influire le franchigie, contribuirono alla formazione di quelli le convenzioni o i constituta convenuti tra i signori ed i loro dipendenti, le quali dalle francitates si distinguono per la loro bilateralità, e perchè in essi dominanti e dominati agivano da pari a pari.

Anche queste convenzioni hanno origini molto antiche. Fin dal 1093 ne troviamo ricordata una che ebbe luogo tra i conti ed i militi di Biandrate [1]. Ma soprattutto spesseggiano nei secoli successivi. A ricordarne degli esempii non vi è che l'imbarazzo della scelta.

---

(1) I patti di Biandrate si leggono in HPM. Ch. I, 423.

Tra le più notevoli son certo quelle che i signori di Genazzano conchiusero con la universitas militum nel 1277 e con la universitas peditum nel 1279.

Statuti i capitoli di queste convenzioni diventavano solo quando, divelti dal patto, erano inseriti nel Liber statutorum come espressione della volontà dell'ente che ne stabiliva il contenuto, e la causa della loro osservanza cessava di essere il contratto e diventava la legge. Codeste carte di franchigia, pur avendo dei caratteri comuni, che consentono di formarne una categoria a sè, erano naturalmente di contenuto ben diverso rispecchiando le diverse condizioni locali e la diversa forza dell'autorità da cui emanavano.

Le più antiche non sono in generale molto ampie; col tempo si arricchirono di sempre nuove clausole: le organizzazioni soggette sapevano acquistare sempre maggiori libertà e dare un contenuto positivo a delle concessioni che originariamente avevano solo un valore negativo, fissando i limiti delle pretese signorili. Spesso ancora è facile il distinguere in esse i varii strati sovrapposti.

Determinando le modalità con cui si voleva esercitata la giurisdizione signorile e consentendo delle nuove garanzie procedurali si prestarono bene a dare sviluppo al diritto processuale; ma attraverso le norme formali accadde non di rado che si regolasse il diritto materiale.

531 — Nella formazione dello statuto confluirono sovente anche le convenzioni che per il reggimento delle terre erano state poste in essere fra i loro condomini.

La indivisibilità della iurisdictio e della districtio portava tra gli eredi di chi era stato il primo investito di una signoria la necessità di mantenersi uniti in consorzii; e il consorzio non poteva mantenersi pacifico senza la determinazione di norme che regolassero l'esercizio dei pubblici poteri, non pure nei riguardi dei consorti, ma in quelli stessi dei dipendenti.

Sono stati accuratamente studiati i capitula et ordinamenta spectabilium capitaneorum Cevae et marchesatus ad conservationem et tranquillitatem status ipsorum dominorum Cevae che risalgono, nella versione a noi nota, al 1408. Ma sono instruttivi anche i capitoli che il consorzio di Valperga stabiliva per il governo amministrativo e giudiziario della loro castellata nel 1351 e quelli vigenti tra i signori di Castellamonte e tra i signori di Pont.

Che realmente codesti statuti consortili siano passati nel corpo degli statuti delle terre soggette è splendidamente dimostrato dagli statuti biellesi del 1248. I capitoli 3-48 non possono essere derivati da altra fonte. E certo non fu il solo caso.

532 — Gli elementi fin qui considerati derivano da associazioni che precedettero di regola il comune; altri derivarono da ordini formatisi dopo e dentro questo.

Sin dal primo periodo del comune noi troviamo spesso raccolti in separata associazione i milites delle città; quelle società ebbero i loro patti fondamentali, le loro regole interne, che poterono poi riversarsi negli statuti in quanto questi riflettono un accordo fra le varie classi. Bisogna però convenire che di codesti statuti che si riferivano alla classe già dominante nel comune si scorgono scarse tracce.

Maggiore importanza ebbero dal punto di vista della formazione del diritto, le societates peditum, formate fra il popolo minuto o il popolo, inteso non più come la totalità dei comunisti, ma come il complesso di coloro che non erano milites o cavalieri o nobili, e che in origine non partecipavano alla vita politica. Allorchè il popolo si impose, il diritto comune trasse molteplici elementi da quello che prima era suo diritto particolare. In relazione con gli ulteriori movimenti che importarono una elevazione della classe operaia dentro il popolo avvenne anche che nello statuto cittadino si riversasse molta parte della legislazione interna delle arti.

533 — L'elenco degli elementi costitutivi degli statuti non è ancora terminato. Bisogna tener conto altresì delle consuetudini. Non solo come materia greggia in quanto sovente gli statuti davano sanzione al diritto ch'era di già germogliato nella pratica, ma anche direttamente in quanto già erano state fermate nello scritto, esse possono considerarsi come fonti dello statuto. Muniti di clausola statutaria i capitoli delle consuetudini si frammischiarono coi capitoli statutarii.

Dietro l'affermazione di Baldo che statutum super consuetudine potius videtur induci ad consuetudinis roborationem quam ad novi iuris introductionem si è voluto contestare che la sostituzione della clausola statutaria alla consuetudinaria avesse un'importanza reale; ma a torto. Non è vero che delle consuetudini e degli statuti il valore fosse il medesimo, anche se è vero che talvolta con la voce sta-

tutum si sia indicato non solo il diritto risultante dal Liber statutorum, ma tutto il diritto obbiettivo di una data città. La vis dello statutum e della consuetudo aveva sempre una causa diversa. La consuetudine non poteva pretendere all'efficacia dello statuto se non in quanto era approvata con le identiche forme con le quali lo statuto si soleva formare.

534 — Infine potremo rassegnare tra le fonti dello statuto le leggi. E qui per leggi intendiamo le norme poste dagli organi legislativi dello stato.

Trasfonderle negli statuti poteva sembrare superfluo finchè conservavano pieno e generale vigore, quantunque superfluo non apparisse agl'imperatori stessi che ordinavano l'inserzione delle loro leggi negli statuti appunto per assicurarne la esecuzione. Ma la superfluità non vi era più se si trattava di conservare efficacia a leggi che fossero minacciate di desuetudine o di conservare come norme di diritto locale quelle che erano state abrogate rispetto alla generalità. Le ultime sopravvivenze dei diritti barbarici furono appunto affidate agli statuti.

Non considerandosi più come norme generali le leggi di cui avevano formato parte, molti capitoli furono, o direttamente o indirettamente, attraverso rinvii, mantenuti dagli statuti come manifestazioni del diritto locale.

Lo stesso fenomeno si avverò del resto anche nell'Italia meridionale, rispetto a talune costituzioni normanne. Avevano costituito diritto generale un tempo, ma poi erano state private di codesta generale validità, e furon mantenute solo come diritto territoriale particolare di qualche terra a traverso la conferma delle raccolte consuetudinarie o statutarie in cui erano comprese.

CAPITOLO X.

La tecnica della formazione degli Statuti

535 — Gli statuti, specialmente nelle origini, rispecchiarono con piena fedeltà la vita tumultuosa dei tempi e i problemi e le passioni da cui la società era agitata.

Ogni avvenimento politico, ogni lotta interna ed esterna, ogni accordo trovarono il proprio suggello in una revisione dello statuto, intesa ad affermare i nuovi diritti strappati dal comune all'impero od al signore, il mutare delle dominazioni, il predominio dei partiti, le condizioni in cui si accordavano temporaneamente gli elementi stanchi della contesa.

L'odio contro chi dominava al momento in cui gli statuti erano stati posti, bastava perchè la caduta del signore portasse con sè la caduta dei provvedimenti, che erano stati presi sotto di lui, quando predominavano i suoi fautori, senza badare pel sottile se fossero intrinsecamente buoni o cattivi. I giuristi avevano un bell'insegnare che gli statuti del tiranno potevano mantenere la loro efficacia distinguendo gli atti legislativi formalmente regolari dagli atti di gestione: la reazione popolare non ammetteva distinzioni. E, per esempio, quando andò disfatta la signoria degli Ezzelini, le città del Veneto ch'erano state ad essa violentemente assoggettate, a cominciare da Vicenza e da Padova, ne abrogarono senz'altro le leggi richiamando in vigore gli statuti che vigevano prima del riconoscimento della loro autorità. Anche dove non vi era il pretesto della tirannia, interi corpi di leggi furono spesso invalidati dal mutare dell'atteggiamento politico del comune per il prevalere di una parte sull'altra. I successi di Carlo d'Angiò avevano cagionato una revi-

sione in senso guelfo di quasi tutti gli statuti del Piemonte e della Lombardia e di parecchi del Veneto; il tramontare della sua fortuna importò quasi dappertutto l'abbandono degli statuti allora composti ed una riforma dei libri statutarii in senso ghibellino.

Un enorme spostamento d'interessi conseguiva a codesti avvenimenti in apparenza esteriori; gli atteggiamenti politici del comune rispecchiavano infatti il vario giuoco delle forze sociali interne. Da questo, indipendentemente dalle crisi più salienti, derivava una perpetua instabilità di rapporti che non poteva non riflettersi sulla legislazione del comune. Sopratutto i capitoli speciali si risentivano di quelle alternative di tendenze; ma anche i capitoli generali non sfuggirono a rimaneggiamenti, non di rado capricciosi. Volterra dal 1219 al 1253 presenta ben tre radicali revisioni dello statuto. E Firenze dal 1213 al 1307 più che venti.

536 — Nelle origini la coniuratio, che fu il germe del comune, si rinnovava di anno in anno; di anno in anno potevano quindi mutarsi le norme fondamentali della convivenza del comune che costituivano in fondo lo statuto.

E quasi dappertutto si incontra che lo statuto doveva essere annualmente riveduto. Almeno il popolo doveva essere ogni anno interpellato intorno alla opportunità di riformarlo. E si stabiliva anche il termine dentro il quale doveva essere interpellato.

A Padova il podestà doveva interrogarlo nei primi tre dì dopo il carnevale perchè gli statuti nuovi potessero essere pronti a fine di quaresima. A Tortona il pretore doveva ponere ad consilium super capitulis emendandis et faciendis entro i tre mesi precedenti allo scader dell'ufficio; a Cherasco ed a Cuneo il vicario doveva fare analoga richiesta entro i due mesi precedenti alla scadenza. Il loro successore avrebbe già potuto giurare sullo statuto riformato. Qualche statuto volle anche che la proposta fosse rinnovata più volte durante l'anno. Qualche altro invece mantenne il termine annale per impedire che troppo spesso e troppo irriflessivamente vi si ponessero le mani. Lo statuto padovano sanciva appunto: Statuta fieri non possunt nisi semel in anno: solo in quell'occasione le riformagioni, gli ordinamenti, i partiti potevano consolidarsi entrando a formar parte dello statuto.

Il tempo fissato per la revisione mutava da comune a comune: a Brescia cadeva nel maggio, ad Ivrea nell'agosto, a Parma nel settembre, a Pistoia nell'ottobre; ma poco importa la modalità del termine di fronte alla uniformità della pratica che fissava il termine stesso.

Non mancarono d'altronde statuti, ai quali la revisione annua sembrasse anche troppo frequente. Il comune di Prato, per esempio, reputò opportuno lo stabilire che gli statuti non potessero essere riformati se non dopo un quinquennio. E Firenze aveva già rese prima biennali e poi triennali le correzioni degli statuti.

537 — La mutevolezza della legislazione comunale è spesso passata in proverbio. Ogni città ebbe, si può dire, il suo.

Dante, rimproverando a Firenze:

> ..... fai tanto sottili
> Provvedimenti ch'a mezzo novembre
> Non giugne quel che tu d'ottobre fili,

la paragonava

> ..... a quella inferma
> Che non può trovar posa infra le piume
> Ma con dar volta il suo dolore scherma:

e il popolo argutamente diceva: legge fiorentina fatta la sera è guasta la mattina.

Ma pur di Vicenza si diceva con uguale figura: legge vicentina dura dalla sera alla mattina. E ancor più espressivamente si rinfacciava ai veronesi: legge de Verona dura da terza a nona.

La Toscana, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte offrivano lo stesso spettacolo. Il quale non era del resto dovuto a puro arbitrio.

La frequenza delle riforme, se in parte si deve alla confusione che ancor persisteva tra il sistema giuridico ed il politico, in maggiore parte ancora si deve giustificare per la necessità di rinnovellare la legislazione in una società che si rinnovellava senza posa.

538 — Il modo con cui gli statuti originariamente si formavano, essendo essi risultati in generale o da una giustapposizione di brevi o dal sovrapporsi di nuove masse statutarie al nucleo primigenio, dà ragione del loro disordine.

Ancor nel 1248, per mantenere al corrente il proprio libro degli statuti Biella non sapeva far di meglio che ordinare al canepario di riportare in esso a fine di ogni anno gli statuti durante l'anno deliberati. Era il sistema più usato: porre gli statuti l'uno di seguito all'altro secondo la data della loro composizione.

L'affinità delle materie non era tenuta in conto; ma, se non altro, finchè s'adottò quel procedimento, si potè avere almeno un ordine cronologico che facilitavá la soluzione dei conflitti insorgenti dalla diversità dei capitoli. Peggior disordine si ebbe quando gli statuti nuovi regolanti materie già toccate da altri più antichi furono segnati, senza data, accanto a quelli che da essi erano riformati: le interpolazioni, non più evidenti nelle trascrizioni, perturbarono la consecuzione cronologica degli statuti senza sostituirvi un sistema. Non di rado avvenne perciò che gli statuti più antichi, mantenendosi tuttavia fedeli alla redazione primitiva, appaiano meno incoerenti che non i successivi: in essi è più trasparente la stratificazione delle varie serie di norme, che regolavano determinati ordini di rapporti, presentando quasi dei sistemi speciali. Questi andarono in seguito sconvolti senza che allo sconvolgimento seguisse un riordinamento sistematico e generale. È un errore il considerare il disordine come un indizio di antichità negli statuti; è un indizio che può valere solo di fronte agli statuti del secolo decimoquarto e decimoquinto. Per i secoli precedenti il disordine è piuttosto un segno che lo statuto non è vicino alla forma originaria, e che di conseguenza non è molto antico.

539 — I danni derivanti da quella confusione non tardarono ad essere avvertiti. Già nella prima metà del secolo terzo si incontra qua e là intorno agli statuti un lavorio di epurazione e di riordinamento. La epurazione si operò col togliere dallo statuto i capitoli meno capaci di generalizzazione. Lo storico può rimpiangere che per tal modo siano state sottratte ai posteri delle fonti preziosissime di informazioni e sia stato tolto dal quadro dello statuto quel vivo contrasto di luci e d'ombre che, riflettendo la vita del comune nelle sue relazioni interne ed esterne, rinnovava quasi in sè il palpito di essa: ma il giurista deve riconoscere in ciò un progresso.

Il fenomeno giuridico è meglio distinto dai fenomeni affini: il privilegio cede il posto alla legge, l'eccezione alla regola. Staccandosi dalle condizioni, da cui fu generata, la norma si è resa

astratta e per tal via più ricca di conseguenze. Scegliendo il generale dal particolare si è anche accentuato quello che era il patrimonio giuridico comune. Di qui la uniformità di colorito, che agli occhi di molti fa apparir scialbi gli statuti più recenti in confronto ai più antichi. Si assomigliano di più fra loro: ma la monotonia fu conseguenza dello scomparire dell'atomismo legislativo che nei primordii del rinascimento era un riflesso dell'atomismo politico.

Ora questo veniva meno per l'affermarsi di formazioni politiche più late che assorbivano i comuni e tendevano ad assimilarli in una medesima successione; poichè nella creazione delle norme nuove si facevano più attivi gli organi di quelle formazioni politiche superiori, si allentava corrispondentemente l'attività degli organi legislativi dei comuni. Ed ecco perchè gli statuti, fatti più brevi e più densi, mostrano insieme la tendenza a farsi, per così dire, stagnanti.

La legislazione statutaria non si espanse ulteriormente non tanto perchè fossero scemate le forze intrinseche dei comuni, quanto perchè in una maggiore uniformità di vita si riducevano le differenze locali.

540 — Mentre gli statuti si epuravano, si cercò anche di facilitarne l'applicazione attraverso una più logica disposizione delle loro materie. I più antichi non avevano divisione di parti; non distinguendo i capitoli secondo il loro contenuto, trattavano della stessa materia in più luoghi frammischiando i capitoli di contenuto pubblicistico a quelli che regolavano il diritto privato, i capitoli civili ed i criminali, le norme sostanziali e le formali. Più tardi invece si incontra la tendenza a distinguere nel corpo dello statuto degli altri complessi di norme avvicinate secondo l'affinità delle materie, ad adgregare i dispersa capitula secondo il loro contenuto.

In Lombardia codesto movimento era già diffuso verso la metà del secolo decimoterzo. Non tardarono a seguirlo i comuni emiliani ed i veneti ed i piemontesi; poi quei di Toscana e delle Marche. Nella stessa regione vi poterono essere in ciò dei comuni precoci e degli altri tardivi: in generale i comuni rurali sentirono meno dei cittadini il bisogno di sistemare i proprii statuti, il che si spiega per la loro maggiore semplicità ed anche per la maggiore omogeneità delle materie in essi trattate.

541 — Noi dobbiamo qui badare sopratutto ai comuni cit-

tadini, ed è certo che la maggior parte di essi nel secolo decimoterzo o decimoquarto videro i loro statuti divisi, secondo il contenuto, in sezioni distinte.

I nomi appaiono diversi nelle diverse regioni: nel Piemonte, in Lombardia, nell'Emilia, nel Veneto, nella Romagna, nella Toscana, nel Lazio, nelle Marche la denominazione più consueta di codeste parti fu quella di libri. Ma nelle regioni basse del Piemonte e in Bergamo gli statuti appaiono divisi sovente in collationes, con una denominazione che ricorda le divisioni che i glossatori fecero dell'Authenticum; in Siena e nel territorio senese furono divisi in distinctiones, come la prima e la terza parte del Decretum grazianeo; in Viterbo furono divisi in sectiones; a Treviso ed a Firenze in tractatus.

542 — La divisione dello statuto non fu suggerita dappertutto dagli stessi criterii; già lo indica il numero stesso dei libri che da un minimo di due sale fino ad un massimo di ventiquattro. Ma anche in essa potrebbe riscontrarsi una certa tendenza alla uniformità. Dove non s'incontrano che due libri, di solito fu accolta una sommaria distinzione fra statuti pertinenti al comune e statuti pertinenti agli interessi privati, che potrebbe trovare il suo precedente nell'antica divisione fra gli statuta officialium e gli statuta curiae, e certo la trova con la distinzione, che ancor recentemente faceva qualche comune piemontese, fra statuti politici e statuti giuridici.

Dappertutto gli statuti relativi alla organizzazione del comune, gli statuta regiminis o gli statuta officialium formarono un libro a sè. Quelle che si prestarono ad una ulteriore divisione furono le altre materie.

Dove si incontrano solo tre libri, in generale venne fatta una ulteriore divisione tra materie civili e materie penali. A quei tre libri se ne trova però sovente unito un quarto, composto degli statuti che non concernevano l'esercizio della giurisdizione e, pur riguardando l'interesse pubblico, non miravano nemmeno a definire la competenza di quelli che erano gli ufficiali ordinarii del comune nè le attribuzioni originarie di questo. Era composto dai cosidetti capitula extraordinaria. Codesta quadripartizione è frequentissima nell'alta e media Italia.

Un altro libro fu spesso costituito dagli statuti del danno dato. In qualche paese, a Manciano, per esempio, nel Lazio, avendo preso il luogo degli extraordinaria costituì il quarto

dello statuto, ma più sovente fu il quinto. La divisione in cinque libri fu così diffusa che saremmo quasi tentati a darla come normale. Di regola (prescindiamo naturalmente dai pochi casi in cui la divisione in libri risultò semplicemente da una meccanica sezione di materiali precedenti senza alterazione di ordine) il raggruppamento dei capitoli statutarii in libri avrebbe seguito questa serie:

a) norme relative ai diritti ed ai doveri dei pubblici ufficiali ed alla attività ed alle competenze dei consigli;

b) norme relative alla giurisdizione civile, formali e sostanziali;

c) norme relative alla giurisdizione penale, formali e sostanziali;

d) norme di polizia amministrativa sottratte alla competenza dei giudici ordinarii;

e) norme regolanti il rifacimento dei danni e procedure dirette alla consecuzione del rifacimento stesso presso gli speciali ordini deputati a conoscere di quelle materie.

543 — La consecuzione dei libri non fu però sempre uniforme. Qualche volta è avvenuto che gli statuti politici abbiano formato l'ultimo libro anzichè il primo, come a Cannobio, certo perchè quelli erano stati ab antiquo distinti dagli statuti giuridici; più spesso è avvenuto, come a Cannobio, a Viterbo e nel Frignano, che i capitoli straordinarii siano stati preposti anzichè posposti, a quelli penali forse perchè la giurisdizione penale fu acquisita dopo la civile o che i capitoli del danno dato abbiano similmente preceduti i penali, come appunto si riscontra nello statuto del Frignano e negli statuti di Mentone e di Bracciano.

Per la facilità di scoprire la causa delle divergenze si potrebbe quasi dire che le eccezioni confermano la regola. Anche dove i libri sono più di cinque, non è arduo scoprire quale sia la causa di quella eccedenza.

Lo statuto del Frignano presenta, per esempio, sei libri invece di cinque; la ragione di codesta deviazione dalla partizione consueta deriva però dal fatto che il podestà fu creato dopo la divisione dello statuto, e che lo statuto del podestà non si confuse con gli statuti degli ufficiali ch'erano già precedentemente formati.

Anche altrove libri speciali sono stati composti coi capitoli relativi a qualche speciale magistratura, le cui attribuzioni pas-

sarono probabilmente al comune dopo la formazione dello statuto. In molte città lombarde ed emiliane troviamo degli appositi libri de victualibus, de stratis et dugalibus o de viis et aggeribus o clausorum che riflettono la esistenza di separate giurisdizioni pel mercato e per la polizia stradale. Nè mancano, per l'esistenza di una speciale giurisdizione daziaria, i libri de gabellis. E se diedero materia a libri particolari le competenze dei sindaci, come per esempio a Trento, o dei treguani o degli estimatori chiamati a compilare il catasto o dei massari del comune, la ragione fu probabilmente questa, che quegli ordini non esistevano nel comune quando la divisione dello statuto in libri si era già consolidata. Altri libri derivarono in fine dall'inserzione avvenuta nello statuto del comune degli statuti di minori corporazioni che il comune aveva approvato o che erano diventati elementi di diritto comune attraverso la importanza assunta dalle corporazioni stesse nella compagine politica del comune.

Lo statuto di Brescia dedica uno dei suoi libri alla mercanzia; lo statuto di Cremona ha fatto luogo tra i suoi libri allo statuto del collegio dei giuristi.

Il recente acquisto delle appellazioni da parte dei comuni spiega poi perchè talvolta i capitoli concernenti gli appelli abbiano formato un libro a sè: ciò specialmente è avvenuto negli statuti delle Marche.

Un'altra particolarità degli statuti marchigiani è infine questa di aver raccolte in un gruppo separato le norme concernenti i diritti delle chiese o degli enti pii. Rade volte furono semplicemente aggiunte al libro de officiis: più spesso furono ad esso preposte formando così invece sua il libro primo.

Ciò potè essere una imitazione del codice giustinianeo. Ma nell'ammettere codeste imitazioni bisogna andare a rilento. I cinque libri degli statuti potrebbero ricordare i cinque libri delle decretali, ma il riscontro numerico è puramente casuale. Solo per Venezia è dubbio se l'aggiunta di un sesto libro ai primi cinque dello statuto non possa essere stata un' imitazione dell'opera di Bonifacio VIII; ma l'esempio di Venezia direbbe poco per noi. Essa offre uno svolgimento statutario diverso da quello che abbiamo descritto: essa ebbe solo uno statuto civile non avendo raccolto in un corpo complessivo le altre materie.

544 — Queste osservazioni spiegano storicamente la membratura consueta degli statuti. Ma rivelano anche che fu suggerita da criterii esteriori.

Non si può parlare, almeno genericamente, di una vera sistemazione. Lo sforzo verso il sistema è nondimeno indicato più di una volta dal ricorso a delle vere continuationes rubricarum, intese a dar rilievo al nesso tra le varie rubriche. Lo incontriamo specialmente nella parte riguardante le materie giuridiche e sopratutto la procedura: ma in alcuni statuti si estese a tutti i libri. Lo Zdekauer ha già opportunamente richiamata l'attenzione sullo statuto di Macerata che insiste con particolare impegno sulle relazioni tra i varii libri non solo, ma tra i diversi capitoli. E non è il solo.

Caratteristico è ciò che avvenne in Chivasso, dove l'opera privata del notaio Sicardo, che raggruppava e interpretava gli statuti secondo criterii dottrinali, prese addirittura il posto dello statuto.

CAPITOLO XI.

La interpretazione degli Statuti di comune

545 — La dottrina e l'arte di interpretare le leggi, conforme ai principii giustinianei, ebbe largo svolgimento sia da parte dei romanisti sia da parte dei canonisti: più che a determinare il concetto della interpretazione badarono a determinarne le regole rese vieppiù complicate dallo affinarsi dei metodi. Lo scolasticismo colle sue tendenze schematiche ebbe il merito e in pari tempo il torto di far dei procedimenti interpretativi dei congegni meccanici.

Una storia di codesti procedimenti sarebbe senza dubbio interessante ed utile. Ma sarebbe qui fuor di luogo. Qui vogliono essere semplicemente indicati alcuni caratteri pei quali la interpretazione degli statuti era differenziata da quella delle leggi.

Anche in rapporto alle leggi si distinse ben presto una interpretazione necessaria od autentica dalla interpretazione che oggidì sogliamo dire dottrinale. Rispetto al diritto comune la interpretazione autentica non ebbe, si può dire, se non una importanza ipotetica; l'imperatore legiferava poco ex novo e meno si curava di indicare come dovessero essere intese le leggi antiche. Invece ebbe molta importanza nei comuni. Si potrebbe dire che, mentre l'interpretazione delle leggi fu essenzialmente dottrinale, rispetto agli statuti la dottrina si volesse infrenare.

546 — Gli statuti si dovevano in primo luogo dichiarare da chi li aveva fatti.

Il principio era più facile a formularsi che ad applicarsi. Si potè dapprima ammettere che, pel mutare parziale dei suoi membri, non mutassero i parlamenti od i consigli da cui la norma

era uscita e che la sicurezza della interpretazione derivasse dalla presenza di coloro che avevan posta la legge. Ma quando si ricorse a giunte temporanee di statutarii incominciarono le difficoltà. Scaduto il tempo del loro ufficio veniva meno in essi quel potere legislativo che solo poteva fondare la interpretazione autentica. Volendo dunque mantener questa distinta dalla vera e propria funzione legislativa, e non volendo d'altronde lasciar libero il freno alla interpretazione dei giurisperiti, era d'uopo creare organi speciali per attuarla.

In qualche comune l'interpretazione autentica fu affidata ai consigli cui spettava la funzione normativa. In altri invece fu affidata ai capi del comune che normalmente non avevano funzioni legislative vere e proprie, ma soltanto funzioni esecutive: la interpretazione degli statuti venne perciò ad essere messa in qualche modo in rapporto con l'applicazione delle leggi. Così avvenne a Pistoia, così a Casale. Altrove ancora, come a Siena, l'interpretazione degli statuti fu lasciata a quelli stessi che conservavano le vestigia di una superiore giurisdizione giudicando in appello: cioè ai vescovi.

In qualche comune l'interpretazione degli statuti fu affidata agli statutarii scaduti d'ufficio insieme coi rettori. Così a Mondovì dove era disposto: Si aliquod capitulum esset dubium vel obscurum in totum vel in aliqua sua parte, illa talis obscuritas seu dubietas debeat declarari et interpretari per dominum vicarium et per omnes capitulatores dictorum vel duas partes ipsorum.... et, ipsis deficientibus,.... interpretatio fiat per sapientes et gubernatores vel maiorem partem ipsorum. Altrove la interpretazione fu affidata in corpo al collegio dei giuristi. I sapientes iuris erano appunto chiamati a quelle funzioni interpretative dagli statuti di Ravenna del 1296. Eccezionalmente avvenne infine, per i dubbii insorgenti sulla portata degli statuti ricevuti da altri comuni, che, invece di attuare una giurisprudenza propria mediante una indipendente interpretazione, si ricorresse, per schiarimenti, agli organi stessi che avrebbero dovuto interpretarli nella città da cui erano stati originariamente formati.

Così nel 1350 la mercanzia di Piacenza si rivolgeva alla mercanzia di Milano per aver lumi sull'applicazione data a certi capitoli che essa aveva precisamente desunti dagli statuti mi-

lanesi. E, se stiamo al Gregorio, i Trapanesi, avendo ricevute le loro consuetudini da Messina, seguivano anche nella interpretazione di esse i criterii seguiti dalle curie messinesi.

Si è però già avvertito, che si tratta di casi eccezionali. Lo si è avvertito perchè non venga in mente ad alcuno di riferire ai territorii nostri un procedimento che fu invece regolare in Germania, che cioè le curie minori modellassero la loro giurisprudenza su quella delle curie madri. Da noi mancò il fenomeno che ne fu causa; l'esistenza cioè di giurisdizioni che si considerassero figliate da altre.

547 — Verso l'interpretazione dottrinale i comuni tengono un'attitudine riservata, diffidente. Il tecnicismo dei giuristi di professione, che dell'arte loro facevano fonte di lucro, destava sospetto: non avevano interesse a complicare le cose più piane, ad oscurare le più chiare per avvolgersi nei meandri tortuosi delle cavillazioni e torcere il diritto a proprio favore? Se ancor oggi vi ha chi considera la tecnica giuridica come una trappola per i diseredati, e vagheggia un diritto accessibile a tutte le intelligenze, un congegno giuridico alla portata di tutti, può facilmente intendersi come aspirazioni analoghe dovessero esser dominanti in un'età in cui tanto meno s' intendeva la necessità della specificazione delle funzioni sociali per attingere un più alto grado di sviluppo non pure a tutela di interessi particolari, ma per l'interesse comune. Bisogna riconoscere che un po' di colpa l'avevano i giuristi stessi, i quali nel loro culto fanatico pel diritto romano guardavano troppo dall'alto in basso quelle manifestazioni giuridiche più modeste, più rudi. Ma il volgo profano contro le esagerazioni dei giureconsulti reagiva; l'artificio con cui essi traevano lo statuto al diritto comune, pareva persino una frode.

548 — Sono quindi innumerevoli gli statuti nei quali è disposto che i singoli capitoli debbano essere intesi ad literam, prout verba iacent, prout verba sonant, sine extraneo intellectu, sine extrinseco intellectu (1).

Extrinsecus intellectus non era solo quello che potesse derivare da provvisioni non comprese nello statuto o da consuetudini o da usi giudiziarii (stylus fori, usus palatii), ma sopratutto quello che derivava dal diritto comune (2).

---

(1) St. milan. II, 174; St. reg. Pav. 35; St. Cremae II, 123; St. Vigevano 25; St. Verona V, 166; St. Forlì 1379, III, 98; St. Ancona II, 87.

(2) St. Vigevano 26: Consuetudines vel stili non alligentur contra iura

L'obbligo di attenersi al significato letterale doveva escludere ogni subauditio, ogni sottinteso; ma non troncava ogni interpretazione per evitare, se non altro, gli assurdi. Non fu quindi superfluo da parte degli statuti il chiarire altresì che le parole dovessero intendersi nel loro proprio significato, non ponendo mente al significato tecnico, ma piuttosto al comunis usus loquendi. Il significato volgare doveva preferirsi; salvo che l'attenervisi non generasse assurdità od iniquità.

Ad ogni buon conto gli statuti stessi si diedero cura di determinare il significato delle locuzioni per se stesse men precise e nondimeno più frequenti e di determinare eziandio le principali regole d'interpretazione e le estensioni consentite, come quelle dal mascolino al femminino (1), dal singolare al plurale (2), dal principale al rappresentante (3) ecc. (4) Può servir d'esempio il titolo de verborum significationibus che s'incontra nello statuto quattrocentesco del comune di Reggio: questo raccolse in un titolo disposizioni che separate s'incontrano in un gran numero di statuti, specialmente nella Lombardia e nell'Emilia.

549 — Per togliere occasione ai cavilli molti statuti rinnovarono la proibizione giustinianea delle sigle, delle cifre, delle dictiones e l'argomentazione delle rubriche (5). Si pretende anche che abbiano, taluni almeno, proibita ogni interpretazione scritta dei testi. Ma qui si esagera.

Il 3 maggio 1401 il Maggior Consiglio di Venezia ordinava agli avvogadori de comun di cancellare tutte le pustillae scritte sui libri statutorum iudicatuum et officiorum, e vietava per l'avvenire lo scrivere in essi aliquam pustillam vel aliquam scripturam; ma evidentemente non si riferiva che ai testi di uso ufficiale e mirava a salvaguardarne la purità (6). Nè più in là di Venezia andò lo statuto di Ancona, nel quale leggiamo: Nullus de cetero praesumat vel attentet

---

municipalia ... exceptis consuetudinibus approbatis per glossas iuris communis.

(1) St. Milano c. 126 e Reggio 1582 VIII, 17.
(2) St. Milano c. 128.
(3) St. Milano c. 122.
(4) St. Milano c. 123, 124, 125.
(5) St. Pad. ant. n. 1179.
(6) Cfr. BESTA, *Su talune antiche glosse agli statuti veneziani del secolo decimoterzo e decimoquarto*, Venezia 1896, dagli AIven.

aliquid scribere seu scribi facere in marginibus statuti seu aliquam expositionem ponere vel intus textum aliquam dictionem vel sillabam vel literam ponere seu cavillationem nisi permitteretur de comuni, aggiungendo et... nulla fides habeatur nisi fuerit scripta manu propria illius qui scripserit textum statutorum antequam fuerint approbata. Anch'esso non si riferiva ad illustrazioni per uso privato.

Men cautamente disponeva lo statuto di Rosignano (1): omnes glose adictiones facte et descripte in statutis, in marginibus sive alibi, valeant et teneant sicut essent descripte in proprio capitulo ubi fuerint adiuncte, licet essent de diversis manibus scripte et adiuncte: ma certo si riferiva non a vere chiose, bensì a correzioni, a schiarimenti, a supplementi intesi a completare o correggere il testo lacunoso e scorretto degli statuti, difendendo le note, che nel caso speciale avevano carattere ufficiale, dal pericolo di frustrazione che avrebbero certamente incontrato le glosse private.

(1) St. Rosignano c. 151.

CAPITOLO XII.

Varie specie di Statuti comunali

550 — Si sono già distinti gli statuti signorili dagli statuti comunali; ma non è fra questi consentita qualche ulteriore distinzione?

Diverse distinzioni sono state proposte; ma non tutte appariscono solidamente fondate. La più frequente è quella tra statuti posti e statuti largiti; quelli formati dal comune di per sè, questi concessi al comune dal signore stesso. Questi rientrerebbero a tutto rigore fra gli statuti signorili se dati direttamente dal signore e da lui imposti. Ma avveniva anche sovente che gli statuti fossero fatti da singoli comuni con l'assenso del signore, ad honorem domini; in tal caso gli statuti possono effettivamente considerarsi come esponenti di una vera e propria legislazione comunale svolgentesi entro l'orbita dell'autonomia signorile.

Statuti largiti e statuti posti rappresentano d'altronde gli estremi della distinzione. Nel fatto vi sono stati dei gradi intermedii, in cui i caratteri discretivi delle due categorie non appariscono nettamente. Vi sono statuti che i comuni diedero sì a se stessi, ma non in virtù della propria autonomia, bensì auctoritate superioris, in virtù di un potere superiore cui in realtà spettava lo ius statuendi: mandato domini o de voluntate domini, come gli statuti di Bovolone del 1218 e di Cave del 1305. Sebbene non si possano confondere con gli statuti largiti veri e proprii, non possono nemmeno collocarsi tra i veri statuti posti, poichè non appaiono fondati su un potere normativo originario del comune, ma su un potere delegato.

Così una posizione intermedia è tenuta dai cosidetti statuti concordati, da non confondersi con le convenzioni instituite fra i comuni ed i loro superiori allo scopo di fissare i limiti entro cui l'ente poteva esercitare la facoltà di statuire. Essi venivano a poggiare non sulla autorità del comune soltanto, ma anche su quella del superiore che, approvando gli statuti stessi, limitava la propria autorità. Ad essi si avvicinano gli statuti fatti dal signore e dai suoi rappresentanti insieme coi comuni, come quelli di Carrara del 1325, di Rivalta del 1293, di Valvasone del 1569.

551 — La categoria degli statuti largiti deve sopratutto ricercarsi nei comuni distrettuali, che, a differenza dalle città, dipendevano di regola mediatamente dall'impero; per le città, che anche durante il medioevo avevano avuta sempre una maggiore libertà, sono da noi piuttosto rari. Ciò non giustifica però in modo pieno la distinzione che molti hanno fatto tra statuti di comuni indipendenti e statuti di comuni dipendenti, ponendo il criterio della indipendenza nel riconoscimento o meno di un superiore: dipendenti erano di fronte all'impero anche i comuni indipendenti. E d'altronde, seppure il grado di indipendenza potè influire sull'ambito entro il quale lo ius statuendi del comune potè svolgersi, quella distinzione non può essere che secondaria di fronte a quella fra statuti dati e posti. Essa può aver significato solo rispetto agli statuti posti. L'indipendenza escluderebbe di per se stessa l'esistenza di statuti largiti od otriati.

552 — Ma anche rispetto agli statuti posti si possono fare distinzioni.

Si suol distinguere fra statuti urbani e rurali. La distinzione è sorretta non tanto dal fatto che la campagna, rimasta più a lungo sotto la plumbea cappa del feudalesimo, abbia avuto forme di vita più semplici e più rudi, quanto dall'effettivo spareggio di oneri tributarii e di limitazioni personali che separò il distretto dalla città e fu di sostrato allo stesso feudalesimo. Ha basi giuridiche; ed è avvalorata eziandio da ragioni economiche. L'economia urbana gravitò in ispecial modo sempre sul mercato e sulle industrie; l'economia della campagna si fondò invece sempre essenzialmente sull'agricoltura. Di qui non lievi divergenze di interessi che necessariamente si ripercossero in una diversa organizzazione della struttura sociale e in un diverso

atteggiamento delle norme destinate a regolarne i reciproci rapporti.

Il castello però, pur essendo di regola nel distretto, ebbe caratteri proprii per cui, data la sua originaria destinazione militare, era distinto dalle villae ed avvicinato alle civitates, benchè di queste non dividesse sempre a pieno i privilegi. Tra gli statuti urbani e rurali è opportuno il considerare come un gruppo a sè gli statuti castrensi. Furono spesso in sulle origini degli statuti largiti, poichè i primi investiti del diritto di incastellare furono, salvo privilegio particolare del principe, coloro in cui si era fatta ereditaria la veste di marchese conte visconte sculdascio (= capitaneo); ma più tardi, subentrando i comuni nei diritti signorili o facendosi essi stessi costruttori del castello e soggetti dei doveri derivanti da esso, si ebbero anche, in materia, dei veri e proprii statuti comunali.

553 — Gli statuti cittadini sono naturalmente quelli che offrono la maggiore varietà e la maggiore ampiezza di contenuto. Non solo per la maggiore importanza politica ed economica diedero più ampio sviluppo al diritto pubblico ed amministrativo; ma, poichè la città ebbe sempre una propria giurisdizione che andò continuamente ampliandosi fino a conseguire tutta la giurisdizione ordinaria non solo, ma quella degli appelli, diedero più largo svolgimento alle procedure e, attraverso queste, al diritto penale ed al diritto privato. Non solo furono statuti amministrativi, ma giurisdizionali.

I comuni castrensi e i comuni aperti che avevano già formato il centro di una pieve, ebbero pur spesso una propria curia; ma la loro giurisdizione non fu piena. Ebbero per lo più una bassa giurisdizione nel civile; non ebbero una vera giurisdizione penale. Se pur colpivano con sanzioni pecuniarie diverse forme di delitti, non lo facevano ad vindictam, ma per il mantenimento dell'ordine interno, essendo il delitto considerato come una infrazione della tregua locale e punito entro i limiti del bando accordato alla comunità.

Gli iura curiae mancarono poi affatto nelle altre terre del distretto: nei loro statuti di conseguenza mancano generalmente le norme relative all'esercizio della giurisdizione ed alle modalità con cui doveva essere esercitata; non vi si riscontrano che norme di amministrazione e di polizia.

554 — Essendo i comuni subentrati allo ius marigantiae

dei signori, tra gli statuti rurali troviamo anche spesso degli statuti merigali.

Ma nella campagna interessa sopratutto un'altra categoria di statuti. Statuti rurali per eccellenza sono gli statuti vicinali, destinati a regolare l'organizzazione ed i rapporti interni della vicinia sulla base degl'interessi comuni, tra i quali furono specialmente quelli che derivavano dall'esistenza di terre comuni, di vicinalia.

L'esistenza d'interessi comuni basati sulla esistenza di terre indivise fu pure a base delle favolae o delle regulae o delle convenientiae in quanto dalla indivisione delle terre derivavano dei consortia; qualche volta questi coincisero con la vicinia e col comune, ma spesso furono dentro il comune. Per ciò le favole non possono senz'altro riguardarsi come statuti comunali.

CAPITOLO XIII.

Varietà, affinità, identità fra Statuti

LATTES, *Studii di diritto statutario*, Milano 1887, pag. 73 segg.; ZDEKAUER in Asmur., I, 41 segg.

BIBLIOGRAFIE. — BONAINI, *Appunti per servire ad una bibliografia degli statuti italiani*, Pisa 1851, dagli « Annali delle Università tosc. »; BERLAN e BAROZZI, *Statuti italiani*, Venezia 1858; VALSECCHI, *Bibliografia andlitica degli statuti italiani della sua privata biblioteca*, Padova 1857; MANZONI, *Bibliografia statutaria e storica italiana*, Bologna 1876-1879; LOZZI, *Biblioteca istorica della antica e nuova Italia*, Imola 1886; LAMANTIA, *Edizioni e studii di statuti italiani nel secolo decimonono*, Torino 1888, dalla Rsit.; FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Torino 1907; CAVAGNA DI S. GIULIANO, *Statuti italiani riuniti ed indicati dal conte Cavagna San Giuliano*, Pavia 1907.

555 — Degli statuti dei comuni italiani la maggior parte è andata, pur troppo, perduta: l'interesse storico non è sempre riuscito a salvare le manifestazioni della legislazione locale che la codificazione aveva private d'ogni efficacia giuridica. Non di meno quelli che si sono conservati passano i due mila.

Una tale ricchezza toglie a tutta prima la fiducia di poterne dominare il contenuto; ma, se il dominarlo non è in realtà cosa facile, la sfiducia non dev'essere eccessiva. Il particolarismo locale non fu così spinto che lo studio di quei numerosissimi statuti non possa essere agevolato aggruppandoli per categorie o per famiglie. L'esame delle relazioni intercedenti fra i varii gruppi di statuti permetterà di muovere più sicuro il passo in quella selva apparentemente impervia.

Troppo si è usato sin qui di considerare isolatamente i singoli statuti pubblicandoli alla spicciolata ed a caso secondo le

combinazioni del ritrovamento o la comodità dello studio. Perchè l'edizione degli statuti riesca indirizzata al maggiore utile scientifico è necessario spinger lo sguardo oltre lo statuto singolo e porlo in rapporto con gli altri per determinare la posizione che veramente gli spetta nella storia del diritto italiano e non correre il rischio di pubblicare, come troppo spesso si è fatto, gli statuti secondarii, lasciando inediti i più importanti e quelli che possono considerarsi come tipici. Se la speranza di poter ridurre una legislazione statutaria così ricca allo studio di pochi tipi può essere una illusione, è pur certo che ve ne furono di quelli che come tipi si possono considerare per la vastità delle influenze da essi esercitata.

556 — Vi erano delle cause che dovevano essere necessariamente causa di una certa omogeneità.

Anzitutto il rapporto di dominio, in cui un comune si trovò di fronte ad altri: lo statuto del comune soggetto ebbe sovente delle parti coincidenti con lo statuto del comune dominante, non solo perchè questo avesse direttamente imposto il suo diritto, ma anche perchè i comuni minori erano tratti a seguire l'esempio dei maggiori per forza di imitazione, per non esser da meno.

Fra le identità statutarie noi sogliamo oggi distinguere la identità sostanziale, che riguarda propriamente il contenuto giuridico della norma, e la identità formale che tocca anche la espressione verbale di essa; ora i casi più notevoli di identità formale furono appunto avvertiti fra comuni di città e comuni che un tempo avevano fatto parte del distretto di esse o che ancora ne erano parte.

Si sa che sugli statuti di 'Milano furono ricalcati quelli di Monza; che da quei di Como derivarono gli statuti di Lugano, di Valtellina, di Chiavenna; che gli statuti di Sale riproducono quelli di Pavia, gli statuti di Bobbio quelli di Piacenza, gli statuti di Castelmaggiore quelli di Cremona, gli statuti di Chioggia quelli di Venezia.

Se pur vi furono dei comuni che, a cancellare le tracce di ogni soggezione, vollero sostituita alla forma dei loro statuti troppo legata a quella della dominante, una forma nuova differenziandola ad arte dall'antica, come parrebbe essere avvenuto in molti comuni delle Marche; altri furono più conservatori. Anche la terra che si formava da un'altra soleva ripetere il suo diritto da quella dalla quale si era staccata. Eccone la riprova

Nel 1519, il comune di Corbole chiedeva al duca di Ferrara di assumere lo statuto di Ariano anzichè quello del comune di Adria, dal quale si era separato nel 1421, e secondo il quale era vissuto fino a quel momento; se per mutar statuto ebbe bisogno dell'autorizzazione superiore evidentemente la regola era che dovesse vivere con lo statuto del comune generatore. E ancor nel 1532 il comune di Fontanile chiedeva ed otteneva nel fatto dal marchese Gian Giorgio di Monferrato di potersi reggere e governare secundnm formam et dispositionem statutorum ipsius loci, et si in aliquibus statuta Fontanilis deficerent stare deberent statutis loci Montisbarucii, a quo ipsi de Fontanili ab antiquo originem traxerunt.

Similmente le colonie ripetevano il loro diritto dalla madre patria. Attraverso lo statuto di Pera noi possiamo ancora ricostrurre certe antiche parti della legislazione genovese; probabilmente pur lo statuto del castello cagliaritano fu originariamente una derivazione del pisano. Era il principio che, applicato su larga scala in Germania, spiega come gli statuti di talune città principali abbiano una larga figliazione tra gli statuti delle terre che si formarono per colonie dipartite dai territorii in cui quelli si erano formati. Da noi però quel fenomeno non potè avvenire in uguale misura, per la precipua ragione che presso di noi l'occupazione generale dei territorii e la loro generale attribuzione alle singole città non consentiva dei moti immigratorii di tanta ampiezza.

D'altra parte mancò anche da noi quella concezione dello *Stadtrecht* come privilegio che si ebbe invece in Germania. Gli esempii degli statuti dati da una città all'altra sono in Italia molto rari. Non sapremmo citarne altri da quelli che già hanno ricordato il Pertile e lo Schupfer, richiamando l'estensione delle consuetudini e dei privilegi di Messina a Trapani fatta del resto da sovrani derivati da dinastie straniere ed avvezze ad altri diritti. Si potrebbe anche addurre l'estensione dei privilegi di Barcellona alle città di Cagliari ed Alghero: ma non farebbe pienamente al caso, perchè in quei borghi erano state dedotte delle vere colonie catalane.

Un comune di nuova formazione avrebbe anche potuto formarsi un diritto da sè: ma la sua legislazione non sarebbe mai riuscita senza nessi con quella a cui già erano avvezzi gli

elementi che avevano contribuito a formarne la popolazione. Non di rado parve addirittura miglior partito l'accogliere addirittura il diritto di qualche terra vicina.

Roccantica sulla fine del milledugento, otteneva di potersi reggere con statuti proprii, ma in realtà adottò gli statuti vigenti nei comuni attigui.

557 — Oltre a queste che agivano più profondamente, vi erano anche delle altre cause che potevano importare delle affinità fra gli statuti.

I podestà che giravano di terra in terra portavano da un luogo all'altro la conoscenza delle riforme legislative con le quali si erano trovati a contatto, e si adoperavano spesso per far accogliere nelle nuove sedi quelle che avevano fatto buona prova nelle precedenti. È omai classico l'esempio di Bonifacio di Guido Guicciardi, che, dopo essersi fatto in Siena institutore del Libro delle offese, singolare memorandum delle ragioni di rappresaglia che il comune senese aveva verso le potenze esterne, lo introdusse poi in Brescia.

E come i podestà, così dovettero agire analogamente nelle diverse città quegli ecclesiastici che fra l'imperversare delle parti amavano assumersi le funzioni del paciere. Gli esempi non mancano. I provvedimenti per la pace introdotti da fra Girardo Boccabadati in Parma nel 1233 si presentano intimamente connessi con quelli ch'egli aveva già sperimentati in Padova.

E, come i grandi movimenti sociali sogliono propagarsi a guisa di onde nel mare agitato della umanità destando in diversi luoghi analoghi fenomeni, così era naturale che si propagassero, seguendo la medesima vece, i provvedimenti con cui si era cercato di soddisfare alle tendenze nuove. Mutatis mutandis si adottavano facilmente le soluzioni che gli stessi problemi avevano trovato là dove quei moti si erano primieramente manifestati. È il caso della reazione contro le prepotenze magnatizie. Incominciò Bologna coi suoi ordinamenti dei primi e secondi Quaranta; poi tennero dietro Pistoia e Prato, e venne la volta di Firenze, ove restarono celebri gli Ordinamenti di giustizia proposti da Giano della Bella, i quali da Firenze passarono nelle Marche e in Roma stessa.

Nella loro migrazione quegli ordinamenti, che ebbero pure i loro riflessi laterali in Pisa ed in Volterra, subirono delle modificazioni che tolsero le identità formali e fecero sì che le deriva-

zioni non fossero delle semplici copiature; ma le dissomiglianze non vietano che, risalendo a ritroso, si possa essere in realtà ricondotti fino agli ordinamenti sacrati e sacratissimi che, dal 1245 al 1267, erano stati presi dal popolo della città di Bologna dove, al dire del quattrocentista Filippo Rinuccini, nel 1293 Giano della Bella mandò per gli ordini contro i grandi. Se la derivazione bolognese affermata dal Gaudenzi per gli statuti fiorentini non si volesse ammettere, ritenendo col Villari e col Salvemini che eguali bisogni ed eguali condizioni di fatto abbiano suggerite nelle due città norme simili, ci troveremmo di fronte, anzichè ad un solo modello, a due fra loro distinti; ma non verrebbe meno per ciò la verità delle nostre osservazioni.

Lo studio delle leggi altrui per regolarsi nel far le proprie non è solo cosa d'oggi. Quando il popolo di Siena volle nel 1257 rifare il suo constituto mandò a richiedere quello che si era dato il popolo pisano. Nel 1285, rinnovando il proprio estimo, Firenze non sdegnò di mandare per informazioni a Lucca, a Pistoia, a Siena, ad Arezzo. Orvieto, volendo rinnovare nel 1304 l'ordinamento delle proprie gabelle inviò a studiare gli statuti di Siena e di Lucca, e volendo nel 1323 rinnovare il catasto, ricorse di nuovo agli statuti senesi ed insieme a quelli di Città di Castello. Era prudenza il giovarsi della esperienza altrui. Nè i comuni, fin che non trovavan lesi i proprii privilegi, furono alieni dall'accogliere le domande di concedere le loro leggi, poichè quelle istanze erano un palese omaggio alla loro saviezza.

Il diniego dei Trevisani ad accordare il proprio statuto ai cadorini che, allegando perduto il proprio, ne facevan domanda nel 1543, fu certo motivato da ragioni speciali che a noi sfuggono, ma che certo derivavano da un conflitto latente di interessi che si sarebbe acuito se non instaurato con quella concessione. Il caso è eccezionale. Venezia invece si vantò per secoli di aver avuta richiesta delle sue leggi sulle commissarie o sulla protezione dei minori fin da Norimberga! Le buone leggi destavano echi remoti!

Certo nella propagazione delle leggi ebbe la sua parte il commercio con le sue tendenze livellatrici. Piacenza si rivolse a Milano per avere i suoi capitoli sui falliti; a Milano stessa Como chiese lo statuto sulla mercanzia; Crema ottenne il suo statuto della mercanzia da Brescia, e Brescia alla sua volta ottenne pei suoi orefici il capitolare che Venezia aveva dato ai suoi.

558 — Codeste osservazioni, constatando la esistenza di statuti-tipo, dimostrano la possibilità di un aggruppamento dei varii statuti intorno ad alcuni tipi e dei tipi stessi secondo il prevalere di certi caratteri più salienti. Su questa via però non si sono fatti sin qui grandi progressi; nè d'altronde era consentito di farlo. Non volendo lasciarsi guidare da preconcetti, la sintesi ultima deve essere preceduta da sintesi parziali. Le quali, pel fatto stesso che i tipi hanno certo avuta la massima efficienza in zone attigue, dovranno essere dapprima fondate sul criterio topografico. A questo si è giustamente inspirato lo schema proposto dallo Zdekauer.

La distinzione fra il territorio lombardo-toscano e quello greco-normanno si impone non solo per ragioni geografiche, ma per ragioni politiche e giuridiche. Il carattere discretivo più profondo tra le due regioni sta precisamente nel diverso giuoco che nell'uno e nell'altro territorio ebbero gli elementi romani ed i germanici. Nel territorio greco-normanno dovremo però ulteriormente distinguere fra le provincie in cui il diritto longobardo ebbe un valore territoriale e quelle in cui o fu del tutto sconosciuto o penetrò soltanto con influenze indirette. E così, pur in quel territorio che lo Zdekauer chiamò lombardo-toscano per aver collocato nel greco-normanno i diritti veneto-adriatici, dovremo tener ben distinti i territorii appartenuti sempre al regno italico da quelli che ad esso appartennero solo in epoche più recenti e differenziare questi secondo il momento in cui a quello vennero annessi.

Accanto alla divisione in regni potrà quindi giovarci quella in comitati e marche. È troppo ovvio che ad un aggruppamento geografico fatto in base alle circoscrizioni attuali, dovrà preferirsi l'aggruppamento fatto in base alle divisioni vigenti nel momento in cui gli statuti si formarono.

559 — Per agevolare il lavoro dei futuri indagatori, è parso opportuno, non essendo ancora possibile l'aggruppamento degli statuti secondo le caratteristiche interne dei sistemi giuridici, che rimangono per troppa parte ignoti, l'offrire un elenco topografico degli statuti che ancor si conservano, con l'indicazione dell'età da cui derivano, ponendo come termine cronologico ad quem il seicento. Possediamo già, specialmente per alcune regioni, dei buoni repertorii bibliografici: ma questi hanno generalmente il torto di mettere ad una stregua statuti complessivi e singoli,

franchigie, convenzioni, tariffe e perfino delle fonti che apparterrebbero propriamente al diritto ecclesiastico ed hanno seguito un criterio alfabetico e non hanno curata sempre la esatta indicazione delle date. Sopratutto miravano a dare un inventario degli statuti che l'Italia possiede e di quelli che ha posseduti considerandoli come una specie di gloria locale pel preconcetto che lo statuto fosse sempre sintomo di libertà. Scientificamente non son riusciti tanto utili quanto avrebbero potuto esserlo. Ricorrendo ai nostri elenchi (che del resto non sono nudi, poichè, specialmente per gli statuti urbani, intendono dare un'idea possibilmente completa del loro sviluppo), lo studioso potrà ora facilmente avvertire dove il singolo statuto può trovare le sue affinità.

CAPITOLO XIV.

Gli Statuti piemontesi

SCLOPIS, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, Torino 1833; BERLAN, *Statuti municipali e stemmi municipali e gentilizii degli stati sardi*, Torino 1858; MANNO, *Bibliografia storica degli stati della monarchia di Savoia*, Torino 1884 in contin.

560 — Le regioni, che noi oggi sogliamo indicare come piemontesi, corrispondenti su per giù coi confini della Neustria longobarda, non sono quelle in cui la legislazione statutaria abbia avuto il maggiore rigoglio e la maggiore ampiezza di contenuto; il persistere delle autorità dei marchesi, dei conti, dei banneresi l'attardò e l'infrenò nel suo movimento, coercendo le velleità normative dei popoli soggetti.

Gli statuti largiti predominano sugli statuti posti; e pur gli statuti posti non appariscono in generale molto evoluti, ove si prescinda dai comuni soggetti direttamente all'impero, che furono pochi e di formazione relativamente recente.

Nè statuti si ebbero dappertutto: la patria d'Aosta [1] appartenne, come la Savoia, ai paesi di diritto consuetudinario. Se pur si parla di statuti aostani [2] si tratta in realtà di chartae

---

[1] *Coustumes generales du duché d'Aouste*, Chambery 1588-Aoste 1684. Cfr. VALSECCHI, Bstit. s. v. e DUCAT, *Il Coutumier del ducato di Aosta*. Aosta 1905; FRULAZ, *Le coutumier du duché d'Aoste du* 1578, in Augusta Praetoria, I (1919).

[2] Editi per la prima volta dal CIBRARIO e PROMIS, *Documenti sigilli e monete appartenenti alla storia della monarchia di Savoia*, Torino 1833; poi in HPM. LL., II, 29-38 e in MSit., XVI, 1877, 712-714. Cfr. DUC, *Esqu.*

libertatis (1). I primi focolari di libertà ed i primi centri notevoli di un'attività statutaria, che si irradiò poi sui territorii attigui, furono Ivrea, Vercelli e, sopra tutto, Asti.

561 — Ivrea (2), centro di una delle più antiche ed importanti marche d'Italia, fin dal 1221 aveva il suo statutum civitatis. Ancor ci è dato ricostruirlo in gran parte attraverso la redazione del 1334, che i capitoli precedentemente dispersi e disordinati distribuì ed ordinò in sei libri. La redazione definitiva si consolidò nel 1433; gli ordinamenti successivi sono stati aggiunti ai suoi otto libri come appendice, senza ulteriori rifusioni.

L'influenza degli statuti eporediensi non poteva non riflettersi negli statuti della contea o del vescovato (3), raccolti in un bel corpo dal Frola (4). Si conservano gli statuti di Chiaverano del 1251 e del 1459 (5); gli statuti di Albiano del secolo decimoquarto e del 1429 (6) e quelli affini di Andrate del 1410 (7); gli statuti di Romano del 1515 (8) e di Pavone (9); gli statuti di Azeglio della prima metà del secolo decimoquinto (10); gli statuti di Caravino del 1480 (11); gli statuti di Strambino del 1438 (12) e quelli strettamente apparentati di Lessuolo e Brosso del 1430 (13); gli statuti, fra loro affini, di San Giorgio canavese del 1343-1422 (14), di

---

historiques des evêques d'Aoste appartenant au XII et au XIII siècles, Aoste 1885; e *Cartulaire de l'Evêche d'Aoste*, in Msit., XXIII, 283-285 dove son pubblicati anche privilegi più recenti del 1206 e del 1296.

(1) Così è anche per gli statuti di Cogne, Issogne e Gressoney pubblicati dal CHEISTILLIN, *La Vallée des Lys*, Aosta 1897.

(2) Ed. Datta, in HPM. LL., 1085-1334, 1661-1672; parziale di Bollati, in MlegP. Cfr. *Vita cittadina e privata nel medioevo in Ivrea desunta dai suoi statuti*, in «Studii eporediesi», Pinerolo 1890.

(3) FROLA, *Gli statuti canavesani*, Pinerolo 1905.

(4) FROLA, *Corpus statutorum Canapisii*. Torino 1918. Indicherò l'opera con le sigle SC.

(5) SC. n. XLIII-XLIV.

(6) SC. n. I-II.

(7) SC. n. VI-VII.

(8) SC. n. LXXXV.

(9) SC. n. LXVIII.

(10) SC. n. VIII.

(11) SC. n. XXXIII.

(12) Bollati, in MlegRS. fasc. 5 e SC. n. CI.

(13) SC. n. LIII.

(14) Bollati, in MlegRS. fasc. 4 e SC. XCII-XCIII.

Ozegna del 1451-1458 (1), di Rivarolo del 1558 (2), di Oglianico del 1352-1558 (3); gli statuti di Agliè del 1448 (4); gli statuti di Bairo del 1409 e del 1473 (5); gli statuti di Alice inferiore del 1514 (6); gli statuti di Pont canavese del 1346 (7); gli statuti di Valperga del 1350 (8); gli statuti di Canischio del 1405-1407 (9); gli statuti di Favria del 1472 (10); gli statuti di Levone del secolo decimoquinto (11); gli statuti di Barbania del secolo decimoquarto (12); gli statuti di Balangero Mathi e Villanova del 1391 (13). Un gruppo di statuti a sè possono in qualche modo formare gli statuti di s. Benigno del 1318 (14), di Feletto del 1527 (15), di Montanaro del 1465 (16) e quelli, puramente rurali, di Foglizzo del 1387 (17), di Volpiano del 1456 (18).

562 — Al margine meridionale del Canavese un più importante statuto è offerto da Chivasso (19), la capitale della marca del Monferrato: già avanti la metà del secolo decimoquinto contava più che seicento capitoli, risalenti in parte ben oltre la data estrema del 1306. Lo statuto originale, continuato fino al 1533, fu soppiantato dal Liber iurium clavassiensium, opera privata di compilazione e illustrazione redatta, in base a curiosi criterii biologici, per incarico del comune dal notaio Bernardino Sicardi fra il 1525 ed il 1533 (20).

---

(1) SC. n. CV-CVI.
(2) SC. n. LXXVIII.
(3) SC. n. LXV-LXVI.
(4) Ed. Bollati, in MlegRS. fasc. I e SC. n. V.
(5) SC. n. IX-X.
(6) SC. n. III.
(7) SC. n. LXX-LXXIV e CXVII.
(8) SC. n. CVIII.
(9) SC. XXVIII-XXIX.
(10) SC. n. XLVI.
(11) SC. n. LII.
(12) SC. n. XIV-XV.
(13) SC. n. XIII.
(14) SC. n. LXXXVI.
(15) SC. n. XLVIII-XLIX.
(16) SC. n. LVIII-LXII.
(17) SC. n. L.
(18) SC. n. CXI.
(19) Ricostrutto dal Frola, SC., n. XXXV-XLI.
(20) Ed. Chivasso 1533.

L'influenza di Chivasso si coglie negli statuti di Verolengo (1) del secolo decimoterzo e decimoquarto, di Caluso del 1510 (2).

563 — Siamo ai confini della marca torinese. In questa Torino ebbe certo un suo statuto fin dal secolo decimoterzo; ma dei capitula antiqua a pena si riscontra qualche reliquia nello statuto del 1360 che, garantito anch'esso dalla approvazione superiore, appare incluso in una raccolta di privilegi e grazie, sia generali per la patria pedemontana sia speciali per la città (3). L'età recente dello statuto non permette di valutare a pieno la efficacia ch'esso potè esercitare sulle terre contigue, le quali appaiono largamente aperte ad altre influenze.

Agli statuti canavesani si avvicinano ancora gli statuti di Valle di Lanzo del 1351, di Ciriè del 1357, di Leiny del 1432, di Caselle del 1307, di Borgaro del 1395, di Altessano del 1445, di Pianezza del 1385.

Altre influenze legano poi insieme gli statuti di Ripoli (4) del 1244-1272, del 1312, del 1374-1376, gli statuti di Rivalta del 1287 (5) e gli statuti di Avigliana (6) del 1327-1329, del 1345-1384, del 1501, del 1521 che già ci portano entro i confini del distretto susano.

564 — Susa (7), rimasta lungamente estranea al regno italico, sebbene offra importanti e particolareggiate franchigie fin dal 1147 e dal 1198, non porge statuti cittadini. E dal suo territorio ci sono stati però tramandati gli statuti rurali-signorili di Chiomonte del 1371, di Rubiana del 1414, di Giaveno

---

(1) SC. n. CXIII-CXV.

(2) SC. n. XXIV.

(3) Ed. Sclopis, in HPM. LL., II, 433-750 e 1616-1640. Cfr. Duboin, XXVIII, 915-1023; PASSERINI, *Gli statuti del comune di Torino*, in «La Nazione», 1868; e GABOTTO, *Storia di Torino*, Torino, 1914, I.

(4) Ed. Torino 1640.

(5) CLARETTA, *Sugli antichi signori di Rivalta e sugli statuti del secolo XIII da loro accordati a Rivalta, Orbassano, Porzole*, Torino 1878, in AAtor XIII.

(6) CLARETTA, *Notizie storiche sulla più antica carta di franchigia e sui primi statuti conceduti ad Avigliana*, in AAtor., IX, 1874, 894-934. Cfr. VALSECCHI, Bstit. s. v.

(7) Ed. Cibrario, in HPM. LL., I, 1838, 1-28. Cfr. CHIAPUSSO, *Di uno statuto concesso dal duca Ludovico di Savoia alla città di Susa nel* 1462, in Msit., XIX, 1880, 339-357.

del 1454 (1), terre cresciute all'ombra del dominio delle più facoltose badie della valle.

Oltre la Dora, al piede dei monti, importanti statuti offre Pinerolo (2), per lungo tempo abbinato a Torino. Gli statuta vetera ricordati dai riformatori del 1318 rimontavano nelle loro parti più antiche oltre il 1220. La redazione definitiva dovette cadere intorno al 1380, forse nel 1375.

Dalle regioni attigue a Pinerolo derivano gli statuti di Abbadia alpina del 1375 (3), di Valle di Perosa del 1360-1442 (4), di Bricherasio ed Osasco del 1467 (5), di Luserna del 1276 (6), di Scalenghe e Castagnole del secolo decimoquarto, di Virle del 1406, di Cercenasco del secolo decimoquarto (7), di Vigone del 1360 (8), di Osasio del 1442, di Pancalieri del 1433 e 1472.

565 — Alla seconda metà del secolo decimoterzo ci riporta attraverso le date distribuite fra il 1326 ed il 1277, lo statuto di Moncalieri (9), erede di Testona. Esso però si è conservato integro solo nella revisione del 1360. Dal distretto moncalierese derivano gli statuti di Vinovo del 1458 (10), di Trofarello del 1437 e del 1495 e di Carignano del 1474.

566 — Più importante ancora e più largamente efficace si presenta il diritto statutario di Chieri (11). Attinta in gran parte

---

(1) CLARETTA, *Cronistoria del comune di Giaveno*, Torino 1875, pagine 590-635, e in AAtor., 1882. Sulle franchigie della Novalesa cfr. CIPOLLA, in MAtor., XLIV, 1894, 312-318 e XLV, 1896, 178 segg.

(2) Ed. Torino 1602. Cfr. BERNARDI, *Degli statuti di Pinerolo, Bricherasio ed Osasco*, in « Riv. dei com. ital. », II, 247-265.

(3) Cfr. BERNARDI, *Di alcuni statuti municipali*, in « Riv. d. com. ital. », III, 259-263.

(4) Ed. Pinerolo 1568; Torino 1610-1738.

(5) Cfr. l'opera citata nella nota 2.

(6) Del 1678, 1697, 1736 si hanno edite delle raccolte di privilegi. Sugli statuti cfr. RIVOIRE, *Storia dei signori di Luserna*, in « Bull. d. la Société d'hist. vaudoise », XI, 1894, 41-46.

(7) Alcuni frammenti interessanti di uno statuto di Cercenasco sono pubblicati dallo SCHWEIZER, in ZdSS., G. A. LIV, 412-418.

(8) Degli statuti di Vigone si hanno estratti in DUBOIN, XI, 902 segg.

(9) Ed. Datta, in HPM. LL., I, 1347-1588; 1673-1690. Cfr. CIPOLLA, in AAtor., XXXIV, 1898.

(10) Cfr. PONZIGLIONE, *Notizie sugli statuti di Vinovo*, Torino 1796 e in *Ozii letterari*, III.

(11) Per gli statuti di Chieri cfr. la parziale edizione di quelli del 1311

ad un antiquum volumen statutorum che risale a mezzo il secolo decimoterzo, possediamo ancora la revisione del 1311; altre le tennero dietro del 1359, del 1362, del 1475 e del 1495, fino a quella definitiva del 1535.

L'influenza di Chieri si risente negli statuti di Sciolze del 1445, di Cinzano del 1468, di Mondonio del 1478, di Revigliasco del 1462 e in quelli finalmente di Riva di Chieri del 1509 (1) e di Poirino del principio del secolo decimoquarto, mentre Casalborgone offre uno statuto del 1479.

567 — Dalla regione meridionale ed orientale del contado torinese provengono gli statuti di Villafranca del 1383 (2), di Revello del 1477, di Barge del 1374 (3), di Sanfront del 1364, di Ostana del 1425, di Polonghera del secolo decimoquarto, di Moretta del 1435 (4), di Murello del 1471, di Savigliano del 1305-1473 (5), di Scarnafigi dei 1470, di Monasterolo del 1481, di Cavaller maggiore anteriori al 1324, di Villanova Solaro del 1429, di Cavaller leone del 1439, di Racconigi del 1464 (6), di Caramagna del 1431, di Carmagnola del 1336-1345 (7), di Brà in otto collazioni anteriori al 1350 e di Sommariva del Bosco anteriori al 1417: molti si accostano agli statuti sorti nei comitati di Auriate, di Loreto e Diano, soggetti al ramo aleramico, dai quali discesero i marchesi di Saluzzo, di Busca, del Carretto e di Ceva.

568 — Scomparse le città antiche, la legislazione statutaria

---

presso il CIBRARIO, *Delle storie di Chieri*, Torino 1827, II, 151-233, e l'edizione degli statuti della società di s. Giorgio del 1313, ibid., II, 237-314, e in HPM. LL., II, 751-924 e 1641-1646 e in CANTÙ, *St. univ.*, III, 1312 e segg. Ora bisognerà ricorrere alla nuova edizione del COGNASSO, in BSS., LXXVI e XCVI-XCVII.

(1) ANFOSSI, *Gli statuti di Riva di Chieri*, Torino 1901.

(2) Degli statuti di Villafranca frammentariamente già fatti conoscere dal GABOTTO, in BBsub., vedi ora la edizione integrale del MARINI, *Gli statuti di Villafranca Piemonte* (1384) *con notizie storiche del luogo*, Torino 1916, dalla Msit.

(3) PEANO, *Gli statuti di Barge*, Torino 1913. Cfr. ABIGNENTE, in « Riv. d'Italia », XVI, 1913.

(4) Cfr. GABOTTO, *L'agricoltura nella regione saluzzese dal secolo XI al XV*, Pinerolo 1901.

(5) I capitoli dello statuto saviglianese relativi alle acque furono editi dal TURLETTI, *St. di Savigliano*, Savigliano 1879, IV, 957-964.

(6) Ed. Torino 1548.

(7) Ed. Carmagnola 1644.

del contado di Auriate porge solo statuti castrensi o rurali. Ma parecchi sono interessanti.

Il castello di Centallo offre uno statuto molto ampio del 1391 ed un altro del 1427 (1); il castello di Busca ne conserva uno del 1446 (2); il castello di Cuneo uno del 1380 (3), materiato di capitoli più antichi; il castello di Fossano uno del 1330 (4); il castello di Saluzzo (5) uno della prima metà del secolo decimoquarto diviso in quindici collazioni e un altro del 1582 in otto libri (6).

Accanto a questi debbono esser tenuti presenti gli statuti di Costigliole Saluzzo del 1419 in cinque collazioni, di Venasca e Valle Varaita del 1534 in dodici collazioni, di Melle del 1479 in cinque collazioni, di Villar s. Costanzo del secolo decimoquarto di Lagnasco del secolo decimoquinto (7), di Dronero del 1476, di Castignano del 1540, di s. Damiano del 1453, di Valle Maira del 1610 (8), di Valle Mala del 1400, di Monte Male del 1453, di Valgrana del 1415, di Valle di Stura (9), di Roccasparvera riformati nel 1606, di Limone del 1375 e del 1550 e, nei dintorni di Saluzzo, gli statuti di Pagno e Manta del secolo decimoquinto, di Villanovetta del 1236 e di Verzuolo, in undici collazioni del 1423, di Villafalletto in sette collazioni del 1433, di Vottignasco del secolo decimosesto (10).

569 — Anche nella contea di Bredolo, mancando una città accentratrice, furono gli statuti dei castelli a sollevarsi primi di

---

(1) Ed. Torino 1572, 1605.

(2) Ed. Torino 1626.

(3) Ed. Torino 1590; DUBOIN, XXVIII e XXX, 38-2 5. Estratti concernenti le acque e le bealere in Sommario nella causa Cominotto-Bertone, Torino 1768, concernenti la camparia in Cipolla, AAtor., XXXIV, 841-851. Cfr. GABOTTO, *La vita in Cuneo fino alla fine del medioevo*, in « VII centenario della fondazione di Cuneo », Torino 1898, pag. 158-228.

(4) Ed. Torino 1599. Cfr. gli statuti di Fossano in Bss., XII, 1907, 1-57.

(5) Sugli statuti del saluzzese in genere cfr. l'opera del Cipolla citata M. n. 58.

(6) Ed. Torino 1583. Statuti più antichi sono ricordati ed editi dal MULETTI,

(7) Ed. Torino 1613.

(8) Ed. Torino 1610.

(9) DUTTA, *La valle di Stura dal* 1163 *al* 1200, in AAtor., XXIX, 1894, 132-155 e *La valle di Stura e le sue più antiche consuetudini*, Reggio Calabria 1899.

(10) Ed. Torino 1610.

mezzo alle consuetudini ed alle convenzioni vicinali. I castelli di Boves (1) e di Cherasco (2) offrono statuti che risalgono per lo meno al secolo decimoquarto; Mondovì (3) ne ha conservato uno redatto tra il 1402 ed il 1408.

Dal territorio bredolese derivano gli statuti di Peveragno del 1384 (4), di Beinette in quattro collazioni del 1358, di Chiusa di Pesio del secolo decimoquarto (5), di s. Michele di Mondovì del 1332, di Rocca de' Baldi del 1448 (6), di Piozzo del 1432, di Fari-gliano del 1533, di Castelletto Stura del 1481, di Lesegno del 1302, di Dogliani riformato nel 1573, di Benevagienna del 1293-1500 (7) e nell'Appennino dai territorii che formarono il centro del marche-sato di Ceva (8) gli statuti di Murazzano del 1487, di Monesiglio del 1494, di Marsaglia anteriore al 1518, di Igliano e Castellino Tanaro del 1332, di Paroldo del 1474, di Sale delle Langhe del 1357, di Ceva del 1408 e del 1586, di Monbasiglio del 1494, di Mas-simino del 1503, di Bagnasco del 1477.

Gli statuti orientali già risentono l'influenza astigiana.

570 — Asti aveva il suo statutum civitatis fin dal 1211 (9). Nel 1379, dal diffusum veterum statutorum volumen, essendo podestà Loterio Rusca, si trasse il novum volumen (10), che, assoggettato a lievi ritocchi sotto la dominazione di Ludo-vico d'Orleans, può dirsi rappresenti la redazione definitiva degli statuti di quella città (11). La divisione in collazioni, che tro-vammo già in Cartignano, s. Damiano, Verzuolo, Saluzzo, Ca-vallerleone, Cavallermaggiore e persino in Barge, era stata proba-

---

(1) Ed. Torino 1573, 1703. Estratti in DUBOIN, XI, 78-788.
(2) Ed. Torino 1642.
(3) Ed. Monreale 1570; cfr. DUBOIN, XXVIII, vol. XXX, 291-513.
(4) Ed. Mondovì 1616.
(5) Ed. BOTTERO, *Mem. stor. e statuti antichi di Chiusa di Pesio*, Torino 1892, pag. 340-389.
(6) Ed. Torino 1611.
(7) Ed. ASSANDRIA, Roma 1892. Cfr. CLARETTA, in AAtor., XXVIII, 1893, 156-160.
(8) CLARETTA, *Gli statuti del capitanato dei marchesi di Ceva*, Torino 1896.
(9) Cfr. per statuti isolati *Cod. Malab.*, III, 647-649.
(10) Ed. Asti 1534. Parziali edizioni in DUBOIN, vol. XI, 765-781. Cfr. VALSECCHI, Bstit. s. v. e VASSALLO, in Asit., II⁴, 255-277; III⁴, 371-399.
(11) Cfr. VASSALLO, *Gli astigiani sotto la dominazione straniera* in Asit., II⁴ (1878) e III⁴ (1879), le cui conclusioni però mi sembrano discutibili.

bilmente introdotta prima. Dietro a quella del 1379 si intravvedono altre redazioni più antiche e pur già ordinate.

Dal territorio astigiano provengono gli statuti di Buttigliera d'Asti del 1478, di Cortanze del secolo decimoquarto, di Montechiaro d'Asti del 1384, di Viale del 1505, di Villar s. Secondo del 1312 (1), di Cortandone del secolo decimoquarto, di Villanova d'Asti del 1414, di Baldichieri del 1482, di Cellarengo del 1469, di s. Damiano d'Asti del 1521 (2), di Celle Enomondo del 1440, di Rocca d'Arazzo del 1355 (3).

571 — L'influenza astigiana, che estese le sue propaggini fino alle Alpi Marittime, fu specialmente intensa nei contadi di Radicata, di Loreto di Torresana o del Monferrato e di Lomello.

Dalla contea di Radicata derivano gli statuti di Passerano del 1455 e di Cocconato del 1459, strettamente affini con gli statuti di Montiglio (4). Dalla contea di Monferrato provengono gli statuti di Alfiano e Tonco anteriori al 1490, del 1285-1485, di Villa de Ati del 1470, di Castelletto Merli del 1470, di Robella del secolo decimoquarto, di Verrua del 1474, di Villamiroglio del 1541, di Gabiano del 1422 e del 1643, di Camino del 1280-1400 (5), di Pontestura del 1465 (6); di Ozzano del 1541, di s. Giorgio del 1445, di Treville del secolo decimoquarto (7), di Serralunga di Crea del secolo decimosesto, di Cereseto del 1358, di Moncalvo del 1565, di Calliano del 1461, di Casorzo del secolo decimoquinto, di Vignale del 1564, di Rosignano del 1306, di Viarigi del 1352, di Fubine del 1570 (8).

572 — Nell'estremo lembo occidentale del contado di Lomello emersero gli statuti di Casale (9). Perduta l'antica redazione del 1278, a noi son giunti soltanto nella riforma del 1370-

---

(1) Ed. Asti 1622.

(2) Ed. parziale in *Sommario nella causa Carlevaris contro la comunità di s. Damiano*, Torino 1754.

(3) Ed. Asti 1656.

(4) Ed. DURANDO, in BSS., XXVII, 1907.

(5) Ed. GABOTTO, in BSSS., XXVII, 1907.

(6) Ed. GABOTTO, in BSSS., LXIV, 1.

(7) CALLERI, *Statuto di Treville nel Monferrato*, in « Rst. aless. » (1901).

(8) Ed. s. l. a.

(9) Ed. Cibrario, in HPM. LL., II, 1838, 925-1084. Il Prati fin dal 1879 aveva in Casale una Casalensium statutorum ac ducalium Montisferrati decretorum collectio circa iura dotalia et sucessiones filiarum fatta da Ludovico Beraud.

1404. Dalla stessa regione derivano gli statuti di Altavilla riformati nel 1585, di Camagna del 1400, di Borgo s. Martino del 1278, di Occimiano del 1389 (1), di Ticineto del secolo decimosesto, di Mirabello del secolo decimoquinto, di S. Salvatore del secolo decimosesto (2).

L'influenza astigiana si insinuò persino negli statuti meridionali del Vercellese, dove la legislazione locale ebbe pure ampio e rapido sviluppo.

573 — Vercelli (3), che gareggiò con Asti per ampiezza di distretto, ci ha tramandato uno statuto del 1242, che, detratti i capitoli recanti date che si protendono fra il 1202 ed il 1236, ci presenta, in forma quasi completa, lo statuto che la città stessa doveva avere al chiudersi del secolo decimosecondo. Nel 1341, sotto la dominazione viscontea, lo statuto di Vercelli raggiunse la sua forma definitiva (4).

Nel distretto più strettamente vercellese incontriamo gli statuti di Trino del 1349-1455 (5), di Palazzolo anteriori al 1388, di Crescentino del 1345, di Desana del 1592, di Livorno del 1332 (6), di Cigliano del 1379-1386, di s. Germano anteriori al 1380, di Santhià (7) e Candelo del 1363 e 1450, di Gattinara del 1448.

L'influenza vercellese si intersecò con quella di Ivrea nel territorio di Biella (8) che offre un antico statuto del 1245, da cui traspare evidente il suo processo formativo (9) e una serie di successive riforme fino a quella definitiva (10).

Di contenuto prevalentemente rurale sono gli statuti di Vi-

---

(1) Un indice col titolo di Excepta compendiata ex volumine statutorum Occimiani è in NOVARESE *Mem. stor. sul comune di Occimiano*, in « R.st.aless. », V, 1896, 323-340.

(2) Ed. Acqui 1622.

(3) Ed. ADRIANI, in HPM. LL., II, 1088-1584.

(4) Ed. Vercelli 1541.

(5) Ed. BORZI, Torino 1825.

(6) GABOTTO, *Gli statuti di Livorno vercellese*, in BSSS., LXXXV.

(7) Cfr. NIGRA, *Not. stor. intorno al borgo di Santhià*, Vercelli 1876, pag. 45 segg.

(8) POMA, *Gli statuti di Biella del* 1245, Biella 1875; GABOTTO, *Gli statuti di Biella secondo il codice originale del* 1245, Pinerolo 1911, dalla BSSS.

(9) SELLA P., *Statuta comunis Bugelle et documenta adiecta*, Biella 1904.

(10) Cfr. SCHIAPPARELLI, *Sulle memorie storiche del comune e sugli statuti della repubblica di Biella raccolte ordinate ed in parte pubblicate da Quintino Sella*, Torino 1889, dagli AAtor., XXIV, 61-81.

verone del 1494, di Cavaglià del secolo decimoquarto, di Bornato del 1320, di Ponderano del 1488, di Tollegno del 1428, di Coggiola del 1517, di Mosso s. Maria del 1320, di Lessona del 1579, di Sordevolo del 1574, di Mongrando del 1515, di Camburzano del 1599 e quelli, derivanti dalla piccola signoria che si formò nel contado vercellese a favore dei Fieschi, di Masserano del 1493 e del 1582 (1), di Crevacuore del 1527 e del 1610, di Flechia del 1480.

574 — Di Alba (2), già centro di un ampio comitato, si sono perduti gli statuti più antichi; la conservazione delle date lascia però ancora intravvedere buona parte di essi attraverso la revisione del 1466 in cinque libri che fu la definitiva.

Dal territorio propriamente albense derivano gli statuti di Montà del 1440, di Canale del secolo decimoquinto (3), di Baldissero del 1470, di Corneliano del 1415, di Monticello del secolo decimoquarto, di s. Vittoria d'Alba del secolo decimoquinto, di Roddi del 1585, di La Morra del secolo decimosesto (4), di Monforte del secolo decimoquinto (5), di Priocca del 1470 (6), di Govone del 1449, di s. Stefano Belbo del 1319-1378, di Castiglione Tinella del secolo decimosesto: dal minore contado di Diano gli statuti di Diano del 1560, di Castino del 1471, di Cissone del 1526, di Bossolasco del secolo decimoquarto (7). E giù verso la Liguria, aperti alle istituzioni giuridiche in essa vigenti, incontriamo gli statuti di Millesimo e Croce di Ferro riformati nel 1593, di Garessio del 1278-1343 (8), di Ormea del 1291-1536 (9), di Priola del 1397, di Calizzano riformati nel 1600 (10).

575 — Acqui offre una preziosa raccolta statutaria del

---

(1) Ed. Torino 1583.

(2) Cfr. MILANO, *Il Regestum comunis Albe*, Pinerolo 1903, in BSSS., Estratti dello statuto in LORENZO, *Le disposizioni contenute nel volume degli statuti di Alba riguardo ai Macelli ed alle Beccherie*, Alba 1907. Cfr. anche GANDINO F., *Alcuni capitoli de libro della catena di Alba*, in « Alba Pompeia », V, 1912, 5-6.

(3) Ed. Asti s. a. 1535; Torino s. a., sec. XVII.

(4) Ed. Carmagnola 1680.

(5) Ed. Carmagnola 1674.

(6) EUSEBIO, *Gli statuti di Priocca*, in « Alba Pompeia », IV, 1911.

(7) Ed. Balestrino 1704.

(8) Ed. Barelli in BSSS., XXVII, p. 1 segg.

(9) Ed. Barelli in BSSS., XXVII, p. 127 segg.

(10) Ed. Balestrino 1704.

1277 [1] ricca di elementi arcaici. La raccolta definitiva del 1567 [2] si consolidò attraverso le riforme del 1306, del 1351, del 1457, del 1464, del 1483.

Dal contado di Acqui derivano gli statuti di Canelli del secolo decimoquarto, di Nizza Monferrato del 1314 [3], di Mombaruzzo del 1322 [4], di Incisa Belbo del 1338 [5], di Ricaldone del 1394, di Strevi del 1400 [6], di Melazzo del secolo decimoquinto [7], di Bergamasco del 1453, di Bubbio del 1464 [8], di Monastero Bormida del 1508 [9], di Bistagno anteriori al 1590 [10], di Roccaverano del 1399 [11], di Ponzone del 1624 [12], di Morbello del 1506, di Cremolino del 1338, di Molare del 1327, di Rossiglioni del 1301-1389 e del 1560 [13], di Morsasco del secolo decimoquinto [14], di Ovada del 1554, di Carpeneto del 1458 [15], di Cassine del 1550, di Spigno del secolo decimoquarto [16], di Cairo Montenotte riformati nel 1604 [17].

---

[1] Ed. Fornarese, Alessandria 1906.

[2] Ed. Acqui 1618. Parzialmente in DUBOIN, XI, 738-755.

[3] NARDI, *Statuti di Nizza Monferrato*, Torino 1913. Per Treville cfr. CALLERI, *Statuti di Treville nel Monferrato*, in Rsarchaless. (1901).

[4] GASPAROLO, *Gli statuti inediti di Mombaruzzo*, in RsAless., IV-VI, 1896.

[5] Ed. Casale 1676, 1730.

[6] Ed. a. l. 1802.

[7] Ed. Acqui 1622, 1625.

[8] Ed. Acqui 1622, 1684.

[9] Ed. Casale 1598, 1664.

[10] Ed. Acqui 1620.

[11] Ed. Milano 1617.

[12] Ed. Acqui 1624.

[13] PESCE, *Statuti di Rossiglione*, in BSSS., LXIV, 2.

[14] Ed. Casale 1621, 1676.

[15] Ed. Ferraro, Mondovì 1874. Cfr. FERRARO, *Gli antichi statuti del comune di Carpineto*, Firenze 1873, dalla « Riv. eur. ».

[16] Ed. Milano 1613.

[17] Ed. Milano 1613 (redazione latina e volgare).

CAPITOLO XV.

Gli Statuti lombardi

LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899.

576 — La Lombardia doveva essere il territorio più adatto allo svolgimento delle libertà comunali nelle loro multiformi manifestazioni. Intorno alla metà del secolo decimoprimo era già venuta meno l'autorità marchionale; poco dopo anche l'autorità comitale appare generalmente caduta: solo il dominatus plebium potè limitare l'autonomia delle terre distrettuali, sulle quali del resto affermossi ben presto la efficacia delle numerose fiorenti città. Le franchigie e le convenzioni signorili sono poco numerose nel territorio; ricchissima invece la fioritura degli statuti posti.

577 — La capitale del regno italico era stata sino al principio del secolo decimoprimo Pavia: ma non fu questa la città che diede il tono fondamentale agli statuti lombardi.

Il primato spetta qui a Milano, la quale arditamente si era messa fin dai principii del secolo alla testa del movimento che tendeva ad allontanare quanto più fosse possibile le restrizioni esterne poste ai liberi moti della città.

Le più antiche edizioni dello statutum civitatis di Milano [1] andarono pur troppo perdute; non vi è però dubbio

---

[1] Sugli statuti milanesi oltre la vecchia opera del Verri, cfr. MORBIO, *Dell'antica legislazione milanese*, Roma 1846, dal « Saggiatore »; REZZONICO, *Dell'origine e delle vicende del diritto municipale in Milano*, Milano 1846; BERLAN, *Gli statuti municipali milanesi dall'XI al XVI secolo*, Milano

che quello esistesse, non pure nel 1209 ma sin dalla seconda metà del secolo decimoprimo. Si presentano come riforme e completamento di esso le leggi che si ricordano fatte nel 1170, nel 1178, nel 1209, nel 1229, nel 1247, nel 1248, nel 1251, nel 1258, nel 1261, nel 1264, nel 1266, nel 1272, nel 1274, nel 1275, nel 1279. La riforma del 1330 si può ancora ricostruire in modo quasi completo dagli statuti di Monza, Lecco, Lodi. Essa è passata anche, senza troppo profondi rimaneggiamenti, nella revisione che, iniziata da Luchino Visconti nel 1348 fu compiuta, in otto libri, nel 1351 e nell'altra che fu intrapresa da Gian Galeazzo nel 1389 e compiuta nel 1396. Lievi modificazioni furono introdotte sotto la dominazione francese nel 1498-1502.

Il diritto di Milano estese la sua azione fuori del territorio della città, ove già ricordammo gli statuti di Monza del 1333-1339 (1), a tutto quello che fu il territorio del cosidetto ducato milanese, il quale comprendeva i contadi di Stazzona, di Burgaria, della Martesana, di Castelseprio, di Lecco.

Dal comitato di Stazzona derivano gli statuti giurisdizionali di Brione del 1313, di Ascona del 1368, di Intragna del secolo decimoquarto (2), di Cannobio (3) del secolo decimoterzo se non addirittura come si pretende del secolo decimosecondo, di santa Agata sopra Cannobio del 1450, di Cannero ed Ugorio del 1336, di Intra Valle Intrasca e Pallanza del 1393 (4), di Lesa Vergante

---

1863, dal « Politecnico » e in appendice al Liber consuetudinum Mediolani Milano 1869, pag. 212 segg.; CERUTI, *Dell'amministrazione comunale di Milano nel secolo XIV*, in RIlomb., V, 1872; GENNARI, *La legislazione statutaria in generale e la milanese in ispecie*, Pavia 1874; WEYMANN, *Vergleichung d. l. Kapiteln d. mailandischen Stadtrechts*, 1887; LATTES, *Degli statuti di Milano che si credono perduti*, in RIlomb., XXIX, 1896 1657-1683 e in *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1902, pag. 40 segg.; GUTERBOCK, in NA., XXIII, 1898, 213-225; CUZZI, *Le obbligazioni nel diritto milanese antico*, Torino 1903, pag. 3-10; FERORELLI, *Gli statuti milanesi del secolo XIV*, in Aslomb., XXVIII[1], 27 segg.; MANARESI, *Per contribuire ad una edizione critica delle consuetudini di Milano*, in Aslomb., XLVI (1919), p. 314 segg.

(1) Ed. Milano 1579, 1682.

(2) Ed. in BsSit., VI (1884).

(3) Ed. Novara 1797. Altra edizione s. d. e s. l. si conserva all'Ambrosiana di Milano.

(4) Ed. Milano 1605; Novara 1719. Si consulterà ora l'edizione dell'ANDERLONI, *Statuti del Lagomaggiore* (= SLm.) *e della Val d'Ossola* Roma 1914 pp. 259-452; MULLER, *Gli statuti della comunità di Intra Pallanza e Valle intrasca*, in Aslo., XL, 1914.

e Meina del 1398 (1), di Invorio inferiore del 1366 (2), di Brissago del 1279-1470 (3), di Arona del 1319 (4) e quelli di Locarno (5) del 1358, che furono però, a differenza degli altri, redatti sotto la influenza di Como. Puramente vicinali sono gli statuti di s. Agata del 1450 e 1463, di Carpugnino del 1565, di Graglia piana del 1562.

Del comitato di Burgaria ci restano gli statuti giurisdizionali di Trecate del 1471 (6) e di Galliate del 1405 e del 1448 (7), aperti anco alla influenza novarese, e lo statuto signorile di Origgio (8)

Dal comitato della Martesana provengono gli statuti giurisdizionali di Vigevano del 1392 e del 1532 (9) e di Vallassina del 1343 (10) e gli statutelli signorili di Castelmarte del 1237 e del 1246 (11), di Bulciago e Cremella del 1232 e del 1262 (12), di Colciago del 1202 (13), di Calpuno e Monguzzo del 1196 (14), di Arosio, Bugunto e Seregno del 1215 del 1251 del 1262 (15), di Civenna e di Limonta del 1458 del 1589 del 1640 del 1687 (16).

Dal comitato di Castelseprio derivano gli statuti di Varese del 1347 (17), di Valle Travaglia del secolo decimoquarto, di Cam-

---

(1) Ed. ANDERLONI, SLm., I, 177-255.

(2) Ed. ANDERLONI, SLm., I, 147-176.

(3) Ed. MOTTA, in BsdSi., X e XI (1888-1889).

(4) Ed. ANDERLONI, SLm., I, 65-141.

(5) Ed. HEUSLER, *Rechtsquellen d. Kanton Tessins*, Basel 1895, IV, 1-78.

(6) Ed. Milano 1583, 1741.

(7) Ed. Milano 1591, 1593, 1687.

(8) Ed. BERLAN, Venezia 1868.

(9) Ed. Milano 1532, 1608.

(10) Ed. ANDERLONI, *Statuti dei laghi di Como e di Lugano*, Roma 1914 (= SLc.), II, 172-236 segg.

(11) Ed. FRISI, *Mem. stor. della chiesa monzese*, Milano 1774-1780, II, 108-110 e GIANETTI, *Il Castello di Monguzzo*, Milano 1888 (tradotti).

(12) Ed. FRISI, II, 99-100 e 116 segg.

(13) Ed. FRISI, II, 129 e GIULINI, *Mem. spettanti alla città e campagna di Milano*, Milano 1854-1857, VII, 160-163.

(14) Ed. FRISI, II, 178-179 e GIANETTI, *op. cit.*, 118-120 (tradotti).

(15) Ed. GIULINI, VII, 151-153; Seregni, in Msit., XXXVIII, 1902, 227-310.

(16) Ed. Milano 1589, 1640, 1687. Cfr. FRASSI, *Il governo feudale degli abati di s. Ambrogio maggiore in Milano nella terra di Civenna in Vallassina*, Milano 1879, pag. 87-91.

(17) Ed. BERLAN, in « Libertà e leggi del comune di Varese nel medioevo », Milano 1862, più corretta col titolo *Statuta burgi et castellantiae de Varisio*, Milano 1864. Versione italiana in « Il codice degli statuti varesini », Varese 1893.

pione del 1266 e 1639 (1), di Valsolda del 1277 e del 1388 (2), di Porlezza ed Osteno del 1418 del 1589 del 1639 (3), di Cima del 1487 di Laino del secolo decimoquarto, di Verna del 1464.

Dal comitato di Lecco, oltre agli statuti lecchesi del secolo decimoquarto (4), ci son giunti gli statuti di Mandello degli ultimi anni del secolo decimoquarto, di Dervio e Corenno del 1389 (5), della Valsassina del 1388 (6), di Averara e Val Taleggio del 1313 e del 1368 (7) e quelli di Gravedona del 1403 e del 1421 (8), aperti alla influenza comasca.

Dal territorio della Bazania provengono in fine gli statuti di Treviglio del 1392 (9) e di Mozzanica (10).

In tutti i territorii dipendenti da Milano gli statuti milanesi ebbero valore suppletivo fungendo da diritto comune dove gli statuti non disponessero.

578 — Un'altra città che ebbe larga irradiazione di influssi legislativi fu Como, centro in origine di un semplice viscontado, ma presto fiorente sì da rivaleggiare con la stessa capitale della Lombardia (11). Abbiamo statuti dei consoli di giustizia e dei mercanti del 1281 (12) che, attraverso una serie di date che risal-

---

(1) Ed. Milano 1639, 1736. Dovrà ora ricorrersi preferibilmente all'edizione di ANDERLONI, *Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei secoli XIII e XIV*, Roma 1913-1915 (che per brevità indicherò con le sigle SLcom.), I, pag. 239-250.

(2) Ed. BARRERA, *Statuti della Valsolda*. Pinerolo 1864 e ANDERLONI SLcom., II, pag. 259-303.

(3) Ed. Milano s. a. ed ANDERLONI, SLcom., II, pag. 305-368.

(4) Ed. Milano 1592, 1669 e ANDERLONI, SLcom., II, pag. 5-168.

(5) Ed. ANDERLONI, SLcom., I, pag. 87-247. Cfr. CAVAGNA DI SAN GIULIANO, in RdSst., II, 361-370.

(6) Ed. Milano 1650 e ANDERLONI, SLcom., I, 263-385.

(7) Ed. ANDERLONI, in SLcom., I, pag. 7-72.

(8) Ed. Milano 1657.

(9) Cfr. CAMUFFO, *Sulle pergamene e sui codici esistenti nell'archivio comunale di Treviglio*, Treviglio 1870; e CASATI, *Treviglio*, Milano 1872, pag. 181 segg.

(10) Ed. Milano 1612.

(11) Sugli statuti di Como cfr. COMAZZONI, *Cenni bibliografici sugli statuti in Como*, in PSscom., I, 1878; FOSSATI, *Cenni storici sugli statuti di Como*, ibid., I, 9-42; LATTES, DConslomb., 18 segg.

(12) Ed. CERUTI, in HPM. LL., II, 9-122. Il Lattes osserva giustamente che il capitolo ultimo dello statuto fu propriamente il 295.

gono fino al 1184 (1), ci riportano ad uno statuto dei consoli di ampia e complessa membratura già nella seconda metà del secolo decimosecondo; quella del 1281 fu una semplice revisione riordinatrice, seguita a breve distanza dalla riforma del 1296. Un largo rimaneggiamento degli statuti si ebbe all'assodarsi della dominazione viscontea nel 1335; un altro più profondo seguì qualche decennio dopo dividendo lo statuto in quattro libri. Altra generale riforma si ebbe, dopo l'avvento degli Sforza, nel 1451, in sei libri. Questa restò la definitiva, poichè deboli ritocchi ebbe nel 1481 e nel 1531, e non fu mai tratto a compimento il progetto di revisione fatto alla fine del secolo stesso.

Nel distretto di Como, oltre alle terre del Lario che già formavan parte di altre giurisdizioni, furon comprese la Valtellina, il Chiavennate, il Bormiese, la valle di Poschiavo, Lugano, Bellinzona. La Valtellina (2) ebbe proprii statuti giurisdizionali solo nel 1511, riformati e tradotti poi nel 1548 (3); puramente vicinali si presentano gli statuti di Grosio del 1395-1539 e quelli di Grossotto, di Sernio, di Tirano, tutti del secolo decimosesto e decimosettimo. Chiavenna (4) ebbe statuti proprii fin dal secolo decimoterzo; ora si hanno soltanto gli statuti del 1537 materiati di norme comasche. Da essi non differiscono gli statuti di Piuro. Carattere vicinale hanno gli statuti di Valle s. Giacomo. Attraverso i contatti con queste regioni si spiegano le norme italiche che si possono riscontrare negli statuti della Valle Bregaglia del 1257-1355 e del 1557-1597 (5) o in quelli di Bivio e Marmorera giunti in una redazione del secolo decimosettimo. Poschiavo (6) fa risalire i suoi statuti fino al 1388; di più revisioni dovette ad ogni modo essere il risultato la forma che essi, divisi in quattro libri, pre-

---

(1) Tutti gli anni vi hanno portato il loro contributo fuorchè il 1195, il 1210, il 1226, il 1227, il 1229, il 1230, il 1236, il 1239, il 1273-1275, il 1279, il 1280.

(2) Cfr. BESTA, *Gli statuti delle valli dell'Adda e del Mera*, Catania 1908 dalla « Misc. in onore di Ciccaglione »; LONGA G, *Usi e costumi del Bormiese*, Sondrio 1912, pag 249-254.

(3) Ed. Poschiavo 1649, 1618; Coira 1737.

(4) Ed. Sommario di alcuni statuti civili e criminali delle giurisdizioni di Chiavenna e Piuro Como s. a.; cfr. BUZZETTI, *Degli statuti di Chiavenna*, in « La provincia di Sondrio », III, n. 35.

(5) VASSALI, *Das Hochgerichts Bergell.*, Berna 1909.

(6) Possiedo manoscritti di statuti aggiunti fino al 1746. Cfr. POSZZY, *Die Rechtsgeschichte des Puschlavs*, Poschiavo 1922.

sentano sin dal 1549. Di Bormio (1) si ha completo solo lo statuto approvato dalle Tre Leghe nel 1561; ma si conservano ampii frammenti di uno statuto del secolo decimoquarto che in gran parte dovette esser composto avanti il 1334.

Lugano formò i proprii statuti nel 1358, attingendone la materia in massima parte agli statuti di Como. Questi costituirono anche lo sfondo delle revisioni del 1365, del 1391, del 1434 (2), del 1441 non solo; ma pur nelle revisioni svizzere del 1573, del 1588, del 1696. Carattere vicinale hanno nel Luganese (3) gli statuti di Capriasca del 1358, di Ponte Capriasca del 1443 (4), di Carona e Ciona del 1470, di Sonvico del 1473, che offrono rilevanti affinità con quelli della Valsolda. Bellinzona (5) porge uno statuto del 1392, che ne presuppone uno più antico; importanti riforme ebbero luogo, sotto la dominazione svizzera, nel 1692 e 1694 (6).

Statuti giurisdizionali ebbero anche la Riviera del 1632 (7), la valle Maggia e Lavizzara del secolo decimoquinto (8), di Valle di Blenio del 1447 (9), la Valle Mesolcina, che conserva la redazione del 1439 e le revisioni del 1452, del 1531, del 1545, del 1548, la Valle Leventina (10), di cui però si hanno solo redazioni recenti del 1713, 1745, 1755. Più rispettabile antichità presentano gli statuti vicinali che, in parte almeno, si conservano

---

(1) Una versione volgare fu edita dallo HEUSLER, in ZdschwR., LIV, (1906).

(2) Ed. HEUSLER, *Rechtsquellen des Kantons Tessin*, Basel 1894, vol. III, 1, 186, dalla ZfschK., XIII.

(3) Sugli statuti del bacino luganese cfr. LATTES, *Gli statuti del bacino luganese*, in RIlomb., XXXVIII, 1905, 333-348. Cfr. MOTTA, *Cenni storici bibliografici degli statuti della Svizzera italiana*, in PSscom. I.

(4) Ed. Milano 1566. Alcuni capitoli rurali di Medeglia sono editi in BSvit, XXVIII, 1906.

(5) Ed. HEUSLER, *RQ. d. Kanton Tessin*, in ZfSchwR., XVIII XX 1901.

(6) Sugli statuti del contado di Bellinzona cfr. GABUZZI, *Note sui testi degli antichi statuti del Canton Ticino*, Bellinzona s. a. e MEYER, *Blenio u. Leventina*, Luzern 1911, pag. 51.

(7) Ed. HEUSLER, *RQ. d. Kant. Tessin*, in ZdschwR., XXV (1906).

(8) Ed. Milano s. a. (a. 1626) LEBENAU, *Eine Uebersetzung der Mayenthaler Statuten*, in AGS., IV, 802.

(9) Ed. GIULIANI Milano 1747. Cfr. HEUSLER, *RQ. d. Kanton Tessins*, dalla ZfschR. XI (1892).

(10) Ed. MULLER, in ZfschwK., XII (1864).

per Biasca del 1434 (1) per Olivone del 1237 e del 1470, per Orco del 1237, per Piussogne del 1270, per Cadigo del 1268 (2), per Cadonico del 1287, per Chiggiogne del 1398, per Quinto del 1408.

579 — Il più antico monumento della legislazione novarese (3) è uno statuto del 1277-1289; le date che in esso si scaglionano risalendo fino al 1228, lasciano però intravvedere che lo statuto stesso esisteva in gran parte già prima di quell'anno. La forma definitiva fu raggiunta, attraverso le revisioni del 1338, del 1387, del 1390, del 1400, del 1410, del 1461 (4).

Dal distretto novarese vero e proprio derivano gli statuti sorti nei dominii vescovili di Vespolate, Pogno, Armeno, Artò, Bugnate, Carbonara, Alzate, i più antichi dei quali di contenuto prevalentemente rurale, rimontano fino al 1274 e gli statuti di Omegna del 1384, di s. Giulio d'Orta del 1313 (5), di Gozzano del 1343, di Soriso del 1533, di Maggiora del 1582, di Pettinasco del 1443 (6).

Il diritto novarese si diffuse negli attigui contadi di Pombia, di Burgaria, di Ossola.

Dal contado di Pombia derivano gli statuti di Casalvolone del secolo decimoquinto (7), di Biandrate del 1395 (8), di Castelletto sopra Ticino del 1340, di Quarona del 1354, di Varallo del 1337, di Borgo Sesia del 1393, della Valduggia del 1387 (9). Puramente vicinale è lo statuto di Crevola in Val Sesia (10).

---

(1) Ed. Milano 1627 ed HEUSLER, RQ. d. K. Tessin, 1892 dalla « Zfschw R. NF., XI.

(2) Ed. MAYER, *Blenio und Leventin*, Luzern 1911.

(3) Ed. CERUTI, in MHP. LL., II, 505-846.

(4) Ed. Milano 1541; Novara 1562, 1719; DUBOIN, XXX, 525-840. Cfr. GIOVANELLI, *Degli statuti novaresi*, Torino 1830; TARELLA, *Statuti municipali di Novara*, in « La vedetta », 1874, n. 33; LIZIER, *Di un tentativo di legge suntuaria*, Novara 1906, in « Misc. stor. novarese in onore di R. Tarella »; MORANDI, *Gli usi nuziali negli statuti del Novarese*, in « Il Giornale », I, 1901. Ed. Novara 1837 nelle *Produzioni* per la causa Ferrari-Cannoloio.

(5) PAGANI, *Gli statuti dell'isola e della Riviera di Orta*, inBs Pnov., VIII, 1913: promulgati dai vescovi di Novara da Guglielmo Arnidano (1343-1355) a Giovanni Arcimboldi (1468-1484). Cfr. DE VIT, *Il lago maggiore e le Isole Borromee*, Prato 1879, I, 469-477; BAZETTO, *Statuto del lago d'Orta*, in « L'amico di Gozzano », 1909-10

(6) Cfr. FARA, *Pettenasco ed i suoi statuti municipali*, Novara 1880.

(7) Ed. Milano s. a. (1609).

(8) Ed. Novara s. a. (1558), Milano 1679 e s. l. et a. (1740).

(9) Ed. Milano 1646.

(10) Ed. BIANCHETTI Milano 1879.

Dal contado di Ossola derivano gli statuti giurisdizionali di Curia Mattarella (Domodossola) [1], della Valle d'Antigorio del 1513 [2], della Valle di Vigezzo del secolo decimoquarto [3], della Valle Formazza del 1487 e i vicinali di Crana del 1289 [4], di s. Maria Maggiore del 1500, di Masera del 1369, di Malesco del 1450 e 1600 [5], di Vogogna del 1377 [6], di Premosello del 1571 [7], di Mergozzo del 1378 [8], di Ornavasso del secolo decimoquinto [9], di Gruogno del 1628-1728, di Brenno del 1313 [10].

580 — Pavia [11] ha conservato qualche frammento di uno statuto che risale al 1315 [12]; la più antica riforma che a noi sia giunta per intero è però del 1393 [13]. Gli statuta regiminis potestatis rimasero in essa distinti dagli statuta civilia et criminalia che soli furono riformati nel 1470. Dal distretto pavese derivano gli statuti di Casorate del 1417 e del 1444-1462 e di Stradella del 1409.

Ma l'imitazione degli statuti di Pavia eccedette i confini del contado e si estese nei finitimi contadi di Novara, di Lodi, di Piacenza, di Tortona, di Alessandria e di Lomello: Dalla regione lomellina, oltre a quelli che già ricordammo a proposito di Casale, derivano gli statuti di Valenza e di Mortara del secolo decimoquinto e quelli di Rosasco del 1416.

581 — Lodi aveva già un suo statuto nel 1198 [14]. Da esso

---

(1) Ed. Milano 1587, 1659, 1710 ripetute in CAVALLI, *Cenni stat. stor. della Valle Vigezzo*, Torino 1845, III, 52-119. Cfr. AMODINI, *Gli statuti antichi di Domodossola*, Parma 1898.

(2) Ed. Milano 1685.

(3) In AfschwG. II e IV (1845-1846).

(4) Ed. CAVALLI, *op. cit.*, II, 49-52.

(5) Ed. CAVALLI, *op. cit.*, III, 48-49 e POLLINI, *Not. stor. stat. ant. doc. e ant. romane di Malesco*, Torino 1896, pag. 234-298.

(6) Ed. BIANCHETTI, *L'Ossola inferiore*, Torino 1878, II, 595-632.

(7) Ed. BIANCHETTI, *op. cit.*, II, 569-593.

(8) Ed. BIANCHETTI, *op. cit.*, II, 547-567.

(9) Ed. Milano s. a. (sec. XVII) e BIANCHETTI, *op. cit.*, II, 595-632.

(10) Cfr. BUSTICO, *Gli statuti di Brenno in Valle Antigorio*.

(11) Cfr. SORIGA, *Il memoriale dei consoli di Pavia*, in Bspavsp., XIII (1913), pp. 115 segg.

(12) Frammenti degli statuti pavesi del 1315 sono pubblicati dal ROBOLINI, *Mem. pavesi*, Pavia 1832, III, 2, pag. 98 segg.

(13) Ed. Pavia 1478, 1505, 1690.

(14) Sugli statuti lodigiani MORBIO, MI., 220-227.

si svolse certamente il vetus statutum che nel 1233 fu completato e riordinato in una redazione divisa in quattro libri (1). Lungo il corso del secolo decimoquarto la legislazione lodigiana si andò sempre più accostando e subordinando alla milanese: appunto l'influenza di Milano campeggia nella edizione definitiva del 1390 (2). Gli statuti lodigiani non hanno avuto grande azione nel distretto; quelli di Soncino del 1393, del 1502, del 1632 sono sempre più aperti alla influenza di Milano (3); quelli di Crema del 1309 e del 1361 risentono degli statuti di Cremona (4), quelli di s. Colombano al Lambro derivano direttamente dai pavesi (5).

582 — Alle spese dei comitati di Lomello Acqui e Tortona aveva formato il suo la città di Alessandria (6): essa aveva già il suo statutum civitatis nel 1299. A noi è giunta soltanto la redazione del 1348 in nove libri, pubblicata in base ad un manoscritto scorretto e lacunoso; ma permette ancora di ricostruire in gran parte lo statuto più antico, che dovette appunto essersi formato nella prima metà del secolo decimoterzo. Dal territorio alessandrino derivano gli statuti di Bosco Marengo del 1393, del 1403-1413, del 1494, di Valenza del 1387 (7) di Castel d'Annone del secolo decimosesto (8) di Capriata d'Orba del secolo decimoquinto, di Castelletto d'Orba del 1291-1350, di Montaldeo del 1469, di Silvano d'Orba del 1308, di Lerma del 1547 (9).

583 — Tortona offre uno statuto che è tra i più notevoli per contenuto e per antichità. Dei suoi sei libri il primo reca la data del 1327 ed il sesto la data del 1331. L'omogeneità delle formule statutarie rende difficile lo scernere i diversi strati da cui risultò; ma certo contiene elementi di più remota formazione (10).

---

(1) Gli statuti del 1233 furono editi dal VIGNATI, Milano 1886 e ripubblicati nel Cdlaud.

(2) Ed. Milano 1537 e Lodi 1586.

(3) Ed. Milano 1693. Cfr. BOSSI, *Gli statuti di Soncino*, Cremona 1899.

(4) Ed. Lodi 1586.

(5) Ed. Brescia 1484, Venezia 1536.

(6) Ed. Alessandria 1547. Cfr. VALSECCHI, BSit. s. v.; LATTES, *Alcuni capitoli inediti degli statuti di Alessandria*, in Msit., VII³, 311-343; TALLONE, *Un frammento antico con capitoli inediti degli statuti di Alessandria*, in Rsaless., XXIV, 1915.

(7) Ed. Milano 1586.

(8) Ed. Alessandria 1681.

(9) Ed. Acqui 1620, riprodotta in CAPURRO, *op. cit.*, 177-294.

(10) Ed. Milano 1573.

Dal territorio tortonate derivano gli statuti di Voghera del 1389 (1), di Cecima del 1416 (2), di Sale del 1424, che (3), soggetti al vescovo di Pavia, hanno largamente risentito del diritto di questa città; di Vesime del secolo decimoquinto (4), di Castelnuovo Scrivia del 1450 (5). di Carezzano del secolo decimoquarto (6), di Montebore del 1561, di Novi del 1561 in tre libri (7), di Arquata Scrivia del secolo decimosesto (8), di Serravalle Scrivia del secolo decimoquarto (9), di Varinella del secolo decimosesto, di Rigonso del 1536, di Tassarolo del 1536, di Busalla del 1504-1560 in due libri, di Roccaforte e distretto del secolo decimosesto in tre libri, di Pietrabissara del 1587, di Gavi del 1447 e del 1632, di Parodi del 1425-1632, di Savignone del 1487 (10), di Montoggio del 1574.

La posizione stessa di questi comuni rende esplicabile qualche loro affinità con gli statuti liguri.

584 — Cremona (11) aveva il suo statuto già nel 1196; ma il più antico statuto andò perduto, e pur dello statuto del 1244 non si conservano che frammenti. Possediamo invece per intero le riforme del 1313, del 1339, del 1387 e quella del 1389 che restò la definitiva. Dallo statuto cremonese fu desunto, letteralmente quasi, lo statuto di Casalmaggiore del 1424 (12). Dal ter-

---

(1) Ed. Milano 1598.

(2) Ed. Tortona 1604. Cfr. CAVAGNA DI S. GIULIANO, *Cecima*, Pavia 1906. Lo stesso Cavagna in *Agro vogherese*, Casorate 1891, vol. IV, pubblicò statuti di Staghiglione e Stefanego del secolo decimoquarto. Cfr. GIULIETTI, *Gli statuti di Stefanego*, Casteggio 1900.

(3) Ed. Tortona 1601.

(4) Ed. s. l. 1730. Cfr. CANONICA, *Gli statuti di Vesime*, in «Gaz. di Acqui», XXV, 1897.

(5) Ed. Pavia s. a. (sec. XVI).

(6) Ed. Milano s. a. 1683.

(7) Ed. Alessandria 1605, riprodotta in CAPURRO, *Documenti per servire alla storia di Novi*, Novi 1856.

(8) Ed. s. a. e s. l. probabilmente di Balestrino riprodotta dal CAPURRO, *op. cit.*, II, 89-126.

(9) Ed. Genova 1544, 1659, riprodotta in CAPURRO, *op. cit*, II, 127-176.

(10) Cfr. E. CELESIA, *Savignone e Val di Scrivia*, Genova 1874, 39-43.

(11) Ed. principe Brescia 1485; poi Cremona 1575. Statuti più antichi in ROBOLOTTI, *Doc. stor. e lett. di Cremona*, Cremona 1857 e in «Grande illustrazione del Lombardo-Veneto», III, 412-415 e in ASTIGIANO, CDcrem., I, 272 e II, 26-40.

(12) Ed. Milano 1554; Casalmaggiore 1590, 1612, 1717.

ritorio di Cremona derivano anche gli statuti di Castelleone del 1403.

585 — Pur Bergamo (1) ebbe senza dubbio il suo statuto prima della fine del secolo duodecimo; il frammento del 1248 (2) reca, nei capitoli che già figurano come addizionali ad un nucleo più antico, delle date che risalgono fino al 1204. Fra il 1256 ed il 1277 e probabilmente nel 1263 si ebbe una riforma che ordinò il materiale legislativo per collazioni e per capitoli. Da questa, che poco più di mezzo secolo dopo sembrava già antica, derivò la redazione del 1331. Ma nel 1333 dovette essere oggetto di nuovi rimaneggiamenti in seguito all'affermarsi della dominazione viscontea. Seguirono altre riforme nel 1353, nel 1391, nel 1422, nel 1430, nel 1433 fino a quella del 1496 che, approvata dalla dominazione veneziana restò la definitiva (3).

Dal territorio bergamasco derivano gli statuti giurisdizionali di Almenno del 1477 (4), della Valle Brembana superiore del 1364 e del 1468 (5), della Valle Brembana inferiore del 1414 e 1612 (6), della valle Seriana superiore ed inferiore del 1335, della Valle di s. Martino del 1435, della Valletorta del 1459, della Valle di Scalve del 1378-1579 (7). Negli statuti di Martinengo del 1294 e 1393 (8), di Romano del 1424 (9), gli influssi bergamaschi si intrecciavano con quelli milanesi, bresciani e cremonesi. Nelle singole giurisdizioni e specialmente nelle montane ab-

---

(1) Sugli statuti bergamaschi cfr. ROSA, *Delle leggi di Bergamo nel medioevo*, Bergamo 1866 e *Gli statuti inediti della provincia di Bergamo anteriori al secolo XVI*, Bergamo 1863 e *Bibliografia degli statuti della città e provincia di Bergamo*, Bergamo 1866; FINAZZI, *Degli statuti italiani ed in particolare delle collazioni del più antico statuto di Bergamo*, Torino 1863; MAZZI, *Lo statuto di Bergamo del* 1263, Bergamo 1902; SECCO-SUARDI, *Le compilazioni dello statuto di Bergamo della seconda metà del secolo XIII e il dott. Mazzi*, Bergamo 1903; PINETTI, *La limitazione del lusso e dei consumi nelle leggi suntuarie bergamasche*, Bergamo 1917.

(2) Ed. FINAZZI, in HPM. LL., II, 2 segg.

(3) Ed. principe di Brescia 1491 e poi Bergamo 1737. Del 1551 è un copioso repertorio dello statuto.

(4) Ed. Bergamo s. a. Valevano anche per la Valle Imagna.

(5) Ed. Bergamo 1589.

(6) Ed. Bergamo 1624 e 1777 (volgare).

(7) Ed. Bergamo 1578, 1734, 1781.

(8) Ed. Venezia 1537; Bergamo 1774.

(9) Cfr. MUONI, *L'antico stato di Romano*, Milano 1871, pag. 376 segg.

bondano gli statuti vicinali o rurali, come quelli di Alzano del 1504 (1), di Leffe del secolo decimoterzo e del 1479 (2), di Gazzaniga Rova e Tiorano del 1435, di Peja del secolo decimoquarto, di Gandino del 1445-1446 (3), di Casnigo della prima metà del secolo decimoquinto, di Clusone del 1460, di Gromo del 1512, di Valgoglio del 1393, di Collere del secolo decimoquinto, di Onore del 1417, di Schilpario del 1526 e 1571, di Brignano del 1453. Gli statuti di Calcinate del 1216 e quelli di Vertova del 1235-1236 (4) hanno ancora il carattere di concessioni signorili.

586 — In Brescia (5) l'attività statutaria che risale agli ultimi decennii del secolo decimosecondo, si fece particolarmente vivace verso la metà del secolo decimoterzo; si susseguirono con rapida vicenda le riforme del 1248-1250, del 1270, del 1293 (in quattro parti), del 1297-1298 (in otto libri), a noi solo frammentariamente note (6). Per intero ci è giunta, testimone della reazione ghibellina, la riforma del 1313 che si proponeva di strappare dal latibulum confusionis i capitula dispersa per varias libri partes, riordinandoli in tre libri. Sotto Bernabò Visconti si ebbe la riforma del 1355, sotto Gian Galeazzo la riforma del 1385, sotto Filippo Maria la riforma del 1429 e finalmente, sotto la signoria veneziana, la riforma del 1475 che restò la definitiva (7).

Dal territorio bresciano derivano gli statuti giurisdizionali di Valle Camonica (8) del 1433, del 1466, del 1620 (9), di Val-

---

(1) Ed. Bergamo 1744. Sugli statuti di Alzano cfr. VALSECCHI, BStit. s. v.

(2) Frammenti dell'antico statuto di Leffe sono in TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti*, in Aslomb., IX, 1888, 384 segg.

(3) Cfr. lo scritto citato nella nota precedente.

(4) ROSA, *Statuti antichi di Vertova*, in Asit., N. S. XII, 1860, 86.

(5) Sugli statuti bresciani cfr ROSA, *Gli statuti di Brescia nel medioevo*, in Asit., X³, 1869, 59-73; *Gli statuti di Brescia dei secoli XII-XV*, in NAven., XV, 370-391 e XVI, 188-203, 1898; LATTES, Dco slomb., 10 e segg.; ROBERTI-TOVINI, *La parte inedita del più antico codice statutario bresciano*, in Aslomb., XXXII, 1905.

(6) Ed. ODORICI, in HPM. LL., II, 1585-1873.

(7) Ed. principe di Brescia 1473. Edizioni successive Brescia 1490, 1508, 1525, 1547, 1557, 1621, 1722; volgarizzata del 1776.

(8) Ed. principe Brescia 1498. Poi Brescia 1524, 1750.

(9) Cfr. *Brani di statuti della Valcamonica ed altre scritture relative alla comunità di Darfo s. l. ed a.* (verso il 1743) e ROTA, *Gli statuti della Vallecamonica*, in « Il Politecnico », 1886.

trompia del 1436 (1), di Lovere e Costa di Volpino del 1605 in tre libri, di Val Sabbia anteriori al 1427 (2), di Valle di Tiene del 1454 e del 1606 (3), di Moniga del secolo decimoquinto, della riviera di Salò del 1351 (4), di Bagolino del 1452 (5), del 1396, del 1489, di Chiari del 1429 (6), di Ostiano del 1457, di Asola del 1305, e del 1475, di Lonato del secolo decimoquarto (7), di Castel Goffredo del 1451, di Piubega del secolo decimoquinto. In quest'ultime regioni l'influenza bresciana si intersecò con la cremonese e la mantovana, sotto la quale faremo senz'altro entrare gli statuti di Canneto d'Oglio, di Castiglione delle Stiviere e di Solferino del secolo decimoquinto.

Statuti vicinali (8) ci son giunti di Bovegno del 1341 (9), di Cimmo del 1372, di Pezzaze del 1318 e del 1529, di Sarezzo del secolo decimosesto in Valle Trompia, di Polpenazze del 1454 (10), di Gardone del 1456, di Tignale del 1407, di Anfo del secolo decimoquinto, di Soiano del 1458 sulla Riviera, di Orzinovi (11) del 1341, di Lodetto del 1505, di Casalmoro al piano del 1535. A Brescia si riannodano altresì gli statuti dati dal monastero di s. Giulia a Cicognara nel 1261-1297 (12) ed a Viadana nel 1296 (13).

587 — Anche Mantova si ricorda fra le città che prime composero statuti, ma perdute le redazioni che dello statutum ci-

---

(1) Edizione integrale di Brescia 1576 e 1764; parziale in « Repertorio delle miniere », I, 152 segg.

(2) Ed. Brescia 1573, 1597.

(3) Ed. Fossati, *Valletenense Polpenazze ed i suoi statuti municipali*, Brescia 1892

(4) Ed. Portesio 1489; Venezia 1536; Salò 1626; Salò 1674 (volgare); 1675. I più antichi in Bettoni, *St. di Riv. di Salò*, Brescia 1880, IV, 7-226

(5) Ed. Brescia 1614, 1796: tutti volgari.

(6) Cfr. Rota, *Il comune di Chiari*, Brescia 1880, I, 145-175.

(7) Ed. Brescia 1722.

(8) Cfr. Rosa, *Gli statuti del territorio bresciano*, in Asit., XXII³, 1875 437.

(9) Ed. parziale in « Rep. d. Min. », I, 125-130; integrale del Nogara, Milano 1898 e Biella 1923 in CSI., *Statuti rurali bresciani*.

(10) Ne preparò l'edizione il Cessi per il CSI., *Statuti rurali bresciani del secolo XIV*, Biella 1923.

(11) Ed. Bonelli in CSI., *Stat. rur. bresc.*

(12) Ed. Astegiano, CDcrem., II, pag. 567.

(13) Ed. Ficker, *Forsch.*, IV, 239-241.

vitatis sarebbero state fatte nel 1217 e, per cura di fra' Giovanni da Vicenza nel 1233, la più antica a noi giunta per intero è quella curata da Rinaldo e Bonaventura dei Bonaccolsi nel 1303 in dieci libri (1). La forma definitiva fu raggiunta, si può dire, con lo statuto del 1404 in dodici libri (2).

Il territorio mantovano (3) ci offre poi, nei dominii dei Gonzaga, gli statuti giurisdizionali di Sermide del 1313 (4) e del secolo decimoquinto, di Bigarello del 1368 (5), di Ostiglia del 1393 e del secolo decimoquinto, di Brescello del secolo decimosesto (6), di Sabbioneta e Bozzolo del 1483, di Guastalla del secolo decimoquinto (7), di Novellara del secolo decimosesto (8). Di carattere puramente vicinale è lo statuto di Acquaviva del 1530.

---

(1) Sugli statuti di Mantova cfr. D'ARCO, *Della economia politica del municipio di Mantova ai tempi in cui si reggeva a repubblica*, Mantova 1843 e *Nuovi studii intorno alla economia politica del municipio di Mantova al tempo del medioevo*, Mantova 1847. E cfr. ZUCCHETTI, *Statuti di Mantova*, Mantova 1857.

(2) Ed. D'ARCO, *Statuti di Mantova*, III, 307 segg.

(3) FERRATO, *Bandi mantovani del secolo XIV tratti dall'archivio storico dei Gonzaga*, Mantova 1876.

(4) Ed. AFFÒ, Guastalla 1787.

(5) Ed. MANTOVANI, *Il territorio sermideo*, Bergamo 1886.

(6) Ed. D'ARCO, *Statuti di Mantova*, 55-60.

(7) Ed. Parma 1572, 1597.

(8) Ed. Novellara 1611.

CAPITOLO XVI.

Gli Statuti veneti

RUMOR, *Bibliografia statutaria vicentina*, in Misc. st. ven., VIII² (1902), 185-302; *Bibliografia storica della città e provincia di Vicenza*, Vicenza 1916, pp. 627 e segg.; FERRO, *Bibliografia degli statuti della provincia di Treviso*, Treviso 1858; LANZAROTTI, *Bibliografia del Trentino*, Trento 1902; OCCIONI BONAFFONS, *Bibliografia friulana*, Venezia 1888; VALSECCHI, *Bibliografia degli statuti di Venezia*, in « Archivio di stato di Venezia, Elenco degli statuti a penna ed a stampa », Venezia 1880; ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, Udine 1923.

588 — La fioritura degli statuti fu abbastanza rapida e ricca anche nel Veneto, benchè non abbia proceduto dappertutto in modo uniforme. La marca del Friuli infatti eretta sin dal 1077 in una signoria ecclesiastica che abbracciava pur la Carnia e l'Istria, la marca trentina, costituita anch'essa in un principato ecclesiastico fin dal 1027 e la marca veronese che, abbracciando le contee di Vicenza, di Treviso, di Feltre e Belluno e di Ceneda, era stata affidata successivamente ai duchi di Carinzia, di Baviera, di Baden, avevano profondamente subìta l'influenza oltremontana, benchè questa non sia mai riuscita a sopraffare le tradizioni italiche prevalenti.

589 — I più antichi statuti di Verona [1] recano la data del

---

[1] Sugli statuti veronesi cfr. PELLEGRINI, *Degli statuti di Verona e di alcuni dei più segnalati giuristi che li illustrarono*, Padova 1840 e *Leggi veronesi nel tempo di mezzo*, in Aven., XIX (1883), 170-178; BOLOGNINI, *L'università di Verona e gli statuti del secolo XIII*, Verona 1806, dalla « Miscellanea Biadego ».

1228 (1); ma contengono un nucleo che senza dubbio risale alla fine del secolo decimosecondo: i capitoli originarii sono stati ammodernati con intercalazioni ed aggiunte di poste e convenzioni più recenti. Le riforme curate da fra Giovanni da Schio nel 1233 e da Ezzelino da Romano nel 1239 andaron perdute; restano però la riforma di Martino I Della Scala composta in cinque libri tra il 1272 ed il 1276 (2), la riforma di Can Grande Della Scala del 1328 in sei libri (3), la riforma di Bartolomeo ed Antonio Della Scala del 1374 (4), la riforma del 1393 redatta sotto il dominio di Gian Galeazzo Visconti e infine la riforma del 1450 che, approvata dalla signoria veneta, restò la definitiva.

Statuti giurisdizionali furono, nel Veronese, gli statuti delle capitanerie; ne possono dar saggio gli statuti dei capitani, redatti sotto il dominio di Bartolomeo ed Antonio Della Scala nel 1380-1384 (5) e lo statuto della capitaneria di Montorio e Lessini del 1473 che noi possediamo in una redazione volgare (6). Statuti giurisdizionali offrono anche i castelli di Cerea del 1304 (7), di Cologna veneta del 1432 (8), di Legnago del secolo decimosesto (9).

Di carattere vicinale o rurale si presentano gli statuti di Baldaria del 1221 (10), di Sabbion del 1244 (11), di Poliano del 1246 (12),

---

(1) Ed. Campagnola, Verona 1728. Cfr. Simeoni, *Il comune veronese fino ad Ezzelino*, Venezia 1922.

(2) Cfr. su essa Cipolla, *Compendio della storia di Verona*, Verona 1900, pp. 184-199.

(3) Cfr. Carli, *Storia di Verona*, II, 3-62; IV, 253-262; V, 34-47. Cfr. anche Spangenberg *Cangrande della Scala*, Berlin 1892, pp. 85-89.

(4) Ed. principe del 1475. Altre edizioni, con aggiunte di Vicenza 1507, Verona 1582 e 1588, di Venezia 1747. Una versione volgare fu pubblicata a Verona nel 1613.

(5) Cfr. Fontana, BS., III, 329.

(6) Cfr. Cipolla, in MDSven., II, 89 e la stampa volgare del 1781.

(7) Ed. Grigolli, *Memorie su Cerea*, Verona 1856 e Cipolla, in Aven., XXXVII, 347 segg. Quelli del 1332 (ibid., XXXIII, 220-229) sono convenzioni coi signori.

(8) Ed. Venezia 1593; Cologna 1762.

(9) *Ius civile Leniacensium*, Venezia 1855.

(10) Cipolla, Aven., XXXIII, 124-148.

(11) Di S. Maria D'Alfredo si ha solo la regola. Cfr. Cipolla, in Aven., XXXII (1886), 448. Anche Bovolone aveva la sua regola fin dal 1179 (Aven., XXXII, 455); ma non si conserva.

(12) Ed. Ficker, *Forsch.*, IV, 414-417.

e accanto ad essi si possono ricordare gli statuti largiti di Negrar del 1238 (1) e di Baldaria del 1244 e 1288 e di Castelnuovo dell'Abbate del 1260 (2).

590 — Altro attivo centro di legislazione statutaria fu Vicenza (3): già aveva un ampio statuto nel 1228. Esso ha fornito molti elementi allo statuto del 1264, nato dalla reazione contro l'abborrita signoria degli Ezzelini (4). A quella di Padova, che allora aveva il comune vicentino in custodia, subentrò poi l'azione di Verona, e in questo periodo si ebbero le importanti riforme del 1311 e del 1339, compilate sotto il reggimento di Alberto e di Mastino Della Scala. La redazione definitiva degli statuti vicentini, che non cessarono mai di avere una fisonomia propria, avvenne nel 1425 (5).

All'ombra di Vicenza si svolse la legislazione del comune di Bassano (6) il quale aveva già uno statuto proprio nel 1259, sotto la podesteria di Tomaso di Arena: le poste del 1264-1267 gli furono aggiunte come appendici. Fu riformato nel 1295. Importanti riforme subì poi nel 1389 sotto la dominazione viscontea e nel 1406 dopo l'affermazione del dominio di Venezia. Questa redazione restò la definitiva (7).

Statuti giurisdizionali si conservano nel territorio vicentino (8)

---

(1) Ed. DIONISI, *Dell'origine e progresso della zecca in Verona*, Verona 1676.

(2) CIPOLLA, Aven., XXXV, 357-387.

(3) MUNARI, *Notizie sulle leggi che regolarono la città e provincia di Vicenza*, Vicenza 1861; LAMPERTICO, *Vicenza e le leggi patrie*, in AIven., II (1883-1884), 891-914; DEL SARICO, *Del diritto vicentino nei secoli XIII e XIV*, Vicenza 1908.

(4) Ed. LAMPERTICO, Venezia 1896. Cfr. LAMPERTICO, *Dello statuto vicentino del* 1264, in « Scritti storici e letterarii », II, 317-322.

(5) Ed. principe, Vicenza 1490 e successive di Venezia 1499, 1539, 1567, 1628, 1706. Leggi suntuarie vicentine del 1519 furono edite a Salvio 1881, del 1567 a Vicenza 1883, 1884.

(6) CHIUPPANI, *I codici degli antichi statuti bassanesi*, in « Bull. del Museo civ. di Bassano », Bassano 1904 e *L'antica legislazione agraria del Bassanese ed il codice del* 1444, ibid., 93-114 e (1905), 7-30; CESSI, *Di un codice statutario di Bassano*, ibid., III (1906), 33-37. Cfr. anche POZZA, *Il comune rurale di Bassano*, Venezia 1894, dal NAven.

(7) Ed. Vicenza 1506. Da non confondere con i *Privilegia ac iura* stampati a Venezia nel 1650 che sono una raccolta di franchigie.

(8) Sugli statuti del distretto vicentino in generale cfr. LAMPERTICO, *Degli statuti rurali del Vicentino*, in Asit., XIII³, 60-66 e in « Scritti storici e letterarii », II, 186-200.

per i castelli di Arzignano del 1490-1570, di Castelcovolo o di Custoza del 1290 (1), del 1377 (2), del 1691 (3), di Schio del 1393 (4). di Casteldaldo riformato dai conti di Sesso nel secolo decimosesto (5) Di contenuto rurale sono gli statuti di Montebello del 1546 (6), di Noventa del 1564 (7), di Orgiano del secolo decimoquinto (8), di Monticello del secolo decimoquinto, di Belvedere Pizzolo Villaga e Toara dello stesso secolo (9), di Castegnero del medesimo secolo (10), di Villabalzana del 1553, di Brogliano del 1364 (11), di Sovizzo del 1558, di Trissino del 1409 (12), di Valdagno del 1426, di Recoaro del 1567, di Caltrano del 1543, di Thiene del 1547, di Santorso del 1518, di Arsiero del 1557, di Asiago del 1571 (13). Lo statuto di Carrè del 1272 non è propriamente uno statuto di comune o di vicinia, ma uno statuto di meriganza (14).

591 — Alla legislazione veronese e vicentina dovrà rannodarsi la trentina (15). Per quanto il Trentino abbia dovuto volgersi, ancor più di Verona, verso la Germania, nella sua legislazione presenta tuttavia preponderanti le derivazioni italiche. Nella Pusteria potè prender piede il Kaiserrecht e pur lo statuto del Tirolo: dalla fine del secolo decimosettimo in poi, cominciò a risospingere verso mezzodì le correnti giuridiche che

---

(1) Ed. CAPPAROZZO e MORSOLIN, Vicenza 1877.
(2) Ed. CAPPAROZZO, Vicenza 1878.
(3) Ed. DA SCHIO, Vicenza 1888.
(4) BOLOGNA, *Statuto del* 1393 *della comunità di Schio*, Schio 1876.
(5) Ed. Vicenza 1594.
(6) Ed. BORTOLAN, Vicenza 1893.
(7) Ed. SALIN, Vicenza 1896.
(8) Ed. BORTOLAN, Vicenza 1888.
(9) Ed. Vicenza 1886.
(10) Ed. REZZARA, Vicenza 1888.
(11) Ed. CISCATO, Vicenza 1893.
(12) Ed. MORSOLIN, *Trissino*, Vicenza 1881, p. 187-213 e GONZATI Vicenza 1875, testo volgarizzato.
(13) Il cosidetto statuto di Brendola edito dal MORSOLIN (*Ricordi storici*, Vicenza 1886) è in realtà una raccolta di riformagioni: lo statuto di Malo edito dal SALIN a Vicenza nel 1888 è una serie di capitoli pel buon governo. Pochi capitoli del 1562 per Cornedo e del 1587 per Sandrigo.
(14) Ed. Vicenza 1879. La data del 1172 deriva da un errore che è facilmente corretto se si tien conto dell'indizione.
(15) Sugli statuti del Trentino in genere cfr. RIZZOLI, *Contributi alla storia del diritto statutario nel Trentino*, Feltre 1908 e PAPALEONI, *Comuni e feudatarii nel Trentino*, in AArov., III.

da Trento risalivano verso la marca di Caldiero; ma nello stesso principato di Bressanone il persistere delle tradizioni italiche oppose una diga insormontabile ai progressi del diritto tedesco (1); vieppiù furono salde nelle regioni più meridionali della valle atesina.

Già vi fu chi dello statuto di Trento (2) del 1399 (3) volle fare la versione latina di un archetipo tedesco, ma nessuno più lo ammette; redatto originariamente in latino esso presuppone un archetipo assai più remoto che presenta nessi indiscutibili con gli statuti veronesi e vicentini del secolo decimoterzo e che fu pur di base, in molta parte agli statuti di Riva del 1274, del 1307 e del 1441 (4) ed a quelli di Rovereto del 1425 e del 1717 (5). Le tradizioni italiche non sono state sopraffatte nemmeno nella revisione degli statuti trentini del 1619 che fu l'ultima di una lunga serie (6).

Lo statuto di Trento ebbe del resto valore di diritto provinciale e nelle terre sottoposte al vescovo di Trento e in quelle della regione che dal vescovo direttamente non dipendevano; fungeva quindi da diritto comune di fronte agli altri statuti locali. Una semplice versione volgare dello statuto di Trento offre lo statuto di Arco nelle redazioni del 1481 e del 1565 (7).

---

(1) Il RIZZOLI ha segnalate affinità tra il diritto di Merano (ZfdA., VI, 413 segg.) e di Bressanone del 1380 con quello di Innsbruck (Ed. GAUPP, VI, 253 segg.) e di Varn e Sterzingen (« Beitr. zur tirol. Geschichte », 1867, 197 segg., 237 segg., 321 segg.): e ulteriori raffronti fra lo Stadtrecht di Innsbruck del 1239 e di Monaco del 1294 ha fatto il von VOLTELINI in « Festschrift d. hist. Klub », Innsbruck 1913.

(2) Sugli statuti di Trento in ispecie cfr. RAPP, *Ueber das vaterlandischen Statutenwesen*, in « Tiroler Zeitschrift », III (1827), IV (1829), V (1834); TOMASCHEK, *Ueber die ältere Rechtsentwicklung von Trient*, in WSB., XXXIII (1860); e *Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums Trient*, in AföGQ., XXVI (1861); REICH, *Nuovi contributi per lo statuto di Trento*, Trento 1892; von VOLTELINI, *Die ältesten Statuten der Stadt und des Bisthums Trient*, in AföGQ., XCII (1902), pp. 1 segg.

(3) Ed. GAR., Trento 1848. Lo statuto dei sindaci del comune fu edito dal REICH, Trento 1889; una versione tedesca fu pubblicata dal TOMASCHEK in *Archiv f. Kunde d. osterr. Geschichtsquellen*, XXVI (1861).

(4) Ed. GAR., Trento 1861; BARUFFALDI, *Notizie storiche, descrizione regime statutario costituzione municipale di Riva tridentina*, Riva 1907.

(5) Ed. GAR., Trento 1859.

(6) Trento 1504, 1528, 1614, 1707, 1709.

(7) Ed. Salò 1696. Dallo statuto d'Arco avrebbe dovuto derivare quello di Penede di cui ricordansi edizioni roveretane del 1683 e 1718 ch'io non vidi.

Statuti in gran parte giurisdizionali offrono ancora Nago e Torbole (1), Penede, i quattro vicariati di Ala, Avio, Mori e Brentonico del 1580 e del 1619 (2), la valle di Ledro in redazioni del 1435 e del 1590 (3); le giudicarie al di là del Durone (Rendena, Tione, Bono, Condino) del 1507 (4) e le giudicarie di qua dal Durone (Banale, Bleggio e Lomaro) (5) del 1447 e 1469, Pergine del 1516 e 1523 (6), la Valsugana, Livinallongo del 1500 del 1541 del 1609, la valle di Fiemme in redazioni tripartite del 1366 del 1468 del 1533 (7), la valle di Fassa in una redazione quadripartita del 1613, le valli di Non e di Sole in redazioni del 1306 del 1365 del 1480 del 1497 (8).

Dentro le più ampie giurisdizioni ebbero poi particolari statuti Bondone del 1401-1420, Storo del 1480 e del 1568 (9), Condino e Brione del 1325 e del 1340 e 1305 (10), Stenico del 1472 e 1490, Lodrone (11), Vezzano del 1580 (12), Terlago del 1424 (13),

---

(1) Ed. Innsbruck 1647; Roveredo 1673, 1683.

(2) *Statuta quatuor vicariatuum*, Trento 1619.

(3) Ed. Trento 1590, Venezia 1675, 1677, Trento 1777. Cfr. FOLETTI, *Gli statuti e gli ordini di Valle di Ledro* in « La Valle di Ledro », Riva 1901.

(4) Ed. s. l. et a. (Trento 1656). Cfr. PAPALEONI, *Contributo alla storia delle giudicarie nel secolo XIII*, in Atrent., VII (1887), 145-154; *Gli statuti delle giudicarie*, in Atrent., VII (1888), 185-198; VIII (1889), 89-116; VALENTI, *I pubblici funzionarii delle giudicarie*, Tione 1904.

(5) Ed. Trento 1891.

(6) Cfr. ALESSANDRINI, *Memorie di Pergine*, Borgo 1870; con riforme del 1616, 1627.

(7) Cfr. SARTORIO-MONTECROCE, *Beitrag zu einer Bibliographie der italienischen Statuten in die Thal und Gerichtsgemeinde Fleims*, Innsbruck 1891; *Die Thal und die Gerichtsgemeinde Fleims u. ihr statutasrecht*, Innsbruck 1892; e BONELLI, *Notizie intorno al castello di Fiemme*, Trento 1899, 47-93.

(8) Cfr. INAMA, *Gli antichi statuti e privilegi delle valli di Non e di Sole*, in AArov., V¹ (1899), 177-244. Privilegi sono i cd. statuti di Fondo del 1325 1365, 1579.

(9) Ed. PAPALEONI, in Arch. trent., IV (1885), 124-132.

(10) PAPALEONI, *Le più antiche carte delle pievi di Bono e Condino*, in Asit., VII¹ (1891), 237 segg.

(11) Sugli statuti di Lodrone cfr. PAPALEONI, in AArov., II³ (1896), 217 segg.

(12) CESARINI SFORZA, *Lo statuto di Vezzano e Padrignone*, in Astrent., XXXV.

(13) CESARINI-SFORZA, *Lo statuto di Terlago del* 1444, in Astrent., XVI, p. 133.

di Telvana del 1574 (1), Borgo Castelnuovo e Roncegno del 1363 (2).

592 — Padova (3) aveva già prima della fine del secolo decimosecondo un ampio statuto e fortunatamente può ancora in gran parte ricostruirsi a traverso la redazione del 1236 che, per reazione contro la dominazione degli Ezzelini, annullando gli atti legislativi di questi, tornò deliberatamente all'antico. Gli statuti successivi fino al 1285 furono in esso aggiunti e intercalati con le rispettive date (4). Un più radicale riordinamento ebbe luogo nel 1307. Più importante fu la revisione curata da Francesco Carrara nel 1322 che i varii capitoli distribuì in cinque libri. Essa fu ancora di base alla edizione definitiva del 1420 (5).

Dal territorio padovano derivano gli statuti giurisdizionali di Este (6) di cui, perduta la redazione del 1226, è rimasta quella del 1318 in gran parte attinta agli statuti della dominante (7); di Pernumia del 1315 redatti su altri del 1324 (8); di Cittadella del secolo decimoquarto (9) e di Montagnana del 1366 e del 1466 (10), la cui dipendenza da un ceppo comune è dimostrato dalle numerose coincidenze. Un bel tipo di statuto castrense ci è offerto

---

(1) Ed. Bassano 1721. Su essi cfr. MORIZZO, *Gli statuti della giurisdizione di Telvana*, Trento 1895.

(2) Ed. Trento 1895.

(3) Cfr. GLORIA, *Della agricoltura nel Padovano*, Padova 1855; *Cenni sulla pubblica amministrazione dei Padovani nei secoli XII e XIII*, in « Riv. per. dei lavori della R. acc. pad. », XXIII, 131-154; PERTILE, *Degli ordini politici ed amministrativi di Padova*, Padova 1883 e *Il diritto penale del secolo decimoterzo studiato nell'antico statuto di Padova*, in AIven., I (1883), 1025-1042; ANDRICH, *Gli statuti del comune di Padova dal secolo XII al* 1285, in RiplSg., XXIV (1897), 132-173; ROBERTI, *Nuove ricerche sopra l'antica costituzione di Padova*, in NAvenNS., I (1902), 77-97; BOTTEGHI, *Degli statuti di Padova*, in AApadNS., XXI (1905), 147-155; CESSI, *Gli statuti padovani durante la dominazione scaligera*, in « Atti della società ven. trent. istr. », NS. II (1901), 66-124; ROBERTI, *Statuti padovani del periodo comunale perduti o sconosciuti*, Palermo 1910, dagli « Studii in onore di Brugi ».

(4) Ed. GLORIA, Padova 1873.

(5) Ed. principe di Vicenza 1482; poi, successivamente, di Venezia 1528, 1556; Padova 1683, 1720; Venezia 1747. La versione volgare fu edita a Padova 1549, 1551.

(6) Cfr. BENVENUTI, *Bibliografia atestina*, Bologna 1881.

(7) Ed. Padova 1629; Venezia 1726. Cfr. GLORIA, *Dell'agric.*, I, 87-104.

(8) Cfr. GLORIA, *Dell'agric.*, I, 138-160.

(9) Cfr. GLORIA, *Dell'agric.*, I, 132-137.

(10) Cfr. GLORIA, *Dell'agric.*, II, 105-131.

da s. Giorgio delle Pertiche (1); è del secolo decimoquarto, ma ne presuppone un altro più antico.

593 — Ad elementi in gran parte formati prima della fine del secolo decimosecondo ci riportano gli statuti di Treviso (2) redatti nel 1207 sotto la podesteria di Almerico Dodone. Sono di grandissimo pregio (3). Ma lo svolgimento statutario si fece ancor più complesso quando Treviso diventò il centro della marca; addizioni importanti allo statuto derivano dal 1212-1218 e dal 1226-1233. Una revisione generale dello statuto si ebbe sotto gli Ezzelini; fu poi sostituita dalla riforma fatta nel 1263 sotto il podestà Guglielmo Rangoni. Altri notevoli rimaneggiamenti si ebbero nel 1284, e nel 1313 sotto i Caminesi. La riforma definitiva dello statuto, ordinato in libri trattati e capitoli si ebbe nel 1339 sotto il dogado di Francesco Dandolo, in seguito all'affermarsi della dominazione veneziana. Importanti aggiunte si fecero tra il 1342 ed il 1368 (4).

Dallo statuto trevisano derivano in molta parte (5) con affinità sostanziali e formali, gli statuti di Conegliano del 1483 (6), di Serravalle del 1515 (7), di Tarzo del 1444 (8), di Valmareno e Solighetto del 1599 (9), di Asolo del secolo decimosesto (10).

L'influsso trevisano si riscontra in notevoli proporzioni anche nelle legislazioni di Feltre (11), di Belluno e di Ceneda. Lo statuto di Feltre fu riformato nel 1293 sotto il capitaneato di Gerardo da Camino: fu allora probabilmente che più strettamente si modellò sullo statuto della vicina Treviso. La forma defini-

---

(1) Ed. CECCHINI, Venezia 1908, dal NAven.

(2) Cfr. BAILO, *Il palazzo e gli statuti del comune di Treviso*, Treviso 1877; BISCARO, *Il comune di Treviso e i suoi più antichi statuti fino al* 1218, in Asven., NS. II (1902), 95-130; III (1902), 107-146; V (1903), 128-160.

(3) La edizione promessa dal Bailo non è ancora uscita.

(4) Ed. Venezia 1535, 1574, 1768.

(5) Cfr. BISCARO, *La polizia campestre negli statuti del comune di Treviso*, in RiplSg., XXXIII (1902), 3-106; ANDRICH, *Gli statuti bellunesi e trivigiani dei danni dati e le wizae*, in Asit., XXXIV[1], 28-86.

(6) Ed. Conegliano 1610.

(7) Ed. Serravalle 1603.

(8) Ed. Conegliano 1620; Venezia 1775.

(9) Ed. Venezia 1600.

(10) Cfr. BERLAN, *Lo statuto municipale di Asolo*, in «Riv. contemp.», XVII (1859), 102-108.

(11) Cfr. CAMBRUZZI, *Storia di Feltre*, Feltre 1875.

tiva fu raggiunta nel 1340 sotto il dominio di Venezia (1) e volgarizzata nel 1562 da Matteo Rotelli. Belluno conserva traccie delle riforme statutarie del 1291, del 1323, del 1393; la forma definitiva dello statuto cittadino (2) si consolidò nel 1456 sotto la dominazione veneta (3). La comune derivazione spiega i numerosi contatti con gli statuti di Feltre. Ceneda, oltre a qualche frammento di statuti precedenti (4), offre la redazione del 1339, che restò la definitiva, con l'approvazione della dominatrice Venezia (5). Al 1392 risalgono gli statuti di Cesana. Servo ha uno statuto del 1353: Caprile e Rocca uno (6), Zumelle uno del 1480 (7).

L'influenza trevigiana improntò di se pur la legislazione del Cadore (8), che conserva statuti fin dal 1235, dati da Biachino II da Camino: di essa si risentono specialmente le riforme del 1338 e del 1354 che furono di base alla redazione del 1426 approvata dalla signoria veneziana che restò la definitiva (9). La legislazione cadorina ebbe anche vigore nell'Ampezzano; sicchè per esso mancò, anche dopo l'affermarsi della dominazione austriaca, una raccolta speciale di norme giuridiche come la ebbe invece la Carnia già sotto il dominio di Venezia.

594 — In Concordia (10), già sede di separata contea, la legislazione locale non potè svolgersi se non come complemento della legislazione emanante dal vescovo signore. Lo statuto del 1337, modellato su altro più antico, non regola se non l'ordinamento amministrativo del comune; lo stesso carattere ha lo statuto del 1349 (11). La giurisdizione era regolata dalle leggi signorili, di cui converrà far parola più innanzi. L'influenza di queste si scorge in tutti gli statuti sorti in quello che era già

---

(1) Ed. Venezia 1551, 1749.

(2) Da non confondersi con gli statuti della regola della terra.

(3) Ed. Venezia 1525; Venezia 1747.

(4) Cfr. FERRO, *Btrev.*, 7-23 e BERNARDI, *Della storia e degli statuti di Ceneda*, in « Riv. dei com. ital. », V, 165-173. Ad età più recenti appartengono i capitoli di s. Colo di Piave editi ad Oderzo il 1902 e 1903.

(5) Ed. Ceneda 1609; Venezia 1772.

(6) Ed. Milano, 1587 dal giornale « La cronaca ».

(7) Ed. Venezia 1661.

(8) Ed. RONZON, in Ascad., III (1909), 41-46. Cfr. ANDRICH, in Ascad., IV (1905), 128-132 e 135-138 e in NAven., NS. I (1909), 333-370.

(9) Ed. Venezia 1545; vers. ital. Venezia 1693.

(10) Cfr. DEGANI, *La diocesi di Concordia*, S. Vito 1880.

(11) Ed. BERTOLINI, in Asit., I¹, 145-183.

stato il territorio concordiense, in quelli cioè di Portogruaro del 1300 (1) del 1371, del 1434 (2) di Pordenone del 1361-1366 (3), di Porcia e Brugnara del 1335 (4), di Cusano del 1353 (5), di Prata del 1361-1366, di Aviano del 1403, di Arba del 1543-1550 che muovono tutti da un medesimo archetipo (6), di Polcenigo del 1356, di Prodolone del 1476, di S. Vito al Tagliamento del 1528. Minore importanza ha lo statuto otriato di Cordovado (7).

595 — Il rapido costituirsi della signoria ecclesiastica e la caduta delle antiche città fece sì che nel territorio friulano manchino dei centri importanti di irradiazione statutaria e che nelle unità giurisdizionali derivanti dai gastaldati, dai dominatus plebium, dal dominio dei castelli, gli statuti largiti abbiano avuto il predominio sugli statuti posti. Le autonomie sono più limitate che nel resto del Veneto; la legislazione mosse per lo più da coloro che feudalmente avevano preso il posto dei pubblici funzionarii. Lo statuto di Aquileia, che il senato veneziano avrebbe approvato nel 1420 e che pur ebbe la conferma di Ferdinando I d'Austria, non può aver avuto tanta importanza da improntar di sè stesso lo svolgimento statutario dell'intera regione. Del pari gli statuti di Monfalcone del 1456 (8) e quelli di Gradisca, compilati sotto il nome di consuetudines (9), nel secolo decimo sesto, dal consigliere duca Girolamo Garzoni da Osimo, su materiali più antichi, non possono neppur essi ricondursi a quell'archetipo, e nemmeno vi si possono riportare le constitutiones comitatus Goritiae compilate nel 1556 (10). Il carattere di sta-

---

(1) Cfr. DEGANI, *Il comune di Portogruaro*, Udine 1891, pp. 144-145. Ed. FOUCARD, in CDportogr., Portogruaro 1856, pp. 24-44.

(2) Ed. Venezia 1676. Da non confondersi coi *Privilegia et iura* editi il 1687.

(3) *Statuta Portusnaoni*, Conegliano 1609; Venezia 1670, 1755: cfr. MONTESE, *Breve compendio... di Pordenone con un saggio delli statuti*, Pordenone 1813. Capitoli del secolo decimoterzo in VALENTINELLI, *Diplomatarium portusnaeonense*, Vienna 1865.

(4) Ed. LEICHT, Udine 1901.

(5) Ed. GRION, in *Pagine friulane*, XVI (1904), 133-135.

(6) Cfr. PELLEGRINI, *Gli statuti di Prata e le loro derivazioni legislative*, Udine 1908.

(7) Ed. Udine 1875.

(8) Ed. JOPPI 1881.

(9) Ed. Udine 1875.

(10) Ed. Udine 1605, 1651, 1670, 1697.

tuto archetipo non può d'altronde esser nemmeno riconosciuta allo statuto di Cividale (1), erede dell'antico Forum Iuli. Troviamo sì in Cividale fin dal 1288 uno statuto dell'avvocato, rinnovato nel 1291 e, accanto ad esso, nel 1307-1309 uno statuto del gastaldo (2), dai quali traevano regolamento la polizia del mercato e l'esercizio della giurisdizione; ma solo nel 1335 i diversi elementi si fusero in un solo statutum civitatis (3). Della formazione recente dello statuto si scorgono tracce del resto pur nelle revisioni del 1361 e del 1378 (4). Nè fa meraviglia; Cividale si era ridotta nel medioevo ad un castello. Da un castello si svolse anche Udine, che già ricordava il suo Liber ordinamentorum fin dal 1317. A noi son giunte soltanto, con la redazione del 1355, la riforma del 1402, che servì probabilmente di base al ricordato statuto di Monfalcone e quella del 1424 che, approvata dalla signoria veneziana, restò la definitiva (5). Statuti castrensi-giurisdizionali sono anche gli statuti di Sacile del 1345 (6) e del 1421, che rivelano l'influenza trevisana; gli statuti di s. Daniele 1343-1368, del 1428 (7) che mostrano una caratteristica fusione dello statuto del gastaldo con lo statuto della curia (8) di Gemona del 1381 (9), di Tolmezzo del 1403 (10), di Venzone nelle riforme del 1336, del 1402, del 1425 (11), di Tarcento (12) del secolo decimoquinto, di Latisana del secolo decimosettimo (13).

---

(1) Cfr. LEICHT M., *Notizie intorno agli statuti comunali di Cividale del Friuli*, in AIven., XIV³ (1869), 1547-1590 e in « Forum iulii », 1891.

(2) Ed. LEICHT PS. e SUTTINA, Cividale 1903.

(3) Ed. VOLPI, Udine 1891.

(4) Ed. LEICHT PS., Cividale 1903. Cfr. anche LEICHT PS., *Gli statuti dell'avvocato di Cividale del* 1288, Cividale 1915, dalle Msfriul.

(5) Ed. JOPPI, Udine 1898.

(6) Ed. OVIO, Udine 1888. La distinzione cronologica delle sue parti proposta dallo Joppi non persuade.

(7) Ed. DI PRAMPERO, Udine 1879.

(8) Ed. NARDUZZI, S. Daniele 1859.

(9) Ed. DI PRAMPERO, Udine 1869.

(10) Ed. JOPPI, Udine 1898; DE MARCHI, *Sguardo storico sull'origine progresso e ordinamento di Tolmezzo e della Carnia*. Tolmezzo 1883. Su Tolmezzo ed i suoi statuti cfr. CORTANI, *Tolmezzo l'arengo ed il consiglio*, Tolmezzo 1890.

(11) Ed. parziale Udine 1871. Volgarizzazione di Leonardo Pozzo del 1568.

(12) DEGANI, *Il castello di Tarcento la sua storia ed i suoi statuti*, S. Vito, 1887 e *Monografie friulane*, S. Vito 1888 pp. 32-67.

(13) Ed. Venezia 1760. Cfr. per il gastaldato di Latisana, TAVANI, *Del*

Di norme penali o di polizia sono composti quasi esclusivamente gli statuti di Valvasone del 1369 (1), di Spilimbergo del 1326-1334 (2); di Castello del 1350; di Maniago del 1380 che, traverso le date distribuite fra questo termine ed il 1335, ci riportano per molti capitoli al principio del secolo decimoquarto (3); di Cuccano del 1326; di Moruzzo del 1460 (4); di Colloredo del 1622 (5); di Faedis del 1326 (6); di Attimis del secolo decimoquinto (7); di Montenars del 1373 (8); di Montegnacco del 1425, di Ragogna del 1442 (9) di Billerio del 1359 e 1362 (10) di Cladrecis del 1318 (11).

596 — Uno svolgimento in gran parte singolare ebbe la legislazione di Venezia (12), la città meravigliosa che, trionfatrice della stessa natura, seppe da umilissime origini sollevarsi ad altissima potenza, libera del pari di fronte all'impero orientale ed all'occidentale, benchè d'entrambi abbia risentita la influenza. La legislazione veneta può considerarsi in pari tempo come una legislazione locale e come una legislazione provinciale, poichè fu locale rispetto alla prevalente comunità di Rialto (la Venezia

---

gastaldo capitani e giudici dell'antica giurisdizione di Latisana, in « Pag. friul. », II.

(1) Ed. VIANELLO, Treviso 1858 e Padova 1875; JOPPI, Udine 1880.

(2) Ed. BIANCHI, in *Documenti per la storia del Friuli*, Udine 1845, pp. 17-30 e POGNICI, *Guida di Spilimbergo*, Pordenone 1885, 123-169.

(3) Ed. MEDIN, Padova 1891, s. p. 4. Di Tricesimo si conservano solo gli statuti annonarii del 1576 editi dal COSTANTINI in Udine il 1910; di Marano un capitolo edito dall'OLIVOTTO, in « Pag. friul. », IV.

(4) Ed. JOPPI, Udine 1895.

(5) Ed. JOPPI, Udine 1887.

(6) Ed. JOPPI, Udine 1889.

(7) Ed. JOPPI, Udine s. a. (1886).

(8) Ed. JOPPI, Udine 1875.

(9) Ed. JOPPI, Udine 1897.

(10) Ed. DI PRAMPERO-JOPPI, Udine 1878; MARZOLINI, Udine 1892.

(11) Ed. BIANCHI, II, n. 416. Cfr. Aven., XXXIII, 43-58 e 321-329.

(12) Sulla storia della legislazione veneziana in genere cfr. PADRECCA, *De iuris et legum venetarum origine*, Venetiis 1767; NEGRI, *Sopra la veneta giurisprudenza*, Padova 1771; FOSCARINI, *Della letteratura veneziana*, Venezia 1858; MANIN, *Della veneta giurisprudenza*, Venezia 1848 e vers. MILLAUD, Paris 1867; VALSECCHI, *Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia*, in Aven., II-VI, VIII, X, XIII (1871-1877) e *Cenni storici bibliografici sull'origine e sullo sviluppo della legislazione criminale civile mercantile e feudale della repubblica di Venezia*, dall'Atven.; BUSTICO, *Le leggi suntuarie della repubblica di Venezia*, Genova 1916.

in senso stretto) e fu d'altronde estesa come diritto comune a tutto il dogado.

Nel 1181 il diritto punitivo del dogado (1) fu unificato, aggiungendo qualche elemento nuovo ai tradizionali, nella promissio de maleficiis di Orio Mastropiero (2), sulla quale si modellarono poi e quella di Enrico Dandolo del 1195 e quella di Iacopo Tiepolo del 1232, che costituì fino al cadere della repubblica il nucleo fondamentale della legislazione pertinente alla repressione dei delitti. Anche le leggi penali figurarono come promissiones. Il nome di statuta fu più specialmente riservato alle norme di diritto privato e di procedura; quello di capitulare fu più spesso adoperato per indicare le norme date all'esercizio delle pubbliche funzioni da parte dei consigli e degli ufficiali.

I più antichi statuti sono quelli sui rapporti patrimoniali fra coniugi dati da Domenico Morosini (1148-1156); altri ne aggiunse forse nel 1162 Vitale Michiel (1156-1172). E passarono poi, fusi colle consuetudini, nella raccolta di Enrico Dandolo, composta tra il 1192 ed il 1195, in cui dobbiamo ravvisare il primo parvum statutum (3) col quale, al dire di Iacopo Bertaldo, vivevano, puri ac castitate pleni, i veneziani del buon tempo antico (4). Ad essa, nell'assenza del padre ed in vece sua, Ranieri Dandolo aggiunse una breve serie di capitoli nel 1204 instituendo i giudici dell'esaminador: ed altri statuti glie ne aggiunsero Pietro Ziani nel 1214, nel 1223, nel 1228 e Iacopo Tiepolo nel 1229 e nel 1232. Poco dopo questi pensò a riordinare gli statuti dei predecessori ed i suoi in una raccolta sistematica che, distribuita in cinque libri, fu pubblicata nel 1242: e quale appendice

---

(1) Sulle più antiche leggi cfr. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia 1900, dall'Atven.

(2) Ed. TEZA, Bologna 1863 riprodotta in KRETSCHMAYR, *Gesch. v. Venedig*. Cfr. CESSI, *Il diritto penale di Venezia prima del mille* in NAven, XXXIII p. 1, pp. 4 segg.

(3) Ed. BESTA e PREDELLI, in NAven., NS. I e II.

(4) PITZORNO, *Il liber romanae legis della Ratio de lege romana*, Roma 1905 dalla RiplSg. e *Il liber romanae legis degli iudicia a probis hominibus promulgata*, Roma 1907, dalla RiplSg. Per elaborazioni più recenti cfr. BESTA, *Su talune glosse degli statuti civili di Venezia composte nei secoli XIII e XIV*, Venezia 1897, dagli AIven., VIII[1].

di essa figurarono poi gli statuti del giudice di petizion dati nel 1244. Ai cinque libri del Tiepolo (1) ne aggiunse quindi un sesto nel 1346 Andrea Dandolo (2), raccogliendo in un corpo complementare gli statuti approvati sotto i ducati di Francesco Dandolo, di Lorenzo Tiepolo, di Giovanni Dandolo, di Pier Gradenigo e sotto il suo. A quei sei libri la repubblica veneziana si attenne fino al suo spegnersi. Di fronte a loro le norme posteriormente emanate come le Correzioni di Agostino Barbarigo (1486-1501), la Legge pisana del 1492 a regolazioni degli appelli, i Consulta e altri posteriori decreti formarono delle stravaganti aggiunte a capriccio dei collettori.

Mentre si otteneva così una codificazione del diritto privato non si pensò mai a formare un corpus pel diritto pubblico. Il potere ducale continuò ad essere regolato dalla promissio ducis (3), che, arricchendosi di sempre nuove clausole, andò sempre più allontanandosi dalla semplice forma primitiva che si intravvede attraverso la promissione di Enrico Dandolo (4) (5).

I consigli, le magistrature, gli uffici ebbero ciascuno il proprio capitolare. Il più antico dei capitolari dei consigli a noi rimasti è quello dei Consiglieri del doge che risale in gran parte al 1185. Ma ebbe il suo anche il Maggior Consiglio (6), a noi noto in redazioni assai più recenti; e lo ebbero e la Quarantia e il Senato (7) ed il Consiglio dei dieci. Di particolare interesse per il giurista

---

(1) La bibliografia minuziosa del Valsecchi mi risparmia dall'indicare le varie edizioni dello statuto veneziano. Una edizione critica è promessa dal Cessi.

(2) GENUARDI, *La Summula statutorum floridorum Veneciarum di Andrea Dandolo*, Veneziá 1911, dal NAven.

(3) Sulle promissioni ducali cfr. MUSATTI, *Storia della promissione ducale*, Venezia 1888.

(4) Ed. LAZZARI, in Asit. IX[1], App. (1853) e in CECCHETTI, *Il doge di Venezia*.

(5) Perduta la promissione di Pietro Ziani (solo in parte conservata ed edita dal Romanin), la promissione fondamentale resta quella di Iacopo Tiepolo edita dal ROMANIN, *St. di Venezia*, II, 430, la quale però meriterebbe una edizione veramente critica. Abbiamo alle stampe poi le promissioni di Marino Marin (ed. FOUCARD, Venezia 1853) di Ludovico Tron del 1471 (ed. in Asit., VII[1], 1844) e le ultime fino a quella di Ludovico Manin.

(6) Il capitolare del Maggior Consiglio fu dato alle stampe a partire dal 1577. Un capitolare a parte per le elezioni del Maggior Consiglio fu pubblicato nel 1776.

(7) Sul Libro Rohan, cfr. BESTA, *Il senato veneziano*, Venezia 1897.

sono i capitolari delle magistrature giudiziarie (1). Quello della curia del proprio risale agli ultimi anni del secolo decimosecondo, e su di esso furono in gran parte modellati gli statuti dei giudici di comun, dei giudici dell'esaminador del 1204, dei giudici di petizion del 1224, dei giudici del mobile del 1255, dei signori di notte, dei giudici dal men, dei giudici del procurator, dei giudici del contrabbando, dei giudici del piovego.

Dei capitolari degli ufficiali, a prescindere dai giustizieri vecchi alla cui azione dava norma fin dal 1172 Sebastiano Ziani con una promissio, il più antico è forse quello dei capicontrada di cui si conserva il giuramento fin dai primi anni del secolo decimoterzo. Discretamente antico è anche il capitolare degli avvogadori e dei cattaver. I capitolari erano di solito formati con l'aggiungere agli atti costitutivi della magistratura le disposizioni successive concernenti la magistratura stessa; non pur quelle destinate a durare, ma le contingenti, e non pure quelle date da ordini superiori alla magistratura, bensì anche quelle che la magistratura dava a se stessa.

Bisogna scendere fino al 1376 per trovare disposizioni dirette ad alleggerire un po' il pondo di quei capitolari e a migliorarne l'ordine, stabilendo che le norme transitorie si dovessero registrare a parte. I capitolari erano di tanto in tanto riveduti da commissioni appositamente nominate per verificare se erano tenuti al corrente e per toglierne i capitoli omai privi di utilità. Oltre i capitolari stava poi la immensa mole delle deliberazioni dei consigli della repubblica e delle giunte, cui i consigli stessi delegavano a volta a volta per singoli argomenti la loro facoltà regolamentare, parti, decreti, lettere, terminazioni ecc. Si conservano ancora negli archivii dei singoli collegi in serie quasi continua che dal secolo decimoquarto scende giù fino agli ultimi anni della repubblica.

Da principio, sommo regolatore della vita politica e giuridica dei veneziani fu il Maggior Consiglio; di sue deliberazioni constano in massima parte i registri che ad agevolare il funziona-

---

(1) ROBERTI, *I capitolari delle magistrature veneziane*, Padova-Venezia 1901; e su essi PITZORNO, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al* 1300, Firenze 1913, dall'Asit., e BESTA, *L'ordinamento giudiziario della repubblica veneta* Venezia 1915.

mento degli organi dello Stato erano stati sistematicamente impiantati per iniziativa del doge Giovanni Dandolo. Più tardi il massimo organo legislativo diventò il Senato; le sue deliberazioni prima raccolte nell'unica serie dei Misti, furon più tardi distribuite in serie distinte, fra le quali le più importanti pel giurista sono le serie Terra e Mar. Sulla fine del secolo decimoquinto ed al principio del decimosesto il Senato ebbe però un organo concorrente e spesso predominante nel Consiglio dei Dieci, e per quel periodo converrà badare anche alle deliberazioni di questo. I registri attinenti all'opera della Signoria potranno poi spesso rivelare gli stadii preparatorii delle proposte portate dinanzi ai Pregadi od ai Dieci.

Soltanto il buon assetto degli archivii e la educazione quasi perfetta dei segretarii permetteva di aggirarsi senza smarrimenti in quella massa infinita di provvedimenti legislativi. E ben si intende che, già sin dal secolo decimosesto, si sentisse il desiderio di una generale sistemazione. Ne proponeva il piano Marino Angeli; ma, benchè plaudito, doveva rimanere allo stadio di progetto. Il lavoro preparatorio costituito dalle trecento ottantuna buste della Compilazione leggi, che raggruppa per materie in ordine alfabetico gli spogli fatti dalle ducali, dai privilegi, dalle lettere, dalle parti e dai notatori di consigli, dalle terminazioni dei magistrati ecc., può però rendere ancora utili servigi agli studiosi: vi si trovano per lo meno additate le fonti cui dovranno ricorrere.

Anche le terre secondarie del dogado ebbero proprii statuti (1). Ma se si prescinde dallo statuto di Chioggia che fin dal 1237 ebbe anche, modellato sul veneziano, un proprio statuto civile, in generale essi si occuparono semplicemente di materie amministrative. Come statuti politici si presentano quello di Cavarzere del 1401 (2), di Loreo del 1484 (3), di Malamocco del 1351-1650, di Murano del 1502 in quattro libri (4), di Torcello del

---

(1) BESTA, *Dell'indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare*, Torino 1898, dai volumi per le onoranze a Schupfer, II.

(2) BULLO, *Cavarzere e il suo territorio*, Chioggia 1874.

(3) VALSECCHI, *Sugli statuti di Loreo*, in « Atti dell' At. ven. »; I², 417 seg.

(4) Ed. Venezia 1859.

1462 (1), di Mazzorbo del 1315 e 1751, di Caorle del secolo decimoquinto.

597 — Per parecchi fili si riannoda alla veneziana, anche se dovette accogliere elementi non italici (di derivazione bizantina o germanica o slava sopratutto) la legislazione dell'Istria e della Dalmazia.

Lo statuto di Trieste (2) che porta in fronte la data del 1150 non può esser di quel secolo; è certo per lo meno della seconda metà del secolo decimoterzo (3). E dal 1350 deriva la redazione ordinata in quattro libri dal giurista veneziano Francesco Foscari: nel 1365, fatto podestà, ne curò una revisione. Nel 1421 se ne ebbe un'altra riforma curata dal pavese Agostino di Ozola e dal 1550 finalmente data la redazione definitiva (4). Alle porte di Trieste Muggia aveva pure il suo statuto fin dal secolo decimoterzo (5); nel 1321 esso constava già di quattro libri. Altre revisioni si ebbero nel 1420 e nel 1454: la redazione definitiva, che risale probabilmente alla fine del secolo decimoquinto è in sei libri. Fin dal secolo decimoterzo ebbe suoi statuti anche Capodistria (6). Fu privata più tardi, per le sue ribellioni, dello ius statuendi; ma le fu riconcesso nel 1394 perchè non fosse da meno delle altre terre dell'Istria, le quali tutte si reggevano cum statutis et ordinibus suis quos credendum est suos antecessores condidisse, e perchè non pareva possibile il regimen civitatis in toto difformare a statutis et ordinibus quibus fundatae sunt. Non è inverosimile che i nuovi statuti, di cui rimane qualche frammento, siano stati tuttavia modellati sopra i più antichi. Per intero possediamo la redazione del 1423 in quattro libri (7) e quella rinnovata nel 1667 (8).

---

(1) BATTAGLINI, *Il consiglio e lo statuto di Torcello*, Venezia 1874.

(2) Ed. KANDLER, Trieste 1849.

(3) Cfr. ROSSETTI, *Statuti antichi di Trieste descritti ed illustrati bibliologicamente*, in « Arch. triest. », II (1830), 101-209.

(4) Ed. Trieste 1625; Udine 1727.

(5) Cfr. COMBI, *Saggio di bibliografia istriana*, Capodistria 1864, 281; *Di un codice degli statuti di Muggia*, in « L'Istria », IV (1849).

(6) BUTTAZZONI, *Dello statuto municipale di Capodistria compilato nell'anno* 1423, in « Arch. triest. », NS. II, 87-94.

(7). POGATSCHING, *Di un codice contenente lo statuto di Capodistria*, in AeMSistr., XXVIII.

(8) Venezia 1668.

Isola ha conservato uno statuto del 1360 (1). Pirano (2), che pur aveva statuti fin dal 1268, offre solo alcuni frammenti di uno statuto del 1308: era già diviso in dieci libri (3). Per intero son giunte le riforme, fatte sullo stesso piano, del 1332, del 1358, del 1384, del 1401 (4). Umago (5) conserva uno statuto del secolo decimoquinto in quattro libri, sostituito allora ad altri statuti, labefacta abrasa nec non mutilata, il cui logorio rivelava una rispettabile antichità; Buje offre statuti del 1371 e del 1420 (6). Senza data sono gli statuti di s. Vincenzo, ma derivano probabilmente dal secolo decimosesto. Del 1550 è lo statuto di Grisignana, in quattro libri. Portole porge invece uno statuto frammentario del secolo decimoquinto. Del 1435 sono gli statuti di Pinguente nella più antica fra le redazioni a noi giunte; ma si hanno altresì la riforma del 1575 e l'altra più recente che restò la definitiva (7). Montona offre uno statuto, il cui nucleo originario è anteriore al 1317 e che fu poi con addizioni continuato fino al 1507 (8). Al secolo decimoquinto risalgono gli statuti di Civitanova, poi più volte riformati (9). Parenzo ha conservato un suo statuto del 1363 rinnovato sulla memoria di quelli distrutti nel 1354 (10). Due Castelli, uno del 1391. Rovigno (11) con-

---

(1) MORTEANI, *Isola ed i suoi statuti*, in AeMSoc. istr. di arch. e st. patr., III (1887), 353-388; IV (1888), 235-283, 349-431; V (1889), 135-222.

(2) KANDLER, *Fragmentum statutorum terrae Pyrani currente anno domini* 1274, in « L'Istria », VII (1852).

(3) Cfr. MORTEANI, *Notizie storiche di Pirano*, in Arch. triest., NS. XII (1886), 119.

(4) Ed. Venezia 1606. Un frammento del 1273 è edito dal KANDLER, in « L'Istria », VII (1852), n. 11.

(5) Ed. BENUSSI, *Lo statuto del comune di Umago*, in AeM Sistr. di arch. e st. patria, Parenzo, VIII (1892), 227-313; SEPPENHOFER, *Di un codice di Umago del* 1559, in « Pagine istriane », I (1903), 226-1239.

(6) Ed. KANDLER, *Statuti municipali di Buje*, in « L'Istria », V (1850), 265-285.

(7) Ed. Venezia 1777.

(8) Ed. MORTEANI, *Storia di Montona*, in « Archeogr. triest. », NS. XIX (1894) e XX (1895).

(9) Ed. KANDLER, *Statuti municipali di Cittanova nell'Istria*, in « L'Istria » (1851).

(10) *Statuti municipali della città di Parenzo*, editi per cura del Museo triestino di antichità, Trieste 1846. Cfr. *Reggimento municipale di Parenzo durante il governo veneto*, in « L'Istria », II (1847), 17-19.

(11) Ed. KANDLER, *Statuti municipali di Rovigno*, in « L'Istria » (1851).

serva uno statuto del 1531 in tre libri, che però si dichiara nihi discrepans dal vetus volumen da cui era stato attinto. Del 1467 è lo statuto di Valle. Dignano (1) offre uno statuto frammentario del secolo decimoquinto ed un altro, alquanto posteriore, in quattro libri che, appunto nell'ultimo capitolo annullava il vecchio. Pola (2), perduti gli statuti del secolo decimoterzo e del decimoquarto, porge uno statuto del 1431 il cui corpo centrale risale però con certezza al 1331-1367. Al 1341 risale invece il più antico statuto di Albona, che già prima del 1420 aveva dato luogo ad una riforma in due libri aggiornata fino al 1430 (3). In versioni slave son giunti gli statuti di Castua del 1444 e del 1629 e quelli di Poglizza (4).

Affinità sostanziali fra gli statuti istriani si possono segnare in buon numero; sarebbe invece molto difficile il dare esempio di identità formali. Ogni terra ha formato il proprio diritto indipendentemente dall'altra.

598 — E così è avvenuto anche nella Dalmazia. Perduto lo statuto del 1305 ordinato da Riccardo Quirini conte di Cherso, Veglia (5), oltre a frammenti di una riforma del 1388, tradotti in lingua slava, offre una interessante riforma in tre libri, che appare quasi un commento fatto a più antico statuto da tale che aveva conoscenza non solo delle leggi romane e canoniche, ma della buona letteratura e persino di Cecco d'Ascoli, prima certamente del 1310 (6). Fiume offre uno statuto del 1527 in quattro libri. Cherso (7) porge uno statuto anteriore al 1333 e una riforma

---

(1) Cfr. TAMARO, *Le città e castelli dell'Istria*, Parenzo 1893, II, 371-377.

(2) BUTTAZZONI, *Statuti municipali della città di Pola nell'Istria*, Trieste 1843; BENUSSI, *Statuti del comune di Pola*, Parenzo 1911, in AeMSoc. d'arch. e st. patr.

(3) BUTTAZZONI, *Statuto municipale della città di Albona dell'a.* 1341, Trieste 1870.

(4) Ed. in « Archiv za poviest. Iugost. », V, 241-318.

(5) Ed. VASSILICH, *Statuto della città di Veglia*, in AeMSistr. di arch. e st. pal., II (1886), 3-79.; *Di un preteso statuto di Veglia*, in « Pagine istriane », I (1903), 255-260.

(6) VASSILICH, in « Arch. triest. », NS. XV (1890), 459-460, pubblica correzioni allo statuto con la data del 1333.

(7) Ed. Venezia 1640. Cfr. S. PETRIS, *Lo statuto dell'isola di Cherso ed Ossero*, Capodistria 1889; VASSILICH, *Aggiunte e modificazioni dello statuto di Cherso*, in Archengr. triest., XV (1890), 459-460; MITIS, *Lo statuto di Cherso e d'Ossero*, in Archengr. triest., IX³ (1920), p. 625.

in dialetto veneto redatta in quattro libri prima del 1409 ed aggiornata poi fino al 1608. Arbe (1), perduto lo statuto che osservava sin dal 1325, ci ha tramandato una riforma del 1480 in cinque libri, dalla quale, tolti i capitoli che recano date posteriori, noi possiamo tuttavia ricostruire con facilità lo statuto del secolo decimoquarto. Pago conserva uno statuto del 1513 (2), Zara ha uno statuto del 1564 (3).

Ancor più antico, poichè in parte risale al 1294, è lo statuto di Scardona, che riconosceva efficacia alle antiquae consuetudines, ponendole quindi fuori di sè, in quanto non pregiudicassero al capitolare comune (4). Di Sebenico (5), perduti gli statuti del secolo decimoterzo, si conserva una riforma anteriore tuttavia al 1379 (6). Anteriore al 1471 è lo statuto di Budua (7); si richiama sovente alle usance e ne dovette essere in gran parte codificazione. Fin dalla prima metà del secolo decimoterzo ebbe un proprio statuto Trau; già era riordinato in sei libri nel 1291 e fu poi rifatto nel 1305: noi possediamo solo una redazione assai più recente (8). E Spalato (9), del pari, che fin dal 1240 registrava in apposito chartularium le buone consuetudini che la città aveva ab antiquo e le ordinanze nuove, non conservato soltanto uno statuto anteriore al 1420, ma difficilmente anteriore alla seconda metà del secolo decimoquarto, ed una riforma cinquecentesca in sei libri. Quattro libri conta invece lo statuto della Brazza; la redazione secentesca giunta a noi

---

(1) Ed. GALZIGNA, *Gli statuti di Arbe*, in « Arch. triest. », XXIII e XXIV (1901-1902).

(2) Ed. Venezia 1637.

(3) Ed. Venezia 1564. Cfr. CHIUDINA, *Statuto e regime municipale di Zara*, in « Osservatore dalmata », 1850.

(4) Ed. LJUBIC, in MHSlmer., III (1882-1883) 119-663.

(5) INCHIOSTRI, *Gli statuti e le riformazioni di Sebenico*, Spalato 1893, in BdAreStdalm., XVI-XIX (1893-1896). Cfr. INCHIOSTRI, *Sul diritto statutario di Sebenico sotto la dominazione veneta*, in « Ateneo ven. », S. XXVII, vol. I (1893).

(6) Ed. Venezia 1608. Cfr. *Legislazione municipale di Sebenico nel medioevo*, in « Osservatore dalmato », 1851.

(7) Ed. LJUBIC in Mttllmer, III, 1, 118; 609-616.

(8) Ed. Venezia 1708. Estratti, in LAGO, *Mem. d. Dalm.*, I, 224-236.

(9) Ed. HANEL, in MHSlmer., II (1878) e ALACEVIC, Spalato 1878, dal BdAreStdalm., I.

riproduce un testo che deve risalire almeno al secolo decimoquinto (1).

Macarsca offre statuti fin dal 1235; al secolo decimoterzo risalgono, pare, anche quelli di Rogosnizza. Del 1331 è lo statuto di Lesina (2) in cinque libri; si presenta anch'esso come una revisione ed un coordinamento di precedenti statuti per diversos rectores.... diversis temporibus edita et in pluribus libris dispersa. Al 1214 risale il nucleo primordiale dello statuto di Curzola (3), tenuto al corrente con successive aggiunte fino al secolo decimoquinto. Lo statuto di Meleda reca la data del 1345 (4). Del 1310 è lo statuto di Lagosta, aggiornato con l'aggiunta degli statuti presi fra il 1316 ed il 1383 e tra il 1638 ed il 1660. Ragusa (5) aveva già invece un ampio statuto fin dal 1272; e, accanto ad esso ha conservato una riforma compiuta tra il 1358 ed il 1400, una riforma del secolo decimoquinto ed una del decimosesto (6). Al secolo decimoquinto risale anche la più antica edizione degli statuti di Cattaro a noi trasmessa (7).

---

(1) Ed. Udine 1656.

(2) Ed. Venezia 1643; MHSlmer., III (1882-1883), 165-495.

(3) Ed. Venezia 1634; ed. HANEL, in MHSlmer., I (1877). Cfr. *Regime e statuto municipale di Curzola*, in « Osservatore dalmato », 1851.

(4) Ed. WENZEL, in AfKöGQ. (1849), 35-76; ed. RADIC, in MHJSlmer., VIII (1901). BERLAN ricorda uno statuto di Gerbagi pubblicato nel 1851 nel *Pravdonos*.

(5) BOGISIC, *Le statut de Raguse*, in NRhdD., XVII (1893).

(6) Ed. BOGISIC e JIRECEH, in MHJSlmer., IX (1904).

(7) Ed. Venezia 1616. Cfr. *Storia e legislazione municipale di Cattaro*, in « Osservatore dalmato », 1851.

CAPITOLO XVII.

Gli Statuti liguri

ROSSI e BELGRANO, *Gli statuti della Liguria*: cenni bibliografici, in « Atti della società ligure di storia patria », XIV (1878) e App. (1888); ZIROLIA, *Intorno agli statuti dei comuni liguri nel medioevo*, Sassari 1902.

599 — Il diritto ligure ha caratteri proprii che lo distinguono dal piemontese e dal lombardo e che in parte si spiegano, perchè sulle coste settentrionali del Tirreno la dominazione bizantina contrastò più a lungo la longobarda, e vi si mantenne in molti luoghi anche dopo la caduta di Genova.

Prendiamo le mosse da Nizza (1), che, pur trovandosi oltre i confini del regno italico, del diritto ligure subì fortemente le influenze. Il più antico statuto di quella città, composto tra il 1235 ed il 1274, ripete ancora in sè lo statuto dei consoli del placito di Genova. Dapprima un sol corpo raccoglieva i diversi capitoli; più tardi troviamo uno statuto per la politica ed un altro per la polizia campestre. Dal Nizzardo derivano gli statuti di Mentone (2) del 1290 e del 1516, di Roccabruna del 1619, di Turbia del 1359.

600 — Ventimiglia (3) aveva pure un proprio volumen

---

(1) Gli statuti di Nizza del 1274 sono editi dal DATTA, *Della libertà del comune di Nizza*, Nizza 1859, e in HPM., II, 39-230, 1597-1608. Dagli statuti di Monaco derivano in molta parte gli statuti del principato di Monaco editi il 1678 (s. l. t.).

(2) I più antichi statuti di Mentone sono editi dal ROSSI, BL., I, app. 38-55. Per i più recenti cfr. CAIS DE PIERLAS, *Documents inédites sur les Grimaldis et leur relations avec les ducs de Savoie*, Torino 1886.

(3) CAIS DE PIERLAS, *Statuts et privilèges accordées au comité de Ventimille et de Val de Lantosque par les comptes de Provence*, Genova 1891.

capitulorum fin dal 1289; fu riformato nel 1335, nel 1342, nel 1355, nel 1386: perdute quelle più antiche redazioni, a noi sono rimasti soltanto il regolamento politico-economico e gli statuti civili della seconda metà del secolo decimottavo. A conoscere il diritto più antico ci possono però aiutare gli statuti del 1553 di Sospello, che con la valle di Langosco era unito a Ventimiglia.

Dal feudo di Dolceacqua, fin dal 1270 passato in dominio dei Doria, derivano gli statuti di Dolceacqua del 1426 divisi in tre parti, gli statuti di s. Remo del 1435 e del 1565 (1), che forse serbano più d'un elemento tolto alle antiche redazioni ora perdute del 1235, del 1303, del 1334, di Pigne del 1575, di Ceriana del 1538, di Apricale ed Isola Bona del 1267 e del 1460 (2), di Perinaldo del 1567 e 1580. Un altro gruppo appare formato dagli statuti di Badalucco, Montaldo e Triora riformati nel 1537, di Taggia del 1381 del 1461 del 1724 del 1738, di Castellaro del 1276 (3) e 1283, di Linguelietta del 1434, di s. Stefano a mare, Terzorio e Cipressa del 1475.

Più stretti contatti col diritto piemontese offrono, a settentrione, gli statuti di Tenda riformati nel 1535 (4), di Briga riformati nel 1586, di Vernante riformati nel 1554 su altre redazioni precedenti che risalivano al 1293 al 1476 al 1509.

601 — Albenga, centro di una importante contea, aveva già un ampio statuto cittadino fin dal 1288, frammentariamente conosciuto (5); ora conserva per intero soltanto le riforme del 1350 (6) del 1473 e quella del 1519, che parve già al giurista Guglielmo Bruno un oracolo di civile sapienza (7). A parte rimasero gli statuti penali riveduti nel 1573 e nel 1608. Nel territorio albengano emersero sopra gli altri gli statuti di Porto Maurizio

---

(1) Cfr. MONTAGNINI, *Mém. touchantes la superiorité impériale sur les villes de Gènes et de s. Remo*, Ratisbonne 1768, II, 63-66.

(2) Gli statuti di Apricale sono editi dal ROSSI, SL., I, 201-204.

(3) Ed. ROSSI, *Statuto del comune di Castellaro dell'anno* 1274, Oneglia 1883, e SL., app. 31-37.

(4) Ed. Torino 1621.

(5) ACCAME, *Statuti antichi di Albenga* 1288-1350, Finalborgo 1901.

(6) ACCAME, *Statuti di Albenga dell'anno* 1413, Finalborgo 1901.

(7) Ed. Asti 1519, Genova 1618, e VALSECCHI, *Gli statuti di Albenga illustrati*, Albenga 1885.

conservati nelle riforme del 1398 del 1405 del 1454 (1) e quelli di Oneglia conservati nella riforma del 1366 e in quella in sei libri del 1428 (2).

Diano (3) offre uno statuto del 1363 e la riforma del 1558; da Onzo ci è giunto uno statuto del 1580 in quattro libri. Dal feudo di Maro derivano gli statuti di Lavina del 1357 in quattro libri e quelli di Carpasio e Pornassio del 1320 e del 1539 (4); Stellanello offre statuti sin dal 1303. Dal feudo di Valle Arroscia gli statuti in quattro libri di Pieve da Teco (5) e delle ville superiori del 1514, gli statuti delle ville inferiori del secolo decimosettimo, gli statuti della castellania di Cosio, Mendatico e Montegrosso del 1297-1322 (6). Dal feudo di Valle Coedano derivano gli statuti di Zuccarello e di Rivernario del 1281-1644 (7) e gli statuti di Conscente del 1623 (8). Dal feudo di Laigueglia gli statuti di Laigueglia del 1434 e 1722, di Casanova Lerrone del 1432, di Garlenda del 1562, del 1618, del 1685, di Maremo del 1487 (9). Dal feudo di Loano gli statuti di Loano riformati nel 1602 (10), di Pietra ligure, Toirano e Giustenice del 1611, di Borghetto s. Spirito del 1440 (11). Dal feudo di Balestrino provengono gli statuti di Balestrino riformati nel 1611 (12), di Bardineto del 1479 (13), di Nasino. Dal marchesato di Finalmarina (14) derivano gli statuti di Finale del 1312 e del 1444 e quelli di

---

(1) Ed. DONEAUD, *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio*, Oneglia 1875.

(2) Cfr. ROSSI, *Gli antichi statuti di Oneglia e delle sue valli*, in « La Bandiera italiana », 1888.

(3) Ed. ROSSI, *La valle di Diano e i suoi statuti*, in MSit., XXXVIII (1902), 1-139.

(4) Ed. POGGI, *Gli antichi statuti di Carpasio*, in MSit., XL (1904), 209-246.

(5) Ed. Genova 1642.

(6) Ed. ROSSI, SL., I, app. 46-91.

(7) Ed. Balestrino 1704.

(8) Ed. Torino 1620.

(9) Ed. Loano 1618, Genova 1649, Balestrino 1685.

(10) Ed. Loano 1619, Balestrino 1703. Cfr. ENRICO, *Cenni storici di Loano*, Genova 1879, pp. 420-467.

(11) Cfr. ACCAME, *Cenni storici sugli statuti di Pietra, Giustenice, Toirano ecc.*, in Giorn. lig., XXV, 1-12.

(12) Ed. Genova 1611.

(13) Ed. Balestrino 1703.

(14) Ed. Milano 1636, 1667. Cfr. NERI, in Giorn. lig., XV (1888).

Vezzi del 1456 (1). E in fine la castellanza di Vessalico ci ha conservato uno statuto del 1503 in cinque libri.

602 — Savona (2) che ebbe la sorte di dare per lungo tempo il nome all'intera marca, come fu la prima città a svincolarsi dal regime marchionale, così fu probabilmente la prima ad esplicare un vasto movimento legislativo. Fin dal 1265-1270 aveva uno statuto, la cui ampia struttura risulta già dalla sua divisione in sette parti. Fu riformato nel 1358 e nel 1370; ed allora gli statuti politici e i civili ed i penali formarono tanti corpi separati, e l'accettazione del diritto genovese ne ridusse la indipendenza e il contenuto. Degli statuti civili si possiedono revisioni del 1404, del 1458, del 1581; degli statuti penali del 1404 e del 1600 (3); degli statuti politici del 1572.

Dal territorio savonese provengono gli statuti di Albissola marina, Celle e Varazze giunti pel civile in una riforma del 1389 e pel penale in una riforma del 1600 (4), e provengono altresì gli statuti di Carcare del secolo decimoquinto, di Stella del 1550 e 1601, di Segno del 1254, di Vado del secolo decimoquinto (5), di Quiliano del 1307, del 1407 e del 1537, di Osiglia del 1337-1454, di Mioglia del 1459 (6).

603 — Su tutte le città della Liguria si sollevò d'altronde fin dal secolo decimosecondo, la superba Genova (7), Già nel

---

(1) Cfr. FILIPPI, *La terra di Vezzi ed i suoi statuti*, in Studii senesi (1896), pp. 95-137 e in « Studii di storia ligure », Roma 1897.

(2) RATTO, *Gli statuti del comune di Savona*, in RiplSg., X (1890), 298-305; FILIPPI, *L'età degli statuti antichissimi di Savona*, in AeMssav., II (1889-1890), 67-72 e in Studii di storia ligure, pp. 171-175; BRUNO, *Gli statuta antiquatum Savonae*, in ArSsavsp., II, 1 (1918); NOBERESCO, *Gli statuta antiquasima del comune savonese*, Genova 1916, dalla Gazzetta di Genova.

(3) Gli statuti penali e politici del 1581 furono editi a Genova 1610, gli statuti civili il 1695.

(4) Cfr. RUSSO, *Su le origini e la costituzione della potestaria Varaginis Cellarum et Arbissole*, Savona 1908.

(5) Ed. Finale 1784.

(6) Cfr. NERI, *Gli statuti di Mioglia*, in Giorn. lig., XV (1888), 280-289 e in Studii bibliografici e letterarii, Genova 1890.

(7) Sugli statuti genovesi cfr. CANALE, *Delle leggi dei genovesi*, in L'Espero, I (1841), n. 26; CAVERI, MAGINCALDO e TORRE, *Sulla legislazione del ducato di Genova dal 1528 in poi*, Genova 1846, in Descrizione di Genova e del genovesato; BERTOLOTTI, *Il breve della compagna di Genova del 1157*, in Giorn. lig., NS. I, 65-73; BENSA, *Introduzione alla storia dell'antica legislazione della Liguria*, Genova 1885; GOGIOSO, *Il contratto di lavoro nel diritto ligure*, Genova 1898.

1143 offriva uno dei più completi brevi dei consoli maggiori e sin dal 1215 uno dei più interessanti brevi del placito. Nel 1239 la tradizione vuole che una riforma completa dello statuto cittadino sia stata compiuta sotto la podesteria e per cura del famoso giureconsulto Iacopo di Balduino; andò perduta. E con essa andaron perdute le riforme successive del 1258, del 1288, del 1291, del 1300-1311, del 1326, del 1340. La redazione più antica che a noi sia giunta completa è quella del 1363; dodici anni dopo il Liber novus e il novum parvum volumen in cui essa aveva distribuite le norme di carattere amministrativo e le norme giurisdizionali, era però sostituita da un altro volumen magnum e da un altro parvum volumen. Un riordinamento della legislazione genovese ebbe poi luogo, sotto la dominazione francese, nel 1403, e un altro ancora, riacquistata la libertà, nel 1413. Le regulae comunis continuarono ad essere distinte dai capitoli civili e criminali. Nè la distinzione fu abbandonata dalle riforme del 1485 e del 1489, di fronte alle quali figurarono come leges novae i capitoli del 1527, 1536, 1563, 1567, 1569, 1576, 1616 e gli altri in seguito composti.

L'autorità di Genova, il cui statuto ebbe in tutta la Liguria valore di diritto suppletivo accanto al diritto locale, si estese alla contea di Lavagna, da cui derivano gli statuti di Lavagna del secolo decimosesto (1), gli statuti di Varese ligure del medesimo secolo (2), gli statuti di Carrodano del 1463, di s. Stefano Aveto del secolo decimosesto, di Roccatagliata del 1574, di Rio di Groppo del 1239 (3). Valore suppletivo ebbe anche per le colonie come Caffa (4) e Galata (5).

---

(1) Ed. s. l. et a. (Genova 1656).
(2) Ed. Genova 1745.
(3) Ed. Parma s. a. (sec. XVII).
(4) Gli statuti di Caffa sono editi dal VIGNA, *Cod. dipl. delle colonie liguro-taurensi*, in ASSPlig., VII, 2, pp. 567-680.
(5) Gli statuti per Galata furono editi dal SAULI, *Della colonia dei genovesi in Galata*, Torino 1831, II, 222-230.

CAPITOLO XVIII.

Gli Statuti emiliani

DI SORAGNA, *Bibliografia storica e statutaria delle provincie parmensi*, Parma 1886.

604 — Una posizione intermedia tra gli statuti lombardi e quelli della Romagna tengono gli statuti del territorio che si può chiamare, con sufficiente approssimazione, emiliano: pur avendo formato parte del regno italico quel territorio era entrato più tardi del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Toscana sotto il dominio dei Longobardi, quando già si erano essenzialmente adattati alle condizioni nostre. Politicamente e giuridicamente gli statuti emiliani subirono la duplice influenza delle istituzioni romagnole e delle lombarde, che del resto, specialmente dal periodo visconteo in poi, accennarono ad avere la prevalenza.

605 — Confinante col contado di Pavia, Piacenza offre statuti fin dalla seconda metà del secolo decimosecondo (1), e certo ebbe il suo statutum civitatis fin dalla prima metà del secolo decimoterzo. La riforma del 1323, che tra quelle a noi conservate è la più antica (2), si riporta in gran parte ad una redazione in sei libri che fu certo anteriore al 1300. Altre revisioni

(1) SOLMI, *Le leggi più antiche del comune di Piacenza*, Firenze 1916, dall'Asit. Cfr. CANDIANI, in Bspiac., XI, 173-175.

(2) Gli statuti piacentini del 1323 sono illustrati dal BOLLEA, *Gli Statuta comunis Placentiae del* 1323, in Bspiac., I (1906), 158 segg.

importanti ebbero luogo nel 1337, nel 1363 (1), nel 1391. Questa fu, si può dire, la definitiva, poichè con l'aggiunta di pochi statuti del 1431 (2) si trasfuse nella riforma del 1542 (3).

Derivazione dello statuto piacentino, spesso letteralmente riferito, è lo statuto di Bobbio del 1342, riformato nel 1412 (4). Delle altre podesterie piacentine ci hanno tramandati statuti, che sono naturalmente giurisdizionali, Castel s. Giovanni del 1360, Firenzuola d'Arda del 1569, Castellarquato del 1445 e 1449 (5).

L'influenza del diritto piacentino si incontrò con l'influenza del diritto parmigiano in Val di Taro (6). Borgotaro offre uno statuto in sei libri già prima del 1412: fu compilato per ordine di Gian Luigi Fieschi ed appartiene alla categoria degli statuti signorili, come quelli di Bardi e Compiano (7), feudo dei Landi, del 1590 e quelli altresì di Cassio e Raverano del 1444 e 1586 e di Berceto del 1553 provenienti dai conti di s. Secondo (8).

606 — Fin dal principio del secolo decimoterzo un vero statutum civitatis si trova anche a Parma. Lo statuto del 1255, che è il più antico a noi rimasto, presuppone uno statuto in quattro libri esistente già fin dal 1224 e probabilmente prima del 1221, riformato già a più riprese e specialmente nel 1233 e nel 1253. Un'altra larga revisione si ebbe nel 1307, un'altra nel 1325, un'altra nel 1347 (9), un'altra nel 1422 che può considerarsi come la definitiva (10).

---

(1) Gli statuti piacentini del 1363 sono editi dal BONORA, in MHprov. parmplac., I (1860), 215 segg.

(2) Ed. principe forse di Milano 1489.

(3) Piacenza 1543, Brescia 1560. Furono stampate a parte le rubriche riferentisi al governo delle acque.

(4) Ed. Piacenza 1527, 1560; Milano 1682.

(5) Ed. POLLASTRELLI del 1876, in MHprovparmplac (Piacenza 1876).

(6) MICHELI, *Gli statuti di Borgotaro*, Parma 1897 e *Statuti montanari*, Parma 1905, dove sono anche gli statuti di Calestano, Campiano, Corniglia, Ravarano, Ranoso, Tizzano.

(7) Ed. Milano 1599, Parma 1684 e 1690.

(8) Ed. Parma 1553 e in MICHELI, *Statuti montanari*, Parma 1905.

(9) Gli statuti del 1255 del 1266 e del 1347 sono editi dal RONCHINI, in MHprovparmplac. (1855-1860).

(10) Ed. principe Parma 1494; poi Parma 1599. Cfr. MICHELI, *Alcuni istituti di diritto privato nella legislazione statutaria di Parma*, Parma 1906; ERCOLE, *La dote romana negli statuti di Parma*, Parma 1908; DOCI, *Le leggi suntuarie a Parma*, Lucca 1918.

Gli statuti delle podesterie parmensi son quasi tutti perduti: allo statuto parmense si riannodarono però in tempi più recenti gli statuti di Borgo s. Donnino, noti a noi in redazioni del 1281 e del 1325 e in quella, che può dirsi definitiva, del 1391 in due libri, gli statuti di Calestano del 1355 (1), gli statuti di Corniglio, Monchio e Rigoso del 1353 dati originariamente dal vescovo parmense, gli statuti di Tizzano Val Parma che risalgono fino al 1309 (2).

607 — Reggio (3) ha conservato uno statutum civitatis che porta la data del 1268; ma presuppone uno statuto assai più antico già diviso probabilmente in sei libri. Attraverso una numerosa serie di revisioni, fra le quali le più notevoli a noi conservate sono quelle del 1311, 1371, 1392, 1404, 1411 (4), si giunse alla revisione definitiva del 1501 (5). Il territorio reggiano ci porge ancora gli statuti giurisdizionali-signorili di s. Martino in Rio (6), di Castellarano e Campogalliano del 1440, di Carpineti del 1448 e di Minozzo pur del secolo decimoquinto, signoria dei Fogliani (7), di Montecchio del 1453 (8), di Cavriago, (già signoria dei Bovini) del 1475, di Baiso del 1403, di Felina e Castelnuovo nei Monti (già signoria dei Canossa) anteriori al 1471 (9), di Borzano del 1518, di Leguigno (signoria dei conti Bebbii) del 1545, di Correggio (10) del 1538, di Albinea e Montericcio (signoria dei Manfredi) del secolo decimoquinto, di Scandiano (signoria dei Boiardo) del secolo decimoquinto, di Querciole del 1600 (11), di Novellara (signoria dei Gonzaga) del secolo decimoquinto. Dalla signoria dei Pichi ci derivano gli statuti di Carpi del 1353 (12),

---

(1) Cfr. MICHELI, *Stat. mont.* citati a p. 610 alla n. 8.

(2) Cfr. BOCCHI, *Gli statuti di Tizzano Val Parma*, Parma 1901. Aggiungi BRANCA, *Gli statuti di Busseto*, in Verb., IV, 3-4; MICHELI, *Alcune leggi feudali di Varsi*, Parma 1906.

(3) Sugli statuti di Reggio cfr. FERRARI, in ADSprovmod., VI³.

(4) Ed. principe del 1480.

(5) Ed. Ferrara 1501 e Reggio 1569, 1582.

(6) Ed. Modena 1618.

(7) Ed. s. d. del secolo XVI.

(8) Sullo statuto di Montecchio cfr. TASSONI, *La vita giuridica di un comune rurale*, in ADSpparm., VII (1897-1898), 99-179.

(9) Ed. Reggio 1568, Modena 1619.

(10) Ed. Modena 1675. Alcune notizie sugli statuti di Correggio in *Memorie patrie storiche e biografiche*, Modena 1881, pp. 129-141.

(11) Ed. Modena 1600.

(12) Ed. GUAITOLI, Modena 1884, in MHP.prov.mod.parm. Statuti, II.

di Mirandola e Quarantola del 1386 (1), di Finale del 1419, 1520, 1534, 1594.

608 — Di Modena si ricorda uno statutum civitatis fin dal 1219 (2); a noi son giunti larghi frammenti di una redazione del 1225 e per intero le riforme del 1307 (3), del 1327 (4), del 1336, del 1420, che può considerarsi come la definitiva (5).

Statuti giurisdizionali ci hanno trasmesso nel territorio modenese (6) le podesterie del Frignano o di Sestola in redazioni del 1337 (7) e del 1536, di Montefiorino del secolo decimoquinto (8), di Montetortore in redazioni del 1446 e 1460, di Medola e Rancidoro del 1549, di Montecuccolo e di Gombola (signoria dei Montecuccoli) in redazioni del 1448 e del 1557 (9), di Monfestino riformati e volgarizzati nel 1620, statuti strettamente legati fra loro (10). Si aggiunga lo statuto di s. Felice sul Panaro del secolo decimoquinto (11) e quello di Nonantola del 1419. Dal dominio

---

(1) Ed. Molinari, in MHprovmodparm., Statuti, II (1887). Cfr. Campori, *Gli statuti di Mirandola e di s. Martino in Rio*, Modena 1870, dagli AeMDSpmodparm. Tradotti in *Memorie storiche della città e dell'antico ducato della Mirandola*, VI.

(2) Ed. Muratori, AI., IV, 619-631.

(3) Ne è promessa una edizione integrale dal Vicini e Sandonnini in base al *Codex reipublicae mutinensis*.

(4) Ed. Campori, in MHPprovparmplac., Parma 1864 con una prefazione *Del governo a comune in Modena secondo gli statuti*. Confronta anche Campori, *Intimazioni legali del sig. Ardizzone de' Conti al comune di Modena per la correzione degli statuti del* 1283, Modena 1863.

(5) Ed. Modena 1547, 1590. Furono editi a parte nel 1575 gli statuta ad iudices aquarum pertinentia.

(6) Spinelli, *Elenco sommario di titoli capitoli privilegi comunali e provinciali dell'Appennino modenese*, Rocca s. Casciano 1895; Malaguzzi-Valeri, *La costituzione e gli statuti dell'Appennino modenese dal sec. VIII al XV*, Rocca s. Casciano 1894, dall'opera «L'Appennino modenese»; Sorbelli, *Il comune rurale dell'Appennino emiliano dei secoli XIV e XV*, Bologna 1910, pp. 140 segg.

(7) Ed. Iacoli, in AeMDSpprovmod., VI[1], 165 segg. Cfr. Campori, ibid., IV e V e in *Notizie storiche del Frignano*, Modena 1886, pp. 289-310. *Statuta constitutiones et decreta dotionis Sextulae Frignani*, Reggio 1587.

(8) Ed. Modena 1785.

(9) Campori, *Statuti dei feudi di Montecuccoli*, Modena 1870, dagli AeMDSpprovmodparm., III.

(10) *Statuti per la podesteria di Montefiorino nel marchesato di Vignola*, Modena 1620.

(11) Ed. Modena 1612.

dei Pii deriva lo statuto di Sassuolo (1) che in alcune parti risale ai primi decenni del secolo decimoquinto.

Abbondano specialmente sull'Appennino, in seno alle singole giurisdizioni, gli statuti vicinali. Nella podesteria di Frignano se ne conservano di Vaglio del 1427, di Groppo del 1456, di Lotta del 1482, di Trentino del 1472, di Riolunato del 1492, di Iddiano del 1509 (2), di Roccapelago del 1515, 1560, 1602, di Montorso del 1544, di Gallina morta del 1559, di Fanano del 1578, di s. Anna del 1588, di Roncoscaglia del 1592, di Montebonello, di Montecreto del 1600, di Rocchette del 1629 e 1690, di Pavullo e Torricelle; nella podesteria di Montefiorino se ne conservano di Farneta, Medola, Vitriole, Cassola, Savonero; nella podesteria di Medola se ne conservano di Polinago del 1461 e di Susano del 1708; nella podesteria di Sassuolo se ne conservano di Montegibbio del 1494 e 1549. E altre se ne hanno di Castellaro del 1476, di Romanoro del 1607, di Maranello del 1485, di Fiorano del 1600.

---

(1) Ed. Sassuolo 1562.
(2) Ed. Modena 1739.

CAPITOLO XIX.

Gli Statuti della Garfagnana e della Lunigiana

SFORZA, *Statuti editi ed inediti della Lunigiana*, in Atti e Memorie della R. Dep. di SP. per le provincie modenesi e parmensi, VI e VII.

609 — Distrutta Luni, in codesta regione che col Frignano divise la sorte di restar bizantina anche dopo la caduta della maggior parte della Liguria in potere dei Longobardi, non rimasero che castelli: mancò pur in essa uno statuto cittadino che abbia potuto costituire una specie di centro di riferimento di fronte agli altri statuti castrensi e rusticani. Le singole terre poterono quindi essere più indipendenti fra loro nello svolgimento delle loro autonomie, che del resto fu generalmente infrenato dall'essersi formate all'ombra della persistente signoria dei marchesi, di stirpe obertenga, o del vescovo conte o dei visconti o dei cattanei, che avevano raccolto e reso ereditario nelle loro famiglie il potere dei gastaldi o degli sculdasci di un tempo. Col dominio genovese l'influenza ligure si distende su le coste settentrionali della regione, mentre sulle meridionali si spinge l'influenza delle città toscane; e similmente nei territorii interni le zone settentrionali subirono l'influenza emiliana, mentre le meridionali furono aperte all'influenza lucchese.

610 — Alla Liguria in molte parti ci richiamano gli statuti di Godano del 1526 (1), di Zignago del 1543, di Lago del 1539, di Levanto del 1377, del 1471, del 1559 (2), di Monterosso al

(1) Ed. Genova 1609.
(2) Ed. Genova 1548; Lucca 1793; Barcellona (Lucca) sec. XVIII.

mare del 1517, di Corvara del 1407 (1), di Tivegna del 1494, di Follo Bastremoli e Vallerano del 1578 e 1595, di Portovenere del 1370 (2), di Spezia del 1539, di Vezzano ligure del 1375-1487 (3), di Arcola del 1470 (4), di Lerici del 1442 e 1634, di Trebbiano (5) anteriori al 1470, di Ameglia del secolo decimoquinto.

E l'influenza ligure, potè insinuarsi, intrecciandosi con quella delle città della Toscana settentrionale, negli statuti di Sarzana del 1269 (6), del 1331 (7) e del 1529 (8), di Sarzanello del 1350 e del 1408 (9), di Castelnuovo di Magra del 1418 e del 1473, di Carrara del 1235, del 1260 (10), del 1574 (11), di Massa del 1372 (12), del 1438, del 1592 (13).

L'influenza dei centri costieri va gradatamente scemando man mano che si risale verso l'Appennino negli statuti giurisdizionali di Falcinello del 1469, del 1556, del 1771, di Ponzano del 1360, di Albiano del 1476, di Fosdinovo del 1577, di Ceserana del 1503, di Gragnola del 1410, di Ponzanello del 1233 e del 1470 (14), di s. Stefano di Magra del 1353 e del 1435, di Caprigliole del 1488 (15), di Bolano del 1204, del 1227 del 1432, di Podenzana dei primi anni del secolo decimoquarto, di Terrarossa del 1617, di Calice del Cornoviglio del 1542 del 1589 del 1635 del 1663, di Codiponte del 1421-1450, di Montebbanchi del 1482 in tre

---

(1) MAZZINI, *Di uno statuto ligure sconosciuto dei primi anni del secolo XV*, in Giorn. lig., II² (1898), 253-266.

(2) PANDIANI, *Gli statuti di Portovenere*, Genova 1901.

(3) Ed. COTTAFAVI e FERRARINI, *Statuti municipali di Vezzano ligure*, Spezia 1895: vers. italiana *Cenni storici di Vezzano ligure*, Spezia 1895.

(4) Cfr. MAZZINI, *Note su tre statuti lunigianesi*, in Giorn. stor. e letter. della Lig., I, Spezia 1900, 194-202.

(5) Cfr. MAZZINI, *op. cit.*

(6) Ed. PODESTÀ, in Mspprov.mod., Statuti, IV, 1, pp. 1-124.

(7) Ed. SFORZA, in AeMDsmodparm., V (1870), 351-355.

(8) Ed. Parma 1529.

(9) Ed. SFORZA, Lucca 1870 (dagli Dsmodparm. V, 351-355) e BONAINI, *St. pis.*, II, 1075-1082.

(10) LUPI GENTILE, *Il regesto del Codice Pelavicino*, Genova 1912, n. 312 e n. 313.

(11) Ed. Lucca 1574.

(12) Ed. SFORZA, in AeMDsPmodparm. Statuti III, 1-73.

(13) Ed. Lucca 1552.

(14) Gli statuti di Ponzanello si erano cominciati a stampare in MSP. provmod., IV.

(15) Per lo statuto di Caprigliole cfr. MAZZINI, in «Gion. lig.», II(1198).

libri, di Virolo e Posara del 1298 e del 1358, di Fivizzano del 1480, del 1567-1569, del 1581, di Varano del 1462, di Agnino del 1479 e del 1491, di Tresana e Lussuolo e Riccò del 1330 e del 1578, di Castiglione del Terziere del 1438 del 1482 del 1561, di Giovagallo del secolo decimoquinto, di Montereggio del 1525, di Mulazzo del 1330 e del 1405, di Groppoli del 1578, di Treschietto del 1586 (1), di Malgrate del secolo decimoquinto e del 1657, di Filattiera del 1401 e del 1552 e, più in alto ancora gli statuti di Roccasigillina del 1488 e di Pontremoli del 1391 (2), aperti all'influenza parmigiana.

611 — Di contenuto rurale si presentano gli statuti di Cassiolana del 1547, di Mochignano del 1601, di Corlaga del 1558 e 1588, di Collesino del 1522, di Bagnone del 1491 (3), di Virgoletta del secolo decimoquinto, di Corvaiola del 1576, di Lusana del 1568, di Fornoli del 1574, di Comano del 1478, di Regnano del 1478, di Ugliancaldo del 1497, di Casola anteriore al 1515, di Vinca del 1438, 1459, 1474, 1690, di Equi del 1589, di Isolano del 1561, di Magliano del 1437, di Canneto del 1427, di Soliera del 1478, di Collecchia del 1489, di Ceserano del 1503, di s. Terenzo del secolo decimosettimo, di Tenerano del 1561, di Cecina del secolo decimosettimo, di Olivola e Pallerone del secolo decimosesto, di Aulla del 1304, di Suvero del 1485, di Madrignano del 1446 e del 1760, di Ortonovo e Nicola del 1406 e del 1491.

612 — Nella Garfagnana gli statuti giurisdizionali sono molto meno numerosi. Non si trovano se non nei castelli o nelle terre che diventarono sede di capitaneati o di vicariati. Ne troviamo a Castiglione di Garfagnana del 1456 del 1481 del 1522 del 1531 del 1624 del 1712, di Barga del 1360 del 1414 del 1614, di Camporeggiano o Camporgiano anteriori al 1623, di Castelnuovo del 1507 e del 1576 (4), di Gallicano del 1653 del 1658 del 1765, di Coreglia del secolo decimoquinto. Giurisdizionale è naturalmente anche lo statuto del vicariato di Camporgiano del 1444 e del 1512.

Gli statuti vicinali invece abbondano specialmente nel se-

---

(1) Ed. Parma 1586.

(2) Ed. Parma 1571, 1578. Cfr. SFORZA, *St. di Pontremoli*, Firenze 1904, pp. 663-727.

(3) Ed. BICCHIERAI, *Statuti del comune di Bagnone del* 1572.

(4) RAFFAELLI, *Intorno agli statuti della vicaria di Castelnuovo di Garfagnana*, in AeMDSPmodparm., I (1863).

colo decimosettimo. A noi specialmente interessano quelli di Sillano del 1450, di Cogna del 1599, di s. Anastasio del 1555 e del 1618, di Nicciano del 1444 del 1558 del 1618, di Livignano del 1580 e del 1645, di Silicagnana del 1571, di Casatico del 1568, di Magnano del 1564, di Villacollemandina del 1564, di Gragnana e Gragnanella del 1539 del 1583 del 1617, di Vagli sopra del 1469, di Vagli sotto del 1469 e 1611, di Eglio del 1423 e 1649, di Ceserana del 1420. L'influenza lucchese si estendeva anche nella Versilia, come specialmente negli statuti di Pomezzana del 1553, di Prunè e Volegno del 1478, di Montignoso del 1540 (1), di Pietrasanta del 1484, e specialmente in quelli di Gualdo (2).

---

(1) SFORZA, *Memorie storiche di Montignoso*, Lucca 1862, pp. 269-311.

(2) Di un constitutum di Gualdo vi sono traccie in una convenzione signorile del 1262 pubblicata dal DINELLI, *Il constitutum di Gualdo*, in AIven.

CAPITOLO XX.

Gli Statuti romagnoli

613 — Con l'appellativo di romagnoli in stretto senso indico gli statuti delle terre che già formavano l'esarcato di Ravenna e delle terre più settentrionali della Pentapoli, contrapposte come Romania al regnum italicum sino alla fine del secolo nono. Le città inferiori e le più interne della Pentapoli, benchè abbiano diviso per lungo tempo le sorti dell'esarcato, avendo comune con esso la prevalenza delle tradizioni romane, presentano caratteri giuridici in parte diversi essendo state attratte verso la marca spoletana. Bologna, che già era stata divelta dall'esarcato fin dalla prima metà del secolo ottavo, avrebbe potuto esser considerata con le città dell'Emilia; ma prenderemo ugualmente le mosse da essa.

614 — Statuti del comune di Bologna (1) si ricordano fin dalla fine del secolo duodecimo; ma il più antico statuto che ci sia stato tramandato per intero è del 1250 (2), che ne presuppone un altro anteriore (3). Diviso in dieci libri fu soggetto a revisione generale nel 1252, nel 1259, nel 1289, nel 1316, nel 1335, nel 1379

---

(1) Statuti isolati del 1203, 1219, 1220 pubblicò il SAVIOLI, in « Ann. bol. », II, app. 412-466.

(2) *Statuti del comune di Bologna dall'anno* 1245 *al* 1267 (cur. FRATI), Bologna 1869-1884.

(3) GAUDENZI, *Statuti del popolo di Bologna del secolo XIII*, Bologna 1888.

(furono allora ridotti a sette libri), nel 1400, nel 1454 (1). Allora raggiunse, si può dire, la sua forma definitiva (2).

Dagli statuti bolognesi sono in massima parte derivati gli statuti giurisdizionali di Cento (3) nella redazione del 1324 e specialmente in quella del 1490: nè l'influenza bolognese poteva mancare negli statuti di Medicina del 1411 e di Rocca Corneta pur del secolo decimoquinto. Castel s. Piero offre qualche capitolo di carattere vicinale fin dal 1411, Castel de' Pepoli uno statuto giurisdizionale del 1617.

615 — Di Ferrara (4) si ricordano statuti fin dal 1209; la più antica raccolta che ci sia giunta per intero è però quella del 1263-1288 (5), ordinata già in sei libri. Una larga revisione dello statutum civitatis e sopratutto del liber statutorum et provisionum ad maleficia ebbe luogo nel 1394; furono poi notevoli le riforme del 1450 (6), del 1534 (7), del 1567. Quest'ultima edizione in dieci libri restò la definitiva. Il comune dominio degli Estensi spiega le affinità con gli statuti del comune di Reggio.

Intorno a Ferrara si raccolsero, oltre che i territorii del suo comitato, parte di quelli della contea di Monselice, la contea di Gavello e parte anche del territorio di Comacchio e di Ravenna, dove si configurò la contea di Cunio.

Dai territorii meridionali del Ferrarese derivano gli statuti giurisdizionali di Argenta del 1552 (8), di Conselice del 1460 (9) in sei libri, di Massa Lombarda nella redazione del 1480 in tre

---

(1) GANDINI e DALLARI, *Lo statuto suntuario bolognese del* 1401, Bologna 1889; LASTIG, *Bologneser Quellen d. Handelsrecht aus dem XIII-XIX Jahrh.*, Halle 1861.

(2) Gli statuta civilia (lib. III) furono editi a Bologna 1475, 1532 e a Venezia 1566; i criminali (IV) a Bologna 1491 e 1525: edizioni commentate di Bologna 1582, 1735.

(3) Ed. Ferrara 1609. Cfr. ORSINI, *Degli statuti del comune di Cento*, Bologna 1891.

(4) Cfr. BERLAN, *Bibliografia di statuti municipali editi ed inediti di Ferrara*, in Il Buonarroti, XII² (1878).

(5) Ed. LADERCHI, Bologna 1865 (incompleta).

(6) Ed. principe del 1476.

(7) Ed. Ferrara 1534, 1567, 1624, 1690, 1694.

(8) *Statuta terrae Argentae e veteri mss. nunc primum edita*, Ferrara 1781.

(9) Cfr. NEGRI, *Relazione sugli antichi ordinamenti e statuti del comune di Conselice*, Faenza 1888.

libri, di s. Agata del 1506 in quattro libri, di Lugo del 1532 (1), di Cotignola del 1411 (2) con aggiunte dal 1458 al 1621 in quattro libri, di Bagnacavallo del 1444 (3), di Fusignano del secolo decimosesto in quattro libri, di Massafiscaglia del secolo decimoterzo (frammenti del 1219 e 1221) (4) e del secolo decimoquarto, di Codigoro e Pomposa del 1335.

Dai territorii occidentali derivano, a prescindere dagli statuti di Cento, gli statuti di Bondeno del 1347, 1367, 1411 e gli statuti di Lendinara o di Badia e Lendinara del secolo decimoquarto frammentariamente conservati. Rovigo (5) offre uno statuto del 1269-1286 e riforme del 1429 e del 1440; questa ultima compilata già sotto la dominazione veneziana restò la definitiva (6). Indipendentemente dallo speciale statuto rodigino, uno statuto valevole per tutte le comunità del Polesine si ebbe per lo meno fin dal 1440. Adria ebbe un suo statuto fin dal secolo decimoquarto (7); a noi è giunta però solo la revisione veneta del 1432 (8). Ariano pure offre statuti del 1328 e del 1368. E dalla stessa regione derivano gli statuti signorili di Badia di Vangadizza del 1271 e 1441, di Corbole del 1421, di Bergantino e Melara del 1315.

616 — Ravenna aveva il suo statuto fin dal secolo decimosecondo. Ma son giunti a noi soltanto dei frammenti di statuti del 1240 e del 1257; la prima raccolta rimastaci intera è quella del 1327 (9). Importanti furono poi le riforme del 1441, del

---

(1) Ed. Ferrara 1532, Forlì 1652.

(2) Ed. Ravenna 1622. Cfr. BARDUZZI, *Intorno agli statuti di Cotignola*, Faenza 1888.

(3) Ed. Ferrara 1660. Cfr. BALDUZZI, *Gli statuti di Bagnacavallo*, in AeMDSprovrom., I², 151-196.

(4) Ed. ANTOLINI, in ADSpferr. (1893), 83-266.

(5) Cfr. BARUFFALDI, *Saggio bibliografico della provincia di Rovigo* Legnago 1898.

(6) *Statuta peninsulae Rhodigii*, Padova 1591; *Rhodigii, Lendinariae, Abbatiae*, Venezia 1638. Cfr. LENNA, *L'ordinamento della visconteria di Rovigo... nelle leggi statutarie dei secoli XIII e XIV*, Rovigo 1918.

(7) Cfr. VALSECCHI, *Gli statuti di Adria nel Veneto*, in BSit. sv. e BOCCHI, *Lo statuto di Adria del* 1442, in Aven., XXV (1875).

(8) Ed. Venezia 1707.

(9) I più vecchi statuti di Ravenna furono editi prima dal FANTUZZI, *Mon. Rav. dei secoli di mezzo*, Venezia 1802, IV, pp. 1-154, poi dal TARLAZZI, Ravenna 1886 e recentemente dallo ZOLI e BERNICOLI, Ravenna 1904, in MSprovrom. Cfr. PASOLINI, *Gli statuti di Ravenna ordinati e descritti*, Firenze 1868.

1457 e quella rimasta definitiva del 1590 (1) in cinque libri, che del resto segue abbastanza pedissequamente la precedente.

Dei ravennati sono in massima parte una derivazione gli statuti di Cervia del 1388 (2).

617 — Imola offre statuti del 1334 e del 1347 (3): l'edizione definitiva è del 1506 (4). Lo statutum comitatus Imole valeva per Castelbolognese, dove l'edizione del 1347 fu continuata con giunte che scendono fino al 1563 (5). Valse anche per Solarolo; e dovette pur valere nelle altre terre del contado, il quale ci porge ancora gli statuti di Riolo del 1518 e 1562, di Casal fiumanese (6), di Doza e di Mordano, pur del secolo decimosesto, di carattere rurale.

618 — Di Faenza (7) rimangono lo statuto composto nel 1410 sotto la signoria di Gian Galeazzo Manfredi e le revisioni del 1527 (8) e del 1601. Sotto la stessa signoria si formarono gli statuti di Brisighella e Val di Lamone giunti a noi in una riforma del 1601.

619 — Un ampio statuto del 1369 offre Forlì (9), e ci son pur rimaste per intero le riforme del 1471 e del 1504 (10). Dai forlivesi dipendono con rapporto di derivazione diretta gli statuti di Forlimpopoli del 1443 (11) e del 1535-1537 (12).

620 — Di Cesena si ricordano statuti fin dal secolo deci-

---

(1) Ed. Ravenna 1590. Tolti da esso *Gli antichi statuti agrarii di Ravenna recati di latino in italiano*, Ravenna 1847.

(2) Ed. Ravenna 1588.

(3) Cfr. Baldisserri, *Degli statuti antichi della città di Imola*, in Romagna, IX (1912). Estratti dallo statuto del 1347 aveva pubblicati Fantuzzi, in MRav., VI, 289-290.

(4) Ed. Bologna 1647, Imola 1674, 1696, 1715, 1751.

(5) Capitoli riformati editi a Bologna nel 1750.

(6) Ed. Bologna 1703.

(7) Sugli statuti faentini cfr. Messeri Calzi, *Faenza nella storia e nell'arte*, Faenza 1909, pp. 131 segg.; Ghinassi, *Considerazioni sopra tre statuti suntuarii inediti del secolo XVI per la città di Faenza*, Faenza 1904.

(8) Ed. Faenza 1527. Uno statuto riguardante l'officium custodiae in Muratori, RIS., I, 766-795.

(9) Ed. Rinaldi, Roma 1913, in CSI. Alcuni capitoli *De ornamentis mulierum* aveva pubblicati il Cilieni Nepis, Forlì 1892.

(10) Ed. Bologna 1577, Forlì 1612, 1616, 1671.

(11) Ed. Santini, *Gli statuti di Forlimpopoli*, in AeMDSPprov.rom., XXII[1] (1904), 1-212.

(12) Ed. Forlì 1666.

moterzo; ma non si hanno ora, per intero, che redazioni relativamente recenti del 1475 e del 1488 (1). Dal territorio cesenate derivano gli statuti di Gatteo del 1580, di Montiano del 1440 in tre libri, di Longiano del 1448, di Sogliano del 1400. E dall'antico territorio sarsinate, più aperti all'influenze toscane, gli statuti di Montegelli del 1384, di Tornano del secolo decimoquinto e di Mercato saraceno del 1525.

621 — Fin dal 1195 Enrico VI annullava taluni capitoli dello statuto riminese (2) come contrarii alle libertà ecclesiastiche; perdute anche le redazioni del 1226 e del 1303, il più antico statuto che Rimini conservi per intero è però quello del 1334 (3) con aggiunte del 1338-1397. Già prima del 1457 in una nuova riforma i tre libri di quello statuto erano già stati portati a quattro. La redazione definitiva è del 1525.

La signoria malatestiana, che in Rimini aveva il suo centro, fece sì che la influenza riminese si irradiasse non pure sul suo territorio, ma sui territorii di altre città spesso remote. Dal territorio riminese provengono gli statuti di Borghi del 1553, di Roncofreddo del 1663, di Savignano del 1378, di s. Giovanni in Marignano del secolo decimosesto, di s. Martino in Conversato del secolo decimoquarto, di s. Giovanni in Galilea del secolo decimosesto, di s. Clemente del 1714, di Commano del 1611, di Montefiorito del 1579 (4), di Mondaino del 1580 (5). S. Arcangelo (6), centro di un vicariato distinto, ci ha trasmesso uno statuto del 1522. Dai suoi confini provengono ancora gli statuti di Poggio Berni del secolo decimosesto, di Scorticata del 1436, di Verrucchio della seconda metà del secolo decimoquarto.

622 — Saldo propugnacolo di libertà, la repubblica di s. Marino (7) conserva statuti del 1295-1302, del 1352 in tre libri, del

---

(1) Ed. Venezia 1494 e Cesena 1589; dei danni dati Cesena 1582.

(2) Cfr. TONINI, *Storia di Rimini*, II, 600.

(3) Cfr. SALVIOLI, *Statuti inediti di Rimini*, in Asmarch., I (1879). I capitoli relativi al porto furono editi dal TONINI, in AeMDSPprovrom., III (1844); i capitoli di diritto marittimo dal PARDESSUS, LM., V, 131-114 e più completamente dal FRANCHINI, *Appunti di diritto marittimo riminese nel secolo XIV*, Bologna 1913.

(4) Ed. Urbino 1579. Cfr. VITALI, *Mem. st. riguardanti Montefiore*, Rimini 1828. Per Poerasolo si hanno bandi dal 1555 al 1559.

(5) Ed. Urbino 1580, 1746.

(6) Ed. Ravenna 1659.

(7) Ed. Forlì 1525, Ed. Rimini 1600 Forlì 1834. Cfr. ELLERO, in AG., I, 264-308, 361-404; CESTARO, in Comm. At. bresc. (1890), 76-108.

1491-1505 in sei libri: e le sue tradizioni non ha bruscamente spezzate pur nello statuto più recente.

623 — In seguito allo stralcio dei territorii appenninici di Faenza e di Forlì dai littorali si era formata alle spalle di quelle città la contea di Bertinoro: da essa, oltre gli statuti di Bertinoro del 1431 (1), derivano quelli di Fiumana del 1508 in quattro libri, di Caminate del 1531, di Meldola del secolo decimosesto (2), d Civitella di Romagna del 1582 (3). Ad essa si collega la zona, un tempo compresa nella provincia delle Alpes penninae, che passò a formare la Romagna toscana: i suoi statuti presentano nel regolamento dei rapporti giuridici una posizione intermedia fra il tipo genuino romagnolo ed il toscano.

Dalla valle del Sillaro derivano gli statuti di Piancaldoli del 1368; dalla valle del Santermo quelli di Bordignano del 1589, di Pietramala e Cavrenno del 1403, di s. Bartolomeo alle Valli del 1404, di Firenzuola del 1418, di Bruscoli del 1404; dalla valle del Senio quelli di Palazzuolo o Podere fiorentino del 1571; dalla valle del Lamone quelli di Marradi del 1429; dalle valli del Marzeno e del Tramazzo quelli di Modigliana del 1384 e di Tredozio del 1409; dalla valle del Montone quelli di Castrocaro del 1404, di Dovadola del 1408, di Rocca s. Casciano del 1412, di Portico del 1384, di s. Benedetto in Alpe del 1504; dalla valle del Rabbi quelli di Montalto del 1431 e di Premilcuore del 1379; dalla valle del Bidente nella Massa balnense quelli di Galeata del 1411 e 1554, di Corniolo del 1376, di Ridraccoli del 1528, di Poggio alla Lastra del 1511, di Valbona del 1478, di Ripetroso del 1512; dalla valle del Savio quelli di Monteganelli del 1497, di Corzano del 1461, di Larciano del 1401, di Bagno di Romagna del 1453; di Vergereto del 1532; dalla valle della Marecchia nella Massa Trabaria quelli di Pratieghi del 1492, di Badia Tedalda del secolo decimoquinto; dalla valle del Foglia nella Massa Verona quelli di Sestino del secolo decimosesto, di Valsavignone del 1544, di Montalone del 1473, di Frassineto del 1386.

---

(1) Ed. Bertinoro 1705.
(2) Ed. Forlì 1666.
(3) Ed. Ravenna 1582, Forlì 1699.

CAPITOLO XXI.

Gli Statuti di Toscana

Inveniario del R. Archivio di stato di Lucca, Lucca 1872-1888; *Inventario sommario del R. Archivio di stato di Firenze*, Firenze 1903; *Inventario del R. Archivio di stato di Siena*, Siena 1899.

624 — La Toscana fu anch'essa tra i territorii più interessanti per lo svolgimento delle legislazioni locali. Non pure grande è il numero degli statuti conservati, ma elevatissima è la importanza intrinseca di molti di essi: testimonio parlante della civiltà raggiunta da quelle terre in un periodo, nel quale altre faticosamente si avviavano a forme di vita civile.

625 — Tra i più antichi statuti d'Italia è appunto, sull'ingresso di Toscana, lo statuto del podestà di Pistoia (1). Di esso alcuni frammenti, già attribuiti al 1107, risalgono probabilmente al 1207 (2); molti di quei capitoli ed alcuno anche di quelli che figurano fra le loro aggiunte hanno però caratteri arcaici tali da far ritenere che appartenessero ad una redazione più

---

(1) BERLAN, *Studii storico-critici sugli statuti di Pistoia del secolo XII*, Pistoia 1874 e *Illustrazioni agli statuti di Pistoia del secolo XII reintegrati*, Bologna 1882; CHIAPPELLI, *Età degli antichissimi statuti di Pistoia*, in Asit., XIX (1887); ZDEKAUER, *De statutis pistoriensibus saec. XIII*, Milano 1888; CHIAPPELLI, in AG., XL (1888); SCHUPFER, *Gli statuti pistoiesi del secolo decimoterzo*, in RAlinc., I (1888); TRINCHERA, in RiplSg., II (1889), pp. 494 e seguenti.

(2) Ed. MURATORI, RIS., IV, 527 e segg.; ZACCARIA, *Anecdota medii aevi*, Torino 1754, parte I; e BERLAN, *Gli statuti di Pistoia del secolo XII reintegrati ridotti alla loro vera lezione*, Bologna 1882.

antica (1). parte della quale (N. 84-133) potrebbe risalire oltre la metà del secolo decimosecondo. Si conservano poi gli statuti del popolo e del podestà del 1296 (2), redatti quando l'accomandigia fiorentina aveva già stampato nella legislazione pistoiese la propria orma; ma anch'essi ci richiamano a redazioni precedenti che sembrano riportarsi al 1267-1268, e che, specialmente per quanto si atteneva all'ordinamento del popolo, ebbero a subire notevoli riforme nel 1271-1284 e nel 1285-1294. Benchè la egemonia di Firenze abbia assai ristretto la originalità degli statuti pistoiesi, sono notevoli le riforme del 1321-1322, del 1330, del 1344, del 1346, del 1360, del 1371, del 1417, attraverso le quali si giunse alla redazione definitiva del 1546 (3).

Dal territorio pistoiese derivano gli statuti giurisdizionali della Sambuca del 1291 (4), della Montagna del 1413, di Pieve di Valdibura del 1456, della lega di Agliana e Montale del 1402 e 1465, di Montemagno del 1431, di Pescia del secolo decimoquarto, del 1417 e del 1571, di Monsummano del 1457 non che, nella bassa valle di Ombrone presto attratta sotto la soggezione di Firenze, gli statuti di Carmignano del 1340 (5) e di Prato del 1358, del 1401, del 1505 (6). Statuti puramente rurali si conservano per Lizzano del 1413, per Lancisa e Spignana del 1568, per s. Marcello del 1446, per Gavinana del 1470, per Pupiglio del 1484, per Piteglio del 1569, per s. Mommé del 1492, per Castagno del 1441, per Piteccio del 1473, per Saturnana del 1472, per Uzzo del 1534, per Cireglio e Brandeglio del 1441, per Muosi del 1452, per Montemurlo del 1387, per Casalguidi del 1415, per Quarrata del 1402, per Tizzana del 1409, per Pietrabuona del 1447, per

---

(1) Cfr. ZDEKAUER, *Sui frammenti del più antico costituto di Pistoia*, in RiplSg., XIII (1892).

(2) Ed. ZDEKAUER, *Breve et ordinamenta populi Pistorii anni* 1284, Mediolani 1896 e *Statutum potestatis comunis Pistorii a.* 1296, Mediolani 1896.

(3) Ed. Firenze 1546, 1579, 1613, 1617, 1647, 1682; Pistoia 1714. Furono anche editi s. d. gli *statuti del Comune di Pistoia sopra gli ornamenti delle donne.*

(4) Ed. SANTOLI, *Statuto della Sambuca del* 1291, Roma 1913, in CSI.

(5) Per Carmignano cfr. RICCI, *Mem. stor. di Carmignano*, Prato 1885.

(6) Per gli statuti di Prato cfr. CAGGESE, *Un comune libero alle porte di Firenze nel secolo XIII*, Firenze 1905; GUASTI, *Bibliografia degli statuti di Prato*, in Asit., app. (1852). Gli ordinamenti antichi per la custodia notturna di Prato sono editi in Arch. stor. prat., II (1919), p. 3.

Vellano del 1367, per Sorana del 1492, per Crespole del 1389, per Lanciole del 1580, per Uzzano del 1389, per Momigno del 1506, per Marliana del 1474 e 1519, per Castellina del 1575, per Montecatini del 1452, per Serravalle del 1406, per Massa e Cozzile del 1420 e 1575, per Buggiano del 1366, 1357 e 1575, per Monte Vettolini del 1410, per Cecina del 1409 (1), per Lamporecchio del 1406, per Bacchereto del 1397, 1489 e 1559.

626 — In Lucca (2) si ricorda un breve consulum maiorum fino dal 1166, e ai primi del secolo decimoterzo è di già parola di uno statutum communis; ancora nel 1261 era distinto dal constitutum che pur parrebbe essersi formato prima del 1198. Il più antico statuto è perduto; solo abbiamo dei capitoli addizionali dati nel 1224 e nel 1232 (3). Per intero il primo statutum lucani communis che possediamo è quello del 1308 (4). Le riforme del 1316, del 1321, del 1328, del 1336, del 1342, del 1346 segnano il variare delle dominazioni che si alternarono in Lucca. Dell'affermarsi della egemonia pisana fu pur conseguenza la revisione del 1370-1372; e al costituirsi della signoria dei Guinigi corrispose ancora la riforma, pure importante, del 1398 in sei libri (5). Fuor dello statuto restarono sempre gli statuti o lo statuto delle curie. E più tardi nella revisione dello statuto del 1446 ne furono divelte anche le materie politiche (6). Lo statuto venne così ad avere un contenuto prevalentemente di diritto privato (7). L'ultima riforma fu quella del 1539 (8).

Dal territorio lucchese (9) ci sono giunti gli statuti giurisdi-

---

(1) Gli statuti di Cecina furono editi dal FANFANI, Firenze 1857.

(2) Sugli statuti lucchesi in genere vedi lo studio sempre eccellente del GIGLIOTTI, in Mem. lucc., X, 428 segg.

(3) Ed. DI STEFANO, in Asit., XIII[1], 251.

(4) Ed. BONGI e DEL PRETE, in Mem. lucch., IV (1867).

(5) Fu di base alla edizione principe del 1490.

(6) MOSCHENI, *Sulla tradizione che Paolo de Castro e Giovanni di Imola avessero parte alla compilazione degli statuti lucchesi*, in AAlucc., X (1860), 19-53.

(7) Gli statuti suntuarii del 1362, 1374, 1389, 1398 e gli statuti del gonfaloniere del 1370 sono editi dal MINUTOLI, in Asit., X[1], 31-36, 93-118.

(8) Ed. Lucca 1579. Si hanno edizioni a parte dello statuto penale di Lucca 1579 e 1589 e dei capitoli sulle tutele di Lucca 1589.

(9) CARINA, *Notizie storiche sul contado lucchese e specialmente sulle valli del Lima e dell'alto Serchio* (*statuti della vicaria di Val di Lima del comune di Corsena del* 1612), Lucca 1871.

zionali di Val di Lima del 1553, di Borgo a Mozzano del 1363, di Montecarlo del 1338. E con essi gli statuti di Montefegatesi del 1441 (1), di Bagni di Corsena del 1612, di Gioviano del 1375, di Anchiano del 1444, di Matraia del 1578, di Valgiano del 1515, di Marlia del 1386-1408 e del 1515, di s. Quirico del 1555, di Paganico del 1501, di Vorno del 1522, di s. Ippolito e Cassiano del 1464 e 1560, di Mutigliano del 1266 e del 1345, di Nozzano del 1497, di Arliano del 1386, di Meliatore del 1578-1658 (2).

627 — Ancor più antichi monumenti legislativi provengono da Pisa (3), che fu la prima fra le città toscane ad emergere per floridezza di commerci ed ampiezza di territori e di colonie. I brevi del consolato risalgono fino al 1162 ed al 1164 (4); e la redazione del Constitutum usus e del Constitutum legis del 1233 permette ancora di poter ricostruire gran parte del costituto del 1161 non solo, in cui i due constituti vennero ad essere per la prima volta distinti, ma anche il breve unico del 1158 e persino l'opera dei constitutores del 1140-1144 (5). Il breve pisani populi ricordato fin dal 1170 invece non lasciò traccia di sè. Più tardi, nel 1236, si ricorda un breve potestatis da un lato ed un breve communis dall'altro. Quello andò perduto; questo ci è giunto in quattro libri nelle redazioni del 1275 e del 1278 che rappresentano una riforma, in molti punti radicale, fatta sotto il capitanato di Ugolino della Gherardesca e di Nino Visconti dopo la sconfitta della Meloria. In quell'anno

---

(1) DEL CHIAPPA, *Statuto agrario di Montefegatese in Val di Lima*, Lucca 1869.

(2) SFORZA, *Statuti inediti del contado lucchese dei secoli XIII e XIV*, in AAlucc., XXIV (1886), stampò gli statuti di Arliano, Borgo a Mozzano, Magnano, Gioviano, Marlia, Massaciuccioli, S. Cassiano di Mutigliano, Nozziano, s. Maria di Pontetetto.

(3) Cfr. VALSECCHI, *De veteribus pisanae civitatis constitutis*, Firenze 1727; DAL BORGO, *Dissertazione sopra la istoria dei codici pisani delle Pandette*, Lucca 1761; TARGIONI, *Digressione sopra gli statuti antichi di Pisa*, in Relazione di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana ², II, 186 segg.; RAUMER, in BSB. (15 novembre (1827); vers. BONAINI, in Appunti, pp. 212 segg.; BONAINI, *Prefazione al primo volume degli statuti pisani*, Pisa 1854 e seguenti.

(4) SCHUPFER, *Fonti*, 462-477.

(5) GAUDENZI, *A proposito di un nuovo manoscritto del Constituto pisano*, in RAlin., II (1894); SCHAUBE, *Entstehunggeschichte des pisanischen Constitutum usus*, in ZfHR., XLVI (1897).

fu anche riformato il breve pisani populi et compagniarum, già da tempo considerato come fonte di diritto comune. Il breve del comune [1] ebbe altre revisioni nel 1303 e nel 1324; quello del popolo nel 1301, nel 1324, nel 1331; questa ultima edizione fu volgarizzata. L'egemonia fiorentina tarpò le ali a quel vigoroso slancio legislativo; ma si ebbero ancora riforme di una certa importanza nel 1428, nel 1441, nel 1478, nel 1504.

Dal distretto pisano derivano gli statuti dei vicariati di Vicopisano del 1406 e di Lari del 1414, della podesteria di Lajatico del 1410 [2] e gli statuti di Vecchiano del 1472, di Ripafratta del 1406, di Asciano del 1558, di Buti del 1411, di Bientina del 1416, 1449, 1571, di Vicopisano del 1526, di Cascina del 1408-1414 e del 1623, di Marti del 1407, di Pontedera del 1408 del 1423 del 1472 del 1529, di Montecastello in Val d'Era del 1468 [3], di Lavaiano e di Perignano del 1575, di Ponsacco del 1406, di Palaia del 1407, di Capannoli del 1420 [4], di Peccioli del 1526, di Lorenzana del 1514, di Bagno ad Acqui del 1470, di Ceppato e Parlascio del 1569, di Casciana del 1570, di Castellina del 1509, di Treggiaia del 1406, di Corte s. Lorenzo e Trebbio del 1407, di s. Maria a Trebbio del 1407, di Crespina del 1406, di Pieve del 1526, di s. Luce del 1576, di Pastina del 1576, di Rivalto del 1526, di Chianni del 1516, di Gabbio del 1567, di Orciatico del 1577, di Tonda del 1507, di Camaiano del 1418, di Livorno del 1421-1581 [5].

628 — Oltre al 1200 vanno anche gli statuti di Volterra [6]. Il più antico a noi rimasto è però del 1219. Fu riformato, con un tentativo di coordinamento in sette parti, nel 1223 e poi di nuovo riveduto e ritoccato nel 1224, nel 1230, nel 1251, nel 1259. Importante è la revisione del 1260 compiuta quando già Volterra era caduta sotto la supremazia di Firenze, che del resto già prima

---

(1) Ed. BONAINI, *op. cit.* Gli ordines pubblicati a Firenze il 1563 non sono che riforme addizionali agli statuti.

(2) GOTTI, *Statuti della podesteria di Lajatico*, Firenze 1859.

(3) KIRNER, *Statuti di Montecastello*, Bologna 1885.

(4) *Statuti di Capannole*, Firenze 1896.

(5) VIGO, *Statuti e provvisioni del castello e comune di Livorno*, Livorno 1892; COEN, *Esenzioni e privilegi concessi al castello di Livorno dalla repubblica pisana nell'anno* 1397, in ML.

(6) Sugli statuti volterrani cfr. PAOLI, in Asit., XVIII[1], 444 segg.

aveva dato al popolo volterrano gli statuti del proprio popolo (1). Come in Pisa, l'affermarsi di quella supremazia rese meno frequenti e meno notevoli le revisioni: la definitiva risale al 1413-1466 (2). Dal territorio volterrano ci hanno tramandato statuti Montecatini del 1472 e 1529, Montecerboli del 1472, Montecastelli del 1426, Leccia del 1482 e 1538, s. Dalmazzo del 1472, Pomarance del 1476, Gello del 1466, Riparbella del 1488, Querceto del 1402 e 1485, Guardistallo, Montescudaio e Casale del 1407-1539 e del 1548, Montevoltraio del 1246, Peccioli del 1407-1424, Bibbona del 1415 e 1490, Sassa del 1487, Bolgheri del 1509 (3), Castiglioncello e Revisa del 1478, Castagneto del 1421, Donoratico del 1407, Campiglia del 1395 1406 1577.

629 — Firenze aveva già il suo constitutum dal 1214 (4). A noi, salvo frammenti, si sono conservati soltanto gli statuti del podestà e del capitano del popolo del 1325 (5). Gli statuti del 1325 permettono tuttavia di ricostruire lo statuto del capitano del 1282 e di risalire ad uno statuto del podestà formato tra il 1272 ed il 1280 con elementi attinti da età più antiche. Prescindiamo dalle consulte (6) e dai particolari ordinamenti. Un'importante riforma, di cui pare sia stato gran parte ser Puccio da Gubbio (7), ebbe luogo nel 1353; la definitiva si affermò nel

---

(1) Ed. Solaini, Firenze 1913, dall'Asit.

(2) Ed. Cinci, *Statuto volterrano del* 1463-1466, Volterra 1879. Cfr. Giachi, *Saggio di ricerche sopra lo statuto antico e moderno di Volterra*, Firenze e Siena 1786-1798.

(3) Cfr. *Confutazione delle scritture fatta a difesa del preteso dominio dei conti della Gherardesca*, per Castagneto, Bolgheri e Donoratico. Firenze 1772.

(4) Rondoni, *I più antichi frammenti del constituto fiorentino*, Firenze 1882. Cfr. Papaleoni, in *Miscellanea fiorentina*.

(5) Ed. Caggese, *Statuti del capitano*, Firenze 1912; *Statuti del podestà*, Firenze 1921. Cfr. Salvemini, *Sui statuti fiorentini del capitano e del podestà del* 1323-1325, in Asit., XVIII (1896), pp. 661 segg.; Santini, *Le più antiche riforme superstiti dei constituti fiorentini del comune e del popolo*. in Asit.[1], XXIX (1921).

(6) Sulle consulte fiorentine cfr. il Salvemini, in Asit., XIII (1896), recensione della bella edizione del Gherardi.

(7) Sugli ordinamenti di giustizia cfr. Bonaini, *Ordinamenti di giustizia del comune e popolo di Firenze compilati nel* 1293, Firenze 1855; Hegel, *Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der florentinische Republik*, Erlangen 1867; Fanfani, *Gli ordinamenti di giustizia della repubblica fiorentina*, Firenze 1872, dal Buonarroti; Salvemini, in Asit., (1898) 241-261 e *Magnati e popolani in Firenze*, Roma 1899.

1415 (1) per opera di Bartolomeo Volpi e vuolsi anche di Paolo de Castro e di Francesco Zabarella (2).

Dal territorio fiorentino derivano gli statuti delle leghe di Agliana e Montale del 1413, di Gangalandi del 1417, 1538, 1563, di s. Piero in Mercato del 1398, di Barberino in Val d'Elsa del 1570, di Certaldo del 1416 e 1487, di Gambassi del 1322 e 1441 (3) di s. Donato in Poggio del 1406, di Val di Greve del 1415, del Chianti del 1384 (4), di Civitella del 1357 e 1538, di Cintoia e dell'Impruneta del 1397 e 1415, di Avena del 1412, di Cascia e Reggello del 1433, di Diacceto del 1406-1512, di s. Piero a Sieve del 1408 e 1417 (5), del Vicchio del 1413, di Mangona e s. Reparata del 1416 (6); delle podesterie di Sesto del 1409, di Settimo del 1408; di Brozzi de 1451, di Montelupo del 1389, di s. Miniato del 1354, della Montagna fiorentina del 1396, di Castel s. Niccolò del 1473, di Pontenano del 1387, di Pontassieve del 1472, di Verghereto del secolo decimoquinto; dei vicariati di Firenzuola del 1417, del Podere fiorentino nel 1406, del Casentino del 1532, di Poppi del 1441; dei pivieri di s. Casciano in Val di Pesa del 1407, di s. Vito del 1379, di Terranova del 1462, di s. Leolino del 1445. Aggiungi gli statuti dei castelli o delle terre di Campi del 1419, 1516, 1555 (7), di Montemurlo del 1387, di Montelupo del 1416 e 1567, di Empoli del 1397, 1415 e 1428, di Fucecchio del 1340, 1353, 1393-1508, di Monterappoli del 1395 (8), di Signa del 1397, di s. Casciano in Val di Pesa del 1356-1391 e del 1571, di Poggibonsi del 1382 (9); di Colle del 1382, di Fiesole del 1415, di Bagno di Ripoli ed Antella del 1416, di Figline del 1371, 1408, 1437, di s. Gemignano in Colle del 1415, 1488, 1547 (10), di Borgo

---

(1) *Statuta populi et communis Florentiae*, Friburgi, s. a. (1773-1778).

(2) Il CANTINI nella sua raccolta non riporta che provvisioni particolari del 1358, 1565, 1586, 1621, 1694.

(3) Ed. LATINI, Roma 1914, in CSI, n. 7, pp. 3-109.

(4) Lo statuto della lega del Chianti è edito dal LATINI, *Statuti della Valdelsa dei secoli XI-XIV*, Roma 1914, in CSI., n. 7, pp. 119-185 (volgari).

(5) Ed. LATINI, *op. cit.*, pp. 193-279.

(6) DEL BADIA, *Alcuni capitoli degli statuti della lega di Mangona e s. Reparata dell'anno* 1416, Firenze 1905.

(7) Sono descritti dal TOSI in *Arte e storia* (1889), n. 25.

(8) LATINI, *Lo statuto di Monterappoli*, in MN. XXVIII (1920).

(9) Cfr. ZDEKAUER, *Sugli statuti antichi del comune di Poggibonsi*, Castelfiorentino 1894.

(10) Ed. PECORI, Firenze 1853. Cfr. ZCDEKAUER, in St. sen., IX, 2.

s. Lorenzo del 1374 e 1531, e quelli di Vernio del 1338, di Luvicciana e Faltognano del 1407, di s. Mauro del 1439, di Artimino del 1389, di Castra e Conio del 1411, di Cerreto Guidi del 1421, di Vitolini del 1387, di Collegonzi del 1388 e 1562, di s. Croce del 1409 e 1574, di Castelfranco di sotto del 1418, di Montopoli del 1360 e 1454, di s. Maria in Monte del 1391 e 1596, di Cigoli del 1406, di Pontormo del 1414, di Montecalvoli del 1406 e 1426, di s. Godenzo del 1413, di Barbialla del 1370, di Montaione del 1405 (1), di Linari del 1509, di Castelnuovo del 1592, di Castelfiorentino del 1382, di Pulicciano del 1476, di Castelfranco di sopra del 1393, di Pianravigna del 1551, di s. Giovanni di Valle d'Arno, di Montelungo del 1454, di Traiana del 1485, di Campogialli del 1509, di Castiglione Ubertini del 1396, di Montevarchi del 1375, di Montegonzi del 1402, di Moncioni del 1421, di Levane del 1500, di Rincine e Fornace del 1446, di Dicomano del 1406, di s. Cresci del 1442, di Gaiole del 1498-1561, di s. Godenzo del 1413.

E dall'alta valle tiberina gli statuti di Montalone del 1473, di Pieve s. Stefano del 1386 e 1407. E più su nel Casentino fiesolano incontriamo, oltre gli statuti di vicariato del 1532, gli statuti di Palagio Fiorentino (Stia) del 1402, di Romena del 1448, di Castel Castagnaio del 1444, di Moggiona del 1382, di Lierna del 1449, di Montemignaio del 1441 e, in territorii aperti anche all'influenza aretina, gli statuti di Corezzo del 1404, di Montefatucchio del 1349, di Marciano del 1452, di Gello del 1373, di Gressa, del 1487, di Borgo alla Cooina del 1444 e 1456, di Partina e Freggina del 1533, di Soci del 1360 e 1414, di Fronzola del 1451, di Poppi del 1441-1459.

630 — Fin dal secolo duodecimo anche Siena (2) aveva il proprio constitutum e accanto a questo una serie numerosa di brevi delle varie magistrature e dei varii consigli. Già verso il 1220 il primo doveva essersi consolidato in un corpo e diviso

---

(1) Ed. ANGELELLI, *Mem. stor. di Montaione in Valdelsa*, Firenze 1875.

(2) Cfr. DE ANGELIS, *Catalogo dei testi a penna dei secoli XII-XV che si conservano nella pubblica biblioteca di Siena*, Siena 1818; POLIDORI, *Proposte sugli statuti scritti in volgare nei secoli XII-XIV che si conservano nel R. Archivio di stato in Siena*, Bologna 1861; CARPELLINI, *Sugli antichi statuti del comune di Siena nei secoli XII, XIV, XV*, Siena 1862, dagli Atti del X Congresso degli scienziati; DONATI, in Asit., II1. A proposito di POLIDORI, *Statuti volgari senesi*, Bologna 1863-1877.

in cinque distinzioni; fu quello che si disse constitutum o statutum comunis, quando accanto ad esso si pose intorno alla metà del secolo il constitutum populi o il breve populi senensis, modellato su quello di Pisa. Insieme si era dato ordine di raccogliere in un corpo i brevi delle varie magistrature. Mentre del constituto si sono perdute le edizioni anteriori a quella del 1262 in sei collazioni (1), ci è rimasto il complessivo Breve officialium composto sotto la podesteria di Uberto dall'Andito nel 1250 (2), del quale abbiamo anche una interessante raccolta di bandi (3). Ma, come i brevi là accolti rivelano al di là dell'attuale le redazioni più antiche che per talune magistrature risalgono ai primi due decenni del secolo decimoterzo, così dal constituto del 1262 si intravvede ancora quello che sappiamo esser stato formato in quel medesimo tempo. Così nel breve dello iudex consulum placiti della fine di quel secolo, che fu sin qui a torto scambiato col Breve dei consoli del placito (4), riscontriamo ancora molti elementi che non pure ci riportano al principio del dugento, ma agli ultimi anni del secolo precedente. Riforme importanti del constituto si ebbero nel 1284, nel 1296, nel 1309-1310 (5), quando tutto il constituto fu ridotto in volgare, e finalmente nel 1337, quando le distinzioni di esso furono ridotte da sei a quattro. La revisione definitiva del constituto, che accolse in sè anche gli elementi vitali dello statuto del popolo, fu quella del 1544.

Dalla valle di Cecina derivano, in territorio che fu volterrano gli statuti di Travale del 1543, di Belforte del 1382, di Montal-

---

(1) Ed. ZDEKAUER, *Il constituto del comune di Siena del* 1272, Milano 1897. Aggiungi ZDEKAUER, *Il frammento degli ultimi due libri del più antico constituto senese* (1262-1270), in Bssen., I, 131-154, 271-284; II, 137-144, 315-322; III, 79-92. Cfr. SALVEMINI, *Il constituto senese del* 1262, in Asit., XXI[1] (1898) e MONDOLFO, negli Studii senesi, XX (1905); *Bandi senesi contro le parti nel* 1411 *e* 1464, dall'Asit., XIV[4], 421 segg.; MAZZI, *Di alcune leggi suntuarie senesi del secolo XIV*, in Asit., V[4], 132-144.

(2) Ed. ZDEKAUER, in St. sen., VI-IX. Cfr. PAOLI, in Asit., VII[5] (1891).

(3) Ed. G. MENGOZZI, in Bssen., XIII (1906), 381 segg.

(4) Il Breve degli ufficiali fu edito dal BANCHI, in Asit., III[3], 23-101.

(5) Il constituto volgare del 1309-1310 fu pubblicato dal LISINI, Siena 1903. Cfr. NULLI, *La procedura penale nella repubblica senese secondo lo statuto volgare del* 1310, in Studii senesi, V, 2 segg., 65 segg. Cfr. ancora BIANCHI, *Le antiche nozze senesi: capitoli estratti dallo statuto volgare di Siena del* 1320, Siena 1871; aggiungi FUMI, *Bando di prender moglie in Siena* (1405), Siena 1878.

cinello del 1560, di Radicondoli del 1411, di Monteguidi del 1492, di Gerfalco del 1429.

Dalla valle d'Elsa quelli di Mensano del 1505, di Casole del 1492 (1) di Strove del 1566, di Monteriggioni del 1380, di Badia ad Isola del 1512, di Sovicille del 1383, di Pieve a Molli del 1338-1389 (2).

Dalla valle del Merse, in un territorio aperto alle influenze volterrane, gli statuti di Prata del secolo decimosettimo, di Boccheggiano del 1523 e 1545, di Montieri del 1500, di Chiusdino del 1472 e 1543, di Montalcinello del 1560, di Monticiano del 1558 (3), di Jesa del 1534, di Tocchi del 1575. Dalla Scialenga gli statuti di Asciano del 1465, di Monte s. Marie anteriori al 1545, di Rapolano anteriori al 1559, di Serre di Rapolano del 1655, di Rigomagno (4) e di Farnetella anteriori al 1559 (5), di Scrofiano del 1536, di Sinalunga del 1446, di Trequanda del 1571, di Torrita del 1559, di Pienza del 1564 (6), di Petroio del 1611, di Montefollonico del 1560.

Dalla valle dell'Orcia provengono gli statuti di Contignano del 1504, di Chiarentana del 1314-1316 (7), di Montichiello del 1435, di s. Quirico d'Orcia del 1560 (8), di Castiglione d'Orcia del 1440, di Tintinnano o Rocca d'Orcia del 1207 e 1616 (9), di Castello del Piano del 1571, di Seggiano del 1561, di Castelnuovo dell'Abbate del 1736, di Bedronico e Briccola del 1540.

Dalla valle dell'Asso, già chiusina, derivano gli statuti di Chiusure del 1417, di s. Giovanni d'Asso del 1417, di Montisi del 1494 (10), di Montalcino del 1415, di Monterongriffoli del 1533, di Buonconvento del 1522.

---

(1) Cfr. ZDEKAUER, *Sugli statuti della terra di Casole del* 1385-1511, Castelfiorentino, 1896.

(2) Ed. BANCHI, Siena 1866.

(3) Gli ordinamenti di Monticiano sulla elezione degli ufficiali furono editi a Siena il 1889.

(4) FERRARI, *Monografia storico-statutaria del Castello di Rigomagno*, Rocca s. Casciano 1903.

(5) FERRARI, *Monografia storico-statutaria del Castello di Farnetella*, Rocca s. Casciano 1906.

(6) Cfr. ROSSI, *Gli statuti di Pienza* in Arte e storia, XXIX-XXX.

(7) MIELI, *Statuto di Chiarentana*, Firenze 1892.

(8) VIRGILI, *Aggiunte allo statuto di Orgia*, Siena 1902.

(9) Cfr. ZDEKAUER, *La Charta libertatis e gli statuti della rocca di Tintinnano*, in Bssen., III (1896) e SALVEMINI, *Un comune rurale del secolo XIII*, in RdSeEdD., II e in Studii storici, Firenze 1901.

(10) ROSSI, *Documenti e statuti del castello di Montisi*, in Bssen., VII, 382 segg.

Dal vecchio territorio di Chiusi in quello che divenne distretto amiatino (1) derivano gli statuti di Arcidosso del 1550-1686, di Montenero del 1517, di Monticello del 1551. Dal territorio più strettamente chiusino gli statuti di Valiano del 1416, di Chianciano del 1287 e 1524 (2), di Chiusi del 1438, di Sarteano del 1433, di Castiglioncello del Trinoro del 1422, di Cetona del 1471, di s. Casciano del 1623, di Radicofani del 1397, di Celle del 1471, di Figline del 1472. Su Montepulciano che offre statuti del 1380, 1561 e del 1580 si alternarono, come su Poggibonsi, le influenze senesi e le fiorentine (3) e le orvietane, che pur s'incontrano in altri degli statuti qui ricordati.

Dal territorio di Soana provengono gli statuti di s. Fiora del 1613, di Roccalbegna del 1580, di Triana del secolo decimosesto (4), di Samprugnano del 1546, di Rocchette di Fazio del 1542, di Pian Castagnaio del 1416 e 1430, di Castellazzara del 1572, di Cana del 1486, di Saturnia del 1532, di Soana del 1561, di Manciano del 1522, di Montemerano del 1489, di Pereta del 1457, di Montiano del 1543, di Magliano del 1356, di Cotone del 1571, di Capalbio del 1658, dell'Isola del Giglio del 1433.

Dal territorio di Populonia gli statuti di Massa del secolo decimoquinto e quelli di Canneto del 1495, di Castiglioncello del 1478, di Castagneto del 1421, di Monteverdi del 1472, di Monterotondo del 1578, di Campiglia del 1405 e del 1562, di Piombino del secolo decimoquinto. Dal territorio di Vetulonia gli statuti di Gavorrano del 1465, di Ravi del 1447, di Castiglion della Pescaia del 1418. Dal territorio rosellano gli statuti di Pari del 1509, di Montagutolo del 1280 (5), di Camigliano del 1522, di Roccastrada del 1612, di Torniella del 1530, di Sassofortino anteriori al 1487, di Montemassi del 1533, di Rocca Tederighi del 1406 e 1452, di Campagnatico del 1521, di Monteorsaio del 1432, di Batignano del 1373, di Montepescali del 1427, di Istia anteriori al 1588, di Co-

---

(1) ZDEKAUER, *Gli statuta di Monteamiata* 1212-1451 *con il testo delle franchigie di Monticello del* 1311. Castelfiorentino 1896.

(2) Ed. FUMI, Orvieto 1874.

(3) Cfr. SCIMONELLI, *Intorno agli statuti di Montepulciano del secolo XIV*, in Bssen., V, 394-410; VI, 466-482; VII, 403-417.

(4) Ed. PICCOLOMINI, Siena 1905.

(5) Gli statuti di Montagutolo dell'Ardenghesca furono editi dal POLIDORI *op. cit.*

lonna del 1548, di Grosseto del 1420, di Monteorgiali del 1432, di Pancole del 1433 e 1470, di Scansano del 1625 (1).

631 — Agli inizii per lo meno del secolo decimoquarto risalgono gli statuti di Arezzo (2) riformati nel 1342. Perdute le redazioni intermedie, non ci è poi rimasta se non l'edizione definitiva del 1580, curata da Lorenzo Bonsi, la quale ha fatto dello statuto aretino uno degli statuti tecnicamente più pregevoli.

Dal territorio aretino derivano gli statuti di Castiglion Fibocchi del 1488 e 1490, di s. Giustino e Borro del 1512, di Val d'Ambra (3) o del Bucine del secolo decimoterzo e del 1510 (4), di Penna del 1491, di Laterina del 1362, di Montorio del 1387-1486, di Terranova del 1462, di Loro del 1528, di Groppina del 1411 e 1491, di Uliveto del secolo decimosesto, di Tegoleto del 1556, di Pulicciano del 1476, di Lucignano del 1287 e 1581, di Ciggiano del 1680, di Gargonza del 1466, di Mummi del 1395, di Alberoro del 1570, di Badicorte del 1466, di Monte s. Savino del 1388 e 1584, di Marciano del 1445 e 1603, di Castiglion fiorentino del 1535 (5), di Foiano del 1387 del 1537 del 1607, di Cortona del 1325 del 1331 del 1411 del 1442.

Dal Casentino quelli di Bibbiena del 1423 e 1454, di Ortignano del 1374, di Chitignano del 1419, di Cocolo del 1493, di Castel Focognano del 1386, di Potenzano del 1387, di Vogognano del 1512, di Talla del 1575, di s. Felicita del 1484, di Subbiano del 1387 e 1532.

Dalla valle tiberina, non senza qualche influenza umbra, gli statuti di Caprese del 1386 e 1573 (6), di Borgo s. Sepolcro del 1390, del 1449, del 1516, di Roccacignata del 1611, di Montedoglio del 1386, di Pitigliano del 1577, di Savorniana del 1513, di Montauto del 1503, di Anghiari del 1230 (7), di Monterchi del 1365, del 1465, del 1569 e del 1588.

---

(1) Gli statuti di Scansano furono editi a Firenze il 1906.
(2) Ed. Firenze, 1580.
(3) Ed. BONAINI, In Ann. Univ. tosc. II (1851).
(4) BICCHIERAI, *Statuti volgari del Bucine*, Firenze 1886.
(5) CIONI, *Ricordi dei più antichi constituti di Castelfiorentino*, in MaVEl.
(6) Una versione dello statuto di Caprese del 1386 è in CHINALI, *Il castello di Caprese*, Arezzo 1904.
(7) Ed. MODIGLIANI, in Asit., V⁴ e VI⁴ (1880).

CAPITOLO XXII.

Gli Statuti marchigiani

ZDEKAUER, *Sulla compilazione di un codice diplomatico della Marca di Ancona*, in Le Marche, III (1903) 109 segg.; *Relazione sulla mostra degli archivii*, in Atti e Mem. della R. Deputazione di st. pat. per le prov. delle Marche, NS. III, 1 (1906), p. 23.

632 — L'abbondanza di statuti giurisdizionali che trovammo nei territorii della Romagna s'incontra anche nei territorii delle Marche: in questi come in quelli è difficile il ricondurre la copiosa congerie a pochi tipi predominanti; le affinità non mancano; ma sono affinità sostanziali per lo più; le identità formali scarseggiano e sembrano quasi evitate ad arte. Parrebbe che i singoli comuni tendessero a riflettere la loro indipendenza nel formulare il proprio diritto in modo originale. Gli elementi comuni derivano per lo più da norme formulate da autorità superiori che avevano imperato su più comuni.

633 — Il territorio estremo settentrionale della Marca fu il pesarese. La conferma che Nicolò IV fece degli statuti nel 1291 prova come la legislazione statutaria di Pesaro (1) fosse già ben svolta nel secolo decimoterzo; ma la sola riforma intera che ci sia giunta è quella del 1531 che fu anche, a dir vero, la definitiva. Dal territorio pesarese derivano gli statuti di Gradara a noi conservati in edizioni del 1305, del 1363, del 1636 (2).

---

(1) Ed. Pesaro 1533.
(2) Ed. VANZOLINI, Ancona 1874.

Fano (1) offre il suo statuto in una edizione che è probabilmente anteriore al 1471. Fossombrone (2), l'antico Forum Sempronii, conserva statuti del 1508 e del 1575 (3).

Di Sinigaglia, perduti i più antichi statuti, non si possiede se non l'edizione definitiva che fu redatta nel 1531 (4). Dal territorio senigallico derivano gli statuti di Tomba del 1475 e 1614, di Mondavio del 1476, di Barchi del secolo decimosesto (5) in cinque libri.

634 — Alle spalle dei comitati di Pesaro, Fossombrone e Sinigaglia stavano nella regione appenninica, intermediarii già fra la Toscana e le regioni meridionali della Romania, i distretti di Montefeltro, di s. Agata, di Massa Trabaria, di Sarsina, di Urbino, di Pergola, di Cagli, di Gubbio. Perduti gli statuti di Sarsina, dalla regione che da essa dipendeva ci son giunti gli statuti di Sapigno del secolo decimoquinto, di Montecastello del 1516; s. Agata feltria offre statuti del 1534, Pennabilli (6) statuti del secolo decimoquinto; s. Leo che fu il centro della regione feretrana, conserva statuti del 1384 (7).

E si hanno statuti di Mordano del 1408, di Castelnuovo del 1497, di Castel d'Elci anteriori al 1501, di Sassocorvaro del 1521-1538, di Lunano del 1592, di Montecerignone del 1588, di Macerata feltria del 1502, del 1572, del 1619 (8), di Sassofeltrio del 1631, di Montegrimano composti fra il 1538 ed il 1574.

Dalla Massa trabaria derivano gli statuti di s. Angelo in Vada (9) del 1577 e di Mercatello del 1606. Urbino (10) ha statuti del 1449, oltre la redazione del 1558 che restò la definitiva. Dalla sua contea derivano gli statuti di Tavoleto del 1495 e del 1545, di Certalto del 1444-1448, di Subanno del 1565, di Urbania o Casteldurante

---

(1) Ed. Fano 1508. Cfr. CATELLANI, *Gli statuti di Fano*, Venezia 1900; BORGOGELLI, *Degli statuta civitatis Fani*, Fano 1907.

(2) Cfr. VERNARECCI, *Fossombrone*, Fossombrone 1913.

(3) Ed. Fano 1907.

(4) Ed. Pesaro 1533, 1584. Cfr. MARIANI, *Lo statuto senigalliese del 1537*, in Le Marche N., ser. IV, 161 segg.

(5) Ed. Pesaro 1752.

(6) Ed. Pesaro 1756..

(7) Ed. Pesaro 1577.

(8) Ed. Frontino 1767.

(9) Ed. Pesaro 1874.

(10) Ed. Pesaro 1559.

del 1596 (1), di Peglio del 1567 e del 1617 (2), di Piobbico del 1518. Cagli conserva uno statuto in otto libri del 1589 (3); con esso ha qualche rapporto lo statuto di Apecchio o di Garda in cinque libri del secolo decimoquinto. Pergola (4) ha conservato uno statuto del 1567 che non è scevro di affinità con lo statuto urbinate. Dal suo territorio derivano gli statuti di Lamule (5).

Importante è lo statuto di Gubbio (6), di cui sono conservati frammenti risalenti al secolo decimoterzo, la redazione del 1338 e, perduta la revisione albornoziana del 1354, quelle del 1567 e del 1624 che fu la definitiva in sei libri. Dal suo territorio provengono gli statuti di Valfabbrica della prima metà del cinquecento e gli statuti vicinali di Ronca del secolo decimoquinto.

635 — Ancona (7), la rivale di Venezia nell'Adriatico, perdute le più antiche redazioni del proprio statuto, conserva le riforme del 1394, del 1398, del 1400, del 1458, del 1556 e quella del 1587 che può considerarsi come la definitiva (8). La vocazione marinaresca di Ancona dà particolare importanza al suo statuto (9), il quale potè anche avere una più spiccata originalità degli altri, perchè era il solo che, almeno per certe materie, potesse svolgersi senza la necessità del previo assenso della Santa Sede. Dal territorio anconitano derivano gli statuti di Camurano del 1450, di Offagna del 1369 (10), di Monte s. Vito del 1543, di Montemarciano del 1532. Umana conserva statuti del 1438; ma furono già composti in una età in cui la città era in decadenza.

Al 1239 risalgono i frammenti che si conservano del più an-

---

(1) Ed. Urbino 1596.
(2) Ed. CIAVARINI, Ancona 1874, in Collez. di documenti storici.
(3) Ed. Pesaro 1589.
(4) Ed. Pesaro 1576.
(5) Ed. Pesaro 1751.
(6) Ed. Ferrara 1567, Gubbio 1624, Macerata 1678, Gerundae 1685, Ferrara 1690, Venezia 1700.
(7) Sugli statuti di Ancona cfr. LAMANTIA, SdLit., I, 343 segg.
(8) Ed. Ancona 1513.
(9) Ed. Ancona 1556. I capitoli di diritto marittimo erano già stati editi dal PARDESSUS, LM., V, 101. Cfr. ora *Statuti anconitani del mare del terzenale e della dogana*, ed. CIAVARINI, Ancona 1896.
(10) Ed. CECCONI, Ancona 1878, dalla Collezione di monumenti storici marchigiani del CIAVARINI.

tico statuto di Jesi (1): altre riforme dello statuto sono del 1363 e del 1516. Sotto la influenza iesina dovrebbero essersi formati gli statuti di Corinaldo del 1573 (2), di Montalboddo o Morro (3) d'Alba del 1366, del 1476 e del 1692 (4), di Staffolo del 1628, di Serra dei Conti del 1549, di Barbara del secolo decimosesto.

636 — Al 1258 rimontano i frammenti del più antico statuto di Osimo (5). La riforma del 1308 ci è però giunta intera. Altre edizioni recano le date sempre rispettabili del 1314, del 1342, del 1371. La definitiva è del 1571 (6). Dal territorio osimano derivano gli statuti di Filottrano del 1530 (7), di Montegallo del 1576 (8), di Castelfidardo del 1508 (9).

Tra l'altre terre dei dintorni verso la metà del secolo decimoquarto emerse per importanza commerciale Recanati (10): da essa deriva un ampio statuto del 1405 che fu poi riformato, in quattro libri, nel 1493. Codesta edizione rimase definitiva (11). Dai territorii attigui al recanatese provengono gli statuti di Montesanto o Potenza picena del secolo decimoquinto (12), di Montefano del 1586 (13), di Montecassiano del 1535 (14).

Una bella serie di statuti porge Cingoli (15) del 1307, del 1325,

---

(1) Ed. Fano 1516, Macerata 1561. Cfr. GASPERONI, *Note sugli statuti di Jesi*, Jesi, in Le Marche, III (1903), pp. 132 e segg.

(2) Ed. Macerata 1573.

(3) I più antichi statuti di Montalboddo sono editi dal MARCHETTI, *Storia di un comune rurale della Marca anconitana*, Iesi 1908. Cfr. MENCHETTI, *La vita castellana e l'organizzazione rurale in Montalbotto su gli statuti del* 1366 *e del* 1454, Roma 1923.

(4) Ed. Sinigaglia 1692.

(5) Degli statuti osimani del 1371 è uno specimen in ZACHARIAE, *Anecdota*, II, 442-465. Una edizione integrale fu curata dallo ZONGHI, *Gli antichi statuti di Osimo ordinati e descritti*, Osimo 1881.

(6) Ed. Osimo 1571.

(7) *Statuta terrae Montisphylotrani*, Ancona 1530.

(8) Ed. Macerata 1576.

(9) Ed. Macerata 1588.

(10) Ed. Recanati 1608.

(11) Sullo statuto di Recanati del 1405 cfr. ZDEKAUER, in Le Marche, V (1905); GHELLI, *Di alcune leggi suntuarie recanatesi* in «Marche», V (1905), pp. 113 e segg.

(12) Ed. Macerata 1736.

(13) Macerata 1586, 1607.

(14) Ed. Macerata 1559.

(15) Ed. COLINI-BALDESCHI, Cingoli 1906; RAFFAELLI, *Saggio di leggi*

del 1364 già in quattro libri, del 1438, del 1443, del 1509-1510 in dieci libri.

Fabriano (1) ha conservato invece soltanto lo statuto del 1436; ma attraverso le date risalenti fino al 1282 ci riconduce anch'esso ad uno statuto che certamente era formato prima di quell'anno. Dal territorio attiguo derivano gli statuti di Cerreto d'Esi del 1537 e del 1605, di Serra s. Quirico del 1546, di Genga del 1562.

Civitanova (2) ha conservato uno statuto del 1431 in sei libri e riforme del 1542 e del 1567. Dai suoi dintorni provengono gli statuti di Morrovalle del 1570 in sette libri (3), di Montecosaro del 1597 (4), di Montegranaro del 1564 (5), di Montegiorgio del 1578 (6), di Treja o Montecchio del 1526 e 1551 in sei libri (7).

637 — Al 1260 risalgono i più antichi frammenti dello statuto di Macerata (8) Sorta poco prima come castello, ebbe così rapido sviluppo da meritare di essere elevata al grado di città poco più di un secolo dopo la sua fondazione e, fatta centro della curia centrale delle Marche, ebbe possibilità di irradiare tutt'all'ingiro la sua influenza. Oltre ai capitoli del 1308 ci ha tramandata per intero la revisione statutaria del 1432 e quella del 1447, che può considerarsi come la definitiva.

---

intorno al smodato vestire di donne cingolane nel sec. XVI, Cingoli 1864; NUCCI, *L'arte dei notai a Cingoli*, in MDSmarch., IX, 105-184.

(1) Per la legislazione fabrianese cfr. GRIMALDI, *Prammatiche fabrianesi del secolo XIII-XIV*, Fabriano 1881; LUZZATTO, *I più antichi libri consiliari di Fabriano*, in Le Marche, III; GRIMALDI e LUZZATTO, *Statuti e bandi fabrianesi del secolo decimoterzo*, in Le Marche, I² (1911), pp. 120 segg., 192 segg., II² (1912), 178 e segg. III. Uno statuto del 1295 è riferito in CIAVERINI, *Coll. di docum. march.*, Ancona 1872, p. 300. Cfr. MONTANI, *Lettere sulle origini di Fabriano*, Fabriano 1921.

(2) Ed. Ancona 1542, 1567.

(3) Ed. Ancona 1570.

(4) Ed. Macerata 1597.

(5) Ed. Macerata 1564.

(6) Ed. Fermo 1578, 1730.

(7) Di Montecchio-Treja lo statuto fu edito ad Ancona 1526.

(8) Sugli statuta di Macerata in genere cfr. LAMANTIA, SdLit., I, 349 seg.; FOGLIETTI, *Gli statuti suntuarii dal sec. XV al XVIII per la città di Macerata*, Fano 1879; FOGLIETTI, *Gli statuti del comune di Macerata del secolo XIII*, Macerata-Bianchini 1885 e in Conferenze sulla storia medioevale di Macerata, II; PRATESI, *I Paganelli delle Marche e lo statuto più antico del comune di Macerata* (1245), Ascoli 1915, dagli AeMDSpmar.

Montolmo (1), il cui bonum statutum è ricordato fin dal 1224, ci porge, oltre a frammenti di uno statuto del 1326 e 1340, le riforme quattrocentesche in quattro libri e in cinque (2). Dal suo territorio derivano gli statuti di Monte s. Giusto del 1334 e del 1383-1572 (3).

Importanti frammenti di uno statuto del 1358 offre Matelica e conserva per intero la riforma del 1508 (4). Dal suo dipese lo statuto di s. Anatolia che conosciamo in redazioni del 1324 (5), del 1344 (6) e del 1562.

S. Severino (7) ha conservato lo statuto del 1427 e la riforma del secolo decimosesto in due libri. Sarnano offre uno statuto del 1529 in cinque libri.

Tolentino (8) porge uno statuto in sei libri, che le addizioni datate dal 1436 in poi dimostrano formato antecedentemente a quell'anno. Dai territorii attigui derivano gli statuti di Colmurano del 1487, di Urbisaglia del secolo decimoquinto, di Belforte del 1567 (9) in sei libri, di Montemilone del 1548 (10).

Si conservano anche gli statuti di s. Genesio del 1471 e del 1582 (11) e quelli affini di Amandola del 1341 e del 1470 in tre libri e gli statuti di Montefortino del 1418 e 1568 (12), di Monte s. Martino del secolo decimoquinto in quattro libri (13). Già in questi si scorge l'influenza fermana.

---

(1) Cfr. ZDEKAUER, *Sugli statuti più antichi di Montolmo*, in Miscellanea per le nozze Crescioni, Roma 1909, pp. 9-39.

(2) Ed. Macerata 1540.

(3) Ed. Macerata 1572.

(4) Cfr. LUZZATTO, *Gli statuti del popolo di Matelica* (1340), Senigallia 1906. Un frammento degli statuti del comune di Matelica del sec. XIV (1358 ?) pubblicò lo stesso LUZZATTO, Ancona 1909, cogli statuti di s. Anatolia.

(5) I più antichi statuti di Esanatoglia sono editi dal LUZZATTO, *Gli statuti del comune di s. Anatolia del* 1324 *etc.*, Ancona 1909. Cfr. su essi MONDOLFO, *Gli statuti di Esanatoglia*, in Le Marche, ser. III, II (1912).

(6) Ed. Camerino 1552.

(7) Ed. Macerata 1672. Cfr. ALEANDRI, *L'antico statuto municipale di s. Severino.*

(8) Ed. Macerata 1556.

(9) Ed. Camerino 1567.

(10) Ed. Macerata 1590. Cfr. PACE, *Gli statuti di Montemilone*, 1902.

(11) Ed. Macerata 1582.

(12) Ed. Macerata 1568, Ripatransone 1746.

(13) Ed. Ancona 1543.

638 — Camerino (1), centro della marca per secoli, presenta solo una redazione statutaria del 1560 in due libri (2). L'influenza del suo diritto, che dovette costituire come un ponte di passaggio tra il diritto delle regioni costiere e l'umbro-spoletano, dovette però toccare gli statuti delle terre del suo distretto e delle zone finitime.

Di lì derivano gli statuti di Varano del 1438-1592, di Fiastra del 1436 e del 1523, di Calderola del 1434 (3), di Camporotondo del secolo decimoquinto (4), di Montenuovo del 1586 in sei libri (5), di Monte s. Polo del 1576, di Monte s. Maria in Cassiano del 1555 in sei libri (6), di Bolognola del 1654, di Gagliole del 1612, di Acquacanina del secolo decimosettimo, di Torre Camerino del 1592, di Fior di Monte del 1641, di Appennino del 1549 a 1599, di Torricchio del 1600, di Serra Petrona in cinque libri (7).

639 — Fermo (8), che contese a Camerino l'onore di dare il nome alla marca, aveva già formato il suo statuto alla metà del secolo decimoterzo. La più antica redazione statutaria che si conservi è però del 1385, in massima parte derivata dall'altra che vigeva prima della tirannide di Raimondo di Monteverde, cioè prima del 1377. Un'altra riforma è del 1471; la edizione definitiva in sei libri è del 1507 (9). Dal distretto fermano derivano gli statuti di s. Elpidio del 1438 (10) e di Monte s. Pietro Angeli del 1483.

La influenza di Fermo è penetrata del resto anche negli statuti di Ripatransone del 1423 e del 1568 in otto libri (11), di Monterubbiano del 1531 e del 1574 (12) in otto libri, di s. Vittoria di

---

(1) Per lo sviluppo comunale di Camerino cfr. SANTONI, *Il libro rosso del comune di Camerino*, Foligno 1885.

(2) Ed. Camerino 1563. Cfr. ALEANDRI, *La stampa degli statuti di Camerino*, Ancona 1902.

(3) Ed. Macerata 1586.

(4) STACCHIOTTI, *Statuta et reformationes castri Camporotundi*, in MDS. march., VI, 367, del 1373.

(5) Ed. Macerata 1583.

(6) Ed. Macerata 1565.

(7) COLLEO, *Lo statuto municipale di Serra Petrona i cui atti rimontano al* 1400, Camerino 1884.

(8) Sugli statuti fermani cfr. LAMANTIA, SdLit., I, 352 segg.

(9) Ed. Venezia 1507, Fermo 1589.

(10) Ed. Macerata 1571.

(11) Ed. s. l. 1568.

(12) Ed. Ancona 1573, Ripatransone 1573. Cfr. *La rinnovazione degli statuti di Monterubbiano*, in « *Bollettino storico monterubbianese* », I (1903).

Monturano del 1406-1446 in cinque libri (1), di Cossignano del 1582 in cinque libri (2).

640 — Al secolo decimoterzo rimontano alcuni frammenti dello statuto di Ascoli segnalati dal Morbio; per intero ci è giunto soltanto in una volgarizzazione del 1496 lo statuto del 1377 che mantiene ancora la distinzione fra lo statuto del comune in quattro libri e quello del popolo in cinque. Esso non è però in massima parte se non la riproduzione di una redazione statutaria anteriore al 1356 (3). Dalla zona d'influenza di Ascoli provengono gli statuti di Castorano, di Monteprandone del 1537 in quattro libri, di Force del 1665 (4), di Comunanza del 1548 (5), di Arquata del 1559 (6) e di Serravalle in tre libri, di Montemonaco del 1548 (7), di Patrignone del 1549 (8), di s. Maria in Lapide o di Montegallo del 1576 (9), di Castignano del 1590, di Appignano del Tronto del 1489 e 1491 (10), di Montalto del 1535 (11).

---

(1) Ed. Amendola 1550, Macerata 1618.
(2) Ed. Fermo 1582.
(3) Ed. Ascoli 1496, criticamente riprodotta dallo ZDEKAUER e SELLA, Roma 1911. Cfr. GADALETA, *Antonio Ladislao e la riforma degli statuti di Ascoli nel* 1407, Teramo 1901. dalla Rabr; BESTA, in Asit., LXXI (1912), 195-200.
(4) Ed. Fermo 1665.
(5) Ed. Amendola 1548, Macerata 1628.
(6) Ed. Roma 1574.
(7) Ed. Amendola 1548, 1628.
(8) Ed. Amendola 1549.
(9) Ed. Macerata 1576.
(10) Ed. Ancona 1538.
(11) Ed. Montalto 1535.

CAPITOLO XXIII.

Gli Statuti della Tuscia romanica

641 — Da quelli della Tuscia longobarda gli statuti della Tuscia romanica si distinguono perchè, se pur questa subì più del Lazio le influenze longobarde, ne fu meno penetrata delle altre terre appartenenti al regno. Il comune più rigoglioso della regione fu quello di Perugia, il quale aveva il proprio constitutum civitatis fin dal 1201. Il più antico che a noi sia giunto è del 1279, inedito ancora; fu volgarizzato con importanti rimaneggiamenti nel 1342 (1). Altre riforme notevoli si ebbero nel 1366, nel 1389, nel 1400. L'edizione definitiva si consolidò nel 1523 (2).

Dal territorio perugino (3) derivano gli statuti di Panicale del 1386 e del 1488, di Gaiche del 1318 (4), del 1344, del 1570, di Marsciano del 1532, di Deruta del 1465, di Bettona del 1517,

---

(1) Ed. DEGLI AZZI VITELLESCHI, Roma 1913: cfr. DEGLI AZZI VITELLESCHI, *Un documento inedito sulla questione della data dello statuto volgare di Perugia*, Perugia 1898, estr. dal Bsumbr., IV; SCALVANTI, *Considerazioni sul libro primo degli statuti perugini*, Perugia 1895, dal Bsumbr., I. Il FABRETTI aveva fin dal 1886 pubblicato *Il giuramento del podestà secondo lo statuto perugino del* 1279. Cfr. DEGLI AZZI VITELLESCHI, *Leggi suntuarie perugine dell'età dei comuni*, in Bsumb., XXIII (1916); FABRETTI, *Sulla battaglia cd. dei sassi tratta dagli antichi statuti perugini*, in NS.; DARZI, *Leggi suntuarie perugine dell'età di mezzo nell'età dei comuni*, in Bsumbr., XXII (1917).

(2) Ed. Perugia 1526-1528.

(3) BRIGANTI, *Città dominanti e comuni minori nel medioevo*, Perugia 1906.

(4) Cfr. BRIGANTI, *Statuti di Gaiche del* 1318, in Bsumbr., XIV, 485 seg.

del 1574, del 1604, di Corciano del 1509 e 1560 (1). L'influenza perugina, sorpassando i confini del contado, si estese nei vicini contadi di Arezzo, di Chiusi, di Città di Castello, di Orvieto, di Todi. Già appare intensa negli statuti di Castiglion fiorentino del 1384 (2); e poi negli statuti di Castiglion del Lago del 1567 e del 1592 (3), e in quelli della Città della Pieve anteriori al 1513, di Piegaro del secolo decimoquinto, di Ponte Pattoli del 1596 (4), di Poggio Aquilone del 1556 (5), di Torgiano del 1425 e 1476, di Fratta (Umbertide) del 1362, del 1375, del 1457, del 1541.

Città di Castello porge notevoli frammenti di uno statuto del 1261 riformato nel 1273 (6) e per intero la redazione del 1363 (7) e la definitiva del 1518 (8). Dal territorio suo derivano gli statuti di Montecastelli del 1560, di Montone del 1486.

642 — Di Todi (9) abbiamo uno statuto di carattere notevolmente arcaico del 1275 e le riforme del 1335-1337. Attraverso addizioni e riforme raggiunse la sua forma definitiva nel 1447 (10). Dal territorio tudertino derivano gli statuti di Baschi della prima metà del secolo decimoquinto (11), del 1540 e del 1575, di Massamartana del 1481, di Canale del 1481, di Acquasparta del 1542.

643 — Orvieto, oltre alla Charta populi del 1324 (12), offre uno statuto di comune del secolo decimoquarto, che attraverso le date correnti fra il 1340 ed il 1303 ci riporta ad un

---

(1) Cfr. COLLESI, *Mem. stor. del comune di Corciano*, Città di Castello 1901, p. 135 segg.

(2) Ed. Perugia 1535.

(3) Ed. FARINA, *Statuti di Castiglion del Lago del secolo decimoquarto*, in Bsumbr., XVII (1913).

(4) Ed. Perugia 1594.

(5) RICCIERI, *Notizie storiche sul castello di Poggio Aquilone con lo statuto del* 1556, in Bsumbr., XXII (1917), 229.

(6) Ed. MAGHERINI-GRAZIANI, *Frammenti storici di Città di Castello*, Roma 1909.

(7) Ed. MAGHERINI-GRAZIANI, *Storia di Città di Castello*, Roma 1910, II, 129-210.

(8) Ed. Città di Castello, 1518; s. p. Cesena 1538. Cfr. MOSCHI, *Gli ordinamenta mortuorum in Città di Castello*, in Bsumb., XXIII.

(9) Ed. CECI e PENSI, *Statuto di Todi del* 1275, Todi 1897. Cfr. SCALVANTI, *Lo statuto di Todi del* 1275, Perugia 1897, dal Bsumb.

(10) Ed. Todi 1549.

(11) RICCI, *Lo statuto del comune di Baschi del principio del* 1400, Perugia 1913, dal Bsumb.

(12) Ed. FUMI, Firenze 1884.

archetipo del secolo decimoterzo, di quel secolo cioè che ci ha pur tramandate le leggi lapidarie del 1209 e del 1221. E anche conserva le revisioni del 1357, del 1491 e la definitiva in sei libri del 1581 (1). Dal territorio orvietano ci son giunti gli statuti di Montegabbione in redazioni del secolo decimoquinto e decimosesto, di Ficulle del 1540, di Allerona del 1432-1480, di Sala del 1566-1606, di Viceno del secolo decimosettimo, di Prodo del 1536, di Porcilo in sette libri del secolo decimosesto.

Aggiungi gli statuti di Proceno e d'Acquapendente del secolo decimosesto, di Bagnorea del 1373 (2), di Bolsena del secolo decimosesto (3), di Castiglione in Teverina del 1659, di Civitella d'Agliano del 1444, di Montefiascone del 1500.

---

(1) Ed. Roma 1581.
(2) Ed. CAPOCACCIA e MACCHIORI, Roma 1921.
(3) Ed. Roma 1613.

CAPITOLO XXIV.

Gli Statuti umbri

634 — Staccatosi dal ducato di Spoleto quello di Camerino, la marca spoletana abbracciò i soli territorii di Nocera, Assisi, Foligno, Spoleto, Rieti, cui fu però per qualche tempo aggiunto il territorio di Chieti, staccato da Benevento. Questi territorii differiscono da quelli dipendenti già da Camerino, perchè, attratti in parte sotto la egemonia di Perugia o sotto la romana, hanno profondamente risentita l'influenza della legislazione perugina o della latina.

Di Nocera (1) si conservano statuti del 1371. Dal suo territorio derivano gli statuti di Gualdo Tadino in sei libri, anteriori al 1592 e di Sefro del 1423 (2).

Assisi (3) ha uno statuto del 1538; e in esso, forse più che in altri, è evidente la influenza di Perugia che nel 1327 aveva ordinata la revisione dei capitoli più antichi di quel comune; dal suo territorio derivano gli statuti di Bastia in tre parti del secolo decimosesto, tradotti in volgare da Pier Simone Antonini nel 1723 (4).

Di Foligno andò perduto lo statuto urbano (5): dal territorio fulginate provengono per altro gli statuti di Spello del 1360, gli statuti di Sigillo del 1516, gli statuti di Val Topino del secolo

---

(1) Ed. Foligno 1567.
(2) Cfr. ALEANDRI, *L'antico statuto di Sefro*, Camerino 1903.
(3) Ed. Perugia 1541.
(4) Ed. Assisi, s. a. (d. 1723) in volgare.
(5) Di una edizione dello statuto di Foligno rimasta parla il Manzoni, I, p. 199.

decimosesto (1) e del 1629 in cinque libri, gli statuti di Acquafranca del 1424.

645 — Spoleto conserva uno statuto del 1532 (2) in quattro libri, revisione però di uno statuto più vetusto antiquato e di uso malagevole per le mendae fere innumerae. Dal territorio spoletano derivano gli statuti di Gualdo Cattaneo del 1483 e, in redazione volgare, del 1592, di Montefalco del 1584, di Trevi del 1427 del 1476 del 1499, di Meggiano e Paterno della metà del secolo decimosesto, di Cesi e delle Terre Arnolfe del secolo decimosesto (3), di Castel Ritaldi del 1572-1585, di Colle del Marchese del 1610, di Castel s. Giovanni composti fra il 1432 ed il 1463, di Norcia del 1342-1352 e del 1526 (4), di Cascia del 1377, 1395, 1491. La influenza del diritto spoletano si protese sugli statuti di Sassoferrato del 1455-1458 e del 1554, di Visso del 1461 (5), di Leonessa riformati nel 1621 (6) su altri vetustate consumpta.

Rieti (7) è rappresentata da uno statuto del 1349 e dalla riforma definitiva del 1549 in quattro libri. Dal suo territorio derivano gli statuti di Labro del 1585 (8) e di Magliano Sabino del 1542 (9). Gli statuti di Terni sono a noi noti in una redazione del 1546 desunta da un archetipo vetustate literis pene exolescentibus in cinque libri. Dal suo territorio ci son giunti gli statuti di Amelia del 1355 e del 1431, di Narni della seconda metà del secolo decimosesto (10), di Otrìcoli del 1384 e 1586, di Collestatte del 1570 (11), di Azzone del 1542, di Calvi del 1553 in cinque libri, di Lugnano in cinque libri del 1508, di Papigno del

---

(1) Ed. Foligno 1629.

(2) Ed. Spoleto 1532.

(3) *Constituzioni overo statuti de' luoghi di Terranolfa cioè Macerino, Collecampo, Purzano, Firenzuola, Cisterna, Scoppio,* Roma 1606; *Statuto della terra di Cesi capo delle terre arnolfe, signoria del Poggio, Azzuano, Castiglione, Rivosecco, etc.,* Terni 1730.

(4) Ed. Perugia 1526.

(5) Ed. Santoni, Camerino 1884.

(6) Ed. Terni 1621.

(7) Ed. Roma 1549. Cfr. Bellucci, *Due statuti suntuarii del secolo XIV della città di Rieti,* Rieti 1886.

(8) Ed. Roma 1634.

(9) Ed. Roma 1594.

(10) Ed. Narni 1716.

(11) Cfr. Manassai, *Note sullo statuto inedito di Collestatte e Torre Orsina,* Spoleto 1886.

1452, di Montopoli del 1477, di Staffoli in cinque libri del 1549, di Collescipoli del 1558, di Stroncone in una riforma della fine del secolo decimoquarto (1) in quattro libri, che a traverso le date intermedie fra il 1374 ed il 1320, ci riporta ad uno statuto dei primi anni del secolo decimosesto, di s. Gemini del 1568 in cinque libri (2), di Polino del 1545 e gli statuti vicinali di s. Elia Rietino del secolo decimosesto, di Contigliano del secolo decimosesto. Molti di questi statuti risentono già della influenza latina. Casteldelago del secolo decimosettimo, di Aspra del 1558, di Configni del 1539, di Poggio Mirteto del 1477-1589, di Poggio Fidone del 1584, di Ferentillo del 1563, di Montefranco del 1473, di Montecastello del 1610, di Monte s. Giovanni sabino del 1522, di Poggio Maiano del 1548.

---

(1) Ed. Terni 1700.

(2) Ed. Roma 1568.

CAPITOLO XXV.

Gli Statuti del Ducato romano

BRESCIANI, *Degli statuti a stampa di Roma e comuni posseduti dalla R. Biblioteca casanatense*, in R. bibl. (1889), n. 22-24.

646 — Il Lazio dovette modellare generalmente il proprio diritto su quello di Roma (1). Anche nella città eterna la elaborazione del diritto locale ebbe più intenso svolgimento verso la metà del secolo decimosecondo.

La clausola nullo iure a senatu vel populo romano introducto non obstante che si incontra fin dal 1218 è conseguenza e indice di quell' azione legislativa, cui poterono pur dare impulso le dottrine dei romanisti che nel senato e nel popolo romano riconoscevano una suprema facoltà legislativa. Fin dal 1212 si rammentano degli statuta senatus et iudicum, i quali si occupavano tra l'altre materie dell'ordo civilium causarum; non erano tutti creati di fresco, perchè

(1) Sugli statuti romani cfr. MARINI, *Statuti di Roma*, in La legge, 1877 e *Origini e vicende degli statuti di Roma*, in Riv. europea, XII (1879); LAMANTIA, *Cenni storici sugli statuti di Roma*, in La legge, 1877; DE ROZIÈRES, *Les anciens statutes de la ville de Rome*, in Journal officiel de la republique française, 1878, n. 341; in Mem. de l'Inst. de France, 1878 e in NRhdDf., III (1879), 65-76; LAMANTIA, *Origine e vicende degli statuti di Roma*, in Riv. europea, XII (1879); LEVI, *Ricerche intorno agli statuti di Roma*, in ASrom., VII (1884), 463 segg.; FEDELE, *Una composizione di pace fra privati del* 1364, ibid., XXVI, 469 segg. e *Per la storia degli statuti di Roma*, Asti 1914, dagli Studi storici e giuridici per nozze Prato-Pozzi.

taluni capitoli dovevano risalire almeno al 1198, quando fu senatore Benedetto Bonomo, ed altri esistevano già prima. Oltre al senato avevano del resto i loro statuti fino dal principio del secolo decimoterzo le varie curie della città; il capitularium curiae sanctae Martinae non fu certo il solo del genere. E accanto ai capitularia esistevano le formae iuramentorum del senato e degli ufficiales.

Capitolari e giuramenti dovettero presto raggrupparsi in un solo corpo. La più antica redazione statutaria a noi giunta per intero è quella del 1362-1363 (1), divisa in tre parti: a traverso le date del 1358, 1354, 1352, 1321, 1257, 1241 ci riporta però ad una redazione statutaria di qualche po' antecedente, svoltasi con tanta indipendenza di fronte al pontefice da provocare vivacissime proteste.

Gli statuti del 1363 ebbero poi revisioni ed addizioni successive a cura dei legati pontificii dapprima e poi a cura dei pontefici stessi. Alle edizioni del 1434 e del 1466 succedettero quelle promosse da Paolo II nel 1469, da Alessandro IV nel 1494, da Leone X nel 1519 (2). Ancora quest'ultima, che aggiunge un sesto libro di privilegi ai cinque omai tradizionali, lascia tuttavia scorgere i diversi strati da cui la legislazione locale era fin allora risultata. Più radicale fu però la riforma del 1580 in tre libri, compiuta da Luca Peto con l'appoggio e l'approvazione di Gregorio XVII; e fu l'ultima (3).

647 — Nella comarca e in tutto il territorio che si raccoglieva intorno alla città eterna il diritto di Roma fungeva da diritto generale. Anche questo territorio appare però assai ricco di statuti secondari.

Dal Patrimonio derivano, oltre gl'importanti statuti di Viterbo, di cui abbiamo una redazione che risale al 1251 ed altre successive fino alla definitiva del 1469 (4), quelli di Corneto del secolo decimoquinto, di Civitavecchia del 1455 (5), di Farnese e Latera del secolo decimosesto, di Toscanella del 1422, di Bieda

---

(1) Ed. Re, Roma 1880-1883.

(2) Ed. Roma 1519-1523, 1568.

(3) Ed. Roma 1580, 1611, 1636, 1665.

(4) Ed. Ciampi, Firenze 1872. Cfr. Signorelli, *Leggi e costumi di Viterbo nel medioevo*, Viterbo 1887.

(5) Ed. Annovazzi, in *Storia di Civitavecchia*, Roma 1853. Cfr. Calisse, *Statuti di Civitavecchia*, in Doc. di st. e dir., VI, 136 segg.

del secolo decimosesto. di Barbarano del 1318 (1), di Vetulla del 1624, di Bassano di Sutri del 1615, di Sutri del 1358, di Oriolo e Veiano del 1574 (2), di Nepi del 1550 (3), di Capranica del 1612, di Civitacastellana del 1535, di Gallese del 1576, di Bassanello e di Orte del secolo decimosesto, di Carbognano del secolo decimoquarto, di Caprarola del 1549, di Corchiano del 1509 e 1561, di Bagnaia del 1575, di Vitorchiano del 1613 (4), di Castro e Ronciglione del 1558, di Campagnano del 1270 (5), di Bracciano del 1551 (6), di Anguillara, Scrofano, Trivignano, Mazzano del secolo decimosesto, di s. Oreste del 1576, di Castelnuovo di Porto del 1548 e del 1564, di Civitella s. Paolo del 1618, di Torrita tiberina del 1558, 1593, 1600, di Rignano flaminio del 1506, di Stabia del 1563. Dalla Sabina inferiore, gli statuti di Roccantica del 1326 (7), di Palombara del 1562 e 1589, di Mori del secolo decimosesto, di Fiano sabino del 1579. Dalla Romagna e Farfa gli statuti di Rocca sinibalda del 1579, di Corese del 1537, di Montelibretti del 1435 (8), di Montemaggiore del 1579, di Monterotondo del 1579.

Nella regione tiburtina e carsolana oltre lo statuto di Tivoli (9), di cui possediamo interessantissima la redazione del 1305 che in sè riproduce con gran fedeltà uno statuto anteriore al 1252 e la riforma del 1522 (10), si sono pure conservati gli statuti di Arsoli del 1584, di Vicovaro del 1273, di s. Polo dei Cavalieri del 1591, di Castelmadama anteriori al 1530, di Saracinesco anteriori al 1671 e nel territorio sublacense gli statuti di Subiaco del 1193-1571, di Rosate del 1270-1787, di Civitella di Subiaco del 1230, di s. Vito Romano del 1599, di Gerano del 1446.

Dai monti albani e tusculani provengono gli statuti di Marino del 1676, di Castelgandolfo del 1556 e 1588 (11), di Albano riformati nel

---

(1) Ed. Roma 1613.

(2) CALISSE, *Statuto inedito di Veiano*, in St. e Doc. di st. e dir., VII (1886).

(3) Ed. Valentano 1558, Roncilione 1648, 1751.

(4) Ed. Roma 1614, Viterbo 1768.

(5) Ed. PASSERI, in Asrom., XIV.

(6) Ed. RE, in Doc. di st. e dir., VI, 180 segg.

(7) Ed. FEDERICI, SProm., I.

(8) Cfr. CELANI, in « St. e doc. di stor. e dir. », XII (1892).

(9) Ed. FEDERICI, in SProm., I, 5-13. Cfr. FEDERICI, *Il più antico statuto di Tivoli*, in Miscellanea Crocioni, Roma 1908, pp. 157.

(10) Ed. Roma 1522.

(11) Gli statuti di Castelgandolfo furono editi a Velletri il 1698. Gli statuti di Guadagnolo furono editi dal Cascioli a Roma 1908.

1662, di Ariccia riformati nel 1610, di Genzano del 1565, di Nemi del 1514 e del 1544 (1), di Rocca di Papa del 1588, di Monte s. Vito del 1545, di Frascati del 1515 1582 1592 in tre libri, di Montevecchio e Monteporzio del 1581, di Roccapriora del 1547, di Civitalavinia del 1567. Dalla Marittima ci son giunti gli statuti di Velletri del 1544 (2), di Montelanico del 1731, di Carpeneto del 1566 (3) di Norma del 1595, di Bassiano del secolo decimosesto, di Cori del 1569 e 1732 (4), di Sezze del 1547 (5), di Maenza del 1539, di Prossedi del 1671, di Piperno del 1573 (6), di Nettuno del secolo decimosesto (7), di Sonnino del 1423, di Supino del 1537, di Terracina del 1467.

Dalla Campania infine derivano gli statuti di Zagarolo del 1552, di Castel s. Piero del 1607, di Pellestrina del 1590-1670, di Cave del 1307 (8), di Genazzano del 1379 (9), di Olevano del 1363 (10), di Paliano del 1531, di Piglio del 1478 e 1517, di Acuto anteriori al 1532, di Anticoli del 1524 (11), di Trivigliano riformati nel 1664, di Collepardo del 1710, di Porciano del 1634, di Alatri del 1560, di Fumone del 1536, di Ripi del 1331 (12), di Veroli del 1518, 1557 (13), di Anagni del 1296 e 1587 (14), di Roccamassima del 1524 e 1634, di Segni del 1566, di Ferentino riformati nel 1682 (15), di Monte s. Giovanni del 1522, di Torrice del 1558, di Frosinone del 1620, di Valmontone del 1588, di Patrica del 1696, di Castro dei Volsci del 1660.

---

(1) Ed. MONACI, *Antichi statuti volgari del castello di Nemi*, in Asrom., XIV e in ZfPh., XIX, 235-253, 431-452. Cfr. RICCI, *Lo statuto del castello di Nemi*, in RiplSg., XII, 54 segg.

(2) GABRIELLI, *Gli statuti di Velletri tradotti ed illustrati*, Velletri 1911.

(3) Ed. Roma 1566.

(4) Ed. Roma 1782.

(5) Ed. Roma 1547.

(6) Ed. Roma 1576.

(7) Cfr. BRESCIANO, *Statuti inediti di Nettuno*, in Filangeri, XXVII, pp. 97 e segg.

(8) Ed. FEDERICI, in SProm., I, 15 segg.

(9) Ed. TOMMASSETTI, in SProm., I, 125 segg.

(10) Ed. LAMANTIA, Roma 1901.

(11) Sugli statuti di Anticoli cfr. DE ROSSI, in Doc. di st. e dir., II, 71.

(12) Ed. TOMASSETTI, in SProm., I, 115 segg.

(13) Ed. Roma 1657.

(14) Sugli statuti di Anagni cfr. DE MAGISTRIS, in Asrom., III, 348.

(15) ZACCARDI, *Le leggi dei comuni del medioevo* (*Statuta civitatis Ferentini*), Foligno 1919.

CAPITOLO XXVI.

Gli Statuti dell'Italia meridionale e della Sicilia

PEPERE, *Studio comparativo degli statuti dell'Italia superiore e della meridionale*, Napoli 1879, dal Filangeri e *Il diritto municipale d'Italia*, Napoli 1881; RACIOPPI G., *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, in Asnap., VI (1881); von BRÜNNECK, *Siciliens mittelalterliche stadtrechte nach alte Drucken und Handschriften*, Halle 1881; LAMANTIA V., *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900. Pel Napoletano giova ancora la parziale raccolta dello ALIANELLI, *Delle consuetudini e degli statuti municipali delle provincie napoletane*, Napoli 1873.

648 — Si esagera quando si afferma che nell'Italia meridionale ed in Sicilia non si oltrepassò lo stadio del diritto consuetudinario e non si ebbero statuti. Anche quelle terre ebbero singolarmente la loro libertas, quantunque avessero maggiori freni. La più rigida subordinazione all'autorità centrale pose più stretti limiti alle autonomie, ma non le escluse. E, per quanto la misura delle libertà locali possa esser stata varia, può ben ritenersi che a tutte le terre organizzate in popoli fosse riconosciuta la facoltà di regolare la propria vita interna, purchè non fosse usurpata la sfera di quei rapporti dei quali lo stato voleva a sè soltanto riservata la disciplina. Non ne aveva soffocato il respiro la dominazione normanna; non lo soffocò nemmeno la signoria sveva, che a città e castella dava voce nei parlamenti stessi. Si vigilò però rigorosamente a che le legislazioni locali non potessero sopraffare la legislazione dello Stato. E pur nell'ambito statutario si riflettè l'indirizzo sistematico che ai comuni sottraeva la giurisdizione per riservarla ai funzionarii regii od ai

feudatarii che di questi tenevano il luogo, disciplinandone l'esercizio in modo uniforme a traverso le costituzioni regie.

649 — Gli statuti posti del tipo che abbiamo riscontrato nei territorii fin qui considerati sono perciò assai rari nella Italia meridionale. Si possono ricordare gli statuti di Benevento (1) che, incominciati nel principio del secolo decimoterzo (2), raggiunsero il loro più ampio svolgimento nella redazione del 1444, a cui seguirono ben dodici riforme dal 1459 al 1589 (3); gli statuti di Gaeta (4) di poco posteriori alla metà del secolo decimosesto che, a traverso le date intercedenti tra il 1551 e il 1356, ci riportano in molta parte all'inizio del trecento (5); le assise di Teramo del 1440 (6), gli statuti di Civitella del 1492, di Campli del 1529, di Penne del 1417 (7), di Atri del 1492 e 1531 (8), di Loreto del 1564-1571 (9), di Lanciano del 1592, di Chieti, di Atessa.

E certo non è casuale che s'incontrino in territori già longobardi appartenenti ai principati derivati dal ducato di Benevento od ai territorii dell'Abruzzo citeriore ed ulteriore, che già avevano formato parte del ducato di Spoleto. In quei territorii dominava una tradizione diversa da quella dei territorii già bizantini.

650 — Nelle altre terre del mezzodì d'Italia e nella Sicilia le norme che esse stabilivano, normalmente con l'intervento del rappresentante del re o del barone, non vanno oltre il tipo dello statuto della bagliva, che poteva solo concernere l'amministrazione della terra. L'ambito di essi è un po' angustamente conce-

---

(1) Cfr. LONARDI, *Gli antichi statuti di Benevento fino alla fine del secolo XX*, Benevento 1902; CANGIANO, *Gli statuti di Benevento del decimoterzo secolo*, Benevento 1918.

(2) Alcuni statuti del dugento che ne presuppongono di più antichi sono editi dal BORGIA, *Storia di Benevento*, II.

(3) Ed. Roma 1589, 1604, Benevento 1647-1617.

(4) *Statuta privilegia et consuetudines civitatis Gaitae*, s. a. e l.

(5) Cfr. SCHUPFER, *Gaeta e il suo diritto*, Roma 1916, dalla RiplSg.

(6) SAVINI, *Statuti del comune di Teramo*, Firenze 1889.

(7) Cfr. BINDI, *Monumenti storici ed artistici degli Abruzzi*, Napoli 1889, pp. 613-624; DE CASSARIS, *Gli statuti municipali di Penne*, in L'Abruzzo, I (1920).

(8) CHERUBINI, *Statuto municipale della città di Atri*, Atri 1889. Cfr. SORRICCHIO, *Il comune atriano nel XIII e XIV secolo*, in ASAnt., XII, 506 segg.; TESTA, *Spigolature atriane*, in BSpabruzz., I (1910).

(9) STOPPA, *Capitula privilegia et statuta terrae Laureti aprutini*, Giulianova 1901.

pito nel proemio degli statuti molfettesi, in quanto dava ad essi per fondamento la facoltà di disporre sui dazii della terra pro bono equo et utilitate ipsius universitatis; ma questo era l'argomento principale di cui si occupavano.

Accanto agli statuti della bagliva poterono però formare un corpo a sè anche gli statuti dell'acatapania, così come avvenne a Molfetta. E si ebbero anche, a sè, degli statuti della portulania. Cosicchè, come nelle terre dell'Italia settentrionale, nella meridionale le norme si ordinarono sovente aggruppandosi con riguardo agli ufficii di cui regolavano l'azione: vi è un rapporto intimo fra il contenuto degli statuti e le competenze dei baiuli, dei catapani, dei portolani.

651 — Degli statuti della bagliva furono segnalati nel territorio di Gaeta gli statuti di Fondi del 1474 (1), di Itri del 1534, di Sessa Aurunca del secolo decimosesto, di Castellonorato del 1503, di Maranola del 1532; nel territorio di Terra di Lavoro gli statuti di Caiazzo del 1449 (2), di Sora del secolo decimoquinto e decimosesto (3), di Tiano del 1553 (4) di Presenzano del 1450 (5); nel territorio marsicano e dell'Abruzzo ulteriore gli statuti di Avezzano del secolo decimosesto, di Aquila del 1333 e 1594 (6), di Sulmona del secolo decimoquinto (7), di Pettorano sul Gizio del 1494 (8), di s. Valentino e Bacucco del 1586; nei territorii salernitani gli statuti del Cilento

---

(1) Cfr. AMANTE, *Statuti della città di Fondi del* 1572, Macerata 1872; BIANCHI, *Memorie storiche-statutarie del ducato della contea e dell'episcopato di Fondi*, Roma 1903.

(2) Ed. Napoli 1740. Cfr. nell'ALIANELLI, CSnap., pp. 41 e segg.

(3) Sugli statuti di Sora cfr. BRANDILEONE, *Gli statuti municipali di Sora*, in Per Cesare Baronio, Roma 1911, pp. 437 segg.

(4) Ed. BROCCOLI, Caserta 1888.

(5) Cfr. BROCCOLI, in Asnap., XX, 154 segg. e Ascamp., II. Di qui l'edizione di Caserta 1893-1894. Nell'archivio stesso, I, 703 segg., il Broccoli pubblicò i capitoli di Marigliano del 1567 e quelli di Marzano del 1472-1584 (ed. Caserta 1894).

(6) VOLPICELLA, *Di uno statuto aquilano del* 1333, Napoli 1861; LEOSINI, *Il primitivo ordinamento della città dell'Aquila e dei castelli suoi fondatori*, Aquila 1866; PANSA, *Statuti aquilani del vestiario per nozze e funerali*, Teramo 1890.

(7) PANSA, *Gli antichi statuti della bagliva di Sulmona*, in L'Antenori, II (1890). Cfr. Asnap., IV, 288 e XVI, 230. FARAGLIA, *Il bilancio comunale del* 1614 *e gli antichi statuti del reggimento di Sulmona*. Napoli 1879. Per lo statuto di Scanno cfr. Asnap., XX, 145 segg.

(8) SABATINI, *Capitoli e statuti di Pettorano sul Gizio del* 1494, in Ballsp. abr., VIII³ (1916-1917), p. 154 segg.

del 1487 (1), di Diano del secolo decimosesto (2), di Palomonte del 1442 (3), di Olevano sul Trisciano (4); nel territorio beneventano gli statuti di Venafro del 1531 (5), di Cerreto sannita del 1541 (6), di Morcone del 1381 (7), di s. Agata dei Goti del secolo decimoquinto (8); nel territorio napoletano (9) gli statuti di Striana del 1536; nella Basilicata gli statuti di Melfi (10), Murolucano, Venosa, Potenza, Montemurro (11), Oppido (12), Saponara Grumento, Lauria, Moliterno (13), Terranuova di Pollino del secolo decimosesto; nei territorii pugliesi gli statuti di Lucera del 1407 (14), di Barletta (15) del secolo decimoquinto, di Bisceglie del secolo decimoquinto (16), di Noci del secolo decimoquinto (17), di Mol-

---

(1) Ed. DEL GIUDICE, *Gli statuti inediti del Cilento*, Napoli 1901, dagli AANap.

(2) Cfr. Consuetudines statuta et capitula antiquissimae civitatis dianensis in MACCHIAROLI, *Diano e l'omonima sua valle*, Napoli 1868.

(3) Frammentariamente pubblicati in DI PALO, *Descritione della terra di Palo*, Napoli 1861.

(4) CARUCCI, *Capitoli e statuti della bagliva dell'antica comunità di Olevano sul Trisciano*, Salerno 1900.

(5) CIMORELLI, *Gli antichi statuti della città di Venafro*, Napoli 1916.

(6) Ed. ALIANELLI, CSnap., p. 117 segg. e cfr. MAZZACANE, *Gli statuti di Cerreto Sannita*, Cerreto Sannita 1906 e poi in *Mem. stor. di Cerreto Sannita*, Cerreto 1911, pp. 80-109. Cfr. anche BESTA, in « Circ. giur. » (1907).

(7) Ed. parziale in CICCAGLIONE, *Il diritto esterno dei municipii napoletani*, Napoli 1884; integrale in SCHUPFER, *Gli statuti della terra di Morcone de l'anno* 1381, Città di Castello 1904.

(8) *Constitutiones et statuta pro civitate et diocesi S. Agathae Gothorum*, Roma 1588. Gli statuti editi dal CICCAGLIONE, *I capitoli di tutte le industrie di Guardia s. Framondi*, Roma 1898, dal volume in onore di Schupfer non sono statuti di bagliva.

(9) BROCCOLI, *Codice municipale sessano* (*grazie, capitoli e statuti della città di Sessa*, in Ascamp., II). CICCAGLIONE ricorda anche capitoli di Teano e Casale del 1550.

(10) MANCINI, *Capitula et statuta baiulationis civitatis Melphi*, Venosa 1896.

(11) MONTESANO, *Capitolazioni e leggi statutarie di Montemurro*, Potenza 1901.

(12) Ed. GIANNONE, *Mem. stor. statuti e consuetudini di Oppido di Basilicata*, Palermo 1905.

(13) Ed. RACCIOPPI, *op. cit.* p. 521 e segg.

(14) DATO, *Gli ordinamenti municipali di Lucera nel* 1407, in Aspugl., I (1895). I capitoli di Motta Montecorvino furono editi dal CICCAGLIONE, Palermo 1898.

(15) MINIERI RICCIO, *Saggio di Codice diplomatico*, Napoli 1880, p. 6-13 e TRINCHERA, III, 113-132.

(16) GODALETO, *Gli statuti per il governo comunale di Bisceglie*, Trani 1902.

(17) MUCIACCIA, *Statuti di Noci*, Trani 1902.

fetta del 1474 (1), di Trani del 1466 (2), di Giovenazzo del 1667 (3), di Ruvo del 1476 (4), di Bari del secolo decimoquinto (5), di Oria del secolo decimoquinto, di Lecce del 1432. E certo se ne conservano altri (6).

In Sicilia come veri statuti (7) si presentano le cosidette consuetudini di Palermo (8) e di Catania, costituendo raccolte nettamente distinte da quelle dei capitoli (9), e dei privilegi (10). Agli statuti della bagliva possono invece assimilarsi quelli di Caltagirone (11), di Polizzi (12), di Aidone (13), di Corleone (14).

652 — Spesso le singole terre, non potendo legiferare in certe materie, solevano manifestare la loro volontà sotto forma

---

(1) VOLPICELLA, *Gli statuti dei secoli XV e XVI intorno al governo municipale della città di Molfetta*, Napoli 1875; CARABELLESE, *Antichi capitoli statuti e consuetudini della università di Molfetta*, Trani 1897.

(2) PROLOGO, *Gli ordinamenti intorno al governo municipale della città di Trani*, Trani 1898; BELTRAMI, *Un inedito statuto emanato dalla università di Trani nell'a.* 1394, in Asnap., Napoli 1882; appendici di VITALE, *Trani dagli Angioini agli Spagnoli*, Trani 1912.

(3) VOLPICELLA, *Statuti pel governo municipale delle città di Bitonto e Giovinazzo*, in Asnap., V (oooo).

(4) IATTA, *L'istituto della bagliva nella città di Ruvo*, in Asnap., XVI, 251 segg. e XVII, 214 segg.

(5) BONAZZI, *Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale di Bari*, Napoli 1876; VOLPICELLA, *Dello studio delle consuetudini e degli statuti della città e terra di Bari*, Napoli 1856. Cfr. ROGADEO, *Ordinamenti economici in Terra di Bari nel secolo XIV*, Bitonto 1900 e *Il libro dei privilegi della città di Bari detto il Messaletto*, in Asit., XX^5, 403-406.

(6) Sugli statuti calabresi in genere cfr. ZENO, *L'ordinamento amministrativo dei municipii calabresi*, Milano 1912, dalla RitdDP., IV.

(7) Cfr. GENUARDI, *Il comune nel medioevo in Sicilia*, Palermo 1921, cap. XII.

(8) Cfr. GENUARDI, *La formazione delle consuetudini di Palermo*, Palermo 1906, dall'Assic. e LAMANTIA G., *Sui più antichi capitoli della città di Palermo dal secolo XII al XIV*, Palermo 1916 dallo Assic., XL.

(9) *Capitoli gabelle e privilegi*, Palermo 1875.

(10) *Statuti capitoli e privilegi*, Palermo 1877.

(11) ZANGHI, *Statuti della città di Caltagirone del secolo XV*, Caltagirone 1909.

(12) Ed. FLANDINA, *Statuti ordinamenti e capitoli della città di Polizzi*, Palermo 1884. Cfr. Asit., XX^3, p. 355 segg.

(13) TIRRITO, *Capitoli e privilegi della città di Castronuovo in Sicilia* Palermo 1878.

(14) STARRABBA, *Assise delle terre di Corleone*, in « Misc. st. sic. », II, 1.

di desiderii proposti al feudatario od al sovrano per la loro approvazione; il beneplacito del signore trasformava poi le richieste in vere norme giuridiche, la cui validità a tutto rigore non poggiava più sulla volontà dei comunisti, ma su quella del sovrano o del feudatario. Erano norme date e non poste, benchè la iniziativa di esse partisse dal comune. Accostandosi per la loro natura ai privilegi ed alle grazie furono anche in realtà riuniti sovente con quelli in una sola raccolta, spesso insieme con le consuetudini e colle Pandette che delimitavano i diritti finanziarii dei signori. Tale è il contenuto e il carattere di molte raccolte normative del mezzodì, cui si applica, non sempre con la dovuta discrezione, la generica designazione di statuti.

Indicare la varia serie di capitoli concessi alle diverse terre, sarebbe un eccedere nei particolari tanto più che spesso hanno riguardo a rapporti singoli. Nondimeno sono notevoli i capitoli di s. Angelo dei Lombardi editi nel 1720 (1), di Nusco del 1536 (2), di Ariano del 1491 (3), di Pietravairana del 1544 (4), di Capua del 1588 (5), di Aversa del 1490, di Pesco Costanzo (6), di Palma Campana del 1536 e del 1552, di Striano del 1565 (7), di Novi Velia, di Sorrento del 1491, di Vasto Aimone del 1465 (8), di s. Severo del 1491 (9), di

---

(1) *Capitoli municipali ed antiche consuetudini della città di s. Angelo dei Lombardi*, s. a. e l. (Napoli 1720). Vedi anche BORRELLI, *Le grazie ed immunità concedute nel* 1504 *all'università di Belvedere*, in « Arch. stor. gentilizio napoletano », I (1894).

(2) *Capitoli observantie et costitutioni della città di Nusco*, Vicoequense 1585.

(3) TIPALDI, *Capitolari ovvero statuto del r. capitolo della cattedrale di Ariano*, Benevento 1737.

(4) Cfr. sugli statuti di Pietravairana Asnap. XVI, XIX, 216 segg. Malgrado il titolo l'ABIGNENTE (*Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni*, Roma 1886-1904) non offre in realtà lo statuto di Cava. Vero statuto non è nemmen quello di Rocca di Corno edito dal BRAGAGNOLO, *Statuto inedito della università di Rocca di Corno* in BSAnt., VI (1889), 396 segg.

(5) MANNA, *Prima parte della cancelleria di tutti i privilegi capitoli lettere regie decreti conclusioni del Consiglio ed altre scritture della città di Capua*, Napoli 1588.

(6) Cfr. LIBORIO DA PADOVA, *Mem. stor. di Pesco Costanzo*, Montecassino 1866.

(7) Per Palma, Campana e Striano cfr. ALIANELLI, CSnap., 231-283.

(8) Ed. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale*, Napoli 1883, pp. 292 segg.

(9) TRINCHERA, Cdarag., III, 95.

Viesti [1], di Manfredonia del 1491 [2], di Troia del 1474, di Lucera del 1407, di Barletta del 1471, 1473, 1507, 1510, di Molfetta del 1474, di Trani del 1466 e 1499, di Giovenazzo del 1584, di Bari del 1432, di Francavilla del 1463, di Taranto del 1432 e del 1491 [3], di Lecce del 1420 e del 1479 [4], di Gallipoli del 1497 e 1589, di Motta Montecorvino del 1555 [5], di Castrovillari del 1521 [6], di Fuscaldo del 1491 [7], di Altomonte del 1533 [8], di Aieta e Tortore del 1490 [9], di Belvedere del 1504, di Cosenza del 1557 [10], di Paterno calabro del 1497, di Taverna del 1456 e 1492 [11], di Cerenzia del 1491 [12], 1540 e 1573, di Catanzaro del 1450, 1509, 1528, 1559 [13], di Stilo del 1473 [14], di Monteleone calabro del 1594 [15], di Tropea del 1492 e 1493 [16], di Motta s. Lucia del 1509, di Seminara del 1492 [17], di Scilla del 1492 [18], di Reggio

---

[1] Presso GIULIANI, *Memorie storiche di Viesti*, Napoli 1768, pagine 203-214.

[2] TRINCHERA, Cdarag., III, 148 segg.

[3] TRINCHERA, Cdarag., III, 135 segg.

[4] Cfr. CASOTTI, *Opuscoli di archeologia storia ed arti patrie*, Firenze 1874, pp. XLVIII-XCCI. Cfr. FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale*, Napoli 1883, pp. 144 segg.

[5] Cfr. SAN FILIPPO, *Ricerche sulle origini di Montecorvino*, Napoli 1856.

[6] Ed. ZENO, *Uno statuto calabrese di polizia campestre*, in « Studii in onore di Ciccaglione », Catania 1901, 387 segg.

[7] TRINCHERA, Cdarag., III, 57 segg.

[8] Cit. da ZENO, *Ord. amm. com. cal.*, p. 5.

[9] TRINCHERA, Cdarag., III, 25 segg.

[10] Ed. Napoli 1557. Cfr. GIANNANTONIO, *Storia municipale di Cosenza*, Cosenza 1909.

[11] TRINCHERA, Cdarag., III, 348 segg.

[12] TRINCHERA, Cdarag., III, 222 segg.

[13] *Capitoli per il governo della città di Catanzaro*, Napoli 1714. I capitoli del 1473 sono editi dal CATANZARO, *Di alcune antiche pergamene spettanti alla città di Catanzaro*, Catanzaro 1877 e dal FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale*, pp. 135 segg. Cfr. DITO, *Pergamene e privilegi spettanti alla città di Catanzaro*, in Rcal., XI, 360.

[14] Sono editi dallo ZENO, *Ord. com. cal.*, p. 21-28.

[15] VACCARI, *Capitoli per il buon governo della città di Monteleone*, Monteleone 1668. BISOGNI, *Capitoli gratie... di Monteleone di Calabria*, Napoli 1714 e *Capitula et privilegia civitatis Hipponiensis*, Napoli 1714.

[16] TRINCHERA, Cdarag., III, 255-261, 387-388.

[17] TRINCHERA, Cdarag., III, 281.

[18] TRINCHERA, Cdarag., III, 298 segg.

del 1473 (1), di Bianco del 1492 (2). Appartengono in genere alla categoria di quelli che poi furono tecnicamente designati come capitoli pel buon governo od ordinanze pel buon reggimento e pel quieto vivere; e si attribuisce loro particolare importanza appunto perchè davano forma al reggimento delle singole terre (3).

Ricchissima di capitoli è anche la Sicilia. Nè vi fu città o castello o terra di qualche importanza che non avesse i suoi, Palermo, Catania (4), Alcamo (5), Castronovo, Girgenti (6), Aidone (7).

Importanti specialmente quelli delle città demaniali (8), ma notevoli pur quelli delle città infeudate e quelli delle terre di nuova fondazione, occupate specialmente dagli Albanesi (9).

---

(1) SPANO-BOLANI, *Storia di Reggio*, Napoli 1857, II, 418 segg. Cfr. COTRONEO, *Costituzione di Reggio dal* 1473 *agli ultimi tempi*, in Asnap., XXIV (0011), 138.

(2) TRINCHERA, Cdarag., III, 303-306.

(3) AMENDOLA, *Ordinazioni e pandette che devono osservarsi nella corte di s. Giorgio, Polistena, Melicucco, Siderno, Ardore, Bombile.*

(4) CATALANO-TIRRITO, *I più antichi capitoli di Catania*, Catania 1909; VERDERAME, *Un saggio dei più antichi capitoli concessi da re Alfonso di Aragona alla città di Catania*, Catania 1909, dagli « Studi storici e giuridici dedicati a Federico Ciccaglione ».

(5) DE GIOVANNI, *Capitoli, gabelle e privilegi della città di Alcamo*, Palermo 1876, dai « Doc. per servire alla storia di Sicilia ».

(6) PICONE, *Memorie storiche agrigentine*, Girgenti 1866, p. XCIII segg.

(7) CORDOVA, *Le origini della città di Aidone e il suo statuto*, Roma 1890.

(8) GIAMBRUNO-GENUARDI, *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia*, Palermo 1918.

(9) LA MANTIA, *I capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia dei secoli XV e XVI*, Palermo 1904. Per l'Italia continentale del mezzodì cfr. CECI, *Lo statuto dei provenzali di Vulturana*, Trani 1917; per la Sardegna MOCCI, *Diplomi inediti di Carlo Emanuele III di Savoia sulla colonia greca di Montresta in Sardegna*, Sassari 1902.

CAPITOLO XXVII.

Gli Statuti di Sardegna e di Corsica

653 — La mancanza di un forte governo accentratore, quale fu il normanno, e le più vivaci influenze continentali a traverso il predominio di Pisa e di Genova consentirono un più libero svolgimento del comune e di conseguenza un più libero svolgimento della legislazione comunale in Sardegna (1).

Poco dopo il 1294, in parte sul fondamento di più antiche norme, si formavano gli statuti di Sassari (2), tradotti in logudorese nel 1316 sotto il reggimento del podestà Cavallino degli Onesti; l'influenza del diritto pisano vi ha lasciato larghe traccie. E lo stesso diritto largamente informò gli statuti che, nei dominii dei conti della Gherardesca, ebbe Iglesias (3); essi pure risalgono più in su del secolo decimoquarto essendo poi stati riformati nel 1301, nel 1304, nel 1327.

---

(1) Sugli statuti della Sardegna in genere cfr. BESTA, *La legislazione medioevale di Sardegna*, Palermo 1908, dalla « Riv. di legisl. comparata » e *La Sardegna medioevale*, II, 152 segg. Cfr. pure SOLMI, *Sul periodo della legislazione pisana in Sardegna*, Roma 1904, dal BdIsit. e *Studii storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, Cagliari 1917, specialmente pp. 282 segg. L'influenza pisana è a mio avviso dal Solmi esagerata.

(2) Ed. TOLA, Cagliari 1850 e Torino 1858, in CDSard., I, 518 segg.; GUARNERIO, in « Arch. glott. it. », XIII (1893), 1-124; FINZI, in Atenven. e in Assard., V e segg. (1909-1912). Cfr. su essi SATTA-BRANCA, *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885 e COSTA, *Gli statuti del comune di Sassari e un errore ottantenne denunziato alla storia sarda*, Sassari 1904.

(3) Ed. BAUDI DI VESME, in HPM., XVII (CDeccles.).

Nessun dubbio v'ha che le medesime influenze debbono aver penetrato il breve castri Callaris che sotto l'egemonia di Pisa s'era formato già nel 1265; esso andò pur troppo disperso, essendo stato, sotto la dominazione castigliana, surrogato dallo statuto di Barcellona.

Questo fu anche esteso ad Alghero e pur qui provocò l'abbandono e la perdita dello statuto più antico, in cui probabilmente si era infiltrata, attraverso la dominazione dei Doria, l'influenza ligure. L'inspirazione ligure si coglie ancora nei frammenti che ci son rimasti di uno statuto di Castelgenovese, ora Castelsardo, redatto tra il 1334 ed il 1346, approvato da Galeotto Doria (1).

L'oblio ha invece travolti gli statuti di Oristano, Terranova, Orosei, Domus novas; solo di Bosa si conservano ancora statuti che peraltro non sono giurisdizionali come quelli di Sassari, Iglesias e Castelgenovese, ma si avvicinano piuttosto al tipo degli statuti della bagliva, concernendo essenzialmente materie di polizia.

654 — Più angusto fu lo svolgimento del diritto statutario nella Corsica. La causa di ciò non fu probabilmente la esistenza di un diritto generale, quale fu più tardi sancito nello statuto dell'isola, che rendesse superfluo l'esercizio della funzione legislativa da parte dei centri locali, ma precisamente lo scarso svolgimento delle autonomie locali. Abbiamo per lo più statuti dati e non posti; e quelli che si chiamano statuti sono in realtà in gran parte grazie e privilegi. Così è a dirsi degli statuti di Bonifacio, che hanno elementi i quali risalgono fino al 1200, e degli statuti di Bastia, di Aiaccio, di Brando Nonza e Banari, che si formarono nel corso del secolo decimoquinto o del decimosesto.

---

(1) Cfr. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, Modena 1899, dall'AG.; ZIROLIA, *Statuti inediti di Castelgenovese*, Sassari 1898; CIAMPOLI, *Frammenti degli statuti di Galeotto Doria per Castelgenovese diplomaticamente riprodotti*, Sassari 1899 e in « Bibliofilia », VI.

CAPITOLO XXVIII.

Statuti comunali marittimi

AZUNI, *Origine e progresso del diritto e legislazione marittima*, Trieste 1796-1797, in « Sistema universale dei principii del diritto marittimo » e *Origines et progrès du droit et de la legislation maritime avec des observations sur le consulat de la mere*, Paris 1860; MEYER, *De historia legum maritimarum medii aevi celeberrimarum*, Gottingae 1824; REDDIE, *An historical viex of the low of maritime commerce*, Edinburg 1841; MORPURGO, *Le antiche leggi marittime degli italiani*, in « Riv. maritt. », VIII (1841); BOSELLI, *Le droit maritime en Italie*, Turin 1855; LASTIG, *Entwicklungweg und Quellen des Handelsrecht*, Stuttgart 1877; MORRONI, *Il diritto marittimo del regno d'Italia*, Napoli 1886; DEJARDINS, *Introductions historique a l'etude du droit commercial maritime*, Paris 1890; BENSA, *Le origini italiane del diritto marittimo*, Genova 1891; GOLDSCHMIDT, *Geschichte des Handelsrecht*, Stuttgart 1891; ZENO, *Storia del diritto marittimo nel Mediterraneo*, Roma 1915; BONOLIS, *Il diritto marittimo medioevale dell'Adriatico*, Pisa 1921; GIORDANO, *Il diritto marittimo siciliano dalle origini al secolo XIV*, in Asit., XL-XLIII (1917-1921).

655 — Gli statuti comunali, regolando con special cura talune particolari materie, hanno da più aspetti preparato il terreno alla formazione di nuove branche del diritto, distinte pel loro obbietto dalle altre che formavano oggetto del diritto civile: non senza ragione, per seguire codeste differenziazioni, s'è fatto ormai consuetudine fra gli studiosi di contemplare quegli svolgimenti con particolare considerazione.

656 — Special riguardo si è dato sopratutto agli statuti marittimi (1); che, sebbene lo statuto della città tendesse ad

---

(1) Un'amplissima raccolta di leggi marittime che citiamo una volta

accentrare in sè tutto il regolamento della vita giuridica, rimasero sovente di fuori di esso. Da molti se ne fa precipuo merito alla corporazione dei marinai che, svoltasi nelle città marittime, specialmente a Genova e Pisa, prosperosa e potente accanto alla corporazione dei mercatores si suppone fiorente anche là dove veramente non se ne hanno prove sicure: ma la corporazione non si ebbe nè a Venezia nè ad Amalfi nè a Napoli nè, sembra, nelle città di Sicilia. Difficilmente fu conosciuta pur nelle Puglie. L'importanza delle corporazioni marinaresche nel preparare il diritto marittimo fu certo esagerata; sta sempre invece in prima linea come regolatore di quei rapporti il comune. Alle consuetudini, che prima disciplinavano la intera materia, esso pose accanto delle norme scritte.

657 — In Venezia, la regina dello Adriatico, gli inizii di un particolare diritto marittimo, a poco a poco differenziatosi dal diritto bizantino, datano dal principio del secolo decimoterzo: da principio si occupò di polizia navale più che di puro diritto privato. Tale è il carattere degli ordinamenta super saornatione, caricatione et stivatione navium del 1227 e del Capitulare navium del 1228 composti sotto il dogado di Pietro Ziani. Nè differiscono il capitolare di Iacopo Tiepolo del 1229, completato con aggiunte del 1233 e del 1236 e gli statuta et ordinamenta super navibus di Raniero Zeno del 1255, che, leggermente ritoccati nel 1302 e nel 1346, furono sin quasi negli ultimi anni della repubblica il perno della sua legislazione marittima (1) oltre gli statuti essendo però sempre riconosciuta l'efficacia dello *usus patriae*.

L'influenza del diritto veneziano (2) doveva irradiarsi sui porti dell'Istria e della Dalmazia che da Venezia dipendevano od erano con essa in strettissime relazioni di commercio. E si constata infatti non pure nelle norme marittime degli statuti di Zara (3), di Spa-

---

per sempre è del PARDESSUS, *Collection des lois maritimes*, Paris 1828-1845. Aggiungi TRAVERS TWISS, *The blak book of the Admiralty*, 1871-1876.

(1) Ed. PREDELLI e SACERDOTI, Venezia 1903, dal NAven. La nuova edizione vince tutte le precedenti compresa quella del TAFEL e THOMAS.

(2) ARCANGELI, *Gli statuti marittimi italiani fino al* 1255, dalla RdD. comm., II (1904).

(3) Estratti degli statuti marittimi di Zara sono nel PARDESSUS.

lato del 1312 (1), di Scardona (2), ma in quelle di Ragusa del 1272 (3), da cui derivarono Lesina e Cattaro.

658 — Per lungo tempo però con Venezia rivaleggiò Ancona (4). Essa tiene onorevole posto nella storia del diritto marittimo coi suoi statuti del mare del terzenale e della dogana, noti a noi in una redazione del 1397, che ne suppone però altre più antiche. Queste ci riportano per lo meno al secolo decimoterzo.

Qualche norma di diritto marittimo offrono gli statuti di Recanati, di Sinigaglia, di Rimini (5); ma hanno importanza minore.

659 — Nel bacino meridionale dell'Adriatico per importanza di commerci su tutte le altre città primeggiò Bari: già dei rapporti marittimi si occupava qualche capitolo delle consuetudini raccolte dal giudice Andrea (6). Questi capitoli, benchè scarsi, sono tuttavia preziosi per la loro antichità e perchè contengono norme di puro diritto privato.

Ancora più importanti sono gli ordinamenti di Trani (7),

---

(1) Vedili nella ediz. HAENEL, *Degli statuti di Spalato*, 1878.

(2) Cfr. l'ediz. LJUBIC, Zagabriae 1882-1883.

(3) Cfr. il Liber statutorum Ragusiae del 1272 nella edizione BOGISIC e IRECEK, Zagabriae 1904.

(4) Cfr. CIAVARINI, *Statuti anconitani del mare del terzenale e della dogana*, Ancona 1896; MANFRONI, *Le leggi marittime di Ancona*, Roma 1897, dalla « Riv. maritt. »; BESTA, in « Cultura di Ruggero Bonghi » (1898); BELARDI, *Il consolato del mare in Ancona durante la seconda metà del secolo XIV*, Sinigaglia 1902.

(5) FRANCHINI, *Appunti di diritto marittimo riminese*, Bologna 1913.

(6) Su quei capitoli cfr. BESTA, in « Circolo giuridico », XXXVIII, 110 segg.

(7) Oltre le vecchie edizioni con gli statuti di Fermo, cfr. quella del PARDESSU e quella dell'ALIANELLI, *Raccolta delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napoletane*, Napoli 1870; dello TWISS, *Mon. iur.* (The black book of the Admiralty with an Appendix, London 1871-1876, IV); del VOLPICELLA, Potenza 1882, del GIUSTINIANI, in « Terra di Bari ». Cfr. per la letteratura VOLPICELLA, *Degli antichi ordinamenti di Trani*, Napoli 1847 e Potenza 1852; DE ROZIÈRES, *Dissertation sur la veritable date du statut maritime de Trani*, in RhdDf., I (1855), 189-198; FESTA-CAMPANILE, *Lettera al chiar. sig. Volpicella intorno ad una opinione del Pardessu relativa a Trani*, Trani 1856; DE CESARE, *Degli studii storici nel regno di Napoli*, in Asit., XII² (1860), 53 segg.; ALIANELLI, *Su la data degli ordinamenti marittimi di Trani*, Napoli 1866, dal « Giurista », VII; VOLPICELLA, *Lettera all'onorevole signor Alianelli intorno alle consuetudini di Trani*, Napoli 1868; ALIANELLI, *Risposta alla lettera dell'onore-*

noti a noi per la stampa che dei suoi capitoli fece nel 1509, in calce agli statuti del comune di Fermo, l'editore di questi. Sono scritti in un volgare che sembra avvicinarsi alla parlata veneziana. Recano in principio la scritta: «Millesimo sexagesimo tertio prima indictione. Quisti infrascripti ordinamenti et rasone fo facti ordinati et providuti per li nobili et discreti homini misser Angelo de Bramo (leggi Bertrano), misser Simone de Brado (leggi Bernardo) et conte (leggi comito) Nicola de Roggiero electi consuli in arte de mari per li più sufficienti che se potesse trovare in questo golfo adriano».

Se la data da essa enunciata potesse accogliersi, avremmo in essi il più antico monumento che l'Italia offra in ordine alla legislazione marittima. Ma per quanto la segnatura della indizione corrisponda all'anno, a molti non parve degna di fede. Non tutti gli argomenti per impugnarla sono stati però ugualmente validi. Non giova l'argomentare dalla dizione volgare: questa spinse il Gabotto a credere in una manipolazione tendenziosa perpetrata tra il 1496 ed il 1509 quando Venezia era in realtà signora di varie città pugliesi e fra le altre di Trani; pur dietro il testo volgare si intravvede il latino che affiora nella data e nella didascalia Ordinamenta et statuta maris edita per consules civitates Trani. V'hanno affinità col Consolato del mare; ma non son tali da accertar derivati da quello i capitoli dove essa si incontra. Nè età recente prova il titolo di conte dato ad uno dei consoli, Nicola de Rogerio: nel 1063 vi erano già dei conti normanni e poi probabilmente la parola indicò non il detentore di un feudo comitale, ma il comandante di una galea (comes galee). Nè giova

---

vole cavalier L. Volpicella intorno alle consuetudini di Trani, Napoli, senza anno (1869); BELTRAMI, *Sugli ordinamenti marittimi di Trani con appendice di note e documenti inediti*, Barletta 1873; CAPASSO, in Asnap., IV (1879); RACCIOPPI, *Ordinamenti e consuetudini marittime in Trani*, in Asnap., IV (1879); SCHUPFER, *Trani ed Amalfi: studii su le consuetudini marittime del medioevo*, Roma 1892, dalla RiplSg., XIII; LAUDATI, *Data degli ordinamenti marittimi di Trani*, Napoli 1893; GABOTTO, *Il commercio e la dominazione dei veneziani a Trani fino all'a.* 1530, in Asnap., XXIII (1898); ROGADEO, *Gli ordinamenti marittimi di Trani*, Trani 1899, dalla «Riv. pugliese»; CICCAGLIONE, *Di una nuova opinione intorno agli ordinamenti marittimi di Trani*, Napoli 1900, dal volume per le onoranze a Pepere; CARABELLESE, *Saggio di storia del commercio delle Puglie e più particolarmente della terra di Bari*, Trani 1900.

il preteso uso dei cognomi chè i consoli sono individuati attraverso la indicazione della paternità, nè la pretesa esistenza dell'ordine del mare, poichè la didascalia parla soltanto di consules civitatis Trani. La inscrizione non deve intendersi nel senso che i consoli in arte de mare fossero eletti dai più sufficienti fra i marinai, ma come i più sufficienti.

D'altro lato fa impressione il fatto che la defensa vi sia ricordata in un assetto diverso da quello sotto il quale Federico II l'aveva ammessa nelle sue Constitutiones e con una ritualità assai più complicata. Inoltre, per quanto antiche fossero le peregrinazioni verso santo Iacopo di Gallizia, non parrebbe che prima della dominazione angioina od aragonese abbian potuto essere tante da giustificare tanta frequenza di approdi sulla costa o in vicinanza della costa ispana: i commerci di Bari erano con l'Oriente.

L'omissione del nome imperiale non ci riporta senz'altro necessariamente al periodo, corso intorno al 1070, in cui Trani si atteggiò realmente ad indipendenza di fronte agli autocrati bizantini; anche in secoli successivi il nome imperiale dovette essere omesso perchè il regno di Napoli, feudo pontificio, si reputava sottratto all'impero d'Occidente. Neppure è vero che dopo il secolo decimoprimo il commercio di Trani sia decaduto così da non ammettere una iniziativa di quel genere. Se il commercio non vi fosse stato fiorente Venezia non avrebbe collocato in Trani il suo consolato principale!

Poichè l'indicazione del secolo dopo il millesimo manca tante volte nei documenti, non pare inverosimile la ipotesi del Cipolla che sia stata omessa (non caduta) pur nel caso nostro.

L'indizione prima corse non pure nel 1063, ma nel 1363. Non sarebbe questa la vera data dello statuto?

Troppo artificiosa è l'ipotesi che siasi letto ML,XIII là dove era scritto MCDL,II, per quanto l'abbia avanzata un uomo competente come lo Schaube; improbabili del pari quella del Racioppi che accettava la data del 1263 senza pensare che così buttava a mare la notazione non del tutto trascurabile della indizione e quella del Volpicella che, sostituendo la data del 1183, rispettava sì l'indizione, ma contava sopra una omissione (indicazione del secolo) ed un errore (indicazione della decade) dell'amanuense. Nel secolo decimoquarto non sorprenderebbe nè la materia nè la forma dello statuto. Esso presenta caratteri di progresso tali che mal s'adattano al secolo decimoprimo. In ben trentadue

capitoli parlan delle contribuzioni per avaria, dei doveri e dei diritti del padrone di nave, dei marinai, del nocchiero, dello scrivano, del contratto di noleggio, in una forma concisa, chiara, generica, svincolata dalla gretta considerazione del caso. Nè è di primo getto.

Lo statuto che ci sta sott'occhi presuppone un'altra più antica raccolta di propositiones ovvero diffinitiones fatte dai consoli in arte de mare, aveva tali pregi in sè che ben si spiega come abbia potuto essere accolto da altre città marinare dell'Adriatico.

Fra queste certamente fu Fermo, per cui forse un veneziano curava, nel 1509, la versione che a noi è giunta. L'accettazione dello statuto di una città che dipendeva da diverso sovrano non doveva datare da pochi anni.

660 — Sul versante meridionale del Tirreno, il vanto di aver dato il primo e più autorevole regolamento ai rapporti marittimi spetta ad Amalfi. Di qui derivano i Capitula et ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae che fu pur indicata come tabula prothontina o come bancha et tabula Amalphae (1). Sono sessantasei capitoli, ventuno in latino e quarantacinque in volgare (in parte volgari sin dall'origine, in parte volgarizzati), composti in tempi diversi. Mancano di sistema e anche l'ordine cronologico appare turbato, probabilmente per la inserzione di capitoli che prima erano stati

(1) Ed. VOLPICELLA, Napoli 1844; GAR, in Asit., VIII, app., 253-289 (1844); D'ADDOSIO, *Cenno storico di diritto commerciale*, Napoli 1860, pp. 77-94; DE LA PRIMUDAIE, *Etude sur le commerce*, Napoli 1848, pp. 305-317; LABAND, in ZfHR., VII, 237-337; ALIANELLI, *op. cit.*, 101-135; TWISS, *op. cit.*, IV, 1-51; CAMERA, in « Mem. stor. pol. di Amalfi », I (1876), 210-217. Per la letteratura cfr. AMOROSI, *Lettera storico-villereccia sulle tavole amalfitane*, Napoli 1829; HOLTIUS, *Geschiede Retskundige Verhandelingen*, Utrecht 1851, pp. 251 segg., tradotto dal SUTRO col titolo *Abhandlungen civilistischen und handelsrechtlichen Inhalts*, Utrecht 1852; LABAND, *Das Seerecht von Amalfi*, in ZfHR., VII (1864); ALIANELLI e VOLPICELLA, *Intorno ad alcune consuetudini e leggi marittime dell'Italia meridionale*, Napoli 1866; RACIOPPI, *La Tabula e le consuetudini marittime di Amalfi*, in Asnap., IV, (1879); SCHUPFER, *Trani ed Amalfi*, Roma 1892, dalla RiplSg., XI; LAUDATI, *La tabula de Amalfa*, Bari 1894; CICCAGLIOVE, *Un capitolo latino della tavola di Amalfi*, Napoli 1898, dall'Asnap., XVIII; ZENO, *Tavola di Amalfi*, in « Dig. ital. ». A risultati completamente nuovi mi annunzia d'esser giunto il GENUARDI: per lui la tavola amalfitana sarebbe d'origine sicula.

aggiunti marginalmente. Non è del resto certo che ci sia giunto per intero il corpo dei capitoli della Tavola, che così si disse non perchè fosse esposta su tavole al pubblico o perchè fosse un sommario, ma perchè regolava l'attività della Banca, o, noi diremmo, del bureau dei protontini.

Appare oggi come un'accozzaglia di note private su consuetudini e lodi: ma, se non fu ufficialmente redatta neppure nella parte latina, non è escluso che abbia poi raggiunto un carattere quasi ufficiale attraverso la recezione da parte della curia. Quanto all'età la parte più antica, che è certamente la latina, potrebbe benissimo risalire, come vuol l'Alianelli, ai più bei tempi di Amalfi quando quel porto non aveva ancora dovuto soggiacere alla rivalità di Pisa e, tuttavia sottratto alla dominazione normanna, non aveva visti ancora i proprii tarì sopraffatti dai siciliani. Non è buon argomento per escludere tanta antichità il fatto che nel 1274 le consuetudini civili di Amalfi ricordino solo, come fonte di diritto positivo, l'ordo legibus et regni consuetudinibus constitutus: in materie speciali potevano sempre esservi delle norme complementari di quelle sancite nelle leggi romane e nelle costituzioni del reame.

Nella forma a noi giunta la Tavola è però senza dubbio posteriore non solo alla dominazione angioina, ma agli inizii della dominazione catalana. Il cap. 32 sembra alludere al Novus ritus della Gran corte vicaria; altri capitoli sembrano riportarsi al regolamento consolare di Valenza pubblicato da Pietro IV d'Aragona tra il 1336 ed il 1342. La Tavola dei protontini di Amalfi diventò la Tavola della curia dell'Ammiragliato. L'attestano antiche cronache e lo conferma l'autorità di Marino Freccia. Ancor nel 1603 certi negozii marittimi erano instaurati secondo lo uso et costumanza della Tavola della costa di Amalfi. Solo qualche decina d'anni più tardi fu completamente detronizzata dal Consolato del mare.

661 — Da Napoli a Pisa non si ebbero altri porti se non quelli di Gaeta e Civitavecchia (1); non furono di grande importanza, ma qualche capitolo attinente alla vita del mare si trova pur disseminato negli statuti di quelle due città.

---

(1) CALISSE, *Le leggi commerciali di Civitavecchia*, Milano 1889, dal « Filangeri ».

Ben altro svolgimento il diritto marittimo trovò in Pisa. Si affermava già un tempo che questa (1) avesse redatte in iscritto le sue consuetudini fin dal 1081; a torto. La consuetudo maris che Enrico IV avrebbe allora confermata al nascente comune era soltanto una forma di tributo indiretto pagato dalle merci che venivan per mare. Il Breve dei consoli del 1162 e quello del 1164 incominciano appena a mostrare qualche sollecitudine per la navigazione marittima: nè forse ebbero ad occuparsene largamente i redattori del constitutum del 1151. Le aggiunte che si rilevano dalla edizione a noi conservata mostrano però come nella prima metà del secolo decimoterzo fosse una materia in via di costante sviluppo. Ad accelerar questo sopraggiunse la costituzione dell'ordo maris, che non precedè, ma seguì a distanza di oltre un secolo il consolato del comune. Nè prima degli inizii del secolo decimoterzo si formò la curia maris, la quale ebbe, come le altre curie, il suo Breve (2).

A noi resta il Breve curiae maris del 1305. Esso però si porge come un rifacimento di un più antico statuto, che recava la data del 1298: e questo alla sua volta presuppone altre redazioni la prima delle quali precedette senza dubbio la costituzione del popolo. Possediamo poi la redazione volgare del 1343. Il Breve non era d'altronde la fonte precipua del diritto marittimo pisano. Oltre i Brevi vi era il Constitutum, che i consoli dovevano applicare dando posto alle consuetudini solo quando il constituto non disponesse, e vi erano altri ordinamenta, dati certo dal comune. I consoli del mare non avevano potere di creare il diritto marittimo per sè, ma avevano facoltà di proporre ai compositori del breve comunis, che si poneva accanto allo statuto come norma impreteribile dei loro giudizii, capitula scripta danda pro utilitate.... ordinis.

Il Breve della curia del mare è nulla più che lo statuto della corporazione dei mercatores o degli armatori e dei marinai; indirettamente attraverso l'accoglimento delle norme poste dal comune, dà ragguagli sulla disciplina generale del diritto marit-

---

(1) Cfr. sulle leggi marittime pisane lo SCHAUBE, *Das Consulat des Meeres im Pisa*, Leipzig 1888.

(2) Ed. BONAINI, *St. pis.*, III, 347 segg.

timo (1). Le quali ebbero tanta importanza da informare non pure le regioni toscane, ma la Sardegna, dove l'influenza pisana emerge notevole dagli statuti sassaresi, la Provenza, che la palesa negli statuti di Marsiglia (2), e perfino la Spagna.

662 — Nemmeno Genova si curò di fare dei rapporti marittimi l'obbietto di una ricca legislazione speciale. Le norme che li concernevano furono originariamente inserite nel breve del placito: e appunto da questo derivano i capitoli che alla navigazione si riferiscono nel Magnum volumen Peyre, il quale non fu se non la sintesi del diritto genovese imposto alla colonia di Pera. Le norme inserite nel breve del placito appaiono però completate da altre ordinanze, specialmente di polizia marittima, promulgate nel 1300. Si tenga altresì conto dello statuto dell' Officium Gazariae, che, instituito nel 1313 con speciali attribuzioni amministrative e giudiziarie, fu anche autorizzato ad esercitare, nell'ambito di quelle, un vero ius statuendi. La sua competenza in materia marittima risulta dal fatto che dovea pur regolare i facta et negotia navigandi. Dalla opera normativa da esso esercitata del secolo decimoquarto devono esser sgorgati senza dubbio molti fra i capitoli degli Statuta officii Gazariae del 1403. Una riforma importante di essi fu poi fatta nel 1441 sotto il dogado di Tommaso Campofregoso: furono proprio riveduti sopratutto quelli remedio maritimo concernentia (Imposicio officii Gazariae).

La legislazione marittima genovese ebbe una larga cerchia di influenza: ne riscontriamo le traccie negli statuti di Albenga, di Savona, di Levanto, di Bonifacio, di Nizza, di Marsiglia stessa.

663 — Pur avendo un fondo comune, e per le vecchie tradizioni romane e per la naturale tendenza delle relazioni commerciali verso la uniformità, le diverse legislazioni che abbiamo esaminate sinora, essendosi svolte l'una indipendentemente dall'altra e si potrebbe dire l'una all'insaputa dell'altra, non presentano quella unità di regolamenti che si incontra invece presso le città della lega anseatica. E fu anche questa la causa per cui, trattando diverse materie con fini e forma diversi, nessuna delle leggi delle nostre città marinare, che pur tanto contribui-

---

(1) Ed. Bonaini, *St. pis.*, III, 449 segg.

(2) Cremeux, *Le livre des statuts de Marseille*, Aix en Provence 1917.

rono allo svolgimento del diritto marittimo, riuscì a conquistare l'assoluto predominio nel Mediterraneo. Furono sopraffatte dal Consolato del mare (1). Il quale, checchè si sia favoleggiato e scritto in tempi remoti e recenti, non ha origine italica (2).

Quel primo saggio di una esposizione sistematica e completa del diritto marittimo del Mediterraneo ebbe probabilmente la sua culla in Barcellona; là nel secolo decimosesto, un giurista, assai tenero delle forme scolastiche, non reputò di sè indegno il riordinare e chiarire i materiali offerti da più antiche fonti (3).

Ancora nella veste attuale noi possiamo in esso distinguere due corpi; l'uno, costituito dai primi quarantadue capitoli, contiene delle norme procedurali in uso presso il tribunale di Valenza; l'altro, costituito dai capitoli 44 e successivi, sembra derivare da un ordine giudiziario del consolato del mare composto tra avanti il 1432 e dopo il privilegio di Martino l'umano del 15 gennaio 1401, che riconosceva al consolato la facoltà di giudicare non solum de causis marinis, ma de omnibus actibus mercantilibus. Al primo si sono aggiunte come appendice delle ordenacions en fet de armada maritima.

Lo orde iudiciari barcellonese (4) aveva avuto alla sua volta per fonte una raccolta più antica, che solo frammentariamente ci è nota attraverso le consuetudines maris di Tortosa e attraverso le fonti italiane. Quel cd. Libro de consulado (5), che offrì il nucleo fondamentale alla tratta-

---

(1) Capmany, *Memorias historicas sobre la marina, comerci o y artes de Barcelona*, Madrid 1779-1792; e *Codigo de las Costumbres maritimas de Barcelona hasta aqui vulgarmente llamado Libro del consulado*, Madrid 1791; Goldschmidt, in ZfHR., XXXV, 352 segg.; Schaube, *Das Konsulat des Meeres in Pisa*, Leipzig 1888 e *Neue Beitrage zur Geschichte des Konsulats des Meers*, in Brieg, 1891 e in ZfHR., XLI (1895), 105 segg.; Salvioli, *Consolato del mare*, in « Digesto italiano », VIII, 2; Solmi, *Un falso documento relativo al Consolato del mare*, in Assard., VIII (1911), p. 331 segg.

(2) Ed. principe Barcellona 1494.

(3) I manoscritti di Parigi, di Cagliari, di Valenza sono certo posteriori al 1400; l'età del ms. di Palama di Maiorca non è ben precisata.

(4) Ed. Moline y Brases, in « Revista giuridica de Cataluna », XXIII (1917); Perels, ibid., XXV (1919), da un ms. più antico.

(5) Ed. Perels, in « Rev. giur. de Cataluna », XXIII (1917), *El libro de consulado de mar*. Cfr. anche Baroca, *Un codice del libro del consulado de mar desconocido*, in « Boll. d. R. Accad. di Barcellona », XVI.

zione del diritto privato marittimo e commerciale offerta dai capitoli 44-297 del cd. Consolato del mare, attingendo largamente alla Consuetudo maris Barchinone, fu probabilmente scritto negli ultimi decennii del secolo decimoterzo. Nessuno presta più fede alle vecchie notizie che lo facevano rimontare alla fine del secolo undecimo od alla seconda metà del secolo duodecimo.

Migrando fuori del suo nido natale, il Consulat de mar si arricchì di nuovi elementi attinti agli usi delle regioni presso le quali tendeva il volo. Non ne avvantaggiò l'ordine della raccolta che, nelle redazioni più recenti, tratta di un medesimo instituto a più riprese e spesso con criterii disformi; non ne avvantaggiò nemmeno la forma, che abbandonò la semplicità primitiva per far luogo ad una esposizione più abbondante ed artificiosa, nella quale non di rado il dispositivo appare quasi soffocato dalla motivazione, e la smania di tutto giustificare allontanò dalla realtà anche i rapporti più materiali. Ma, attraverso l'elaborazione di parecchi anonimi rimaneggiatori, il lavoro perdette ogni carattere particolare e, attingendo da ogni dove, perdette i caratteri nazionali così da poter essere generalmente accolto da tutte le popolazioni marinare del Mediterraneo e da poter entrare vittoriosamente in lizza non pure con le leggi straniere come i rholes d'Oleron, che parrebbero esser state composti fin dal secolo decimosecondo conforme ai giudicati della curia oleronese, ma con le stesse leggi mediterranee. Alla fine del secolo decimoquinto teneva già il campo. Nel 1518 nella Francia meridionale si poteva asserire che era usato depuis le destroict de Gebatail jusques en Alexandrie et Constantinnoble dedans la mer maiour et gouffre de Venise (1).

Nel 1519 era volgarizzato e stampato in Ancona; venti anni più tardi una nuova edizione era divulgata da Venezia. Or queste edizioni contribuirono non solo alla diffusione del libro, ma anche a fissarne il testo. Infatti la Vulgata può dirsi costituita dalla edizione veneziana del 1539; tradotta in belgicam linguam ed in francese, essa consolidò il testo che, secondo l'affermazione del Casaregis, ancor sulla fine del secolo

---

(1) Cfr. LAMANTIA, *Consolato del mare e dei mercanti e capitoli varii di Messina e di Trapani*, Palermo 1897.

decimoottavo, costituiva la ... in materiis maritimis consuetudo ... communiter apud omnes provincias ac nationes receptas. Di fronte ad esso, che acquistava un valore ufficiale, da Venezia in fuori, il nostro diritto locale ebbe soltanto una efficacia supplementare.

664 — Come complemento degli statuti marittimi si sogliono considerare gli statuti portuali. Di questi il più antico è indubitatamente il Breve portus kallaritani del 1318, formatosi sotto l'influenza pisana.

Al secolo decimoquarto risalgono anche gli statuti del porto di Rimini (1), a cui possono far riscontro quelli di Porto Cesenatico (2). Dalle coste marchigiane deriva lo statuto cinquecentesco del porto di Recanati (3). E dei primi anni del cinquecento è anche lo statuto che Nicolò Doria dava a Castelgenovese (4) in Sardegna, inspirandosi probabilmente alle tradizioni genovesi. Ma queste si scorgono anche meglio dagli statuti di Caffa del 1316 (5), che si riferiscono precipuamente all'ordinamento del porto.

Accanto alle norme regolanti il movimento e la conservazione del porto hanno larga parte, in codesti statuti, quelle che disciplinavano l'esazione dei tributi dovuti in occasione dell'ingresso o della uscita delle merci.

---

(1) Ed. Tonini.

(2) Ed. Ravenna 1589.

(3) Cfr. Zdekauer, *La dogana del porto di Recanati*, in « Le Marche », IV.

(4) Ed. Spano, *Testo ed illustrazioni di un codice cartaceo del sec. XV*, Cagliari 1859; Martini, *Pergamene d'Arborea*, Cagliari 1863; Amat di s. Filippo, *Del commercio e della navigazione in Sardegna*, doc. III e in Msit., VII³.

(5) Ed. Vigna, in *Codice Diplomatico delle colonie tauro-liguri* in *Atti della Soc. lig. di st. p.*, VII, p. II (1869). Aggiungi Rossi, *Gli statuti della Liguria*, I, 101-110.

CAPITOLO XXIX.

Statuti comunali particolari in materia di dazii, fiere, foreste, milizie

665 — Non meno preziosi per la storia del diritto finanziario, a volerli considerare solo dall'aspetto giuridico, sono gli statuti dei dazii, che in molte delle nostre città costituirono un corpo a sè distinto dagli altra `extraordinaria`. Un elaborato `statutum revarum` ci offre nel Piemonte la città di Asti; sin dal 1339. È tra i più notevoli non solo per la tariffazione delle merci, ma per la regolazione del contenzioso a cui la percezione dei tributi poteva dar luogo.

Milano ebbe pure i suoi `statuta datiorum` (1) fino dai primi anni del secolo decimoquarto. Son perduti: ma una ricostruzione parziale può farsene in base ai capitolari di appalto che pei varii dazii si conservano fino dal 1329-1331. Qualche eco di essi potrebbe anche ritrovarsi negli statuti derivati, per esempio in quelli di Lecco o di Como (2). Dalla bassa Lombardia un buon statuto del secolo decimoquarto è conservato per da Alessandria (3).

Gli statuti di Mantova (4) già nel 1276-1302 contavano ben centocinquantacinque capitoli. Al secolo decimoquarto risalgono

---

(1) Editi cogli statuti cittadini.

(2) Cfr. anche LIEBENAU, *Ordinazioni daziarie di Como nel sec. XIV*, in PSscom. Cfr. i *contractus dationem* editi a Bergamo 1575.

(3) Editi cogli statuti cittadini.

(4) Sulle leggi daziarie di Mantova cfr. PERTILE, II, 142 segg.

anche quelli di Reggio Emilia (1); e, se di Ferrara (2) non abbiamo statutit anteriori al secolo decimoquinto, al 1391 rimontano i Pacta daciorum di Argenta.

Nella Liguria toccano il secolo decimoterzo quelli di Nizza (3). Nel Veneto (4) Vicenza offre separati statuti dei dazii fin dal 1409. Nella Toscana (5) uno statuto daziario risalente oltre il secolo decimoquarto è presupposto dalle tariffe volgari senesi del 1301-1313 (6); notevoli sono anche gli statuti di Massa del 1372 (7), di Radicofani del 1397 (8), di Livorno del 1451-1564 (9), di Cortona del 1461. Nell'Umbria incontriamo gli statuti dei dazii di Cortona del 1353 del 1414, di Castelcattaneo del 1484, di Castel della Pieve del 1537. Dal versante adriatico ci derivano gli statuta gabellarum di Forlì (10), di Fano del 1386-1466 e del 1509 (11); di Cagli del 1589; di Ancona del 1394, 1512, 1557; di Fabriano del 1637. Anche l'Italia meridionale offre interessantissimi saggi di questa legislazione (12), pur in piccole terre.

---

(1) Cfr. BALLETTI, *Statuta datiorum Regii*, in AAmod., VI.

(2) Degli *Statuta et deveta gabellarum* ferraresi dei dazii possediamo edizioni del 1602 e 1624.

(3) CAIS DE PIERLAS, *Gli statuti delle gabelle di Nizza sotto i conti di Provenza*, in Msit.; BRUNO, *Le antiche gabelle e contribuzioni del comune di Savona*, Savona 1897, dalla BSssav.

(4) Per Venezia cfr. l'ampia collezione dei *Documenti finanziarii della repubblica veneta*, I.

(5) Cfr. anche PRAMPERO, *Il dazio dei panni e l'arte della lana in Udine dal* 1324 *al* 1368, Udine 1881.

(6) Le tariffe senesi furono pubblicate dal BANCHI.

(7) Gli statuti delle gabelle di Massa furono editi dallo SFORZA. Di Pistoia conservansi statuti delle gabelle delle porte del 1353, della gabella delle pigioni del 1467.

(8) Cfr. SCARAMELLA, *Notizie e statuti sulla dogana fiorentina nel secolo decimoquinto*, in Sst.

(9) Degli statuti daziarii livornesi (1490-1564) si ha una stampa del 1570. Cfr. SCARAMELLA, *L'ufficiale della dogana in Livorno nel sec. XIV*, in ML. Cfr. Statuti e capitoli concernenti la gabella da pagarsi nel porto di Talamone del 1379.

(10) SANTINI U., *I dazii egidiani in Forlì*, in AeMDprome., IV (1914).

(11) MASETTI, *Antico codice delle gabelle del secolo XIV*, in Asmarch. (1879).

(12) SELLA, *Pandetta della gabella e dei diritti della curia di Messina*, Torino 1870, in Msit., X; LAMANTIA G., *Le Pandette delle gabelle regie antiche e nuove di Sicilia nel secolo decimoterzo*, Palermo 1906.

Ricordo i capitoli di Guardia s. Framondi del 1596 e quelli di Buscemi (1).

Tutti questi statuti hanno riguardo essenzialmente ai tributi indiretti. Ma non ne mancano di quelli che abbiano pur regolata l'esazione dei tributi diretti, raccogliendo in un tutto a sè le norme sull'estimo e sul catasto le quali generalmente formano parte dello statuto generale e precisamente di quella parte dello statuto che concerneva il regime del comune o, se vogliamo usare un'altra espressione, dello statuto politico. Tale appare lo statuto della colletta di Orvieto (2).

666 — Non di rado si divelse dal corpo degli statuti pur quanto concerneva la legislazione annonaria o la polizia mercantile. Così è avvenuto per gli statuta victualium a Milano (3) e Brescia (4) e Lodi (5) e Crema e Chiari (6) e Cremona (7); e così anche sovente, benchè più tardi, nelle città romagnole. Sappiamo già che analogo fenomeno si verificò per gli statuti dell'acatapania nell'Italia meridionale ed in Sicilia (8).

667 — Si ebbero altresì statuti speciali delle fiere, contenenti le norme talvolta eccezionali che venivano osservate dalla speciale giurisdizione di esse. Sono ben noti gli statuti della fiera di Bolzano nel Trentino; ma ne abbiamo altri più modesti ma non per ciò trascurabili, come gli statuti per la fiera di Campitello (9).

668 — In taluni comuni specialmente delle Alpi, a Bormio, per esempio, fin dal secolo decimoquarto troviamo poi, aggrupati a sè, gli statuti dei boschi, primo e notevole germe di una legislazione forestale.

Nei comuni della Bassa Lombardia furono invece frequentemente raccolti in separato corpo gli statuta aggerum

---

(1) Ed. Ciccaglione, in AG. LXI (1899).

(2) Pardi, *Gli statuti della colletta del comune di Orvieto* (1334), Perugia 1905.

(3) Ed. Milano 1621.

(4) Ed. Brescia 1637, 1682, 1757, 1772, 1795.

(5) Ed. Milano nel 1562 (ordines novi).

(6) Ed. Brescia il 1783.

(7) Ed. Cremona 1563, 1600, 1629, 1730, 1735.

(8) *I capitoli della Nadaria di Alcamo*, in « Doc. per la st. di Sic. », ser. II, vol. I.

(9) *Editti per la fiera e per lo commercio di Recanati*, Recanati 1618; *Consolato di fiera in Sinigaglia*, Ancona 1798.

et dogalium, primo germe di una legislazione sulle opere pubbliche e specialmente di una legislazione delle acque. Sono da ricordare in ispecie gli statuti di Cremona (1) e di Tortona.

669 — In fine non mancarono nemmeno comuni che avessero cercato di regolare con proprie norme il diritto delle milizie, specialmente nel periodo in cui l'esercito comunale fece luogo alle compagnie assoldate. Fin dai primi anni del secolo decimoquarto troviamo dei capitoli per le masnade a Pisa ed a Siena; nè debbono confondersi coi capitolati delle condotte. Offrono i precedenti più remoti per la formazione di codici militari (2), giustificati sopratutto dalla esistenza di separate giurisdizioni.

---

(1) Gli statuta aggerum et dogalium di Cremona ebbero edizioni a sè il 1568, il 1587, il 1713.

(2) Mazzi, *Ordinamenti militari di Siena*. Per possibili confronti ricordansi qui Prasca, *Delle ordinanze militari marittime del Conte verde*, in R. mar., (1881); *Ordini fatti per Alfonso de Este sopra la militia et ordinarii del suo stato del* 1560, Ferrara 1901.

CAPITOLO XXX.

Gli Statuti delle Corporazioni mercantili e professionali

RICCOTTI, *I corpi d'arti e mestieri in Italia*, Torino 1847; DE BONI, *Associazione industria e commercio negli antichi comuni*, Milano 1860; LEVI, *Sopra alcune antiche scuole d'arti e mestieri in Venezia*, Venezia 1864; SCHUPFER, *La società milanese all'epoca del risorgimento del comune*, Milano 1869, dall'AG., III; RATTI, *Le corporazioni in Lecce nel sec. XIII*, Napoli 1869; PEPERE, *Il diritto statutario nelle corporazioni d'arti e mestieri massime nelle provincie napoletane*, Napoli 1882, dagli AeMA. nap., XVII; ORLANDO, *Delle fratellanze artigiane in Italia*, Firenze 1884; PORTIOLI, *Le corporazioni artigiane e la camera di commercio in Mantova*, Mantova 1884; BENSA, *I commercianti e le corporazioni d'arte nell'antica legislazione genovese*, Genova 1884; BURLAMACCHI, *Delle origini e dei caratteri delle corporazioni d'arti e mestieri durante il medio-evo*, Lucca 1885; MAJETTI, *Corporazioni d'arti e mestieri napoletane dal secolo XIV al XIX*, Napoli 1885; ALBERTI, *Le corporazioni d'arti e mestieri e la libertà del commercio interno negli antichi economisti italiani*, Milano 1888; LIONTI, *Antiche maestranze della città di Palermo*, Palermo 1886; SAVIGNONE, *Le maestranze siciliane e la origine delle corporazioni artigiane nel medioevo*, Palermo 1892; SCHERMA, *Delle maestranze in Sicilia*, Palermo 1892; CUTURI, *Le corporazioni delle arti nel comune di Viterbo*, Roma 1893, dallo Asrom.; RODOCANACHI, *Les corporations ouvrières à Rome depuis la chute de l'empir romain*, Paris 1894; SORIGA, *Sulle corporazioni artigiane di Pavia nell'età comunale*, in BIpavsp., XIV (1915), p. 50 segg.; MONNERET, *L'organizzazione industriale dell'Italia longobarda durante l'alto medioevo*, in Aslomb., XLVI (1919), p. 111 segg.; GADDI, *Per la storia della legislaz. delle istituzioni mercantili lomb.*, Milano 1894, dall'Aslomb.; MEDA, *Le corporazioni milanesi d'arte e mestieri*, Milano 1894, da «La scuola cattolica e la scienza italiana»; BROCCOLI, *Le corporazioni d'arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei fabbricatori di Capua del* 1488, Caserta 1893; TOMMASINI-MATTEUCCI, *Le società di mutua beneficenza*

e le corporazioni d'arti e mestieri in Città di Castello, Città di Castello, 1896; POZZA, *Le corporazioni d'arti e mestieri a Vicenza*, Venezia 1896, dal NAven., I, 25 segg.; SITTA, *Le università delle arti a Ferrara*, Ferrara 1896, dagli AdepferdSP.; MONTICOLO, *I capitolari delle arti veneziane*, Roma 1896 segg.; GONELLA, *Saggio di bibliografia delle corporazioni d'arti e mestieri*, Roma 1891 e *Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri in Italia*, 1891; BRESCIANO, *Bibliografia delle corporazioni romane d'arti e mestieri*, in Rbibl., VII-XII (1898-1900); MICHIELI, *Le corporazioni parmensi d'arti e mestieri*, Parma 1899; GAMBIRASIO, *Le corporazioni milanesi d'arti e mestieri*, Siena 1899; MIGLIACCIO, *Le corporazioni d'arti e mestieri in Napoli*, in Ascamp., II; ROBERTI, *Le corporazioni padovane d'arti e mestieri*, Venezia 1902; MIGLIOLI, *Le corporazioni cremonesi d'arti e mestieri*, Cremona 1904; MANNUCCI, *Delle società genovesi d'arti e mestieri durante il sec. XIII*, Genova 1905; LIPPI, *I gremii cagliaritani*, Cagliari 1906, dal Bbib. sardo; MARLETTA, *La costituzione e le prime vicende delle maestranze in Catania*, Catania 1905; BRIGANTI, *Le corporazioni delle arti nel comune di Perugia*, Perugia 1910; MICHELI, *Gli statuti delle corporazioni parmensi*, Parma 1913; SIMEONI, *Gli antichi statuti delle arti veronesi secondo la revisione scaligera del* 1319, Venezia 1914; KOHLER, *Die domus arcatorum Veronae unter den Scaligern unter der venezianischen Herrschaft*, in ZfdgHR., LXXIX (1916); STANLEY, *The guilds of Florence*, 1905; LATTES, *Le corporazioni artigiane secondo recenti pubblicazioni statutarie*, Milano 1917, dalla RdDcomm., XV, 177-203; PANCOTTI, *I paratici piacentini ed i loro statuti*, Parma 1923, nella « Miscellanea parmense Mascotti ».

670 — Se al nostro diretto esame sfuggono, per i fini speciali del nostro lavoro, le regole capitolari (1) e le monastiche (2)

---

(1) CHRODEGANGHI, *Regula canonicorum*, Hannover 1889; EBNER, *Zur regula canonicorum d. h. Chrodegang*, in « Röm. Quartschrift. », V (1891); HANNEMAN, *Die Kanonikerregel Chrodegangs von Metz und der Aachenere Synode v.* 816, Greifswald 1914. Gli statuti capitolari meriterebbero maggiore considerazione anche fra noi. Trovansi alle stampe gli antichi statuti del capitolo di Barletta e quelli di Giovenazzo. Cfr. GARUFI, *Consigli e statuti in volgare del capitolo della cattedrale di Giovenazzo*, Napoli 1912, dagli « Studii Torraca ». Gli statuta canonicorum ecclesiae vicentinae furono editi a Vicenza 1880; le Constitutiones capituli ecclesiae cathedralis Cremae a Crema 1897. Cfr. RIVETTI, *Il più antico statuto del capitolo di Chieri*, Pavia 1914, dalla BRIXIO, *Costituzioni capitolari di Tortona del secolo decimoterzo*, in BSSub., XXXV, n. 653.

(2) Rispetto alle regole monacali cfr. HOLSTENIUS, *Codex regularum*, Vienna 1729; ALBERS, *Consuetudines monasticae*, Mona o 1900-1912 e *Untersuchungen zur ältesten Monchgewohnheiten*, Leipzig 1915; HEIMBURGER, *Die Orden und Congregationen der katholischen Kirche*, Paderborn 1896-1897; PLANKERS, *Untersuchungen zur Ueberlieferung der Altesten Mönchregeln*,

e le fratellanze religiose (1), le quali, pur avendo necessarii nessi

---

1903. Sulla regola benedettina in ispecie cfr. SPREITZEN, *Die historische Voraussetzungen der Regel d. h. Benedikt v. Nursia*, Wien 1895; *Benedicti regula monachorum*, Lipsiae 1895; TRAUBE, *Textgeschichte der regula s. Benedicti*, München 1898; *Regulae s. Benedicti traditae mss. cassinensium*, Montecassino 1900; D'ALBE, *Commentaire sur la regle de s. Benoit*, Paris 1914. Il commentario di Paolo diacono alla regola stessa fu edito nella Bibl. cas. I (1880) e quello d'Ildemaro dal « Mittermuller Regensburg », 1880. Cfr. CIPOLLA, AAtor., XLV, 150-166. Sulla regola di s. Colombano cfr. SEEBASS, in ZfRG., XV, 366 segg. e MITLAKE, *The rule of saint Columban*, in « The eccl. Rev. », XLIV, 445 segg. Sulla regola basiliana CLARKE, *S. Basil the great*, Cambridge 1913. Sulla regola camaldolense cfr. FRANKE, *Romuald von Camaldoli und seine Reformthätigkeit zur Zzit Otto III*, Berlin 1911. Sulla regola cluniacense cfr. KOLMER, *Odo der erste cluniacenser magister Metten*, 1915. Sulla regola francescana cfr. KNÖPFLER, in « Th. Rev. » (1903). Cfr. anche LEMNERUS, *Regula antiqua ordinis de penitentia*, in « Arch. franc. », VI, 224. Sull'ordine dei predicatori cfr. DENIFLE, *Die constitutionendes Predigerordens vom Jahre* 1228. Cfr. anche MINUTOLI, *Statuto delle monache di Ponteteto presso Lucca sec. XIII*, Bologna 1863.

(1) GUERRA, *Delle antiche società religiose degli operai lucchesi*, in AA. lucch., IX, (1872) 319 segg.; FABRIS, *Statuti di antiche confraternite udinesi*, Udine 1907; ABIGNENTE, *La chartula fraternitatis ed il libro dei confratres della chiesa salernitana*, Napoli 1888 dall'Asnap. XIII; GARUFI, *Capitoli della confraternita di s. Maria di Naupaktos*, Palermo 1910; *Regole della confraternita romana dei raccomandati di s. Maria vergine* (a. 1260), in BSS., XXXIX, n. 117; *Statuti della pia fraternita di s. Maria di Arezzo e suoi statuti primitivi del* 1262, Firenze 1876; GUASTI, *Statuti della compagnia di s. Croce di Prato* (*sec. XIII*), Bologna 1857; DEL PRETE, *Statuti della compagnia della Madonna di Or san Michele nei secoli XIII e XIV*, Lucca 1859; *Ordinamenti e statuti delle compagnie di s. Lorenzo, s. Vincenzo, s. Stefano e s. Frediano di Lucca dell'a.* 1317, Lucca 1873; GUASTI, *Statuti della compagnia di s. Maria del Popolo di s. Piero a Galciana nel contado pratese* (1333), Prato 1868; GUASTI, *Statuti della compagnia dell'Impruneta*, Firenze 1866; *Statuti della compagnia del Crocione* (*sec. XIV*), Firenze 1895; *Statuti della compagnia del Broncone*, Firenze 1872; *Statuti riformati della compagnia di s. Bartolomeo in Silice delle sette arti*, Lucca 1847; *Mariagola della fraterna di s. Tomaso del* 1326, Portogruaro 1856; *Libro degli ordinamenti della compagnia di s. Maria del Carmine*, Firenze 1867; *Statuto della fraternita di s. Maria de' Sopramercanti nella città di Recanati*, Recanati 1830; SANTONI, *Antichi capitoli della fraternita di s. Maria in Via in Camerino*, Camerino 1879; PEZZANA, *Descrizione degli statuti della compagnia dell'Annunziazione impressa in Parma nel* 1496, Parma 1842; *Statuti della compagnia di s. Maria della Misericordia di Siena* (1332), Siena 1886; *Statuti della compagnia della Misericordia*, Recanati 1894; FERRATO, *Statuti della compagnia dei disciplinati di Firenze*, Padova 1871; BANCHI, *Statuti della compagnia dei disciplinati di Siena*, Siena 1866; *Capitoli di una compagnia di disciplina compilato nel* 1329, Prato 1864; VIGO, *I capitoli dei disciplinati di Pomarance*

con la vita mondana (1), si proponevano uno scopo eccedente il regolamento giuridico dei rapporti sociali ed erano sorrette dall'autorità delle leggi ecclesiastiche più che dalla autorità delle leggi civili, dobbiamo invece contemplare con curiosa attenzione gli statuti delle corporazioni sorte per la necessità economica della divisione del lavoro come organismi sociali intesi allo sviluppo del commercio e delle industrie. Ci è necessario non solo di mettere in evidenza il contributo che esse hanno potuto portare alla formazione del nostro diritto, ma di indicare i rapporti che quella fonte di diritto ebbe con le altre manifestazioni legislative.

671 — Per tale scopo ha importanza il problema che riguarda la possibilità di riallacciare le corporazioni mercantili ed industriali del medio evo ai collegia romana: ma ha importanza molto minore che per lo storico delle istituzioni. Queste ben potrebbero connettersi alle antiche e nondimeno il fenomeno della legislazione corporatizia doversi considerare per certi suoi peculiari caratteri come un fenomeno nuovo.

Il più remoto medio evo non era stato propizio ai commercianti ed agli artigiani: perchè il loro ceto rifiorisse era necessario che la ricchezza mobiliare rinnovasse il suo prestigio accanto alla terriera; che città e città, regioni e regioni, popoli e popoli si riavvicinassero con vincoli di scambio così da sostituire al piccolo commercio girovago il grande commercio pacato e continuo e da consentire che le più late e intense relazioni di scambio dessero moto alle industrie. In altre parole era necessario che sopra le economie locali si affermasse la economia regionale e la nazionale e che su questa si iniziasse la formazione di una economia internazionale.

(*sec. XIV*), Bologna 1889; JOPPI, *Della confraternita dei battuti dello Spiritosanto in Udine*, Udine 1899; MAZZATINTI, *Costituzioni dei disciplinati di s. Andrea in Perugia*, Forlì 1893; EGIDII, *La fratellanza dei disciplinati di Viterbo*, in Asrom., XXIII (1900) 331 sgg.; GRIMALDI, *Una fraternità machigiana di disciplinati del sec. XIV in Marche*, I, 222 segg.; PANSA, *Un manoscritto appartenente alla confraternita di s. Leonardo dei disciplinati in Aquila*, Aquila 1895; DE GREGORIO, *Statuti della prima compagnia di disciplina di s. Nicolò a Palermo del secolo XIV*, Palermo 1891.

(1) LORCHI, *Gli statuti di una confraternita tedesca ad Udine*, Udine 1895; RISATI, *Gli statuti della confraternita dei calzolai tedeschi in Trento*, Trento 1901, dagli AArov. Cfr. MAZZAROSA, *Capitoli riformati nel* 1361 *della corporazione di s. Bartolomeo in Silice*, Lucca 1886.

Or gli albori di codesto rinnovamento economico si colgono nel secolo undecimo. Si affermò dapprima nelle città marittime come Venezia, Ancona, Bari, Napoli, Pisa, Genova, Savona; investì poi le vie di terra, specialmente nei bacini del Po, dell'Arno, del Tevere. Ma non si ebbe immediatamente una progredita differenziazione delle arti ed un'autonoma organizzazione di esse. A corporarsi potevano essere tratti solo quei mestieri che, per una continua esigenza dei loro prodotti, si fossero già consolidati. Spesso pur quando l'organizzazione fu matura, le sue modalità e le sue condizioni di esistenza non trovarono subito espressione in una legislazione propria.

Nei territorii bizantini avevano certo protratto la loro vita nel medioevo molte scholae urbane e rustiche (se ne incontrano di negozianti, di pescatori, di sandalarii, di orefici, di oliandoli, di ortolani, di bobacterii ecc. che, rette da proprii capitularii o primicerii o priores, rispecchiavano la propria composizione nelle matriculae), ma non offrono sicuro testimonio di una attività normativa interna che si possa avvicinare alla operosità statutaria delle arti posteriori.

La promissio fatta dagli ortolani nel 1030 al loro prior coi suoi scheletrici accenni ai doveri ed ai diritti degli scholenses non può certo confrontarsi cogli statuti posteriori. Nella vita delle arti come in quella del comune, il breve ha tuttavia potuto offrire, per così dire, lo scheletro allo statuto e porgere qualche utile materiale alla sua formazione.

In origine i rapporti interni delle corporazioni e i rapporti esterni dei corporati dovettero essere regolati essenzialmente dalla consuetudine, che alle tradizioni di mestiere od alla conservazione delle regole tecniche accompagnava certamente delle regole giuridiche affermatesi attraverso la esperienza. Alla consuetudo mercatorum accennava già il breve della compagnia genovese del 1157 ed a speciali consuetudines dei negotiatores, organizzati già sotto proprii consoli si rimetteva parimenti, in Milano e su per giù in quei tempi, Pietro giudice.

672 — Statuti non dovevano esservi ancora, chè sarebbero stati espressamente ricordati. Ma pochi decennii dopo la legislazione delle corporazioni si svolgeva già con impulso vigoroso, benchè non senza contrasti. Non vi può essere dubbio: la legislazione corporativa non precedè, seguì la legislazione comunale. E ricevette da questa caratteri e limiti. Nulla è più erroneo del

credere che l'autonomia delle corporazioni sia stata nelle origini illimitata: codesto falso apprezzamento potè derivare soltanto dal preconcetto che lo stesso comune si sia enucleato da organizzazioni precedenti di carattere economico.

673 — Il fondamento dello ius statuendi delle corporazioni non fu meno discusso del fondamento dello ius statuendi dei comuni; fu ricercato al solito dai giureconsulti o nella permissio o nella iurisdictio, acquistata magari attraverso la prescrizione. Ma è notevole che rispetto ai comuni parve prevalere la seconda teorica; rispetto alle corporazioni invece prevalse la prima. Il diritto di statuire fu generalmente considerato per queste come una concessione dell'autorità superiore, che poteva quindi essere revocata o sospesa. Se pur Baldo sostenne che gli statuti corporatizii non abbisognavano di una particolare concessione dei municipii, già l'Orlando ha argutamente osservato che qualche maligno potrebbe in quella tesi, pressochè isolata, scorgere una tendenza, non del tutto disinteressata in chi era stato l'avvocato delle corporazioni perugine.

Non di rado gli statuti erano dati dalla stessa autorità comunale, o col procedimento consueto col quale il comune regolava se stesso o indirettamente attraverso la delegazione del potere normativo a speciali organi. In Venezia la signoria stessa oppure la giustizia vecchia o la nuova composero i capitolari delle arti, anche se talvolta fecero proprie le petizioni delle arti stesse. In Verona sin dal principio del secolo decimoquarto la legislazione delle arti fu similmente affidata alla Domus mercatorum che su tutte le arti aveva autorità e giurisdizione. Svolgimenti analoghi si ebbero altrove.

Finchè le arti mirarono semplicemente alla educazione tecnica dei proprii adepti e alla difesa economica dei loro interessi il comune potè lasciare che la loro volontà si svolgesse liberamente: l'interesse del comune e quello delle arti coincideva adoperandosi esse soltanto per la conquista di nuovi territorii da mettere a frutto e per la difesa di quelli già conquistati. Ma quando le arti, rinsaldate, cominciarono a contemplare i proprii interessi un po' troppo egoisticamente, non mancarono fra comune e corporazioni aspri conflitti. Il comune intervenne energicamente per ricondurle nell'orbita primitiva, se pur non le soppresse.

674 — Di qui risultano i limiti ordinarii dello ius statuendi delle corporazioni. Doveva essere esercitato entro i confini della iurisdictio ad esse attribuita, che mai comprese il merum imperium e, pur svolgendosi in quell'orbita, non doveva seguire direttive diverse da quelle della legislazione comunale. Soltanto quando non urtassero con gli statuti di comune i corporativi avevano, per i corporati, la vis e la auctoritas di quelli ed avevano anzi la precedenza su quelli, che fungevano in via secondaria da ius comune. Per garantirsi da eventuali esorbitanze i comuni e poi le signorie vollero generalmente che gli statuti corporativi fossero soggetti a periodiche revisioni.

Le consuetudini milanesi del 1214 davano già come regola che le consuetudines consulum negotiatorum dovessero essere ogni anno confermate dai consules reipublicae o dal podestà. E di una conferma annua si trova traccia, per non dire d'altri comuni, in Modena ed in Vicenza. In Roma dovevano essere confermati ad ogni mutazione di senatore. Nemmeno il comune popolare decampò da quella cautela. Gli statuti di Pisa recano ancora in calce la nota delle varie revisioni fatte dagli anziani. Il requisito dell'approvazione degli anziani era ancora esplicitamente sancito nello statuto di Parma del 1494

675 — Anche gli statuti corporativi poterono essere statuti posti e statuti dati. In questo ultimo caso, rotto ormai quasi generalmente ogni rapporto fra le arti ed i signori (conti o visconti o gastaldi) eredi di antichi diritti fiscali, l'autorità da cui emanavano gli statuti fu di solito l'autorità comunale, che legiferava o direttamente o indirettamente per mezzo di altri organi cui deferiva quella particolare attività legislativa.

Fra gli statuti dati l'unità della autorità da cui proveniva ha spesso generato una identità di tipi fra gli statuti delle singole città o almeno fra gruppi di statuti. Invece fra città e città i tipi sono straordinariamente mutevoli. I casi di migrazioni di statuti corporativi da una città all'altra sono rari. Si verificarono più per gli statuti dei mercanti che per quelli degli operai.

Oltre ai diversi casi di recezione di statuti della mercanzia che in seguito indicheremo, furono tuttavia segnalate delle notevoli coincidenze tra gli statuti dei mercanti di lana di Vicenza e di Padova. Riguardo alle arti rimane quasi isolato lo esempio offerto dall'invio dello statuto degli orefici veneziani a Brescia.

Le gelosie comunali danno esauriente spiegazione di codesti esclusivismi legislativi e consigliano ad essere prudenti nell'ammettere siffatte derivazioni, se affinità formali non avvalorano le affinità sostanziali. La uniformità delle condizioni economiche doveva però generare una certa uniformità in una legislazione come la corporativa, che era essenzialmente economica.

676 — Gli statuti delle arti come i comunali potevano essere posti direttamente dalla assemblea oppure indirettamente attraverso la delegazione a speciali balie. In queste i giuristi ebbero raramente parte; esse dovevano figurare agli occhi dei legali come balie di idioti. Ma erano tuttavia dei tecnici e potevano utilmente giovarsi della loro esperienza per regolare con semplicità dei rapporti che la sottigliezza dei giuristi avrebbe forse soverchiamente complicati.

Quegli statuti dovevano però necessariamente riuscire volgarizzanti nel contenuto. Lo furono pure nella forma. Negli statuti di corporazione fu anzitutto abbandonata l'aulica favella latina per sostituirvi la parlata del popolo. L'uso di una lingua morta e incomprensibile alle plebi parve presto assurdo là dove il fermento di una vita nuova richiedeva espressioni più spontanee ed aperte.

677 — Anche lo statuto delle arti potè avere forme diverse: in quella varietà si rispecchia la varietà dei modi con cui la norma ebbe a formarsi. Vi è un esatto parallelismo in ciò con le forme degli statuti cittadini. Svolgendosi dal breve (breve fu detto in Pisa ed in altre città anche lo statuto delle arti) questo potè assumere l'aspetto di un giuramento dei reggenti la corporazione verso il comune oppure l'aspetto di un giuramento dei reggenti stessi verso i corporati oppure l'aspetto di un giuramento dei corporati verso i loro capi. Codesta forma è forse più diffusa delle altre; ma della prima offrono saggio, fra gli altri, i capitolari veneziani, della seconda gli statuti di Piacenza.

Oltre a queste forme che potremmo dire subbiettive si ebbero delle formulazioni obbiettive. A queste più specialmente si adattavano le denominazioni di statuta, di constituta, di ordinamenta. La formulazione obbiettiva prevalse negli statuti posti dalle arti a mano a mano che più si fecero evidenti le ragioni obbiettive delle norme stesse. La caratteristica denominazione di mariegola che gli statuti ar-

tigiani ebbero in Venezia derivò dall'uso di accompagnare alla matricola o all'elenco degli appartenenti alla associazione le disposizioni di cui dovevano giurare l'osservanza; matricole si dissero anche, per la stessa ragione, in Perugia.

678 — Dall'aspetto giuridico i più istruttivi fra gli statuti di corporazione sono quelli della mercanzia, che, considerata già da molti come una integrazione successiva ottenuta attraverso l'aggruppamento di corpi prima distinti, è ora invece riguardata di preferenza come la prosecuzione della prima indifferenziata coesione del ceto mercantile. Lo speciale interesse da essa offerto deriva dal fatto che quella unione, la quale non deve affatto confondersi con la più modesta corporazione dei merciai, ebbe di regola un proprio foro. Sia stata essa precostituita alle altre arti o sia stata creata poi per ovviare ai disordini nascenti dal fatto che le arti singole nel loro isolamento non potevano far valere presso gli estranei le loro sentenze se non vietando ogni rapporto con loro, certo è che nei maggiori centri costituì una specie di comune industriale-commerciale in grembo al comune politico con speciale giurisdizione e quindi con speciali facoltà normative nelle materie di sua competenza.

In Piacenza la mercanzia dava norma a tutti i misteria: i membri di questi erano obbligati con distinto giuramento verso il proprio paratico e verso il nuxium. Ma ciò probabilmente avvenne anche nelle altre città. Egli è per ciò che, mentre negli statuti dei paratici prevalgono le norme tecniche o di polizia, le norme sostanziali di diritto affermatesi attraverso le veteres consuetudines mercatorum si riversarono di preferenza negli statuti della mercanzia. Furono questi che, con l'assidere le proprie pratiche giuridiche sopra un più libero riguardo alla volontà vera e sopra un maggiore rispetto della buona fede, col riconoscere nuovi tipi e nuove forme di contratti, col rafforzare il concetto della solidarietà, col dare applicazioni nuove al concetto della personalità giuridica e col creare infine procedure più spiccie e meno formali benchè rigorose nella coercizione, diedero materia al diritto commerciale differenziandolo dal diritto comune. Naturalmente l'importanza degli statuti della mercanzia variò anch'essa col tempo. Culminò sopratutto nella prima metà del secolo decimoquarto. Doveva essere invece ancora limitata nei primordii del secolo decimoterzo.

Fin dal 1144 troviamo degli iudices mercatorum distinti dai consules in Roma e fin dal 1154 e dal 1159 dei consules mercatorum pur forniti di giurisdizione in Piacenza ed in Milano; ma del secolo duodecimo non abbiamo statuti. E possiamo anche dire che non se ne incontrano nemmeno nei primi decennii del secolo decimoterzo. Si ripete sì sovente che lo statuto del nuxium piacentino, considerato come il più antico, ci riporta più su del 1200; pur contenendo elementi arcaici è invece del secolo decimoquarto e probabilmente di poco anteriore alla riforma del 1346 (1). Lo statuto più antico della mercanzia resta sempre quello di Pavia del 1295 (2).

Degli stessi statuti della mercanzia di Milano (3), che modellarono gli statuti della mercanzia di Monza del 1331 (4) e di Como del 1353, non si conserva ora integralmente alcuna edizione anteriore a quella del 1480. Gli statuti della mercanzia cremonese sono del 1388 (5); quelli di Brescia (6), adottati da Crema nel 1454 (7), risalgono al 1429; quelli di Bergamo al 1457 (8); quelli di Cremona al 1485. Mentre Piacenza, oltre allo statuto antico, conserva le riforme del 1401 e del 1444, Modena offre solo la riforma del 1569. Lo statuto della mercanzia di Parma ci riconduce nelle parti più antiche ad una redazione del 1348. Mantova ci ha tramandato lo statuto riformato del 1406 (9). Bologna, che pur

---

(1) Ed. POLLASTRELLI, in MHpaprovparmplac. Cfr. GALLETTI, *Degli statuti dei mercanti di Piacenza e di Milano*, Modena 1886.

(2) Ed. CHIRO, in Bspav., VI (1902). Cfr. DAMIANI, *La giurisdizione del collegio dei mercanti in Pavia*, Pavia 1902.

(3) Stampati spesse volte con gli statuti milanesi e poi a sè nel 1593. Cfr. VERGA, *La camera dei mercanti di Milano*, Milano 1914.

(4) Ed. Monza 1895, MEDA, *Gli statuti dei mercanti di Monza*, in « Atti del primo congr. cattolico italiano di studii e scienze sociali », Padova 1894.

(5) Editi solitamente con gli statuti cittadini. Se ne hanno anche del 1619 e 1682.

(6) Gli statuti della mercanzia bresciana del 1429 sono editi con gli statuti cittadini nell'edizione del 1557. A sè, con versione a fianco, a Brescia il 1778.

(7) Gli statuti mercatorum di Crema sono editi a Brescia 1769.

(8) Gli statuti e privilegi del paratico e foro dell'università dei mercanti di Bergamo sono editi con aggiunte a Bergamo 1780.

(9) MONTORIO, *Lo statuto della università maggiore dei mercanti di Mantova*, Mantova 1887.

ebbe statuti della mercanzia avanti il 1264, non ci porge ora se non la riforma del 1509 e del 1550 (1). Nel Veneto Verona ha conservato gli statuti della Domus mercatorum del 1319 (2).

Dalla Toscana derivano gli statuti della mercanzia di Firenze del 1312, del 1318, del 1320, del 1324, del 1384, del 1557 (3); di Lucca del 1376, del 1400, del 1555 (4); di Siena del 1342-1343 (5); gli statuti dei consoli della curia mercatorum di Pisa del 1305; gli statuti della mercanzia di Livorno. Nelle Marche sono stati segnalati gli statuti della mercanzia di Macerata del 1405 (6) e quelli di Pesaro (7). Dal Lazio son giunti a noi, importantissimi, gli statuti dei mercanti di Roma che si conservano in bella serie dal 1313 in giù (8). Dall'Umbria gli statuti di Perugia del 1332, di Città di Castello del 1538 (9), di Foligno del 1409 (10).

679 — Per la storia del diritto commerciale, accanto a quelli della mercanzia, forniscono preziosi materiali anche gli statuti dei banchieri, dei sensali, degli albergatori, intermediari operosi del commercio. Degli statuti dei banchieri se ne conservano di bolognesi del 1235, di fiorentini del 1299 (11), di perugini del 1377 e 1426 (12), di romani del 1401. Degli statuti dei sensali i lucchesi del 1275 (13), altri più recenti di Ferrara (14).

---

(1) Ed. Bologna 1509, 1550.

(2) *Statuta civilia domus mercatorum*, Verona 1598, ristampati ora dal SIMEONI. *Gli antichi statuti delle arti veronesi*, Venezia 1914.

(3) Cfr. BONOLIS, *La giurisdizione della mercanzia di Firenze*, Firenze 1901.

(4) Ed. Lucca 1557, 1610. BONGI, *Della mercatura dei Lucchesi nei secoli XIII e XIV*, Lucca 1884, in MAlucch.

(5) Ed. SINIGAGLIA, *Lo statuto dell'arte della mercanzia senese del* 1342-1343, Siena 1905, dal Bssen. Gli statuti senesi del 1644 sono in CANTINI, *Legisl. tosc.*, vol. XVI.

(6) SPADONI, *L'arte dei mercadanti del comune di Macerata*, Macerata 1903. Cfr. ZDEKAUER, *L'archivio del comune di Recanati*, in « Le Marche », V (1905).

(7) Ed. Pesaro 1532. Statuto del collegio mercantile.

(8) GATTI, *Statuti dei mercanti di Roma*, Roma 1885.

(9) *Statutum mercantiae Civitatis Castelli*, Città di Castello 1897.

(10) MENGOZZI, *Statuto dei mercanti di Foligno del* 1459, Foligno 1781.

(11) PERUZZI, *Storia del commercio e dei banchieri di Firenze dal* 1200 *al* 1345, Firenze 1868; LA SORSA, *L'organizzazione dei cambiatori fiorentini nel medioevo*, Cerignola 1904.

(12) MARCHESI, *Il cambio di Perugia*, Prato 1854.

(13) Ed. BINI, *I lucchesi* a *Venezia*, Lucca 1854-1856, II, Ec.

(14) Ed. Ferrara 1644, 1724.

Degli albergatori, da non confondersi coi vinai, che ebbero spesso, come a Pisa fin dal 1303, un capitolare proprio, sono specialmente notevoli quelli di Pisa del 1305 (1), di Firenze del 1323, 1334, 1440, 1557, di Brescia del 1364, di Siena del 1395, di Ferrara del 1405 e 1600 (2), di Verona del 1418, di Viterbo del 1565, di Roma del 1595, di Bologna, Savona, di Vicenza (3) del secolo decimosettimo.

Operazioni bancarie compivano anche le grosse industrie tessili che si occupavano non solo della preparazione dei tessuti, ma del loro commercio. Accanto agli statuti delle celebri arti fiorentine di Calimala (4) e di Por. s. Maria potremmo ricordare quelli dei mercanti della lana di Alessandria, di Vicenza (5) e di Padova (6) del secolo decimoquinto, e quelli dei mercanti della seta di Lucca.

680 — Notizie importanti per la storia del documento, delle obbligazioni e del processo possiamo ricavare dagli statuti delle corporazioni, che talvolta univano in un solo collegio tutti i professionisti legali (è certo la forma più antica) e talvolta aggruppavano distintamente giudici e dottori da un lato e notai e giurisperiti dall'altro. Entrambe le categorie sono contemplate dagli statuti di Firenze del 1344 e del 1566 (7) e di s. Geminiano del 1347-1525 (8). Statuti dei dottori si hanno per s. Genesio del 1295 (9), per Modena del 1337 (10), per Ver-

---

(1) Ed. BONAINI, *St. pis.*, III, 995.

(2) Lo statuto degli albergatori ferraresi fu edito nel 1600.

(3) CAPPAROZZO, *Statuto degli osti della città di Vicenza*, Vicenza 1880.

(4) FILIPPI, *L'arte dei mercanti di Calimala in Firenze ed il suo più antico statuto*, Torino 1889; FILIPPI, *Le aggiunte allo statuto di Calimala fatte negli anni* 1303-1305, Firenze 1889. Cfr. DOREN, *Studien aus der florentiner Wirtschaftgeschichte*, Stuttgart 1901-1905.

(5) Ed. CAPPAROZZO, Vicenza 1879.

(6) CESSI, *Le corporazioni dei mercanti di panni e lana in Padova*, in AIven. XXVIII (1908). Cfr. CESSI, *Un privilegio dell'arte dei drappieri in Padova*, nel volume « In memoria di Oddone Ravenna », Padova 1904.

(7) Lo statuto del collegio fiorentino dei giuristi del 1566 fu edito dal CANTINI, *Leg. tosc.*, VI, 171 segg. Cfr. FILIPPI, *L'arte dei giudici e notai di Firenze ed il suo statuto del* 1566, in « Giorn. lig. », XV (1888).

(8) ZDEKAUER, *Sugli statuti dell'arte dei giudici e notai di s. Geminiano*, Castelfiorentino 1896.

(9) SALVI, *Il collegio dei dottori e la scuola in s. Genesio*, in « Le Marche », II², 3 (1912). Degli statuti dei dottori di Recanati si parla in *Reminiscenze recanatesi*, Recanati 1878. Per Camerino cfr. *Constitutiones et reformationes collegii advocatorum procuratorum et notariorum*, Camerino 1564.

(10) Ed. VICINI, Modena 1906.

celli [1], per Novara [2], per Parma del 1412, 1435, 1453 [3], per Alessandria del 1358 [4], per Vicenza del 1383 [5], per Cividale del 1497, per Verona del 1399 e 1536 [6], per Genova del 1446 [7], per Udine del 1570 [8], per Piacenza [9], per Cremona [10]. Statuti dei notai per Vicenza del 1282 e 1341 [11], per Verona del 1267 [12], per Rovigo del 1286 [13], per Bologna del 1304 e 1454, per Pisa del 1305 [14] e del 1514, per Voghera del 1415 [15], per Tortona del 1321, per Como del 1335 [16], per Piacenza del 1354 [17], per Parma del 1354 e 1441 [18], per Siena del 1355, per Belluno del 1352, per Trevi del 1378 e 1427, per Biella del 1429, per Cingoli del 1511, per Conegliano del 1551, per Matelica del 1561, per Udine del 1570, per Roma del 1587, per Massa del 1602 [19]. Risalgono anche, in gran parte, al secolo de-

---

(1) Ed. MANDELLI, *Statuta collegii doctorum civitatis Vercellarum*, in « Il comune di Vercelli », Vercelli 1858, III.

(2) Ed. Novara 1593.

(3) Ed. PIGOZZI, *Sopra un ms. inedito di statuti del collegio dei dottori dello studio di Parma*, in Agiur., IX (1872), pp. 200-213.

(4) Gli statuti dei giudici di Alessandria furono editi il 1698; quelli dei fisici del 1358 in Alessandria 1640 ed in DUBOIN, IX, 568.

(5) Ed. BRESSAN, *Serie dei podestà e vicarii della città e territorio di Vicenza con lo statuto e la matricola dei dottori collegiati vicentini durante la signoria veneziana*, Vicenza 1877.

(6) BERTOLDI, *Due statuti del collegio dei giudici avvocati di Verona*, Verona 1869.

(7) BONARDI, *Statuti del collegio dei giudici di Genova del* 1446, Genova 1861.

(8) IOPPI, *Statuta collegii doctorum patriae Foroiulii*, Udine 1880.

(9) Di Piacenza abbiamo degli statuta collegii doctorum et iudicum editi a Piacenza il 1648.

(10) BRESCIANI, *Il collegio dei dottori della città di Cremona*, Cremona 1652. Si hanno statuti del collegio dei dottori editi nel 1597 e dei giudici nel 1619.

(11) Degli statuti notarili di Vicenza si ha un'edizione del 1666.

(12) CRISTOFOLETTI, *Cenni storici su un antico collegio di notai della città di Verona*, in Aven., XVI (1878).

(13) CORSALE, *Statuta et ordinamenta notariorum Rhodigii et comitatus*, Rovigo 1903.

(14) Ed. BONAINI, *St. pis.*

(15) Ed. Voghera 1765.

(16) Ed. Milano 1765, 1766.

(17) Lo statuto piacentino dei notai del 1354 fu edito nel 1668 e 1730.

(18) Degli statuti notarili di Parma del 1441 si ha un'edizione del 1544.

(19) Ed. SFORZA, in « Bibl. stor. lunig. », pp. 233-237.

cimoquarto benchè indatati gli statuti di Milano (1), Pavia (2), Cremona (3), Padova, Treviso, s. Severino, Recanati.

Collegi proprii a somiglianza di quelli dei giuristi ebbero del resto, or uniti, or distinti, pur i medici e gli speziali; ed ebbero per conseguenza i loro statuti, interessanti non meno per la storia della medicina che per quella del diritto. Uno statuto unico per le due professioni offre Firenze in redazioni del 1313, del 1349, del 1469 (4). Statuti per i medici hanno conservato Venezia del 1258 (5), Perugia, Torino del 1448, Novara del 1481 (6), Milano del 1517, Vercelli del 1521, Ferrara del 1530, Modena del 1550, Brescia del 1552 (7), Casale del 1566 (8). Statuti per gli speziali Padova del 1260, Venezia del 1278, Foligno del 1354 (9), Siena del 1355, Ferrara del 1357, Bologna del 1377, Perugia del 1378, Verona del 1381, Cremona del 1388, Camerino del 1566, Mantova del 1401, Brescia del 1433, Roma del 1477, Pisa del 1496 (10), Genova del 1488 (11), Napoli del 1498, Milano del 1550 (12), Pistoia del 1512, 1556, 1560, Como del 1514 (13),

---

(1) Gli statuti del collegio notarile di Milano passarono negli statuti civili. Cfr. del resto *Compendium ordinum stilatuum et aliarum scripturarum ad decorem collegii causidicorum et notariorum contingentium*, Milano 1701.

(2) Degli statuti notarili di Pavia si ha una edizione del 1680.

(3) Degli statuti notarili di Cremona si ha una edizione del 1597 e una del 1658. A Roma si ha anche uno statuto degli scrivani del 1561.

(4) CIASCA, *Statuto dell'arte dei medici e speziali*, Firenze 1922.

(5) Cfr. MONTIPOLO, *Ordini et capitoli del collegio deli spetiali di Venetia*, cap. I, Venezia 1891.

(6) Degli statuti novaresi si ha una edizione del 1686.

(7) Gli statuti dei medici di Brescia del sec. XVI furono editi dal DA PONTE, Brescia 1876. Degli statuti degli speziali di Bologna si ha una edizione del 1690; di quelli di Brescia due edizioni del 1752 e 1756.

(8) Ed. GIONELLI, in Rsaless., X (1901).

(9) FALOCI PULIGNANI, *Gli statuti degli speziali di Foligno*, in Asp. Marche e Umbria, III (1886).

(10) VIGO, *Statuti inediti degli speziali di Pisa nel secolo XV*, Bologna 1885i.

(11) ISNARDI, *Statuti degli speziali farmacisti e droghieri di Genova*, Genova 1861.

(12) Ed. Milano 1571. Gli statuti degli speziali milanesi furono editi dal CORRADI, Milano 1886. Aggiungi le edizioni milanesi del 1550 e 1575.

(13) FOSSATI, *Statuta paratici aromatoriorum*, Como 1885, dal PSstcom. V. Lodi ne offre uno edito a Milano 1635.

Savona del 1592 (1), Roma (2), Palermo (3). Statuti appositi pei chirurgi porge Brescia fin dal 1346.

Quali esercenti la bassa chirurgia debbono pur considerarsi i barbieri: per loro meritano di essere segnalati gli statuti di Venezia del 1265, di Verona del 1319, di Parma del 1418, di Ferrara del 1432, di Roma del 1447 (4), di Cremona del 1463, di Napoli del 1498 e 1695, di Brescia del 1520, di Savona del 1560 (5), di Bologna del 1556 (6), di Siena del 1583 (7), e gli altri più recenti di Milano (8), Lucca, Padova, Vicenza, Palermo (9).

Codesti statuti hanno interesse forse più per la storia del tecnicismo che per quella del diritto: ma hanno pure importanza per questa.

Così è a dirsi degli statuti che più tardi si diedero gli ingegneri (10).

Genova porge anche l'esempio di una corporazione fra maestri e di un relativo statuto.

681 — Gli statuti delle arti e dei membri da cui queste risultavano costituite offrono il massimo interesse per l'economista e per lo studioso dei progressi industriali: ma giovano del pari al giurista per la ricostruzione dei rapporti intercedenti fra gli imprenditori e gli operai, tra i maestri e i discepoli, tra i produttori ed i consumatori e per la conoscenza dei modi con cui erano esercitate quelle particolari giurisdizioni. Come il quadro degli istituti giuridico-economici dei comuni medioevali, quello degli istituti contrattuali e del loro adattamento alle varie esigenze rimarrebbe incompleto se non se ne tenesse conto.

Straordinaria è la molteplicità e la varietà di quegli statuti: non vi fu arte, si può dire, che non abbia avuto il suo.

---

(1) FILIPPI, *Gli statuti degli speziali in Savona del* 1592, Savona 1890.

(2) Gli statuti degli speziali di Roma furono editi a Roma il 1787.

(3) Lo statuto dei speziali di Palermo fu edito dall'ORLANDO, Firenze 1884.

(4) RODOCANACHI, *Statuts de la corporation des barbiers de Rome*, Paris 1889.

(5) Gli statuti savonesi sono editi dal NIBERASCO, Bologna 1913.

(6) Degli statuti dei barbieri bolognesi si ha una edizione del 1745.

(7) BISORDI, *Cenni storici e regolamenti della fratellanza fra parrucchieri in Siena*, 1881.

(8) Degli statuti dei barbieri milanesi si ha una edizione del 1652.

(9) POLLACCI-NUCCIO, *I barbieri di Palermo e la loro maestranza*, Palermo 1878.

(10) Statuti del collegio degli architetti ingegneri ed agrimensori furono editi a Cremona nel 1722.

Tra le più importanti furono le industrie tessili. E importantissima fu l'arte della lana, per la quale, oltre che di Firenze si conservano gli statuti di Bologna del 1256, di Siena del 1298 (1), di Pisa del 1318, di Piacenza del 1336 (2), di Radicondoli (3), di Verona, di Fabriano del 1369 (4), di Padova del 1383 (5), di Padova del 1395 (6), di Faenza del 1470, di Vicenza del 1348 e del 1420 (7), di Cremona e di Udine del 1421 (8), di Parma del 1422, 1439, 1547, di Ferrara del 1427, di Cingoli (9) del secolo decimoquinto, di Napoli del 1474, di Perugia del 1342-1427 e del 1543, di Alessandria del 1488 (10), di Pordenone del 1516 (11), di Aquila del 1544 (12), di Matelica del 1579, di Brescia del 1605, di Roma del 1406 (13), di Prato (14), di Pinerolo (15), di Savona (16).

Dell'arte della seta conservansi statuti di Firenze del 1335 (17), di Bologna del 1420 (18), di Napoli del 1465 (19), di s. Severino

---

(1) Ed. POLIDORI, *Statuti senesi scritti in volgare*. Bologna 1363, I, 129 segg.

(2) *Statuta artis lanificii civitatis et episcopatus Placentiae ab anno circiter* 1336 *ad a.* 1386 (ed. POLLASTRELLI), Parma 1869.

(3) Ed. BANCHI, Bologna 1880.

(4) Ed. ZONGHI, *Documenti storici fabrianesi*, Fabriano 1879.

(5) RUBINI, *Statuti dell'arte della lana in Padova del secolo XIV*, Schio 1877.

(6) Ed. RUBINI, Padova 1877.

(7) Cfr. CAPPAROZZO, *Statuto dei mercanti drappieri della città di Vicenza del* 1348, Vicenza 1879 e ZANAZZO, *L'arte della lana in Vicenza* (*sec. XIII e XIV*), Venezia 1912, pp. 418 e segg.

(8) *Statuti dell'arte della lana in Udine nel* 1421, Udine 1860.

(9) RAFFAELLI, *Le addizioni del* 1471 *al codice dell'arte della lana della città di Cingoli*, in « Antichità cristiane di Cingoli », Macerata 1864.

(10) GASPAROLO, *Gli statuti dei mercanti di Alessandria*, Alessandria 1896, dalla Rsaless.

(11) PECILE, *Capitoli dell'arte della lana in Pordenone nel* 1513-1529, Torino 1881.

(12) VISCA, *L'arte della lana aquilana*, 1893 dal BrsR.

(13) STEVENSON, *Statuti delle arti dei merciai e della lana in Roma*, Roma 1893.

(14) BRUZZI, *L'arte della lana in Prato*, Prato 1920.

(15) CAFFARO, *L'arte del lanificio in Pinerolo e gli statuti di essa*, in Msit XXX, 491 e segg.

(16) FILIPPI, *Dell'arte della lana in Savona nei secoli XIV-XV*, nel « Giorn. lig. », NS. I (1896), 170 segg.

(17) Per l'arte della seta fiorentina cfr. le edizioni del 1570 e 1580.

(18) Dello statuto bolognese si ha una edizione del 1754.

(19) PESCAVIA, *Gli statuti dell'arte della seta in rapporto al privilegio della giurisdizione*, in Asnap., XLIV (1921).

del 1482 (1), di Catanzaro del 1504 (2), di Mantova del 1543, di Reggio del 1546 (3), di Ferrara del 1613 (4), di Camerino del 1687 (5), di Racconigi del 1687, di Verona (6), etc.

Statuti per i bambasari o battitori delle faldelle si hanno di Venezia del 1278, di Bologna del 1288 (7), di Verona del 1319, di Perugia del 1350-1458, di Cremona del 1398; per gli scardassatori e pettinatori di Bologna del 1559 e di Cremona del 1504; per tessitori di lana di Biella del 1310, di Padova del 1430, di Brescia del 1457 e 1571, di Vicenza del 1348 (8), di Belluno del 1457-1578, di Lucca del 1482 (9) di Siena del 1474, di Feltre del 1519 (10), di Fabriano del 1566, di Gubbio del secolo decimosesto, di Napoli del 1607; per i follatori di panno di Verona del 1319; per i garzadori scavezzadori e gualcatori di pannilani di Verona del 1319, di Napoli del 1480, di Padova del secolo decimoquinto; per i cimatori di pannilani di Perugia del 1352-1426, di Ferrara del 1402, di Udine del 1453 (11), di Brescia del 1479, di Napoli del 1480 e 1509; per i pignolatori di Verona del 1319 e di Cremona del secolo decimoquinto; per i fustagnari (12) di Venezia del 1275 e di Chieri del secolo decimoquarto (13); per i tessitori di drappi di Verona del 1319; per i

---

(1) ALEANDRI, *I capitoli dell'arte della seta fatti in s. Severino nel* 1482 in *Arte e Storia.*

(2) Ed. MARINCOLA nel 1880.

(3) CAMPANINI, *Ars sirices Regii*, Reggio 1888.

(4) Ed. FERRARO, Ferrara 1876.

(5) Ed. SANTONI nel 1884. Roma offre uno statuto edito il 1754.

(6) CIPOLLA, *Gli incunaboli dell'arte della seta in Verona*, Venezia 1886. Cfr. MORSOLIN, *Del setificio in Vicenza*, Vicenza 1863-1866 e *Delle fraternite dei mercanti drappieri filatori e sensali di seta in Vicenza*, Vicenza 1865.

(7) Gli statuti bolognesi furono editi il 1662. Si hanno anche statuti di Savona e Napoli editi il 1722 ed il 1732.

(8) Ed. COGOLLO, *Statuti della frataglia dei tessari di panni di lana*, Vicenza 1892.

(9) Ed. TOMMASI MINUTOLI, *Capitoli e statuti dell'arte e scuola dei tessori di Lucca del* 1482, in Asit., X¹ (1847).

(10) TERRACINA, *L'arte della lana e la fraglia dei tessari in Feltre*, Feltre 1901. Cfr. BRENTARI, *L'arte della lana della seta e della stampa in Bassano*, Bassano 1884.

(11) Ed. DI PRAMPERO, Udine 1880. A Roma si hanno statuti dei tessitori del 1572.

(12) MOTTA, *Per la storia dell'arte dei fustagnai nel secolo XIV*, in Aslomb. I

(13) GIORDANO, *La università dell'arte dei fustagnai in Chieri*, Torino 1895.

drappieri di Bologna del 1280 e 1407 e 1556 (1), di Verona del 1319, di Biella del 1340, di Padova del 1395, di Cremona del 1420, di Ferrara del 1427; pei tessitori di velluto di Genova del 1689; pei tessitori di seta o sciamitai di Venezia del 1265, di Bologna del 1664, di Siena del 1697, di Genova del 1708; per i passamantieri di Lucca del 1580 (2), di Torino del 1609; pei filacanape o canapai di Venezia del 1232, di Foligno del 1385; per i funari di Napoli del 1594, di Genova del 1666; per i tessitori di lino o linaioli di Venezia del 1278, di Verona del 1319, di Pisa del 1452, di Vicenza del 1654; pei filaroli di Verona del 1319; pei materassai di Perugia del 1319, di Roma del 1515.

Pei tintori si hanno statuti di Lucca del 1255 (3), di Venezia del 1243 e 1305, di Verona del 1319, di Bologna (4) e Brescia del secolo decimoquinto, di Padova del diciottesimo.

Per i muratori (5) si hanno statuti di Venezia del 1271 (6), di Verona del 1319, di Ferrara del 1325, di Mantova del 1338 (7), di Perugia del 1385, di Roma del 1397, di Modena del 1399, di Padova pur del secolo decimoquarto (8), di Cremona del 1416, di Savona del 1417, di Siena del 1426 e 1486 (9), di Tolentino del 1455 (10), di Capua del 1488 (11), di Pisa del 1513, di Brescia (12), ecc.; per i renaioli statuti di Venezia del 1289; per i fornaciai statuti di Venezia del 1229, di Verona del 1319, di Parma del 1425, di Roma del 1484; per i numeratori di tegole statuti di Venezia del 1222; per gli scalpellini statuti di Venezia del 1307, di Roma del 1406, di Parma del 1425, di Orvieto del 1461,

---

(1) Gli statuti della compagnia dei drappieri alias strazzaroli furono editi in Bologna il 1556; altra riforma nel 1598.

(2) Un capitolare lucchese dei passamantieri fu edito il 1580.

(3) GUERRA, *Statuti dell'arte lucchese dei tintori del* 1255, Lucca 1896.

(4) Ed. Bologna 1580.

(5) PARDINI, *Ricerche sui maestri comacini*, Milano 1868.

(6) SAGREDO, *Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia*, Venezia 1867.

(7) Ed. FRANCHI, Mantova 1887.

(8) Ed. Padova 1891.

(9) Lo statuto dei muratori senesi del 1441 fu edito a Siena 1884.

(10) PRATESI, *Lo statuto delle arti edificative di Tolentino del* 1455, in AeMDSpmar.

(11) BROCCOLI, *Gli statuti dei fabbricatori di Capua del* 1488, in Ascamp., II (1893).

(12) *Statuto muratorum brexianae*, Brescia 1845.

di Siena del 1491, di Udine (1), ecc.; per i marmorai statuti di Napoli del 1618 e di Roma (2).

Per i marangoni o maestri d'ascia e di manara abbiamo statuti di Bologna del 1248, di Padova del 1257, di Venezia del 1271, di Verona del 1319, di Firenze del 1314 e 1342, di Faenza del 1331 e 1526, di Ferrara del 1363, di Città di Castello del 1379, di Perugia del 1385, di Vicenza del 1407, di Parma del 1424 (derivati da altri del 1388), di Siena del 1446, di Viterbo del 1465, di Modena del 1466 (3), di Pisa del 1481-1497, di Brescia del 1500, di Montalcino del 1564, di Camerino del 1556 (4), di Reggio (5); di Udine del 1496 (6), di Nizza (7); per i segatori statuti di Venezia del 1262; per i tessandoli statuti di Pisa del 1497; per i cassonieri statuti di Venezia del secolo decimosesto; per i cerchiai statuti di Venezia del 1259 e 1279; per i mastellari statuti di Ferrara del 1383; per i bottai statuti di Venezia del 1271; pei mastellari lo statuto di Padova del 1460; per i barilotari statuti di Verona del 1319; per i barilai e brentatori statuti di Ferrara del 1402 (8), di Cremona del 1434, di Roma del 1447, di Parma del 1611, di Napoli del 1605; per i tornitori statuti di Venezia del 1300, di Ferrara del secolo decimoquinto; per i gallederi gli statuti di Venezia del 1283; per i fusari gli statuti di Venezia del 1282; per i remaioli gli statuti di Venezia del 1307; per i carradori gli statuti di Ferrara del secolo decimosesto (9); per i carpentieri gli statuti di Venezia del 1271; per i pegolieri gli statuti di Venezia del 1278; per i calafati statuti di Venezia del 1271 (10), di Ferrara

---

(1) Dello statuto dei tagliapietra di Udine si ha una edizione del 1786.

(2) TOMASETTI, *Della arte dei marmorarii di Roma*, Roma 1906. Lo statuto dei marmorai di Palermo del 1487 fu edito dal DI MARZO, *I Cagini e la scultura in Sicilia*, Palermo 1880-1883, e dal LIONTI; così lo statuto dei legnaioli.

(3) LODI, *Notizie della corporazione dei marangoni di Modena e suo relativo statuto*, Modena 1876.

(4) Dello statuto dei falegnami di Camerino si ha una edizione del 1556.

(5) *Ordini e statuti della mag. arte dei falegnami intagliatori numeratori di botti ecc. di Reggio*, Reggio 1848.

(6) Se ne ha una edizione del 1788.

(7) Lo statuto dei falegnami di Nizza del 1726 fu edito nel 1815.

(8) Dei brentatori ferraresi si ha uno statuto edito il 1610.

(9) Degli statuti ferraresi dei carradori si hanno edizioni del 1625 e 1674.

(10) CECCHETTI, *La mariegola dei calefati dell'arsenale di Venezia*, Venezia 1882.

del 1392 e 1431, di Chioggia del secolo decimoquarto (1), di Napoli del 1486, di Savona del 1630; per i gerlari gli statuti di Brescia del 1520.

Per i fabbri abbiamo statuti di Modena del 1244 (2), di Bologna del 1252 e 1579 (3), di Venezia del 1271, di Biella del 1275-1331, di Pisa del 1305 e 1410 (4), di Verona del 1319, di Savona del 1340 (5), di Firenze del 1344, di Vicenza del 1351 (6), di Perugia del 1369-1405, di Foligno del 1385, di Ferrara del 1394, di Padova del 1400, di Genova del 1414, di Parma del 1439, di Pisa del 1448, di Napoli del 1474, di Cremona del 1479, di Città di Castello del 1500, di Brescia del 1518, di Pavia del 1594 (7), di Fratta (8), di Viterbo, di Roma (9); per i chiavari gli statuti di Siena del 1323 (10); per i lanternai gli statuti di Genova del 1602; per i lavoratori in ferro e rame gli statuti di Belluno del 1760; per i fabbricanti di campane e laveggi gli statuti di Venezia del 1282; pei fabbricanti di pesi gli statuti di Venezia del 1278; per i calderai gli statuti di Verona del 1319; per gli osbergerii gli statuti di Verona del 1319; pei balestrieri gli statuti di Venezia del 1278; pei coltellinai gli statuti del 1294, di Maniago del secolo decimosesto; per gli stagnari di Napoli del 1670; pei peltrai di Napoli del 1484; per gli spadari statuti di Perugia del 1298 (11), di Siena del 1394, di Brescia del 1574,

---

(1) SALVIONI, *I calafati di Chioggia*, in Aven., XXVI (1883) e POLI, *Gli antichi statuti della società di mutuo soccorso fra i calafati di Chioggia*, Chioggia 1889.

(2) FRANCHINI, *Di uno statuto della corporazione dei fabbri del* 1244, Modena 1913, dalle MAmod. Cfr. BERTONI, *Postille filologiche allo statuto della corporazione dei fabbri di Modena*, Modena 1914.

(3) MALVEZZI, *Di uno statuto della compagnia dei fabbri della città di Bologna*, Milano 1877. Cfr. anche la ed. Bologna 1571.

(4) I più vecchi furono editi dal BONAINI, *St. pis.*, III, 859; altri più recenti dal SIMONETTI, Roma 1894. Cfr. anche SIMONETTI, *L'arte dei fabbri in Pisa*, Rocca s. Casciano 1894.

(5) Gli statuti savonesi dei fabbri sono editi in AeMsav.

(6) BORTOLAN, *La fraglia dei fabbri di Vicenza*, Vicenza 1896.

(7) Degli statuti dei fabbri pavesi si ha una edizione del 1594.

(8) MAVARELLI, *Dell'arte dei fabbri nella terra di Fratta Umbertide*, Umbertide 1901.

(9) *Statuti dei ferrai a Roma*, Roma 1690.

(10) Lo statuto senese dei chiavari fu edito dal BANCHI.

(11) Lo statuto perugino degli spadai fu edito dal FABRETTI, in « Documenti di storia perugina », I, 32 segg. Uno statuto della università degli spadari e lanzari di Milano fu edito a Milano 1706.

di Milano del 1707; per i corazzai quelli di Firenze del 1321 e del 1413-1514.

Per gli orefici si hanno statuti di Venezia del 1233, di Genova del 1248, di Mantova del 1310 (1), di Verona del 1319 (2), di Firenze del 1335 (3), di Perugia del 1351, di Siena del 1361 (4), di Savona del 1377 (5), di Vicenza del secolo decimoquarto (6), di Bologna del secolo decimoquarto, di Cremona del 1429, di Pisa del 1448, di Padova del 1444, di Brescia del 1482, di Roma del 1509, di Milano del 1554 (7), di Ferrara del 1592; per i battiloro o filatori d'oro statuti di Venezia del 1232 (8), di Genova del 1436 e 1533, di Firenze del secolo decimoquinto, di Napoli del 1605 (9); per i vetrai, oltre gli statuti di Venezia del 1318, altri di Perugia del 1381 e 1406 (10), di Altare del 1485 e 1509 (11), di Roma del 1621; pei cristallai quelli di Venezia del 1284; pei fialai e vasai quelli di Venezia del 1270 (12), di Gubbio del 1337, di Siena del 1568, di Asciano del 1572, di Fratta (13); pei fabbricanti di stoviglie di Venezia del 1284; per i fabbricatori di pettini gli statuti di Venezia del 1297; per i fabbricatori di corde di budello gli statuti di Venezia del 1278; per i corallari gli statuti di Genova del 1492 (14).

---

(1) Ed. D'ARCO, *Ec. pol. mant.*, I, 384.

(2) BIADEGO, *L'arte degli orefici di Verona*, Verona 1900, dagli AAver., LVI³.

(3) LA SORSA, *Gli statuti degli orefici e sellai fiorentini al principio del secolo XVI*, Firenze 1901. Degli statuti bolognesi si hanno edizioni del 1579 e 1672.

(4) Lo statuto degli orafi senesi fu edito dal RUSSO, Napoli 1878, e prima dal MILANESI, *Documenti per la storia dell'Arte senese*, I, Siena 1854.

(5) GARASSINI, *Gli statuti dell'arte degli aurefici in Savona del* 1577, Savona 1894.

(6) BORTOLAN, *La fraglia degli orefici di Vicenza*, Vicenza 1889.

(7) Statuti milanesi degli orefici editi a Milano s. a. risalgono al secolo decimosesto.

(8) DOLCETTI, *Cenni sulla scuola dei tira e batti oro*, Venezia 1905.

(9) BROCCOLI, *Statuti della nobile arte degli orefici napoletani*, in As. camp., II (1893).

(10) Gli statuti dei vetrai perugini furono editi nel 1889.

(11) Degli statuti dell'Altare si hanno edizioni del 1573 e 1732; recentemente li ripubblicò il BUFFA.

(12) VALSECCHI, *Brani di antica mariegola dei fioleri di Venezia*, Udine 1857; MONTICOLO, *L'arte dei fioleri a Venezia nel secolo XIII e al principio del XIV e i suoi più antichi statuti*, Venezia 1891, dal NAven.

(13) NATALI, *Notizie e memorie sulle figurine e sull'arte del vasaro a Fratta*, Umbertide 1890.

(14) Ed. TOZZETTI, Genova 1872, in « La pesca in Italia ».

Pei sarti si hanno statuti di Venezia del 1218, di Biella del 1296, di Bologna del 1244 e del 1466, di Lodi del 1261 (1), di Todi del 1308, di Verona del 1319, di Udine del 1442 (2), di Milano del 1446, di Aquila del 1452 (3), di Martinengo (4) del secolo decimoquinto, di Bologna del 1466, di Fabriano del 1470, di Modena del 1534, di Parma del 1566, di Ferrara del 1568 (5), di Roma del 1575, di Napoli del 1584, di Pavia del 1591, di Montepulciano del secolo decimosesto (6), di Padova del 1602, di Torino del 1678 (7); per i guarnellai gli statuti di Fabriano del 1407; per i giubettai gli statuti di Venezia del 1219; per i calzettai gli statuti di Parma del 1597 (8), di Roma del 1641; per i ricamatori gli statuti di Napoli del 1547 e 1586; per i berrettai e cappellai statuti di Venezia del 1233 e 1264, di Prato del 1347 (9), di Città di Castello del 1442, di Savona del 1473, di Milano (10), di Brescia del 1518, di Mantova del 1549, di Bologna del 1580; per i rigattieri gli statuti di Firenze; per i rivenditori di panni vecchi o pezaroli statuti di Venezia del 1233 e 1264 e di Verona del 1319; per gli stracciaroli gli statuti di Padova anteriori al 1345 e di Ferrara del 1404. Per i cordai varii statuti di Bologna (11).

Per i conciatori delle pelli si conservano statuti di Venezia del 1271 e di Fabriano del 1443; per i cuoiai e vaiai statuti di Venezia del 1311, di Siena del 1323, di Chieri del secolo decimoquarto (12), di Napoli del 1549, di Firenze del 1551, di Firenze

---

(1) CERUTI, *Statuta caligariorum et sartorum civitatis Laudae*, Torino 1869.

(2) Lo statuto dei sarti di Udine fu edito dal MANTICA, Udine 1884.

(3) VISCA, *Lo statuto dell'arte aquilana dei sarti*, in Bsp. Anton Ludovico Antinori V (1895).

(4) PINETTI, *La fratellanza artigiana dei sarti in Martinengo*, Bergamo 1899.

(5) Degli statuti dei sarti ferraresi si hanno edizioni del 1538 e del 1586.

(6) Ed. COLOMBI, *Breve della compagnia dei sarti e dei farsettari di Montepulciano*, Montepulciano 1878.

(7) Degli statuti dei sarti torinesi si ha una edizione del 1711.

(8) Statuti dei calzettai si hanno anche per Napoli del 1717, per Milano del 1718 e 1798, per Fabriano del 1798.

(9) Degli statuti dei cappellai di Prato curò l'edizione il GUASTI, nella « Miscellanea pratese di cose inedite e rare », Prato 1861.

(10) Ed. RIVA, Milano 1909.

(11) Si hanno statuti dei cordai bolognesi editi il 1666, 1667, 1761.

(12) GIORDANO, *Gli statuti dell'arte dei cuoiai di Chieri*, in BSSS., LXVI.

del 1386 e del 1585 (1), di Lucca del 1669 (2); per i pellicciai statuti di Pisa del 1304, di Venezia del 1311, di Verona del 1319, di Siena del 1343, di Padova del 1343, di Brescia del 1406, di Bologna del 1424, di Ferrara e Parma del 1568 (3); pei pelacani statuti di Genova del 1427 e di Bologna del 1410, di Ferrara del 1478; per i ghirai gli statuti di Venezia del 1311; per i borsai gli statuti di Verona del 1319 e di Genova (4).

Per i calzolai si hanno statuti di Lodi del 1266, di Venezia del 1271, di Biella del 1291, di Verona del 1319, di Pisa del 1324, di Prato del 1327 (5), di Borgo s. Sepolcro del 1378, di Montegiorgio del 1385, di Fabriano del 1423, di Città di Castello del 1427, di Belluno del 1441, di Montalcino del 1452, di Parma del 1568, di Sarteano del 1525, di Viterbo del 1544, di Modena del 1560, di Cremona del 1575, di Gubbio del 1598, di Bologna (6) e Reggio (7) ecc.; per i caligari (8) statuti di Bologna del 1254, di Verona del 1319, di Ferrara del 1342, di Genova del 1427, di Vicenza del 1423, di Milano del 1395; per gli zoccolari o zavattari statuti di Verona del 1319, di Milano del 1395, di Padova del 1683; per i solaroli gli statuti di Verona del 1319.

Per i sellai statuti di Firenze del secolo decimoquarto (9), di Savona del 1482, di Parma del 1576, di Napoli del 1520, di Roma del 1669; pei ferratores o maniscalchi statuti di Bologna del 1248, di Milano del 1588, di Lucca del 1691; pei carrozzai gli statuti di Roma del 1721.

Per i merciai si conservano statuti di Bologna del 1270 e 1581, 1587 (10), di Roma del 1317 e 1375 (11), di Verona

---

(1) Firenze 1805.

(2) Gli statuti dei cuoiai di Lucca furono editi a Lucca nel 1669.

(3) Degli statuti dei vaiai e pelicciai Milano conserva una edizione del 1711; quelli dei pelattieri furono editi il 1740.

(4) Ed. in « Giorn. lig. », XIII (1886).

(5) *Il breve dei calzolai di Prato del* 1367, Prato 1861.

(6) Ed. Bologna, 1718, 1721, 1778.

(7) Degli statuti dei calzolai di Reggio si ha una edizione del 1739. Cfr. ORDINI, *Statuti della magnifica arte dei calzolai di Reggio*, Reggio 1847.

(8) PETRERA, *L'arte dei calegheri e i scorzeri de la Zueca*, Venezia 1920.

(9) Per gli statuti dei sellai fiorentini cfr. il DELLA SORSA cit. a nota p. 700 n. 3.

(10) Degli statuti dei merciai di Bologna si hanno edizioni del 1601, 1645, 1723.

(11) *Statuta artis merciariorum et fonticariorum urbis (sec. XIV)*, Roma 1892; *Statuti dei merciai e della lana in Roma*, Roma 1893.

del 1319, di Parma del 1348 e 1568 (1), di Fabriano del 1380 (2), di Foligno del 1385, di Padova del 1395, di Modena del 1462, di Ferrara del 1478, di Genova del 1505, di Bologna del 1587, di Lodi del 1616.

Pei mugnai o farinotti si hanno statuti di Parma del 1236, del 1448, del 1568, di Vincio del 1301 (3), di Verona del 1319, di Bologna del 1450, di Brescia del 1461 (4), di Roma del 1476, di Napoli del 1549, di Genova del 1554, di Padova del secolo decimosesto, di Siena del 1611. Dei fornai o pistori statuti di Verona del 1319, di Perugia del 1388, di Ferrara del 1410, di Brescia del 1427, di Padova anteriori al 1435, di Pisa del 1438, di Parma del 1461 e del 1560, di Siena del 1542, di Bologna del 1602, di Roma del 1496 (5). Per gli offellari abbiamo gli statuti di Milano del 1487, del 1576 e del 1582.

Per i beccai si conservano statuti di Padova del 1283, di Siena del 1288 (6), di Parma del 1309 e 1447, di Biella del 1313-1331, di Verona del 1319, di Modena del 1337, di Firenze del 1346, di Ferrara del 1375-1560, di Viterbo del 1384, di Ferrara del 1391, di Perugia del 1402, di Roma del 1432, di Cortona del 1434, di Pisa del 1531, di Lucca del secolo decimosesto ecc. Per i salsamentarii gli statuti di Bologna del 1376 e del 1423 (7) e di Milano del 1591. Per i biadaroli gli statuti di Venezia del 1271. Per i formaggiari o caciaioli statuti di Bologna del 1292, di Padova del 1436, di Brescia del 1464, di Pisa del 1494, di Udine (8). Per i mercanti di grascie o ternieri o pizzicagnoli gli statuti di Venezia del 1263 e del 1279, di Perugia del 1341, di Firenze del 1345, di Foligno del 1384, di Genova del 1474, di Brescia del 1474, di Siena del

---

(1) Degli statuti dei merciai di Parma del 1348 si hanno edizioni del 1869.

(2) Dello statuto dei merciai di Fabriano si ha una edizione del 1729.

(3) Cfr. SANTOLI, *Il breve dell'arte dei mugnai del Vincio dell'a.* 1330, nel Bspist., III (1901).

(4) Ed. Brescia del 1760.

(5) TOMASSETTI, *Il sodalizio dei fornai di Roma*, Roma 1906.

(6) Ed. POLIDORI, Bologna 1888. Dello statuto dei beccai di Milano si ha una edizione del 1699.

(7) Lo statuto dei salaroli o salsamentarii di Bologna fu edito nel 1666 e 1716; lo statuto dei pizzicagnoli di Siena nel 1732. Aggiungi gli statuti milanesi editi nel 1679, 1697, 1717, 1729.

(8) Dello statuto dei formaggiai di Udine abbiamo delle edizioni del 1722 e 1804.

1539. Per i biadaroli gli statuti di Venezia del 1271 e 1282. Per i saponari gli statuti di Napoli del 1675.

Per i fruttaioli e pollivendoli statuti di Padova del secolo decimoterzo, di Ferrara del decimoquarto, di Brescia del 1570, di Roma del 1612, di Genova del 1684. Per i pescatori o pescivendoli [1] statuti di Venezia del 1227 [2], di Verona del 1319, di Pavia del 1295 e 1399 [3], di Viterbo del 1481, di Perugia del 1296 e 1376 [4], di Padova del decimosesto, di Roma del 1636 e 1665, di Bologna del 1684 [5], ecc. [6]. Per i vinai gli statuti di Pisa del 1353.

Pei pittori si son conservati gli statuti di Venezia del 1271 [7], di Siena del 1355 [8], di Perugia del 1366 [9], di Firenze del 1404 [10], di Cremona del 1407 [11], di Padova del 1441 [12], di Roma del 1478 [13], di Milano del 1572, di Bologna del 1592, di Udine del 1610; pei miniatori gli statuti di Perugia del 1432 [14]; pei librai e cartolai gli statuti di Bologna del 1379, di Roma del 1636, di Parma del 1658; pei cartai rimangono gli statuti di Fabriano del 1363.

---

(1) SPRETI, *Notizie spettanti all'antichissima scola dei pescatori di Ravenna detta Casamatha*, Ravenna 1820.

(2) *Descrizione della mariegola di s. Nicolò dei mendicoli ossia statuti dell'arte dei pescatori*, Venezia 1898.

(3) PAVESI, *Ordini e statuti del paratico dei pescatori di Pavia*, Pavia 1894, dal Bspav.

(4) SCIALOIA, *Statuta et ordinamenta varia artis piscium perusinae* (1296-1376), in Bsumbr., XVI, 3.

(5) Ed. Bologna 1601 e 1715.

(6) Cfr. *Capitoli della pescheria della città di Alcamo*, in Assic., IV, 325.

(7) MOLMENTI, *Lo statuto dei pittori veneziani del secolo XV*, Venezia 1889.

(8) Lo statuto dei pittori di Siena fu edito dal VALLE, *Lettere senesi*, Roma 1785, I, 146 segg. e dal MILANESI, *Documenti per la storia dell'arte senese*, Siena 1854. Cfr. ROSSI, *Il sentimento dell'arte nel breve dei pittori senesi del* 1355, Siena 1905, dal Bssen.

(9) MANZONI, *Statuti e matricole dell'arte dei pittori della città di Firenze, Perugia, Siena*, Roma 1904; MAZZATINTI, *Statuti e matricole dell'arte dei pittori in Perugia*, in Bstumbr., VI, 345.

(10) BALDINUCCI, *Capitoli della compagnia e fraternita de' pittori fiorentini del* 1404, in « Notizie dei professori di disegno da Cimabue in poi », Firenze 1767; GAYE, *Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV-XVI*, II.

(11) Ed. ODORICI in Asit., XI³, 891.

(12) Lo statuto dei pittori padovani fu edito dall'ODORICI, in Ant. ven.

(13) MUNTZ, *Statuti della corporazione dei pittori di Roma del* 1478, in « Les arts à la Cour des papes », Paris 1882, III, 101 segg.

(14) Dello statuto dei miniatori perugini curò la stampa il ROSSI nel 1873.

Riguardano l'industria dei trasporti gli statuti per i barcaroli di Verona del 1319, di Roma del 1520, di Padova del 1584 (1); per gli zattieri di Verona del 1260 e del 1319 (2) e di Belluno del 1473-1492 (3); per i marinai e barbi di Genova del 1614; per i legatori di balle gli statuti di Pisa del 1497; per i facchini di Firenze del 1317 (4) e di Parma del 1567; per i carrettieri di Roma (5); per i cocchieri di Roma del 1628 (6); per i bifolchi di Verona del 1319 e di Perugia del 1361; per i portatori di vini di Verona del 1456. Assai minore importanza hanno, giuridicamente, gli statuti della corporazione dei palafrenieri, di cui offre esempio Novara (7) e lo statuto dei servidori, di cui danno saggio Bologna (8) e Modena (9).

Si sono anche corporate delle persone rivestite di pubblici uffici: onde abbiamo statuti di preconi come quelli di Ferrara del secolo decimoquinto, di ministrali come quel di Brescia del 1469-1593, di macinatori dell'olio come quello di Venezia del 1227, di custodi degli stai come quelli di Venezia anteriori al 1261, di tamburini come quello di Roma del 1615, di bombardieri come quelli di Roma del 1573.

682 — Un elenco, anche incompleto, degli statuti delle corporazioni mercantili ed artigiane può sempre, pur nella sua aridità, insegnar molte cose. Non solo ci apprende che, appena giunsero a forme corporative, anche le arti più minute vollero il loro statuto, simbolo prezioso della loro autonomia; ma altresì che la loro opera normativa raggiunse il colmo della parabola ascendente nel secolo decimoquarto. Già si allentava nel secolo succes-

---

(1) CESSI, *Le fraglie dei barcaiuoli di Padova durante la dominazione della repubblica veneta*, in Atven., XXV (1902).

(2) Ed. SIMEONI, *Il commercio del legname fra Trento e Verona nel secolo XIII*, Rovereto 1907, nelle Mrov. e in SDV., pp. LIV-LIX.

(3) TERRACINA, *I zattieri di Belluno e gli statuti della fraglia del* 1492, Belluno 1902, dalla « Antologia veneta ».

(4) FANFANI, *Lo statuto del* 1317 *della compagnia dei portatori di Firenze*, Bologna 1858.

(5) BRESCIANI, *Di uno statuto inedito dei carrettieri di Borgo etc.*, Roma 1895.

(6) RODOCANACHI, *Les statuts de la corporation des cochers de Roma*, Angers 1891.

(7) Dei palafrenieri di Novara lo statuto fu edito nel 1734.

(8) Ed. Bologna, 1753.

(9) Ed. Modena 1727.

sivo; stagnava addirittura nel secolo decimosesto e decimosettimo. Così la fortuna degli statuti corporativi segue da presso la fortuna delle corporazioni stesse. Quando venne meno il substrato economico che sorreggeva le corporazioni, anche la loro legislazione si inaridì. Non ebbe più la freschezza e la vigoria di un tempo. E fu vista di mal occhio, poichè in essa erano precisamente sancite le limitazioni alle libere iniziative che rendevano omai infesta la corporazione legata ad una fase economica oltrepassata. Il liberismo uccise le arti e i loro statuti.

Di questi però non tutto andò perduto; infatti parecchie delle norme tecniche da essi determinate passarono nelle leggi dello Stato regolanti l'esercizio delle industrie e del commercio.

683 — Già non pure si erano adunati in corporazione i commercianti ed industriali, ma i lavoratori della terra. L'esempio più antico vien da Roma, dove era una scuola di ortolani fin dal 1030.

Gli statuti romani dell'agricoltura, che si occupano non solo della polizia rurale, ma dei contratti agrarii e di tutti i rapporti cui poteva dar luogo la lavorazione della terra, sono tuttavia assai posteriori: possediamo la riforma fatta nel 1407 sotto il papato di Gregorio XII. Quegli statuta nobilis artis bobacteriorum urbis ebbero tanta importanza da essere più volte stampati: e ogni ristampa ha portato nell'opera i suoi ritocchi e le sue aggiunte. Fra queste ha trovato luogo un vero trattato sull'agricoltura (1).

Statuti analoghi incontriamo a Frascati nel secolo decimoquinto (2), a Viterbo nel secolo stesso, a Corneto nel 1668, a Palestrina nel 1650, rifatti in generale su altri più antichi. Di fronte ad essi lo statuto di Roma valeva sempre come statuto sussidiario: non doveva esserne pregiudicato nè in tutto nè in parte.

Con quegli statuti di corporazione non possono essere messi in fascio gli statuti che non di rado i comuni hanno dati per la custodia delle colture, come per esempio lo statuto super custodia vignalium di Bassano o per l'alpeggio come gli statuti di Carate (1265-1253) per i boschi come quelli di Trento,

---

(1) Ed. Roma 1526, 1566, 1573, 1627, 1718, 1761, 1825.
(2) *Statuti della università dei boatteri di Frascati*, Roma 1882.

di Bondone e di Bormio. Piuttosto potrebbero paragonarsi a quelli, che ora si sono ricordati, gli statuti che in molte città si diedero gli ortolani quali quelli di Padova del 1543, di Savona del 1577, di Alghero del 1637: ma sono di gran lunga meno importanti. In Roma stessa appaiono di importanza secondaria di fronte a quelli dell'agricoltura gli statuti degli allevatori del bestiame, di cui il più antico risale al 1410.

CAPITOLO XXXI.

Statuti di classe

684 — Benchè generalmente si comprendano in questa denominazione gli statuti corporativi delle arti, non è inopportuno il distinguere fra le due categorie di statuti. A base delle corporazioni artigiane stavano sopra tutto degli interessi economici, che potevano anche legare fra loro persone derivate da ceti sociali diversi; se in generale accolsero elementi di una medesima categoria sociale, l'identità delle condizioni sociali non fu, in origine almeno, necessaria. Il carattere popolare di quelle corporazioni si affermò solo più tardi; e solo più tardi il concetto di classe venne ad adattarsi ad esse.

Vera contrapposizione di classe ravviseremo invece sin dalle origini tra milites e pedites. Quali statuti di classe dovremo in prima linea considerare gli statuta militum e gli statuta peditum, che, per la coincidenza fra i pedites ed il populus, furono poi la stessa cosa che gli statuta populi, di cui abbiamo già altrove ricordato incidentalmente i mutevoli rapporti con lo statuto cittadino.

Molto antica è la costituzione delle società dei milites, che si incontrano per tutta l'Italia, nelle regioni longobarde e nelle bizantine; antica potrebbe anche essere l'esistenza dei loro statuti. La famosa inscrizione di Nepi, oltre che dimostrarne la esistenza, potrebbe indicare quale ne fosse il contenuto fin dal principio del secolo decimosecondo. L'importanza delle società e degli statuti nobiliari in ispecie aumentò poi verso la fine del secolo quando già si inaspriva la lotta con le analoghe organizzazioni dei pedites e si fece ancor più intensa nel secolo successivo (1).

---

(1) Le ricorda SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo*

Un bel saggio di quelle società, che non possono confondersi nè con gli statuti consortili delle famiglie nobiliari, nè con le società delle torri (che pur difficilmente eccedevano la famiglia o la clientela), nè con la società delle porte fondate su vincolo vicinale, offrono gli statuti dei milites di Asti (1) e Chieri risalenti alla prima metà del secolo decimoquarto. Essi hanno già assunto un carattere difensivo contro le crescenti ingerenze del popolo nella vita politica; gli statuti originarii dovettero avere una fisionomia alquanto diversa. Nella formazione del diritto generale gli statuti dei milites hanno d'altra parte importanza assai minore che non quelli del popolo.

685 — Come la societas militum è risultata sovente da una confederazione di diversi alberghi o consortili familiari, così il popolo risultò di regola dalla fusione di altre associazioni costituite da elementi popolari, o fossero associazioni a scopo di difesa (compagnie d'armi) o fossero associazioni economiche (compagnie d'arti): lo svolgimento intimo del popolo si ripercosse in quello dello statuto. Così lo statuto bolognese del popolo del 1248 risultò dalla aggregazione degli statuti delle compagnie e delle arti; anche nel Breve populi et compagniarum comunis di Pisa del 1286 con un sottile lavorio di analisi non è difficile di scernere i capitoli derivanti dagli statuti delle compagnie d'armi e gli elementi che furono aggiunti di poi.

Organizzazioni popolari si ebbero entro il comune, non pure nelle maggiori terre della Lombardia e del Piemonte, ma in quelle del Vèneto, dell'Emilia, della Romagna, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio: e dappertutto si ebbero statuti del popolo. Se non che, rendendosi popolare il comune, avvenne spesso che, identificandosi il comune ed il popolo, gli statuti del popolo diventassero statuti di comune. Per tal modo o lo statuto del popolo, diventando il supremo regolatore della vita del comune, riassunse in sè gli elementi ancora utili dello statuto comunale, come a Firenze, o invece lo statuto del comune assorbì in sè lo statuto del popolo, come avvenne ad Asti, ad

---

e in particolare sulla casa di s. Giorgio, Genova 1906, in « Atti della società ligure di SP. », XXXV, p. 74.

(1) Cfr. Gozzino, *Il comune astigiano e la sua storiografia*, Firenze 1884, pp. 62 segg. e Patrucco, in BSss., VIII, 151 segg.; Gaudenzi, *Statuti della società del popolo*, Roma 1889.

Alessandria a Mantova a Bologna. Sono rari i casi che i due statuti, pur assicurando la prevalenza allo statuto del popolo su quello del comune, restassero separati; così avvenne però ad Ascoli dove, restando a sè, lo statuto del comune tendette a restringersi ai rapporti di diritto privato.

Quella fusione ha fatto sì che molti statuti del popolo siano andati perduti; ma, a prescindere dai capitoli delle società popolari di Alba del 1222 e della società di s. Secondo di Vercelli del 1250, si conservano ancora gli ordinamenti del popolo di Pistoia del 1284 e del 1330, di Firenze del 1325, di Volterra del 1253-1254, che senza dubbio derivano da quelli che in quei tempi regolavano il popolo fiorentino. Dello statuto bolognese del 1248 si hanno solo frammenti.

686 — Quali statuti di classe, benchè come una forma quasi paradossale di essi, dobbiamo pur considerare gli ordinamenti di giustizia, che, per reazione contro le angherie dei potenti, pongono questi al di fuori di ogni regola di equità. Si pretese che l'esempio sia stato dato dagli ordinamenta sacrata et sacratissima di Bologna; sulla via da questi segnata si sarebbe posta prima Pistoia, poi Prato, sotto Giano della Bella, poi Firenze. E da Firenze li avrebbe adottati Roma. Di una figliazione diretta non è però il caso di parlare. Disposizioni affini si riscontrano nel Veneto, nel Piemonte, nell'Umbria.

687 — D'una antitesi sociale furono altresì espressione gli usi nobiliari, che incontriamo specialmente nel Mezzodì, testimonii d'una persistente differenza di diritto tra ceti sociali, i quali originariamente ebbero fors'anche una diversa composizione etnica (1). Tra essi emerge l'uso dei nobili di Capuana e Nido che ebbe l'onore di svariati ed amplissimi commenti. L'importanza di codesti statuti nobiliari non può d'altronde competere con quella degli statuti che furono in precedenza considerati.

Gli statuti familiari non furono sempre il simbolo di uno spirito di casta.

---

(1) In CAGGESE, *Roberto d'Angiò*, I, 235, si rammenta la consuetudo nobilium terre Ydronti.

CAPITOLO XXXII.

Statuti di famiglia e Statuti consortili

688 — Gli statuti di famiglia [1] hanno oggi importanza soltanto in rapporto alle case regnanti: ben più lato ambito di applicazione ebbero in passato, in tutte le categorie sociali. Non pure vi ricorrevano i nobili, per cui la tradizione aveva una speciale importanza, ma i rustici stessi. Presso gli uni e gli altri vi erano interessi collettivi, al regolamento dei quali si riteneva legata la floridezza della famiglia mentre non si volevano rendere individuali per non togliere base alla sua compattezza..

Deliberati dall'assemblea dei familiari, quegli statuti si distinguono agevolmente dai fidecommessi, se pur potevano dar legge ad una intera famiglia, poggiavano però sulla volontà di un solo. Non di rado l'assemblea familiare, imitando l'esempio dei comuni, soleva far delega dei suoi poteri ad uno o più fiduciarii che fungevano da statutarii. Così un documento genovese del 1484 ricorda i capitula et ordinamenta recordata per Luchanum et Ambrosium, quibus data fuit cura de omnibus contingentibus ad honorem et utilitatis albergi de Marinis.

Per le famiglie nobiliari lo statuto soleva più spesso regolare l'amministrazione degli iura e dei redditus derivati dal conferimento dei pubblici diritti e poteri su cui poggiava originariamente il titolo della nobilitas; trattandosi di famiglie

---

(1) Sulle leggi familiari cfr. PILLIO, *Quaestiones*, 67; Io. And. Add. ad Spec., II, 2, § 15; Bart. Cons., 72.

rusticane soleva invece regolare lo sfruttamento delle terre che pro indiviso spettavano ai confamiliari o in proprietà o in usufrutto.

Dei primi statuti offrono un esempio interessantissimo gli statuta ordinamenta et capitula constitutionis domus filiorum Barbolani del 1287 (1), che si proponevano, senza alcun riguardo agli interessi del comune, anzi ammettendo la possibilità di un'antitesi con quelli, l'augumentum di quel casato dominante su tre capellae di Lucca. Non erano i primi del genere perchè in essi si scorgono facilmente dei capitoli di più antica fattura che ci richiamano ad una forma di giuramento analoga a quello iuramentum salvamenti, che abbiamo incontrato anche negli inizii del comune. Più tardi vi si aggiunsero le norme regolanti gli organi della domus e la definizione del diritto fra i consortes ed i tenuti per le cause non soggette ad appello. Il fatto che il constitutum dovesse essere giurato dai consorti non toglie che, indipendentemente dal giuramento o dal contratto, potesse aver valore di per sè, come atto legislativo della domus.

Conserva suoi statuti anche la consorteria dei signori di Ripafratta (2); la quale però presenta un tipo un po' diverso. I consorti qui erano già dei domini esercitanti diritti di districtus se non di giurisdizione; ed, oltre allo scopo di regolare la comune difesa, lo statuto ebbe quello di regolare l'esercizio di quei pubblici poteri. Non v'ha dubbio che statuti analoghi dovettero generalmente avere, governandosi sotto proprii rettori o consoli o capitanei, le consorterie signorili, non pure di Toscana, ma della Lombardia, della Romagna, della Liguria, del Piemonte. Un bell'esempio offre nel 1352 la famiglia pavese dei Sannazzaro.

689 — Già nello statuto di casa Barbolani, accanto ai consortes trovammo considerati i tenuti, i quali introducevano nella organizzazione un elemento estraneo alla famiglia. Tra i consortes poterono pur avvenire delle intrusioni attraverso la alienazione ad estranei delle quote spettanti iure sanguinis ai discendenti della famiglia. Il consorzio familiare diede così luogo ad altri consorzii più lati, che poterono assumere

---

(1) Ed. Bongi, in AAlucch., XXIV.
(2) Ed. Bonaini, in Asit., VI, 808.

atteggiamenti diversi secondo i diversi ordini sociali a cui appartenevano le famiglie che ne avevano costituito il germe.

Tra i nobili si svolsero, per esempio, le società delle torri, le quali non possono considerarsi come un mero fenomeno privato appunto perchè il diritto di fortificazione fu sempre riconosciuto come uno ius ...ad rempublicam pertinens e quindi spettante solo a chi avesse ridotto a privato retaggio qualche pubblico potere. Anche quelle consorterie ebbero le loro chartae, i loro constituta: e di essi non pochi saggi ci sono rimasti (1).

Sulle consorterie per ceppo, si modellarono poi sovente in città, per carta, altre uniones inter plures variasque familias quae sub certis formis et modis novam quandam parentelam inibant, che le signorie giustamente avversarono come pericolose per il pubblico bene: tali gli alberghi liguri, ai quali vedemmo già attribuito uno ius statuendi.

Pur nella campagna i consorzii domestici allargando la propria cerchia poterono dar luogo a delle vere regulae.

---

(1) Cfr. TABARRINI, *Le consorterie nella vita italiana del Trecento*, Milano 1895. Aggiungi SORIGA, *Statuti patrimoniali di una consorteria pavese del secolo XIV*, Milano 1917, in Aslomb., XLVI, p. 231; *La compagnia della Braida di Montevolpe nell'antico suburbio milanese ed il suo statuto nel* 1224, in Aslomb., XVII³ (1904), p. 26 segg.

CAPITOLO XXXIII.

Favole e regole

BOTTEA, *Le carte di regola*, in Atrent., X (1891); ANDRICH, *Fabula nel Cadore ed a Belluno*, Torino 1898, dal volume in onore di F. Schupfer; *Gli statuti bellunesi e trevigiani dei danni dati e le wizae*, Firenze 1904, dall'Asit., XXXIV (1904).

690 — Le regulae o le fabulae, di cui qui ci occupiamo, possono, si disse, aver avuto alle volte la loro origine in un consorzio familiare; ma non si debbono sistematicamente ridurre ad un consorzio familiare. La stessa designazione di fabula lo dice: la fabula, secondo il linguaggio già in uso sotto i Longobardi, indicava una convenzione così poco necessaria in se stessa da poter essere firmata col giuramento o con altri mezzi. La ragione del consorzio è ben indicata dalla voce regula, la quale non tanto designò il diritto interno creato dal consorzio quanto l'oggetto, la causa del consorzio stesso, onde i suoi partecipi si dissero regolieri. Si trattava di regolare determinati beni soggetti ad uso collettivo che potevano coincidere coi vicinalia se consorti eran tutti i vicini, ma potevano anche esser cosa diversa se il consorzio era più ristretto della vicinia.

Statuto vicinale e regola non son quindi sinonimi. Quando l'esistenza dei beni comuni generava la regola, i regolieri acquistavano insieme il diritto di formare sua lauda. Il nome di lodo esclude di per sè la coercibilità esterna delle norme poste (1).

(1) Una concezione diversa delle regula presuppone il CESSI, *Una regula padovana del secolo XIII*, Padova 1916, dagli AeMApad., XXXII,

691 — Le regole già le sappiamo di origine antichissima. Nulla dice in contrario il fatto che quelle a noi conservate non vadano oltre il secolo decimoquarto e, più precisamente, oltre la fine di esso. Fin dal 1246 si ricorda la regola di Negrar, per svista dal Cipolla riferita ad Alfaedo. I `lauda`, le `postae`, `ordinationes et regulae` che portano date più recenti, rivelano di per sè che parecchi capitoli sono di più remota formazione.

Originariamente il contenuto delle regole dovette concernere sopratutto la difesa dei beni attraverso i `banna` o le `wizae`; più tardi col complicarsi della organizzazione amministrativa del consorzio che accanto al `maricus` ed al `saltarius` pose spesso dei `laudatores`, il loro contenuto venne anche a disciplinare le competenze dai vari organi ed i loro vicendevoli rapporti.

692 — Già ho ricordato qualche regola del Veronese: di qui pur ci è giunta quella di Zevio (1).

Dal Cadore (2) derivano i laudi di Caselle del 1329, di Caradies del 1382, di Lorenzago del 1365, di s. Nicolò del Comelico del 1404 (3), di Perarola del 1518, di s. Vito del 1542, di s. Stefano e Casada del 1444 (4), di Cibiana del medesimo secolo. Dal territorio feltrino e bellunese i laudi di s. Gregorio delle Alpi del 1447, di Zumelle del 1479, di Belluno del 1364 (5), di Rocca di Pietore del 1417, di Zoldo del 1517, di Forno di Canale del 1575, di Lozzo di Cadore del medesimo secolo.

Ma nel Trentino sopratutto abbondano le carte di regola. Il maggior numero di quelle che si conservano cade nel secolo decimosettimo e decimoottavo; le regole più recenti son però generalmente ricalcate su altre di ben più remota composizione. Tra

---

scrivendo: Difficilmente le regulae si sono formate per opera di coalizione spontanea...; ma la carta di regula è sopratutto un atto di concessione sovrana.

(1) *Capitoli e regole di Zevio*, Verona 1711.

(2) PERTILE, *Laudi del Cadore*, in AIven., XII[1] (1888-1889) e ANDRICH, *Nota sui comuni rurali bellunesi*, in ATven., XXVI (1904).

(3) ANDRICH, *Il laudo di s. Nicolò del Comelico e gli statuti di Rocca di Pietore*, Belluno 1903.

(4) ANDRICH, *Due importanti laudi del Comelico*, in NAven., XXXIII, 1, p. 24 segg. (1917).

(5) ANDRICH, *Gli statuti della regola della terra di Belluno*, Belluno 1896.

le più antiche sono quelle di Pilcante del 1374 (1), di Pranzo del 1354 (2), di Condino del 1324 (3), di Daone del 1307 (4), di Tione del 1502-1757 (5), di Bono del 1344 (6), di Stenico del 1472-1490, di Vezzano del 1580-1671, di Terlago del 1421, di Villamontagna del 1522, di Civezzano del 1370, di Vigalzano del 1419, di Viarago del 1520, di Pinè del 1429 del 1498 del 1540 del 1579, di Levico del 1595, di Scurelle del 1582 (7), di Meano del 1569, di Albiano del 1547 e del 1673, di Seregnano del 1508, di Borgo del 1677 (8), di Sover del 1507, di Vigo del 1470 del 1558 del 1571 del 1640, di Nano del 1489, di Tajo del 1569, di Tuenno del 1595, di Mechel del 1482, di Curedo del 1522 (9), di Cavareno del 1587, di Brez del 1492 (10), di Fondo del 1322, del 1365 del 1376 del 1451 del 1498 del 1571 del 1587 del 1727, di Proves del 1391, di Cis del 1587 e del 1691, di Cavizzana del 1586, di Caldes del 1586 del 1644 del 1691, di Monclassico del 1580 (11), di Presson del 1586, di Dimaro del 1586, di Deggiano del 1494, di Mezzana e Ronzo del 1365, di Pejo del 1522 (12), di Livinallongo (13). Ometto le più recenti (14).

---

(1) Ed. SEGARIZZI, in Atrent.

(2) Cfr. ROSATI, *Le pergamene e la carta di regola del comune di Pranzo*, Rovereto 1904.

(3) Cfr. PAPALEONI, in Asit., VII[5] (1891), n. 57.

(4) Ed. PAPALEONI, Napoli 1896.

(5) Ed. PAPALEONI, *Gli statuti di Tione dal secolo VI al XV*, in « Misc. st. ven. », III (1895), 1-68.

(6) Ed. PAPALEONI, in Asit., VII[5], n. 76.

(7) Ed. SUSTER, Lanciano 1887.

(8) Ed. Borgo 1861.

(9) Cfr. REICH, *Notizie storiche del comune di Coredo*, Trento 1886.

(10) Sulla regola di Brez cfr. INAMA, in Atrent., XV (1901), 172.

(11) Ed. VALENTI, *Gli statuti di Monclassico*.

(12) Ed. FOSSATI, *La carta di regola del comune di Pejo*, in « La rivista tridentina », 165-191, 237-253.

(13) Cfr. PETTINGER, *Due carte di regola lagarine*, in AArov., XIV, 1, 67.

(14) Cfr. anche CICCOLINI, *Ossana nelle sue memorie*, Melò 1913.

CAPITOLO XXXIV.

Statuti di corporazioni ed associazioni extracomunali

693 — Le corporazioni e i consorzi fin qui considerati si sono generalmente svolti entro il comune; anzi non solo entro il comune, ma sotto di esso. Essendovi però sempre stata oltre il comune una organizzazione statale che vieta di considerare in ogni caso i comuni come stati, non ci dovrà sorprendere di trovar giuridicamente riconosciute anche delle corporazioni che si svolsero oltre il comune o entro il comune magari ma in antitesi ad esso con un proprio diritto di statuire, il quale poteva svolgersi senza dipendenza dalla legislazione del comune.

694 — Con vincolo quasi federativo si univano spesso comuni e comuni per l'affermazione o la difesa di comuni interessi. Pur quelle federazioni emanarono norme per regolare i loro reciproci rapporti. Si affacciano qui anzitutto al pensiero le leghe lombarde: e ai tempi di Federico I, e, ancor più, ai tempi di Federico II, esse ebbero veri organi legislativi, che esercitarono o il loro compito con molto impegno. Le traccie della loro opera statutaria rimasero spesso negli statuti singoli delle città. La validità di quella sarebbe stata di per sè condizionata dalla temporaneità delle organizzazioni; e a perpetuarne le norme ne fu necessaria la recezione nella legislazione dei singoli comuni.

695 — Pur le parti ebbero loro statuti. Spesso, in antitesi ai veri statuti comunali, furono considerati come pacta o convenzioni; ma erano veri provvedimenti legislativi, imposti, dagli organi cui si riconosceva la facoltà di regolare l'associazione, anche ai dissenzienti.

Non di rado col predominare di una parte nella vita politica questa giunse ad identificare se stessa con il comune. Così accadde della parte guelfa in Firenze nel 1335 (1). Ma l'identità è un post-factum. La parte si era data la sua disciplina nel momento in cui lottava col comune e al di fuori di esso e senza riguardo ai limiti territoriali del comune. La parte prima collegava anche elementi appartenenti a comuni diversi.

696 — Qui giova pur considerare gli statuti che si davano i fuorusciti; i giuristi ne ammettevano in generale la liceità giuridica, per quanto a noi possa parer strano. In generale si univano i fuorusciti di un medesimo partito: ma la opportunità di distinguere tra questa organizzazione e la precedente emerge dal fatto che la qualità di fuorusciti derivava dalle relazioni col singolo comune mentre la parte poteva riguardare più comuni.

697 — Uscendo fuor della politica, altre organizzazioni, di più civile parvenza, troveremo, suscitate dai commerci. Quel senso di solidarietà che soleva legare i mercanti entro il comune nativo non si arrestava fra le sue mura. La speculazione audace spingeva la gente industriosa ad oltrepassarne la cerchia turrita per cercar fortuna in più remote regioni; e, se le correnti migratorie erano abbastanza nutrite, i concittadini (per lo meno i corregionarii) solevano raccogliersi in corporazioni governate da proprii statuti.

Ciò avvenne nelle città nostre, ed avvenne anche nei paesi stranieri. I Toscani e i Lucchesi sopratutti danno esempio di siffatte organizzazioni (2). Si conoscono statuti dei Lucchesi di Anversa del 1555 e di Bruges del 1478-1489, redatti su altri del 1369.

Reciprocamente si consentì ai mercanti stranieri di ordinarsi fra noi con proprii statuti (3). Lo statuto del Fontego dei Tedeschi in Venezia non è il solo del genere.

---

(1) BONAINI, *Statuti della parte guelfa di Firenze compilati nel* 1335. nel « Giornale storico degli archivii toscani », I (1857); cfr. CAGGESE, in Asit., XXXII[1], pp. 265 segg.

(2) Cfr. SAGREDO, *Statuti della fraternita e compagnia dei fiorentini in Venezia dell'anno* 1556, in Ait., IX, app.; GAUDENZI, *Statuti dei mercanti fiorentini dimoranti in Bologna degli anni* 1279-1289, in Asit., I[1] (1888); ROSSI, *Capitoli della consorteria delli forestieri in Genova*, in Msit., XI (1870).

(3) Cfr. gli statuti dei mercanti di Lione e di Fiandra editi a Milano

698 — E non si organizzarono soltanto i mercanti. Si pensi alle corporazioni studentesche, alle universitates scholarium. Fin dal più alto medioevo maestri e scolari solevano riguardarsi come socii; nel secolo decimosecondo la societas assunse addirittura la figura del corpus. Potè sorgere sopra una duplice base personale: una associazione fra maestri od una associazione fra studenti.

Il primo tipo, che potremo dire parigino, prevalse in Francia; il secondo fra noi. Qui l'università fu originariamente una corporazione di studenti, che sceglievano anche e stipendiavano i professori. Nel momento istesso, in cui con la costituzione Habita, inserita poi come legge generale nel Codice giustinianeo nel titolo Ne filius pro patre, gli studenti bolognesi ottenevano da Federico I di essere liberati dall'obbligo di rispondere solidalmente pei debiti singolarmente contratti da taluno di loro, furono posti al riparo dalle rappresaglie dei cittadini col beneficio di un foro speciale, nel quale le cause contro loro promosse dai cittadini dovessero esser decise dal loro rettore o dai loro maestri. I comuni videro di mal occhio quella separata giurisdizione che ledeva la loro autorità; ma le frequenti lotte non cancellarono il principio che l'imperatore aveva posto. Gli studenti, repudiando fin l'autorità dei proprii maestri, riconobbero soltanto la giurisdizione del rettore che era tratto dalle loro file. Pur i pontefici fecero spesso sentire la loro voce a difesa di questa; possediamo ancora le bolle con cui Onorio III annullò gli statuti fatti dal comune bolognese contro la libertà dello studio.

Mentre i cittadini erano già organizzati nel comune e dentro il comune si andavano organizzando in arti distinte i commercianti e gli industriali, i maestri e gli studenti stranieri, non protetti dal rapporto di cittadinanza, si ordinarono pur essi con forme analoghe a quelle del comune, per resistere eventualmente al comune stesso; il vincolo corporativo assicurava tra loro uno scambievole aiuto e una difesa efficace contro le offese esterne. Per la costituzione corporativa lo studio potè esser considerato come un quid distinto dalla città, che, appunto per frenare le migrazioni, cercò di vincolarsi i maestri fa-

---

il 1700. A Napoli si ebbero statuti dei Catalani del 1461 e dei Fiorentini del 1483.

cendoli giurare di non insegnare altrove e di non adoperarsi perchè gli studenti li seguissero in altre sedi.

Entrare nei particolari di quegli ordinamenti studenteschi sarebbe qui certo fuor di luogo; ma conviene ancora avvertire che lo studio e la universitas non restarono sempre un tutto indistinto. In un medesimo studio si poterono avere più università, suggerite da ragioni diverse. Si contrapposero ultramontani e citramontani (forestieri anche questi rispetto al comune, ma italiani). Poi si sentì il bisogno di distinguere ulteriormente tra iuristae, studiosi d'ambe le leggi, ed artistae, studiosi di filosofia, teologia, lettere, medicina. Quando si contrapposero le universitates iuristarum et artistarum vennero meno le universitates ultramontanorum e cismontanorum; ma la diversità dell'origine diede ancora luogo ad associazioni minori che si dissero nationes (1).

E mentre si raggruppavano gli studenti non mancò ogni organizzazione fra professori; si strinsero anch'essi secondo che insegnavano leggi od arti in collegia doctorum, che non devono confondersi coi collegi cittadini di giuristi o di medici.

699 — Tutte queste corporazioni ebbero i loro statuti compilati o da tutti i corporati in assemblea o da giunte da essi delegate.

In questa materia Bononia docuit. Gli statuti del suo studio offrirono il modello a quelli degli altri. Dallo statuto dello studio di Bologna dipendeva già quello dello studio di Padova del 1231, col quale si possono utilmente confrontare, derivando dalla medesima fonte, gli statuti dello studio aretino del 1255.

Bologna offre degli statuti della università dei giuristi del 1317 (2), del 1347, del 1442; Padova del 1331 (3); Pavia del

---

(1) Per altre forme di vita collettiva studentesca cfr. GLORIA, *Il collegio degli scolari detto Campione*, in AApad., V, 4 seg.; BRUGI, *Intorno ai collegi ed alle fondazioni per gli scolari della università padovana dei secoli scorsi*, in AApad., X, 2.

(2) Sugli statuti bolognesi è ancora fondamentale la trattazione che il Savigny fece sullo statuto edito a Bologna nel 1567, sempre legato alle redazioni precedenti.

(3) KAUFMAN-CARO, *Eine unbekannte Redaction der Statuten der Universität Padua*, Leipzig 1893, dal CBl. f. Bibliothekwesen, IX; DENIFLE, *Die Statuten der Juristenuniversität Padua im Jahre* 1231, in AfLuKGdMA., VI (1892); GLORIA, *Aberrazioni del monaco Enrico Denifle intorno la università di Padova*, Padova 1893; DENIFLE, *Die Statuten der Iuristenuniver-*

1386 (1); Firenze del 1387 (2); Pisa del 1477 (3). Per gli artisti sembrano tipici gli statuti bolognesi del 1405-1442.

Anche Parma (4), Ferrara (5), Macerata, Messina (6) offrono statuti del secolo decimoquinto.

---

sität Bologna von 1317-1347 *und deren Verhältniss zur jenen Paduas, Perugias, Florenz*, in AfLituKGdMA III (1887) 196 segg. Degli statuti dei giuristi di Padova si hanno poi edizioni del 1551, 1564, 1647, 1674.

(1) HURBIN, *Die Statuten der Juristenuniversität Pavia vom Jahre* 1396, Luzern 1898.

(2) RONDONI, *Ordinamento e vicende principali dell'antico studio fiorentino*, Firenze 1881; GHERARDI, *Statuti della università e studio fiorentino dell'anno* 1387, Firenze 1881.

(3) BONAMICI, *Gli statuti della università di Pisa*, Pisa 1914, dagli AUtosc.

(4) PIGOZZI, *Sopra un manoscritto inedito di statuti del collegio dei dottori dello studio di Parma*, Bologna 1872, dall'AG.

(5) Gli statuti dei giuristi di Ferrara del 1447 sono editi dal SECCOSUARDO, *Lo studio a Ferrara a tutto il secolo XV*, Ferrara 1894, in ADSpferr., IV, p. 213 segg. Uno statuto generale dell'università più recente era stato edito dal BORSETTI, *Hist. almi Ferrariae gymnasii*, Ferrara 1735; ma della sua autenticità dubita il PARDI, *Lo studio di Ferrara nei secoli XV e XVI*, Ferrara 1903, p. 56.

(6) ROMANO, *Gli statuti dell'antico studio messinese*, Pisa 1900.

CAPITOLO XXXV.

La legislazione dei Regni, dei Principati, delle Signorie

700 — L'autonomia comunale si svolgeva entro i limiti segnati dalle autorità superiori dell'impero e del papato. Lo stesso avvenne per quelle che potremmo chiamare, tanto per intenderci, autonomie signorili, che si formarono entro i confini dell'impero. Dove l'autorità dell'impero non era stata cancellata da altre o scossa sì da esser quasi annullata, il fondamento del potere legislativo potè esser dato ai signori o dalla successione nei poteri del sovrano, di cui si era scalzato il dominio, o dalla investitura ereditaria di un ufficio che portava con sè la facoltà di dar norma e dal successivo allontanamento dei freni che questa originariamente aveva.

La prima ipotesi si riscontra nel regno di Sicilia, che la dominazione araba avea completamente divelto dall'impero di Bisanzio. Benchè quei dinasti abbiano sovente riconosciuto la superiorità feudale del pontefice nel momento stesso in cui disconoscevano la imperiale, si atteggiavano fin dall'inizio come successori dei basilei bizantini. A se stessi riferirono i principii che valevano per questi. È un errore tutt'altro che lieve l'aver voluto, anche per i re siculi, derivare il potere legislativo dai germi del banno germanico o delle paci territoriali. La legge in Sicilia fu essenzialmente considerata come la volontà del re. Il potere legislativo apparve come una prerogativa regia: attraverso l'approvazione sovrana furono ricondotti alla volontà regia persino i diritti locali.

Svolgimento diverso dovette avere la legislazione dei regoli sardi. Il venir meno della nominale egemonia dell'autocrata bi-

zantino fece, sì, cadere i limiti che infrenavano originariamente la autorità degli arconti; ma non potevano atteggiarsi a veri successori degli imperatori dal momento che ne erano stati dei ministri. La loro facoltà legislativa rimase tradizionalmente inalveata entro le dighe che già limitavano il potere normativo dei duchi, presidi o degli arconti. L'iniziativa regia non bastò a crear la legge. Fu necessario il concorso della curia.

701 — Altri motivi contribuirono a costituire il potere legislativo dei signori nei territorii dell'Italia settentrionale e media. Nelle signorie che ebbero base feudale si presenta, infatti, di regola come una evoluzione dei poteri di banno o di tregua spettante a marchesi conti e sculdasci; il risorgimento del diritto giustinianeo li fece assimilare allo ius edicendi attribuito ai prefetti del pretorio ed ai presidi di provincia per quanto concerneva i marchesi ed i conti, a quello attribuito ai defensores plebium per quanto concerneva i capitanei.

Nelle signorie sorte dai comuni poggiò invece sulla delegazione dei poteri legislativi del comune stesso.

Ma a quella un titolo nuovo venne generalmente ad aggiungersi col conseguimento del vicariato imperiale; ai vicarii era concesso di legiferare vice imperatoris, con la stessa efficacia, se non con la stessa ampiezza, con cui avrebbe potuto legiferare chi a loro aveva delegate le proprie veci.

Funzioni legislative vere e proprie non erano state in origine affidate ai legati ex latere degli imperatori, fossero pur generali; avean di regola compiti puramente amministrativi o giurisdizionali. Nè forse aveva avuto intenzione di eccedere le solite facoltà la clausola, che incontriamo nel 1220, la quale al legato mandato per totam Italiam et partes eius ...in omnibus agendis imperii pertractandis... prometteva di avere per ratu et incommutabile quicquid ipse in his statuendis decreverit esse faciendum; dava facoltà di facere concessiones o di rilasciare privilegi limitando l'applicazione delle leggi, ma non di mutar queste nella loro generale efficienza. Non le eccedè probabilmente nemmeno la auctoritas plenaria imponendi banna et mulctas concessa nel 1247.

Ma il farsi stabile della rappresentanza imperiale nei vicarii locali deviò dal vecchio principio: il potere di dar norme parve derivare dalla stessa durevole delegazione della giurisdi-

zione vice imperatoris. Dapprima il vicariato e il dominatus terre avean costituito titoli distinti, e il diritto del signore era generalmente considerato dalla giurisprudenza come un diritto straordinario analogo allo ius praetorium, in quanto o de iure o de facto i signori dovevano riconoscere un'autorità superiore; era limitato dall'obbligo di essere contenuto entro le leggi, e le norme in virtù di esso emanate erano considerate come norme transitorie, anzi propriamente annue.

Ma poi, a poco a poco, la giurisprudenza cambiò. Ormai i diritti ottenuti attraverso il conferimento della giurisdizione comunale e quelli conseguiti attraverso il vicariato imperiale si erano confusi. La perpetuità della signoria parve di per sè fondamento sufficiente alla perpetuità della norma data dal signore. I vicariati stessi si facevano perpetui. L'assimilazione allo ius praetorium si abbandonò; le leggi signorili si paragonarono a quelli del princeps. Da ultimo non si insistè nemmen più sulla subordinazione delle leggi dei principi alla imperiale!

702 — Analoghi svolgimenti si ebbero nello stato della Chiesa. I poteri pontifici erano stati spesso attribuiti ai legati del pontefice, specialmente ai legali a latere; e anch'essi nelle loro provincie poterono esercitare delle facoltà legislative.

Sulla tesi, che voleva considerare il diritto da loro posto come uno ius honorarium, valido, entro i limiti della legazione, solo durante la durata dell'ufficio, trionfò, anche a loro riguardo, l'altra, che lo considerava invece come un diritto perpetuo. Le stesse ragioni che giustificavano il potere normativo dei legati giustificarono poi quello dei vicarii pontifici.

703 — La ingerenza imperiale o papale, che, dove si erano formate le signorie, si limitava già allo esercizio dei diritti che mai avevano appartenuto a duchi, a marchesi, a conti, a scudasci, si era andata di fatto annullando. Quando la corona ebbe finito con lo spogliarsi anche di quel poco che le era rimasto, il signore, diventò come ben dice lo Schupfer, un sovrano territoriale.

Ancor nel secolo decimosettimo la giurisprudenza non osava però assimilare le leggi dei principi e le leggi imperiali. E si videro ancora i principi stessi domandar la conferma imperiale o pontificia alle loro leggi. Per far sì che venissero accettate dal tribunale imperiale in caso di appello, dice lo Schupfer; ma

certo anche per un omaggio alle tradizioni che teoreticamente persistevano. Il riguardo a queste fu del resto maggiore o minore secondo la forza di cui il signore disponeva.

Come potè por leggi, così il principe potè anche dispensare dalle leggi e derogare alle leggi con privilegi o franchigie. Il potere del popolo non limitò più il suo. La partecipazione del popolo alla legislazione non fu più necessaria: per alcune materie soltanto la legislazione continuò a ritenersi in qualche modo condizionata all'assentimento dei parlamenti; per quanto, cioè concerneva gli oneri finanziarii. Codesti limiti potevano facilmente eccedersi subordinando le concessioni al sovrano alla determinazione di garanzie giuridiche, la cui iniziativa partiva in realtà dai parlamenti o dalle congregazioni sebbene il sovrano le facesse proprie. Ma il voto delle assemblee influiva solo indirettamente sulle leggi; era deliberativo per quanto concerneva le imposizioni, non potrebbe esser rigorosamente definito per tale rispetto alla fissazione delle regole giuridiche a cui era subordinata l'accettazione dell'imposta.

704 — Come la legislazione comunale ebbe limitata la sua orbita con lo assoggettarsi delle città al signore, così avvenne d'altro canto che molte signorie siano state poi mediatizzate pel riconoscimento dell'autorità di un altro signore più potente e più fortunato. L'importanza di quelle minori signorie necessariamente diminuì. Ma per lungo tempo si ebbe un certo formale rispetto ai poteri subordinati. Ancora nel secolo decimosettimo e decimottavo nel marchesato della Sassetta le leggi ducali di Toscana erano fatte proprie dal marchese e pubblicate in proprio nome accanto alle gride che egli emanava di propria iniziativa. Esempi analoghi offrono la Lombardia, il Piemonte, la Liguria. Si rammentino, per esempio, i marchesati di Masserano e di Finale.

705 — Le signorie poggiate sul feudo si assodarono in generale per via di conquiste e di annessioni: le signorie da quello svincolate crebbero invece generalmente per unioni personali di diversi dominatus. In quelle l'unità della legislazione derivò senz'altro dalla unità del dominio feudale; in queste l'unità legislativa si ebbe di fatto prima che di diritto.

I decreti del signore cioè si imposero dapprima in tutti i comuni signoreggiati inviando ad essi singolarmente i decreti alle varie città, di cui aveva il dominatus e invitando a farli scribere in volumine statutorum con la clausola che

si dovessero abolire le disposizioni contrarie e che de cetero aliqua statuta provisio vel reformatio fieri non posset contra ...nisi expresse adprobata per dominum. Soltanto in progresso di tempo (spesso appunto sulla base del vicariato) i decreti furono imposti alla città direttamente, senza passare attraverso la trafila dello statuto, acquistando di per sè una preminenza sulle norme statutarie che in caso di conflitto dovevano ad essi soggiacere.

CAPITOLO XXXVI.

La legislazione del Regno di Sicilia sotto le dinastie normanna e sveva

---

ORLANDO, *Il potere legislativo al tempo dei Normanni*, Palermo 1841; MERKEL, *Commentatio qua iuris siculi sive assisiarum regni Siciliae fragmenta proponuntur*, Halle 1856; CAPASSO, *Le leggi promulgate dai re normanni nell'Italia meridionale*, Napoli 1862; CAPASSO, *Novella di Ruggero re di Sicilia*, Napoli 1867; LAMANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1866-1874; BUSACCA, *Storia della legislazione di Sicilia dai primi tempi all'epoca nostra*, Messina 1876. PERLA, *Le assise dei re normanni*, Caserta 1881; CIOTTI-GRASSO, *Del diritto pubblico siciliano al tempo dei Normanni*, Palermo 1883; BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino 1883; *Frammenti di legislazione e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale*, Roma 1886, dai RA. linc.; LAMANTIA, *Cenni storici sulle fonti del diritto greco-romano e le assise e le leggi dei re di Sicilia*, Palermo 1887; PONTRADOLFI, *Le leggi e la costituzione del regno normanno sotto Ruggero II*, Firenze 1909; NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie in regnum Siciliae*, Halle 1910; HOFMANN, *Die Stellung d. Koenigs von Sizilien nach den Assisen v. Arianus* 1440, Münster 1915.

706 — L'istituzione del regno di Sicilia segna un momento di somma importanza nella storia del diritto dell'Italia meridionale; la unificazione politica dette fortissima spinta all'unificazione legislativa. Forse già prima della istituzione del regno i duchi normanni (specialmente quelli di Taranto o di Puglia e Calabria) aveano emanato precetti per regolare i rapporti dei loro sudditi franchi od italici (1); ma la legislazione regia per

---

(1) SALOMON, *Studien zur normannisch-italienischen Diplomatik*, Berlin 1907.

ampiezza e per importanza vinse di tanto la legislazione precedente da farla dimenticare. Il legislatore normanno per eccellenza fu l'istitutore del regno: Ruggero II. In lui sorse ben presto il proposito di un'opera legislativa che imprimesse ai suoi popoli, viventi con diritti diversi secondo la diversa origine, il suggello di una fondamentale unità, ponendo, oltre i diritti particolari d'indole territoriale o personale, un diritto comune che imperasse dovunque.

Sin dal 1140 nel parlamento di Ariano il primo re siciliano pubblicava un suo corpo di leggi, che dovevano essere osservate tanto in Sicilia quanto in Puglia.

Si sogliono ravvisare in quelle che, dal manoscritto in cui sono conservate, si designano come Assise vaticane (1) per distinguerle dalle Assise cassinesi. Queste, è ormai indubitato, rappresentano una collezione privata di capitoli di Ruggero e di altri che non sono suoi: ma è possibile che lo stesso manoscritto vaticano non sia una completa e nemmeno una fedelissima riproduzione dell'originale.

707 — Il nome di assisiae si ritiene derivato dal fatto che le leggi furono approvate dall'assemblea: della cooperazione popolare non si trovano però in realtà prove sicure. Ritenendosi successori degli autocrati bizantini i vincitori degli emiri mussulmani, già si disse, consideravano la loro volontà come fonte di diritto senza bisogno di altri amminicoli. Non per nulla risuscitarono per le loro norme la designazione romana di leges edictales, intendendo contrapporle per la loro generalità e per la loro intenzionale perpetuità ai mandata, ai praecepta, ai decreta, alle notificationes.

L'iniziativa regia campeggia nelle Assise; se pur furono oggetto di un'accurata preparazione fatta con la collaborazione di giuristi valenti nel diritto longobardico e nel canonico e buoni conoscitori

---

(1) Furono edite prima dal CARCANI, *Constitutiones regni utriusque Siciliae*, Napoli 1786; poi dal MERKEL, *Commentatio etc.* (1856), dal LA LUMIA, dal BRANDILEONE, *op. cit.* La legge rogeriana per Valle di Crati attribuita già dal WITTE (in ZfgRW., VIII, 212 segg.) a Giovanni Comneno fu edita dallo ZACHARIAE, negli « Heidelberger Jahrbücher f. Literatur », nel 1841, pp. 554 segg.; dal CAPASSO, in AApont. an. IX (1867); dal BRUNNECK, in « Sic. StR. », p. 240 segg.; dal CASTELLANI, in AIven., VI⁷ p. I 345 segg. (1896); dal MONFERRATOS, *Ἡ ἑλληνικὴ νεαρὰ τοῦ βασιλέως τῶν νορμάννων*, Atene 1912.

delle leggi romane, che sovente sono riprodotte alla lettera o modificate solo incidentalmente con clausole dichiarative o derogatorie dirette ad accomodarlo alle nuove necessità. Può ben darsi che fossero composte nella regia cancelleria; ma va troppo oltre il Niese riconoscendo il dettatore delle Assise nel chierico che nel 1131 redasse la minuta del privilegio concesso all'arcivescovado di Messina il 1131.

Il legislatore si dette sopra tutto pensiero, nel pubblicarle, di provvedere al mantenimento dell'ordine interno ed alla amministrazione della giustizia. Il contenuto di esse, che non ebbero affatto l'intenzione di regolare a fondo tutta la vita giuridica sostituendo al vecchio ordinamento un ordinamento nuovo, fu sopratutto di diritto pubblico: ma fu anche contemplato il diritto privato.

Per quanto ora consta, gli istituti a cui il legislatore reputò opportuno di rivolgere la sua attenzione non furono trattati secondo un ordine sistematico: forse servì invece di criterio alla loro consecuzione la maggiore o minore importanza dei disordini a cui si intendeva di ovviare.

Le Assise d'Ariano non sono la sola opera legislativa di Ruggero II. Altre leggi di lui si conservano o si ricordano. Si sa che, creando i camerarii ed i giustizieri pro conservanda pace ebbe, forse nel 1135, a determinarne le competenze; che nel 1140 pubblicò un editto per levar corso ai romesini e forse anche per regolare altre materie concernenti il corso delle monete; che nel 1144 pubblicò una constituzione de resignandis privilegis, con la quale ordinava ut omnia privilegia ecclesiarum et subiectorum regni ...antiquitus composita a (regia) clementia essent dilucidata et robore sui culminis communita; che dal 1144 al 1148 pubblicò leggi che vietavano di recipere ...et offerre feuda et possessiones ...servitiis obligatas absque regia licentia. Dal 1150 data poi una novella greca da lui emanata per regolare i rapporti patrimoniali fra coniugi tra gli abitanti di Val di Crati. Ed è probabile che a lui risalgano diversi capitoli anonimi della Assise cassinesi.

708 — I successori di Ruggero II ne seguirono l'esempio. Non solo lo imitò Guglielmo I, cui la storia diede l'invidiabile predicato di buono; ma lo stesso Guglielmo il malo. Anche questi, nonostante il fosco epiteto, si compiacque di legiferare a

più riprese. E sopratutto in materia di imposizioni, per restringere entro limiti ragionevoli le pressioni fiscali per cui, volendo con troppo rigida mano difendere i diritti del principe, si era fatto, nei primi tempi del suo regno, a molti odioso.

Non è pertanto ipotesi soverchiamente ardita (1) il supporre che, verso la fine del suo regno, forse dopo il 1181, egli abbia curata addirittura una revisione ed un completamento delle assise rogeriane. Forse per ciò i due nomi di Ruggero e di Guglielmo sono spesso abbinati come quelli dei due legislatori fondamentali dello stato normanno. Le stesse costituzioni sono ora attribuite all'uno ed ora all'altro: ma difficilmente le costituzioni di Ruggero sarebbero state riferite a Guglielmo se non fossero passate in un'opera che appunto fosse stata compiuta da Guglielmo.

709 — Succeduta alla dinastia normanna la sveva, le condizioni interne non permisero dapprima che i regnanti si dedicassero con quieto animo all'opera legislativa. Non potè attendere a rinnovamenti serii Enrico VI; nè fu certo propizia a riforme la minore età di Federico II. Ma dopo il 1220 questi si diede con tutto impegno al riordinamento del regno.

Già in quell'anno promulgava provvide leggi nella curia generale di Capua; altre ne pubblicò l'anno seguente nel parlamento di Messina; altre nel parlamento di Melfi del 1224; altre nel parlamento di Siracusa nel 1227; altre nel parlamento di s. Germano del 1229. E poco dopo si accinse a più vasta impresa.

Con la collaborazione di Pier dalle Vigne, il consigliere geniale che volse ambo le chiavi del cuor di Federico, e più ancora con la collaborazione assidua di Giacomo vescovo di Capua, dal pontefice redarguito come autore di costituzioni suscitatrici di scandali, furono allora coordinate in un vero corpo legislativo le norme date dai predecessori di Federico II e le sue. Lo presentò al parlamento di Melfi del 1231; che lietamente lo accolse (2).

---

(1) BESTA, *Il Liber de regno Siciliae e la storia del diritto siculo*, Palermo 1907, dalla « Miscellanea Salinas ».

(2) Delle edizioni quelle di Lione 1568, Venezia 1580, Napoli 1773 sono criticamente svalutate. Qualche maggior valore hanno le edizioni del LINDENBROG, CLA., 691 segg. e del CANCIANI, LB., I, 300 segg.; ma ancor più accreditate, benchè non perfette, sono quelle del CARCANI, Napoli 1786 e dello HUILLARD BREHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, Paris 1859. Per la letteratura cfr. RAUMER, *Die Gesetzgebung Friedrichs II in Neapel in Geschichte der Hohenstaufen*[3], Leipzig 1857; HUILLARD-BREHOLLES, *Vie*

Le costituzioni, segnate di solito col nome dell'autore, vi erano distribuite in tre libri, divisi alla loro volta in titoli rubricati. Il primo libro, che ha cento titoli, riguarda l'ordinamento delle magistrature, le finanze, la polizia; il secondo che ne ha quarantotto, si riferisce alle procedure; il terzo, che ne ha quaranta, riguarda il diritto privato, il diritto feudale, il diritto punitivo.

Il titolo dell'opera non è ben chiaro. Dall'epilogo parrebbe che si dovesse augustalis nominis titulo praesignare. La designazione di Liber augustalis sarebbe però stata inadeguata, perchè non fu emanata in base al potere imperiale, ma in base al potere regio. Più spesso e più esattamente si trova indicata come Liber constitutionum regni. Pubblicata nel parlamento di Melfi nell'agosto del 1231, fu poco dopo ripubblicata in Sicilia dal maestro giustiziere Riccardo da Montenero. Per quella duplice pubblicazione, cui poco dopo seguì per uso delle popolazioni ellenizzate di Calbaria una versione greca (1), il Liber constitutionum diventò la legge fondamentale di tutto lo Stato.

Nel proemio è tolta efficacia alle consuetudini ed alle leggi dei re precedenti ed alle fridericiane che non fossero state in quello accolte. Nè potevano essere allegate in giudizio per contestare il valore di quelle che erano state accolte. Queste dovevano essere adoperate precisamente nel testo accettato nel Liber constitutionum. Con ciò non si toglieva efficacia nè al diritto romano come diritto comune generale, nè al diritto longobardo come diritto comune particolare dei territorii pugliesi, nè al diritto personale dei Franchi (2) o degli altri popoli; solo di fronte a tutti e sopra a tutti doveva valere ora come diritto generale quello fissato nelle costituzioni. Queste furono e non a torto giudicate come il più grande monumento legislativo laico del medio evo.

---

et correspondance de Pierre de la Vigne, Paris 1859; WINCKELMANN, *De regni siculi administratione qualis fuerit regnante Friderico II*, Verolini 1859 e *Geschichte Kaisers Friedrichs II*, Berlin 1863; CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II*, Napoli 1869; DEL VECCHIO, *La legislazione di Federico II imperatore*, Torino 1878; BIANCO, *La legislazione normanno-sveva in rapporto alla moderna società civile*, Messina 1881.

(1) Su l'edizione greca cfr. TRIFONE, *Il testo greco delle costituzioni di Federico II*, Catania 1909, dall'AsSicor., VII, 3.

(2) Per gli usi dell'antica Normandia cfr. l'edizione critica del TARDIF, *Le tres ancien coustumier de Normandie*, Paris 1881-1903 e della *Summa de legibus Normanniae in curia laicali*, Paris 1896.

Qua e là si incontra, sì, specialmente nelle procedure, qualche ispirazione barbarica, ma in fondo il romanesimo trionfava nella lettera e nello spirito. Federico s'inspirò anche in più d'una riforma al diritto ecclesiastico.

Gli intendimenti da cui fu mosso risultano chiaramente dal suo stesso prologo. Un'eco delle teoriche agostiniane intorno all'origine dello stato si ha dov'egli lo considera come una conseguenza del peccato originale: ma ben più che quella reminiscenza patristica colpisce l'affermazione della origine divina del potere sovrano e del trapasso illimitato e pieno del potere legislativo dal popolo al principe perchè la giustizia e la forza non andassero scompagnate. Il sovrano doveva essere ad un tempo figlio e padre di giustizia, signore e ministro, ponendo le norme giuridiche ed osservandole, sancendole ed eseguendole.

Con l'opera sua Federico si proponeva di rendere giustizia a tutti, obbligando con prontezza di zelo se stesso, non meno dei suoi ufficiali, all'osservanza del diritto da sè posto. Salda e nitida traspare l'intenzione di sollevare sopra tutto e sopra tutti l'autorità dello stato: non ammetteva concorrenze nocive di altri poteri. Combatteva con pari fermezza le ribellioni del volgo e le ambizioni dei feudatarii e del clero. Non era in lui il culto vano di una utopia, ma un senso meraviglioso della realtà. Era pienamente conscio di ciò che occorreva perchè i poteri pubblici degnamente si raccogliessero nella persona del re, il quale diventava, nel suo sistema, un organo dello stato da lui rappresentato. Ecco il segreto per cui il Liber constitutionum potè lungamente vivere! Sotto il manto di un ritorno all'antico era tutto animato da uno spirito sano di modernità. Gli ideali del passato davano slancio e forza agli ideali nuovi!

Anche dopo la pubblicazione del Liber constitutionum Federico II non cessò dal dedicare le intelligenti sue cure alla legislazione. Si ricordano altre leggi pubblicate nei parlamenti di Siracusa del 1233, di Lentini del 1234, di Grosseto del 1244 (1). Esse furono prima allegate al Liber quali appendici, poi come novae constitutiones, collocate sistematicamente sotto le competenti rubriche. Ciò fanno pensare le differenze esistenti tra i varii testi: non tutte si possono attribuire alla negli-

---

(1) PAULUCCI, *Il parlamento di Foggia del* 1240, Palermo 1895.

genza od al capriccio dei trascrittori. La inserzione delle nuove leggi fra le antiche dovette però essere opera privata. Non si sono ancora raccolte sufficienti prove per affermare che Federico II abbia proceduto ad una revisione dell'opera sua.

710 — Il programma di Federico non fu abbandonato dai suoi successori svevi. Ma poterono solo difenderlo: non furono in grado di svolgerlo.

Nel febbraio del 1252 l'infelice Corrado IV (1), in ispecie, pubblicava una serie di diciassette capitoli per riparare ai gravi abusi che erano sgorgati dalla anarchia, cui egli tentava invano di porre argine; pur revocando due delle costituzioni paterne, ch'egli indicava come constitutiones Petri de Vinea proditoris, non faceva in realtà che ripetere le costituzioni date dal padre. Codeste ripetizioni ed il carattere occasionale delle disposizioni nuove spiegano come siano cadute presto dalla memoria. Si è persino potuto dubitare della loro autenticità! Anche Manfredi pubblicò varii capitoli nel 1250 e anch'essi son perduti; la loro perdita potrebbe essere già essa stessa un argomento per non giudicarli diversamente da quelli di Corrado.

711 — Oltre che alle constitutiones di iniziativa regia, nella quale categoria si possono far rientrare edicta, rescripta, decreta ed epistolae (patentes, pendentes, responsales ecc.), i legislatori svevi fecero anche frequente ricorso ai capitula, derivati dall'approvazione di norme chieste da altri ordini e specialmente dai parlamenti,

Sotto Federico II furono probabilmente compilate le Formulae magnae imperialis curiae adoperate pur sotto Manfredi e Corradino.

---

(1) Su codeste leggi cfr. FINOCCHIARO, *Le leggi di Corrado IV*, Catania 1908, dal volume per le onoranze a Ciccaglione.

CAPITOLO XXXVII.

La legislazione siciliana dalla caduta degli Svevi a Carlo Quinto

LETTERATURA: TESTA, *De ortu et progressu iuris siculi*, Palermo 1741, tradotto in italiano in CAPOZZO, *Memorie su la Sicilia*, II, 436 segg.; GREGORIO, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo 1794 e *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Palermo 1806-1809, riferite poi in *Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873; CLARENZA, *Storia del diritto siculo*, Catania 1840; BIRLITERI, *Introduzione all'origine del diritto siculo*, Palermo 1858; LAMANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi ai presenti di Vito Lamantia*, Palermo 1866-1868, I, 108-124 e II, 5 segg.; BUSACCA, *Storia della legislazione di Sicilia*, Messina 1876; SICILIANO, *Sulla legislazione aragonese in Sicilia*, in « Riv. di legisl. comparata », 1903; ORLANDO, *Codice di leggi e diplomi siciliani del medioevo*, Palermo 1857 e *I capitoli del regno di Sicilia*, Palermo 1863.

EDIZIONI: TESTA, *Capitula regum regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt*, Palermo 1741; MUTA, *Capitula regum regni Siciliae*, Palermo 1806-1818; SPATA, *Capitula regni Siciliae recensioni Francisci Testa addenda*, Palermo 1865.

712 — Caduta la dominazione sveva, non crollò d'un tratto la salda base legislativa che essa aveva dato allo stato. Gli angioini si limitarono ad invalidare gli atti degli ultimi re, in quanto erano considerati come tiranni; non pensarono a scalzare quelle che erano già state le leggi fondamentali dello stato. Nelle costituzioni di Federico si continuarono a ravvisare gli statuta regni: e ad esse richiamaronsi e sovrani e magistrati ogni qualvolta intendessero di porre in evidenza la costi-

tuzionalità o meno dei loro atti o provvedimenti. Le leggi dei nuovi re figurarono come uno sviluppo della legislazione precedente.

Ma le nuove leggi, piuttosto che la forma della constitutio, poggiata sulla semplice iniziativa regia, ebbero sovente la forma del capitulum. Non mutava semplicemente il nome della norma, bensì il modo con il quale la norma era posta. I capitoli non derivavano dalla sola volontà del sovrano; risultavano dal concorso tra quella volontà e la volontà dei sudditi. Erano cioè sanciti dal re deliberato consilio cum baronibus, legum doctoribus ac iurisperitis o de consilio nobilium et sapientum, se non addirittura su proposta del parlamento. Le vicende politiche non consentivano del resto una legislazione attiva e feconda. I capitoli che Carlo I pubblicò a più riprese dal 1266 al 1282 tendevano sopratutto a sanare le piaghe che la guerra e la rivoluzione avevano seminato dappertutto.

713 — Il famoso vespro siciliano divise di nuovo le terre di qua e di là del faro. Un fondo comune restò pur sempre nel diritto obbiettivo dei due stati: in entrambe le costituzioni di Federico II, continuarono a segnare la misura fondamentale dei diritti del sovrano e dei suoi ministri, dei feudatarii, degli ecclesiastici e del popolo. Ma la legislazione corse nell'uno e nell'altro vie diverse.

Più fedele alle tradizioni rimase, a quanto sembra, il diritto siciliano. Gli Aragonesi meglio assai degli Angioini seppero comprendere quanto di progressivo era nelle istituzioni giuridiche e politiche degli Svevi di cui avevano raccolta la successione; continuarono per il cammino da essi tracciato. Si vuol da molti che già Pietro I, il quale, sostituendo la sua dinastia a quella degli Angiò, fu largo concessore di privilegi e di immunità, abbia cercato il favore generale con la pubblicazione di leggi che a tutti si riferissero: l'affermazione non è corroborata da prove. Il primo vero legislatore del nuovo regno fu piuttosto il figlio Giacomo. Da lui derivano ben sessantaquattro capitoli, emanati fra il 1286 ed il 1296, che trattano di molteplici materie con larghezza di intendimenti non scompagnata da una certa eleganza di forma. Specialmente i Siciliani tennero ai capitoli con cui, nel giorno stesso di sua coronazione, provvedeva alla limitazione delle collette ed alla ricostituzione del fisco.

Ancor più ricca fu la legislazione di Federico II: dopo il tradimento del fratello, parve come il restauratore delle libertà siciliane, come quegli che fissò i principii cardinali su cui doveva basarsi la indipendenza dell'isola. Di lui si conservano oltre cento capitoli, che veramente si raccomandano per forma e per contenuto. I più importanti sono quelli riguardanti il reggimento politico: e tra essi fu giustamente segnalato quello che vietava ulteriori concessioni del merum imperium ai privati. Ma importantissimi sono anche quelli che miravano ad assicurare una più regolare amministrazione della giustizia. Il capitolare Cum varia costituì veramente un Novus ritus dato alla Magna curia.

714 — I successori non seppero pur troppo mantenersi alla stessa altezza. Già nelle leggi di Pietro II (1322-1342) alla gonfiezza della forma non rispondeva la solidità della materia. Peggio avvenne poi. I re non ebbero più la fermezza necessaria per trattenere le insolenze baronali, violatrici di ogni ordine e d'ogni legge. Cercarono bensì di riparare a quelle rovine Martino I (1402-1409) e Martino II (1409-1410); ma fecero poco più che rievocare le costituzioni inosservate dei Normanni, degli Svevi, dei primi Aragonesi. Nonostante la bontà dei loro propositi non ebbero genio o non ebbero forza per troncare il male alle radici. E i mali peggiorarono quando la Sicilia cessò di avere re proprii e divenne una provincia del regno di Castiglia. I sovrani lontani poco si curarono dell'isola.

Di Ferdinando I si hanno solo tre capitoli e hanno più a che fare con la religione che col diritto. L'epiteto di giusto che a lui fu dato meglio si addice alla sua pietà che al suo talento di legislatore! Codesto talento non può invece negarsi ad Alfonso I (1416-1458). La sua legislazione non fu solamente più vasta (lasciò oltre cinquecento quarantadue capitoli), ma anche più sana.

Specialmente merita di essere ricordata la riforma che nei suoi capitoli fece degli ordinamenti procedurali. Per quella seppe abilmente giovarsi dell'opera di Leonardo di Bartolomeo, protonotaro del regno, alle cui fatiche è in gran parte dovuto il progetto che, a richiesta dei parlamenti, fu trasformato in legge il 23 ottobre 1446. Fino al secolo scorso costituì, si può dire, il codice di procedura civile della Sicilia. Giovanni d'Aragona cercò di imitare l'esempio di Alfonso I: ma nei suoi centoventinove capitoli quasi tutti di iniziativa parlamentare, si incontrano già

i sintomi di un nuovo rilassamento nella legislazione. A quella depressione i successori si abbandonarono ancor più.

715 — Questa legislazione, tutt'altro che povera, alla fine del secolo decimoquinto non era ancora unificata in un corpo: le singole leggi erano conservate in fogli dispersi, esposte a smarrimenti, a soppressioni dolose, ad adulterazioni. A una raccolta, che ovviasse a quegli inconvenienti, pensò primo il vicere Ferrante d'Acuna (1488-1494); ma il suo proposito potè essere tradotto in effetto solo dal successore Giovanni da Lamiza (1495-1506). Pei tipi di Andrea da Bourges, che dichiarava di riprendere una iniziativa presa già senza successo ventisei anni prima da Enrico Aldino, usciva in Messina col titolo Regalium constitutionum pragmaticarum et capitulorum regni Sicilie liber unus et trinus la prima edizione stampata delle leggi sicule. L'edizione era stata curata da Gian Pietro Apulo per incarico dello stesso vicere, preoccupato pel fatto che leggi, quibus magis quam libris Digestorum iurisconsulti utebantur, fossero depravate da pessime lezioni o sottratte all'uso comune da chi ne possedeva le scarse copie. L'Apulo aveva, giovandosi dell'opera fatta precedentemente da Girolamo suo padre e da Giovanni di Ansalone e da Giovanni di Maio, sperato di aver realmente scovate tutte le regum siculorum sanctiones in tal modo che più non si potesse trovar nulla che già non fosse stato fra le sue mani. Si illudeva in ciò. Ma, se pure non completa, l'opera sua fu in ogni modo lodevole. Nè gli si farà carico se ad una collezione sistematica preferì una collezione cronologica, in cui i capitoli fossero sub naturali serie dispositâ (1).

Divisa in tre libri contiene nel primo i capitoli da Giacomo I a Martino I (1286-1409); nel secondo i capitoli da Ferdinando I ad Alfonso I (1412-1458); nel terzo i capitoli da Giovanni I a Ferdinando II (1458-1488). L'opera si offre a noi manchevole per lacune, ma ha pur qualche errore nella determinazione della data dei capitoli, ed ha poi fatto scarso ricorso a fonti

---

(1) Sulla edizione dell'Apulo si fondarono quelle del CARIDDI del 1523 e del 1526 che aggiunsero 104 capitoli di Ferdinando II e 140 di Carlo III e quella del FINAMORE che le precedenti continuò fino al 1563 aggiungendo altri 159 capitoli di Carlo II, 36 di Filippo e infine quella del TESTA del 1741.

realmente autentiche, mentre pur dei capitoli avrebbe potuto trovare autorevoli trascrizioni negli uffici della Regia Cancelleria, del Protonotaro, del Tribunale del real patrimonio e del conservatore. Tenuta ragione dei tempi, appare tuttavia degna di encomio. Anche per il suo carattere quasi ufficiale merita bene il suo posto nella storia.

CAPITOLO XXXVIII.

La legislazione napoletana sotto gli Angioini e gli Aragonesi

GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del regno di Napoli*, Napoli 1747; GIANNONE, *Istoria civile del regno di Napoli*, Haya 1753, Milano 1823; CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Napoli 1826 e 1854; PECCHIA, *Istoria civile e politica del regno di Napoli*, Napoli 1777-1796 e 1869; VALLETTA, *Leggi del regno di Napoli*, Napoli 1866; CATINELLA-SCHIFANI, *Costituzioni capitoli e prammatiche*, in « Digesto italiano »; CICCAGLIONE, *Capitoli angioini raccolti ed ordinati con aggiunta di altri inediti*, Napoli 1896; *Le lettere di arbitrio nella legislazione angioina*, Roma 1899, dalla RiplSg., XXVII; TRIFONE, *Alcuni caratteri dell'antica legislazione del regno delle due Sicilie*, Napoli 1909, dalle MAnap; CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze 1922.

EDIZIONI: *Capitula regni utriusque Siciliae*, Venezia 1580; *Capitula regni utriusque Siciliae, Ritus magnae curiae vicariae et pragmaticae illustrata*, Napoli 1773; CICCAGLIONE, *Capitoli angioini raccolti ed ordinati con aggiunta di altri inediti*, Napoli 1896 (incompl.); TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli 1921.

716 — Nel regno di Napoli il riordinamento legislativo intrapreso da Carlo I d'Angiò fu, dopo i Vespri, continuato non senza energia dal figlio Carlo II, principe di Salerno, che prese durante l'assenza del padre le sue veci. Nel 1283, nel parlamento di s. Martino, pubblicava quarantasei capitoli con cui si proponeva di por fine agli abusi dei pubblici ufficiali che si erano mostrati piuttosto predoni che amministratori; le novae sanctiones, confermate quando il principe diventò re, sono però esse stesse un indice amaro di quella decadenza che melanconicamente constatava l'inelegante proemio. A tanti disordini erano troppo blandi i rimedii opposti dal potere centrale!

Con maggiore fermezza intese di ovviare ad essi, durante la prigionia di Carlo II e la reggenza della regina Maria, Onorio IV pubblicando nel 1285 varii capitoli in parte modellati su quelli che già esistevano ed in parte nuovi. Ma se la Sicilia li accolse, furono invece vivamente osteggiati sul continente: la remissività angioina li fece parere troppo rigorosi ai prepotenti che avrebbero dovuto trovarvi un freno alle loro angherie e troppo condiscendenti verso le classi popolari, cui concedevansi gli stessi diritti che il popolo aveva saputo farsi garantire in Sicilia. L'esacerbarsi dei disagi derivanti dalle insolenze dei baroni e dei ministri regii emerge bene dalle successive leggi di Carlo II, rivolte più a cercare temporanei ripari contro gli abusi più gravi che a recidere le cause generali di essi, incerte quindi e irresolute nel loro indirizzo.

717 — Espressione culminante di quel disagio ci sembra oggi il frequente ricorso alle lettere d'arbitrio che davano al magistrato la facoltà di procedere a suo talento senza vincolo alle leggi o che ratificavano gli atti che già avesse di suo talento compiuti senza tener conto delle leggi. Non pure erano accordate nel silenzio delle leggi o quando fossero state dubbie; ma contro le leggi stesse! E come poteva essere forte nel popolo il rispetto alle leggi se il re stesso così spesso ne sospendeva gli effetti, sconvolgendo i limiti normali delle competenze, prescindendo dalle procedure ordinarie, eludendo le sanzioni penali prestabilite? Troppo spesso i provvedimenti destinati a momentanea e quasi eccezionale applicazione, attraverso successive riconferme, riuscivano a perpetuarsi: e aggravavano i loro effetti perturbatori con lo incunearsi come elemento stabile in un sistema al quale non solo non erano coordinate, ma erano repugnanti!

La china pericolosa sulla quale Carlo II si era messo trascinò in seguito i suoi successori, impacciati da un lato da una dedizione quasi completa alle pretese del clero appoggiato dalla s. Sede e dall'altro angustiati dall'idra rinascente della anarchia feudale. Lo stesso Roberto I, che pur sembrò ai contemporanei un nuovo Salomone, non potè resistere all'andazzo. Le quattro lettere arbitrarie che di lui si conservano sono tra le più deleterie, avendo soppresso ogni garanzia procedurale pei delinquenti contro i quali si concedeva di provvedere ad modum belli e avendo consentito ai giudici, non troppo sordi alle lusinghe corruttrici, di commutare in denaro le pene afflittive. Le interpretazioni

autentiche fatte per mezzo di litterae declaratoriae e di atti conservativi non bastarono per ricondurre l'impero della legge dove la legge era esautorata!

Aveva dato buone promesse di sè il duca di Calabria Carlo II; ma la sua fine prematura gettò il regno nelle mani non troppo ferme di una donna. I pochi capitoli della regina Giovanna I a noi rimasti provano sì, da un lato, ch'essa cercò di opporsi alla decadenza del regno tornando in parecchie materie all'antico (l'epoca normanna era sempre riguardata come una specie di età dell'oro), ma non si mostrano animati da iniziative nuove. Nè furono fatti valere con la voluta risolutezza. Quello ch'essa non fece non fecero poi nè Carlo III, nè Ladislao, nè Giovanna II, nè Isabella, di cui si conservano ben pochi capitoli.

717 — La legislazione angioina non deve essere tuttavia disprezzata. Nella copiosa sua congerie (sessantatre leggi di Carlo I, ventiquattro di Carlo II, centosette di Roberto, diciannove di Giovanna I, quattro di Carlo III, undici di Ladislao, sette di Giovanna II, una di Isabella) non tutto è cattivo. La cura della legislazione incombeva ai protonotarii, scelti fra i più esperti giuristi del regno: e la tradizione di Bartolomeo da Capua mantenne a lungo la sua luce fra i successori. I loro consigli non potevano essere sistematicamente insani. La legislazione angioina, già lo si è accennato, si presenta però essenzialmente come un progressivo adattamento dei vecchi ordini alle esigenze nuove: per ricostruire pieno il sistema delle norme sotto loro vigenti bisogna che la riconduciamo in seno al sistema offerto dalle leggi normanno-sveve e dal diritto comune. Qui erano le basi del diritto costituzionale e del diritto privato vigenti e le materie là regolate ebbero nelle leggi angioine uno scarso riguardo, sebbene non si possano dire trascurate. La maggior parte delle leggi angioine riguarda l'esercizio della giurisdizione, la prevenzione e la punizione dei reati, l'amministrazione. Solo a chi trascura i diritti, sul cui sfondo esse erano collocate, possono sembrare come un corpo flaccido privo di scheletro.

718 — Giovò però a Napoli il mutare della dinastia. Il tenore delle leggi si rialzò anche nel Napoletano per merito di Alfonso il magnanimo. Assicuratosi il trono, dette al riordinamento del nuovo regno le diligenti cure che ne hanno reso memorando il nome in Sicilia. Nella accolta baronale del 1442, cominciata a Benevento e compiuta a Napoli, sancì fra l'altre delle riforme veramente cardinali nell'organizzazione delle finanze e della giustizia.

Fino a lui era prevalsa la forma dei capitoli, simbolo anch'essa di quella confusione politica che costringeva sempre il re a transigere con i ribelli e non gli consentiva di seguire un indirizzo ben definito e scevro da ogni preoccupazione particolare: con lui si fece, pur nel Napoletano, frequente il ricorso alle prammatiche, in cui l'iniziativa del re non incontrava altri limiti se non quelli ch'egli stesso avesse voluto a sè porre consultando, per esempio, preliminarmente l'avviso dei consiglieri privati. Era una forma, se si vuole, più assolutistica, ma in pari tempo più semplice, più piana, più adatta ad uno sviluppo continuato e coerente dell'opera legislativa.

719 — Dalla storia della legislazione angioina nel Napoletano non si possono in fine scompagnare due monumenti giuridici, che ebbero origine privata, ma poi trovarono appoggio alla loro efficacia normativa nell'approvazione espressa o tacita del sovrano. Alludo ai Riti della magna curia dei maestri razionali e della gran corte della Vicaria. I primi si vogliono composti dal celebre giurista Andrea da Isernia, che fu maestro razionale sotto Carlo II e Roberto I. Espongono brevemente i criterii e le forme da osservarsi in quello che già era, ad un tempo, il supremo consiglio del re e il supremo moderatore delle finanze con giurisdizione sugli atti degli amministratori e sulle ragioni dei privati verso il fisco. Quando codeste attribuzioni di controllo e di giurisdizione passarono alla Regia Curia Sommaria, i Riti della Magna Curia furono da quella adottati. Subirono all'uopo dei rimaneggiamenti; ma questi non ne ruppero la originaria omogeneità.

I Riti della Gran Corte Vicaria [1] furono invece, redatti da Nicolò Capiscrofa intorno al 1333. Gravemente errò chi li ritenne composti per ordine della regina Giovanna (1419-1439) o di Ladislao (1386-1414). Erano originariamente destinati a servire di norma per le cause agitate nella curia stessa, ma poi furono osservati anche nelle curie minori, formando come una specie di codice generale di procedura. Il valore intrinseco dell'opera del Capiscrofa appare oggi inferiore a quello dell'opera del da Isernia; ma fu anch'essa importantissima.

---

[1] Ed. principe Napoli 1479.

CAPITOLO XXXIX.

La legislazione di Sardegna

MANNO, *Legislation de l'isle de Sardaigne*, in RdDfetét., I (1844); SORO-DELITALA, *Profili d'una storia della legislazione di Sardegna*, Roma 1877; BESTA, *Diritto sardo nel medioevo*, Bari 1898; SOLMI, *Sul periodo della legislazione pisana*, Roma 1904, dal RdIsit., n. 22; BESTA, *La legislazione medioevale di Sardegna*, Palermo 1908, dalla « Riv. di leg. comp. », II e *La Sardegna medioevale*, Palermo 1909, II, 152 segg.; SOLMI, *Studii storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, Cagliari 1917, pp. 259 e segg.; PITZORNO, *Le leggi spagnole del regno di Sardegna*, Sassari 1919.

720 — La Sardegna non ebbe una legislazione propria fino a che non ebbe un governo a sè: la legislazione provinciale ripete certamente le sue origini dalla istituzione dei giudicati. E cominciò probabilmente molto tempo dopo la loro instituzione.

Fino alla fine del secolo decimosecondo nei documenti sardi non v'è richiamo a leggi scritte: bastavano le consuetudini. Ma già nel marzo del 1218 ci incontriamo in un ordinamentu di Barisone, giudice cagliaritano, cum consiliu de sos homines bonos de sa terra, che esonerava i dipendenti del vescovado di Suelli dall'obbligo di prestar iuramento nelle liti o nelle transazioni extragiudiciali per cause di valore inferiore ai cento soldi genovini e, in certi giorni, per qualsiasi causa: era un privilegio meglio che una legge, ma rivela il modo con cui le leggi erano fatte. Le proteste dei papi contro le leges e gli statuta per reges seu principes seculares editas a danno della libertà delle chiese sono argomento dell'esistenza di una legislazione provinciale sarda avanti la fine del secolo decimoterzo; ma non ci è nota.

721 — Soltanto a mezzo il secolo decimoquarto ci è concesso di fare una migliore e più diretta conoscenza con una simpatica figura di legislatore sardo. Si allude a Mariano d'Arborea, di cui possediamo ancora un piccolo codice rurale in ventotto capitoli, che riassumeva e in parte riordinava gli usi e gli istituti con cui era regolata in Sardegna la difesa delle proprietà. E si sa che egli oltre ad una carta data cum grandi sinnu et provvedimentu nel 1354 al castello di Goceano per reprimere furtos e damnos, pubblicò con efficacia generale una carta de logu, il cui scopo principale era di assicurare la pace interna con una più efficace repressione dei reati.

Sulle sue orme, per tacere del figlio Ugone IV, le cui leggi emanate tra il 1377 ed il 1383 risentono di condizioni eccezionali, proseguì l'opera da lui incominciata la figlia Eleonora, indimenticabile nella storia di Sardegna per la risoluta resistenza alle ingerenze soverchiamente oppressive degli Aragonesi. Da lei deriva appunto una revisione ampliata della carta de logu de Arborea, la quale, essendole agevolato il cammino dalla omogeneità delle condizioni, fu poi osservata in tutta la Sardegna. E non immeritatamente. Non è certo una legge che possa paragonarsi per intrinseco valore alla legislazione di Federico II o di Egidio Albornoz e nemmeno alle ricche legislazioni dei più grossi comuni continentali: ma ebbe pregi reali. Uniformandosi alle tradizioni locali non era stata aliena dall'innovare, e seppe innovare con criterio, unendo in sano contemperamento il rigore e l'equità. La chiarezza e la semplicità del dettato (logudorese dapprima e poi leggermente campidanizzato nelle successive trascrizioni), lè donò vitalità. Certo è che dal 1392 o giù di lì fu in molte parti osservata fino al codice feliciano.

722 — A noi è nota soltanto l'opera dei giudici d'Arborea; ma abbiamo pure qualche ricordo indiretto di leggi analoghe composte dai giudici degli altri giudicati.

La Carta de logu cagliaritana, che i Pisani chiamarono Breve regni Callaris quando la voce breve era già diventata sinonimo di statuto, essendo concessa Sardis habitantibus et habitaturis infra regnum Calaris, fu probabilmente una conferma del diritto locale contrapposto a quello vigente fra i coloni pisani del castello di Cagliari. Costituita essenzialmente da norme penali e di polizia dovette attingere i suoi materiali non solo alle consuetudini, ma agli ordinamenti dei giudici.

Lo stesso contenuto dovette avere, per le stesse ragioni, il Breve Gallure. Ambo i brevi sono considerati come diretti immediatamente ai Sardi dei due giudicati; non già come un complesso di norme che dovessero avere per loro valore mediato attraverso il giuramento dei vicarii dell'uno e dell'altro regno. I Brevi solevano sul continente specificarsi col nome della magistratura cui si riferivano: in questo caso presero invece nome dal territorio in cui erano applicati.

723 — Il rispetto che alle tradizioni locali, nelle terre soggette alla loro egemonia, dimostrarono Pisani e Genovesi, informò anche la condotta dei Catalani e degli Aragonesi. Dettero la prevalenza al proprio diritto solo nelle colonie dove la popolazione ispana era predominante solo in Cagliari ed Alghero estesero alle singole città, le franchigie immunità e privilegi, le consuetudini di Barcellona (1). Non annessione del regno sardo si era avuto, ma unione personale: perchè là valessero le leggi spagnole occorreva una separata promulgazione, una loro comunicatio. Non erano senz'altro estese all'isola. Dove il diritto locale, sotto la forma di consuetudine o di legge, non disponeva, il diritto comune non fu lo spagnolo, ma il romano, la cui influenza diretta si scorge di già nella legislazione arborense. Il diritto dato ex novo alla Sardegna fu in generale fissato od approvato negli stamenti sardi, che si erano posti al luogo delle antiche coronas de logu, con modi alquanto diversi, non foss'altro per l'intervento dei feudatarii.

724 — Le assemblee solevano richiamare l'attenzione del sovrano sugli argomenti discussi e sulle tendenze prevalenti, presentando il voto della maggioranza come espressione del volere generale; gli articoli, in cui i desiderata trovavano la loro formulazione, diventavano poi legge col beneplacito del sovrano.

Anche dopo quella regia approvazione serbavano il nome di capitoli.

Già i capitoli degli stamenti del 1351 segnavano una serie

---

(1) Non gli Usatici di Barcellona sui quali cfr. ora Coroleu, *Codigo de los usatges* in « Boll. Art. hist. (1881) e *Los Usages de Barcellona* in « La España regional » 1890; Abadal y Vals, *Textes de dret català*, I (*Usatges de Barcellona*), Barcellona 1913; Redonet y Lopez, *Los usatges de Barcellona*, Barcellona 1918; De Brocà, *Els usatges de Barcelon* in « Annuari del Institut de estudios catalans » 1913 e *Historia del derecho de Cataluña*, Barcelona 1918 I, p. 128 segg.

di riforme che restarono poi fondamentali; dopo di essi appaiono particolarmente notevoli quelli del 1421 (1). Per questi, salvo il rispetto agli statuti di Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa ed Iglesias, fu estesa a tutta l'isola l'efficacia della legislazione di Eleonora d'Arborea. Ma non son soli; quasi tutti gli stamenti portarono le loro conseguenze legislative, condizionando a riforme le concessioni dei donativi.

Sotto la dinastia aragonese accanto ai capitoli si collocarono poi le prammatiche. Ma di queste poche e di non molta importanza risalgono al periodo qui considerato.

---

(1) Cfr. ora Di Tucci, *Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese*. Cagliari 1924, dall'Assar.

CAPITOLO XL.

La legislazione dello Stato pontificio

LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, Torino 1884, I. Roma e Stato romano; SCHUPFER, *Fonti*[4], p. 383 segg.; FOGLIETTI, *Le constitutiones marchiae anconitanae*, Macerata 1881 e *Opuscoli di storia e diritto*, Macerata 1886; RAFFAELLI, *Le constitutiones Marchiae anconitanae descritte in tutte le loro edizioni*, Foligno 1885, dall'« Arch. per le Marche e l'Umbria », I-II; BRANDI, *Le constitutiones sanctae matris ecclesiae del card. Egidio Albornoz*, Roma 1888, dal BIsi., n. 6 e *Manoscritti nuovi delle Constitutiones aegidianae*, Roma 1890, dal BIsi., n. 10; ZDEKAUER, *Sulle fonti delle Constitutiones sanctae matris Ecclesiae*, Torino 1901, estr. dalla RiplSG., XXX; ALOISI, *Sulla formazione storica del Liber constitutionum sanctae matris ecclesiae*, in « Atti della R. Dep. di S. P. per le provincie delle Marche », NS. I e II (1904-1905); ZONGHI, *Le constitutiones Aegidianae Marchiae anconitanae*, Fabriano 1907; COLINI-BALDESCHI, *Constitutiones curiae generalis Marchiae anconitanae anteriori alla riforma albornoziana*, Macerata 1905; DIVIZIANI, *Le fonti della Constitutiones aegidianae*, Lavone 1922.

EDIZIONI: Quanto alle bolle si consultino sopratutto il *Bullarium romanum Laerte* di CHERUBINI, pubblicato per incarico di Sisto V a Roma nel 1586 e ristampato nel 1617; il *Bullarium novissimum* di suo figlio ANGELO MARIA, pubblicato nel 1638 in tre volumi, cui altri due se ne aggiunsero nel 1672; il *Bullarium romanum a Leone magno usque ad Benedictum XIII editio novissima*, pubblicato nel 1727 a Lussemburgo in otto volumi cui altri undici se ne aggiunsero nel 1742 per aggiornarlo fino al pontificato di Benedetto XIV; il *Benedicti XIV Bullarium*, Romae 1754, in quattro volumi e i *Benedicti XIV Acta inedita*, Roma 1885; il *Magnum Bullarium Romanorum simmorum pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis VII et Pii VIII*, del BARBERI, Roma 1835-1837; la collezione di COCQUELINES, *Bullarium privilegiorum ac diplomatum romanorum pontificum amplissima collectio*, Roma 1739-1761; il *Magnum Bullarium romanum Augustae Taurinorum editum*, Torino 1857 e segg. ancora in corso.

Utile può riuscire GUERRA, *Pontificiarum constitutionum in Bullario magno et romano contentarum et aliunde desumptarum Epitome*, Venetiis 1472, in quattro volumi. Le Constitutiones s. Matris Ecclesiae furono edite per la prima volta a Iesi nel 1471. Seguono le edizioni di Perugia 1481 e 1502, di Forlì 1507, di Perugia 1522, di Faenza 1524, di Venezia s. a., di Roma 1643, di Venezia 1571, 1585, 1588, 1605. Una nuova edizione con intenti critici ci offre ora il SELLA, *Costituzioni egidiane dell'anno* 1357, Roma 1912, nel CSI., n. 1.

725 — Lo Stato della Chiesa offriva anzitutto questa particolarità che il Corpus iuris canonici teneva nei suoi territorii la posizione di cui altrove godeva il diritto giustinianeo. Le parti erano là invertite. Il diritto romano non era integrato dal canonico; aveva invece efficacia sussidiaria di fronte a questo. E vi erano poi le leggi che per il governo generale del loro Stato, ma non con efficacia generale per tutta la Chiesa emanavano i pontefici, costituzioni, bolle, brevi, editti, notificazioni, motuproprii ecc.; leggi che poggiavano sulla autorità illimitata del papato e non potevano quindi essere condizionate da altri poteri (1).

Non vi è materia che non sia stata trattata, e spesso con accurata minuzie, in quella congerie immensa di atti legislativi che noi possiamo conoscere in gran parte attraverso i varii Bullaria, dove però non fu adottato altro ordine che il cronologico. Molti giacciono ancora inediti nei registri centrali e locali. La legislazione pontificia poteva anche esplicarsi indirettamente attraverso la legislazione dei legati della santa sede. Specialmente attraverso quella dei legati generali (2) i legati speciali non potendo dar fondamento che a legislazioni particolari.

726 — Le provincie legatizie rappresentate dal Patrimonio di s. Pietro con centro in Montefiascone, dalla Campania e Marittima con centro in Velletri, dalla Sabina con centro in Rieti, dalla Marca spoletana con centro in Spoleto, dalla marchia anconitana con centro in Monte Olmo, dalla Romandiola con centro in Faenza ebbero probabilmente ciascuna le proprie costituzioni, emanate spesso col concorso dei parlamenti. Certo si ricordano

---

(1) Cfr. DE LUCA, Diss. XXIV *de iudiciis*.

(2) In tempi più recenti quasi ogni legazione ebbe la sua raccolta di bandi od editti. Così per la Romagna e l'esarcato di Ravenna si ebbero i Bandi del cardinale di s. Giorgio del 1550-1553; per l'Emilia una raccolta di Constitutiones edicta et bannimenta legationis Aemiliae, Forlì 1702.

fin dal secolo decimoterzo costituzioni della Sabina e della Marca.

Per la Sabina una raccolta di esse è già presupposta dall'antico statuto di Roccantica: fin dal secolo decimoterzo si ricorda poi un liber constitutionum curiae generalis Marchiae anconitanae. Lo Zdekauer giustamente lo raffigura come un registro ufficiale comprendente le bolle pontificie e le deliberazioni pubblicate nei parlamenti provinciali delle Marche secondo gli esemplari autentici conservati presso le curie stesse.

In seno ai parlamenti i legati marchigiani si valsero con particolare assiduità della loro iniziativa legislativa.

Le più antiche costituzioni risalgono alla legazia di Napoleone Orsini (1289); altre derivano da Guglielmo Durante (1295), il famoso giurista; altre furono emanate tra il 1314 ed il 1316 nei parlamenti di Montolmo e di Macerata da Amelio di Lautrec. Ancor più attivo fu Bertrando de Deux dal 1333 al 1336 poichè, già illustre per l'insegnamento del diritto nella università di Montpellier, fu dalla cattedra arcivescovile di Embrun inviato ad visitationem et reformationem Marchiae anconitanae. Come già Amelio di Lautrec aveva ordinato la inserzione delle sue costituzioni nel Liber constitutionum curiae generalis, così egli volle che le sue fossero aggiunte al Liber constitutionum seu statutorum maioris curiae provinciae seu camerae.

727 — Ma l'opera di tutti fu poi sorpassata e quasi sopraffatta dalla opera del cardinale Egidio Albornoz, vicario generale della sede apostolica in Italia. Dal 20 al 30 aprile 1357, nel parlamento di Fano, fece leggere ed approvare una vera collezione di costituzioni, con la quale si proponeva di assodare legislativamente il riordinamento da lui promosso con fermezza e con fortuna dopo la eversione delle tirannicae dominationes pullulate dovunque nei territorii che la chiesa diceva proprii e che pur di fatto non signoreggiava.

La legislazione dell'Albornoz non era in tutto nuova. Egli stesso dichiarava di averne attinto molta parte dalla legislazione di altri legati, di alcuni dei quali si era persino perduto il ricordo. A due fonti aveva chiesto sopratutto gli elementi costitutivi di essa: alle costituzioni dei rettori provinciali da un lato, alle manifestazioni della volontà pontificia sub bullis transmissae dall'altro. E nelle une e nelle altre aveva cercato

di portare ordine e chiarezza, troncando i dubbii derivanti dal perduto ricordo degli autori e della età delle costituzioni, dalla perdita degli originali, dalla cattiva tradizione delle copie, dalla non provata fedeltà di esse.

Si era valso all'uopo del sussidio di una commissione, che aveva avuto il compito di tutte esaminarle e di scegliere le utili dalle inutili, le sicure dalle infide e di stabilire la lezione corretta e di combinare le norme vecchie con le nuove in una raccolta sistematica. Ne erano risultati sei libri divisi in titoli. Il primo, che costituiva quasi l'autenticazione della raccolta, conteneva le lettere di commissione con cui i pontefici solevano conferire le legazioni e quindi la determinazione dei diritti e dei doveri dei legati; il secondo raccoglieva le costituzioni dei rettori date per la conservazione e la difesa dei diritti pubblici; il terzo regolava le competenze spirituali dei rettori; il quarto concerneva la repressione dei reati; il quinto disciplinava l'esercizio della giurisdizione civile; il sesto regolava gli appelli.

La collezione doveva valere per tutti i sudditi della Chiesa; si estendevano così a tutta la Chiesa le costituzioni che, date da legati speciali, erano state in origine limitate al territorio in cui avevano esercitata la loro giurisdizione. Le costituzioni rimaste fuori di esse non potevano invece avere che una efficacia secondaria e localmente delimitata.

728 — Al novum volumen, approvato nel parlamento di Fano, l'Albornoz fece altre addizioni nella seconda sua legazione. Tre costituzioni pubblicò il 27 febbraio 1363 nel parlamento di Fano, quattro il 16 marzo 1363 nel parlamento di Ancona; di altre due è incerta la data.

Il suo esempio fu seguito da chi lo succedette nel governo delle Marche. Diverse costituzioni di Giovanni Visconti da Oleggio (1364), di Angelico Grimoaldi (1369), di Pietro d'Estaing (1373), di Gabriele Condulmer (1420-1422), di Filippo Calandrini (1449-1450), di Antonio da santa Maria (1453-1454), di Giovanni da Castiglione (1458-1459) e di Latino Orsini (1465) si trovano per ciò aggiunte come appendici al volume dell'Albornoz e con esso approvate da Sisto IV nel 1474.

Altre aggiunte si dovettero poi a Ludovico Agnelli (1486-1487), a Giovanni Balue (1487), a Giovanni de Duc (1488), ad Evangelista Bagarotti (1495), a Sigismondo Gonzaga (1509-1517), ad Antonio Afflores (1509-1511), a Benedetto Accolti (1532-1534),

a Giulio Soderini (1536): furono certo approvate anch'esse, col volume cui erano accodate, nel 1538 da Paolo II, che di nuovo le dichiarava vigenti per tutto lo Stato della Chiesa. Più tardi vi si aggregarono bolle pontificie da Pio II a Leone X.

Le varie edizioni che seguirono la edizione principe dal 1475 al 1540 contengono tutte qualche novità di fronte alla precedente, ma punto lievi.

Una vera riforma fu fatta invece dal cardinale Rodolfo Pio da Carpi (1539-1542) che per trarla a compimento ricorse ad una commissione di avvocati e pratici della provincia. Le costituzioni dissuete furono omesse; solo qualcuna rimase in quanto era ancora parzialmente applicabile. Le costituzioni che prima erano in appendice furono collocate sotto le rubriche competenti. Nè quelle conservate restarono d'altra parte immutate; o ricevettero delle specie di prefazioni giustificative o furono ampliate e chiarite con aggiunte.

La revisione del Pio fu approvata da Paolo II nel 1544. Con questo nuovo suggello di ufficialità la collezione albornoziana rimase teoreticamente in vigore fino al cadere dello Stato pontificio. Diciamo teoreticamente perchè, mentre si ribadiva la efficacia generale delle costituzioni, il Liber constitutionum sanctae matris ecclesiae prese, pur in bocca dei pontefici, il nome di Liber constitutionum Marchiae anconitanae. Vien fatto di pensare che fosse osservato soltanto nelle Marche, alle quali in realtà soltanto si adattava in ogni sua parte.

CAPITOLO XLI.

Le legislazioni piemontesi

EDIZIONI: *Decreta Sabaudiae ducalia tam vetera quam nova*, Taurini 1477; *Statuta Sabaudiae*, Taurini 1505, Ginevra 1513, Torino 1513 e 1530; *Decreta seu statuta vetera Sabaudiae ducum*, Torino 1566: versione volgare del terzo libro Vercelli e Milano 1561. Gli statuti di Pietro II furono editi in *Mém. et doc.* publiés par la Soc. d'hist. de la Suisse romande, Lausanne 1838, I, 215-227; in WURSTEMBERG, *Peter II Graf v. Savoyen*, Zürich 1856-1858 IV, 419-426; dal NANI, in MAtor., XXXIV²; quelli di Amedeo VI dal NANI in MAtor., XXXIV², 101-156 e in MdSi., XXII (1884), 259-296.

LETTERATURA: SCLOPIS, *Storia dell'antica legislazione in Piemonte*, Torino 1833; CIBRARIO, *Origine e progressi delle istituzioni della monarchia di Savoia*, Torino 1854-1859; *Degli statuti di Amedeo VIII*, in « Operette e frammenti storici », Firenze 1836, pp. 275-298; DIONISOTTI, *Storia delle magistrature piemontesi*, Torino 1881, I, 1-99; NANI, *Di una nuova copia degli statuti di Amedeo VI dell'a.* 1379, in MAtor., XXXIV² (1882) e *I primi statuti sopra la camera dei conti*, ib. id.; BOLLATI, *Di uno statuto del* 1325 *del conte Odoardo di Savoia*, in AAtor., XXXIII (1897-1898); SICILIANO VILLANUEVA, *Lo statuto di Iolanda duchessa di Savoia del* 3 *luglio* 1475 *e l'alienazione dei feudi nei dominii sabaudi*, in « Arch. arald. ital. », I (1902); BURAGGI, *Statuti di Amedeo IX del* 1467, Torino 1905; *Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del* 26 *luglio* 1423, in MAtor., LVII² (1907).

729 — Tra i legislatori subalpini richiamano in prima linea la nostra attenzione i dinasti di Savoia. Sotto la loro casa, in virtù di una politica tenacemente perseguita coi negoziati e con le armi, finirono col cadere le varie signorie e le varie città del Piemonte; alla loro legislazione doveva corrispondentemente

spettar la sorte di superare e subordinare a se stesse le leggi particolari formate da signori e comuni.

Il più antico legislatore fu Pietro II (1); nel 1263-1269 pubblicò, per la contea di Vaud e per la Savoia, una serie di capitoli destinati a valere come diritto generale entro quei limiti di territorio. Ma forse non son giunti a noi nella pretta forma originaria; dei ventitre capitoli, di cui risultano nella edizione, che è a nostra disposizione, più d'uno ha infatti l'aspetto di un'aggiunta; altri sembrano ampliati con aggiunte. Bisogna per ciò ammettere che Pietro operasse già in parte su materiali legislativi preesistenti o che la sua opera abbia subìto dei ritocchi. E ritocchi poterono ben avvenire quando i capitoli dovettero essere estesi a territorii diversi dagli originarii.

Il giudizio da dare intorno a quel primo monumento legislativo dei Savoia non può non essere favorevole. Se pur si esagera quando si vuol scorgervi già deciso l'intento di deprimere energicamente i poteri locali per rafforzare sopra di essi l'autorità del conte e reagire a favore del potere centrale contro le forze dissolutrici del feudalesimo, è pur certo che ebbe ad eliminare parecchi detriti imbarazzanti delle istituzioni medioevali e ad affermare la necessaria prevalenza delle ragioni sociali della giustizia sulle ragioni private. Il legislatore non fu d'altra parte restio ad accogliere, disciplinandoli con opportune norme, taluni istituti che si andavano nuovamente formando, quali, per non dire d'altri, il processo sommario e la esecuzione parata in seguito a clausole di guarentigia o a documento sigillato. Queste innovazioni assicurarono la vitalità dello statuto; e permettono di considerarlo come il nucleo vitale della legislazione che i successori di Pietro svolsero poi, non solo in base al titolo originario di conti, ma in base altresì a quello di marchiones Italiae e di vicarii imperiali.

730 — Fin verso la metà del secolo decimoquarto i capitoli o gli editti dei signori di Savoia, sia che appartenessero al ceppo comitale, sia che appartenessero al ramo di Acaia, furono emanati alla spicciolata e per provvedere a contingenze speciali; nè, a quanto sembra, furono molto abbondanti. Di Amedeo V si conserva

---

(1) NANI, *Gli statuti di Pietro II conte di Savoia*, Torino 1880, in MAtor., XXXII². Cfr. anche CARRARD, *Une commune vaudoise au treizieme siècle: Les statutes de Pierre de Savoie et la charte de Moudon*, in Msit., I.

solo un capitolo contro le grassazioni del 1318; di Edoardo un capitolo del 1325 (1) contro le concussioni dei ballivi e dei castellani e una serie di capitoli del 1329 contro il lusso. Di Aimone si conservan pure diversi capitoli; ma la denominazione di ordinaciones parlamenti ambroniaci li dimostra sanciti con la collaborazione del parlamento, di cui non vi è traccia invece nei capitoli prima ricordati.

Di ben altra mole si presenta l'opera legislativa di Amedeo VI. Già nel 1351 (2), instituendo la Camera dei Conti, il conte Verde provvedeva alla regolazione del nuovo organismo con uno statuto che è per molti aspetti notevole. Ma d'importanza ancor più generale si porgono gli statuti del 1379 (3), coi quali imprese la riforma dell'ordinamento giudiziario e delle procedure civili e penali per renderle meno insidiose a un tempo e meno dispendiose. Trattano materie affini a quelle regolate da Pietro II; ma rivelano, nel confronto con queste, un grande progresso. Gli istituti che là si presentano in forme quasi embrionali qui hanno raggiunto uno sviluppo quasi completo. E vi alita dentro uno spirito di maggiore umanità. Il processo ordinario ha ceduto dell'altro terreno al processo sommario; il processo inquisitorio e l'accusatorio si integrano a vicenda per garantire più efficace la persecuzione dei reati; si è instituita l'avvocatura dei poveri; si sono meglio regolati gli emolumenti destinati ai pubblici ufficiali per l'esercizio delle funzioni giudiziarie; il carattere pubblico della pena si è vieppiù accentuato; delle pene si è mitigato il sistema; si è meglio provveduto alla custodia dei detenuti e nello stesso tempo ad un equo trattamento dei carcerati. Si sono più nettamente posti i confini tra la giurisdizione pubblica e la ecclesiastica.

731 — Riuniti di nuovo in un corpo i dominii divisi tra i conti di Savoia ed i principi di Acaia, Amedeo VIII, che primo assunse il titolo di duca, sentì però bisogno di un rinnovamento legislativo più lato. Una commissione mista di laici e di eccle-

---

(1) BOLLATI, *Di uno statuto dato nel* 1325 *dal conte Edoardo di Savoia*, in AAtor., XXXIII (1897-1898).

(2) NANI, *I primi statuti sopra la Camera dei Conti*, Torino 1881, in MAtor., XXXIV².

(3) NANI, *Statuti dell'anno* 1379 *di Amedeo VI conte di Savoia*, Torino 1881, dalle MAtor., XXXIV²; *Di una nuova copia degli statuti di Amedeo VI dell'anno* 1379, Torino 1882, ibid., XXXV²; *Nuova edizione degli statuti del* 1379 *di Amedeo VI di Savoia*, in MSI., XXII (1882).

siastici ebbe da lui incarico di rivedere e correggere le leggi precedenti e di riordinare le vecchie e le nuove, che paressero opportune, in un complesso ordinato. Dall'opera di quei commissarii, discussa nel consiglio privato del principe, scaturì il corpo di leggi che il 17 giugno 1430 fu presentato al parlamento raccolto nel castello di Chambery e quivi letto di sul registro ufficiale dal cancelliere di Savoia dopo aver già ottenuto la sanzione ducale.

L'opera di Amedeo VIII [1] non fu però propriamente un codice. Egli intendeva solo di dare al popolo uno statutorum compendium, depurato dalle norme viete e integrato là dove esistevano più sentite le lacune. Lo spirito che l'informa è pienamente conforme alle massime segnate in quella specie di testamento politico, col quale raccomandò ai successori una vita modesta ed onesta ossequiente alla morale ed alla religione e suggerì loro di mantenersi retti e costanti nell'esercizio della giustizia, di rifuggire in ogni occasione dagli eccessi nella severità, di conservarsi immuni da furori vendicativi e misericordiosamente clementi, di essere misurati nelle esazioni, zelanti del bene comune, vigili nella correzione dei malvagi, amatori della pace, repugnanti da guerre ingiuste, oculati nella scelta dei ministri, diffidenti degli uomini fallaci ed ingordi, dediti in tutto alla prosperità ed alla sicurezza dello stato, onde non fosse smentito il nome di Savoia derivato da salva via. Anche altrove egli avea ripetutamente insistito sulle cure paterne che il principe deve al popolo a lui affidato e principalmente sul dovere di una imparziale giustizia! Per codeste preoccupazioni morali, perfettamente addicentisi a colui che, fattosi monaco, fu poi dal concilio di Basilea eletto papa col nome di Felice V, il legislatore diede spesso dei moniti anzichè delle leggi; sovente pose accanto ai giuridici dei precetti etici e religiosi.

Raccomandando il rispetto alle virtù teologali, il legislatore attinse proprio al sistema di queste il criterio, al quale informò il piano della sua opera.

Fu divisa in cinque libri. Il primo doveva secondare le virtù della fede, della speranza e della carità; il secondo le virtù della giustizia e della costanza; il terzo la virtù della prudenza; il quarto ed il quinto la virtù della temperanza.

---

(1) CIBRARIO, *Degli statuti di Amedeo VIII*, in « Operette e frammenti », Firenze 1856; BURAGGI, *Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del 26 luglio* 1423, in MAtor., LVII² (1907).

Il primo contiene infatti i capitoli a difesa ed onore della chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici, trattando, fra l'altro, delle relazioni fra i varii culti e dei reati contro la religione. Il secondo segna i doveri del sovrano e dei suoi consiglieri e ministri, trattando di materie politiche, amministrative e del modo con cui doveva rendersi giustizia. Il terzo disciplina le giurisdizioni feudali e l'esercizio delle varie arti. Il quarto si occupa delle ragioni fiscali e delle tasse e degli emolumenti dovuti per atti pubblici. Il quinto offre una serie di norme suntuarie intese a limitare, in relazione alla condizione delle famiglie, le spese per vesti, per nozze, per battesimi, per conviti ed altre simili circostanze.

I decreta ducalia di Amedeo VIII acquistarono efficacia generale in tutti i suoi dominii. La loro generalità si deduce non solo dal fatto che fossero indirizzati a tutti i consiglieri giudici e vassalli del duca, ma anche dalla esplicita ordinazione che tutti i giusdicenti mediati ed immediati dovessero curarne la osservanza. Il duca stesso dichiarava però di non voler togliere efficacia alle sacre leggi divine ed umane e nemmeno alle consuetudini di Aosta e di Vaud od ai capitoli delle città cisalpine e transalpine. Al diritto romano (anche nel capitolo primo Amedeo si richiama alle imperiales constitutiones) riconosceva dunque sempre la efficacia di diritto comune; e la riconosceva pure al diritto ecclesiastico, di cui confermava particolarmente le disposizioni sui privilegi dei chierici, sulle competenze del foro ecclesiastico e su altre materie pertinenti agli interessi della Chiesa. Pur delle costituzioni ducali precedenti invalidò solo quelle che avessero contraddette le norme sancite nella nuova raccolta; potevano conservar valore se non fossero con essa in contrasto.

732 — Per le sue tendenze alle volte soverchiamente idealistiche e più ancora per le sue tendenze praticamente accentratrici lo statuto di Amedeo incontrò vivaci resistenze, ma riuscì ad imporsi. E costituì il punto di riferimento per l'ulteriore legislazione.

Ad esso furono aggiunti quali appendici gli editti dei successori (1). Ne abbiamo di Iolanda (1472-1478) (2), contemplati già

---

(1) *Decreta ducalia Sabaudiae tam vetera quam nova*, Torino 1477, 1505, 1513, 1530, 1586.

(2) SICILIANO VILLANUEVA, *Lo statuto di Jolanda duchessa reggente di Savoia del* 3 *luglio* 1475 *e l'alienazione dei feudi nei dominii sabaudi*, Palermo 1902, dall'« Arch. araldico ital. ».

nella edizione principe del 1477, di Carlo I (1482-1490) e della duchessa Bianca (1490-1496) aggiunti nella edizione del 1497; altri in fine di Filippo II (1496-1497) e di Filiberto (1497-1504) aggiunti nella edizione del 1513 (1). Nè qui son tutti (2). Pur si conservano editti di Ludovico II (1451-1465) e di Amedeo IX (1465-1472) (3). Di questo è specialmente interessante un editto pubblicato tra l'ottobre ed il dicembre del 1467, che consta di quindici capitoli, ricalcati in parte su leggi precedenti, relativi all'ordinamento giudiziario ed alla repressione dei reati.

Poco dopo gli stati domandavano però a Carlo II (1534-1536) una revisione complessiva dei decreti dei principi. Fu effettivamente impresa; fu concretata in un progetto redatto in latino e in francese. Ma non diventò legge. Chè la occupazione francese interruppe il corso regolare della sua approvazione. E quando nel 1528 fu presentata agli Stati non ottenne il favore che forse avrebbe avuto in altri tempi.

733 — L'estendersi dei dominii di casa Savoia, ampliando progressivamente il campo di applicazione delle loro leggi le impose, dissi, anche là dove, prima del riconoscimento di quella egemonia, si erano già formati dei staterelli distinti con propria legislazione. Queste leggi particolari furono allora ridotte ad una efficacia sussidiaria. Ma ciò non ci dispensa dal considerare il loro sviluppo.

E specialmente convien tener conto della legislazione del Monferrato, i cui marchesi tennero pure per lungo tempo il vicariato imperiale (4). Sopratutto dopo il conferimento di questo, noi la vediamo svolgersi attiva e feconda nei territorii che formavan la Marca, comprendenti gran parte delle contee di Bredolo, di Asti, di Alba, di Acqui, di Ivrea, di Lomello. Talvolta fu esercitata direttamente dal marchese, tal'altra indirettamente per delegazione del potere legislativo ad apposite giunte.

---

(1) BORELLI, *Editti antichi e nuovi dei sovrani e principi della real casa di Savoia*, Torino 1681.

(2) SOLA, *Commentaria ad universa ser. Sabaudiae ducum decreta antiqua, nova et novissima Augustae*, Taurinorum 1625. Prima i commentarii erano stati separatamente editi nel 1582-1589 e 1595.

(3) BURAGGI, *Uno statuto inedito di Amedeo IX duca di Savoia*, Torino 1905.

(4) BURAGGI, *Le prime leggi sabaude contro il duello*, Asti 1913; *Decreta civilia et criminalia antiqua et nova Marchiae Montisferrati*, Torino 1571.

Fu costante, sembra, la cooperazione del consiglio dei proceres, dei magnates e dei popolari o in altre parole la cooperazione degli Stati o del parlamento.

Il primo legislatore di casa Monferrato fu Teodoro I (1306-1338); egli pubblicò perchè fosse osservato in tutti i suoi dominii, un buon regolamento processuale in quarantadue capitoli.

Dopo lui merita ricordo Guglielmo VI (1464-1483) che, valendosi del consiglio di Nicolino Della Corte, professore di ambo le leggi, emanò una serie di capitoli di contenuto penale. Vi contemplò in special modo i reati che già entravano nel banno comitale come il crimenlese, l'adulterio, il ratto e lo stupro, il falso, l'incendio, il furto, la rapina, l'omicidio, pur non trascurava i reati minori che, come attesta il proemio della legge, non solo erano diversamente puniti nelle diverse terre a tenore di statuti e di pretese consuetudini, ma erano anche troppo lievemente puniti sì da elidere la funzione intimidatrice della pena. A codesti decreti di più ampio contenuto Guglielmo ne aggiunse altri sulla imposizione delle taglie e su altre materie, pur di diritto privato. Si formò così la collezione dei Decreta marchionalia Montisferrati edita per la prima volta nel 1505, quando già il Monferrato era stato unito al ducato di Mantova.

734 — Una legislazione propria aveva anche, probabilmente, avuto il marchesato di Saluzzo, già prima che il Piemonte cadesse sotto la dominazione francese. Ma è quasi del tutto ignorata. Mentre la legislazione monferrina del secolo decimosesto e decimosettimo si riannoda apertamente all'antica, questo nesso non si riscontra in rapporto alla legislazione saluzzese: essa dovette esser meno importante pel fatto stesso che il potere marchionale non fu unito al vicariato.

Ancor meno si sa anche intorno alla attività legislativa degli altri marchesati che si diramarono dallo stesso tronco da cui derivò il marchesato di Saluzzo. Il marchesato del Finale, staccatosi da quel di Savona, ebbe però suoi statuti, letti e pubblicati in parlamento il 1311 e confermati dal marchese Arrigo l'anno successivo. E pur del diritto del marchesato di Ceva abbiamo indiretta notizia attraverso il regolamento interno con cui i condomini del marchesato nel 1406 regolavano l'esercizio delle loro giurisdizioni.

CAPITOLO XLII.

La legislazione di Lombardia

LETTERATURA: CRASSO, *De origine iuris mediolanensis*, Milano 1544 e 1567; VERRI, *De ortu et progressu iuris mediolanensis*, Milano 1747; MORBIO, *Opere storiche numismatiche*, Milano 1870, pp. 507-517; VISCONTI, *Il diritto privato nelle nuove costituzioni milanesi*, in « Riv. di dir. civ. », IV (1912); *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero*, Roma 1913, cap. I e *Il diritto commerciale nelle nuove costituzioni dello Stato milanese*, in « Il Filangeri », XXXVIII (1913).

EDIZIONI: *Antiqua ducum mediolanensium decreta*, Milano 1564; MORBIO, *Codice diplomatico visconteo-sforzesco*, in « Storia dei municipii italiani », III (1846); OSIO, *Documenti diplomatici*, Milano 1864.

735 — La più importante fra tutte le signorie lombarde fu senza dubbio la viscontea. I Visconti infatti non solo riuscirono a raccogliere sotto il loro dominio tutte le città lombarde coi loro distretti, ma ebbero più ampie mire giungendo persino a progettare l'unione dell'Italia settentrionale e media sotto il proprio scettro. La influenza delle loro leggi non si limitò quindi nei confini della Lombardia, ma si estese alle città non lombarde che si trovarono, sia pur temporaneamente, soggette a loro. Più o men profonde se ne riscontrano le traccie non pur nel Piemonte, ma nell'Emilia, nella Romagna superiore, nel Veneto, nella Toscana e persin nelle Puglie.

Dapprincipio il potere dei Visconti ebbe una sua particolare ragione rispetto ad ogni singola città o territorio; la loro opera legislativa potè esercitare un'azione uniformatrice del diritto nell'ambito intiero dei loro dominii solo in quanto alle varie

comunità da cui avevano ricevuto il conferimento del dominium eran mandati i medesimi ordini con l'ingiunzione di inserirli negli statuti cittadini (1). Un potere generale venne però a costituirsi con la concessione del vicariato imperiale. Esso consentì ai signori di eccedere la competenza normativa delle singole terre: e gli editti emanati in virtù della nuova autorità ebbero senz'altro vigore in tutti i territorii sui quali il vicariato si estendeva. Non senza ragione i Visconti amarono spesso di richiamarsi alla potestas ex imperiali auctoritate functa in Lombardia! Ma quando più tardi ebbero il titolo di duchi (2), su questo fondarono un diritto originario a legiferare, considerando il principato consentito caelesti dispositione (3). Se già quali vicarii imperiali avevano emanato editti o decreti perpetuo valitura omni auctoritate et baylia come fossero emanati dall'imperatore, pretesero, pur dopo la riyocazione del vicariato, che i loro atti normativi avessero la stessa efficacia in base al potere ducale.

Fin dal 1355 ai decreta generalia si trova già dato il nome di leges in quanto erano considerati pari ad imperialia decreta (4); più tardi generali parvero tutti i decreti emanati ex certa scientia de ducalis plenitudine potestatis. Poche volte si fa cenno a precedente consultazione dei provvedimenti legislativi coi vicarii milanesi o coi consiglieri stessi del duca, e, se pur quella preliminare consultazione è accennata, non risulta che fosse condizione imprescindibile per la validità del decreto. I duchi tenevano anzi a mettere in risalto la pienezza della loro iniziativa, volendo eliminata ogni forza che potesse esplicarsi in senso contrario alla loro volontà.

---

(1) Sotto i Visconti si ebbe una generale riforma degli statuti delle terre ad essi soggette. Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Crema, Pavia, Como, Asti, Vercelli, Alessandria, Tortona, Bobbio, Piacenza, Borgo s. Donnino, Vigevano, Castelnuovo, Pontescurone, Cannobio, Locarno, Soncino, Genova (1356-1413), Pisa (1398-1403), Siena (1399-1403), Perugia, Bologna, Verona (1413).

(2) Decr. del 9 settembre 1398: cum ex attributa nobis potestate ex imperiali auctoritate qua fungimus in parte Lombardiae ad nos spectat de universo territorio nobis commissum in dicta provincia curam gerere.

(3) Decr. del 14 agosto 1398: quoniam nobis in terris ubi ducalis dominationis gerrimus principatum commissum celesti dispositione.

(4) Hac perpetua nostra lege sancimus (1355).

Il 3 marzo 1483 fu esplicitamente dichiarato che gli statuti fatti da signori o da comuni in senso disforme ai decreti ducali non dovessero essere osservati se non in quanto avessero avuto conferma dagli stessi duchi. Non pure erano riguardati come fonte di diritto gli editti o i decreta, ma le epistulae patentes pro decreto observandae ed ogni atto contenente una intentio pro decreto. Evidentemente per gli altri atti la efficacia generale era di regola esclusa: ma vi era la tendenza a generalizzare anche quelli. Fu necessario di limitare la estensione logica dei decreti speciali e di ovviare alla troppo facile concessione di rescritti che portassero eccezione alle leggi comuni. Si dichiararono nulle le lettere gli statuti ed i decreti che derogassero a norme espresse di legge od a sentenze passate in giudicato e inappellabili; si abolì la concessione di grazie che avessero il pratico effetto di frustrare il disposto delle leggi.

Degli atti legislativi dei Visconti si ricorda, per lo meno sin dai tempi del conte di Virtù, che ne era fatta, ad perpetuam rei memoriam et inviolabilem observationem, la registrazione in volumine statutorum et decretorum dominorum et comunis de Mediolano; forse come diritto comune doveva anche valere, per tutto il ducato almeno, il diritto milanese? Lo stesso ordine di registrazione nei libri del comune era però regolarmente impartito agli ufficiali d'ogni singola terra cui il decreto era spedito: insieme era loro comandato di farlo proclamari o publice divulgari praeconis voce per omnia loca solita o di farlo affiggere così che ognuno potesse averne conoscenza. Il requisito della pubblicazione delle leggi si era ormai affermato.

736 — L'opera legislativa dei Visconti non è ancora convenientemente apprezzata. Le crudeltà leggendarie di alcuno fra loro ha fatto dimenticare il bene che essi hanno pur fatto! La famigerata quaresima di Galeazzo, di cui può anche esser dubbia la rispondenza al vero, non dovrebbe però essere l'unico nè il più importante criterio per giudicare delle leggi sue e degli altri.

Anche in materia di repressione di reati l'opera dei Visconti appare ben disforme dalle leggende; la sua relativa mitezza risulta dal fatto stesso che gli statuti loro rimasero in vita pur là dove la loro dominazione fu passeggera! La cura che i Visconti ebbero per la giustizia risulta del resto sopratutto dalla importanza data alla riforma delle procedure e dalla preoccupazione di render

più regolare il sistema tributario migliorando i metodi di esazione, di conservazione e di disposizione del pubblico denaro. Tra i decreti viscontei i più importanti sono infatti quelli del dicembre 1365 super ordine causarum et litium abbreviandarum, del novembre 1385 super ordinationibus causarum, del novembre 1386 super litibus adbreviandis; del marzo e maggio 1384 super officio thesaurariorum et exactoriarum civitatum et terrarum ducatus; del gennaio 1392 circa exactiones et executiones occasione datiorum et incantuum.

737 — Fu una legislazione copiosa e varia. Non esagerava Francesco Sforza quando nel 1488 accennava all' ingente codice di decreti composto dai suoi predecessori di cui si proponeva di seguir le vestigia!

La raccolta iniziata sulla fine del secolo decimosesto dal senatore Bonetto e condotta poi a termine dal senatore Giovanni Bracherio, così come risulta dalla stampa curata da Pier Paolo Bonetti nel 1654, di quella ricchezza dà solo una idea incompleta: non fu desunta infatti dai registri, ma da copie tratte dall'archivio dei provvisori di Milano e dagli archivii di Milano e Monza, quando già molti dei decreti viscontei potevano parere ossibus orbata et novarum dispositionibus penitus antiquata e il disuso ne aveva agevolata la dispersione. Della raccolta ufficiale possiamo intravvedere più fedelmente il contenuto in base al repertorio dell'archivio Panigarola redatto nel secolo decimoquinto.

Se si getta l'occhio su la mole di quella legislazione vieppiù si apprezza il progetto di Francesco II Sforza (1521-1554) che, avendo pensato ad un riordinamento di essa, affidava a Gian Filippo Sacchi, presidente del senato, e al senato stesso l'incarico di nominare una commissione che raccogliesse da ogni parte del dominio le costituzioni disperse e le radunasse in un sol volume scegliendo il generale dal particolare e l'utile dall'inutile. L'opera fu subito iniziata e ne continuò rapida la prosecuzione. Ma non doveva spettare al duca la soddisfazione di vederla compiuta.

Una sintesi della legislazione del ducato si ebbe soltanto sotto Carlo V, che non si limitò per altro a ridurre in un corpo le disposizioni ducali!

CAPITOLO XLIII.

Le legislazioni delle Signorie venete

738 — Prima che Venezia stendesse il suo dominio su tutto il territorio veneto, le regioni orientali della valle del Po avevano già visto formarsi numerose ed importanti signorie. Talune per iniziativa imperiale come le signorie ecclesiastiche di Trento (1028), di Feltre e Ceneda (avanti il 1047), di Concordia, di Aquileia (1077); altre sulla duplice base del capitaneato cittadino e del vicariato imperiale; altre ancora per derivazione dalle più resistenti compagini comitali. Anche in quelle signorie si ebbe uno svolgimento legislativo, dove più dove meno importante, che però sempre efficacemente contribuì a superare la fase particolaristica del periodo comunale. Le meno importanti e quelle che ebbero più corta vita furono le signorie laiche; ci occuperemo prima brevemente di queste per dedicar poi più lungo discorso all'opera legislativa delle signorie ecclesiastiche.

739 — La prima in ordine di tempo fu quella dei da Romano. Che essi abbiano largamente atteso all'opera legislativa si ricava più che dalla notizia di Rolandino che nulla potesse essere ordinato dai comuni soggetti senza il loro consiglio ed il loro assentimento, dalla esplicita abrogazione che delle disposizioni da loro pubblicate si fece alla loro caduta. Così si deliberò a Padova in ordine agli statuti composti dal 1236 al 1256; così a Vicenza.

740 — Anche i da Camino fecero da legislatori. Contro Girardo fu espressamente sollevata l'accusa di aver governato a suo senno non solo non observando statuta, ma sentenziando addirittura non de iure e contra statuta. Dalla

legislazione caminese dipendono probabilmente le norme che testualmente si ripetono nei varii statuti delle terre da essi dominate: non possiamo però con certezza affermare che ne sian derivate le constitutiones Marchiae trevisanae che ancor si riconoscevano in vigore nei primordii della dominazione veneziana, ordinandosi nel 1392 che, sebbene fossero state per qualche tempo inosservate, dovessero essere applicate in giudizio tam in civilibus quam in criminalibus.

741 — Anche i signori della Scala già avean date leggi prima che l'imperatore concedesse esplicita facoltà di legiferare a Brunoro. Gli statuta dominorum della Scala o dei domini Veronae sono ricordati nei consulti di Baldo (I, 401) e di Pietro Ancarani (331). Ancora se ne possono trovar tracce nelle disposizioni comuni a Verona, a Padova, a Vicenza, a Treviso, a Feltre, a Belluno. Pur dei loro editti si ordinava la lettura nei consigli generali e la registrazione nei libri degli statuti.

Gli stessi Carrara, benchè non rivestiti del vicariato imperiale, emanarono pure editti de sua plenitudine potestatis sotto la sanzione della propria indignatio non obstantibus aliquibus legibus et constitutionibus Padue.

742 — Delle signorie ecclesiastiche quella di Ceneda offre solo qualche tenue saggio di legislazione nelle costituzioni del 1339, del 1473 e del 1540, aggiunte come appendici allo statuto di Ceneda. Maggiore importanza hanno gli statuti della diocesi di Concordia. Se lo statuto del 1349 è uno statuto locale, non può dubitarsi che quello del 1401 sia stato valevole per tutto il comitato; con ciò si spiega il suo letterale ripetersi negli statuti di Portogruaro. È, per la storia della procedura, molto istruttivo.

743 — Notevole fu anche la legislazione del vescovo di Trento, cui fu riconosciuta la dignità di principe dell'impero. Si hanno costituzioni di Eginone da Yppan (1248-1273), di Bartolomeo Querini del 1304-1307, di Enrico III de Matis (1310-1336), di Giorgio di Lichtenstein (1390-1419), di Alessandro di Mazon (1424-1430), di Ulrico da Lichtenstein (1493-1501), di Bernardo da Cles (1514-1539). Ma, sebbene la superiorità del potere vescovile emerga dal fatto che il vescovo aveva il diritto di approvare e riprovare gli statuti delle terre soggette, non può dirsi che la legislazione vescovile sia stata così sviluppata da dare fondamento al diritto della regione. Appunto per ciò da diritto comune ebbe a fungere lo statuto del comune di Trento.

744 — Importante sopra tutte fu però la legislazione del patriarcato di Aquileia. La patria del Friuli, cui si aggiunse più tardi la Carnia e l'Istria (1), aveva già la sua consuetudo nel secolo decimosecondo; non fu certo circoscritta ai rapporti feudali, a proposito dei quali è ricordata per la prima volta nei documenti. Allo sviluppo peculiare delle consuetudini corrispose più tardi un particolare sviluppo legislativo.

Questo non mise capo all'autorità del patriarca, ma al colloquium o al parlamento. La determinazione del diritto nei parlamenti non può d'altronde essere confusa con gli iudicia astantium ovvero con la dichiarazione degli iura fatte nei placiti giudiziarii in seguito alla domanda quid iuris esset nelle ipotesi ad esse sottoposte; qui infatti il diritto si dichiarava come già esistente, là si poneva ex novo.

L'esercizio delle sue facoltà legislative poteva ben essere dal parlamento delegato a commissioni apposite o magari allo stesso patriarca; in tal caso questi non poneva le norme in base ad un proprio esclusivo diritto, derivante dalla sua veste di comes o di marchio. Se anche in virtù di questo potere il patriarca poteva da solo emanare mandata, praecepta e decreta, non avevano quella efficacia generale che era legata alle constitutiones date colla collaborazione della assemblea. Di queste constituzioni (dal cui novero esula la cosidetta pace istriana (2) che già si riferiva al marchese Udalrico ed al secolo undecimo ed ora si vorrebbe dal Lenel attribuire al patriarca Wolchero) nei primi anni del quattrocento ve ne erano molte: si sentiva il bisogno di averne una maneggevole raccolta.

Il desiderio dovette essere stato espresso dal parlamento; appunto in parlamento il 9 febbraio 1352 il patriarca Niccolò di Lussemburgo si dichiarò disposto ad una riforma complessiva di esse con la cooperazione di una giunta di consiglieri deputati dal parlamento stesso. La morte del patriarca troncò a mezzo l'opera; ma è probabile che i lavori allora incominciati, rivolti sopratutto ad cavillationes tollendas, abbiano servito ai suoi successori.

---

(1) Cfr. LEICHT, *I confini della Venezia nella storia del diritto italiano*, Modena 1916.

(2) LEICHT, *La forma sacramenti dell'Istria e la sua data*, in Msfr., XI, 295 segg.; LENEL, *Der Istrische Landfrieden des Patriarchen Wolfger von Aquileia* in NAfGfäGK., XLI (1919), 709-711.

745 — Spinto in gran parte dalla sua iniziativa Marquardo di Randeck nel 1366 risuscitò infatti nel parlamento di Udine la proposta di modificare e reconciliare lo ordo iudiciarius. Ne derivò la prima raccolta ufficiale delle constitutiones patriae Foroiulii, che mirò insieme ad una emendatio antiquarum constitutionum e ad una reformatio consuetudinum. Le costituzioni, vaganti in diverse scritture e in luoghi diversi, furono unite in un corpo, non senza ritocchi. Le consuetudini contrarie all'equità furono eliminate; quelle oscure e indefinite chiarite e determinate. Accanto alle norme tradizionali trovarono posto le norme noviter compilatae. Ne risultò un complesso abbastanza omogeneo, di contenuto essenzialmente procedurale, che fu sistematicamente ordinato sotto titoli rubricati.

Non tutti i rapporti giuridici furono contemplati da Marquardo (1): con ampiezza furono considerati soltanto, oltre il processo, gli istituti della tutela, della dote, delle successioni ab intestato, delle garanzie contrattuali, istituti che già prima erano stati probabilmente oggetto di tante costituzioni separate. Notevole è la scarsità delle norme penali; per esse si aveva un significativo rinvio ai mores patriae Foroiulii ed all'ordo iuris.

Altre costituzioni furono poi aggiunte nel parlamento di Sacile del 1366, altre nel parlamento di Aviano del 1368, altre nel parlamento di Cividale del 1371, altre in altri parlamenti ancora, di cui non possiamo determinare il tempo ed il luogo. È probabile che le aggiunte abbiano poi consigliata una revisione dell'opera intera: ce la presenta forse il manoscritto udinese, cui lo Joppi chiese indarno, basandosi su argomenti esterni, il segreto della storia delle costituzioni. Alcune delle costituzioni marquardine, come la 66, dovettero essere annullate tra il 1398 ed il 1411; la collezione aveva però sempre bastante vitalità per poter resistere a lungo. Non le nocque, nemmeno il passaggio del Friuli sotto il dominio veneziano (2).

---

(1) Ora dovrà badarsi sopratutto alla edizione dello IOPPI, *Constitutiones patriae Foroiulii deliberatae a generali parlamento aquilegensi annis MCCCXXVI-MCCCLVIII*, Udine 1900.

(2) Cfr. LEICHT, *Il parlamento della patria del Friuli*, Udine 1903, dagli AAudin., X³ e XI³ e *Parlamento friulano*, Bologna 1917.

Nel 1415 una commissione di correttori e riformatori delle costituzioni ebbe solo l'incarico di svecchiarla ed adattarla al nuovo regime. Si formò per essi la edizione del 1429. Già nel 1484 era tradotta da Gerardo di Fiandra in una lingua che non fu nè la furlana troppo difficile ad intendersi ed a scriversi, nè la toscana, troppo discosta dall'uso, ma la trevisana. Altre revisioni del testo latino furono fatte nel 1658 e nel 1673 e da questa derivò un'altra versione italiana; ma nè la prima, nè la seconda innovarono profondamente. Così le constituzioni marquardine poterono avere una vita di più che cinque secoli!

Forse nella stessa corte patriarcale per uso dei vassalli transalpini della Carinzia, Carniola e Stiria delle costituzioni foroiuliensi ne fu fatta, in base ad un rifacimento compiuto tra il 1368 ed il 1420, una versione tedesca (1). Da essa, attraverso adattamenti più o meno profondi, derivò il cd. statuto di Gorizia, che non ha caratteri di statuto municipale e fu destinato a regolare l'amministrazione della giustizia nel foro comitale (2).

746 —Venezia non si curò di ridurre ad unità le varie legislazioni che trovava nei territorii assoggettati. Essa si considerò, sì, come la comunis patria; ma non sarebbe corrispondente al vero il ritenere che il diritto veneziano diventasse il diritto comune nei suoi possedimenti. Pur da Venezia emanarono alle varie terre soggette numerose ordinanze ed istruzioni che furono in generale allegati agli statuti. Molte avevano una destinazione particolare; altre, rispondendo a più generali necessità, furono estese a tutte le terre. Raccogliendo queste sarebbe possibile il fissare le linee di un diritto comune delle pertinenze veneziane. Fu già argutamente osservato che la promessa fatta alle città occupate di lasciar loro la facoltà di reggersi colle proprie leggi, fu osservata più nella forma che nella sostanza e che in realtà, con esplicite o con tacite dichiarazioni, ma penetranti pratiche Venezia sovrappose sovente gli instituti del proprio diritto

---

(1) Cfr. LEICHT, *La versione tedesca delle Constitutiones patriae Foroiulii*, Roma 1920, dal « Bull. per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee italiane dal Medioevo al 1831 ».

(2) Ed. GHEIS, *Das Görzer Statutbach*, Wien 1916. Cfr. DALLA BONA, *Osservazioni e aggiunte sopra alcuni passi della contea di Gorizia di Carlo Morelli*, Gorizia 1856, p. 10 segg.

a quelli della città che già era libera. Ciò che si intuisce meriterebbe una più esauriente dimostrazione; converrà ai futuri studiosi il fare quella sintesi legislativa che Venezia non ha curato di fare, certo perchè la tradizione ne faceva sentire men vivo il bisogno. Venezia non smentì per riguardo ai soggetti quella parsimonia di codificazione che caratterizza il suo sviluppo interno.

CAPITOLO XLIV.

Le legislazioni delle minori Signorie d'Emilia, Marche e Toscana

747 — Un vicariato imperiale fu pure a base della signoria dei Gonzaga che da Mantova si estese qualche tempo su Reggio. L'archivio della famiglia conserva ancora numerosi bandi del secolo decimoquarto e successivi; tra essi hanno specialmente importanza gli statuti di Francesco I (1382-1407), di Gianfrancesco I (1432-1444), di Luigi III (1445-1478), di Federico (1478-1484); regolano sopratutto l'amministrazione o mirano alla prevenzione ed alla repressione dei reati.

Da Alessandro Gonzaga, signore di Castiglione delle Stiviere, derivò, sembra nel secolo decimoquinto, lo statutum alexandrinum: ebbe vigore di legge generale in Marcaria, Medola, Redondesco, Canneto all'Olio, Bozzolo, Dosolo, s. Martino dell'Argine, Rodigo, Gazzuolo, Pomponesco, Commessaggio, ecc.

748 — Da un vicariato pontificio si enucleò invece la signoria degli Estensi, rampollati dalla casa marchionale degli Obertenghi, che comprese dapprima Ferrara, Rovigo, Adria, Argenta e Comacchio e poi si estese a Reggio ed a Modena e nel 1429 si affermò anche su parte della Garfagnana. Già sotto Obizzo II (1264-1296) si ricordano gli statuta domini marchionis. Pur gli Estensi acquistarono una nuova ragione all'esercizio di facoltà legislative attraverso la concessione del titolo ducale. Numerosi ordini, decreti, lettere si trovano con grazie e privilegi aggiunti agli statuti delle terre soggette; molti più si conservano negli archivii centrali. Ma costituiscono ancora un materiale inesplorato o quasi.

749 — Anche le altre regioni dello stato pontificio a partire dal secolo decimoterzo offrono del resto lo spettacolo di una serie infinita di signorie e di legislazioni. Se traccie legislative non si conservano degli Alidosi signori di Imola, dei Manfredi signori di Faenza, dei da Polenta signori di Ravenna, Classe e Cervia, degli Ordelaffi signori di Forlì, ben ne sono rimaste dei Malatesta, non pure nella Romagna e nella Marca settentrionale, ma nella Marca meridionale. Parecchi bandi di loro iniziativa trovansi aggiunti quali appendici negli statuti delle città che da essi dipendevano; da altri derivano probabilmente certi capitoli che appaiono comuni a più statuti indipendentemente da rapporti di soggezione fra le singole terre. Specialmente ricordansi come legislatori Giovanni (1384-1431), Carlo (1456-1458), Ramberto (1384-1385), Giambattista.

750 — Accanto allo stato dei Malatesta ricorderemo specialmente nelle Marche lo stato di Urbino, creato a favore dei conti di Montefeltro sulla duplice base di un vicariato imperiale e di un più lato vicariato pontificio. Succeduti ai Montefeltro i Della Rovere, la facoltà legislativa già derivante dal vicariato potè essere poggiata sulla base della podestà ducale. La raccolta delle costituzioni del ducato di Urbino, fatta da Solone e Francesco dei conti di Campello nel 1706, la quale abbraccia oltre un centinaio di constituzioni, di decreti, di bandi, di editti, di epistulae circulares e pur di rescritti, attinte presso archivii pubblici e privati ha però accolto soltanto una costituzione di Federico I del 1464 e consta essenzialmente di leggi che dal 1542 scendono fino al 1698; più ricchi e più antichi materiali si conservano negli archivii della regione.

SEZIONE TERZA

LA SCIENZA DEL DIRITTO.

CAPITOLO I.

Gli studi generali e la loro efficacia scientifica

Oltre ai cenni fondamentali del MURATORI e del SAVIGNY, cfr. HALMAGRAND, *Origine de la université*, Paris 1845; SCALAMANDRÈ, *La storia del pubblico insegnamento nel reame di Napoli*, Napoli 1849; VALLAURI, *Storia della università degli studii in Piemonte*, Torino 1843; NOVA, *La filosofia del diritto e l'università*, Milano 1862; BERTANZA, *L'università dalle origini al risorgimento*, Padova 1869; SULIS, *Della influenza politica dell'università nei tempi antichi e nei moderni*, Milano 1871; MONTEFREDINI, *Le più celebri università antiche e moderne*, Torino 1888; COPPI, *Le università italiane nel medioevo*, Firenze 1880 e 1886; BEUT, in « Quaterly Review », 1884; DENIFLE, *Die Universitäten des Mittelalters bis* 1400, Berlin 1885, I; KAUFMAN, *Geschichte der deutschen Universitäten*, Leipzig 1888-1895; TROYER, *L'università*, nella « Riv. intern. di scienze sociali », I-III (1895); RASHDALL, *The universities of Europa in the middles ages*, Oxford 1895; TAMASSIA, *L'università italiana*, Padova 1908; MANACORDA, *Storia della scuola in Italia*, Palermo 1913; *Monografia delle università e degli studii superiori*, Roma 1911-1913.

751 — Che la scuola sia stata una forza di somma efficacia nel rinnovamento scientifico del diritto agevolmente s'intende: essa non pure adempì ad un compito di diffusione ed elevazione della cultura; diventò fattore di unità nel regolamento pratico dei rapporti sociali, imprimendo alla giurisprudenza di paesi diversi un medesimo indirizzo fondamentale.

Soltanto per rendersi ragione di codesta missione uniformatrice delle università merita qui considerazione la storia di quegli istituti [1]. Prima studenti e maestri migravano scegliendo

---

[1] L'ordinamento interno di esse nelle origini ci sfugge. Cfr. però a questo proposito il BRUNNER, *Der Antheil d. deutschen Rechtes an der Entwicklung der Universität*, Berlin 1896; LUSCHIN VON EBENGREUTH, *Die Universitäten*, Graz 1905.

secondo l'occasione l'una o l'altra sede; dove era chi sapesse insegnare e insegnando riuscisse a levar alto il grido del proprio valore sorgeva facilmente la scuola. Ma era difficile che sopravvivesse al suo fondatore, se una fortunata combinazione non suscitava nello stesso luogo chi valesse a continuarne l'opera con plauso pari. La scuola sorgeva e viveva per forza propria: ogni città ogni borgo poteva avere i suoi maestri. Sotto la guida di essi nell'ambito delle singole giurisdizioni si formavano anche i giuristi; ma questi non potevan certo pretendere ad un generale riconoscimento dei titoli accordati da quelle scuole, che avevano dall'aspetto della pratica un'efficacia puramente locale. Gli studii generali di fronte ad esse costituirono veramente un instituto nuovo.

752 — La generalità dello studio non ebbe che fare con la molteplicità e la completezza degli insegnamenti in esso impartiti. Spesso, è vero, si cercò di raccogliere in un medesimo luogo i docenti di tutte le discipline e accanto agli iura si insegnarono le artes e accanto a maestri di diritto si chiamarono maestri di grammatica, di filosofia, di fisica, di chirurgia: ma non da ciò dipese la generalità dello studio. E nemmeno dal fatto che vi potessero accorrere studenti d'ogni parte. La generalità dei nuovi studii non può farsi poggiare sull'abbandono di un precedente esclusivismo di nazione: questo fu ignoto alle scuole del medio evo. L'antitesi fra la generalità e la particolarità dello studio non può risolversi nell'antitesi tra la scuola locale e la nazionale. Pur lo studio che desse titoli valevoli per tutto un regno non cessava d'essere particolare: generale era soltanto lo studio che potesse impartire una licentia ubique docendi, d'insegnare cioè in tutto l'orbe civile, identificato con la cristianità e con l'impero. Se codesta efficacia generale dei titoli rilasciati dallo studio vi fosse stata, non cessava questo di esser generale perchè disposizioni dei principi regionali ne vietassero la frequenza agli stranieri.

Dal momento però che la generalità dello studio traeva la sua causa dalla generalità dell'autorità su cui la fondazione di esso si appoggiava, è ovvio che esso presuppose necessariamente una istituzione d'autorità ed un privilegio. Ond'è che, se i singoli studii possono aver avuto dei precedenti più antichi, non sempre può serenamente affermarsi che le antiche scuole si siano mutate in uno studio generale per processo spontaneo.

753 — Teoreticamente un privilegio che avesse valore per tutto l'impero poteva emanare soltanto dall'imperatore. L'istituzione degli studi generali fu infatti considerato come una regalia (1). Questo fu certo il pensiero di Federico II, quando, nel 1224, fondò lo studio di Napoli e volle soppressi a suo beneficio gli studii di Lombardia, il bolognese compreso: Napoli diede il primo tipico esempio di una università veramente ufficiale. Ma le vicende di quello studio dimostrano d'altra parte che il carattere ufficiale degli studii non era il precipuo fattore della loro floridezza.

L'affermazione di principio fatta da Federico II ne sollevò poi un'altra. Il pontefice non meno dell'imperatore pretendeva ad una autorità universale; come lui in fatto si ritenne autorizzato alla istituzione di scuole aventi valore generale.

Venti anni dopo la instituzione dello studio di Napoli, Innocenzo IV ne instituì un altro presso la curia romana, attribuendogli espressamente tutti i privilegi di cui gli studenti godevano in scholis ubi generale regitur studium (1244-1245); accanto alla teologia trovarono posto gli insegnamenti di ambo le leggi (2).

Codesto interesse dei pontefici per le scuole si spiega, a prescindere dal desiderio di gareggiare con l'imperatore in ogni manifestazione di sovranità, per la missione educatrice che la Chiesa si era assunta. Gli studi erano focolari vivaci di idee ed anche di ribellioni (3): la Chiesa doveva pur sorvegliarli! Le eresie, combattute senza quartiere, sotto l'impulso del razionalismo, ripullulavano sempre con nuove e vecchie forme; e i giuristi non erano i più resistenti alle tentazioni di un libero pensiero! Per essi forse più che per altri la Chiesa temeva il distacco tra la scienza e la fede. Fin d'allora non godevano fama di cristiani perfetti!

---

(1) Cfr. KAUFMAN, *Die Universität privilegien der Kaiser*, nella ZfGW., I (1889) e più recentemente il WRETSCHKO, *Universitäts privilegien der Kaiser aus der Zeit vom* 1412-1456, in « Festschrift f. Gierke », 1901, pp. 793 e seguenti e SALOMON, *Eine vergessene Universitätsbegrundung*, in NA., XXVII (1912), 510 segg.

(2) CARAFFA, *De gymnasio romano et de eius professoribus*, Roma 1751; RENAZZI, *Storia della università di Roma detta comunemente la Sapienza*, Roma 1879; MORPURGO, *Roma e la Sapienza*, Roma 1879.

(3) Cfr. HASKINS, *The life of medieval students as illustrated by their letters*, in « Amer. hist. Rev. », III (1898), 203-229.

Ma, se la Chiesa intuiva l'importanza delle scuole, anche lo Stato ben presto l'intese, poichè da esse traeva le persone atte a sostenere i pubblici uffici. Tra i compiti dello stato già Egidio Colonna poneva il promuovere la cultura dei sudditi. Non re, ma tiranno sembrava a lui chi non se ne dava pensiero! Molta strada aveva già corso il progresso!

754 — La gran mater studiorum si ravvisa in Bologna. E generalmente si riporta ad Irnerio il merito di averla instaurata, ammettendosi ch'egli, a differenza di Pepone, il quale auctoritate sua coepit legere in legibus, sia stato per invito di Matilde un insegnante ufficiale. Se non che l'autorizzazione di Matilde poteva solo valere per le terre da essa dominate; non spiegherebbe la generalità dello studio (1).

Bologna però, dove l'insegnamento giuridico di Irnerio si ricollegava a quello di Pepone, era già sede di rinomate scuole di arti fin dal decimo secolo: nè a caso le correnti immigratorie degli studiosi si rivolsero numerose verso di essa quando Irnerio e Graziano fecero di quella città il focolare centrale da cui irradiava la conoscenza dello ius humanum e del divinum. Scolari d'ogni parte del mondo giunsero attratti dalla fama dei docenti e dalla amena e comoda posizione della città, situata tra la Lombardia ed il Veneto e la Romagna e la Toscana, e dalla ubertà del suolo per cui, prima che i commerci e le industrie vi fiorissero, era già chiamata la grassa come quella che ognun sapeva

refertam
Rebus ad utendum multumque legibus aptam.

Le vecchie scuole di diritto longobardo per la decrescente applicazione di questo avevano omai interesse soltanto per i viventi in territorii dove il diritto longobardo era ancora applicato; la scuola di Bologna insegnava invece un diritto che interessava tutti. Ecco le ragioni per cui la frequenza degli scolari, allettatrice d'altri maestri, doveva assicurare la continuità delle scuole di Irnerio e Graziano!

La generalità del diritto insegnato potè far sin dalle origini

---

(1) Cfr. SOLMI, *Il rinascimento della scienza giuridica e la origine delle università*, Milano 1900, dal « Filangeri ».

apparire la scuola bolognese come la scuola generale per eccellenza: ma in senso tecnico studio generale non era ancora e molto meno poteva pretendere ad esserlo sola.

755 — Il chiaro concetto di uno studio generale e la pretesa di esserlo si precisarono solo più tardi. Quando Anselmo dall'Orto poneva in Bologna il tempio della giustizia rivelando così la convinzione che fosse la migliore interprete delle leggi, Bologna non aveva ancora un privilegio ben definito; l'attitudine imperialistica dei dottori bolognesi (1) aveva create le condizioni migliori per ottenerlo, ma la stessa autentica Habita di Federico I, lungi dal riconoscerlo, implicitamente lo smentiva. Una cosa però è certa. Bologna che già osava paragonarsi alle antiche scuole di Roma e di Costantinopoli e che pel tramite di Ravenna si considerava come l'erede della scuola romana; Bologna, che non esitava a ricorrere a leggende e falsificazioni per dimostrare la propria dignità regia ed affermare il proprio carattere ufficiale e la illegittimità degli studii altrove sorgenti, tendeva sempre più nettamente ad appoggiare la sua legittimità sulla volontà imperiale e a porsi in una condizione di monopolio. Fu proprio essa a suscitare la teorica che lo studio generale abbisognasse non solo di maestri abilitati ad insegnare ovunque, ma di una sede

---

(1) MAZZETTI, *Memorie storiche sopra l'università e l'istituto delle scienze di Bologna*, Bologna 1840; CASSANI, *Lo studio di Bologna ed i suoi fondatori*, Bologna 1885 e *Dell'antico studio di Bologna*, Bologna 1888; FORNASINI, *Lo studio bolognese*, in « Rassegna nazionale », XXXII e XXXIV; UICCI, *I primordii dello studio di Bologna*, Bologna 1887 e 1888; CHIAPPELLI, *Lo studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti con la scienza preirneriana*, Pistoia 1888; NANI, *Lo studio bolognese nelle sue origini*, Torino 1888, dagli AAtor.; FITTING, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna*, Berlin 1888; LEONHARD, *Die Universität Bologna im M. A.*, Leipzig 1888; ALBICINI, *Le origini dello studio di Bologna*, Bologna 1888, dagli AeMdDSProm., VI³; RIVIER, *L'université de Bologne et la premiere renaissance juridique*, Paris 1888, dalla NRhdD.; CARDUCCI, *Lo studio bolognese*, Bologna 1889; TAMASSIA, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, Bologna 1888, dall'AG., XL; SCHUPFER, *Le origini della università di Bologna*, Roma 1889, dalle MAL., VI, 1 e *La università e il diritto*, in « Albori della vita italiana », vol. III; CAVAZZA, *Le scuole dell'antico studio di Bologna*, Milano 1896; GAUDENZI, *Lo studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*, Bologna 1901; *Studii e memorie per la storia della università di Bologna*, Bologna 1908 e segg.; *Chartularium universitatis bononiensis*, Bologna 1908 e segg.; *Studi e memorie per la storia della Università di Bologna*, Bologna 1909 e segg.; *Chartularium Studii bononiensis*, Bologna 1909 e segg.

che fosse ufficialmente autorizzata ad accoglierli. Ma neppur così riuscì ad assicurarsi la posizione di privilegio cui tanto più ardentemente aspirava quanto più la sua posizione di fatto poteva di momento in momento mutare perchè la rapida ed intensa diffusione della cultura, la quale da essa aveva prese le mosse, consentiva che anche fuori di Bologna vi fossero maestri valenti e desiderosi di gloria e di fortuna.

Bologna doveva già difendersi da pericolose rivali. Poco discosto, a Modena (1), vi era una scuola così fiorente da contenderle i professori più celebri. Altre ne fiorivano pur da presso: Reggio, Parma (2), Ferrara. Esse non erano punto disposte ad ecclissarsi davanti alla bolognese: agli argomenti da questa addotti già Pillio opponeva che, caduto l'impero d'occidente e cessata ogni ingerenza dell'impero bizantino, le disposizioni proibitive di Giustiniano doveano reputarsi uscite di vigore..

La conclusione pratica di codesto dibattito fu che alla legittimità degli studii si riconobbe da ultimo una duplice base: il privilegio e la consuetudine. Alla lunga consuetudine si richiamarono le scuole di Modena, Reggio, Padova (3), Arezzo, Vicenza, Ver-

---

(1) CAMPORI, *Informationi della r. università di Modena*, Modena 1861 e *Notizie storiche circa l'università di Modena e il suo patrimonio*, negli « Opuscoli religiosi letterarii e morali », Modena 1872; VACCA, *Cenno storico della università di Modena*, Modena 1872.

(2) MARIOTTI, *Memorie e documenti per la storia dell'università di Parma nel medioevo*, Parma 1888.

(3) RICCOBONI, *De gymnasio patavino*, Patavii 1598; TOMASINI, *Gymnasium patavinum*, Utini 1654; PAPADOPOLI, *Hist. gymn. patavini*, Venetiis 1756; FACCIOLATI, *De gymnasio patavino syntagnata XII*, Patavii 1772 e *Fasti gymnasii patavini ab anno* 1406 *usque ad anno* 1706, Patavii 1777; COLLE, *Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova*, Padova 1823-1825; GENNARI, *Memorie sopra l'università di Padova*, Padova 1831; GLORIA, *Documenti della r. università di Padova* (1222-1318), Venezia 1884 e *Monumenti della università di Padova* (1318-1405), Venezia 1888; GLORIA, *I monumenti della università di Padova difesi contro il padre Denifle*, Padova 1888; BRUGI, *Gli scolari dello studio di Padova nel cinquecento*, Padova 1903 e 1905; MARANGONI, *Lorenzo Marangoni e lo studio padovano nella prima metà del cinquecento*, in NAven., I (1921); FAVARO, *L'università di Padova*, Padova 1922; BRUGI, *La università dei giuristi in Padova nel* 500, Venezia 1922, dall'« Arch. ven. trident. »; MUSATTI, *Lo studio di Padova ed i suoi professori*, Padova 1922; COSTA, *Pel settimo centenario della Università di Padova*, Bologna 1922; SORBELLI, *Notizie di professori e insegnamenti in Padova prima del* 1922, Bologna 1922; *Memorie e documenti per la storia della università di Padova*, Padova 1922 e segg.

celli (1) che, col titolo basato sul lungo possesso, miravano però anch'esse ad infirmare la validità degli studii più recenti e non muniti di privilegio.

Alcuni di quegli studi erano stati propaggini del bolognese. Proprio nel 1204 per una trasmigrazione di studenti in conflitto con le autorità comunali di Bologna, era sorto lo studio vicentino; e analoghe migrazioni nel 1215 e nel 1222 avevano dato impulso alla formazione degli studi di Arezzo e di Padova. Altre più tardi portarono alla istituzione dello studio senese. Da una secessione di studenti padovani nacque similmente nel 1228 lo studio di Vercelli. Anche quando la maggior parte degli studenti tornava alla pristina sede accadeva che, allettata da speciali condizioni, parte degli emigrati rimanesse tuttavia in quella che doveva essere passeggera dimora: l'insegnamento si perpetuava coi vecchi privilegi nelle nuove sedi (2).

756 — La presenza di una folta studentesca era considerata per le singole città come fonte di onore non che di lucro. Gli studenti erano per lo più di condizione agiata e volentieri spendevano; comuni grossi e piccoli entrarono in gara per crear nuovi studi e assicurarne la vitalità e la floridità.

A mezzo il secolo decimoterzo, accanto alle teorie che ripponevano la base legale della generalità dello studio sul privilegio delle due somme podestà del mondo o sulla prescrizione, si affacciò non casualmente l'altro della libertà dell'insegnamento, implicito quasi nelle vedute di Pillio. Era il tempo in cui parve che ogni città, ogni castello appena un po' notevole dovesse avere maestri di diritto. Il prevalere delle antiche teoriche è però sempre dimostrato dal fatto che i comuni, a sorreggere o facilitare le loro iniziative, continuarono a sollecitare privilegi di papi e di imperatori.

Di quelle scuole cittadine fu naturalmente varia la sorte: ne aiutarono o attraversarono il fiorire cause diverse di in-

---

(1) BALLIANO, *Della università degli studii di Vercelli nel medio evo*, Vercelli 1868; BAGGIOLINI, *Lo studio generale di Vercelli nel medio evo*, Vercelli 1888; COGO, *Intorno al trasferimento della università di Padova a Vercelli*, Padova 1892.

(2) FAVARO, *Di un tentativo per procurare una nuova emigrazione degli scolari dallo studio di Bologna a quello di Padova alla metà del secolo XIV*, Venezia 1916 e Bologna 1917.

dole politica, economica e fisica. Alcune riuscirono ad attingere una fama mondiale, altre vissero d'una vita rachitica, altre morirono appena nate, altre abortirono. Nemmeno il privilegio poteva infondere o mantenere la vita in un organismo cui mancavano i requisiti e le condizioni per la vitalità!

757 — Fin dal 1259 e poi ancora nel 1271 e finalmente, con maggior impegno, nel 1318 Treviso (1) chiamò maestri delle leggi e dei decreti; non riuscì però a dar salda base allo studio di cui vagheggiava l'istituzione (2). Restò vano del pari il privilegio che Benedetto XII concesse a Verona. Nè fu più fortunata Cividale che già nel 1293 invitava legisti e canonisti ad legendum et allegandum de iure; ebbe privilegio da Carlo IV nel 1353, ma anche allora indarno. E restarono pure senza successo i tentativi fatti più tardi per la instituzione di scuole di diritto in Udine (3) ed in Belluno; vi fiorì soltanto qualche cattedra isolata, la quale non poteva certamente offuscare il prestigio dello studio patavino che si consolidò, caduta anche la scuola vicentina, in una condizione di monopolio, a danno delle stesse scuole veneziane, dopo che Padova cadde sotto la dominazione della Signoria

L'Emilia, vide sorgere, accanto a quei di Modena e Parma e Reggio, privilegiato da Innocenzo IV nel 1248, lo studio di Piacenza (4); ma declinò poco appresso rapidamente e fu breve il risveglio che esso ebbe quando Galeazzo Visconti lo rinnovò, ponendolo in condizione di monopolio, tra il 1398 ed il 1404.

Riprese allora l'antico primato lo studio pavese che, più volte interrotto, era stato, pochi anni dopo il riconoscimento imperiale di Carlo IV (1351), esautorato dallo sdegno ducale (5). Esso

---

(1) MARCHESAN, *L'università di Treviso nei sec. XIII e XIV*, Treviso 1892 e *Treviso medievale*, Treviso 1923, II, 235 segg.

(2) GRION, *Guida storica di Cividale*, pp. 278-279; LEICHT, in Asciv.

(3) OCCIONI BONAFFONS, *La scuola di Institute fondata in Udine nel secolo XV*, Udine 1884.

(4) TONONI, *Gli studii a Piacenza nel medioevo*, Piacenza 1890, dalla « Strenna piacentina ».

(5) GATTI, *Gymnasii ticinensis historia*, Milano 1704; SANGIORGIO, *Cenni storici sulle due università di Pavia e di Milano*, Milano 1831; CATTANEO, *Cenno storico sulla r. università di Pavia*, Pavia 1873; CORRADI, *L'università di Pavia*, Pavia 1874; BRAMBILLA, *Memorie e documenti per la storia della università di Pavia e degli uomini illustri che vi insegnarono*,

ottenne in Lombardia lo stesso monopolio che nel Veneto godette Padova. Era già scomparso lo studio cremonese (1) fiorente nel secolo decimoterzo e nella prima metà del decimoquarto; Milano e Como non avevano avuto se non cattedre singole.

Nel Piemonte sin dal terzo decennio del dugento Vercelli aveva dato l'esempio d'una iniziativa feconda; verso il 1341 lo studio vercellese era languente sì da lasciare presagire una fine vicina. Un altro studio sorse allora a Mondovì (2); visse a stento e presto cadde. Nè attecchì lo studio astigiano privilegiato nel 1414. Sin dal 1412 era sorto, dopo aver ottenuto privilegio dal papa nel 1411, lo studio di Torino (3) privilegiato nell'anno stesso anche dall'imperatore; costretto da prima, per avverse contingenze a migrare a Chieri nel 1421 ed a Savigliano nel 1434, riuscì a riconsolidarsi due anni appresso. Lo studio genovese è recente (4).

Nella Romagna, ove Rimini aveva maestri di diritto fin dal 1331, attecchì soltanto l'università di Ferrara instituita per privilegio nel 1391; il mecenatismo degli estensi la rese delle migliori (5).

1877-1878; MORIANI, *Influenza esercitata dalla università di Pavia negli studii della giurisprudenza*, Pavia 1891; MARIANI, *Vita universitaria pavese nei secoli XIV e XV*, in « Riv. di scienze stor. », I (1904).

(1) BARTOLI, *Lo studio di Cremona*, in « Atti del circolo di studii cremonesi », I (1898); ROMANO, *Un documento cremonese relativo all'universitas scholarium*, in Aslomb., XXIII (1896).

(2) GRASSI, *Della università degli studii e della tipografia in Mondovì*, Mondovì 1806.

(3) SAULI, *Sulla condizione degli studii nella monarchia di Savoia fino all'età di Emanuele Filiberto*, Torino 1843; BALBO, *Lezione accademica intorno alla storia della università di Torino*, in AAtor., XXIX; VALLAURI, *Storia delle università degli studii in Piemonte*, Torino 1845; BONA, *Della costituzione della università di Torino dalla sua fondazione* (1404) *all'anno* 1848, Torino 1852; SASSI, *L'istruzione pubblica in Torino dal medio evo ai tempi nostri*, Torino 1881; GABOTTO, *L'università in Piemonte prima di Emanuele Filiberto*, in « Lo Stato sabaudo », vol. IV; RUFFINI, *L'università di Torino*: profilo storico, Torino 1900.

(4) ISNARDI, *Istoria della università di Genova*, Genova 1861.

(5) BORSETTI, *Historia gymnasii ferrariensis*, Ferrariae 1735; FRISI, *Memorie per la storia di Ferrara*, vol. III; GUARINI-BARUFFALDI, *Ad Ferrariae gymnasii historia supplementum et animadversiones*, Bononiae 1740; BORSETTI, *Adversus supplementum etc. defensio*, Venetiis 1742; NANNERINI, *L'alma università di Ferrara*, Ferrara 1853; LEATI, *Sulla università degli studii di Ferrara*, Ferrara 1860; CUGUSI, *Notizie storiche sulla università degli studii di Ferrara*, Ferrara 1873; GENNARI, *La università di Ferrara*,

Più ricca di studii generali fu la Toscana. Se ne ebbero a Pisa (1), ben avanti il privilegio pontificio del 1343; ad Arezzo dove lo studio decadeva quando fu privilegiato il 1456; a Siena (2), che ebbe privilegi da Innocenzo IV fin dal 1252; e, per lo meno fin dal 1321, a Firenze (3), privilegiata dal papa nel 1348 e dall'imperatore nel 1364. Solo una vita effimera ebbero lo studio di Pistoia sul finire del secolo decimoterzo e lo studio lucchese nella seconda metà del secolo decimoquarto, malgrado il privilegio imperiale di Carlo IV (1369).

Nell'Umbria ebbe gloriosissime vicende lo studio di Perugia, fiorente già nel 1266: il privilegio pontificio del 1308 consolidò soltanto una posizione formata (4). Nel Patrimonio fu nel

---

Ferrara 1879; BOTTONI, *Cinque secoli d'università a Ferrara* (1391-1891), Bologna 1892; SECCO SUARDO, *Lo studio di Ferrara a tutto il secolo XV*, Ferrara 1894, in AdSDPferr., VI; PARDI, *Lo studio di Ferrara nei secoli XV e XVI*, Ferrara 1901, in ADferrsp.

(1) FABRUCCI, *Studii sull'università di Pisa e i suoi professori*, in CALOGERA, *Raccolta di opuscoli scientifici e filosofici*, nn. 21, 23, 25, 29, 34, 37, 40, 43, 44, 46, 50, 51; e *Nuova Raccolta*, 6 e 8; DAL BORGO, *Dissertazioni sull'origine dell'università di Pisa*, Pisa 1765; FABRONI, *Historia accademiae pisanae*, Pisa 1792-1793; MICHELI, *Storia della università di Pisa dal* 1737 *al* 1859, in continuazione dell'altra pubblicata dal FABRONI, Pisa 1877; D'ANCONA, *Documenti sulla università di Pisa nel secolo XV*, Pisa 1897; CALISSE, *Cenni storici sull'università di Pisa*, Pisa 1899-1900, dall'« Annuario della r. università »; FEDELI, *I documenti pontificii riguardanti l'università di Pisa*, Pisa 1908.

(2) CARPELLINI, *Sulla origine nazionale e popolare delle università di studi in Italia e particolarmente della università di Siena*, Siena 1861; MORIANI, *Notizie sulla università di Siena*, Siena 1873; ZDEKAUER, *Lo studio di Siena nel rinascimento*, Milano 1894; *Documenti per servire alla storia dello studio di Siena* (1240-1789), Siena 1896, dall'« Unione univ. », III.

(3) PREZZINER, *Storia del pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze*, Firenze 1810; RONDONI, *Ordinamento e vicende principali dell'antico studio fiorentino*, Firenze 1831, dall'Asit. XIV[4]; SCHIFF, *L'università degli studii in Firenze*, in Mfior di erud. e st.;

(4) BINI, *Memorie storiche della perugina università*, Perugia 1816; PADELLETTI, *Contributo alla storia dello studio di Perugia nei sec. XIV e XV*, Bologna 1872, dall'AG.; ROSSI, *Documenti per la storia della univ. di Perugia*, Perugia 1878; SCALVANTI, *Alcune riformanze inedite della Facoltà giuridica dell'Ateneo perugino*, in « Ann. un. per. », I-III (1903); *Delle origini della università perugina*, ibid. (1905); *Cenni storici della università di Perugia*, Perugia 1908; *I consigli della facoltà giuridica di Perugia nei secoli XVI e XVII*, Perugia 1913, dagli « Annali della Facoltà di giurisprudenza della Università di Perugia ».

secolo decimoterzo discretamente frequentato lo studio di Viterbo (1).

Nelle Marche ebbero maestri di diritto Macerata (2) e a Camerino fin dalla fine del secolo decimoterzo (3); nel 1291 pur Ascoli (4) pensava alla erezione di un proprio studio. Non restarono addietro Ancona (5) e Fermo (6), privilegiata da Bonifacio IX nel 1398.

Sola Napoli riuscì nell'Italia meridionale a non aver rivali (7). Il tentativo di dare una propria università alle Puglie non ebbe seguito (8). E la istituzione degli studi fu a lungo soffocata anche in Sicilia. Cattedre isolate di diritto si ebbero sì in Palermo (9) e là fin dal secolo decimoquarto si vagheggiò di poterle integrare in un vero studio; ma ufficialmente università si ebbero

---

(1) FUMI, *Lo studio di Orvieto* (Nozze Fumi-Brenciaglia), Firenze 1870.

(2) AURISPA, *De initiis plurium Italiae Academiarum et maxime in nostra Piceni provincia*, Macerata 1778; VALENTI, *Memorie intorno alla università di Macerata*, Macerata 1860; FOGLIETTI, *Cenni storici sull'università di Macerata*, Macerata 1878, riprodotto in « Opuscoli di storia e diritto », I (1886); FOGLIETTI, *Origine dello studio maceratese*, Macerata 1905; *L'università di Macerata: vicende storiche e condizioni presenti*, Macerata 1905.

(3) FIORGENTILI, *Degli studii universitarii di Camerino e de' suoi fasti letterari e politici*, Camerino 1884. Per Urbino cfr. RAGAZZI, *Cenni storici sull'università di Urbino*, Urbino 1873.

(4) LUZI, *L'università degli studi di Ascoli Piceno*, in « Nuova Rivista misena », IV (1890).

(5) FEROSO, *L'università degli studii ed il collegio dei dottori in Ancona*, in « As. per le Marche e per l'Umbria », I, 2 (1884).

(6) CURI, *L'università degli studi di Fermo*, Ancona 1880.

(7) ORIGLIA, *Istoria dello studio di Napoli*, Napoli 1753-1754; AJELLO, *Della università degli studi di Napoli da Federigo imperatore sino ai nostri tempi* in *Annali civili del Regno delle due Sicilie*, XXXII (1843), XXXIII, XXXIV, XXXV (1844); SCALAMANDRÈ, *Istoria del pubblico insegnamento del reame di Napoli*, Napoli 1849; SETTEMBRINI, *Breve notizia della r. università di Napoli*, Napoli 1873; WINKELMAN, *Ueber die erste Staatsuniversitäten*, Heidelberg 1881; CAPUANO, *Notizie intorno alla origine formazione e stato presente della r. università di Napoli*, Napoli 1884; CANNAVALE, *Lo studio di Napoli nel rinascimento*, Napoli 1895.

(8) SERENA, *Di una antica università degli studii nelle Puglie*, in « Rassegna pugliese », I, 4 (1884).

(9) SAMPOLO, *L'università di Palermo ed il suo passato*, Palermo 1878.

soltanto nel 1444 a Catania (1) e nel 1494 a Messina (2). Le università sarde sono ancora più recenti (3).

758 — Sembra esistito un recondito nesso tra le libertà comunali e la floridezza dei nostri studii. Il venir meno delle iniziative locali e del particolarismo che animava 1 comuni allentò la gara feconda prima fra esse accesa, e anche gli studi decaddero. Altri interessi prevalsero su quelli puramente scientifici; le cattedre stipendiate furono asservite a chi le pagava. Si fece luogo nel conferimento di esse a una specie di protezionismo locale, che non lasciava più libero il passo al prestigio della intelligenza. Ormai anche fuor d'Italia erano sorte numerose le scuole superiori; per quanto continuasse per tradizione la frequenza degli stranieri fra noi, non era più l'affluenza di un tempo. Per richiamarli i maestri più celebri erano vivacemente contesi da studio a studio; ma la contesa, fatta e vinta a suon di quattrini, dava alla gara uno spirito di tornaconto che non sempre andava a vantaggio del carattere e della scuola. Si badava più al parere che all'essere. Le università erano piene di scandali; ma non sempre lo scandalo è indice di vita o, almeno, di vita sana. Ecco perchè gli studii minori si ecclissarono e spensero e nei pochi che sopravvissero si notarono segni di stanchezza e di fiacchezza. Solo il rinnovamento dei metodi potè ridare alla università languente calore nuovo e nuova gagliardia.

---

(1) SABBADINI, *Storia documentata della università di Catania*, Catania 1898.

(2) CESCA, *Cenni storici intorno all'università di Messina*, Messina 1900; BUSCEMI, *L'insegnamento del diritto nell'antica università di Messina*, Messina 1900, nel « CCCL anniversario dell'università di Messina ».

(3) TOLA, *Notizie istoriche intorno alla r. università di Sassari*, Genova 1866.

CAPITOLO II.

I Libri Legales oggetto d'insegnamento

PATETTA, *Sulla introduzione del Digesto a Bologna e sulla divisione bolognese in quattro parti*, in RiplSg., XIV (1892); KANTOROWICZ, *Ueber die Entstehung der Digesten vulgata*, Neimar 1910; BRUGI, *I libri di studio dei nostri antichi scolari*, in « Nuovi saggi per la storia della giurisprudenza e delle Università italiane », Torino 1921 e *Il catalogo dei libri degli stationarii negli statuti della Università bolognese dei giuristi*, in « Studii e memorie per la storia della Università di Bologna », V (1920).

759 — L'ordinamento delle scuole rende ragione della loro efficacia nella creazione e nella ampiezza delle correnti scientifiche del rinascimento: ma la fecondità di esse si ricollega anche, in gran parte, ai testi in cui la giurisprudenza cercò nutrimento e base. Prima di esaminare l'opera delle singole scuole e il loro contributo è mestieri volgere a questi lo sguardo. Non basta dire che si rinnovò il diritto giustinianeo: bisogna badare alla forma in cui i testi giustinianei furono accolti e tener conto delle altre fonti che poterono essere state considerate accanto alle giustinianee.

760 — La scoperta del manoscritto fiorentino delle Pandette dovette troncare ogni possibile dubbio intorno al valore di esse ed intorno alla unità dell'opera. Giustiniano stesso la indicava come un solo volumen per suo ordine composto!

Non di meno i glossatori continuarono a dividerlo in più parti. I primi ventitre libri coi primi due titoli del ventesimo quarto e con la prima legge del terzo costituirono il Digestum vetus; i libri trentanove-cinquanta costituirono il Digestum novum;

i libri intermedii formarono il Digestum infortiatum. La divisione tra il Digestum infortiatum ed il novum potrebbe magari giustificarsi per ragione di materia; il mutar delle materie non esplicherebbe invece la strana cesura fatta tra il vetus e l'infortiatum

Lo Scheurl tentò già di riconnettere la partizione scolastica dei glossatori alle disposizioni giustinianee sull'insegnamento legale. Per quelle erano oggetto di pubblica esplicazione i libri I-XXIII in prima linea e poi i libri XXVI e XXVIII-XXX; erano lasciati allo studio privato i libri XXIV, XXV, XXVII, XXXI-XXXVII; rimanevano fuor del quadro degli studii i libri XXXVII-L. Sebbene arguta, la sua congettura non soddisfa; nè il Digestum vetus finisce col libro XXIII nè il Digestum novum comincia col XXXVIII. D'altra parte in origine il Digesto non era diviso in tre parti, ma in quattro. L'Infortiatum non giungeva dapprima se non alle parole « dividantur in quatuor partes » della l. 82 D. 35. 2; colle parole Tres partes incominciava un'altra sezione che dall'inizio stesso fu detta Tres partes.

Se la partizione fosse stata sistematicamente concepita avrebbe certo tenuto conto e della materia e della divisione dei libri; una distinzione così capricciosa può essere derivata soltanto dal caso, avvalorato poi dalla tradizione che non appare venerabile a noi, ma che tale dovette apparire ai nostri maggiori. Il Kantorowitcz la accagiona ora alla insipienza dell' amanuense, che avrebbe scambiato per l'inizio di nuove sezioni le parole Soluto matrimonio della l. 2 D. 24. 3, le parole Tres partes della l' 82 D. 38. 2 e la rubrica De operis novi nunciatione: il capriccio studentesco avrebbe eternato nel gergo universitario lo svarione del copista. Ma la tradizione spiegava invece quelle divisioni con l'affermazione di un successivo ritrovamento delle diverse parti.

Il Digestum infortiatum dovette esser così chiamato, non già per trovarsi incarcerato tra il vetus ed il novum, ma perchè integrato con le Tres partes che qualche volta infatti non si trovano aggiunte ad esso, ma premesse al novum, per tal modo incominciante pur esso dove non vi era neque responsi, neque paragraphi principium. E fu senza dubbio conosciuto dopo le altre parti perchè altrimenti non si comprenderebbe l'antitesi tra il vetus ed il novum.

La tradizione tramandata dall'Introitus Digesti veteris risulta da queste considerazioni verosimile, anche se in qualche parte debba esser corretta come per esempio dove afferma che proprio Irnerio abbia distinto il vetus dal novum. Essa è ad ogni modo indipendente dalla tradizione più recente che ricollegò la scoperta delle Pandette al saccheggio amalfitano del 1135-1137, nè può essere adombrata dai dubbii fondatissimi gettati su questa. Mentre è da reputar vano ogni tentativo per riabilitare la leggenda pisana — sia pure attraverso la rettifica di tempi e di luoghi con riferirla, per esempio, a Molfetta anzichè a Melfi o addirittura alla Sardegna anzichè all'Italia meridionale — nulla è finora risultato che smentisca la prima. Nella letteratura dell'undecimo secolo riscontrammo solo l'uso del vetus e del novum: l'infortiatum non entrò in corso che nel secolo successivo. La tripartizione diventata poi tradizionale si incontra per la prima volta in un documento romano del 1151 che cita le rubriche dei Digesta nova (1); ma è certo più antica.

761 — Da precedenti tradizioni la scuola bolognese attinse pure la distinzione del Codice in due parti. I primi nove libri, rimasti sempre vivi nella pratica giuridica del medio-evo, continuarono a costituire per eccellenza il Codex: gli ultimi tre, che pur si sapevano con essi adunati nel piano giustinianeo, rimasero staccati dai primi col nome di Tres libri. Furono considerati in qualche modo come un'appendice di quelli.

Andarono infatti a costituire il volumen insieme alle Instituzioni ed alle Novelle. Ma pur la formazione del volumen è oscura, come oscura ne è la denominazione. Può darsi che originariamente il Volumen contenesse più di quello che contenne più tardi e che fosse diversamente composto.

762 — Non è improbabile che da prima le Novelle vi figurassero nella forma della Epitome Iuliani, poichè non solo i longobardisti considerarono questo come il Liber Novellarum per eccellenza, ma come libro legale lo considerarono altresì taluni romanisti quali Alberico e Cipriano. L'Autentico prese più tardi il suo luogo; ma pare che Irnerio stesso sia rimasto a lungo dubbioso intorno alla sua genuinità. E anche quando fu accolto non passò nel Volumen senza rimaneggiamenti; delle novelle in esso con-

---

(1) FEDELE, *Tabularium sanctae Praxedis*, in Asrom., XXVII, n. 25.

tenute furono accolte novantasette, omettendosi le altre come inutili. E soltanto di quelle fu tenuto conto nella divisione in collationes che le riunì in gruppi, senza per altro sconvolgere, in omaggio a criterii sistematici, la loro successione originaria.

Le fonti or ricordate, nell'assetto che si è descritto, formarono complessivamente il Corpus iuris civilis. Codesta designazione si incontra per la prima volta in Stefano tornacense, ma certo giunse a lui a traverso l'uso delle scuole civilistiche.

763 — Col Corpus iuris non coincidevano i libri legales. L'Ostiense dichiarava ancora nel secolo decimoterzo che la legalis sapientia era costituita, oltre che dai cinquanta libri delle Pandette, dai quattro delle Istituzioni, dai dodici del Codice, dalle nove collazioni delle autentiche, dall'Epitome di Giuliano, dalla Lombarda e dalle consuetudines feudorum. Anche quando la ostilità contro le leggi longobarde cominciò a screditarle, si continuò a studiarle poichè erano sorrette, come osservava Pillio (1) da tenaci e ferree consuetudini: solo col tempo il disprezzo divenne tale da rimuoverle dalle scuole.

Quando Uguccione da Pisa (2) le diceva fatte a vulgaribus et laicis rudibus era ancora temperato; Boncompagno ed Odofredo furono assai meno rispettosi, definendo il longobardo uno ius foetidissimum, uno ius asininum, che, non più sorretto dall'autorità dei re che lo avevano formato, doveva ritenersi abrogato. I nomi di ius e di lex parevano profanati se ad esso si applicavano: lex non era ma fex. Solo il diritto romano poteva creare il giurista; il longobardo doveva lasciarsi ai consuetudinarii. Così predicavano i romanisti; ancor nel secolo decimoquarto la Lombarda figurava però nei cataloghi degli stazionarii di Bologna, Pavia, Firenze. Solo più tardi potè veramente dirsi che le leggi longobarde recesserunt ab aula, cessando contemporaneamente di essere oggetto di insegnamento.

Molto meno esclusivi furono i romanisti in rapporto al diritto feudale che era intessuto intorno a costituzioni di imperatori recenti. Anch'esso passò nel Volume formando la decima collazione delle autentiche. Una undecima collezione fu composta, vedemmo, con costituzioni imperiali più recenti.

---

(1) Pilii, *Quest.*, n. 85.
(2) Hugucc., glo. in C. 12, q. 2, c. 82.

Intorno a queste fonti (1) sopratutto si svolse l'attività degli insegnanti e degli scrittori, chè l'insegnamento era anzitutto una lettura. È sempre dubbio se siano stati oggetto di lezione manuali che non fossero muniti di sanzione legislativa (2).

---

(1) I libri legali erano naturalmente il primo elemento d'ogni biblioteca giuridica. Ma non erano il solo. Cfr. GOTTLIEB, *Ueber mittelalterlichen Bibliotheken*, Leipzig 1890 e BECKER, *Catalogi bibliothecarum antiqui*, Bonn 1890, hanno avuto occasione di riportare diversi cataloghi che possono anche interessare lo storico del diritto; cfr. la nota del SALVIOLI, in RiplSg., II (1866). Aggiungi CIPOLLA, *La biblioteca di un causidico veronese*, in AVh. Gen., XXVI (1883), 169; PASQUI, *La biblioteca di un notaro aretino del secolo XIV*, in Asit., IV[1] (1889); CICCAGLIONE, *I libri legali di un giudice siculo nel secolo XIV*, in AG. (1899); COGGIOLA, *Due inventarii trecenteschi della biblioteca del convento di s. Domenico di Castello in Venezia*, in « Riv. d. Bibl. ed. Arch. », XXIII (1912) pp. 85 segg.; ZDEJAUER, *Libri legali a Padova nella prima metà del secolo XIII*, Siena 1890; BELFORTI, *Le librerie di due dottori di legge del secolo XV*, in BSsumbr., XVII (1911); PATETTA, *I libri legali e il corredo d'un giudice bolognese nell'anno* 1211, Torino 1915, da RAtor.

(2) Sulla cultura del notaio nel medioevo cfr. NOVATI, *Il notaio nella vita e nella letteratura italiana nelle origini*, in « Freschi e minii del Dugento », Milano 1908, pp. 199 segg.; POLETTI, *Il notariato a Bergamo nel secolo XIII*, Bergamo 1912.

CAPITOLO III.

I glossatori

DIPLOVAVATII, *De praestantia doctorum*, lib. IX, in PESCATORE, *Beiträge zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte*, Berlin 1890; PANCIROLI, *De claris legum interpretibus*, libri IV, Venetiis 1637; SARTI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus*², Bologna 1888-1896; HAUBOLD, *Institutiones iuris romani literariae*, Lipsiae 1809; HUGO, *Lehrbuch der civilistischen Literärgeschichte*, Berlin 1812; SAVIGNY, *Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter*², Heidelberz 1850, vers. BOLLATI, Torino 1853; BERRIAT SAINT PRIX, *Histoire du droit romain*, Paris 1821; LERMINIER, *Introduction général à l'histoire du droit*, Bruxelles 1836; MACCAFERRI, *Varii metodi usati nell'insegnamento del diritto nella università di Bologna*, in IRNERIO, Bologna 1855; LEFEVRE, *Des legistes et de leur influence au XII et XIII siècle*, Paris 1859; BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess de germains Rechts*, VI, 1, Bonn 1874; BRUGI, *I fasti aurei del diritto romano*, Pisa 1879; CAPUANO, *Storia dei metodi seguiti nella trattazione scritta ed orale del diritto privato dei Romani dal tempo dell'Irnerio fino ai nostri giorni*, Napoli 1880; CHIAPPELLI, *Lo studio bolognese*, Pistoia 1888; FITTING, *Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna*, Berlin 1888; TAMASSIA, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, in AG., XL (1888); LANDSBERG, *Di una recente pubblicazione di G. Tamassia sullo studio di Bologna*, Roma 1889; SCHUPFER, *Le origini della università di Bologna*, in MAL. SM., VI, 1 (1889); Lo stesso, *Polemica bizantina*, Roma 1888; LOZZI, *La scuola di gius romano nei primordii della scuola giuridica di Bologna*, in « Giur. ital. » (1889); LAMANTIA, *Su l'imitazione bizantina negli scritti dei glossatori*, in RiSG., VIII; D'ABLAING, in « Het Rechtgelerd Magazin », 1888; GAUDENZI, *Appunti per servire alla storia della università di Bologna e dei suoi maestri*, in « L'Università », I (1889); SECKEL, in KrVJfGGuRGW. NF., XVI, pp. 11-30 e XVII, 361-386; BRUGI, *I glossatori nella storia della nostra giurisprudenza civile*, in « Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane », Torino 1915; VISCONTI, *Glosse e glossatori: notizie intorno alla scienza del diritto ro-*

mano nel medioevo, Milano 1915, dalla « Enciclopedia giuridica italiana sub. v. »; BESTA, *L'opera d'Irnerio*, Torino 1896; TAMASSIA, *Odofredo*, Bologna 1894, dagli AeModrDSplRom., XI-XII³; PATETTA, *La scuola di Roma*, Roma 1894, dal BIdr., VIII; SCHUPFER, *Le Questiones de iuris subtilitatibus e la Summa Codicis*, in RIplsg., XVIII (1894); *Questioni di letteratura giuridica medioevale*, I e II, in RIplsg., XXII e XXIII; *La scuola di Roma e la questione irneriana*, Roma 1897, dagli AAL. SM., V⁵; FITTING, *Die Summa codicis und die Questiones des Irnerius*, Weimar 1896, dalla ZdSS., XVII; VISCONTI, *Glosse e glossatori*, Milano 1915, dal « Digesto italiano »; BRUGI, *Della interpretazione della legge al sistema del diritto*, in « Nuovi saggi per la storia della giurisprudenza », p. 15 segg.

764 — Offuscata la memoria dei suoi precursori, non escluso Pepone che, nonostante l'alta stima dei contemporanei, già pareva ad Odofredo nullius nominis, Irnerio sembrò il primus illuminator della scienza giuridica (1). La sua formazione scientifica e l'inizio del suo magistero didattico, dedicato prima alla retorica; poi al diritto, risale probabilmente agli ultimi anni del secolo undecimo; la piena affermazione della sua personalità come docente e come scrittore di diritto cadde certamente nei primi decennii del secolo duodecimo.

Nel maggio del 1113 si incontra per la prima volta come assessore in un placito della contessa Matilde; nel 1115 era al seguito di Enrico V (2); nel 1118 in Roma perorava efficacemente la causa dell'imperatore sostenendo la nullità della elezione di papa Gelasio II; nel 1125 figura per l'ultima volta come iudex

---

(1) CALGARINI, *Colpo d'occhio sopra Irnerio e sui progressi del diritto*, in « Irnerio »; MACCAFERRI, *Il genio d'Irnerio*, in « Irnerio », I (1855); DEL VECCHIO, *Di Irnerio e della sua scuola*, Pisa 1869; LEONARDI, *Intorno ad Irnerio ed alla sua scuola*, in AAlucc., X, 2; FICKER, *Forsch.*, III (1870); CHIAPPELLI, *Glosse d'Irnerio e della sua scuola nel ms. capitolare pistoiese dell'Authenticum*, in MAL. SM., II² (1885); PESCATORE, *Die Glossen des Irnerius*, Greifswald 1889; LOZZI, *Bibliografia di Irnerio e della scuola bolognese e prebolognese*, in « Bibliofilo », 1889; ARGENTI, *Irnerio*, Livorno 1892; TAMASSIA, *La leggenda d'Irnerio*, nel volume per le onoranze a Serafini, Firenze 1892, pp. 11 segg.; FITTING, *Summa Codicis des Irnerius*, Berlin 1894; *Questiones de iuris subtilitatibus des Irnerius*, Berlin 1894; *Die Summa Codicis und die Questiones des Irnerius*, in ZdSS., XVII (1896); PALMIERI, *Il Formularium tabellionum di Irnerio*, Bologna 1892; CHIAPPELLI, *Irnerio secondo la nuova critica storica*, in RsI., XI, 617 segg.; BESTA, *L'opera d'Irnerio*, Venezia 1896.

(2) CIPOLLA, in NAven., XXXI (1906), p. 4 ed HESSEL, in NA., XXXI (1906), p. 468 segg.

bononiensis in un placito mantovano. Doveva già essere carico d'anni come di gloria!

Intorno al 1229 Burcardo di Biberach, prevosto di Ursperg, così ne descriveva l'opera, « I libri delle leggi, fin allora negletti e da nessuno studiati, rinnovò a richiesta della contessa Matilde e li ripristinò così come li aveva compilati Giustiniano di divina memoria paucis forte verbis alicubi interpositis ». Il Kantorowicz volle scorgere qui un accenno al fatto che Irnerio sia stato il vero autore della Vulgata dei testi giustinianei e specialmente del Digesto; ma il cronista certamente intese insieme di accennare alla sua opera di glossatore, svoltasi feconda intorno a tutte le parti del Corpus iuris per mezzo di note interlineari, dense di contenuto nella loro brevità elegante e precisa. Una gran parte di quelle glosse, accompagnata abitualmente ai testi, aveva finito coll'immedesimarsi quasi con questi e coll'apparire, come questi, un patrimonio comune. Le sigle Gar. ed y con cui furono originariamente segnate andarono generalmente perdute; la paternità irneriana non può ora stabilirsi se non con un diligente raffronto dei manoscritti. Ma Irnerio scrisse soltanto glosse?

765 — Una donazione del 1262 ricorda delle quaestiones singulares domini Warnerii frammiste ad opere di giuristi della glossa. Il Fitting e molti altri con lui, ravvisando in quel Guarnerio il fondatore della scuola, credettero già di poterle riconoscere nelle Quaestiones de iuris subtilitatibus su cui già più volte è caduta la nostra parola. Eccone la trama.

Giustiniano aveva affermato che nelle sue leggi non dovevano esservi antinomie; quelle che tali apparivano si sarebbero potute facilmente districare da chi ne avesse con sottile animo indagata la ratio diversitatis. Guidato da quelle affermazioni imperiali, l'autore delle Quaestiones si propose la conciliazione delle leggi che direttamente o indirettamente, expressim vel per consequentias, erano tra loro in conflitto, in base alla lettera stessa del testo od in base alla sua ratio. Ponendo la questione in bocca all' auditor e la soluzione in bocca allo interpres attuò in forma dialogica il suo piano con un senso di arte non inferiore al senso giuridico. A un certo punto però la forma dialogica è abbandonata: dietro preghiera dell'uditore l'interprete cessa dal discutere le ambiguità e le contraddizioni delle leggi per esporre dogmaticamente ut

generatim comprehenderentur, quaedam memoriae habilia, trattando in forma piana e dogmatica argomenti di non facile intelligenza. Ciò fu fatto non senza aver prima dimostrato che non era cosa illegale: Giustiniano stesso, pur vietando i commenti, aveva permesso di apporre ai singoli titoli a monitoria quaedam per ridurre a sintetica espressione le norme esposte nei singoli frammenti! La materia prescelta toccava soprattutto la procedura. Ma lo svolgimento non è completo: dopo aver detto delle azioni la trattazione delle prove è lasciata a mezzo. Perchè? Per colpa dell'amanuense? o perchè l'autore stesso non riuscì a compiere l'opera sua sorpreso dalla morte o sviato da altre imprese? Stando al Fitting l'ultima ipotesi sarebbe la più verisimile. Irnerio stesso avrebbe interrotto a ragion veduta le Quaestiones per imprendere una Summa, un'esposizione sintetica della legislazione giustinianea entro lo schema del Codice. Questa dovrebbe precisamente ravvisarsi in quella che dal manoscritto di Troyes preferiamo chiamare Summa Codicis trecensis da cui poi si svolse il provenzale Codi (1). Ad ammettere l'identità dell'autore indurrebbero la coincidenza di parecchie importanti costruzioni giuridiche, l'identità nel modo di concepire il rapporto tra le diverse fonti di diritto, il comune indirizzo equitativo, l'ugual modo di citare. Ma accanto alle affinità vi sono divergenze notevoli nel contenuto come nella forma e vi sono serie ragioni per attribuire l'opera ad un tempo in cui Irnerio non viveva più. Si aggiunga poi che un'opera come le Quaestiones non è di quelle che un autore volontieri abbandoni; avrebbe potuto darle parvenza di un'opera completa limitandosi semplicemente alla prima parte, tanto più che la seconda non era stata promessa. Probabilmente la mancata continuazione non

---

(1) FITTING, in NSB., XXVII (1891), 793 segg.; in ZdSS., XVII (1896), pp. 26 segg.; SUCHIER, in « Annales du Midi », VI (1894), p. 186; TARDIF, in « Annales du Midi », V (1893), pp. 34 segg. e VIII (1896), pp. 470 segg.; THOMAS, in « Annales du Midi », XII (1900), pp. 138 segg. e XIV (1902), p. 121; FITTING-SUCHIER, *Le Codi: eine Summa codicis in provenzalischer Sprache aus der Mitte des XII Jahrhunderts*, p. I: Le Codi in der lateinischer Uebersetzung des Ricardus pisanus, Halle 1906; CAILLEMER, *Le Codi et le droit provençal au XII siècle*, in « Annales du Midi »; PITZORNO, *Il liber romanae legis della Ratio de lege romana*, Torino 1907, dalla RIplSG., XLIII; *Il Liber romanae legis degli Iudicia a probis iudicibus promulgata*, Torino 1908, dalla RIplSG., XLIV.

dipese dal proposito di un'opera novella: le stesse ragioni che troncaron quella impedirono questa. Del resto che Irnerio sia proprio stato l'autore delle Quaestiones de iure subtilitatibus è sempre discutibile; con validi argomenti il Patetta ha pur sostenuto che sieno state scritte in Roma nel periodo in cui Arnaldo da Brescia con fede d'apostolo cercava di rinnovarvi le antiche forme repubblicane. In tal caso la paternità irneriana sfumerebbe senza possibilità di rimedii.

Ma potrebbe anco darsi che appartenesse al primo sbocciare del ciclo letterario della glossa; senza dubbio già tra gli immediati successori di Irnerio le Quaestiones hanno trovato ammiratori ed imitatori. Un rifacimento del prologo porta la sigla di Iacopo e ad esso attinse certamente Anselmino da Orto, ponendo però il tempio della giustizia non più in Roma, ma in quella Bologna dove era stato studente a mezzo il secolo decimoprimo. L'opera, che già appariva come classica, a mezzo il secolo non era probabilmente di fresca data! Il titolo stesso che le fu dato si adatta più agli inizii che a periodi più inoltrati della scuola: più scendiamo nel tempo e più le questiones si riferiscono a figurazioni concrete di rapporti giuridici, mentre più addietro si risale e più appariscono legate alla parola della legge, parallele e similari alle solutiones contrariorum. D'altronde se l'opera fosse stata scritta nel periodo più ardente della lotta delle investiture non vi sarebbe stata più vivace l'eco delle polemiche allora dibattute? Alla Chiesa è riconosciuta piena autonomia nei rapporti religiosi; all'impero illimitata autorità nel regolamento dei rapporti temporali. Entrambe le istituzioni appaiono di origine divina.

Le Quaestiones parlano poi sempre di reges e mai di imperatori, anche quando alludono a dominatori di una età posteriore alla longobarda; potrebbe dubitarsi che l'impero fosse vacante. In tal caso l'opera potrebbe porsi non solo fra il 1138 ed il 1155, in armonia con la ipotesi del Patetta, ma anche tra il 1125 ed il 1133, in quelli che dovettero essere gli ultimi anni di Irnerio.

Ma lasciamo l'Irnerio ipotetico e prendiamo l'Irnerio reale.

Pur tolto dal nimbo evanescente della leggenda egli appare veramente grande. Maestro nelle scuole di arti liberali aveva direttamente sperimentati i danni che alla scienza del diritto derivavano dall'esser fatta ancella della retorica e la sterilità di un metodo che poteva creare sì dei causidici facili di parola ed irti

di cavilli, non dei giuristi veri. Per lui il diritto si distinse da quelle discipline e si costituì come una disciplina a sè con contenuto proprio, con metodi proprii, se anche, come ben avverte il Brugi, quella emancipazione non importò una rinuncia a servirsi della logica e della retorica. L'azione delle dottrine aristoteliche pel tramite di Porfirio e di Boezio fu forte anche su di lui e non poco giovò al rigore delle sue argomentazioni.

Prima di Irnerio vi erano pur stati maestri di diritto e chiosatori delle leggi: ma il suo insegnamento e le sue chiose erano tutt'altra cosa! Egli pel primo ha rivolto il proprio esame con pari intensità a tutte le parti della legislazione giustinianea abbandonando le epitomi e riprendendo i testi originarii, integrandoli e fissandoli con un sottile lavorio di critica basato sul confronto dei manoscritti e su argute congetture. E, se pur la forma con cui elaborò la materia legale non si staccò di sbalzo dalle vecchie tradizioni, fu gettato entro di essa un contenuto in massima parte nuovo. Irnerio collocò al centro di ogni dottrina e d'ogni elaborazione scientifica il Digesto; raccogliendo in sè quanto di meglio avevan saputo dare i giureconsulti classici, questo, più d'ogni altra parte della legislazione giustinianea si prestava ad informare il criterio giuridico, offrendo modelli splendidi per tutti i generi della trattazione letteraria del diritto.

Le rigide partizioni schematiche si svolsero per Irnerio in distinzioni: le allegazioni dei passi paralleli si coordinarono moltiplicandosi e fornirono la trama ad elaborate solutiones contrariorum; i notabilia e le regulae si ampliarono in summae; le summae delle leggi, allacciandosi fra loro in più generiche visioni, diedero luogo a summae titulorum e poterono aprir l'adito a concezioni sintetiche anche più late.

766 — I contemporanei di Irnerio non ebbero nome a suo confronto: ma certo egli ebbe dei collaboratori. Tra questi si possono forse collocare il magister Gualfredo (1128-1146) che, nominato giudice ai tempi di Lotario imperatore, ebbe un particolare manoscritto del Digesto novo (1) e Guido da Cervia, pur giudice, che ebbe anche un suo particolare manoscritto dell'Inforziato. Già il poeta che in rozzi, ma non inefficaci esametri cantò

---

(1) Cfr. Savigny, IV, 27, 25.

la guerra decennale fra Como e Milano, considerava le leggi come un peculiare patrimonio di Bologna:

secum duxit docta Bononia leges (1).

767 — L'eredità scientifica di Irnerio fu raccolta dai quattro dottori. Secondo una tradizione che Acerbo Morena raccolse certo dalla bocca di qualche studente bolognese, egli stesso, morente, li avrebbe designati a propri successori, definendoli e quasi graduandoli nel famoso distico:

Bulgarus os aureum, Martinus copia legum
Mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego (2).

Questo racconto, che il Tamassia genialmente confrontò con la tradizione corrente intorno alla successione scientifica di Aristotele dovette, per quanto fittizio, simboleggiare una situazione reale; Iacopo che dei quattro è il meno noto (3) dovette proprio esser colui che prese il posto di Irnerio fungendo da rector scholarum. Persona da poco non era, poichè fu posto al paro con Rolando Bandinelli.

Ugo (4) si incontra come causidicus in documenti bolognesi del 1151; giudice divenne sotto il regno di Federico I cioè dopo il 1153. Fu romanista e langobardista insieme, avendo scritto un trattatello de pugna (5): dei discepoli di Irnerio dovette essere il più giovane. Per quanto il distico testè ricordato ne celebri l'acume interpretativo, non sembra dei quattro il più forte.

Dei quattro dottori quello la cui opera è più nota e più apprezzata è senza dubbio Bulgaro, morto vecchissimo il 1166 (6). Già intorno al 1165 aveva composto il celebre suo apparato De regulis iuris (7) e fin dal 1141 probabilmente il trattatello de

---

(1) Cfr. MURATORI, RISS.

(2) MGH. SS., XIII, 342.

(3) Cfr. SAVIGNY, IV, 28, 3.

(4) Cfr. SAVIGNY, IV, 28, 4 e SOLMI, *Ugo di Porta ravennate giudice imperiale a Siena nel* 1162, Bologna 1908.

(5) La summa de pugna è edita nella BIMAE, I², 3 segg.

(6) SAVIGNY, IV, 28, 1.

(7) Da consultarsi nella edizione BECKHAUS, Bonn 1856. Delle precedenti edizioni la parigina del 1552 l'attribuiva a Placentino; quella di Parigi 1586 a Martino Gosia. Con questa indicazione d'autore passò nelle edizioni delle opere del Comte di Parigi 1616 e Napoli 1725 e in quelle delle

iudiciis (1). Suo antagonista appare d'altronde, per molti aspetti, Martino Gosia (2), che una poesia latina, scritta in onor del figlio, dopo aver reso omaggio alla grandezza di Bulgaro, alla dottrina di Ugone e alla eloquenza di Iacopo, celebrava come

«...artium vas, legum mens et finis
Sic legistis preminens ut meritis primus»

emulo di Tullio nell'abbondanza dello eloquio, sottile ed incisivo nelle dispute, pronto a sbrigarsi dai lacci più avvolgenti del sofisma,

...in legum pagina nulli secundus (3).

Altri diceva che, se l'opera genuina di Giustiniano si fosse perduta, egli così profondamente l'avrebbe conosciuta da poterla col suo ricordo completamente ristabilire!

Le dissensioni tra Bulgaro e Martino furono però qualche cosa di molto diverso dalle altercationes dei giuristi pavesi. Parrebbe che implicassero davvero una fondamentale divergenza di tendenza e di vedute, un'antitesi di scuola analoga a quella fra sabiniani e proculeiani. I suoi caratteri intimi nondimeno ci sfuggono (4). La aequitas bursalis imputata talvolta a Martino fece già credere che egli cercasse un accomodamento tra il rigore della applicazione delle leggi romane e la realtà che offriva elementi a queste estranei e che Bulgaro pretendesse invece una piena ed esatta applicazione delle leggi stesse; ma d'altro canto proprio Bulgaro riconobbe carattere e valore di legge agli editti

---

opere del Cuiacio di Parigi 1658 e di Napoli 1722 e 1758. La edizione parigina del 1557 già rimaneggiava l'ordine delle chiose. La migliore fra le vecchie edizioni è la coloniense del 1587. Di niun valore quella aggiunta alle opere dell'Augustin nell'edizione lucchese del 1766. Cfr. HAENEL, *Zu Bulgarus Commentar des Pandektentitels de regulis iuris* in SSB, 1875. RE, *Di un nuovo ms. del commentario di Bulgaro* al titolo *de regulis iuris* in SeDdSeD, I (1880).

(1) Ed. WUNDERLICH, *Anecdota*, 13 segg. Per la cronologia delle opere di Bulgaro cfr. SECKEL, ZdSS., XXI, 276. Questioni disputate nella scuola di Bulgaro son edite da Patetta in BIMAe, II.

(2) Cfr. SAVIGNY, IV, 28, 41-49.

(3) Dal ms. 4615 della Nazionale di Parigi. La pubblica il GAUDENZI, *Lo studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*, pp. 131 segg. Aggiung iACHER, *Une chanson en l'honneur du glossateur Martin et de son fils Guillaume*, Palermo 1910, dagli «Studii in onore di Brugi».

(4) Sui caratteri differenziali fra le due scuole cfr. specialmente TAMASSIA, *Odofredo*, Bologna 1894, pp. 103 segg.

longobardi e carolingi e a Martino si rimprovera di aver talvolta aderito alle leggi tamquam iudeus.

Tutti e quattro i dottori bolognesi furono caldi sostenitori dell'impero; se la tradizione non mente, tutti e quattro parteciparono in Roncaglia alla definizione delle regalie. Per ciò Placentino li proverbiò col tristo epiteto di miserabili, imputandoli di aver resa tributaria quell'Italia che non doveva essere provincia, ma donna di provincie.

Bulgaro e Martino godettero certo della familiarità imperiale: e intorno a quei rapporti la leggenda fiorì nella scuola, nè sempre con colori lusinghieri per le figure dei protagonisti dipinti come adulatori o procaccianti. La tradizione dà in generale più simpatico rilievo alla figura di Bulgaro che non a quella di Martino: e nondimeno Martino deve avere esercitato più a lungo il fascino della sua personalità scientifica, avendo generato la scuola spesso combattuta, ma pur feconda dei glosiani.

Ritirandosi dall'insegnamento per dedicarsi alla funzione men grave e più lucrosa del consulente, egli ebbe del resto la fortuna di avere a successore il figlio Guglielmo

> . . . . . inter legum dominos quartus nominatus
> quamvis eloquentia primus haberetur (1)

e di veder continuate le sue tradizioni pur dal figlio Ugolino, men noto, ma reputato anch'esso (2).

Magni nomini et auctoritatis fu, accanto a costoro, il magister Alderico: la sua opera scientifica ci è però quasi interamente ignota (3).

768 — La fama non ha celebrato l'autore della Summa Codicis trecensis: e pur deve cercarsi tra gli scolari od i maestri bolognesi di questo periodo. E fu dei più grandi. La somma mirabilmente risponde allo scopo di integrare la esegesi con una esposizione sintetica della materia del diritto, con sottile

---

(1) SAVIGNY, IV, 28, 43; GAUDENZI, *Lo studio di Bologna*, pp. 131 segg.

(2) Ugolino Gosia trovo ancora ricordato in un lodo del podestà Ruggero di Sartirana nel 1198 con Azzone ed altri dottori bolognesi nel 1198, in ASV. s. Zaccaria b. 40.

(3) Cfr. SAVIGNY, IV, 29, 70; GENUARDI, in « Mélanges Fitting », II, 389, da non confondersi con l'omonimo della famiglia Bonconsigli o Malconsigli che viveva ancora ai primi del dugento.

arte di mosaico attinta a tutte le parti della legislazione giustinianea secondo l'ordine delle fonti e precisamente secondo l'ordine del Codice, integrato a quando a quando con rubriche derivate dal Digesto. Evitando di addentrarsi in questioni troppo minuziose ha saputo magistralmente segnare le linee salienti dei varii instituti. La profondità di vedute che in essa si riscontra, la chiarezza e la eleganza della esposizione presuppongono una lunga meditazione sulle fonti e una lunga esperienza della scuola: non sorprende che un'opera alla quale si vollero far risalire come a loro fonte i rivi più limpidi della scienza giuridica bolognese sia stata attribuita al fondatore della scuola stessa! Ma di Irnerio non può essere per la conoscenza ch'essa dimostra di teoriche considerate come proprie dell'uno o dell'altro dei quattro dottori; se no converrebbe ammettere che questi si siano sfacciatamente appropriato il suo contenuto e dove andrebbe allora il decantato merito loro? Il D'Ablaing pensò ad Ugo di Porta ravennate: e l'età tornerebbe. Ma resta sempre la difficoltà opposta dalla diversità dello stile e delle opinioni. Le stesse difficoltà si oppongono ad attribuirla a Bulgaro od a Martino, benchè l'età di essa, che cadde appunto, a parer nostro, nel quinto decennio del secolo decimosecondo, combini con quella che fu testimone della loro grandezza.

La tradizione bolognese faceva a Rogerio [1] il merito di aver pel primo composto una Summa Codicis; si potrebbe esser tentati a identificarla con l'opera di questo giureconsulto. Ma d'altra parte sappiamo che questa non andò oltre il titolo cinquantottesimo del libro quarto del Codice e la Summa trecense oltrepassa il libro ottavo. Per di più i manoscritti con caratteri che rispondono a quelli tradizionalmente descritti attribuiscono a Rogerio una Summa Codicis che non precede la trecense, ma ne deriva.

769 — Uomo di valore era ad ogni modo anche Rogerio, che nel 1162, nella celebre causa tra i conti di Barcellona ed i conti di Baux, fu precisamente scelto come antagonista di Bulgaro, già suo maestro. Del suo valore sono testimonio, oltre l'iniziato rifacimento della Summa trecense, glosse, questioni, dissensiones dominorum e due trattati sulle prescrizioni, di cui

---

(1) Cfr. SAVIGNY, IV, 29, 1 e PESCATORE, *Beitr.*, fasc. 2, n. 8: « Das Zeitalter d. R. ». Cfr. FITTING, *Zum Streit um die Grafschaft Provence im XII Jahrhundert*, in NA., XIX, 228.

particolarmente interessante è quello svolto a forma di dialogo ad imitazione delle Quèstiones de iuris subtilitatibus.

Ancor più incerta della sua è la figura di Cipriano [1]. Domenico Bandini lo dice fiorentino e anteriore ai quattro dottori, mentre in realtà, avendo conosciuto il Decreto di Graziano, fu loro contemporaneo. Filippo Villani gli attribuisce un'opera in cui quae contraria primo aspectu videbantur, moventibus rationibus, ad concordantiam perduxit e poi quae locis dispersa variis in eandem sententiam videbantur consonare, ne superfluerent, in simul legavit; codesta descrizione fu posta in rapporto con le Quaestiones de iuris subtilitatibus: ma non basta per identificarlo con l'autore di quelle. La descrizione potrebbe adattarsi ad una raccolta di solutiones contrariorum. Dell'opera sua di glossatore, di cui rimangono larghe traccie, è specialmente interessante quella dedicata allo Authenticum.

Pur dalla Toscana e precisamente da Pisa derivò Burgundione Leoli († 1193) [2], avvocato e giudice nelle curie della sua patria e fors'anco maestro di diritto: conoscitore profondo del greco e traduttore reputato di diverse opere elleniche di argomento filosofico, naturalistico, religioso, tradusse, ad istanza di Bernardo da Cremona [3]; i passi greci del Digesto; La sua versione ebbe tanta autorità da valer quasi come ufficiale.

770 — Di origine lombarda fu invece Vacario [4], Attratto in Inghilterra dalle contese fra Teobaldo di Cantorbery ed Enrico di Worcester, là fondò, in Oxford, una scuola giuridica seguita con tanto slancio da suscitar reazione in difesa delle istituzioni locali troppo vivacemente minacciate. Di lui, che insegnava ancora nel 1170, si ricorda sopratutto la Summa pauperum; in essa a beneficio degli studenti poveri raccoglieva in nove

---

(1) Cfr. SAVIGNY, IV, 33; CHIAPPELLI, *Le glosse d'Irnerio e della sua scuola*.

(2) Cfr. SAVIGNY, IV, 35, 118; BONAMICI, *Burgundio pisano*, in « Annali delle università toscane », XXVIII.

(3) FITTING, *Bernardus cremonensis und lateinische Uebersetzung des griechischen*, nei BSB., del 1894, 813 segg.; KANTOROWITZ, DV., 25.

(4) SAVIGNY, IV, 36, 123; WENCK, *Magister Vacarius*, Lipsiae 1820 ed *Opuscula academica*, Lipsiae 1834, pp. 453-494; LIEBERMANN, *Magister Vacarius*, in « Engl. hist. Review », XI (1896), 305-314; e *Vacarius mantuanus*, ibid., 514; DE ZULUETA, *The Bruges manuscript of Vacarius*, Harlem 1924 dalle Revue d'hist. du droit; IESSOP, *Master Vacarius*, ibid., pp. 747-748; PATETTA, in AATor, XXII (1896); e ibid., XII (1989).

libri, seguendo l'ordine del Codice, estratti dal Codice stesso e dal Digesto sufficienti ad omnes lites quae in scholis frequentari solent decidendas si quis perfecte eas noverit. Per legarli fra loro e per renderne più aperto il senso i testi subirono qua e là dei ritocchi e furono corredati di glosse (1).

771 — Quello che per il diritto romano Vacario fece in Inghilterra, fece per la Francia meridionale Piacentino (2) († 1192): e fu luogo ben più adatto a secondare i suoi sforzi, come quello che già era ricco di elementi romani sebbene prima li attingesse preferibilmente alla legislazione teodosiana. Aveva iniziato il suo magistero didattico in Mantova; poi aveva per non pochi anni insegnato in Bologna: aspra rivalità di colleghi lo indusse a farsi volontario esule oltre le Alpi. Si insediò a Montpellier e quivi insegnò con sommo plauso fino al 1183. Allora si piegò ad accogliere l'invito che gli rivolgeva Bologna bramosa di riaverlo tra i suoi maestri; ma nel 1189 era di nuovo a Montpellier e là tre anni dopo moriva. Singolare fortuna quella di quest'uomo, che, pur nella sua grandezza, è noto a noi soltanto attraverso l'appellativo desunto dal luogo di nascita! Geniale davvero e profondo si rivela in tutta l'opera sua; esegeta finissimo, ebbe una spiccata vocazione teorica. Molti importanti dogmi giuridici mettono capo alle sue dottrine. Cominciò col dare nella Summa cum essem Mantue una trattazione sulle azioni (3); poi imprese a completare la Summa di Rogerio; poi, rifatti i primi libri, diventò autore di una Summa Codicis tutta sua (4). Ad essa aggiunse, in Montpellier, una Summa Institutionum, e infine, rifatta la Summa Codicis (5), una Summa trium librorum (6)

---

(1) MAITLAND, *Magistri Vacarii summa de matrimonio*, London 1898; ZULUETA, *The Avranches manuscripts of Vacarius* in « Engl. hist. Rev. » XXXVI (1921), 545-552.

(2) SAVIGNY, IV, 30, 73-86; TOURTOULON, *Placentin*, Paris 1896; BESTA, in RdSeFdd (1897).

(3) Ed è più noto infatti sotto il titolo *De varietate actionum*. Alle vecchie edizioni indicate dal SAVIGNY, tra le quali le più accessibili sono quelle dei Tl. e dei TUI, dovrà ora preferirsi quella del PESCATORE nei *Beitr.*, fasc. 4. Nel TUI. III. 2. 39 è un suo trattatello *De actionibus personalibus* e in III. 1. 21 segg. un altro *de iudiciis*.

(4) Unica edizione, non troppo felice, quella di Magonza del 1536.

(5) Edizioni: Magonza 1535 e 1537, Lione 1536.

(6) Edita con tutte le edizioni della somma di Azone.

che la morte non gli permise di condurre oltre il titolo trentottesimo del decimo libro. Trattò del sistema probatorio nella Summa Placuit (1) e trattati speciali compose intorno alle restituzioni, alle obbligazioni verbali e ad altre materie. Nè si è ancora tenuto conto delle addizioni al De regulis iuris di Bulgaro suo maestro (2), delle distinctiones (3), forma ben adatta alla sottigliezza del suo spirito, e delle glosse in cui profuse senza risparmio il tesoro della sua cultura giuridica (4).

Acre competitore suo e causa del suo esodo era stato Enrico da Baila (5). Armigero più che giureconsulto lo diceva la tradizione; ma le sue scuole, aperte già nel 1156, erano ancora frequentate nel 1169-1170. Fu dunque maestro ricercato. E tutt'altro che trascurabile appare l'opera sua di glossatore: un manoscritto fiorentino pone in relazione con la sua scuola la stessa Summa Codicis trecensis.

772 — Un po' più recente (...1161-1194) e un po' men vigoroso fu Alberico da Porta ravennate (6). Formatosi alla scuola di Bulgaro, oggi è noto sopratutto per la sua raccolta di Distinctiones (7). Ma in questa non fu, in fondo, se non un collettore: miglior concetto del suo sapere si trae dalle glosse. Con lui fiorì Guglielmo da Cabriano (8), autore, oltre che di glosse, di summae al Digestum novum e di un Liber casuum super Codice, che non pur configurava le fattispecie considerate nelle singole costituzioni, ma di queste offriva un vero commento. E suo contemporaneo dovette pur essere Colombo, autore di un apparato al Codice, che però non varcò il quarto libro e non ostante la sua reputazione andò pur troppo perduto. Accanto a loro non si può passar sotto silenzio il milanese Anselmino dall'Orto, benchè, lasciato lo studio bolognese, non risulti che abbia mai atteso all'insegnamento (9). Colle materie trattate dal padre

---

(1) Edizione PESCATORE, in *Beitr.*, fasc. 4.
(2) Pubblicate più volte con l'apparato di Bulgaro.
(3) Edizione PESCATORE, *Beitr.* 2.
(4) Cfr. SECKEL, *Dist.*, 350.
(5) Cfr. SAVIGNY, IV, 30, 2.
(6) Cfr. SAVIGNY, IV, 29, 3; SOLMI, *Alberico glossatore* in SeMplstdUnbol. II (1911), pp. 179 segg. Per la *summa de testibus*, cfr. SECKEL, *Dist.*, p. 319, n. 6.
(7) Cfr. SECKEL, *Dist.*, 330-331;
(8) Cfr. SAVIGNY, IV, 29, 4. Patetta AAtnr., 1915, p. 1175.
(9) Cfr. SAVIGNY, V, 39, 11.

che fu precipuo organizzatore della letteratura giuridica feudale, potrebbe presentare qualche attinenza il trattato sui libelli e sulle investiture (1); ma l'opera sua maggiore è lo Instrumentum actionum, che ebbe lo scopo di definire i varii tipi di azione e di indicare insieme come si dovessero muovere (2). Per essa sopratutto si riannoda alla scuola della glossa. Le sentenze da lui date in materia di investizioni feudali in una causa tra Chiavenna e Piuro, generalmente sfuggiti all'attenzione degli storici del diritto (3), sono fra i più antichi esempii della attività pratica dei glossatori.

773 — Più robusta tempra di giurista fu il cremonese Giovanni Bosiano, discepolo di Bulgaro, canonista a un tempo e civilista (4). Oltre a numerose glosse (5) compose ampie somme del Codice (6), delle Istituzioni, e, primo fra tutti, dell'Autentico (7); rielaborò il De regulis iuris di Bulgaro e i casi del Cabriano. Procedurista di vaglia si affermò nella summa De accusationibus (8), nella summa Quicumque vult (9) e sopratutto nell'Arbor actionum, in cui a mo' di frutti pendenti dai rami di un tronco robusto figuravano in distinti circoli, sommariamente descritte, le varie azioni pretorie e civili, con lettere e punti che servivan di richiamo a note in cui erano specificate le varie loro categorie e sottocategorie (10). Fecondo scrittore fu dunque, benchè non sempre accurato e profondo, e, talvolta, per amor di sottigliezza e per ostentazione di abilità retorica, non alieno da contorsioni e da oscurità.

---

(1) Edizione CANCIANI, LLB., V, 53; JACOBI, *Anselminus ab Orto super contrastibus amphiteosis et precarii et libelli atque investiturae*, Weimer 1854.

(2) Edizione SCIALOIA, in BIMAE, III, 87 segg.

(3) Cfr. FOSSATI, *Codex diplomaticus Rhetiae*, n. 30 in Psstcom.

(4) Cfr. SAVIGNY, IV, 31; GAUDENZI, in «L'università», III (1889); TAMASSIA, *De ordine iudiciorum opera inedita di Giovanni Bassiano*, Padova 1886; D'ABLAING, *Zur Bibliothek der Glossatoren* in ZdSS. RA., IX (1880), 13-42.

(5) Su le sue distinzioni cfr. SECKEL, *Dist.*, 382.

(6) La Summa al Codex è conservata nel ms. di Bruxelles, « Burg. Bibl. », 131-134.

(7) Con la somma di Azone.

(8) Cfr. SECKEL, ZdSS., XXI, 300-306; BIMAE, I, 143-217.

(9) Cfr. SECKEL, ZdSS., XXI, 296-298.

(10) La edizione principe è di Venezia 1481. Ed è la sola in cui l'opera sia data nella veste genuina. La edizione di Venezia del 1498 e le successive la rimaneggiano più o meno profondamente. La ultima edizione critica è quella del BRINZ, Leipzig 1854.

Sottigliezza dialettica, non scompagnata da velleità letterarie, amò ostentare anche Pillio da Medicina (1), discepolo di Olderico, che divise il suo lungo insegnamento tra Bologna (1169-1182) e Modena (1182-1198). Sotto forma di dialogo con la giurisprudenza scrisse un Libellus disputatorius, al quale tenne tanto da farne due edizioni (2). Una sua Summa feudorum e un suo De ordine iudiciorum offersero larga materia alle elaborazioni posteriori, ma non son giunti a noi nella forma originale. Maggiore fortuna ebbero le Quaestiones, apprezzatissime come quelle che parvero offrire il miglior modello del genere (3). Ultimo suo lavoro fu la continuazione alla Summa trium librorum di Piacentino, che però rimase pur fra le sue mani incompleta, non avendo egli potuto oltrepassare il titolo sessantunesimo del libro undecimo (4).

A Bologna e a Modena insegnò Ottone da Pavia (5) e vasta orma lasciò nella procedura pur il suo Ordo iudiciarius, che, designato talvolta come practica Ottonis, resistette per secoli nella scuola e nella pratica (6). Oltre a chiose e a distinzioni compose una raccolta di Brocarda.

Solo a traverso qualche questione ci sono invece noti, oggidì, Lotario da Cremona (1191-1192) (7) che la carriera ecclesiastica contese presto alla cattedra, e Bandino Familiati da Pisa († 1218)(8), benchè ai loro tempi reputatissimi. Così quasi solo attraverso le chiose all'editto (9) longobardo conosciamo il beneventano Carlo di Tocco, discepolo di Piacentino e di Giovanni Bassiano che pur fu

---

(1) SAVIGNY, IV, 32, 1.

(2) SECKEL, *Distinctiones glossatorum*, Berlin 1911.

(3) Il Savigny ne ricorda ben cinque edizioni di Roma 1560, Colonia 1570, Lione 1572, Francoforte 1600, Amburgo 1608.

(4) Edita con la somma di Azone.

(5) SAVIGNY, IV, 34, 1.

(6) Edizione Treviri 1536, Magonza 1536, Lione 1543, Venezia 1567 e in BIMAE. Cfr. anche KANTOROWICZ in RIESZLER, *Venire contra factum proprium*, Lipsia 1912.

(7) SAVIGNY, IV, 34, 2; CHIAPPELLI, *DR. rom. en Toscane*, p. 21, n. 2.

(8) SAVIGNY, IV, 34, 3.

(9) La più accreditata delle edizioni è la veneziana del 1537. Le glosse si trovano anche aggiunte al volume nelle edizioni del *Corpus iuris* di Lione 1562, 1567, 1575, 1576, 1600; Torino 1576; Venezia 1592, 1598, 1600, 1601, molte delle quali però presentano manipolazioni ed aggiunte.

un romanista di vaglia, come si desume dalle sue glosse al Codice ed al Digesto (1).

774 — Le più alte vette della fama furono toccate da un altro discepolo di Giovanni Bassiano, da Azzone dei Porci (1230) Bologna e Casalmaggiore si contendono l'onore di avergli dato nascimento (2). Ingegno equilibrato e robusto, non fu extremus in artibus come il maestro; ma più di lui ebbe acuto il senso giuridico, riuscendo a dominare con netta visione le più ardue materie. Benchè non abbia trascurato la pratica la tradizione lo riguardò come il modello dei professori, narrando di lui che mai si ammalasse fin che le aule restavano aperte e che morisse a scuole chiuse. Ma ebbe anche straordinaria fortuna come scrittore: parecchi secoli dopo la sua morte sulle opere sue sopratutto si formava sempre il giurista. Ampii apparati al Codice ed al Digesto si trovano nei manoscritti, desunti in gran parte dalle sue lezioni; da uno dei suoi corsi al Codice, Alessandro di s. Egidio trasse una diffusa lettura che abbiamo anche a stampa (3). Celebri furono pure le Quaestiones sabbatinae (4) e i Brocarda, rifatti su quelli di Ottone pavese (5). Ma la sua fama fu sopratutto raccomandata alla Summa del Codice e a quella delle Istituzioni (6), che nel suo concetto dovevano vicendevolmente integrarsi; soppiantando gli scritti analoghi dei predecessori, diventarono il vademecum indispensabile di ogni giureconsulto. Chi non ha Azzo non vada a palazzo diceva il proverbio. Oggi v'ha chi di Azzone vorrebbe fare poco più che un sagace raccoglitore, assimilatore e divulgatore delle opere altrui; ma fu ben più che un plagiario fortunato!

775 — Bel nome tra i contemporanei ebbe del pari Ugolino

---

(1) SAVIGNY, IV, 40, 1; NEUMAYER, in ZdSS; GENTILE, *Carlo di Tocco* in « Riv. stor. del Sannio », V (1919); LEICHT, *Le glosse di Carlo di Tocco nel Trattato di Biagio da Morcone* in SeMplstdUnbol. IV, p. 151 e segg.

(2) SAVIGNY, IV, 37, 1; LANGLOIS, *La somme d'Aze* in Mel. d'archéol. et d'hist. (1885).

(3) Ed. Parigi 1577 e 1581, Lione 1556 e 1583, 1596, Ginevra 1566.

(4) Ed. LANDSBERG, *Questiones des Azo*, Leipzig 1888; cfr. pure CHIAPPELLI e ZDEKAUER, *Un consulto d'Azone dell'a.* 1205, Pistoia 1888.

(5) Al secolo decimoquinto risalgono oltre ad una edizione s. l. Ae., quelle di Spira 1482, Pavia 1484 e 1489, Venezia 1492 (due) e 1498, Ulma 1499. Aggiungi le edizioni di Lione 1593, Venezia 1572, Basilea 1572 e 1593, Parigi 1561.

(6) Già essa è unita alle *Summe Codicis* nell'edizione pavese del 1489 che comprende pur gli altri *extraordinaria*. Fu anche edita a Lione 1593.

dei Presbiteri (1197-1233) (1). Forte giurista pur lui; fu però men fortunato di Azzone, cui rendeva omaggio facendo delle addizioni alla sua Summa. Giacciono inediti gli apparati al Codice ed al Digesto; meglio si conoscono le sue raccolte di Insolubilia e di Dissensiones dominorum, la Summa feudorum. La Summa trium librorum che ebbe la ventura di figurare come un completamento alle due somme di Azone non sembra dovuta a lui, ma a Riccardo da Lucca (2).

776 — Alla scuola di quei due grandi maestri si riconducono i migliori nomi dei giureconsulti della prima metà del secolo decimoterzo. Particolar valore ebbero come esegeti dei testi Alberto da Pavia, professore a Modena dal 1211 al 1240, autore, oltre che di Quaestiones e di un trattato De consiliis petendis, di ampii commenti al Codice; Guizzardino († 1222) che, oltre ad un Libellus de praeparatoriis litium et earum praeambulis (3), lasciò ampii commenti alle Istituzioni ed al Codice; Uberto da Bobbio († av. 1245) (4) che, oltre a Cavillationes e ad un trattato De positionibus (5) e a commenti al Codice ricalcati forse un po' troppo su quelli di Alberto pavese, compose dei commentarii al Digesto; Omobono Morisio da Cremona (1259-1261) commentatore del Codice e del Digesto (6); Viviano Tosco (1228-1259) (7) e Guglielmo Panzoni (8) (1241-1252), autori di collezioni di casus, il primo con riguardo al Codice ed al Digesto, il secondo con riguardo alle Novelle.

Di Cacciavillano († 1222) (9) perpetuò sopratutto il ricordo un rifacimento dei Broccardi di Ottone e di Azzone; ma fece anche

---

(1) SAVIGNY, V, 38, 11.

(2) Colle opere di Azone nelle ediz. Venezia 1489, 1498; Milano 1513; Lione 1530, 1533, 1583; Basilea 1565; Venezia 1565, ecc.

(3) SAVIGNY, V, 38, 5; BESTA, *Su due opere inedite di Guizzardino e di Arsendino Arsendi*, Venezia 1897; BESTA, *Per la storia della nostra letteratura processuale negli studii di diritto*, in onore di V. Scialoia, Milano 1905. La tesi da me sostenuta nell'ultimo scritto testè citato è ribadita, indipendentemente da me, dal SECKEL. Cfr. KANTOROWICZ in DLZ. XXXIII, 950 segg.

(4) SAVIGNY, V, 39, 4.

(5) Ed. in Tl., 187 segg.; TUI., IV, 7 segg.

(6) SAVIGNY, V, 44, 3; BESTA, *Per la sigla del glossatore Omobono da Cremona*, in AG., LIV (1895).

(7) SAVIGNY, V, 43, 5.

(8) SAVIGNY, V, 43, 6.

(9) SAVIGNY, IV, 38, 4.

opera da glossatore. E quale glossatore ebbe pure alta reputazione Lanfranco da Crema († 1229) (1), benchè di lui pressochè nulla ora si conosca.

777 — Accanto ad essi, non tanto come romanisti, quanto come feudisti (2), ebbero onorevole posto il veronese Iacopo d'Ardizzone (3) (1243-1254) e il lombardo Iacopo di Colombo (4). Il primo, dopo aver inteso ad una nuova collezione di diritto feudale, ne elaborò i varii elementi in una Summa feudorum assai pregevole per la abilità con cui la storica fu fusa col diritto vigente (5); il secondo, dopo aver ammodernata la somma di Pillio, corredò i libri feudorum di una glossa di sì utile contenuto che meritò di diventare la chiosa ordinaria di quei testi. Di materie feudali trattò anche Iacopo Balduini († 1233) (6), di cui però sopratutto ebbero credito gli scritti procedurali (7).

778 — Come proceduristi ebbero con lui alto grido Bernardo Dorna († d. 1257) (8), autore di una Summa de libellis et conceptione libellorum et sententiarum (9); Ponzio da Ilerda (10), autore di un diffuso commento all'Arbor actionum di Giovanni Bassiano; Bagarotto dei Corradi da Bologna (1200-1242) (11), autore di Cavillationes e di trattati sulla refutazione dei testi (12) e sulle eccezioni dilatorie (13); Uberto di Bonaccorso da Modena (...1228-1237...) (14), autore di un de praeludiis cau-

---

(1) SAVIGNY, IV, 38, 3.

(2) SECKEL, *Quellenfunden zum lombardischen Lehenrecht* nel « Festgaben » fâr Otto Gierke Breslau 1910, I, pp. 51 segg.

(3) SAVIGNY, V, 38, 7.

(4) SAVIGNY, V, 38, 8.

(5) Ed. Asti 1518, Colonia 1562, 1566, 1568, 1569, Venezia 1584 in TUI, X, I, 225

(6) SAVIGNY, V, 39, 1.

(7) Inediti il libellus instructionis advocatorum ed il De confessionibus. Edito il trattato de primo et secundo decreto, in Tl., VIII e in Tl., III, 2.

(8) Il trattato de effectu hominiciarum è ancora inedito.

(9) SAVIGNY, IV, 39, 6; BESTA, *Per la storia della nostra letteratura processuale*; CAILLEMER, in « Annales du Midi », 1919, 509-513.

(10) SAVIGNY, IV, 39, 7.

(11) SAVIGNY, V, 39, 3.

(12) Edito in Tl., V, 253 ed in Tui., XIV, 298.

(13) Cfr. SAVIGNY, 5, 39, 2; SCHULTE; SOLMI, in AG. Edito in Tl., IX, 100 e TUI., III, 2, 128.

(14) SAVIGNY, V, 39, 5.

sarum che ancor nel secolo decimoquinto pareva aurea practica (1). In fine, Roffredo Epifanio da Benevento (....1222-1243....) (2) fu autore reputatissimo di libelli de iure canonico et civili (3), specie di formulario ragionato per la formazione dei libelli di tutte le azioni, nonchè di Questiones sabbatinae (4) e di varii trattati sul duello (5), sulle positiones, sulle bonorum possessiones (6) etc.

779 — Con lo svolgimento della scienza giuiricca deve mettersi in rapporto anche la riforma del documento. Il formulario d'Irnerio fu il primo saggio di una letteratura che verso la fine del nostro periodo, parve intesa a suggellar nella formula il ritorno al diritto giustinianeo e l'abbandono delle reliquie formali del medioevo barbarico.

Il reggiano Giuliano da Sesso (7) fu autore di una raccolta di flores legum (8), primo saggio di quei prontuarii giuridici che, accanto alle Breviationes od ai Breviaria delle fonti, dovevano agevolare la conoscenza del diritto a chi non poteva disporre di larga coltura o di molti libri. Le materie legali vi erano considerate secondo l'ordine alfabetico.

780 — Da quella pleiade di giureconsulti si staccano con forte rilievo il bolognese Odofredo Denari (1226-1265) e il fiorentino Accursio.

Odofredo (9) è oggi noto sopratutto per le lepide allusioni alle tradizioni scolastiche bolognesi ed ai costumi dei suoi tempi,

---

(1) Edito a Lione il 1522, il 1533, il 1543 e a Colonia il 1583.

(2) SAVIGNY, V, 40, 2. E sopratutto dal punto di vista biografico dal FERRETTI, in « Studi medioevali », II, 230 e segg.

(3) Ed. Roma 1500, Avignone 1500, Strassburg 1502 e 1516, Parigi 1519, Venezia 1537, Lione 1538 e 1561, Colonia 1591.

(5) Ed. Colonia 1570, Lione 1572.

(6) Ed. PATETTA, in BIMAE., II, 75 segg.

(4) Edito in Tl., IV e in TUI., IV, 2.

(7) Cfr. MERCATI, *Per la storia letteraria di Reggio Emilia* in AeMdspmod, V, (1919), 53 segg.

(8) Ed. Venezia s. a. (due), Strassburg 1496, Parigi 1496, Ingelstadt 1497, Colonia 1507, Parigi 1513, 1517. Altre edizioni parigine e veneziane indatate indica la PELLECTET, *Catalogue géneral des incunabules de France*, I, Parigi 1895.

(9) SAVIGNY, V, 44, 11; TAMASSIA, *Odofredo*, in « Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Romagne », XI e XII (1893-1894) e *Paralipomeni ad Odofredo*, in AG., LIV, 369-372; BUONAMICI, *Sulla glossa di Odofredo agli Atti della pace di Costanza*, nei RAL., II⁵ (1894).

con cui amava infiorare le sue lezioni. Ma egli aveva creduto di porre ben altro piedistallo alla sua gloria, diffusamente commentando tutte le parti del Corpus iuris (1), illustrando la pace di Costanza, dettando una somma di diritto feudale (2), componendo una summa de libellis (3) ed una congerie non ancor bene determinata di monografie giuridiche minori! (4) Se non che troppo gli nocquero presso i posteri la prolissità soverchia, la trascuratezza dello stile, la sproporzione tra la forma ed il contenuto. Probabilmente quei commentarii sgorgarono da un non sempre felice coordinamento di appunti presi dai corsi orali e vi si riflettono la facilità e le intemperanze di un più libero eloquio. Di qui derivano in parte i loro difetti: ma Odofredo fu anche per temperamento curante più della erudizione che della originalità!

Di fronte a lui trionfò Accursio (1182-1259), men facile scrittore, ma più temperato e più serio (5). Il proposito di condensare e quasi di fermare la scienza del suo tempo in un lavoro comprensivo fu da lui raggiunto per mezzo di quella che diventò la glossa ordinaria del Corpus iuris. È l'opera sua maggiore, rispetto alla quale rimangono aduggiate le aggiunte alla Summa Novellarum di Giovanni Bassiano e i trattati speciali come quello de arbitris. Egli stesso tenne tanto al suo apparato che, non appagandosi facilmente dell'opera propria, in più parti la ritoccò o addirittura la rifece.

La mole delle glosse si era ai suoi tempi straordinariamente dilatata. La veste esegetica dei testi era divenuta troppo pesante.

---

(1) Del comm. al Dig. vet. si conoscono edizioni di Lione 1504, 1519, 1550; di quella al Dig. infort. di Lione 1550-1550; di quello al Dig. nov. di Lione 1552; di quello al Codice di Lione s. a. (c. 1480), Pavia 1502, Trino 1514, Lione 1549, 1500-1552; di quello ai *Tres libri* di Venezia 1514, Lione 1517, 1590.

(2) Ed. Roma 1580, Compito 1584, e in TUI, II, 2, 78.

(3) Strassburg 1510; Lione 1549 nei TL; Colonia 1552; Lione 1561; Colonia 1562, 1565, 1582; Venezia 1589 nei TUI, III, 1, p. 79 segg.

(4) P. es., *de ordine iudiciorum* in TUI, III, I, 32.; *de primo et secundo decreto* in TL, VIII, 213 e in TUL, III, 2, 136, *de curatore bonis dando* in TUI, VII, 2, 205 e XVII, 232; *de dotis restitutione* in Colonia 1591 in TL, VI, 245 e in TUI, IX, 472; *de interdictis* in TL, IX, 2; *de positionibus* in TUI, IV, 2.

(5) SAVIGNY, V, 42, 91-101; MACCAFERRI, *Il genio di Accursio*, in « L'Irnerio », I (1855); SANGUINETTI, *Accursio*, Bologna 1879; LANDSBERG, *Die Glosse des Accursius und ihre Lehre von Eigenthum*, Leipzig 1883; *Ueber die Entstehung der Regel Quicquid non agnoscit glossa ne curia agnoscit*, Bonn 1879.

Nulla di quel che si era fatto si voleva perdere e, senza distinguere il buono dal cattivo e il meglio dal buono, si voleva tutto ridire. Da quello sforzo di completezza era derivato che tutte le letture si assomigliassero e facessero fare ai loro autori la figura di alieni fures laboris. Dove non si adoperava il saggio epuratore della critica entravano, a generar nebbie anzichè luce, le cavillosità sofistiche, e (osservava il genio bizzarro e mordace del Boncompagni) anche i punti più pacifici vacillavano. Mirando a sfollare la mole ingombrante delle interpretazioni, che già cominciavano ad essere considerate più dei testi e attuando una specie di serrata della glossa, l'opera di Accursio ebbe straordinaria fortuna. Fu opera di decadenza forse; ma, mentre la decadenza non avveniva per colpa sua, fu opera utile.

La fortuna della glossa accursiana fu veramente straordinaria. Al successo, forse più che i meriti intrinseci dell'opera, contribuirono ragioni di pratica convenienza. Essa ben si prestava a costituire una specie di vademecum per gli studenti e per i giudici; risparmiava la compera di libri e commenti in essa trasfusi o riassunti. Accanto al danno che rimanessero fuori dell'uso opere precedenti di più sana forse e certo di più originale struttura, recò perciò il vantaggio di conservare molta parte della precedente elaborazione che altrimenti sarebbe forse andata perduta. Oggi può parere giustificato il lamento che Accursio non abbia fatto opera più completa riassumendo in miglior modo lo sforzo esegetico di tutti i glossatori e che non abbia saputo riuscire sempre chiaro ed esplicito nella sua sintesi; ma i contemporanei l'ammirarono senza guardar tanto pel sottile. Già nella seconda metà del secolo decimoterzo la glossa d'Accursio era diventata per i civilisti la glossa ordinaria.

781 — Tentiamo ora di dare un giudizio complessivo di quella prima scuola dei romanisti che suole essere designata come quella dei glossatori. La glossa non era stata da essi inventata; la glossa bolognese ebbe però dalla glossa medioevale differenze notevoli non che per il carattere non più grammaticale, ma essenzialmente giuridico del contesto, per le nuove forme assunte di fronte allo svolgimento della esegesi dei testi (1).

---

(1) Su queste forme cfr. ora le belle pagine di BRUGI, *Similia contraria, conciliationes legum* in «Saggi» II, 55 segg. Cfr. ancora le pagine dello HEIMBACH, *Glosse et Glossatoren* in ERSCH u. GRUBER, *Allgemeine Enziklopedie* (1860).

Si sono spesso distinte le glosse interlineari e le marginali; questa distinzione di carattere tutt'affatto estrinseco è d'importanza ben limitata. Le glosse marginali andarono necessariamente col tempo prevalendo sulle interlineari pel fatto stesso che la meditata esegesi dei testi richiedeva svolgimenti più ampii: le interlineari si adattavano sopratutto alle indicazioni di varianti, sinonimie, richiami, definizioni, non a esplicazioni dottrinali come quelle che presto i bolognesi instaurarono.

Più giova invece distinguere le glosse secondo il loro contenuto. Se miravano a riassumere in forma più succinta il testo delle leggi ebbero nome di summae; passando dalle leggi ai titoli queste segnarono i graduali progressi verso la sintesi.

Continuationes titulorum si dissero le glosse intese ad esplicare il nesso tra le varie inscrizioni dei titoli, che per essere scritte in minio si chiamarono rubricae: anch'esse giovarono a fini sistematici spingendosi oltre la summatio dei titoli per giungere alla summatio dei libri.

Le glosse, che tendevano a scomporre per mezzo di un procedimento analitico un concetto più generale in concetti subordinati e questi in altri ancora, si chiamarono distinctiones. Potevano avere la forma sinottica di una tabella (distinzione tabellare) o svolgersi in un discorso continuato (distinzione sciolta): il massimo loro pregio era una incisiva brevità.

Se oggetto di distinzione era una regula, si aveva la forma tipica del brocardicum o del broccardo. Con questa parola, che resta sempre di origine oscura quantunque probabile ne sia la derivazione dal nome Burcardo, si indicava la enunciazione del principio generale e la segnalazione dei principii secondarii che ne precisavano e limitavano il contenuto.

Le distinzioni servivano sopratutto all'analisi; conducendo ad una più netta visione dei rapporti e delle differenze intercedenti tra le varie norme ed i varii istituti ed i varii elementi dei singoli istituti giuridici, preparavano però il terreno alle ulteriori costruzioni teoriche.

Solutiones contrariorum dicevansi le glosse destinate a risolvere antitesi fra le varie enunciazioni legislative ed a chiarire i rapporti da instaurarsi fra le leggi apparentemente discordi.

Casus quelle che ricostruivano la fattispecie regolata dal legislatore per porre in maggiore evidenza, considerandolo in rapporto ad essa, il valore delle norme. Così in origine: più tardi

la parola si adoperò altresì per indicare le ipotetiche figurazioni di specie giuridiche intese a dimostrare le possibili pratiche applicazioni delle diverse norme. A denotar queste, specialmente quando il rapporto coi testi non fosse diretto, si usò anche sovente la voce quaestio, ma in origine soleva preferibilmente applicarsi alle dubbiezze sollevate dalle fonti stesse.

Non tutte queste forme rappresentano una novità poichè già si sono riscontrate nella scuola pavese; però la bolognese le ha in ogni caso perfezionate e quasi rinnovate nel loro spirito.

Definizioni, distinzioni, solutiones contrariorum, quaestiones, casus, brocarda furono spesso adunati in raccolte separate che si trasmettevano tradizionalmente e via via ampliati e svolti subivano delle nuove edizioni, il cui valore dogmatico andava progressivamente crescendo. Delle dispute che si svolgevano nelle scuole rimane la eco nelle dissensiones dominorum, raccolte anonime dapprima, come le quaestiones disputae in scholis Bulgari et Martini, poi raccomandate dal nome del collettore che vi aggiungeva sempre qualche cosa del suo.

Una serie regolare di glosse ad un titolo o ad un libro o ad un volume intero si disse apparatus.

782 — Prima la glossa era anonima ed impersonale: ora l'originalità degli svolgimenti destava il senso della proprietà letteraria. La derivazione della glossa dall'uno o dall'altro autore fu designata per mezzo di sigle, formate in generale dalla vocale o consonante iniziale del nome o dalla vocale iniziale e dalla consonante successiva o dalla prima sillaba del nome e dalla sillaba stessa successiva del nome e del cognome se da una sola lettera o da una medesima sillaba potessero sorgere ambiguità. Così Irnerio fu indicato con le sigle Gar. o G. ovvero anche con un Y. od un Yr. che presentano probabilmente una alterazione di esse quantunque vi sia chi le ultime considera invece come una abbreviazione di interpres quasichè in lui si ravvisasse lo interprete per eccellenza; Bulgaro fu indicato con un B. o con Bu. o con Bul.; Martino con M. o Mar.; Iacopo con I. o Ia. o Iac.; Ugolino con H. od U.; Alberico con A. o Alb.; Rogerio con R. o Rog.; Enrico di Baila con Hr. od Ynr.; Placentino con P. o Pl.; Pillio con Py.; Giovanni Bosiano con Io. o Io. bo.; Azone con Az.; Accursio con Acc.; Omobono da Cremona con Ho.; Alberto pavese con Alb. pav. e così via. I Bolognesi erano consci del proprio valore.

783 — Era naturale che la prima elaborazione delle fonti nel rinascimento del diritto romano dovesse essere esegetica.

L'interpretazione delle leggi romane aperse però ai glossatori la via per salire ad una scienza, che, formata di principi generali e di dottrine fra loro coordinate in sistema, stava oltre il testo stesso e abbracciava ambo le posizioni del diritto (pubblico e privato).

L'artificio logico serviva mirabilmente allo scopo.

G'insegnamenti aristotelici, se non direttamente, potevano essere indirettamente noti attraverso Cicerone, Porfirio e Boezio. Alla dottrina dell'aporia professata dal filosofo per eccellenza i glossatori poterono attingere il metodo del quaerere, del solvere, dell'opponere. E non solo si valsero del linguaggio filosofico, ma ben conoscevano la struttura del sillogismo e sapevano spadroneggiare i diversi modus arguendi, ab absurdo, a consequenti destructo, a dextructione antecedentis, ab effectu, a contrario sensu, a rationis identitate, a maiori ad minus, a minori ad maius, a similibus ad similia, a genere ad speciem, a communiter accidentibus, ab auctoritate, ecc.

L'opera dei glossatori non poteva restare semplicemente analitica. Anche nel periodo bolognese non mancarono infatti opere, sul tipo delle Exceptiones Petri o del Brachylogus, che, su piani sempre meglio elaborati, si proponessero di dare una visione comprensiva del sistema giuridico. Non pure l'insegnamento esigeva un tal lavoro, ma la pratica stessa. L'accostamento delle summae titulorum e delle continuationes titulorum che segnava il coordinamento delle rubriche ne offriva l'opportuno canovaccio.

Le più vetuste summae si riferirono al Codice ed alle Istituzioni. Già discutemmo la tradizione odofrediana che a Rogerio attribuiva la prima summa al Codice, a Placentino la seconda, a Giovanni Bassiano la terza, ad Azzone la quarta, mostrando come tutte siano state precedute dalla Summa Codicis trecensis, la quale diede anche una derivazione volgare nel liber romanae legis o nel codi. Così la Summa Institutionum di Placentino e di Azone furono precedute dalla Summa Institutionum vindobonensis, che per i suoi rapporti con le

Questiones de iuris subtilitatibus, il Fitting ed il Palmieri hanno, come la Summa Codicis trecensis, riferita ad Irnerio. La Summa Institutionum e la Summa Codicis di Azzone hanno spesso costituito colla Summa trium librorum di Placentino completata da Pillio e da Ugolino Presbiteri e colla Summa Digestorum e colle Summa Authenticorum di Giovanni Bassiano una specie di sintesi di tutte le parti del Corpus iuris, diffusa nei manoscritti prima che nella stampa.

784 — L'acume interpretativo dei glossatori fu, specialmente nelle prime generazioni, stupendo. Dediti intieramente allo studio del Corpus iuris, ne acquistarono una padronanza tale da poter compensare assai spesso il difetto di una coltura generale filologica, filosofica e storica. Essi non sentivano necessità di fornire il loro spirito di altro alimento di quello che loro veniva dalle leggi stesse: la letteratura, la storia, la filosofia erano considerate come discipline pleonastiche, anche se ben conoscevano e sapevano seguire la logica aristotelica trasmessa loro dalle scuole medievali (1). Ignorando il greco se ne scusavano col proverbiale: graecum est: non potest legi. Qualche volta masticavano male anche il latino e si trovavano imbarazzati nel rendersi conto di certe locuzioni o costruzioni. Ma suppliva la intuizione. La intuizione non li difendeva dal cadere nella rete degli errori o dei pregiudizi! Chi ripeterebbe oggi seriamente che una donna possa rimanere fecondata da un bruto? Chi non riderebbe nel trovare dati Ulpiano e Giustiniano come precedenti a Cristo, nel veder attribuita la morte di Papiniano a Marco Antonio, la legge Ortensia ad un re Ortensio, la legge Falcidia ad un console Falcidio? Eppure gli spropositi di tal natura non son rari nei glossatori. Ma, se spropositavano allegramente in codeste materie, nessuno seppe meglio di loro penetrare nel contenuto e nella ragione delle singole leggi, considerandole, com'essi le consideravano, di valore attuale.

Delle leggi avevano il culto; e però si vollero dipingere da molti come dei teorici che, a dispetto della realtà, volessero ad ogni costo romanizzare la vita giuridica dei loro tempi; sogno vano se non pazzesco. Invece della realtà ebbero un senso pro-

---

(1) Cfr. BRUGI, *Saggi*, II e in *Levana* I (1923), p. 212.

fondo; per la realtà lavorarono. Basterebbe a dimostrarlo la cura data alle procedure! Nè è vero che essi non intendessero altro diritto che il romano. Proprio dalle file dei glossatori uscirono i più autorevoli commentatori del diritto longobardo e del diritto feudale! E se chiusi rimasero generalmente di fronte alla giurisprudenza canonistica, che pur si svolgeva con metodi analoghi ai loro e ben sapeva approfittare dei loro progressi, non mancò chi anche di questa tenesse conto come Giovanni Bassiano e l'anonimo rimaneggiatore del Liber iuris florentinus.

CAPITOLO IV.

I decretisti

SCHULTE, *Beiträge zur Geschichte des canonischen Rechts von Gratian bis auf Bernhard von Pavia*, in WSB., LXXII, 481; *Zur Geschichte der Literatur über das Dekret Gratians*, in WSB., LXIII, 338 segg.; *Die Glosse zum Dekret Gratians von ihren Anfängen bis auf die jungsten Ausgaben*, in Wien. Denkschrift, XXI; GHELLINEK, *Le mouvement theologique du XII siècle*, Paris 1914.

785 — L'opera di Graziano formò sino ai tempi di Gregorio IX il cardine dell'insegnamento non solo, ma della letteratura canonistica. Pur questa si svolse rigogliosa, in forme parallele a quelle che abbiamo già incontrato nella letteratura civilistica. Si incominciò anche qui dalla glossa per giungere all'apparato ed alla somma.

Aprì la serie dei decretisti Paucapalea [1], già nel 1146 vescovo di s. Giusta in Sardegna. Le sue chiose illustrative del Decretum spesso ne rendono parafrasticamente il contenuto; ma qualche volta lo svolgono attraverso definizioni e distinzioni e questioni che rivelano una buona conoscenza del diritto romano. Le historiae mirarono poi a chiarire le riferenze storiche degli elementi onde il Decreto fu composto. Dalle chiose e dalle historiae risultò quella che suol chiamarsi Summa, il di cui carattere analitico mal corrisponde alla designazione omai d'uso [2].

---

[1] Cfr. SCHULTE, I, § 23 segg.; MAASSEN, *Paucapalea*, Wien 1859, dai WSB., XXXI; MOCCI, *Documenti inediti sul canonista Paucapalea*, Torino 1905, dagli AAtor.

[2] Ed. SCHULTE, *Die Summa des Paucapalea*, Giessen 1890.

Semplici glossatori furono anche il beneventano Alberto (1), fin dal 1157 cardinale di s. Lorenzo in Lucina, poi papa col nome di Gregorio VIII († 1187); il cosidetto Cardinale (2) che parrebbe doversi identificare con Graziano, cardinale di s. Cosma e Damiano (1167-1197); e il magister Gandolfo (1185-1187), il cui appellativo sembrerebbe accennare ad una attività didattica, che dovette svolgersi in Bologna verso la metà del secolo duodecimo (3).

786 — Più luminosa si presenta la figura di Rolando Bandinelli da Pisa (4). Canonico in patria dal 1147 al 1149, poi cardinale di s. Marco (1153-1159) e finalmente papa col nome di Alessandro III († 1181). Aveva tenuto in Bologna la cathedra magistralis in divina pagina mentre ancora Iacopo insegnava in scientia legali; e si era fatto fama non pure coi suoi quattro libri di Sententiae (5) e con le sue Quaestiones di carattere piuttosto filosofico e teologico che giuridico, ma con lo Stroma, in cui riassunse e sviluppò le materie toccate nel Decreto con riguardo alla causarum tractatio (6). È opera ineguale nel suo svolgimento, ma importantissima per la storia dei dogmi giuridici nell'ambito del diritto ecclesiastico.

A Rolando era succeduto nella cattedra Omnibonus (7), finito vescovo a Verona (1158-1185); la sua Adbreviatio decreti, che le glosse dimostrano adoperata nelle scuole, non reca però l'impronta di un ingegno forte ed originale (8).

Maggiore robustezza ripresenta il magister Rufino (9), chiamato alla cattedra episcopale di Assisi nel 1179. Tra il 1157 ed il 1159 avea composto un apparato esegetico al Decreto pregevole per contenuto e per forma, che si suole appunto indicare come Summa Rufini (10).

---

(1) SCHULTE, I, § 27.

(2) SCHULTE, I, § 32.

(3) SCHULTE, § 27 segg. Su Gandolfo cfr. DE 'GHELLINEK, in « Revue benédectine », XXVII (1910), 386-389 e *Le mouvement théologique du XII siècle*, Parigi 1914.

(4) SCHULTE, § 24.

(5) GIETL, *Die Sentenzen Rolands nochmals Pabst Alexander III*, Freiburg 1891.

(6) *Summa magistri Rolandi* (ed. THANER), Innsbruck 1874.

(7) SCHULTE, I, § 25.

(8) SCHULTE, *De Decreto ab Omnibono adbreviato*, 1892.

(9) SCHULTE, I, § 26 segg.

(10) SCHULTE, *Die Summa des Rufinus*, Wien 1892; TANON, *Rufin et*

Gareggiò con esso la cd. Summa di Giovanni da Faenza [1] vescovo in questa città dal 1161 al 1190; il suo credito è molto scemato da quando furono poste in evidenza le troppo strette relazioni con la somma di Rufino [2] e con quella di Stefano da Tournay [3] (1135-1203), che malgrado l'origine straniera dell'autore, è tuttavia una derivazione bolognese [4] così come certamente lo sono le somme anonime di Monaco (1160-1161) [5], di Colonia, di Magonza, di Bamberga, di Lipsia [6] e la vaticana, formate tutte nella seconda metà del secolo dodicesimo; ma non fu senza valore.

Maggiore indipendenza mostrò Simone da Bisignano [7] che nella Summa composta avanti il 1179 cominciò a valersi, per integrare gli insegnamenti presi da Graziano, della legislazione pontificia posteriormente svoltasi. Dalla sua scende, anche dal punto di vista metodico, la Summa di Sicardo vescovo di Cremona [8] dal 1185 al 1215. Ricca di distinzioni tabellari e di tavole sinottiche, fu alla sua volta prototipo di quella di Ricardo anglico. Sta a sè Laborante da Pontormo cardinale di s. Angelo dal 1173 al 1189 [9], autore di una collezione in cinque libri che teneva conto delle decretali di Innocenzo II, Eugenio III, Alessandro III e di una serie di trattati che discorrono di materie attinenti al diritto con tendenze quasi filosofiche [10]. Fu anche buon conoscitore delle leggi romane.

Huguccio, in NRhdDfr. (1888-1889); SINGER, *Die Summa Decretorum des magister Rufinus*, Paderborn 1902; RUFFINI, in RiplSg.

(1) SCHULTE, I, § 29.

(2) Sulla Summa di Giovanni faentino cfr. MAASSEN, *Beitr.*, 25-88. I due prologhi furono editi dallo SCHULTE, in WSB., LVII (1868), 580 segg.

(3) SCHULTE, I, § 28; BERNOC, *Etienne de Tournai* (1128-1213), Paris 1913.

(4) SCHULTE, *Zwei anonimen Glossen zu Summa Stefani tornacensis*, in WSB., LXXIX (1882), 211 segg.; *Die Summa des Stephanus tornacensis*, Giessen 1891; GIETL, in AfkKR., XVII (1892), 627 segg.

(5) GILLMANN, *Die Heimath u. Entstehungszeit d. Summa monacensis* in AfkKR, CII (1923).

(6) SCHULTE, *Summa decreti lipsiensis*, Wien 1871, dai WSB., LXVIII, 37 segg. La bambergense si vuol composta tra il 1179 ed il 1187.

(7) SCHULTE, I, § 30. Cfr. anche sulla sua somma SCHULTE, *Zur Gesch. d. Lit. ub. d. Dekret*, p. 317 segg.

(8) SCHULTE, I, § 31; BESTA, *Riccardo Malombra*, p. 120.

(9) SCHULTE, I, § 33.

(10) *De iustitia et iusto* (ed. SIRAGUSA), Palermo 1886.

787 — Sul tronco degli insegnamenti desunti dal Decreto si innestavano dunque già con sempre maggior cura quelli attinti dalle bolle papali. La nuova legislazione pontificia dovette poi tirare vieppiù sopra di sè l'attenzione dei decretalisti quando delle costituzioni pontificie cominciarono a formarsi apposite collezioni ordinate. Ognuna delle quinque compilationes antiquae trovò uno o più illustratori.

La prima ebbe a glossatore il suo stesso autore, Bernardo da Pavia († 1213) [1], che già da giovane si era valso delle decretali nelle summulae de matrimonio [2] e de electionibus; più tardi, quando era vescovo di Faenza, compose una Summa decretalium, destinata a servir di modello a tutte le successive [3].

La prima e la seconda collezione furono poi glossate da Bernardo da Compostella [4] (sec. XII-XIII) spagnolo d'origine, bolognese d'adozione. La prima, la seconda e la terza da Lorenzo Ispano [5] († sec. XII-XIII), da Lanfranco da Crema [6] († 1229), da Tancredi da Bologna [7] († 1231), più autorevole di tutti. La quarta da Giovanni Semeka [8]. La quinta da Iacopo da Albenga [9] (1274).

788 — Mentre base della scienza canonistica continuava ad essere il Decretum [10] cresceva la mole delle glosse per opera specialmente di Melendo (1204-1209), di Silvestro e di Anselmo [11] (circa 1200), di Pietro ispano [12] (1223-1229), di

---

(1) SCHULTE, I, § 40.

(2) Di *summae de matrimonio e de penitentia* fu anche autore Raimondo di Pennafort. Furono edite a Parigi 1500.

(3) Ed. LESPEYRES, Leipzig 1860.

(4) SCHULTE, I, § 44.

(5) SCHULTE, I, § 44.

(6) SCHULTE, I, § 47.

(7) SCHULTE, I, § 48.

(8) SCHULTE, I, § 39 segg. Cfr. anche SCHULTE, *Iohannes theotonicus*, in ZfKR., XVI (1881), 107 segg.

(9) SCHULTE, I, § 49.

(10) Cfr. IACOPI, *Der Prozess im Decretum Gratiani u. bei den ältersten Decretisten* in ZaSSkA. IV (1913).

(11) SCHULTE, I, § 35. Ancora più oscure restano le figure dei canonisti Ursus, Anselmus, Dominicus, Butirus, cui lo SCHULTE (I, 151-152) vorrebbe attribuire le sigle a., d., b.

(12) SCHULTE, I, 44; GILLMANN, *Die Petrus hispanusglosse zur Compil. prima* in Afkkk. CII (1923).

Baziano (1) († 1197) che canonicae coluit scripturae plenius hortum da molti identificato col civilista Giovanni Bosiano, di Benincasa da Siena (2) († 1206), autore di casus decretorum.

E non giunse inopportuno il lavoro di selezione e di sintesi di quel ricco materiale compiuto da Giovanni Semeka († 1269), detto per eccellenza il teutonico. La sua chiosa al Decreto composta certo dopo il 1215, meritò, sia pure attraverso rifacimenti, di essere considerata come il più completo apparato dei testi canonici e trattata come fonte di diritto per se stessa.

A Bartolomeo di Brescia († 1258) si deve veramente la glossa ordinaria al Decretum; ma in essa, avendo generalmente seguita la falsariga di Giovanni Teotonico, non emerge un pensiero ed un indirizzo individuale. In troppa parte dell'opera sua egli non risulta se non come un rabberciatore ed un ammodernatore dell'opera altrui (3). Su canovaccio d'altri autori appaiono similmente composti i suoi Brocarda (4), le Questiones dominicales et veneriales, il suo Ordo iudiciarius (5).

Lo stesso carattere compilatorio e divulgatorio presentano d'altronde i numerosi scritti di Giovanni de Deo (6), originario dell'Algarvia, bolognese d'elezione (1250). Fu forse il più fecondo canonista dei suoi tempi (7), ma d'una superficialità pari alla fecondità. Oggi è tenuto in conto solo in quanto sembra il più caratteristico rappresentante della letteratura giuridica popolare del secolo decimoterzo.

---

(1) SCHULTE, I, 36. Sulla identificazione col glossatore cfr. GAUDENZI, e *Die Abfassungszeit der Dekretsumme d. Huguccio*, in AfkKR., XCIV (1914), 23 segg. Lo stesso Gilmann ne prepara la edizione.

(2) SCHULTE, I, § 38.

(3) SCHULTE, II, 21. *Dei casus decretorum* si ha una edizione di Strassburg 1488, Basilea 1497, Lione 1497.

(4) Il suo rifacimento dei *Brocarda* di Damaso edito a Lione nel 1519 fu ripubblicato nel Tl., XVII, 25 e nel TUI, XVIII, p. 506.

(5) Cfr. a p. 821.

(6) SCHULTE, II, 24. Egli fu in edizioni quattrocentesche confuso con Giovanni Bassiano attribuendoglisi per ciò delle *summae* civilistiche.

(7) Ebbero l'onore delle stampe il *Breviarium Decretorum* (ed. Torino, s. l. et a. e nelle varie ristampe del *Modus legendi*), il *Liber penitentiarius* (ed. Parigi 1677), le *Cavillationes* (ed. Venezia 1566; Torino 1578, Lione 1577).

La chiusura del periodo era già stata brillantemente segnata dalla Summa decreti di Uguccione da Pisa (1), morto vescovo di Ferrara nel 1210, uomo di varia cultura, cui pur dobbiamo una specie di dizionario etimologico dal titolo di liber derivationum.

È la più ampia somma (2) che sia mai stata scritta intorno all'opera di Graziano; con molta erudizione ed esattezza si giova dell'opera dei canonisti precedenti, ma ha pure caratteri di forte originalità nel metodo e nelle costruzioni teoriche. Uguccione, buon conoscitore del corpus iuris civilis e dei suoi glossatori, procedendo da vero giurista nelle sue trattazioni, le quali tenevan conto anche del materiale decretalistico, più di tutti contribuì a dare al diritto ecclesiastico un sistema proprio che lo emancipasse dal diritto civile (3).

789 — Accanto alla letteratura delle glosse e delle somme si era svolta presto, anche presso i decretisti, la letteratura monografica. Furono già ricordati incidentalmente diversi lavori sul matrimonio. Ma anche in altre materie si presentano maestri.

Fin dal periodo precedente i decreti avean mostrato una speciale tendenza ad occuparsi di materie processuali. Poco dopo la metà del secolo decimosecondo da un canonista era composto l'ordine giudiziario pubblicato dal Kunstmann; poi tra il 1180 ed il 1185 fu fatto quello che sogliamo indicare come bambergensis poco dopo Riccardo anglico dettava il suo, e un altro (4) ne compose il boemo Damaso (5) autore, oltre che di una Summa decretalium, di Questiones (6) e di Brocarda (7)

---

(1) SCHULTE, I, § 37.

(2) Nell'ultima sua parte essa fu veramente completata da Giovanni de Deo.

(3) ROMAIN, *Summe d'Huguccio sur le Decret de Gratian*, in NRhdDf., XXVII (1906), 745 segg.; GILLMAN, in « Katholik », II (1906), 238 segg. e *Die Abfassungszeit der Dekretsumme d. Huguccio*, in AfkKR., XCIV (1914), 43 segg. Lo stesso Gillman ne prepara la edizione.

(4) SAVIGNY, IV, 35, 9; SCHULTE, 45.

(5) La *Summa de ordine iudiciario* di Damaso è edita dal Wunderlich Anecdota quae civiles spectant Göttingen 1823, p. 45 segg.

(6) Sono riprodotte nelle *Selectae questiones iuris*, Colonia 1570, pp. 89 e 138.

(7) Dei *Brocarda* rifatti da Bartolomeo di Brescia sono segnalate edizioni di Lione 1519, 1554 (TL, XII, 2-8), Venezia 1584 in TUI, XVIII, 506 segg. Altra lezione è nelle edizioni di Colonia 1562, Anversa 1566, Basilea 1567, Francoforte 1570, Colonia 1688.

o Regulas canonicae. L'origine straniera di codesti ordines non toglie che abbiano importanza anche per noi: infatti in gran parte desumevan la loro materia da opere nostrane. Al principio del secolo decimoterzo un canonista nostro rimaneggiava l'ordine giudiziario di Pillio dandogli la forma che oggi ha: quindi, tra il 1214 ed il 1216 Tancredi di Bologna (1) ne compose uno di suo, ben presto accreditatissimo (2). Il suo Ordo iudiciarius in quattro libri, rimaneggiato da Bartolomeo da Brescia e da altri e tradotto finalmente in francese ed in tedesco, ebbe straordinaria fortuna.

Anche la letteratura canonistica mirava alla pratica. A questa si avvicinava con prontuari e compendii.

Tra i canonisti specialmente si manifestò prima la tendenza a raccogliere in margaritae le indicazioni sui punti più salienti di diritto (da questo punto si scopre la loro connessione coi notabili) con rinvii agli autori che meglio li avevano trattato. Accanto al Breviarium di Giovanni de Deo potremmo qui ricordare la c. d. Martiniana.

---

(1) SAVIGNY, IV, 39, 9; SCHULTE, 45.

(2) Le vecchie edizioni di Lione 1515, Strassburg 1545, Lione 1537-1547, Colonia 1564, 1565, Venezia 1584 in TUI, III, 1, danno il testo in forma rimaneggiata. Alle molteplici edizioni precedenti dovrà preferirsi ora quella del Bergmann, Pillii, Tancredi Gratiae libri de iudiciorum ordine Göttingen 1842 tenendo conto delle osservazioni fatte dal Wunderlich in KJbfJp, IX (1841). Cfr. anche BERGMANN, *De libello quem Tancredi bononiensis de iudiciorum ordine composuit*, Göttingen 1838.

CAPITOLO V.

I postaccursiani

Oltre le opere generali già ricordate a proposito dei glossatori cfr. FLAUTI, *Memorie intorno ad alcuni nostri sommi giureconsulti del XIII secolo*, Napoli 1833; LEFEVRE, *Des legistes et de leur influence au XII et XIII siècle*, Paris 1859; BRUGI, *La riabilitazione dei giuristi accursiani*, in SS. (1906) e in « Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane », pp. 113 segg.; KANTOROWICZ, *Die Epochen d. Rechts wissenschaft* in *Die Tat*, VI (1914), 349 segg.

790 — Come segnacolo, cui i giuristi drizzavano prevalentemente lo sguardo, la glossa di Accursio diventò ben presto il fulcro di ogni insegnamento; attirò sopra di sè la esegesi del maestro, non meno e forse più dei testi. E questa tirannia della glossa dà a tutta prima la impressione di un arresto nella giurisprudenza. Il Savigny osservò già che al chiudersi del periodo della glossa la produzione dei singoli scrittori prese un'andatura uniforme slombata e fiacca, la quale, togliendo agli scritti ogni carattere personale e livellandoli nel contenuto, li rendeva atti più ad intorpidir la mente che a svegliarla.

Tutti i postaccursiani sono così coinvolti in una medesima condanna: ma il giudizio richiede una revisione. Le funzioni pratiche del giurista prendevano per forza di cose il sopravvento sulle funzioni teoriche. La libertà delle opinioni poteva essere feconda dall'aspetto scientifico; trasportata nel campo della applicazione del diritto, diventava impacciante, seminando continuamente dubbiezze. Era pur mestieri che si fissassero nella tradizione le conquiste che la elaborazione letteraria aveva già

saputo attingere! Ond'è che, se per certi lati si ha veramente l'impressione di una decadenza, è doveroso d'altra parte di non lasciarsi accecare dalla severità.

Non tutto fu marcio da Accursio all'Alciato. Non solo come interpreti del diritto giustinianeo vanno considerati i maestri dei nostri studii medioevali, ma anche e sopratutto come formatori di un diritto nuovo, che solo formalmente era tratto entro gli schemi del diritto giustinianeo. Se si guardano da questo aspetto, accanto ai difetti emergono, come luci fra le ombre, non pochi pregi. L'originalità, che pareva appiattata sotto la uguaglianza delle forme, balza fuori in tutta la sua potenza creativa. E per tal modo, malgrado le pecche della esposizione, risulta tutt'altro che esiguo il contributo da essi arrecato al disciplinamento dei rapporti della vita giuridica quotidiana.

791 — Tra i principali postaccursiani dobbiamo segnalare i figli stessi di Accursio. Di scarso valore Cervotto [1] (1240-1287); mediocre Guglielmo [2] (1246-1312), autore di casus alle Istituzioni spesso accompagnati all'opera paterna, ottimo Francesco [3] (1225-1293). Egli non pure illustrò la università di Bologna, ma tenne alto il nome della scienza italiana, in Francia e in Inghilterra, quando le traversie politiche bolognesi lo costrinsero ad un volontario esilio. Scrisse addizioni alla glossa magna e questioni.

Addizioni alla glossa e questioni composero altresì Martino Silimano da Bologna [4] († 1306), autore di una somma di diritto feudale [5]; Lambertino Ramponi da Bologna [6] († 1304) cui pur dobbiamo un trattatello de consiliis habendis [7]; Guido da Suzzara [8] (1260-1293), che pur scrisse de ordinatione causarum [9], de tormentis et quaestionibus [10], de

---

(1) SAVIGNY, V, 43, 2.
(2) SAVIGNY, V, 43, 3.
(3) SAVIGNY, V, 43, 1.
(4) SAVIGNY, V, 44, 7.
(5) Ed. Tl., XIII, 28 segg.; TUI., X, 1, pp. 2 segg.
(6) SAVIGNY, V, 44, 9.
(7) Ed. in BARTOLI, *Consilia*, Basilea 1588, pp. 503-505.
(8) SAVIGNY, V, 44, 4.
(9) Ed. in Tl., IV, 2 segg.; TUI., III, 1, pp. 34 e, a parte, sotto il titolo *Practica*, Francofurti 1576.
(10) Ed. in TUI, XI, 1, 241.

testibus (1); de iure emphiteotico (2) de instrumento guarentigiato (3); Alberto Galeotti da Parma (4) (1272), ora noto sopratutto per avere in una summa intitolata Margarita (5) raccolta una serie di questioni suggerite non solo dalle leggi, ma dagli statuti e Simone da Vicenza (...1227-1269) (6).

Ancor maggiore importanza ebbero quali commentatori il modenese Nicola Mattarelli (7) (1240-1310) che, dopo aver compendiata nella Decisa le prolisse letture di Odofredo, ne compose di proprie; il parmigiano Iacopo d'Arena (8) (1266-1297) cui dobbiamo, oltre a commenti (9), speciali trattati sulla società fraterna, sugli esecutori testamentarii (10), sui precetti giudiziali (11), sul sequestro (12), sulle dilazioni (13), sulle posizioni (14), sulle escusazioni, sulle opposizioni al compromesso (15), sulle spese giudiziali (16), sulla escussione dei beni (17), sulla cessione delle azioni (18), sulla tortura (19), sui banditi (20); e infine il fiorentino Dino Rossoni da Mugello (21) (1278-1298), autore celebrato di

---

(1) Ed. in Tl., X, 85 segg.; TUI., LXI, 1, pp. 241 segg.; Bologna 1481, 1489; Venezia 1491; Lione 1508, 1514; Francoforte 1593; Ursellis 1587.

(2) Ed. TUI, VI, 1, 185.

(3) Ed. TUI, VI, 338.

(4) SAVIGNY, V, 45, 8.

(5) Ed. Venezia 1567; Torino 1578; Colonia 1591, in appendice alle opere del Durante e di Giovanni de Deo.

(6) Cfr. Gloria MUpad., I, 259. Un suo trattatello *De iudiciali missione in possessione* è nel TUI, III, 2, 131.

(7) SAVIGNY, V, 44, 10; VICINI, *Di Nicolò Mattarello*, Modena 1900.

(8) SAVIGNY, V, 44, 5.

(9) Ed. Lione 1541.

(10) Tl., VII, 94; TUI., VIII, I, 194.

(11) Ed. Tl., VIII, 113 segg.; TUI., III, 2, pp. 34 segg.

(12) Ed. in Tl., V, 31 segg.; TUI, III, 2, pp. 143 segg.; TAss.; Tpign.

(13) Ed. in STclD.

(14) Ed. in Tl., IV, 182 segg.; TUI., IV, 3 segg.

(15) In *Singulares tractatus cl. doctorum*, Parigi 1516.

(16) Ed. in Tl., VIII, 165 segg.; TUI., III, 2, pp. 395 segg.

(17) Ed. Tl., IX, 71 segg.; TUI., III, 2, pp. 141 segg.; Tass.; Tfid.

(18) Ed. in Tl., V, 497 segg.; TUI., III, 2, pp. 74 segg.; Tpign., 1575, 1585.

(19) Ed. in Tl., X, 111; TUI., XI, 1, pp. 291 segg.

(20) Ed. in Tl., 159 segg.; TUI., XI, 1, pp. 355; Tcrim., pp. 198; RcrimT., II, 305 segg.; Lione 1550; Lione 1555.

(21) SAVIGNY, V, 44, 15; SCHULTE, II, 243; BARGIONI, *Dino da Mugello*, Firenze 1920.

additiones al Digesto [1], di un bell'apparato al titolo de regulis iuris del Liber sextus delle Decretali [2], di un trattato de actionibus completato poi da Orlandino di Pisa [3], di una collezione assai accreditata di consilia [4] e di una serie di trattati minori sulle prescrizioni [5], sulle successioni ab intestato [6], sulle quartae [7], sulle sostituzioni, sulle presunzioni [8], sul cumulo delle azioni, sulle missioni in possesso, sull'ordo iudiciarius [9] e perfino de dictionibus [10] e de modis arguendi.

L'ampiezza dei commentarii già portava a nuove divisioni dei libri legali. Fuorchè il volume le altre parti furono alla loro volta bipartite. La prima parte del Digestum vetus chiuse col libro undecimo, la prima del digestum infortiatum col libro trentesimo, la prima del Digestum novum col libro quarantesimo quarto, la prima del Codice col libro quinto.

792 — Altri scrittori si limitarono a trattati.

Martino del Cassero da Fano [11] (1229-1272) scrisse sugli omaggi [12] e sul diritto enfiteutico [13], un Formularium super

---

(1) Ed. Lione 1513.

(2) Ed. Roma 1472, 1476; Milano 1479; Venezia 1480, 1484, 1486, 1489, 1495, 1498, ecc.

(3) Ed. Pescia 1492; Bologna 1495 e in TDA., 1596.

(4) Ed. Pescia 1492 e 1496; Strasburgo 1483, 1484; Spira 1506; Lucca 1551; Venezia 1554.

(5) Ed. nei TL., VIII, nel TUI., XVII, nei TPL., nei TPc.

(6) Ed. nel TL., VII, nel TUI., VIII, 321, nei TSc., nei TSv., nei TScc.

(7) Ed. s. l. 1489, 1495; Lione 1567, 1596; Francoforte 1569; Colonia 1576, 1579.

(8) Edito in TPD. Un suo *de interesse* è nel TUI, V, segg., un altro in TUI, V.

(9) Wahrmund, *Ordo iudiciarius d. Dinus mugellanus*, in GRKPR., II, 1.

(10) Una raccolta di conciliazioni di glosse contrarie attribuita a Dino è anche in TPDL.; TL., I; TUI., XVIII.

(11) Savigny, V, 45, 2. Aggiungi Frati, *L'epistola de regimitre et modo studendi di Martino da Fano* in SeMplst.d.Un. di Bol., VI (1921).

(12) Accolto dal Durante nello *Speculum*.

(13) Ed. Colonia 1575, 1579; Ursellis 1599. Attribuito a Guido da Suzzara in TL., V, 542 segg.; nel TUI., VI, 1. Altre volte fu stampato a sè; altre col trattato sull'enfiteusi del Claro.

contractibus et libellis (1), un Ordo iudiciarius (2), una interessante monografia de brachio seculari implorando per iudicem ecclesiasticum (3) ed altre de alimentis, de dotis restitutione, de arbitris, de testamentis, de exceptionibus ante litem e de inficiatione e in fine un breve trattato de modo studendi, in cui, dopo aver raccomandato di scrupolosamente considerare i testi in sè e nelle loro attinenze colle rubriche per ben raffigurare il contenuto e la portata di esse e per procedere poi con sicurezza alla soluzione dei contrarii ed alle estensioni analogiche, insisteva perchè lo studioso non si affidasse troppo ai generalia e non si arrestasse alla lettera delle leggi senza penetrarne lo spirito. Duilio Garbarino compose, verso la fine del secolo decimoterzo, una Margarita de feudis, che precorse la summa feudorum del marsigliese Giovanni Blanche (4). Giovanni Fagioli da Pisa (5) († 1286) diede pel primo una sistematica esposizione del processo planario (6) ed Egidio Foscararii da Cremona (7) († 1289), dettò un ampio ordo iudiciarius (8) ed un diffuso trattato de officio tabellionis (9), mentre in Francia Giovanni di Blanosco (10) (....1256....) si occupava delle azioni (11) e Nipote da Montalbano (12) (...1258) scriveva de testibus (13) raccoglieva nel cd. Liber fugitivus (14), una serie di cautele utili al convenuto per sfuggire alle

---

(1) Ed. WAHRMUND, in QzGRKPr. I, 8 (1907). Composto tra il 1220 e il 1234.

(2) Ed. WAHRMUND, in QzGRKPr., I, 7 (1907). Non par suo il *de probanda negativa* pubblicato a Colonia nel 1578 e in TUI, IV, 12.

(3) In TUI, XI, 2, p. 999 segg.

(4) Ed. in TUI., XI, 2. Cfr. CAILLEMER, *Les debuts de la science du droit en Provence*, Valence 1907.

(5) SAVIGNY, V, 45, 6.

(6) Ed. BRIEGLEB, Erlangen 1873.

(7) SAVIGNY, V, 45, 7.

(8) Ed. Bologna 1577 e in WAHRMUND, QzGRKPr, III, 1 (1916).

(9) SAVIGNY, V, 45, 3.

(10) SAVIGNY, V, 45, 4. Ed. Magonza 1538, Lione 1542; e in DAc. e in DAl. Il libro de feudis et homagiis edito dallo ACHER, in NRhdDf., XXX (1907) non ne è che un frammento.

(11) Ed. Lione 1568 e Magonza 1549 nei Tdact.

(12) SAVIGNY, V, 45, 4.

(13) In TdTv.; TdTc.; TUI., IV, 57-60; Venezia 1508; Colonia 1591.

(14) Ed. Parigi 1510, 1512, 1519, 1523, 1548; Francoforte 1571, 1573, 1587; Colonia 1582 e in TL., IX; TUI., III, 2, 105. Spesso accompagnata alla *Practica* del MASUERO.

persecuzioni dell'attore. Tommaso da Piperata (....1268-1288....), scrisse un trattatello de fama (1).

793 — La fioritura degli scritti procedurali è il sintomo più spiccato della vocazione pratica dei postaccursiani; ma non meno notevole indice di essa è la cura dedicata ai formularii notarili. Se questa aveva avuto i suoi precedenti nel periodo preaccursiano, al quale appunto risale il formulario magliabechiano già attribuito ad Irnerio (2), fu tuttavia il periodo accursiano che vide formarsi una vera ars notariae.

Al principio del secolo decimoterzo due maestri specialmente contribuirono al suo fiorire: Corradino da Padova (3) (...1222...) e Raniero da Perugia (4) (...1221-1245...), rappresentanti due tradizioni distinte. Corradino, più avvinto al passato, fondava ancora l'opera sua sulla distinzione fra atti in curia ed extra curiam disponendo entro le due sezioni i singoli atti con certo sforzo di sistematico aggruppamento in base alle affinità intrinseche degli istituti od alle relazioni formali tra le formule; Raniero invece si fondò sulla distinzione dei negozii giuridici in contrattuali e non contrattuali e su quella dei negozii non contrattuali in atti inter vivos e mortis causa. L'una e l'altra scuola ebbe le sue propaggini.

Tra le derivazioni del formulario di Corradino va segnalato il formulario del veronese Ventura di s. Floriano (5) (....1236-1244....): compose l'opera sua tra il 1246 ed il 1253, accompagnando i moduli degli atti con notae iuris che presentano probabilmente una eco delle lezioni da lui impartite ai futuri notai in base alle Istituzioni giustinianee.

Dai formularii di Raniero dipendono il formulario di Bencivenni da Norcia, composto intorno al 1235 (6), il formulario aretino composto tra il 1240 ed il 1241 (7), la Ars notariae di

---

(1) Gloria MUpad., A, 282.
(2) Ed. PALMIERI in BIMae., II, 27 segg.
(3) Ed. ROBERTI, *Un formulario inedito di un notaio padovano del* 1223, Venezia 1903 della MIV.
(4) Ed. GAUDENZI, in BIMae; WAHMUND, *Die ars notariae d. Rainerius perusinus*, Innsbruck, 1917 in QzGdkPr., III, 2.
(5) BESTA, *Un formulario notarile veronese del secolo decimoterzo*, Venezia 1905, dagli AIven.
(6) Cfr. GAUDENZI, in BIsI., n. 19, p. 34.
(7) Ed. CICOGNARI, in BIMae., III, 285 segg.

Salatiele (1) (1237-1264) che, dettata intorno al 1253 è, come la summula de libellis formandis, non soverchiamente originale (2), l'ars notariae di Zaccaria da Bologna (1271). Se già Raniero aveva voluto cacciar di seggio i vecchi formularii redatti da prudentes viri, che non pure nella semplicità loro erano ignari delle subtilitates modernorum, ma nella loro ignoranza davano ancora quartiere a formule irreticie e contrarie allo ius, la romanizzazione dei formularii divenne piena per merito suo e dei suoi discepoli.

Tra questi levò altissimo il volo Rolandino di Rodolfino Passageri (3) da Bologna (1234-1300); figlio di un umile riscotitore di dazii, seppe con le doti di scienziato e di politico, imporsi così da diventare quasi il padrone della sua città (4). Scrisse una Summa de arte notaria distribuita in quattro parti concernenti i contratti, i testamenti, gli atti giudiziali e le copie e le rinnovazioni degli atti (5); poi, sotto il nome di Aurora, un commentario teorico delle formule proposte (6); ed in fine un trattatello de notulis e un Flos ultimarum voluntatum (7). Ebbe tanta

---

(1) SAVIGNY, V, 45, 9. Composta tra il 1251 ed il 1253. Un nuovo manoscritto si è ora trovato in Bologna (comm. LEICHT). Cfr. SIGHINOLFI *Salatiele e la sua Ars notariae* in SeMplssbol., IV (1920), pp. 65, 141.

(2) Da Salatiele si segnala come dipendente la *Ars notariatus* di cui si conoscono almeno quattro edizioni quattrocentesche s. l. et a., due di Roma s. l., una di Colonia del 1504: poi fu compresa nelle edizioni di *Tractatus varii* di Colonia e di Strassbourg 1513 e aggiunta al *Formularium instrumentorum* nelle edizioni di Strasbourg 1504, 1506.

(3) SAVIGNY, V, 45, 10. Cfr. RONCAGLI, *Rolandino Passeggeri*, in AeM. DSProm., IX³ (1891); PALMIERI in AeMdspbol. IV», 642 segg. e *L'arca di Rolandino Passaggero* in « Archygymnasium », 1917.

(4) Altro esempio di giurista politico v. in GIRARDI, *Rolando da Piazzola*, Padova 1909.

(5) Ed. Modena 1476, Torino 1748, Tusculani 1480, Modena 1486; Venezia 1483 e 1485, Milano 1486; Venezia 1489, 1492, 1496, 1497, 1498, 1500; Torino 1523, Lione 1541, Venezia 1546; Lione 1559 e 1565, Venezia 1583; Spira 1590, Torino 1607. Una *secunda formarum instrumentorum compilatio* fu edita a Modena 1489.

(6) Basilea 1477, Bologna 1478, Vicenza 1485, 1490.

(7) S. a. et l.; Brescia 1477; Padova 1482; Pavia 1485; Venezia 1489; Bologna 1494: Milano 1503 e 1506; Parigi 1509; Lione 1574; Venezia 1546; Lione 1549 nei Tl, VII e 1550; Colonia 1569; Venezia 1580, 1583, 1584 in TUI, VIII; Colonia 1590; Spira 1590 e 1598. Si ricordano come trattati a sè alcune sue parti come il *de codicillis*, *de donationibus mortis causa*, il *de successione ab intestato*, il *de successione clericorum*, il *de officio tabellionatus*.

voga e durevole sì che ancora nel 1627, avendo il duca Filiberto stabilito in Piemonte che gli atti notarili dovessero esser redatti in italiano od in francese, trovò necessario di far tradurre in volgare la Summa che da Rolandino si diceva rolandina od orlandina. Subito dopo la sua pubblicazione questa era già letta e spiegata dalla cattedra come libro di testo.

Pietro dei Boattieri (1) (...1285-1334...) il quale commentò la Rolandina fu più ammirato per quel commento (2), che per la sua Practica iudiciorum o per la sua Aurora de concessionibus o per la sua Ars dictaminis (3). Similmente Pietro da Unzola (4) (....1275-1312) vide circondate di maggior fortuna le addizioni all'opera del maestro (5) che non la sua Aurora novissima (6) e il suo trattato de iudiciis (7).

Il nesso fra codeste opere parve così stretto che furono spesso raccolte in un corpo e pubblicate in una medesima edizione. Per esse la tradizione bolognese trionfò dappertutto sebbene traccie di una tradizione in parte ancora indipendente si riscontrano nel formulario bellunese della fine del secolo decimoterzo.

794 — Mentre così si dava fondamento scientifico alla pratica dei giudizii ed alla redazione degli atti, il diritto penale riceveva il suo primo sistema da Alberto Gandino da Crema (...1278-1309...) che dall'esercizio delle funzioni giudiziali sostenute come assessore in Lombardia, in Romagna, in Toscana, in Umbria, fu tratto ad occuparsi con maggiore impegno di quella materia che nell'insegnamento, legato strettamente ai testi, era solo incidentalmente trattata (8). Già nelle Questiones sta-

---

(1) SAVIGNY, IV, 45, 12; ZACCAGNINI, *Le epistole in latino e in volgare di Pietro de' Boatticri* in SeMplstdUbol., VIII (1894), p. 38 segg.

(2) Aggiunte alle edizioni della Rolandina fin dalle edizioni veneziane del 1498 e 1500.

(3) Ed. Venezia 1528, Lione 1538; Torino 1607.

(4) Le aggiunte di Pietro da Unzola alla Rolandina si trovano a questa fin dalle edizioni vicentine del 1485 e 1490. Quelle al *Flos* nella edizione di Padova 1482 e 1488 e nella bolognese del 1494.

(5) Del suo *apparatus notularum* la prima fu l'ediz. vicentina del 1490.

(6) Ed. Bologna 1479; Vicenza 1485.

(7) Vicenza 1488.

(8) SAVIGNY, V, 45, 14; GANDINI, *Alberto da Gandino*, Modena 1885; SOLMI, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII*, Roma 1901, dalla RiplSg., XXXII; KANTOROWITCZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Berlin 1907; MOLLAT, *Eine Ausgabe des Tractatus de maleficiis von Albertus Gandinus* nella Zeitschr. f.

tutorum (1), che offrono qualche affinità con la Margarita del Galeotti, aveva fatta larga parte alle questioni concernenti la repressione dei reati attingendo a larghe mani alle questioni discusse dai più celebrati maestri da Pillio a Guido da Suzzara a Iacopo d'Arena: con ben altra originalità, dopo aver anche scritto un trattatello de testibus, dettò intorno al 1305 il suo de maleficiis (2). Incominciato forse in Perugia il 1286, fu più volte riveduto e completato. E resta per lui titolo imperituro di gloria.

Non può considerarsi a rigore come suo precursore Rolandino de' Romanci († 1284) (3) cui, oltre ad aggiunte alla Margarita del Galeotti e ad una Summa feudorum, si attribuì a torto un de ordine maleficiorum. Nè lo potrebbe, malgrado le sue Summa commemoralium utilium iuris Geremia da Montagnone (...1275-1321...) (4).

795 — Altra conseguenza dell'avvicinarsi della scuola alla pratica fu lo stringersi dei contatti tra canonisti e civilisti. Potevano sembrare ancora, per diversità di ideali, disgiunti da un insanabile antagonismo, ma non potevano più reciprocamente ignorarsi. Un indizio di codesto accostamento fu la Concordia utriusque iuris del bolognese Pascipovero (5), rozzamente scritta, ma pur notevole per l'importanza del contenuto.

E in fondo, dall'intensificarsi dei nessi tra la scuola e la pratica, derivò anche la importanza sempre maggiore data alle questiones, di cui si facevano ampie collezioni. Vi sono stati dei dottori che ne hanno fatto il nerbo precipuo della loro opera come Lambertino de' Ramponi († 1304), Ugolino Fontana (...1285-1288...), Accorso da Reggio († 1280) (6), Alberto d'Odofredo

---

gesammte Strafrechtswssenschaft, V, 1885; KANTOROWICZ, *Geschichte d. Gandinus textes* in ZdSS., XLII (1921) e *Leben u. Schriften d. Albertus Gandinus*, ibid., XLIV (1924), p. 272 segg.

(1) Ed. Solmi in BlMAe III.

(2) Ed. Venezia 1491, 1494, 1496, 1497; Milano 1498; Lione 1502; Milano 1504; Lione 1508; Milano 1514; Lione 1514; Venezia 1518; Lione 1521; Milano 1522; Venezia 1523; Lione 1526; s. l. 1530; Lione 1532, 1535, 1542 (due), 1551, 1555; Venezia 1555, 1560, 1578, 1584, 1598. Una nuova edizione critica promette il Kantorowitcz.

(3) MONNERET DE VILLARD, *Documenti milanesi riguardanti Rolandino de Romancl* in SeMplstdUnbol., V (1920), p. 137 segg. Cfr. KANTOROWICZ in ZdSS., XLIV (1924).

(4) Cfr. RAINA in Sdfibrom., V, 193.

(5) SAVIGNY, V, 45, 11.

(6) MALAGUZZI VALERI, *Accursio da Reggio*, in Riv. emiliana, II (1887).

Denari [1] († 1300), Bartolomeo de Pretis († 1318), Ubaldino Della Volta (...1284-1316...), Federico dalle Scale († 1289), Gabriele degli Oselleti (....1280-1332....), Tommaso de' Formaglini (...1331-1338...) ricordati con deferenza dai migliori campioni del periodo successivo.

796 — I giureconsulti, che abbiamo sin qui ricordati, appartengono tutti all'Italia settentrionale e media; ma la giurisprudenza si svolgeva omai fiorente anche nel mezzodì intorno alle costituzioni del regno e intorno al diritto longobardo, di cui contempleremo poi a parte le vicende, e intorno al diritto romano [2].

Antichi illustratori delle costituzioni del regno eran stati Guglielmo da Tocco, Andrea da Capua, Francesco di Telesia; ora di loro poco più che il nome è rimasto, essendo stati superati da coloro che ne seguirono le traccie. Tra questi, prima di Marino da Caramanico, primeggiarono Andrea Bonello da Barletta (1250-1260), Andrea da Isernia, Bartolomeo da Capua († 1328). Il Bonello [3], buon longobardista e romanista di grido, lasciò anche un notevole commento agli ultimi tre libri del Codice giustinianeo; e commenti al Codice lasciò del pari Andrea d'Isernia [4] oltre ad un'ampia illustrazione dei Libri feudorum e ad un ordo iudiciorum, che forse fu posto a base dei riti della Magna curia [5].

Ai suoi tempi parve però sopra tutti, ed a ragione, magnus doctor Bartolomeo da Capua [6], figlio dell'Andrea surricordato.

---

(1) Gloria, MUpad., A, 268.

(2) Cfr. CICCAGLIONE, *La scuola giuridica napoletana dal sec. XII al XVIII* in « Studio giuridico napoletano », IV (1918), p. 5 segg.; *I giuristi napoletani e siciliani dal secolo XII al XVIII e il preteso contributo del diritto germanico alle loro produzioni*, Catania 1918 dall'AstS.or. Vedi pure ABIGNENTE, *L'influenza dei giureconsulti meridionali su le istituzioni politiche-sociali-economiche* in « Studi giuridici napoletani », 1915.

(3) VOLPICELLA, *Della vita e delle opere di Andrea Bonello da Barletta*, Napoli 1872; CICCAGLIONE, *Le chiose di Andrea Bonello da Barletta alle costituzioni sicule*, in « Filangeri » (1888); PROLOGO, *Due grandi giureconsulti del secolo XIII: Andrea de Barulo e Andrea d'Isernia*, Trani 1914.

(4) PALUMBO, *Andrea d'Isernia*, Napoli 1891, in AAnap., XXX (1887), pp. 2 segg. Del *De feudis* l'edizione principe di Napoli 1477, dell'opera alle costituzioni di Napoli 1472 e 1479.

(5) Cfr. però CAVALIERI, *Di alcuni fondamentali concetti politici contenuti nella glossa di Accursio* in AG., LXXXIV (1910).

(6) Cfr. TRIFONE, *Il pensiero giuridico e l'opera legislativa di Bartolomeo da Capua*, Catania 1913 (dai volumi in onore di Angelo Majorana). Cfr. anche RIEDER, *Austerbuch des Bartholomeus von Capua* in « Rom. Quartalschrift », XX.

Dal 1318 al 1326 coprì la carica di protonotario del regno. I suoi lodati commenti alle fonti del diritto romano, echi di un applaudito insegnamento, sono andati perduti: ma la sua fama resta sempre affidata a talune quaestiones (1).

797 — Nell'Italia meridionale e nella Italia settentrionale e media il giureconsulto, nei tempi che qui contempliamo, fu per eccellenza un privatista. Anche nel fervore delle polemiche cui dettero luogo nel secolo decimoquarto l'azione di Enrico VII e di Ludovico il Bavaro furono i letterati e i filosofi a trattar di politica (2). Basta ricordare i nomi eccelsi di Tomaso d'Aquino (3), di Egidio Colonna, di Dante Alighieri (4), e di Marsilio da

---

(1) Suoi *Singularia super Codice et Pandectis* furono editi a Lione 1571.

(2) Cfr. SCADUTO, *Stato e chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta delle investiture fino alla morte di Ludovico il bavaro*, Firenze 1882; RIEZLER, *Die literarischer Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Bayern*, 1874; SCHOLZ, *Die Publizistik zur Zeit des Philipps d. Schonen und Bonifaz VIII*, Stuttgart 1903; SCHREIBER, *Die politische und religiösen Doktrinen unter Ludwig der Baier*, Landshut 1858; SCHOLZ, *Unbekannte Kirchenpolitische Schriften aus der Zeit Ludwig der Bayer*, Rom 1911; MOELLER, *Ludwig der Bayer und die Kurie im Kampf um das Reich*, Berlin 1914.

(3) Cfr. BRESSOLLES, *Etudes sur le traité des loi de S. Thomas d'Aquin*, Toulouse 1853; FERNANDEZ, *Doctrines iuridiques de S. Thomas d'Aquino*, Madrid 1889; ANTHONIADES, *Die Staatslehre des Thomas von Aquino*, Leipzig 1890; ONCLAIR, *Les doctrines de S. Thomas d'Aquin concernants le droit* in Rev. cath. inst. droit., V (1892), 193-212; VADALÁ PAPALE; *Le leggi nella dottrina di S. Agostino e S. Tomaso*, Catania 1894; CARRERAS-ARANT, *Filosofia de las ley segun S. Thomas de Aquino*, Madrid 1919; FEUGUERAY, *Essay sur les doctrines politiques de S. Thomas d'Aquino*, Paris 1856; NADEAUX, *De regimine principum d. Thomae*, Paris 1871; BAUMANN, *Die Staatslehre d. Thomas v. Aquino*, Leipzig 1873; BOUTAS, *Sancti Thomae de regimine principum doctrina*, Bar Le Duc 1880; BUZZI, *Le dottrine politiche di S. Tomaso e il nuovo diritto pubblico*, Roma 1884; BAZEILLES, *Etude sur le De regimine principum* in Rev. Ac., Fran. et Gar. VIII (1892), 121-144; BOSONE, *Der Aussatz De regimine principum von Thomas v. Aquino*, Bonn 1895; CHRAHAY, *La politique de S. Thomas*, Louvain 1896; ZELLER, *L'idée de l'état dans Thomas d'Aquin*, Paris 1910; SCHILLING, *Das Volkerrecht und Thomas v. Aquin*, Freiburg 1919. Del *De regimine principum* adopreremo la edizione recente del Mathis, Torino 1924 o la versione del Maozzi Lanciano 1923. Converrà tener conto anche del GECHBAUER, *Ueber den Verfasser des Thomas v. Aquino beigelegten Schrift de eruditione principum* in *Serapeum*, X (1849) e del BAENKER, *Petrus de Isernia des K. Manfreds*, dai MSB (1920).

(4) LOMONACO, *Dante giureconsulto*, Napoli 1872 in AeMAsmpnap.; WILLIAMS, *Dante as jurist*, Oxford 1906; CHIAUDIANO, *Dante e il diritto romano*, in Gdant., XX (1913); CHIAPPELLI, *Ancora Dante e il diritto*

Padova (1), ben degno di rivaleggiare con Guglielmo di Ockam (2), di Giovanni da Viterbo, di Enrico da Cremona. I letterati stessi, in più modeste elaborazioni, fornirono ai podestà i più elementari ammaestramenti per l'esercizio del loro ufficio (3).

Ma ciò non implica che i giuristi trascurassero affatto il diritto pubblico. Glossatori e commentatori hanno, sia pure in linee sommarie, tracciati dei proprii sistemi che fornirono preziosi elementi agli scrittori politici, non forniti di specifica coltura giuridica. E questi dovevano poi esercitare il loro contraccolpo sui giuristi. Il de regibus di Rolando da Piazzola si è pur troppo perduto.

---

romano, ibid. XX (1912); KELSEN, *Die Staatslehre d. D. Alighierii*, Leipzig 1905; ERCOLE, *Per la genesi del pensiero politico di Dante* in GsLit., LXXII (1918); FLORI, *Dell'idea imperiale di Dante*, Bologna 1921; SOLMI, *Il pensiero politico di Dante*, Firenze 1922; VENTI, *Dante e il protervo canonista innominato* in MAtor., LXVI, 1922; TAMASSIA, *Dante e magister Gratianus* in Asven., LXXX (1923); ERCOLE, *Sulla genesi e sul contenuto del trattato della monarchia*, Palermo 1923 come introduzione alla versione SIRAGUSA.

(1) Cfr. FRIEDBERG in ZfKr., VIII (1869), 69 segg.; LABANCA, *Marsilio da Padova riformatore politico e religioso*, Padova 1882; MEYER, *Etudes sur Marsile de Padoue*, Strassburg 1870; JOURDAN, *Marsile de Padoue*, Montauban 1892; HUBAUT, *Marsile de Padoue*, Paris 1892; NIMIS, *Marsilius v. Padua*, Heidelberg 1897; CAPPALEGORA, *La politica di Dante e di Marsilio da Padova*, Torino 1906; VADALÁ PAPALE, *Le leggi nella dottrina di Dante Alighieri e di Marsilio da Padova*, Torino 1898 dagli Studii per Francesco Schupfer; SCHOLZ, *Marsilius v. Padua und die Idee d. Demokratie* in ZfPol. I (1908), 61-64; VILLARI, *Marsilio da Padova ed il defensor pacis* in NAnt., CCXLVIII (1913), 369 segg.; STIEGLITZ, *Die Staatstheorie d. Marsilius v. Padua*, Leipzig 1914; FALK, *Marsilius af Padua*, Stockholm 1917; EMERTON, *The defensor pacis of Marsilius of Padua*, Cambridge 1920; PIOVANO, *Il defensor pacis di Marsilio patavino* in *La scuola cattolica* XXII (1922); BRAMPTON, *Marsilius of Padua* in Engl. hist. Rev., XXXVII (1922), 501-515; PREVITE ORTON in Engl. hist. Rev., XXXIII (1923); RUFFINI AVONDO, *Il defensor pacis di Marsilio da Padova* in Rsit., XLI (1924), p. 113 segg. Cfr. DORNER, *Verhaltniss der Kirke und Staats nach Ockam* in Theol. Studien u. Kritiken IV (1846); SILBERNAGL, *Willelms von Ockam Amsichten ueber Kirche und Staat* in HJ VII (1886), 422-433.

(2) Cfr. HERTTER, *Die Podestatliteratur Italiens im 12 und 13 Jahrhundert*, Berlin 1910; FRANCHINI, *Saggio di ricerche su l'istituto del podestà*, Bologna 1912, cap. III. Del *Tractatus de imperatorum et pontificum potestate* cfr. ora l'edizione MULDER in Afranc. XVII (1923), 72 segg.

(3) Il suo *Liber de regimine civitatum* è nella BIMAe., III, 215 segg. Cfr. su lui SALVEMINI, *Il liber de regimine civitatum di Giovanni da Viterbo* in Giorn. st. d. Lett. ital., XLI (1903). D'altra natura è l'opera di cui si occupa il MUSSAFIA, *Il de regimine rectoris di fra Paolino minorita*, Vienna 1868.

CAPITOLO VI.

I decretalisti

SCHULTE, *Beiträge zur Literatur der Dekretalen Gregors IX*, in WSB., LXVIII.

798 — Come la serrata della glossa compiuta da Accursio segna l'inizio di un periodo nuovo nello svolgimento della scienza civilistica, così quale criterio di separazione fra due periodi della giurisprudenza canonistica può servire la pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX.

Il Decreto, pur essendo oggetto di lezioni ordinarie, cessò dal formare il centro di ogni cultura canonistica; il maggiore sforzo di elaborazione fu rivolto, com'era da aspettarsi, alle decretali. E l'abbondanza della materia da elaborare mantenne allo insegnamento ed alla letteratura dei canonisti una vivacità ed una sostanziale efficienza, che ben potevano essere invidiate dai civilisti.

Anche quando la glossa fece luogo al commento, l'ampiezza degli apparati canonistici fu meno sproporzionata alla solidità del contenuto. Alla esegesi ed alla costruzione dogmatica porsero nuovo alimento il Liber sextus e le Clementinae. E la letteratura fu mossa da sempre nuovi impulsi.

799 — Il primo commentatore delle Decretali fu Guglielmo Naso (1220-1227). Subito dopo i commenti fecero luogo alle somme. La letteratura delle summae prese le mosse dalla Summa decretalium di Bernardo pavese. Sulle sue traccie si mantennero il boemo Damaso e lo spagnolo Giovanni da Petesella (1223-1244). Le loro opere furono facilmente superate dalla Summa super rubricis decretalium, dettata da

Goffredo da Trani (1) († 1245) (2) dopo aver già composto un apparato esegetico alle Decretali di Gregorio IX. Scritta da chi, sotto la guida di Azone aveva ricevuto un'ottima educazione giuridica pur nei rapporti civilistici, costituì un vero manuale di diritto canonico secondo il sistema delle decretali; succinto e pur concreto, curante dei particolari senza perder di vista le generalità, ricco di dottrina senza riuscir pesante, non alieno dalle questioni e tuttavia non ambiguo. Doveva avere ed ebbe straordinaria fortuna; nè valsero a farlo dimenticare le opere di maggiore lena che poco appresso ebbero a scrivere altri canonisti di vaglia.

Tra questi primeggia per robustezza d'ingegno Sinibaldo dei Fieschi (3) († 1254), morto sulla cattedra pontificia da lui illustrata sotto il nome inobliato di Innocenzo IV. Oltre ad una serie di minori opuscoli, tra i quali merita di essere ricordato il Liber apologeticus de iurisdictione imperii et auctoritate romani pontificis scritto a confutazione delle vedute di Pier dalle Vigne, compose un apparato ai cinque libri delle Decretali, che, pel dominio della materia e pel modo con cui la seppe ordinare si lasciò di gran lunga addietro i precedenti (4). Nessuno lo vinse nell'arte di contemperare la costruzione teorica col senso della realtà (5).

800 — Degno di gareggiare con lui parve però Enrico da Susa († 1271), detto embredunensis dalla cattedra vescovile di Embrun ed hostiensis (6) dal titolo cardinalizio di Ostia e Velletri di cui egli fu investito dopo aver insegnato a Bologna, a Parigi e fors'anche in Inghilterra. Oltre ad una diffusa lectura sulle decretali di Gregorio IX e ad una lettura sulle decretali di Innocenzo IV, opere dell'età più matura (7), lasciò una Summa

---

(1) SCHULTE, II, 22.

(2) Ed. Colonia s. a., Basilea 1487, Venezia 1491, 1502, 1564, 1570, 1584; Padova 1667.

(3) SCHULTE, II, 23.

(4) Ed. Strassburg 1478; Venezia 1481, 1491, 1495; Ulma 1491; Lione 1525; Venezia 1570.

(5) Si ricorda anche di lui una *Explicatio de iniuria gravi et gravissima* ed un trattato *de exceptionibus* edito in molteplici edizioni del *Defensorium iuris* in TUI., III, 2 su cui cfr. WUNDERLICH, in ZfgRW., X (1842), pp. 81 segg.

(6) SCHULTE, II, 31.

(7) Ed. Strassburg 1512; Parigi 1512.

titulorum decretalium, scritta fra il 1250 ed il 1251 (1); in essa si proponeva di addurre ad unità le sentenze dei diversi autori, le migliori glosse, le più utili distinzioni e le questioni più importanti quoad utrumque ius. Non fece pura opera di compilazione però; la sua Summa, in cui la scienza era ravvivata da un costante riguardo alla pratica, fu meritamente considerata come aurea, procacciandogli la fama di pater canonum, di fons iuris (2).

Tra il 1261 ed il 1275 un altro notevole apparato alle decretali di Gregorio IX e di Innocenzo IV fu scritto dal cosidetto abbas antiquus. Non fu solo un diligente raccoglitore (3), guidato, da fine senso critico, seppe imprimere spesso alle materie trattate il suggello di una elaborazione originale. Commentarii alle Decretali di Gregorio IX dettarono altresì Giovanni Anguissola (4) di Cesena (1275-1300), Francesco da Vercelli (5) (1213), prete Iacopo di s. Giovanni in Monte (6) (1308) e Bovattino dei Bovattini (7) († 1300) il quale commentò altresì le decretali di Gregorio X, illustrate poi, con quelle di Nicolò II, da Giovanni Garsia (8) (1287-1290). Iacopo monaco (9) illustrò da ultimo poi quelle di Urbano IV.

La glossa ordinaria alle Decretali fu però ravvisata in quella scritta da Bernardo Bottoni da Parma (1266), che ben seppe mettere a profitto gli scritti di Vincenzo Ispano, di Goffredo da Trani e di Innocenzo Fieschi. Egli fu pure autore di una reputata somma e di casus longi che ebbero l'onore di molteplici edizioni (10).

---

(1) Ed. Roma 1473, 1477; s. l. 1477 e 1479; Strassburg 1478-79; Venezia 1480, 1490, 1498; Lione 1568; Basilea 1573; Colonia 1612.

(2) Estratti della summa sono le cd. summae de feudis e de penitentia et remissionibus.

(3) SCHULTE, II, 32.

(4) SCHULTE, II, 33. Scrisse anche una *Summa de sponsalibus* ed un trattato *de protestationibus* edito in TUI, II.

(5) SCHULTE, II, 36.

(6) SCHULTE, II, 46.

(7) SCHULTE, II[1], 37.

(8) SCHULTE, II, 48.

(9) SCHULTE, II, 43.

(10) Ed. Parigi 1475; Spira 1478; Basilea s. a.; Lione 1483 (due); Strassburg 1484; Louvain 1484; Bologna 1487; Strassburg 1493; Lione 1497; Strassburg 1498; Lione 1500, ecc.

801 — Al Sesto rivolse, pel primo, i suoi commenti il bolognese Guido da Baisio (1), detto per eccellenza Archidiaconus, che aveva, tra il 1296 ed il 1302, composto un apparato al Decreto chiamato Rosarium (2), accurato sì, ma scarsamente originale, per contenuto inferiore alla lettura che su di esso aveva composto Princivalle (3) prima di coprire la sede arcivescovile di Cagliari († 1296). Gli stessi pregi e gli stessi difetti ebbero i commentarii al Sesto scritti fra il 1306 ed il 1311.

Furono facilmente vinti da quelli di Giovanni d'Andrea (4) da Rifredo (1289-1348). A questo, che di gran lunga emerge su tutti i contemporanei, si devono le glosse ordinarie al Sesto ed alle Clementine, una lettura alle Decretali di Gregorio IX (5), la Novella in Sextum (6), una collezione di quaestiones mercuriales (7), delle addizioni allo speculum di Guglielmo Durante (8) e tutta una serie di trattatelli minori, tra cui specialmente fortunati una Summa de sponsalibus et matrimonio (9) ed un ordo iudiciarius (10) scarsamente

---

(1) SCHULTE, II, 48; GILLMANN, *Guido de Baysio u. Iohannes de Anguissola* in AfkKR., CIV (1924), p. 54 segg.

(2) Del *Rosarium* si hanno edizioni di Strasburgo 1472, s. l. et a., Roma 1477; Venezia 1480 e 1481; Milano 1490; Venezia 1495 e 1513; Lione 1498, 1547 e 1558; Venezia 1559, 1580 e 1601.

(3) SCHULTE, II, p. 134 segg.

(4) SCHULTE, II, 54; PALMIERI, *Un episodio della vita di Giovanni d'Andrea*, Bologna 1907 negli AeMSd. Ubol.

(5) Ed. Pavia 1484; Venezia 1491 e 1499.

(6) Ed. Roma 1476, Venezia 1489, Parigi 1504 e 1515, Venezia 1581.

(7) c. Ed. s. a. et l., Roma 1473; Strassburg 1475; Roma 1476; Venezia 1477; Pavia 1483; Venezia 1490; Trino 1490, 1491; Pavia 1491 e 1495; Parigi 1495; Venezia 1499.

(8) Ed. colle varie edizioni del Durante.

(9) Ed. Colonia s. a. (due), Strassburg s. a., s. l. e. d. a. (tre); Roma s. a. (due); Padova 1473; Roma 1485; Parigi 1489; Venezia 1489; Parigi 1489; Pavia 1492; Lipsia 1494; Lipsia 1495; Colonia 1500, ecc. e in *Selectae questiones*, Colonia 1570 e Lione 1572. Un suo *de modo observandi interdictum* fu edito a Magdeburg 1483. Del suo *Hieronimianus* l'edizione principe è del 1492 (s. l.).

(10) Oltre ad una edizione s. l. et a. e ad un'altra coloniese s. a. si ricordano edizioni di Oppenheim 1503, Norimberga 1510; Monaco 1512. Esso fu poi riprodotto in tutte le edizioni del *Liber plurimorum tractatuum* e dei *tractatus et processus diversi iuris*. Si aggiungano le edizioni dello Horn, Munchen 1837, 1837, del Wunderlich, Basilea 1840, del Rockinger, Munchen 1864.

originali, degli arbores consanguineitatis (1). Nessun canonista ebbe maggiore autorità. A tanto successo contribuirono la profonda conoscenza ch'egli ebbe della letteratura canonista e civilistica presente e passata, la diligente raccolta dei materiali la facilità e la felicità del combinarli, la potenza a dominarli non inferiore a quella dell'assimilazione, l'ordine e la chiarezza, il senso pratico. I suoi commenti, per cui rimase nell'ombra le figure pur non umili di Guglielmo da Montlauzun († 1343) (2), di Zenzelino da Cassanis (1351), di Stefano provenzale († 1298), di Pietro d'Etaing (1330) (3), ebbero tutti i pregi che si potevano pretendere da una letteratura rivolta in prima linea alla esplicazione dei testi. Si presentano come sintesi fortunata di tutto un periodo storico. Egli fu l'Accursio della scienza canonistica, più geniale forse del civilista.

802 — A valutare il contributo che i decretalisti portarono al regolamento dei rapporti giuridici, per questo periodo, non dobbiamo però tener conto solamente dei commentarii. Vi erano altre forme letterarie che presentavano anche più intimi nessi con la realtà, come i trattati e le questioni.

Parecchi canonisti sono noti soltanto per le loro questioni. Così Ugo Borromeo da Vercelli (4) (1287-1288), Giovanni Bonconsigli da Bologna (5) (1273-1291), Giovanni da Montemurlo (6) (1291), Marsilio Mantighelli (1263-1299 (7), Guglielmo da Pietra-

---

(1) In forma genuina è dato solo da una edizione indatata di Norimberga e da due edizioni viennesi parimente s. l. et a. Un'edizione di Norimberga s. a. e le due edizioni norimberghesi del 1477 (due), 1478 (due), 1481, 1483, 1488 aggiungevano già come la lovaniese del 1480 e la viennese del 1500 un albero della parentela spirituale; una edizione di Memming s. l. et a. e la edizione ausburghese del 1486 aggiungevano un albero della parentela legale. Nel 1489 a Bologna aggiungeva delle addizioni il Bolognini. Restano fuori dalla nostra visione i rifacimenti più o meno profondi che l'opera subì in Germania, diligentemente indicati dallo Stinzing.

(2) SCHULTE, II, 201 segg.; cfr. FOURNIER, *Guillaume de Monthlauzun cznoniste* in « Hist. lit. de France », XXXV (1921), pp. 467.

(3) Sugli ultimi cfr. FOURNIER, *Notes complementaires sur l' histoire des canoniste di XIV siècle* in NRhddrfretét., XLIII, 1919.

(4) SCHULTE, II, 63; cfr. FOURNIER, *Jesselin de Cassagne* in Hist. lit. de la France, XXXV; ibid., 606-608 si occupa anche di Nicola d'Ennezal.

(5) SCHULTE, II, p. 163.

(6) SCHULTE, II, p. 164.

(7) SCHULTE, II, p. 166.

lata (1) (1292-1297), Altigrado dei Cattanei da Lendinara (2) (1292-1297), Palmerio dei Casoli da Bologna (3) (1290-1308), Iacopo Bonacossa da Canonica (4) († 1279), Ranieri da Pisa (1284) (5), Iacopo da Baisio da Bologna (6) (1286), Egidio Mandalberti da Cremona (7) († 1332), Alessandro da Antella da Firenze (8) († 1325).

803 — Ed eccoci ai trattati. Era naturale che i canonisti riuscissero specialisti in materia matrimoniale. Gli schemi offerti fin dal secolo decimosecondo da Pier Lombardo (1154-1159), da Vacario, da Bernardo pavese (1197) si ampliarono nelle somme di Roberto da Malmesbury, di Raimondo di Pennafort, di Tancredi da Bologna, di Giovanni d'Anguissola, di Giovanni d'Andrea.

Ma non scarso interesse hanno anche, per la storia della giurisprudenza, le opere concernenti il sacramento della penitenza e la sua amministrazione in quanto apprezzavano gli atti giuridici dal punto di vista del peccato. La Summa confessorum di Raimondo da Pennafort (9) ha avuto da quest'aspetto una rigogliosa e notevole filiazione. La Summa di frate Monaldo (10), composta nel terzo quarto del secolo decimoterzo, la cd. monaldina, ebbe specialmente eco tra i giuristi: da essa si vorrebbe derivata la somma di un frate Martino, che non si deve confondere con Martino polono. Trascurando le derivazioni ultramontane, che non hanno diretta importanza per noi, si debbono pur ricordare, accanto ad essa, la summa di frate Astigiano minorita († 1330), la cd. astesana (11), la summa di frate Bartolomeo da S. Concordio (12) († 1347) o la cd. pisana, coi sup-

---

(1) SCHULTE, II, p. 166.
(2) SCHULTE, II, p. 168.
(3) SCHULTE, II, p. 169.
(4) SCHULTE, II, p. 171.
(5) SCHULTE, II, p. 175.
(6) SCHULTE, II, pp. 190-191.
(7) SCHULTE, II, 196. Alcune sue ripetizioni si trovano con quelle di Paolo Liazari nell'ed. Venezia.
(8) SCHULTE, II, 73, p. 232. Una sua *repetitio* alla Decretal., VI, 1, 3 fu edita con altre del Calderini s. l. et a.
(9) Ed. Roma 1603. Inoltre le edizioni di Lovanio 1480; Parigi 1500.
(10) L'edizione lionese del 1516 ne offre già un rifacimento.
(11) Ed. Strassburg 1469, 1472, s. a., 1891; Basilea s. a.; Venezia 1478; Colonia 1479 (due); Venezia 1480; Norimberga s. a.; Lione 1519.
(12) Ed. Spira s. a.; Parigi s. a.; 1473 s. l.; Polonia 1474, 1475 s. l.; Venezia 1481.

plementi ad essa redatti dal francescano Nicola da Osimo (1) († 1434). La letteratura doveva continuare nel secolo successivo con la somma di Antonio Forciglioni († 1459) o la cd. antonina (2), col Confessionale di Bartolomeo Caimi (3), con la somma di Battista Trovamala da Sale o la cd. Rosella (4), con la somma di Angelo Carletti da Chivasso († 1595) o la cd. angelica, con la cd. pacifica, ecc.

804 — Anche la materia beneficiaria doveva essere particolarmente svolta dai decretalisti. Nei libri de electionibus furono poi condotti pei primi ad occuparsi di materie attinenti al diritto pubblico e dai civilisti trascurate.

Ma sopratutto i canonisti meritano di essere considerati per il contributo recato allo svolgimento del processo sulle basi poste da Graziano e su quelle che via via offrivano le decretali. Bartolomeo da Brescia reputava prezzo dell'opera di ammodernar l'opera di Tancredi (5). E pur fra gli scritti di Giovanni de Deo troviamo un liber iudicum in quattro libri ed un Liber de cavillationibus analogo a quello di Uberto da Bobbio.

L'aretino Grazia maestro dei decreti († 1236) componeva verso il 1234 un suo ordo iudiciorum: e Bonaguida di Arezzo (...1255-1269) una Summa introductoria advocatorum in romana ecclesia, destinata a disciplinare ed istruire il difensore secondo l'esperienza acquisita

---

(1) Ed. s. l. et a.; Venezia s. a.; 1473, 1474 (due); Norimberga 1475; Venezia 1476, 1477; Norimberga 1478; Venezia 1479; Milano 1479; Colonia 1479; Venezia 1481; Firenze 1482; Rutling 1482; Venezia 1482, 1483, 1484, 1485; Vercelli 1485; Norimberga 1488; Venezia 1489, 1494; Milano 1494; Venezia 1499, ecc.

(2) Strassburg 1508; Hagenau 1508; Basilea 1511; Lione 1513, 1516.

(3) Ed. s. l. et a. (sei), Milano 1474, Norimberga 1477, Magonza 1478, Milano 1478; 1480 s. l.; 1482 s. l.; Memming 1483; Venezia 1486; Augsburg 1491, ecc. Spira 1488; Norimberga 1488; Pavia 1489; Venezia 1499; Parigi 1499; Strassburg 1516; STEFFENHAGEN, *Beiträge zur Savignys Geschichte d. R. R.*, Königsberg 1861.

(4) Ed. Venezia 1476; Chivasso 1486; Venezia 1478 (due), 1489, 1490, 1491, 1492 (due), 1495, 1499, 1504, 1511. Rimando allo Stintzing per le altre numerosissime edizioni ultramontane.

(5) Rimaneggiate da Bartolomeo da Brescia sono le edizioni di Lione 1515, Strassburg 1545, Lione 1547, Colonia 1564 e 1565 e quella del TUI., III, 1.

nella lunga pratica da lui acquisita come avvocato della curia romana.

Fu un canonista anche quel Tancredi da Corneto che, al principio del secolo XIV, raccoglieva nella Compendiosa, attingendole in gran parte a Guido da Suzzara ed a Dino, dugentonovantadue questioni di contenuto sopratutto procedurale (1): più tardi ebbero nientemeno che l'onore di passare come una Practica di Baldo degli Ubaldi!

In questo medesimo periodo furono d'altra parte composti quei lavori che rimaneggiati più tardi da Bartolo e da Giovanni d'Andrea passarono poi sotto il loro nome; l'ultimo dovette essere scritto tra il 1224 ed il 1241.

Tutte queste opere (2) furono però superate dallo Speculum iudiciale (3) di Guglielmo Durante che sintetizzò, qualche volta copiando, quanto di meglio era stato fatto sin a lui (4). L'opera sua rimase per secoli fondamentale.

---

(1) Ed. Urbino 1493.

(2) Dalla letteratura italiana esorbita il *Defensorium iuris*, attribuito a « Iohannes cisterciensis » nell'edizione bolognese del 1499 (= TUI, XIII, 2, 122).

(3) Dello *Speculum* si hanno edizioni di Bologna 1474; Roma 1474; Padova 1478; Milano 1478 e 1483-1484; Norimberga 1486; Venezia 1485, 1488, 1493, 1494, 1499; Lione 1552; Basilea 1574; Lione 1577; Francoforte 1592, 1602, 1668. Un suo *Repertorium* fu edito s. a. a Bologna (forse nel 1475) e a Venezia nel 1496.

(4) Brugi, *Un'opera legale ricordata in una antica cronaca padovana*, Venezia 1920 e *Guglielmo Durante il grande maestro degli avvocati* in « Saggi », II, pp. 58-59. Non di Durante ma di Durando da s. Porciano pare il *De legibus* edito a Parigi 1506.

CAPITOLO VII.

Gli scolastici

ALIDOSI, *Dottori bolognesi*, Bologna 1623; VEDRIANI, *Dottori modenesi*, Modena 1667; COQUILLE, *Les legistes leur influence politique et religieuse*, Paris 1863; VIDALIN, *Bartole et les hommes illustres de son siècle*, Paris 1856; BARDOUX, *Les legistes leur influence sur la société française*, Paris 1877; CHIAPPELLI, *La polemica contro i legisti dei secoli XIV, XV e XVI*, Bologna 1881, dall'AG.; BRUGI, *Alcune osservazioni sul periodo storico dei postglossatori in Italia*, Bologna 1881, dall'AG.; BALZANO, *I legisti ed artisti abruzzesi lettori nello studio di Bologna*, Castel di Sangro 1891; FOSCARINI, *I dottori in legge e medicina di Lecce dal secolo XII al XVIII*, Lecce 1895; COSESCHI e CAPORALI, *Appunti biografici e bibliografici sui giureconsulti senesi*, Siena 1885, dagli « Studii senesi »; FEBEI, *Notizie di scrittori orvietani*, in Asmarch., III, (1881); ANDRICH, Macerata 1907; GERARD, *Les preliminaires de la renaissance du droit romain* in Rhddftet., 1922, p. 15 sgg.

805 — Quantunque il contatto con la pratica sia risultato fecondo presso i postaccursiani, se la scienza italiana si fosse a quella asservita, sarebbe presto insterilita. Le correnti teoriche suscitate dai glossatori minacciavano di impaludarsi nella morta gora di una giurisprudenza tradizionale. Ma un alito salutare di reazione sopraggiunse in tempo per ridonarle il moto e la vita. Parrebbe venuto di Francia. Chè, se la scienza francese era stata figlia dell'italiana, negli ultimi tempi aveva preso direzioni che dall'italiana la facevano non lievemente divergere.

Anche là era penetrata la glossa di Accursio e si era collocata nelle scuole accanto ai testi; ma l'ammirazione non era degenerata in pedissequo ossequio. La glossa era discussa e non in tutto approvata. Non poteva infatti pretendere ad una

autorità che nemmeno ai testi era stata accordata, mentre, non ostante l'affinità esistente fra il diritto nostro e quello di Francia, vi erano pure, nei due sistemi giuridici, delle differenze sostanziali che dovevano ostacolare un pieno accoglimento delle vedute maturate fra noi.

La caratteristica precipua delle scuole di Francia in antitesi alle nostre si volle già ravvisare nelle relazioni instituite fra lo studio del diritto e della dialettica considerando i maestri francesi come i creatori della scolastica giuridica. Ma della esattezza di questo giudizio oggi è più che lecito il dubitare.

Tra la dialettica ed il diritto erano sempre corsi rapporti molto intimi nelle nostre scuole e si erano trovati anche da noi dei giuristi che, dando nella elaborazione del diritto particolare importanza alla logica, avevan creduto opportuno occuparsi di questioni metodologiche. Non senza interesse era stata già l'opera di Albertano da Brescia (1). Dino da Mugello dettò, poi, tra i civilisti, un suo Modus arguendi e tra i canonisti Iacopo de Castello (....1274-1305....) (2) scriveva alla sua volta un trattato de locis sive de argumentis. Se l'anonima scrittura de modis variis arguendi secundum Iohannem Andreae et Iacobum de Arena deriva da tempi in cui la influenza francese poteva già essersi esplicata, quei trattati erano da essa indipendenti. Non avevamo bisogno di maestri di dialettica.

Vero è nondimeno che da noi la dialettica fu sopratutto formale; in Francia invece, sotto l'involucro esteriore della forma vi fu una sostanza ideale, che costituiva un vero e primo sistema filosofico, atto a servire d'antidoto contro un troppo facile acquetamento al principio di autorità. Era un movimento reciproco. La filosofia aspirava a riassumere il diritto entro il suo ambito; il diritto non ripugnava dal ritemprarsi nelle generalità della filosofia. Già Vincenzo da Beauvais nello Speculum doctrinale (3), che posto così elevato tiene nella storia delle enciclopedie medioevali, e, meglio ancora, Raimondo Lulli (4) con le sue Artes iuris, col Liber principiorum iuris, con

---

(1) CHECCHINI, *Un giudice del secolo decimoterzo*, Venezia 1912 dagli Alven.

(2) Cfr. SCHULTE, II, 45.

(3) SAVIGNY, V, 44, 11.

(4) SAVIGNY, V, 46, 2.

l'Opusculum novae logicae ad scientiam iuris, erano stati interpreti della prima tendenza; non è meraviglia che le ragioni, da cui eran state fecondate e secondate quelle iniziative, abbian dato nascimento e incoraggiamento agli interpreti della seconda. Non fu casuale che, sotto quegli impulsi, le scuole giuridiche francesi salissero la loro parabola ascendente mentre da noi la idolatria della glossa pareva inceppare gli spiriti più vivaci.

806 — Il progresso della scienza giuridica oltremontana fu così rapido e fulgente da parere (e non era) un meriggio senz'alba. I vecchi maestri erano rapidamente offuscati dai nuovi. A pena si ricordano infatti Riccardo o Guicciardo de Ligonis, Iacopo da Boulogne e Iacopo Le Monot vescovo di Theruanne (1301). La più radiosa aureola di gloria accarezza invece il discepolo di Riccardo Iacopo da Révigny (1). Scrisse commentarii alle Istituzioni (2), al Digesto, al Codice, ai Tres Libri, una somma di diritto feudale, delle Quaestiones e, in fine, un libellus de verborum significationibus, una specie di dizionario legale che, sotto il nome pomposo di Lumen ad revelationem gentium, offriva in ordine alfabetico, non che delle definizioni, delle vere delucidazioni teoriche intorno alle singole materie significate dai vocaboli (3). Nessuno parve di lui più dotto e più sottile: perspicace nella analisi, arguto nella sintesi, nemico delle opinioni fatte, anelante a originalità di concezioni, incline a generalizzare dogmatizzando.

Di lui fu degno discepolo Pietro da Bellapertica (4) († 1308). Oltre a ripetizioni al Digesto (5), dettò una Lectura del Codice (6) e un commentario delle Istituzioni (7) e, oltre a qualche

---

(1) SAVIGNY, V, 46, 1; DE TOURTOULON, *Les oeuvres de Jacques de Révigny*, Tours 1899; BESTA, *L'opera di Iacopo da Révigny*, in RiplSg., (1900); ACHER, *Un ms. inconnu del le lecture sur les Institutes de Iacques de Révigny* in NRhddrfr, XXX (1906).

(2) A testimonianza del Seckel il commentario alle Istituzioni fu anche edito: forse si deve ravvisare in quello che sotto il nome di Jacopo d'Arena fu edito a Lione il 1541, di cui in un suo studio ancora inedito Amalia Marcello mostrava la derivazione dalle scuole francesi.

(3) SECKEL, *Beitr.*, I, 440.

(4) SAVIGNY, VI, 48, 1; *F. L. Pierre de Belleperche* in « Hist. liter. de France », XXV, 351 segg.

(5) Ed. Parigi 1515 (vetus); Francoforte 1571 (novum).

(6) Ed. Parigi 1519.

(7) Ed. Parigi 1514; Lione 1536.

minore trattato, compose una pregiata raccolta di broccardi (1). Iacopo e Pietro avevano insegnato ad Orleans; ed Orleans appunto fu celebrata come il focolare delle nuove tendenze scientifiche, di cui furono anche autorevoli interpreti Alberto de Salinis e Giovanni de Monci (2).

Agli aurelianenses tennero però dietro i tholosani. In Tolosa parvero ottimi campioni di quell'indirizzo Guglielmo di Cunio (3) (1314-1334), autore di commentarii assai apprezzati al Digesto e al Codice (4), Bertrando di Montfavet e Bertrando di Deux (5) autore pur questo di una lettura al Codice.

807 — L'indirizzo dialettico predominò così nelle scuole francesi, ma qua e là non mancarono dei tentativi di reazione. Qualche resistenza incontrò, per esempio a Montpellier. Là insegnarono Pietro di Iacopo da Aurillac (6) (1311) autore di un trattato sulle citazioni, detto per eccellenza Practica Iacobi (7)

---

(1) *Quaestiones aureae*, Lione 1517 e 1607; Barch 1606; Esling 1666; *disputationes, consilia*, un trattatello *de missione in possessionem*, ed. Colonia 1657, un *de acquirenda conservanda et amittenda possessione*, ed. Colonia 1587; una *summa* poco originale *de feudis* edita a Venzia 1584 e ad Hanau 1603. Un suo *de actionibus* estratto dalla lettura alle istituzioni fu edito a Francoforte 1571. A lui si attribuisce a torto un *de feminis ad feuda recipiendis vel non*, che è del Garzoni.

(2) ACHER, *Une quaestio de Jacques le Moiste de Boulogne*, Catania 1910, dai volumi per le onoranze a Ciccaglione.

(3) SAVIGNY, V, 48, 2; CABIER, *Guillaume de Cun* in « Rev. histor. du Tarn », I (1876-1877); BRANDI, *Notizie intorno a Guillelmus de Cuneo: le sue opere ed il suo insegnamento a Tolosa*, Roma 1892; DE SANTI, *Guillaume de Cunts* in « Mem. de la Societé archeologique du Midi de la France », Toulouse 1918; FOURNIER in « Hist. lit. de France », XXXV, (1921), 361-382.

(4) Ed. Lione 1513. Un estratto è il *de muneribus* edito in TUI, XII, 17.

(5) BESTA, *Di un'opera sconosciuta di Bertrandus de Deucio*, Napoli 1902, dal volume per le onoranze a Pepere; ALOISI, *Benedetto XII e Bertrando arcivescovo ebredunense riformatore nella marca d'Ancona*, in MDs. march., III, 412-439. Per la conoscenza dei giuristi francesi del tempo cfr. FOURNIER, *Hist. lit. de France*, XXXV. Si ricordano specialmente G. HORNATI, *Bertrando di Monthavett*, autore di una lettura sul codice pubblicata a Lione il 1513, Armand de Nares, Guillard de Durfort.

(6) SAVIGNY, VI, 48, 3; ESQUIRON DE PARIEU, *Notice sur Petrus Iacobi* in « Tablettes historiques de l'Auvergne », 1844, pp. 277 e segg.; *Etude sur la Pratique dorée de Petrus Iacobi* in Rdleg. (1844); GRAND, *Pierre Iacobi auteur de la Practica aurea* in BdlEdch., LXXIX (1919), pp. 68 segg.

(7) Ed. Lione 1492, 1502, 1511, 1519, 1527, 1535, 1539; Colonia 1575. Capitolo a parte *de arbitris et arbitratoribus* ed. Venezia 1499, 1502 e 1584 in TUI., III, 309.

e Giovanni Favre (1) (Faber, ...1328-1340....), autore di un commentario allo Arbor actionum di Giovanni Bossiano (2), di un commentario alle Istituzioni (3) scritto tra il 1335 ed il 1340 e di un Breviarium in Codicem, scritto fra il 1325 ed il 1331 che doveva, nella sua intenzione, in brevi linee assommare quanto era necessario pro intellectu legum (4). Il Favre specialmente lasciò chiare testimonianze della sua avversione alle solemnizationes, che tendevano magis ad ostentationem quam ad instructionem, sollennizzazioni e melancholiae; esse, osservava pungentemente, erano come otri pieni d'aria che, sgonfiati, dietro a sè non lasciavano se non il vuoto.

Nel Mezzodì pertanto, a quanto pare, dominavano ancora le tendenze pratiche che già rilevammo negli scritti di Giovanni da Blanosco, di Nepote da Montalbano, di Guglielmo Durante e che guidarono altresì Ottone da Sens (5) (1301) nella sua Summa de iudiciis possessoriis e Pierre de Fontaines (....1254-1259....) (6) nel suo Council a son ami.

808 — I rapporti intellettuali tra Francia ed Italia erano troppo vivi e troppo caldi, perchè le nuove tendenze non avessero la loro ripercussione fra noi. Maestri francesi facevano sentire la loro voce nelle nostre scuole o assumevano uffici fra noi; Guglielmo Durante e Bertrando de Deux servirono a lungo il pontefice in Italia e Pierre de Ferrieres dopo aver negli ultimi anni del secolo XIII insegnato ad Aix e Tolosa, fu cancelliere di Carlo II di Sicilia (7). Ma d'altro canto maestri nostri visitaron spesso la Francia.

---

(1) SAVIGNY, V, 48, 4; cfr. LERIDAN, *Notice sur Jean Faure* in « Bull. de la Soc. archéolog. et hist. de la Charente », III (1865), pp. 37 segg. Cfr. ora su lui il FOURNIER in *Hist. lit. de France*, XXXV, pp. 556-579.

(2) Moltissime edizioni dalla principe del 1488 in poi.

(3) Ed. s. l. et a.; Venezia 1488, 1492, 1496, 1497; Milano 1503; Lione 1513, 1523; Venezia 1526; Lione 1527, 1537, 1540, 1543, 1546, 1574, 1593, 1631.

(4) Ed. Louvain c. 1475; Lione 1480; Parigi 1499, 1516; Lione 1520, 1537; Parigi 1545; Lione 1550, 1598. Non è del Faber la *repetitio super materia questionis seu torture* attribuitagli nelle edizioni di Parigi 1526, 1545, d'origine italica.

(5) SAVIGNY, V, 48, 15.

(6) Ed. Magonza 1536 con l'opera di Ottone da Pavia.

(7) Cfr. F. L., *Pierre de Ferrere* in « Hist. lit. de Franc », XXV, 468 sgg. Per la scienza francese del tempo cfr. anche PAILLARD DE S. AIGLAN, *Notice*

Uno dei primi divulgatori della scienza francese in Italia fu probabilmente Francesco d'Accursio, che nel 1294 aveva in Orleans sostenuta una famosa disputa con Iacopo da Révigny. Poi di quella scienza, la cui fama era stata pur da noi rinfocolata dallo straordinario successo ottenuto da Pier Della Pertica in Bologna nell'andata al giubileo del 1300, si fece entusiasta seguace Cino Sigisbuldi (1) da Pistoia, bella tempra di poeta e di giureconsulto (1271-1336). Amico delle novità, ma non intemperante nel secondarle, aveva avuto occasione, nei suoi viaggi attraverso la Francia, di conoscere da vicino le dottrine dei dottori ultramontani; penetrandone l'intima essenza, seppe anche assimilarne gli elementi più fecondi. Tra il 1312 ed il 1314, in base a materiali precedentemente raccolti, compose una famosa Lettura al Codice (2) che è tutta un omaggio alla sapienza oltremontana. Ma non fu puro ripetitore. In essa e nella parziale lettura al Digesto (3) e in varii trattati (4) dà prova di una indipendenza di pensiero pari all'acutezza dello ingegno (5). Egli se la pigliava a ragione con quelli che dalla glossa non si allontanavano nemmen quando il conflitto coi testi era palese; e per conto suo non esitava a staccarsi dalle opinioni fatte, etiamsi mille hoc dixissent.

Men profonda fu la influenza degli ultramontani nei commen-

---

sur Jean Boutillier in BdlEdCh, IV² (1847-1848); ALLART, *Le jurisconsulte Jehan Boutillier*, Tournai 1894; AUBERT, *Jean Boutillier et la somme rural* in BdeEdch, LXXX, 1919; FOURNIER, *Hugues de Carols legiste* in « Hist. litt. de France », XXXV (1921), 615-619; AUBERT, *Les Questions de Jean Le Coq* in BdlEdCh, LXXX (1919), pp. 136 segg.

(1) SAVIGNY, VI, 50; CHIAPELLI, *Vita ed opere giuridiche di Cino da Pistoia*, Pistoia 1881; MOCCI, *La cultura giuridica di Cino da Pistoia*, Sassari 1910; CHIAPPELLI, *Nuove ricerche su Cino da Pistoia con testi inediti*, Pistoia 1910-1911; DE BLASIIS, *Cino da Pistoia nella università di Napoli*, di Asnap., XI (1888), 139-150; ZACCAGNINI, *Cino da Pistoia*, Pistoia 1919; CHIAPPELLI, *Un consulto di Cino da Pistoia e il suo umanesimo* in Bspist., XXVII (1921); MONTI, *Cino da Pistoia giurista*, Città di Castello 1924.

(2) Edita a Strasburgo s. 1. et a.; Pavia 1483; Venezia 1493; Lione 1517, 1528, 1547; Francoforte 1578.

(3) Ed. Lione 1527 e 1547; Francoforte 1568.

(4) Cfr. il *De successionibus ab intestato*, edito a Colonia s. a. e 1.; nel Tl. VII, 253; nel TUI., VIII, 1, 319; nei St. succ. Colonia 1569, 1590; Venezia 1580 e 1670.

(5) La serie dei suoi consulti precedentemente editi è riprodotta in Zaccagnini dai 11, 12, 23-25: altro fu edito dal Chiappelli a Pistoia 1921; altri quattro dal Monti, pp. 233 segg.

tarii di Iacopo Butrigario [1] († 1348) al Digesto e al Codice [2], i quali sembrano piuttosto la chiusura di un periodo di transizione che l'inizio di un periodo nuovo [3]. Ma forte si rileva già nelle letture al Codice e al Digesto [4] di Raniero Arsendi da Forlì [5] († 1358) che, con altri di carattere pratico, scrisse un significativo trattato de modo arguendi [6]. Nè poteva mancare in Arsendino, suo figlio [7] (1377-1383), autore pur egli di commentarii alle Istituzioni ed al Digesto, di ripetizioni e di consigli.

Allievo di Pietro da Bellapertica fu Andrea Zaffi da Pisa [8] (...1318-1326...); e si fece del pari portavoce degli insegnamenti del maestro. Efficacissimamente cooperarono anche ad una migliore notizia delle idee ultramontane il bolognese Iacopo da Belviso [9] († 1335), che non pure aveva studiato diversi anni in Francia, ma si era laureato ad Aix ed il lodigiano Oldrado da Ponte [10] († 1335), che dalle cattedre italiane passò a quelle francesi di Montpellier e di Avignone, autore il primo di autorevoli commentarii all'Authenticum ed ai libri feudorum [11] e di una Practica criminalis ed il secondo di commentarii al Codice ed al Digesto, indicati talvolta come additiones glossarum, di celebrati consigli [12] e di parecchi trattati.

---

[1] SAVIGNY, V, 49, 4; CAVAZZA, doc. 26 e 27.

[2] La lettura al Digesto fu edita a Roma il 1617; quella al Codice a Parigi il 1516. Le *Quaestiones et disputationes* a Bologna 1557.

[3] *De oppositione compromissi*, in TUI., III, 1, 206 segg.; *De renuntiationibus*, in TUI., VI, 2, 404 segg.; *De dote*, in TUI., IX, 448 segg.; *De testibus*, in TUI., IV, 60 segg.

[4] Ed. Lione 1532. Varie ripetizioni leggonsi anche in Repiciv. I, II.

[5] SAVIGNY, V, 54, 1; BRANDI, *Vita e dottrine di Raniero da Forlì*, Torino 1885; CURIS, *I principi del diritto internazionale in due consulti inediti di Raniero da Forlì e Giovanni di S. Giorgio*, Torino 1901 della RipSp.

[6] Un trattato de substitutionibus è nel ms. vat. 2637. Non sono sue le *Propositiones maiores et minores*, in Tpld., Lione 1519, pp. 97-100.

[7] GLORIA, MUpad., A, I, pp. 126 segg.; BESTA, *Su due opere sconosciute di Guizzardino e di Arsendino Arsendi*, Venezia 1896. Una sua ripetizione al D. 28, 6, 12 è nelle Repiciv. III, 378.

[8] SAVIGNY, App. Un suo trattatello *de gerundiis* è nel TUI, XVIII, 266.

[9] SAVIGNY, VI, 49, 3; GLORIA, MUpad., A., 214.

[10] SAVIGNY, VI, 49, 2; SCHULTE, II, 56; ANFOSSI, *Oldrado da Ponte e le sue opere*, in Aslod., XXXV; WILL, *Die Gutachten d. Oldradus de Ponte zum Prozess Heinrich VII gegen Robert v. Neapel*, Berlin 1917.

[11] Ed. Lione 1511; Heidelberg 1559; Colonia 1563.

[12] Ed. principe Roma 1472, s. l. et a., 1478; Basilea 1481; Venezia 1490, 1499, 1503; Lione 1535, 1543, 1550; Venezia 1571.

Ecco i rivi principali per cui la scienza francese scese a ravvivare la nostra.

809 — L'entusiasmo per le sottili novità oltremontane fu persino eccessivo. Qua e là si ebbero segni di reazione. Il cremonese Riccardo Malombra (1) in ispecie († 1334), che parve ai suoi tempi il miglior lettore d'Italia, essendosi largamente occupato delle esegesi dei testi prima di diventare consultore della repubblica di Venezia, soleva vivacemente biasimare dalla cattedra il convenzionalismo dialettico e l'abuso delle forme scolastiche!

D'altra parte era intinto anch'esso della stessa pece. E, nonostante i suoi ammaestramenti, il suo discepolo Alberico da Rosciate (2) †(1354), fece, negli ampii suoi commentarii al Digesto ed al Codice (3) e nel Dictionarium iuris (4), larghissima parte alla scienza francese, sebbene sia dubbio che ne avesse conoscenza diretta. Egli era d'altronde un pratico, non un docente; più che nei commentarii ai libri giustinianei, ritrovò se stesso nell'Opus statutorum, che è il primo lavoro, il quale con larghezza di disegno si sia occupato del fondamento, della efficacia, della interpretazione degli statuti (5).

---

(1) Cfr. BESTA, *Riccardo Malombra professore nello studio di Padova consultore di Stato in Venezia*, Venezia 1894 e *A proposito di Riccardo Malombra* in AG, LV (1896). Aggiungi le note del Patetta in Rsit., XII (1895).

(2) SAVIGNY, VI, 52; SALVIONI, *Alberico da Rosciate*, Bergamo 1882; FIAMMAZZO, *Il commento dantesco di Alberico da Rosciate*, Bergamo 1895. Vedi una sua defensionale in CAPASSO, *La signoria viscontea e la lotta politica-religiosa con il papato nella prima metà del secolo XIV*, in BSspav., VIII (1908), 317 segg.

(3) Intiere le edizioni di Lione 1517-1518, 1545-1548. Il Comm. al D. vet. ebbe edizioni a sè a Reggio 1484 e Parma 1499; quello all'*Infortiatum* a Pavia 1504 e Lione 1534, quello al *Codex* a Milano 1492.

(4) Ed. s. l. et a.; Bologna 1481; Milano 1493; Pavia 1498 e 1500; Venezia 1504; Pavia 1506, 1513; Venezia 1515: Lione 1534, 1545-1548; Venezia 1572. Secondo le ricerche del Seckel l'*Introductorium* di Ermanno da Schildesch composto nel secolo decimoterzo avrebbe confluito col *vocabularius* lipsiense, derivato alla sua volta dalla *Epitome exactis regibus*, nella *Collectio terminorum legalium*, da cui sarebbero emanati il c. d. *vocabolarius ottobonianus* e la c. d. *collectio stuttgardiensis* che appare come la precipua fonte del vocabolario di Iodocus. Intorno a quelle si raggruppano le opere congeneri, di cui specialmente abbonda la letteratura tedesca.

(5) Ed. Como 1470; Venezia 1491, 1493, 1497; Milano 1493, 1511; TUI., II, 2; Francoforte 1606 etc.

Alle scuole oltremontane parve anche strettamente legato, come lui lombardo, il milanese Signorollo degli Omodei († 1371) (1) padre ad altro reputato giureconsulto che, avendo lo stesso nome del padre, fu spesso con lui confuso († 1419) (2). I suoi consulti di carattere pratico (3) esercitarono maggiore efficacia che le ripetizioni: ma anche in essi rende omaggio alle nuove correnti. Parrebbe che il riguardo agli ultramontani informasse anche l'opera di Francesco Tigrini (4) da Vicopisano († 1360), che fu in Pisa e Perugia educatore di ottimi discepoli.

810 — Bartolo da Sassoferrato (5) (1314-1357) giganteggia però su tutti. È la sola figura di commentatore, contro cui si siano frante in vane spume pur le onde biliose del dileggio umanistico.

La vita sua breve non gli impedì di lasciare, come nell'insegnamento così negli scritti, indelebile l'orma del proprio ingegno, più robusto forse che agile, ma penetrante, temperato, originale d'una sana originalità. I commentarii ch'egli scrisse o dettò con meditata preparazione su tutte le parti del Corpus iuris (6),

---

(1) GLORIA, MUpad., I, 187 segg.; LATTES, *Due giureconsulti milanesi: Signorolo e Signorino degli Omodei*, Milano 1899, dai RIL., XXXII².

(2) BURAGGI, *I giureconsulti dell'università di Torino nel quattrocento*, I (Signorino Omodei), Torino 1913 dagli AAtor. Per le sue opere cfr. LATTES, op. cit., p. 1027, 1030.

(3) Ed. Mediolani 1497. Varie ripetizioni degli Omodei si leggono anche in Repiciv. I, II, III, VII, VIII.

(4) SAVIGNY, VI, 54, 2. Sue *ripetitiones* si segnalano come edite a Lione 1484-1487.

(5) VIDALIN, *Bartole et les hommes illustres de son siècle*, Paris 1856; MACCAFERRI, *Il genio di Bartolo* in « Irnerio », II (1853), 201 segg.; BERNABEI, *Bartolo di Sassoferrato e la scienza delle leggi*, Roma 1881; LATTES, *Un punto controverso nella biografia di Bartolo da Sassoferrato*, Roma 1898, dagli « Studii dedicati a Schupfer »; SALVEMINI, *La teoria di Bartolo di Sassoferrato sulle costituzioni politiche*, in « Studii storici », Firenze 1901; WOOLF, *Bartolus of Sassoferrato: his position in History of medieval political thought*, Cambridge 1913; BONAMICI, *Bartolo da Sassoferrato*, in AU. tosc., XXXIII (1914); ERCOLE, *L'origine francese di una nova formola bartoliana*, in Asit., LXXIII (1915); *Studii sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo*, Roma 1917 dalle RiplSg.; ROSSI, *Le idee politiche di Bartolo da Sassoferrato*, in NAnt., CLXXXIX (1917), 173 segg.; cfr. anche FIZALEK, *Dominus Bartolus de Saxoferrato eiusque permagna in Polonos auctoritas*, Cracoviae 1914.

(6) Dei commentarii alla prima parte del Dig. vet. si hanno edizioni di Napoli 1471, Venezia 1475-1476, Milano 1483, Venezia 1485, 1492; dei commentarii alla seconda parte del Dig. vet. edizioni di Venezia 1473, Pavia

più succinti degli altri già in voga, sono anche più solidi nella loro struttura, meno infarciti di allegazioni, meno infetti dall'abuso di una dialettica formale, più curanti della sostanza (1). Con sana e felice orientazione teorica essi hanno bene spesso originalmente e robustamente organizzate delle materie ancora informi (2).

1477, Venezia 1478, 1486, 1492: le due parti erano già unite nella edizione di Perugia 1477, Lione s. l. et a. e in quelle di Venezia 1477-1478, 1479, 1480-1481, Milano 1483, Venezia 1488-1489, Milano 1490, Lione 1498; Venezia 1493; Venezia 1570. Dei commentarii alla prima parte del Dig. infort. si hanno edizioni separate di Venezia 1470-1471 e Treviri 1471, Venezia 1492, Lione s. a.; dei commentarii alla seconda parte edizioni separate s. l. et a. e di Venezia 1475, Milano 1484, Venezia 1485 e 1492; entrambe trovansi unite in una edizione probabilmente veneta s. l. et a. e nell'edizioni di Venezia 1477, 1478, 1481, Milano 1484, 1487, Venezia 1487, Milano 1490, Venezia 1492, 1494, 1499. Dei commentarii alla prima parte del *Digestum novum* si hanno edizioni separate di Venezia 1478, 1482, 1486, 1493: dei commentarii alla seconda parte del *Dig. nov.* edizioni separate di Napoli 1476, s. l. et a., Bologna 1477, Parma 1478; Venezia 1493; entrambe si trovano unite in una edizione, probabilmente veneziana, s. l. et a., e nelle edizioni di Venezia 1473, 1476, 1478, 1480, Lione 1482, Venezia 1486-1488, 1490, Milano 1491, Venezia 1493, 1499, Lione 1498 e 1511. Dei commentarii alla prima parte del Codice si hanno edizioni separate di Pavia 1479, Milano 1484, Venezia 1486; dei commentarii alla seconda parte del Codice edizioni separate di Milano 1482; le due parti sono già unite nelle edizioni di Napoli 1471, Milano 1482, Venezia 1476, 1478, 1480, 1482, 1488; Milano 1490, Venezia 1492, 1493, 1499, Lione 1498. Dei commentarii ai *Tres libri* oltre a due edizioni s. l. et a., si hanno quelle di Napoli 1471, Mantova 1476, Venezia 1477, 1479, 1485; Pavia 1485, Venezia 1486, Milano 1487, Venezia 1488, 1490 (due) 1492. Dei commentarii all'Autentico oltre a due edizioni s. l. et a. se ne hanno di Milano 1477 e 1480, Venezia 1480, Norimberga 1481, Venezia 1485, Pavia 1488, Venezia 1490, 1492, Lione 1498. Fin dal secolo XV le tipografie veneziane avevano già costituito un corpo completo dei commentarii al *Corpus iuris*. Del commentario alle Istituzioni la prima edizione fu quella di Norimberga del 1506 cui seguono le altre di Venezia 1507, Lione 1559. Una ripetizione al C. 12.70 fu edita a Lipsia nel 1493 coi trattati (s. l.). Delle *Questiones disputatae* si hanno due edizioni s. l. et a. e altra in Venezia 1497 e 1448. Dei commentarii al *Corpus iuris*, salvo i Tres libri, si hanno edizioni di Torino 1577. Delle *Questiones* si hanno le edizioni di Venezia 1520-1522; Lione 1522, 1536, 1546, 1555. Complete le edizioni di Basilea 1562, Lione 1581, Venezia 1585. I consulti, oltre a diverse edizioni s. a., si trovano stampati a Venezia 1487, 1495; Lione 1498, 1521, 1527, 1537, 1546, 1547, 1552; Venezia 1570, 1585, 1596.

(1) Raccolta completa delle opere nella ed. Basilea 1588-1589, Venezia 1596 e 1611.

(2) Del *de tabellionibus* si ha una edizione a parte del 1496 s. l. Del *de renuntiationibus beneficiorum* un'edizione quattrocentesca s. l. et a.

L'abilità sintetica emerge bene dalle monografie, numerosissime. In materia di diritto privato scrisse de alimentis, de successione ab intestato, de substitutionibus, de praescriptionibus non che quel notevole trattato dal nome Tyberiadis in cui per la soluzione dei problemi relativi al regolamento giuridico delle acque, si valse di elementi attinti ad altre discipline tecniche. In materia di procedura scrisse de iurisdictione, de arbitris, de natura actionis et interdictorum, de citatione, de praesumptionibus, de procuratoribus, de testibus. Riformò anche la curiosa Quaestio inter virginem Mariam et diabolum(1). In materia di diritto penale trattò de

---

Questo appare già unito alla *Litigatio Satanae* nella edizione di Vienna 1478; e fu poi con essa ristampato, qualche volta col trattato precedente, nella edizione di Tolosa 1488, in quella di Parigi 1495 e in altre s. a. Più edizioni quattrocentesche s. l. et a. si ebbero anche del *de flunimibus*, ristampato a Roma il 1587; del *de represaliis* si ha una edizione fatta a Basilea 1589. *Unde lucro duorum fratrum simul habitantium* fu edito a Roma il 1472. Il *de insigniis et armis* ed il *de questionibus* e il *de alimentis* furono editi assieme in una edizione parigina del 1480. Già Bernardo Landriano in una edizione s. l. et a. dedicata a Giovanni, aveva cominciato a raccogliere diversi trattati di Bartolo. La maggior parte dei suoi trattati appare poi adunata in corpo nell'edizione veneziana del 1472, nella milanese del 1473, nella veneziana del 1487, Lione 1652. A Basilea nel 1589 col *Breviarium Codicis* del Fabre fu edito il *De questionibus et torturis*; il *de statutis* fu riprodotto nei Tdst., il *de testibus* nei Tdtest. di Colonia 1549 e Venezia 1616. Una *quedam forma inventarii completa per dominus Bartolum* si legge nella edizione romana s. a. della lettura di Angelo Ubaldi.

(1) Stampata col tit. di *Tractatus iudiciorum*, in una edizione s. a. di Vienna 1478, Parigi 1496 e 1495 e nella romana del 1485; col tit. di *tractatus questionis ventilatae coram d. Jesu Christo* in una edizione s. l. del 1473; col tit. di *processus contemplativus questionis ventilatae coram d. Jesu Christo* in una edizione s. l. et a.; col tit. di *libellus procuratoris* ecc. in una edizione veneziana s. a. (1478); col tit. di *tractatus procuratoris in quo diabolus producit litem coram iudice omnipotenti Deo contra genus humanum* in una edizione romana del 1475 e in un'altra romana del 1486; col titolo di *Processus Sathanae* nella collezione di Colonia 1506 e nelle collezioni di Basilea 1513, Parigi 1515, Basilea 1517; col titolo di *Processus iudiciarius* in una edizione s. a. Bartolo ha dovuto elaborare uno schema precedentemente formato. Cfr. *Hist. lit. de France*, XXXV (1921), 399. Il processo fittizio di Satana contro Maria Vergine fu poi di modello, intorno al 1382, a quello di Lucifero contro Gesù, redatto dal suddiacono aversano Iacopo da Teramo sotto il nome di *Consolator peccatorum*, del quale oltre varie edizioni s. l. et a. esistono le edizioni di Colonia 1472 e 1477, Strassburg 1478, Colonia 1479, Buda 1481, Strassburg 1482, Ulma 1483, Strassburg 1488, Vicenza 1506, nonchè due edizioni s. l. del 1482 e 1488. Anch'esso fu riprodotto nel *Processus jocoserius*, Hann. 1681.

quaestionibus, de percussionibus, de cicatricibus. Scrisse pure in materia di diritto pubblico, applicando pel primo i metodi proprii dell'indagine giuridica in un campo che pareva abbandonato a teologi, filosofi e letterati. E, occupandosi del diritto pubblico, non si limitò, come di solito avveniva, a trattare dei due massimi instituti dell'impero e del papato. Badò anche alle nuove formazioni dei comuni e delle signorie, scrivendo de guelfis et ghibellinis, de tyramnia, de regimine civitatis (1). A tutti i suoi trattati, fra i quali il de minoritis tocca anche il diritto canonico (2), si deve aggiungere una ricca serie di consulti (3). Si ha l'impressione di una attività giuridica quasi prodigiosa; tanto più prodigiosa, per ciò che la quantità non nocque generalmente alla qualità. Nuove branche del diritto appaiono da lui sistemate per la prima volta (4). E ben si giustifica il plauso che pur vivendo egli ebbe. Carlo IV stesso lo volle onorare donandogli uno stemma ed il diritto di crear dottori. Nè alla sua fama nocque la morte. Crebbe anzi e fu quasi esagerata. Ei parve un nuovo Accursio. Si volle che i suoi commentarii fossero letti per intero accanto alla glossa ordinaria: qua e là per la loro esplicazione si crearono delle cattedre apposite.

Si creò anche l'adagio: nemo bonus iurista nisi bartolista. Ancora in tempi recenti si chiamarono in suo onore bartolisti tutti i giureconsulti del suo tempo. Onore un po' ambiguo perchè, se converse su lui gli elogi, converse il biasimo da quelli meritato.

---

(1) A lui falsamente si attribuisce un trattato *de carceribus* che è di Baldo. Composto con materiali in parte suoi, ma originariamente non suo sembra anche il *de tabellionibus*, di cui si hanno edizioni a parte di Torino 1471, Bologna 1478, s. l. 1480, Venezia 1483 e 1485, Vicenza 1485 e 1490, Venezia 1492, s. l. 1496, Lione 1506, Torino 1506 e 1550, Lione 1541, Venezia 1546, Lione 1559 e 1565, Venezia 1583. Così è a dirsi dell'*Ordo iudicii*, di cui si ricordano edizioni di Venezia 1472, Pavia 1477, Milano 1479, Venezia 1477, Colonia s. a., Lione 1510 e 1515, Basilea 1515 e 1517, riprodotto in molte edizioni del *Liber plurimorum tractatuum* e finalmente dal MARTIN, Iena 1826, opera d'Arnolfo.

(2) Cfr. IEMOLO, *Il liber minoritarum di Bartolo e la politica monastica dei giuristi del XIII e del XIV secolo*, Sassari 1921 dagli « Studi sassaresi ».

(3) Ed. Roma 1473; Milano 1479; Venezia 1485; Lione 1498. Sin dalla edizione Venezia 1501 i Consilia sono spesso uniti alle quaestiones ed ai tractatus.

(4) MEILI, *Die theoretische Abhandlungen von Bartolus und Baldus über das internationale Privat und Strafrecht zusammenbestellt*, Leipzig 1894.

811 — Continuatore di Bartolo per certi aspetti e per altri antagonista fu Baldo degli Ubaldi da Perugia (1327-1400) (1), anch'egli come il maestro indicato col solo nome, quasi che nessuno potesse essere par tanti nominis. Precoce sì da essere dottorato a quindici anni, ebbe la ventura di conservare intatta la vigoria del suo intelletto fino agli ultimi anni. E in una lunga carriera di consulente e di insegnante ebbe l'agio di poterla ampiamente addimostrare. Civilista e canonista ad un tempo, lasciò commentarii ai libri delle Decretali (2) alle diverse parti del Corpus iuris (3), alla Pace di Costanza (4), ai Libri feudorum (5). Sono commentarii di molto valore,

---

(1) TARDUCCI, *Il tempo di Baldo e lo spirito della sua scuola*, Città di Castello 1901; *L'opera di Baldo*, Perugia 1901 (con scritti di Besta, Brugi, Degli Azzi, Del Giudice, Landucci, Scalvanti, Tamassia); SOLMI, *Di una opera attribuita a Baldo*, Modena 1901, dall'AG.; CUTURI, *Baldo degli Ubaldi a Firenze*, dal BDSpumbr., del 1900. Cfr. anche BRUGI, *Baldo*, in «Saggi», I, 62 segg.

(2) Il commentario al libro I delle Decretali fu edito a Milano il 1476; quello al libro II a Milano 1478; tutti e due a Milano 1489; si aggiunsero i commentari al libro III nella ed. Venezia 1495, cui seguirono le altre veneziane del 1495 e 1500 e le lionesi del 1507 e 1561.

(3) I commentarii alla prima parte del *Dig. vet.* si trovano editi di per sè a Parma 1477 e a Venezia 1488 e 1493; quelli alla seconda parte a Iesi 1475, Venezia 1495. Erano già uniti nella edizione di Lione 1498. I commentarii alla prima parte dello *Infortiatum* furono editi a Milano 1479 e Venezia 1495 e 1494: quelli alla seconda parte a Venezia 1495. Anch'essi erano già uniti nelle edizioni di Venezia 1476 e di Lione 1498. Quelli al *Dig. novum* a Venezia 1495. Tutti i commenti al Dig. nelle edizioni di Lione 1498, 1517, 1548, 1558; Venezia 1562 e 1572; Torino 1576. Il commento alla prima parte del Codice si trova edito a Venezia intorno al 1473 (s. l. et a.) ed a Milano 1489; il commento al quinto libro del Codice a Bologna 1481; quello al sesto libro a Perugia 1476, a Milano 1476, a Bologna 1477 e 1480; quello al settimo a Bologna 1481; quello al libro ottavo a Bologna 1481; quello al libro nono a Bologna 1481. I commenti ai librii I-VI eran già uniti in una edizione veneziana del 1485; quelli ai libri IV-IX in una edizione milanese del 1477. Dei commentarii ai Tres libri si ha una edizione milanese del 1492 e altra del 1504, nonchè di Lione 1518 e 1541. Integrali le edizioni di Venezia 1590 e 1519, Lione 1596. Del commentario alle Istituzioni si conoscono edizioni di Colonia 1477, Lione 1478, Pavia 1489, 1493, 1495, Venezia 1496 e 1500, Trino 1518; Venezia 1530, Lione 1558. Tutti i commenti al *Corpus iuris* nelle id. Venezia 1559. Una *repetitio* al D. 1. 16. 4 si trova edita a Ferrara 1476, una al C. 7. 22, 3. a Pavia 1485. Altre a Milano 1500 e nella collezione lionese del 1553.

(4) Ed. Roma s. a.; Milano 1482, Venezia 1494.

(5) Ed. Roma, 1474; Pavia s. a.; Parma 1475; Pavia 1483; Venezia 1486; Pavia 1490; Bologna 1495; Pavia 1495; Lione 1497; Venezia 1500 e 1516; Lione 1517, 1522, 1536, 1545, 1555, 1585.

benchè l'essere stati composti con la riunione non sempre felice di corsi e lezioni tenuti in diversi anni e luoghi, abbiano in essi lasciato lacune, imperfezioni, sproporzioni, contraddizioni, ambiguità. Più accurate appariscono le monografie ed i consulti (1), dettati a migliaia (2). Fra i trattati (3) che veramente son suoi (4) (a lui come a Bartolo avvenne che molti fossero attribuiti d'altra penna) ricorderemo, come indizio di una particolare vocazione storica il De commemoratione famosissimorum doctorum; dei giureconsulti singoli romanisti e canonisti dava brevi e monche notizie, ma pur rappresenta un tentativo notevole per dar fondamento ad una storia letteraria del diritto (5). In molti campi aprì sentieri nuovi. La sua Summula respiciens facta mercatorum può avocargli il merito di aver gettate le prime fondamenta per la formazione di un diritto commerciale.

Per estensione di cultura giuridica e per agilità di ingegno superò forse il maestro, ma meno di lui seppe sfuggire alle ambagi della dialettica, alle superficialità appariscenti, alle contraddizioni. L'amor del vero fu più spesso sopraffatto dall'amore del nuovo.

812 — Bartolo e Baldo segnano il culmine dell'ascesa, ma

---

(1) Ed. Venezia 1491; Milano 1489, 1493; Pavia 1490; Brescia 1490, 1495; Venezia 1496; Milano 1500; Trino 1516; Venezia 1526; Vicenza 1543; Lione 1548, 1559; Venezia 1575 e 1580; Francoforte 1589. Delle *disputationes* si trovano edite s. l. et a. Sui *consilia* di Baldo cfr. Bonolis, *Due consigli inediti di Baldo*, in « Diritto Commerciale e diritto internazionale »; *Questioni di diritto internazionale in alcuni consigli inediti di Baldo*, Pisa 1908.

(2) Ed. complessiva delle sue opere romanistiche, Lione 1585; Venezia 1615-1616.

(3) *De pactis*, in TUI., VI, 12; *de tabellionibus*, in TUI., III, 1, 364; *de testibus*, in TUI, IV, 71; *de constituto*, in TUI, VI, 124; *de syndacatu*, in TUI., VII, 124 segg.; *de substitutionibus*, in TUI., VIII, 1, 201; *de inventario*, in TUI., XVIII, 2; *de carceribus* in TUI., XI, 1, 200; *de quaestionibus*, in TUI., XI, 1, 18; *de exceptionibus*, in TUI., XI, p. 195; *de iure prothimiseos*, in TUI., XVII, p. 38. Il *De vi turbativa* fu edito ad Altorf 1586. Il trattato *de pactis et de sindacatu* sono anche riprodotti nelle collezioni relative a questa materia. Un *apparatus substitutionum* fu edifo s. l. et a. per cura di suo nipote Baldo di Francesco. A Parigi nel 1475 furono anche editi sotto il suo nome due trattatelli *de questionibus* e *de iudiciis*, che furono poi ristampati a Parigi stessa il 1479 ed il 1488 con un altro trattato *de carceribus*.

(4) A lui non sembrano dovuti il *de statutis* ed. in TUI, II, 86, s. l. et a., Venezia 1486, Milano 1497; Francoforte 1606 e le *regulae generales statutorum*. Nè certo gli appartiene la *Practica iudiciaria*.

(5) Besta, *Baldo e la storia letteraria del diritto*, in « L'opera di Baldo ».

i bei nomi abbondano accanto a loro e dopo di loro. Poco prima di Bartolo si era distinto come feudista, come glossator feudorum Pietro de' Cerniti (†1338) (1): accanto a Bartolo fiorì il pugliese Nicola Spinelli (2), autore di letture alle Istituzioni (3) e di altre al Digesto che non di rado si trovano frammiste nelle edizioni a quelle di Bartolo († 1394) e, se non il parmigiano Giovanni Lupo (...1330-1363...) cui non appartiene il de confederatione principum (4) che in forma dialogica, valendosi anche di fonti non giuridiche, trattava di una materia fra le più importanti di diritto internazionale rivaleggiò con lui nell'Italia meridionale, a tacer di Biagio da Morcone, su per giù in quei tempi, Luca da Penna (5) (...1343-1382...), che nel suo commentario ai Tres libri (6) appare meno degli altri inceppato dalla scolastica, più indipendente nella esegesi, più esperto conoscitore della cultura antica, più robusto nelle costruzioni dogmatiche, più originale nella trattazione di materie generalmente trascurate. Egli già intravvedeva, accanto allo iurista purus, un giurista armato ed animato da più late e profonde nozioni filosofiche, storiche, scientifiche.

813 — Accanto a Baldo, per non dir del fratello Pietro che incontreremo fra i canonisti, ebbe somma reputazione Angelo degli Ubaldi (7), autore di acute letture a tutte le parti del Corpus

---

(1) Cfr. LASPEYRES, op. cit. Di un suo commento ai *Libri feudorum* si ricorda un'edizione lionese s. a., d'altronde non confermata. Alcuni suoi consigli furono editi a Lione 1581.

(2) Cfr. GLORIA, MUpad., B. I, 179 segg.; VAIRA, *De vita et gestis Nicolai Spinelli*, Venezia 1633; ROMANO, *Di Nicolò Spinelli da Giovinazzo diplomatico del sec. XIV*, in Astrap.; DE NINNO, *Nicola Spinelli da Giovenazzo giureconsulto del XIV secolo*, Trani 1894. Della stessa famiglia era il giureconsulto di cui scrisse il DE NINNO, *Giovanni Spinelli da Giovinazzo*, Trani 1887.

(3) Dei suoi *Comm. in Inst.* si ha un'edizione di Trino 1518.

(4) Ed. TUI. XVI. 303.

(5) SAVIGNY, V, 54, 4; DI GIOVANNI, *Saggio storico giuridico sopra Luca di Penna*, Chieti 1902. In uno scritto ancora inedito di Maria Wronowska si dimostra falso ch'egli sia stato discepolo di Simone da Borsano e di Enrico Acconzagiochi.

(6) Ed. Parigi 1509, Venezia 1512, Mantova 1529 e 1544, Lione 1557, 1583, 1589, 1593.

(7) SAVIGNY, VI, 55, 2; CUTURI, *Dei manoscritti di Angelo degli Ubaldi di Firenze e dell'ultimo consiglio di lui*, Firenze 1902, dall'Asit.

iuris (1), di trattati (2), di consigli (3) († 1417). E con lui primeggiarono il bolognese Bartolomeo da Saliceto (4) († 1412), che lasciò lodati commentarii al Digestum vetus (5), al Codice (6) e, oltre le consuete raccolte di ripetizioni e di consigli (7), un pregevole trattato de mora (8); il piacentino Raffaele Fulgosio (9) (1367-1427), che pur commentò i Digesti vecchio e nuovo (10) ed il codice (11) e lasciò ripetizioni e consulti (12); il comasco Raffaele Raimondi (13) († 1427), assai stimato per le sue attitudini di esegeta (14) e consulente (15); il parmense Gian Pietro Ferrari (...1389-

---

(1) Della lettura alla prima parte del *Digestum vetus* si ha una edizione separata di Venezia 1492, di quella alla seconda una di Venezia 1483, entrambe sono unite nella edizione di Milano 1480. Quella all'*Infortiatum* fu edita a Milano 1493 e Lione 1517. Del commentario alla prima parte del *Dig. novum* si ha un'edizione cremonese del 1472: l'edizione di Milano del 1494 comprendeva già ambe le parti. Il commentario al Cod. II-IX fu edito a Lione s. a. Del commentario all'*Auth.* si hanno due edizioni romane s. a., ed altre di Venezia 1485 e 1489, di Pavia 1495 e 1508, Lione 1513 e 1536. Integrali le edizioni di Lione 1522, 1534, 1548 e di Torino 1580. Una *repetitio de interdictis* fu edita a Brescia 1489, altra al tit. *de obligationibus* a Milano 1481; altra al C. 3. 1. 1, a Siena 1499; altre al C. 6. 14. 3 nel 1490 s. l. ed a Perugia 1500, altra al C. 10. 10. 5 a Bologna s. a.; altra al D. 45. 1. 84 a Siena 1499. Varie *disputationes* furono edite s. l. et a. Un *de bonis vacantibus* a Brescia 1491.

(2) Un *tractatus societatis pecuniae* fu edito a Napoli 1471; s. l. et a. trovasi edito anche un opuscolo *Num praeda recussa sit ipsorum rescutientum*.

(3) Ed. s. l. et a.; Treviso 1476, Venezia 1487, Pavia 1498, Parigi 1498, Pavia 1499, Venezia 1499.

(4) Savigny, VI, 56, 2; Gloria, MUpad.B. I. 150 segg.

(5) Ed. Brescia, 1499, Lione 1549, Venezia 1578, 1586, Francoforte 1615.

(6) Ed. Perugia 1474-1475, Modena 1475-1476, Venezia 1486, Lione 1484, 1549, 1560, Venezia 1578, 1586, Francoforte 1616.

(7) Ed. Venezia 1478, Parma 1489.

(8) Edito in TUI, VI, 2, 412 segg.

(9) Savigny, VI, 56, 2.

(10) I commentarii alla seconda parte del *Dig. vet.* furono editi a Brescia 1499; con quelli alla prima parte del *Dig. vet.* si trovano nell'ediz. Lione 1544.

(11) Ed. Lione 1547.

(12) Ed. Brescia 1490, Lione 1548, Venezia 1575, Amberg 1607.

(13) Savigny, App.

(14) Del commentario alla seconda parte dell'*Infortiatum* si ha un'edizione s. l. et a. e una milanese del 1500. Del commentario alla prima parte del *Digestum novum* un'edizione veneziana del 1500.

(15) Ed. Brescia 1490, Lione 1548 (con i consigli del Fulgosio). Una sua rep. al D. 25, 2, 7 è in Repiciv. III, 211.

1400...) autore di una lodata Practica (1); i bolognesi Francesco Ramponi (....1365-1401....) consulente famoso e Matteo Mattesilani (....1381-1412....) autore di trattati e repertorii (2); il perugino Conte di Sacco Saccucci (....1364....), il cui commentario ai Tres Libri parve non indegno complemento ai commentarii di Bartolo (3); l'aretino Francesco Albergotto (1304-1376) pur lui degnamente annoverato fra i monarchae iuris; il reggiano Filippo Cassoli († 1391) commentatore di Dante (4) i milanesi Uberto da Lampugnano (....1375-1385....) (5) e Cristoforo da Castiglione (1345-1425) (6).

Di Baldo e del Castiglione fu discepolo Paolo de Castro (7) (...1405-1421...): dopo quelli di Bartolo e Baldo, i suoi commentarii (8) e i

---

(1) La sua *Practica* fu edita a Strassburg s. a. (due), Basilea s. a., Venezia 1473, Lione 1477, Torino 1476, Lione 1477 e s. a., Venezia 1478, a Milano 1480, Norimberga 1482, Venezia 1482, 1484, 1487, Lione 1490, Venezia 1492, Magonza s. a., Lione 1494, Strasburgo s. a., Milano 1496, Lione 1499, 1509.

(2) Un suo *de successionibus ab intestato* fu edito a Torino 1490; un suo *de electione opinionum* s. l. et a. e in TUI, XVIII, 221. Dei suoi *singularia* oltre a tre edizioni s. l. et a., si hanno edizioni di Venezia 1475, Parma s. a., Milano 1496.

(3) Dal lib. XI, 34 in avanti salvo il comm. alla 1, 1, C., 12, 1.

(4) Cfr. CROCIANI, *Filippo Cassoli pubblico lettore di Dante a Piacenza nel secolo XIV*, in Bspiac. XVI, 147 segg.; NASALLI ROCCA, ibid., XVII (1921), p. 31 segg.; BIANCHI, *Filippo da Reggio lettore di Dante a Pavia e Piacenza nel corso del sec. XIV*, in Bspav (1922). Un suo *de testamentis* è nel TUI. VIII, 1, 107.

(5) Su Uberto da Lampugnano, GLORIA, MUpad., B. I, 153 segg.

(6) Cfr. SAVIGNY, App. Della sua *lectura super libr. Instit.* trovansi edizioni di Pavia 1483 (con addizioni di Giasone del Maino), di Venezia 1484 e 1498, di Basilea 1548, di Lione 1548, di Venezia 1565; di Lione 1550, di Venezia 1560. Una sua *disputatio* fu edita a Pavia 1490, un'altra circa *statutum disponens mulierem non posse alienare nisi servata certa forma* fu edita a Pavia 1496; a Pisa nel 1494 fu edito un suo trattatello *de donationibus mortis causa*. Una *repetitio* al D. 45. 1. 134 fu edita a Pavia 1494; altre al D. 24. 3. 22 e 28. 2. 16 sono nella raccolta lionese del 1553 e in quella di Francoforte del 1596 e nella veneziana del 1608.

(7) SAVIGNY, VI, 56, 4.

(8) Dei commentarii alla parte prima del *Dig. vet.* si fecero separate edizioni a Bologna 1483, Venezia 1486, Milano 1496; di quello alla parte seconda a Lione 1485, Bologna 1483, Pavia 1482. Le due parti eran già adunate nelle edizioni di Milano 1489 e Venezia 1496. Dei commentarii alla Parte I del *Dig. infort.* si fecero separate edizioni a Bologna 1478, Pavia 1483; di quelli alla seconda parte a Ferrara 1480: le due parti erano già adunate nelle edi-

suoi consulti (1) sono senza dubbio i migliori. Ma con lui rivaleggiò Giovanni Nicoletti da Imola (2) († 1436), cui dobbiamo commenti alle Decretali (3), alle Clementine, ai Digesti inforziato e nuovo (4), ripetizioni (5), consulti (6) ed un trattato de appellationibus (7); Enea Piccolomini, pur deplorando che, dedito tutto ai

---

zioni di Venezia 1487, Milano 1488, Venezia 1494, Milano 1496, Lione 1548. Dei commentarii alla prima parte del *Dig. nov.* si fecero separate edizioni a Venezia 1483 e Pavia 1490: di quelli alla seconda a Venezia 1480, 1485: le due parti erano già adunate nelle ed. Venezia s. a. e 1494 e nella milanese del 1496. Dei commentarii ai libri I-III del Cod. si conoscono edizioni di Modena 1484, Venezia 1487; di quelli ai libri IV e V edizioni di Siena 1485, 1486 e Venezia 1498; di quelli al VI di Brescia 1477, Siena 1484; di quelli al libro VII due edizioni di Venezia 1483 e altre di Venezia 1488; i commentarii al libro VI e VII sono abbinati nell'edizione milanese del 1488. Le edizioni di Venezia 1495 e Milano 1496 avevan già raccolto in uno i commentarii ai primi sei libri. Tutti si trovano nell'edizione di Milano 1501, Lione 1535, 1553, 1583, 1585 e Venezia 1593. Una ripetizione al D. 28. 2 fu edita a Bologna 1479. Tre *repetitiones* al D., 2, 1, 1 e 46, 3, 108 e al C. 2, 27 anth. *Sacramenta puberum*. Due altre al D. 28, 7, e 16 furono edite a Siena 1480 trovansi raccolte in una edizione veneziana del 1491: una è tra le *repetitiones decem legum* edite a Parigi nel 1509. Altre stanno nella raccolta lionese di *repetitiones* di Lione 1553: Delle *lecturae in ius civile* furono segnalate edizioni di Lione 1568, 1582, 1586 e Venezia 1593. Le *avenionenses praelectiones* edite a Venezia nel 1582 debbono riguardare il *Digesto* così come le *praelectiones in Digestum* di Lione 1564.

(1) Ed. Roma 1473, Padova 1476, Norimberga 1485, Pavia 1486, Venezia 1483-1484, 1489, Lione 1546 e 1554, Venezia 1571, Francoforte 1582.

(2) SAVIGNY, VI, 56, 3.

(3) Dei commentarii al libro I delle Decretali trovasi un'edizione fatta a Venezia 1500; di quelli al libro III delle edizioni fatte a Bologna 1480, Venezia 1499, 1500. Tutti sono adunati nelle edizioni di Lione 1549, Venezia 1575. Dei commentarii alle Clementine si hanno edizioni di Roma 1474, Venezia 1475, 1492, 1500.

(4) Dei commenti alla prima parte dell'Inforziato si hanno edizioni di Venezia 1475 e 1497. Quelli alla seconda parte sono con essi raccolti nelle edizioni di Bologna 1580 e Venezia 1580. Dei commentarii alla seconda parte del *Dig. novum* si conosce un'edizione di Milano 1477; sono uniti con quelli alla prima parte nelle edizioni di Venezia 1497-1498 e 1571, di Torino 1575, di Venezia 1580 e 1620.

(5) Una *repetitio* alle *Decret.* I. 3 trovasi edita a Venezia 1480, 1486, 1492 (due ed.), 1496; un'altra alla *Decretali*, II. 6. 3 a Bologna 1493; un'altra alla *Decret.*, II. 24. 28 a Roma 1476, Napoli 1477, Bologna 1493, Venezia 1495. Due sono nelle *Repetitiones decem decretalium* edite a Parigi 1507; altra è nella collezione lionese del 1553 (in D. 28. 3).

(6) Ed. Milano 1493, Bologna 1495, Lione 1539.

(7) Ed. Spira 1589. Un trattato *de renunciationibus* fu edito a Venezia il 1575.

libri, non sentisse gli appelli della realtà, lo reputava lumen iuris. Fu degno discepolo di Giovanni da Legnano.

Discepoli di Paolo da Castro furono Antonio Mincucci da Pratovecchio († 1468) (1) e Bartolomeo Cepolla (2) (....1450-1477....). Il primo, che già ci è noto come rifacitore dei libri dei feudi (3), oltre che di repertorii alle opere di Cino e di Baldo (4) fu autore, con intendimenti alquanto più originali, di un commento all'Infortiatum. Di maggior valore il secondo, che ai commentarii, di cui diede pure un buon saggio illustrando il titolo de verborum obbligationibus (5), preferì i lavori monografici scrivendo intorno alle simulazioni (6), alle usucapioni (7), alle servitù (8). Specialmente l'ultimo trattato è rimasto classico.

---

(1) *Osservazioni e dissertazioni varie sopra il diritto feudale concernenti la istoria e le opinioni di Antonio da Pratovecchio celebre giureconsulto del secolo XV e riformatore del libro dei feudi*, Livorno 1764; SAVIGNY, VI, 56, 85; GAUDENZI, *Appunti per servire alla storia della università di Bologna e dei suoi maestri*, in « L'Università », III (1889). LEICHT, *Antonio da Pratovecchio nelle sue relazioni con Padova e con Venezia*, in SeM., per le st. dell'Univ. di Bologna, VII (1922), pp. 13 segg.

(2) SAVIGNY, VI, 57, 2.

(3) Ed. Schmid. in Schilten *Codex iuris alemanni feudalis*, Strassburg 1695 e 1728.

(4) Del *Repertorium iuris super operibus Bartolis* segnalansi dopo una edizione s. l. et a., due altre del 1481 fatte a Milano un'altra del 1483 s. l. Lione 1498 e quelle di Basilea 1505, 1543, e Venezia 1569.

(5) Ed. Lione 1551. Una *repeticio* al D. 21. 1, trovasi edita a Venezia 1550; altre al D. 50. 16 e al *C. b. L.* dopo una edizione s. l. et a., nella raccolta lionese del 1553.

(6) Il *de contractibus simulatis emptionum et locationum cum pacto de retrovendendi* fu edito a Roma s. a., 1473, 1474, 1475, Milano 1475, Pavia 1481, Milano 1482, Venezia 1485, 1488, Milano 1492, Venezia 1493, Siena 1493, Pavia 1498. Una sua *repetitio* al C. 6, 1, 3 fu edita a Brescia 1490.

(7) Ed. Colonia 1529, Venezia 1584 (in TUI, VII), Colonia 1600, 1610, 1660, 1666, Losanna 1737.

(8) Il *de servitutibus prediorum rusticorum* fu edito s. l. et a., a Roma il 1473 ed a Milano s. l. il 1475; il *de servitutibus urbanis* a Milano 1475 (due), Pavia 1492, Venezia 1498. Esse son divenute il nucleo di una raccolta complessiva delle sue opere di cui le prime edizioni furono fatte a Lione s. a. ed a Venezia 1497. Di qui le edizioni lionesi del 1552 e 1557; Torino 1613 s. a. Un suo trattato *de imperatore militum eligendo* fu edito s. l. et a. a Roma nel 1474 e altrove s. a. et l.: esso è riprodotto nel TUI, XVI. Un altro *de edilicio edicto* fu edito a Venezia 1550. Un altro *de arbitrariis iudicum questionibus* fu edito a Lione 1577.

Ma assai usate furono del pari le sue cautelae (1) ed i suoi consilia (2). Anche Gian Battista Caccialupi di s. Severino (3) (....1441-1472....) si distinse non pure come esegeta, ma come trattatista: si occupò specialmente di materie contrattuali (4) scrivendo dei patti, delle transazioni, dei debiti per giuoco, dei censi, dei feudi, delle unioni de' benefici; scrisse anche un de modo studendi, in cui non è senza interesse il capitolo dedicato alla storia dei giuristi (5).

La forma del commento fu invece prediletta ancora da Alessandro Tartagna da Imola (6) (1424-1477); civilista e canonista ad un tempo, illustrò tutto il Digesto (7) ed il Codice (8) e le Decre-

---

(1) Ed. Roma s. l. et a., 1479, Pavia 1480, 1492; Strassburg 1490; Lione 1491, 1493, 1495, 1500.

(2) Ed. Brescia 1490, Milano 1497, Lione 1533 e 1541, Venezia 1575 e 1589, Francoforte 1599.

(3) Savigny, VI, 57, 3; Gentili, *Elogio*, Macerata 1844.

(4) Il *de pactis* fu edito in TUI., VI, 18; il *de transactionibus* in TUI., VI, 131; il *de ludo* a Siena 1490 e in TUI., VII, 155; il *de feudis* in TUI., XI, 1, 10; il *de pensionibus* in TUI., XV, I, 1 segg.; il *de unionibus* in TUI., XV, 1, 230; il *de officio advocati* a Colonia 1589 e nel TUI, III, il *de debitore suspecto et fugitivo* nel TUI, III, 2, 148 segg. Una sua *repetitio* al D. 1. 1, fu edita a Siena 1477, un'altra al D. 1. 22 a Siena 1499; un'altra al D. I. 22 a Siena 1493; altre al D. 13, 4 e 12, 6, 33 e al C. 6, 26, 8; 6, 57, 5 leggonsi in Repiciv. II e VIII. Delle sue ripetizioni in materia feudale trovansi edite a Parigi 1517, Colonia 1581. Scrisse anche *De dignitate et praerogativa monachorum*.

(5) Più volte edita a sè (Siena 1467, Basilea 1500, 1505, 1543; Venezia 1569) e con altre opere metodologiche.

(6) Savigny, VI, 57, 1; Schulte, II, 131; Pantanelli, *Alcuni documenti su Alessandro Tartagna*, Bologna 1912.

(7) Del commentario alla prima parte del *Dig. vet.* trovansi separate edizioni di Bologna 1477, Milano 1481 e 1487; di quello alla seconda separate ediz. di Venezia 1484, Milano 1489, Bologna 1488, Venezia 1488, Pavia 1489, 1491, 1495. Dei commentarii alla parte del *Dig. inf.* trovansi separate edizioni di Bologna 1430, Milano 1482 e 1488, Venezia 1498; i commenti alle due parti eran già uniti nelle edizioni di Milano 1492, Venezia 1478, 1485, 1488, 1489-90, 1490-92, 1491, 1495. Dei commentarii alla prima parte del *Dig. novum*, trovansi separate edizioni di Ferrara 1479, Milano 1483, Venezia 1488 e 1489; di quelli alla seconda parte si ha un'edizione separata di Milano 1481; le due parti eran già unite nelle edizioni di Venezia 1484, Milano 1489, Venezia 1488, 1489, 1491, 1494. Tutt'altra opera sono i commentarii *ad frequentiores Pandectarum titulos* edita a Venezia 1595. Una *repetitio* al C. 6. 9 si conosce in una edizione di Modena 1472; altra alla Decr. II, 22 fu edita a Milano 1490. Una sua *disputatio de mero imperio* fu stampata a Bologna 1491. Una ripetizione al D. 45, 1 fu edita a Milano 1476, Bologna 1477, Ferrara 1481, Siena 1493.

(8) Del commentario alla prima parte del Codice si hanno separate

tali (1), accostando opportunamente in una sintesi gli elementi attinti ai due diritti. Il Savigny giudicava che l'unica opera sua di real valore sieno stati i consigli (2), e la sua sentenza è passata per così dire in giudicato; ma fu troppo severa. La fama del Tartagna appare assai più giustificata che non quella di molti suoi contemporanei, ai quali nessun elogio pareva sufficiente (3).

814 — Accanto a loro si levarono sopra la mediocrità i perugini Dionigio di Nicolò dei Barigiani, valente commentatore che divise col senese Tommaso Docci il titolo di *doctor veritatis* (1399) Angelo de' Perigli (4) († 1446), Baldo de' Perigli (...1452-1494...) (5), Giovanni Petrucci da Montesperello (1390-1464) (6), Gian Battista Alfani (....1446....), Tindaro Alfani (...1445-1470) (7), Baldo Bar-

---

edizioni di Milano 1483, Venezia 1485, Milano 1489: di quello alla seconda parte edizioni separate di Colonia 1476, Venezia 1488. Ambo i commenti eran già uniti nelle edizioni di Venezia 1498-1490, 1491, 1494, 1495. Delle apostille alle prime parti si hanno edizioni di Pavia 1487; di quelle alla seconda di Bologna 1480, Bologna 1482, Milano 1489; le postille ad ambe le parti sono edite a Venezia 1485. Tutti i commentarii alle leggi giustinianee sono raccolte nelle edizioni veneziane del 1501-1502 e 1576.

(1) Il commentario al libro terzo delle Decretali fu edito a Bologna 1485.

(2) Del II volume si ha un'edizione di Venezia s. a., del III delle edizioni di Bologna 1481 e Milano 1498, del IV di Bologna 1480-1481 e 1490, del III e IV a Venezia 1493, del V a Bologna 1490 e Milano 1498, del V a Bologna, s. a. (1490). Del complesso oltre ad una edizione s. l. et a. si hanno quelle di Venezia 1490-1492, 1494-1498. Di qui le edizioni di Lione 1547, 1563 e Francoforte 1610.

(3) Sue addizioni a Bartolo sono state edite a Voghera 1486, Mantova 1476, Milano 1484.

(4) Una sua *lectura* alla seconda parte dell'*Infortiatum* fu edita a Perugia 1500. Ripetizioni al tit. *de liberis et posthumis* e del *de verborum obligationibus* già edita questa a Siena 1493, si leggono nella raccolta lionese del 1553, un suo trattatello in materia *societatum* fu edito a Siena il 1483, a Parigi il 1512 e nel TUI., VI, 1, 130; uno *de suitate* in TUI., VIII, 2, 138; uno *de syndacatu* a Venezia 1574 e in TUI., VII, 126.

(5) Un suo trattatello *de iudiciis et de tortura* fu edito a Lione il 1547 e nel TUI., XI, 1, 292. Un altro *de exemptione clericorum* a Lione il 1546 e nel TUI., XII, 195.

(6) Dei suoi consigli si ricordano edizioni di Lione 1584 e Venezia 1590.

(7) Un suo *de testibus* fu edito a Roma 1480; un altro *de compensationibus*, edito già a Siena il 1493, si legge in TUI., VI, 2, 243; un altro in TUI., XV, 2, 223: un altro edito prima a Milano 1491 *de arbitriis et compromissis*, in TUI., III, 1; a Colonia s. a. sarebbe pur stato edito un suo *de decimis*.

tolini o Baldo Novello (1408-1490) reputato specialmente per un suo trattato sulle dote (1), Pietro (2) e Niccolò degli Ubaldi (...1471-1490....) (3); il piombinese Benedetto dei Barzi (....1408-1459....) fecondo scrittore di dispute e trattati (4); l'aretino Angelo de' Gambilioni († 1451) autore di un fortunato commentario alle Instituzioni (5) e di un ancora più fortunato trattato de maleficiis (6); il senese Bulgarino de' Bulgarini (1441-1497) (7) esegeta fine non meno che arguto diplomatico; il fiorentino Nello di S. Geminiano (...1450...), autore di un accreditatissimo trattatello de bannitis (8); il pistoiese Bartolomeo Baldinotti (...1475-1480...), autore di un commentario al Digesto novo; il bolognese Floriano s. Pietro († 1441), commentatore di separati

---

(1) Il suo *de dote* edito già a Milano 1497 trovasi nel TUI., IX, 185 e fu anche edito nei Tddot di Francoforte 1586 e 1591. Una sua *repetitio de verborum obligationibus* edita già a Pavia 1497 è nella raccolta lionese del 1553. Nelle Repiciv. leggonsi ripetizioni al D. 17. 2. 41; 24. 3. 41; 45. 1. 1.

(2) Egli è l'autore del *de duobus fratribus* più volte edito.

(3) Un suo *de successionibus ab intestato* fu edito a Roma 1471, 1473, 1474, 1477, a Milano 1487, Pavia 1488, Brescia 1489, Venezia 1499, Lione 1533.

(4) Cfr. SCALVANTI, *Alcune notizie su Benedetto di Barzi*, Perugia 1895, dagli « Annali della Univ. di Perugia ». Una repetizione al D. 24. 3. 41 è nelle Repiciv. Una sua *repetitio* al D. 17. 2. 41 fu edita a Pavia 1492; una *disputatio* tenuta il 1486 fu stampata a Lucca s. a. Altre al C. A. 14. 3. 6. 21 e al C. 6. 25. 3 e 6. 30. 3 in Repiciv. VIII. Un suo trattato *de discussionibus* è nel TUI., III, 2, 141; un altro *de guarentigiis* in TUI, 340; un altro *de filiis non legitime natis* in TUI., VIII, 2, 24. Altre sue disputationes furono edite con quelle di Gerolamo de Zanettinis a Bologna 1499.

(5) Ed. Roma 1478-1481, Venezia 1488, 1490, Lione 1536, 1537, 1540, Venezia 1590.

(6) Ed. Roma 1477, Venezia 1483, 1491, Lione 1555, Venezia 1584, 1598, Colonia 1598; sin dall'edizione veneziana del 1494 curata da Bernardo dei Capitanei di Landriano fu accompagnato all'opera del Gandino come ne fosse un complemento un suo trattatello *de testamentis*, nel TUI., VIII, 1, pp. 31 segg.; di un suo trattatello *de appellationibus* si ricorda una edizione veneziana del 1579. Una sua ripetizione al D. 29, 3, 83 è in Repiciv. III, 453. Anche di lui son noti diversi consigli. Un *de actionibus* fu edito a Venezia 1473.

(7) Alcune sue *repetitiones* furono edite a Bologna 1488, a Siena 1491, 1493, 1498. Nelle Repiciv. se ne leggono al D. 4. 3 e al C. 45. 1. A Siena nel 1491 furono stampate delle *questiones de bonorum possessionibus*. Cfr. *Legazioni di mr. Bulgarino Bulgarini all'imperatore Massimiliano e alla Serenissima di Venezia*, Siena 1889.

(8) Ed. Pescia 1486, Milano 1493, Venezia 1498.

titoli delle Pandette (1), Giovanni da Platea (...1388...), che commentò, oltre le istituzioni (2), i Tres libri del Codice (3), Ippolito de' Marsilii (1450-1529), autore di una Practica criminalis (4) oltre che di una raccolta di singularia (5), Pietro Mattesilani († 1424) commentatore e consulente (6), Ulpiano Zani († 1519), lodato per commenti alle istituzioni e al Digesto (7), Ludovico Gozzadini († 1536), più dedito ai consulti che ai commenti (8); il ravennate Pietro Tomai (9) (...1477-1496...) che

---

(1) Il suo commento al Dig. IX fu edito a Napoli 1478 e Milano 1497, quello al D. 22 fu edito a Napoli 1475 e Milano 1497, un altro a tre titoli del libro X in Bologna 1492 e Milano 1497, un altro al D. VIII, 1 a Milano 1497, un altro al D. XXXII, 1, a Bologna 1492. Di qui le edizioni complessive di Bologna 1578 e 1587. Di tre sue *disputationes* si ha una edizione di Bologna 1482. Cfr. COSTA, *Di alcune letture sopra il Codice di Giambattista Sampieri* in SeM., p. la st. d. Univ. di Bologna, VII (1922), p. 131 segg.

(2) Ed Lione 1516.

(3) Ed. s. l. et a.; Lione s. a.; Venezia 1493; Lione 1550.

(4) Un suo *commentariun in nunnullos Digestorum et Codicis titulos* fu edita a Venezia nel 1585. Anche di lui furono editi commenti al C. 9, 16 e 22 in Venezia 1585; al D. 48, 2 a Venezia s. a., al D. 48, 9 a Francoforte 1594, al D. 48, 18 a Bologna 1514, al D. 46, 1 a Lione 1593 fra le *Repetitiones*. Una sua *repetitio* alla c. *At si clerici* Decretal II, 1, 4 è anche nelle *repetitionis iuris canonici*, III 134. Delle sue *Lecturae* è segnalata un'edizione fatta a Francoforte nel 1603. Un suo trattato *de probationibus* fu edito a Iena 1486, un altro *de crimine falsi* a Francoforte 1584, un altro *de raptu virginum* a Francoforte 1594, *Rep.* VIII, uno *de bannitis* a Bologna 1574, uno *de excussione bonorum* a Lione 1593. I suoi *Consilia criminalia* furono editi a Venezia 1573.

(5) Ed. Milano 1511 e in Tsing. Francoforte 1596.

(6) Una sua ripetizione al C. 3, 36, 24 fu edita a Siena 1493 e in Repiciv. VI.

(7) Del commento al D. 1, 1 si cita una edizione bolognese del 1488, ch'io non ho accertata. Un *de successionibus ab intestato* fu edito in Torino 1490.

(8) Ed. Lione 1541, 1549, 1550, 1584.

(9) Cfr. HEIDENHEIMER, *Petrus ravennas in Mainz u. sein Kampf mit der Kolner Dünkel männer*, Trier 1897 in HF., XIX, 166. Un sua *compendium iuris civilis* fu edito a Wittemburg 1503, un altro *compendium iuris canonici* a Wittemburg 1504-1506. Un suo *Alphabetum aureum utriusque iuris* fu stampato a Colonia 1508, Rothomagis 1508, Lione 1511; i suoi *singularia iuris* a Lubecca 1499. Un suo *de legibus et consuetudinibus* è in Tdstat., Colonia 1594 e in TUI., II, 381, dove però se ne contiene un altro in materia affine; un altro *de immunitate ecclesiarum et cimiteriorum* fu edito a Lubecca 1499 e Lipsia 1505; un altro *de feudis* a Venezia s. a., a Colonia 1567 e nel TUI., X, 2, 10 segg.

fu tra gli insegnanti più ricercati delle prime università tedesche, celebre per la fenomenale sua memoria più che per i suoi scritti; il ferrarese Gian Maria Riminaldi (1) († 1497) reputatissimo esegeta e consultatore ricercatissimo; il veronese Iacopo Alvarotti (2) (1385-1456), principe tra i feudalisti del tempo (3); il canavesano Iacopino da s. Giorgio († 1494), considerato anch'egli come signore delle materie feudali (4); i padovani Francesco Porcellini († 1453) commentatore e trattatista (5) e Giovanni da s. Biagio († 1492) autore di un pregevole commentario de actionibus (6); il reggiano Carlo Ruini (7) (1456-1530) ricercatissimo per i suoi consulti;

---

(1) I suoi commenti al *D. vet.* furono editi a Sermide 1502, Pavia 1502, Venezia 1580; quelli alla seconda parte del Codice a Basilea 650. Si trovano uniti nelle edizioni di Venezia 1520 e Pavia 1521. Anche furono editi a Colonia 1585. Quelli alla *Istit.* a Lione e Venezia 1583. Un suo trattato *de donationibus* fu edito a Francoforte 1602. Dei suoi consigli si conoscono edizioni di Venezia 1576, Lione 1579, Francoforte 1609.

(2) Cfr. LASPEYRES, *Ueber die Entstehung und älteste Bearbeitung der Liber feudorum*, Berlin 1830 pp. 112 e segg.

(3) Del suo *opus super feudis* già due edizioni, eran fatte con addizioni di G. Battista di S. Biagio in Venezia 1477. Poi le ed. di Pavia 1498; Lione 1478, 1530, 1535, 1545; Francoforte 1570 e 1587. I *consilia* furono editi a Lione 1562.

(4) Su Iacopino da S. Giorgio cfr. GABOTTO *L'università in Piemonte prima di Emanuele Filiberto*, Torino 1898 e BURAGGI: *Sangiorgio Giacomino* in AAtor. XLIX (1914). La sua lettura al Codice fu edita a Lione 1521. Una sua *repetitio* al D. 1, 1, 3 fu edita a Torino 1493. Il *de feudis* fu edito a parte nel TUI, X, 1, 179 e a Francoforte 1606, il *de homagiis* a Lione 1520, Colonia 1554 e 1567, Torino 1574 nel TUI, X, 2, 172 e a Francoforte 1605, 1606. Tutti i trattati furono editi s. l. et c., Bologna 1499, Pavia 1502 (due), Milano, 1503, Pavia 1510, Torino 1533, Lione 1533, Vicomercuriale 1543, Lione 1542 e 1544, Colonia 1566, 1574, 1575. Edizione completa delle sue opere a Bologna 1575.

(5) Un suo trattato *de inventarii confectione* fu edito a Colonia 1590 e in *Tractusa varia de inventarii beneficio*, Torino 1610 e in TUI., VI, 1, 156, un altro *de fratribus duobus* a Basilea 1566 e in TUI, VI 173 segg.

(6) Da ripetizioni oltre che il *de actionibus* edito in TUI., III, 1, 43 derivarono probabilmente il trattato *de privilegis dotalibus* edito in TUI. IX, 450 e il *de arbitris et arbitratoribus*. Notevole un suo opuscolo *de correlativis* stampato in TUI., XVIII, 260. Più notevoli ancora il *De auctoritate et principatu ecclesie*, le *differentiae inter ius commune et feudorum*, le *contradictiones iuris civilis et canonici*.

(7) Suoi *commentaria in pomeridianos tractatus iuris civilis* trovansi editi a Bologna 1575. Altri alla seconda parte dell'Inforziato a Siena 1518 e Bologna 1526. I consigli furono editi a Lione 1518 e 1546 ed a Venezia 1571.

il piacentino Bartolomeo Baratieri (1421-1442) feudista di alto grido (1); l'alessandrino Iacopo Pozzi († 1464) o de Puteo autore di commenti (2) e di notevoli trattati; il tortonese Gerolamo Torti (3) (1427-1484); il pavese Francesco Corti († 1500) (4); il comasco Giovanni Cane († 1490) esegeta non immune da velleità letterarie (5); il casalese Giovanni Crotti († 1530) disputatore arguto; il novarese Bartolomeo da Novara (...1376...), il cui commentario sulle Instituzioni potè passare per opera di Bartolo; gli astigiani Giorgio Natta († 1495) (6) e Alberto Bruno (1467-

---

(1) Cfr. su lui S. F. *Un giureconsulto piacentino* (*Bartolomeo Baratieri*) in Bsp. XVIII (1923) p. 38 sgg. Il suo *Libellus feudi reformatus* si può leggere edito dallo Schmid in SCHILLER: *Codex iuris alemannici feudalis*, Strasburgo 1728. Del piacentino Cristoforo Nicelli († 1482), professore a Torino, si ricordano commentari al Digesto nuovo, ma non sono editi.

(2) Dei suoi commenti all'*Inforziato* si conosce una edizione di Colonia 1584. Un suo *de iure et aequitate* si dice edito a Colonia 1580. E s. a. si segnalano stampate delle *Lectiones variae iuris*.

(3) Del Torti fu edito a Pavia s. a. nel 1485 e nel 1494 un *consiliuj in favorem populi florentini*.

(4) Di lui si hanno ripetizioni al C. 4. 2, edite s. a. et c., ed in TUI, III 2. 130 segg. ed a Colonia 1597, al C. 2. 2, edita a Lione 1553, altre al D. 1. 1. 37 in Repiciv. I; al D. 12. 2. 32 edita a Pavia 1482 e Lione 1553 (Rep. VII). Commenti alla Parte Seconda del Codice si segnalano come editi a Venezia 1532,altri al Codice e Digesto come editi a Lione 1540. Il *de feudis* edito a Lione 1534 e 1547 e Colonia 1570 è di Francesco Corti iuniore. Da ripetizioni probabilmente derivano i trattatelli *de interrogationibus et positionibus* edito a Pavia s. l. et a. e in TUI, IV, 10, *de testibus* in TUI, IV 125 e in Tdtest., Colonia 1596; *de transactionibus* ed in Tdtrans., Francoforte 1588. Notevoli per l'argomento il *De iure fisci et numismatibus* edito a Francotorte il 1610, il *tractatus sequestrorum* edito a Pavia 1478, 1483, 1489, il *tractatus monetarum* edito a Pavia il 1483 e 1495; il *tractatus sequestrorum* edito a Pavia il 1483 e quello *super statuto quod extantibus masculis feminae non succedant* edito a Pavia 1590. Certe sue note alla *Practica* del Ferrari furono edite con questa a Pavia nel 1591. I *Consilia* furono editi a Milano nel 1496. Molte sue ripetizioni al D. 24-45 leggonsi in Repiciv. III, IV, V; altre alle *Decretali* II, V e VI in Repican. III e V.

(5) Da *repetitiones* derivano probabilmente il *De iniuriis et damno dato* edito a Venezia (?) il 1468 e il *de executionibus ultimarum voluntatum* edito nel TUI, VIII, 185 e a Costanza 1593. A Padova nel 1485 fu edito un suo *Compendiolum institutionum in versibus latinis*. Un trattatello *de represaliis* fu edito a Pavia il 1479 e in TIU, XII, 185; uno *de tabellionibus* a Venezia il 1482. Il suo *de modo studendi* edito s. l. (forse a Pavia), 1476, 1484, a Padova 1485 e a Brunn 1488 fu recentemente ripubblicato dal Pescatore. Una edizione integrale delle sue opere giuridiche sarebbe stata tatta a Parigi 1616. Si lasciano da parte le opere letterarie.

(6) Alcune sue ripetizioni a *costitutiones* del Codice giustinianeo altre alle

1541) (1), assai favorevolmente noti per consulti e monografie riguardanti spesso delle materie non approfondite; il bresciano Lorenzo Calcagni (...1448...) (2) consultatore pregiatissimo; il milanese Pietro Besozzi († 1443), buon esegeta (3); i pavesi Alberico Maleti (...1431-1433...), autore di buoni trattati (4); Gerolamo Botticella, commentatore del Digesto e del Codice, considerato ai suoi tempi come un nuovo Cicerone (5), Catone Sacco amico anche alle Muse (6), Cristoforo Porcio commentatore delle Istituzioni (...1434-1440...). Il fanese Andrea Negusanzio, doctor veritatis, pubblicava nel 1494 un suo de iurisdictione capitaneorum generalium comitatus Fani (7); de sindacatu scrisse Amedeo Giustino di Città di Castello e, indipendentemente da lui, trattò lo stesso argomento Cataldino Boncompagni da Visso (...1435...): l'aquilano Gian Crispo de' Monti (8) fu autore fra l'altro di un'opera intitolata Termini omnium actionum.

---

clementine VI. 1 e V. 11. 2 erano edite a Pavia il 1475 ed il 1492, donde l'edizione veneziana del 1577. Un suo *tractatus de pactis* fu edito a Berlino 1582, a Colonia 1593 e nel TUI, VI; un altro *de statuto excludente foeminas a successione extantibus masculis* a Venezia e a Francotorte 1606.

(1) Un suo *de iudiciis et tortura* era edito a Siena fin dal 1495. Un suo *de constitutionibus decretis consuetudinibus* fu edito ad Asti 1518 e Venezia 1529; un suo *repertorium in materia statutorum* ad Asti 1518 e Venezia 1548-1549; un suo *de statutis foeminas et cognatorum lineam in successione excludentibus* è nel TUI, II, 165; con altri *de augmento et diminutione monetarum* (TUI, XVI), *de diminutione et deterioratione* (TUI, XVII, 370 segg.), *de refectione* (XVII, 385), *de mulatione et transformatione* (XVII, 319), *de permanentibus in eodem statu* (XVII, 395), *de rebus seu dispositionibus dubiis* (XVIII, 349); un suo *de forma et solemnitate* fu edito a Venezia 1549; un *de feudis* a Lione 1562. Con lui non dobbiamo confondere il Francesco Bruni, cui dobbiamo il *de iudiciis et tortura* edito a Siena il 1494 e 1495.

(2) Ed. Lione 1539.

(3) Del Besozzi una ripetizione è in Repiciv.

(4) Un suo *de testibus*, edito a Roma 1413 e poi a Basilea 1496, è anche in TUI, IV, 162

(5) Del Botticella ripetizioni al D. 12, 1, 1-7, 20, 27, 31 leggonsi nelle Repiciv. I. Suoi *Commentaria in Codices* furono editi a Venezia 1558. Aggiungi le *Matutinae iuris lecturae* edite a Firenze 1504.

(6) VOLTA, *Catone Sacco ed il collegio di sua fondazione* in Aslomb., VIII (1891), 562-600. Di lui è noto un *de senatoribus*. Una rep. al D. 12, 140 è in Repiciv. II, 181.

(7) Del Negusanzio *un de pignoribus et hypothecis*, è in TUI, VI, 193.

(8) Del *de sindacatu* si ricordano edizioni di Siena 1487, 1488, 1490, 1493 e Venezia 1493. Nel 1487 a Siena tu stampato anche un suo *de testamentis*. E nell'anno stesso i suoi *consilia*.

Neppur sono trascurabili del tutto Fabiano Giocchi da Monte Savino (1), Paolo Ruini da Montepico (2), Francesco da Crema (1452-1454) (3), Agostino de' Bonfranceschi da Rimini († 1479) (4), Baglione da Montevibiano (...1431-1511) (5), Marco Antonio Baviera (6) da Imola (1500), Francesco Pepi da Firenze (7), Francesco Bruno da s. Severino, Ambrogio Opizzoni da Pavia.

815 — L'Italia meridionale è rappresentata dai napoletani Antonio d'Alessandro (...1443-1479...) commentatore del Codice (8); da Paris de Puteo (1413-1493) (9), autore di parecchie monografie dai soggetti interessanti, in alcune delle quali tratta argomenti che potrebbero rappresentare dei primi tentativi per organizzare giuridicamente degli istituti di diritto pubblico o di diritto internazionale (10); da Matteo degli Afflitti (1443-1523), di cui è specialmente celebrato il trattato sulla protimesi, da Sebastiano Napodano (1298-1362), illustratori delle consuetudini napoletane.

La Sicilia (11) offerse una serie di buoni consultori in Berardo de

---

(1) Una sua *repetitio in auth. Novissime* fu edita a Siena 1492; un trattato *de emptionibus et de venditionibus et de omnibus contrctibus* in genere a Siena 1498, Milano 1492 e 1495. Un'altra rip. all'at. Ingressi è in Repiciv. I, 53.

(2) Un suo *promptuarium iuris* si ricorda edito a Lione 1556. Una sua ripetizione al D. 35, 38, 4 fu stampata a Pavia il 1490; un'altra al D. 35, 5, 15 è in Repiciv. IV. Altre al D. 12, 1, 22, 27, 40; al D. 39, 5 e al C. 6, 10 è in Repiciv. II e V. Si ricordano anche dei suoi consigli editi a Venezia il 1585.

(3) De' suoi *singularia et solemnia dicta* si conoscono edizioni s. l. et a., di Bologna 1473, di Pavia 1492, di Bologna 1492, di Pavia 1498.

(4) Certe sue *additiones super maleficio* furono edite a Ferrara 1477.

(5) Un suo *de liberis praeteritis* fu edito a Perugia 1500. Cfr. Repiciv. VIII.

(6) Di Antonio Baviera si ricorda una *repetitio* D. 30, 1 edita a Bologna il 1497 e riportata nelle Repiciv. IV, 99. Suoi commenti alle *Istituzioni* sarebbero stati stampati a Bologna 1507 e Lione 1523. Un suo *de virtute et viribus iuramenti* è nel TUI, IV, 364.

(7) Una ripetizione di Francesco de' Pepi al C. 6, 18 fu edita a Siena 1494.

(8) Alla seconda parte del Codice ed. Napoli 1474. Un suo *de haereditatibus quae ab intestato deferuntur* fu edito a Basilea 1556. Venezia 1499.

(9) Un suo *libellus syndacatus* fu edito a Napoli 1473 e 1485, a Pavia 1493 e 1495; un suo *de ludo* s. l. et a. ed a Venezia 1489 e in TUI, VII, 151; uno *de duello* a Napoli 1478. Cfr. PERSICO: *Gli scrittori politici napoletani dal 1400 al 1700*, Napoli 1912.

(10) Il suo *de iure prothimiseos* è edito Venezia 1499 in TUI, XV, 2 sgg.

(11) GENUARDI, *Contributo alla storia della cultura giuridica a Palermo nella prima metà del secolo XIV*, Palermo 1906; *I giuristi siciliani del secolo XIV e XV anteriori all'apertura dello studio di Catania*, Catania 1908; *La letteratura giuridica siciliana*, Palermo 1907.

Medico Saccurafa, in Guglielmo da Perno (1421), in Biagio di s. Angelo (1423) in Giovanni de Ansalone (1424), in Goffredo Rizzari (1423), in Gerardo Albiate, in Giacomo Bonanno, in Giacomo di Cerra.

Erano ancora le università che accentravano e dirigevano il movimento scientifico. Bologna, Padova, Ferrara, Pavia, Siena, Perugia, Napoli erano sempre i centri principali da cui la cultura si irradiava per ogni regione d'Italia: solo focolare non scolastico la Rota romana. Il giurista era sempre per eccellenza un privatista. La trattazione delle questioni pubblicistiche era di solito lasciata a letterati e filosofi (1). Una maggior vocazione verso quegli studi vi era però nell'Italia meridionale (2).

816 — In quella pleiade di giureconsulti, non ancora ben nota, facilmente aumentabile se si tenesse conto anche degli autori inediti, torna difficile il distinguere e graduare i valori. Ma non erano certo tutti equivalenti.

L'umbro Ludovico Pontano (1409-1439) (3), detto per eccellenza romano (4), autore oltre che di consilia (5) e di ricercati singularia (6), di un trattato de fontibus iuris, già si levava un po' sul livello comune. Ancor più emergono il perugino Pier Filippo Corneo o della Corgna (1420-1492), autore

---

(1) NOVATI, *Luigi Gianfigliazzi giureconsulto ed oratore fiorentino del secolo XIV*, in Asit. (1889).

(2) LOIACONO, *L'opera inedita De maiestate di Giuniano Maio e il concetto del principe negli scrittori della corte aragonese in Napoli*, in AAnap., XXIV, pp. 329-376. Ctr. SALVIOLI, *Storia del diritto romano a Napoli nel periodo dell'Umanesimo* in RASmpnap. LVII, p. 51. Cfr. anche il suo articolo *Intorno alla Summa legum di Raymundus neapolitanus* in AAlnap., XLV, p. 445 in cui afferma l'origine meridionale di quella summa popolare edita a Cracovia 1506, rivendicata alla Germania dal Tomaschek n WSB., CLXVIII (1912).

(3) Cfr. SAVIGNY, VI, 57, 97.

(4) Una sua lettura alla seconda parte del Codice, alla prima parte del Dig. novum fu edita a Pavia il 1496; altra alla seconda parte a Pavia 1496. Ripetizioni sgorgò probabilmente il *de arbitris* ed. s. l. 1475, a Venezia il 1491, a Pavia il 1496. Una ripetizione al C. 6, 50 auth. Humiliter fu edita a Roma s. a. ed a Pavia 1483 e 1488; un'altra al D. 24, 2, 63 a Siena 1494. Di qui i Comm. al Dig. e al Cod., editi a Venezia 1547 e 1580.

(5) Ed. Roma 1474, Pavia 1483, 1485, Milano 1489, Venezia 1493, 1500.

(6) Dei *singularia de causis criminalibus* riordinati di Lauro Palazzoli oltre a due edizioni s. l. et a., a due edizioni romane s. a., ad una edizione strasburghese s. a., ad una edizione di Lubecca s. a. si ebbero le edizioni veneziane del 1471, 1475, 1485, 1489, 1496 e la milanese del 1477.

oltre che di consigli (1) di ampie letture al Digestum vetus ed al Codex (2), e Francesco Accolti (1418-1486), detto l'aretino per eccellenza, commentatore di molti titoli del Digesto (3) e del Codice (4) e delle Decretali (5) e di consigli (6). Questo ebbe fama ai suoi tempi di essere il principe dei giureconsulti. Al successo di lui, che era anche conoscitore del greco, giovò l'esser stato più dei colleghi fornito di buone lettere e l'aver coltivato le Muse, omai attraenti più che il severo aspetto della giustizia: l'umanesimo, a cui non eran rimasti sordi nemmeno il Baldinotti, il Cane e il Sacco, incalzava di già.

Incalzava anche quello spirito di ribellione che doveva far capo alla riforma. Lo aver preso vivissima parte al movimento filosofico religioso del tempo aiutò certo la fama dei due Socini: del canonista Mariano (1411-1467), e del civilista Bartolomeo (7)

---

(1) Ed. s. l. 1502; Trino 1513; Lione 1531, 1544, 1553; Venezia 1572.

(2) Commentarii alla seconda parte del Dig. Vet. furono editi a Lione 1553, altri alla prima e seconda parte del Codice a Lione 1553 e 1590. Una lettura al sesto libro del Codice era già stata pubblicata a Perugia 1477 e Pavia 1488; a Siena 1491 era stata pubblicata una *repetitio* all'*auth. Sacramenta puberum*, s. l. e a. Si trova edito sotto il suo nome anche un *tractatus soccide et societatis*.

(3) Commentarii alla prima e seconda parte dell'Inforzato furono editi a Siena 1486 e Milano 1492; altri al *Dig. novo* a Venezia 1589. I primi furono ristampati a Torino 1514, Venezia 1522, Lione 1533 e 1548.

(4) Ed. Pavia 1502-1503, Trino 1512, Lione 1548. Delle sue *Lecturae ad ius civile* si citano anche edizioni di Lione 1540 e 1573, di Venezia 1599 e 1605. Un suo *De oblationibus* è in TUI, XIV, 122.

(5) Suoi commenti alla seconda parte del *Dig. vet.* furono editi a Pavia 1498 e a Venezia 1589. I commenti al Codice a Venezia 1589; quelli all'*Inforziato* a Venezia 1572; quello al secondo delle Decretali a Pavia 1496. Da ripetizioni derivano il *De acquirenda possessione* (D. 41, 2) edito a Pescia 1486; il *de vulgari et pupillari substitutione* edito a Pavia 1500; il *de accusatione* edito a Milano 1495.

(6) Ed. Pisa 1482.

(7) Commentarii alla prima parte del Dig. vet. furono editi in Venezia 1499; alla prima parte dello Infortiatum in Milano 1492, alla prima e alla seconda s. l. et a. e in Venezia 1496. Separate prelezioni furono edite al D. 18, 2 in Modena 1497, al D. 24, 3 in Bologna 1497, alle c. l. 29 D. 28, 2 in Modena 1491, al D. 28, 6. s. l. et a. e in Pisa 1483 e 1484 e Bologna 1497, al D. 35, 1 in Pisa 1494 e Bologna 1497 al D. 34, 5 in Bologna 1498 e Pavia 1499, al D. 41, 2 in Pisa 1491 e Bologna 1497, al D. 44, 1, in Modena 1492; al D. 44, 2 in Venezia 1496, al D. 45, 1 in Pisa 1498. Varie ripetizioni *super varios titulos iuris* furono edite il 1492 s. a. e a Bologna il 1497 con apposito repertorio. Un suo *de iure dotium* fu edito a Pavia 1475 e

(1436-1507). Il Poliziano stesso non esitava a chiamare quest'ultimo un suae aetatis Papinianus! A noi l'elogio, sebbene non si possa dubitare della sua sincerità, sa un po' di esagerazione.

Come giureconsulti ci appaiono ben altrimenti solidi, oltre al mantovano Giovanni Campeggi (1448-1511) (1), il milanese Lancillotto Decio († 1503) (2) ed, ancor più, il suo fratello Filippo (3) che lasciò commenti a diversi titoli del Digestum vetus e del Novum e, oltre ai commentarii, dei buoni consigli (4).

Milano diede pur nascimento a quello che noi possiamo considerare come l'Accursio del periodo nuovo, a Giasone del Maino (5)

1478, Venezia 1491 e 1499 e in TUI, IX; il suo *de testibus* nel TUI, IV e a Venezia 1594; il suo *de immunitatibus ecclesiasticis* in TUI, IX; il suo *de statutis* nel TUI, II e a Francoforte 1606; il *de consensu prestando in contractibus mulierum* a Venezia s. a.; i *consilia* a Venezia 1556.

(1) Di un suo *tractatus de iure dotium* si hanno edizioni di Pavia 1478; Venezia 1491 e 1499 in TUI, IX, 274 segg.; un suo *de statutis* fu edito nel TUI, IV, 263 e nei Trdst., Francoforte 1606; un suo *de testibus* nel TUI, IV, 88 segg. I suoi *consilia* furono editi a Venezia 1556.

(2) Commentarii alla prima parte del *Dig. vet.* trovansi editi a Pavia 1495 e in luogo indefinito il 1499 e alla seconda parte in Pavia il 1496 e in luogo indefinito il 1499; quelli alla prima parte dell'*Infortiatum* a Pavia 1495; quelli alla seconda a Pavia 1496. Commentarii alla prima parte del Codice furono editi a Pavia 1495 e 1500, alla seconda in Pavia 1499. Una *repetitio* al D. 5. 1 fu stampata a Pavia il 1499.

(3) GABOTTO, *Un giureconsulto del quattrocento: Filippo Decio milanese*, in Conversazioni della domenica, 1887. Commentarii alla prima e seconda parte del Dig. vetus e dell'Infort. furono editi a Lione 1551. Una ripetizione al D. 5. 1 fu edita a Pisa 1494 un'altra al D. 22, 3 a Pisa 1490. Dei comm. al D. 50. 16 si hanno edizioni di Pavia s. a. et l., di Lione 1446 e 1553. Dei commenti alle Decretali si hanno edizioni di Lione 1540, 1544, 1551, 1564, 1581, di Roma 1579, di Venezia 1599. Un suo *consilium ad Lodovicum regem pro auctoritate concilii generalis super papam* fu edito a Francoforte 1621. Dei *consilia* si hanno edizioni di Lione 1519, 1536, 1550, 1565, Francoforte 1588, Venezia 1575, 1580, 1595.

(4) I commentarii al Dig. vet. furono editi a Milano il 1507, quelli all'Infortiatum il 1509, al *Novum* il 1510-1513; quelli al Codice il 1507. Di qui le edizioni di Milano 1546, 1581-1582, Torino 1592. I commentarii agli *Usus feudorum* furono editi a Pavia 1483. Qui nel 1483 era pur pubblicato il suo *de actionibus*, e nel 1476 e 1489 si stampò il suo *de iure emphiteutico*. Nel 1489 furono anche di là divulgati gli *apophtegmata singularia iuris*. I suoi *consilia* videro la luce a Francoforte 1609.

(5) SAVIGNY, VI, 57; e, in sua aggiunta, GABOTTO, *Giason del Maino e gli scandali universitarii nel quattrocento*, Torino 1888; GABOTTO, *Nuovi documenti e notizie su Giason del Maino*, in L. E. (1888); BERTANZA, *Giason del Maino e l'università di Padova*, in Rsit., V (1888); DELLA SANTA, *Un episodio*

(1435-1519). Può riguardarsi come il tipo più rappresentativo della scienza giuridica a cavallo del secolo decimoquinto e decimosesto. Gli ampii commentarii in cui egli ha trasfuso e dominati i materiali accumulati da tante generazioni di esegeti ben segnano la chiusura di un periodo che aveva ormai adempiuta la sua missione. Non era possibile procedere ad ulteriori conquiste se non mutando metodi e sistemi (1).

Alla letteratura giuridica portavano sempre il maggiore contributo i professori d'università. Presso gli studii sorsero per lo più le tipografie che di questi divulgarono gli scritti. Napoli, Roma, Siena, Pescia, Bologna, Milano, Pavia, Ferrara e Venezia sopratutto contribuirono alle prime edizioni di opere giuridiche, seguìte più tardi oltre monte dalle tipografie di Lione, Strasburgo, Colonia, Spira e Norimberga, che tanto cooperarono alla recezione del diritto romano.

Ogni università sembrava vigile custode delle proprie tradizioni. Ancora sulla fine del secolo decimoquinto si parlava genericamente di p a t a v i n i, p a p i e n s e s, p e r u s i n i, ecc.

817 — A sentir le lodi che i giuristi del tempo profusero con larga mano ai dottori surricordati e specialmente agli ultimi, quella avrebbe dovuto essere l'età dell'oro per la giurisprudenza: ma le loro iperboliche laudi facevano aspro e curioso contrasto con le ostilità dei letterati che pure erano il simbolo più sensibile, più vivo, più fulgido del fecondo risveglio di cultura che omai sogliamo designare come umanesimo (2). A quel movimento i giuristi si mantenevano generalmente

---

della vita di Giason del Maino, in NAven., VIII (1904); *Ancora di Giason del Maino desiderato alla università di Padova*, in NAven., XII (1912), 433 segg.

(1) Italiano e della seconda metà del secolo decimoquarto parrebbe Bartolomeo de Hucio (da Uzzo), cui dobbiamo un buon trattato sulle sostituzioni edito in TUI, VIII.

(2) Del Re, *I precursori italiani di una nuova scuola di diritto romano*, Roma 1878; Marsuppini e Fortiguerra, *I precursori della scuola umanistica di diritto romano secondo un testo inedito*, in AG., XXXVIII, 398; Bonamici, *Il Poliziano giureconsulto*, Pisa 1863; Chiappelli, *La polemica contro i legisti del secoli XIV, XV e XVI*, in AG., XXVI (1881); Savagnone, *Gli umanisti italiani e la storia del diritto romano*, Palermo 1903; Sighinolfi, *Angelo Poliziano, Lodovico Bolognini e le Pandette fiorentine*, in SeMpl., st. d. Univ. di Bologna, VI (1921), pp. 187 e segg.; Frati, *Ludovico Bolognini*, in SteMplstdUnbol., II (1906); Villaroes, *Il contributo dei letterati umanisti nella scienza giuridica*, Catania 1921.

chiusi; i ripetuti tentativi per ricercare nel nostro periodo qualche precursore della giurisprudenza culta non si possono dire riusciti. Lo stesso Luca da Penne, che per la conoscenza degli scrittori antichi poteva rivaleggiare col Petrarca non era ancora animato da quello che noi chiameremmo spirito umanistico. Nè certo può considerarsi come indizio di questo il ricorso sporadico fatto da qualche giurista, p. es., il Panormitano, alle Pandette pisane o fiorentine. L'umanismo giuridico non poteva affermarsi se non mutando radicalmente le idee intorno al fondamento della validità del diritto romano e intorno ai rapporti tra le varie fonti giuridiche.

I letterati lavoravano già da qualche tempo con meravigliosi risultati non pure ad affinare i metodi per l'esegesi filologica e storica dei testi, ma anche alla ricostruzione delle antiche istituzioni; e da un lato l'Angelo Poliziano, Pietro Cerniti, Maffeo Vegio aprivano la via ad una più illuminata critica degli stessi testi legali e dall'altro Gasparino da Barziza col suo De nominibus magistratuum, Pier Candido Decembrio col suo De muneribus romanae reipublicae, Andrea Fiocco († 1452) col suo De sacerdotibus et magistratibus romanorum attribuito fittiziamente a Fenestella, l'illegittimo rampollo dei duchi di s. Severino coperto sotto lo pseudonimo di Giulio Pomponio Leto (1428-1498) col suo De magistratibus, sacerdotibus, iurisperitis et legibus e il Ravaldini, ben più noto sotto lo pseudonimo di Flavio Biondo, nella sua Italia illustrata e nella Roma triumphans, davan già fondamento ad una storia del diritto romano. Lavoravano si può dire sullo stesso terreno dei giuristi e nondimeno questi sembravano ignari dell'opera loro. Non parrebbero nemmeno tocchi da gli aculei delle aspre invettive che contro loro gettavano i letterati. Pur Lorenzo Valla tutti li avvolgeva in uguale disprezzo, non risparmiando nemmeno Accursio e Bartolo.

Giuristi e letterati non potevano intendersi. Solo l'annichilamento della effettiva autorità degli imperatori ultramontani e lo sfasciarsi completo dell'utopia imperialistica, cui il giureconsulto si manteneva fido considerando il Corpus iuris come una legge da venerare ad occhi chiusi, doveva rendere possibile di ascoltare con minore disdegno le voci ammonitrici dei letterati, di riferire i testi venerati non più al mondo moderno, ma a quello in cui erano sorti, di scomporre l'opera di Giustiniano

nei suoi elementi e di disporre questi in varii strati sì da poterne meglio intuire il processo di formazione e l'originario significato, di veder la morte accanto alla vita, di ammettere accanto alla esegesi a scopo pratico una vera interpretazione storica. Tanto non si poteva domandare a giureconsulti che le leggi antiche studiavano sempre come leggi vigenti e che sopratutto miravano a soddisfare le istanze della pratica, indagando non ciò che le leggi romane avrebbero potuto dire secondo la intenzione di chi le aveva composte, ma quello che si doveva far loro dire perchè fossero utili. L'ignoranza della filologia e della storia potevano essere compensate dall'intuito pratico; la conoscenza di quelle non avrebbero invece compensato l'assenza di questo. Non dobbiamo dimenticar questo se degli scolastici vorremo dare un giusto giudizio.

I giuristi dovevano essere necessariamente conservatori: non potevano concepire le leggi romane quali fonti di erudizione, così come non le potevano semplicemente concepire come un astratto sistema filosofico. I trattati de modo studendi di Giambattista San Severino, di Giovanni Cane, di Giovanni Strimuzio (1) potrebbero tuttavia indicare che, sebbene non si sentisse la necessità di repudiare il passato, le questioni di metodo interessavano più di prima: Andrea Piperario prendeva le difese della giurisprudenza (2).

A nuovi indirizzi doveva spingere anche l'introduzione della stampa. Il desiderio di fornire delle edizioni più maneggevoli ma in pari tempo più corrette dei testi sostituendo gli stampatori agli stationarii induceva necessariamente ad affinare i metodi critici (3). Pier Antonio Bartolini correggendo settanta passi delle Pandette schiudeva la via che nel 1506 lo spagnolo Antonio di Lebya avrebbe ripresa segnando in un lessico gli insigni errori dell'Accursio. L'atmosfera accennava a mutare. Ludovico Bolognini, pur aderendo fondamentalmente ai vecchi indirizzi, nel proseguire il concetto di una edizione critica del Digesto, segnava già i tempi nuovi (4). Un poco li segnava

---

(1) Ed. Roma 1491.

(2) Ed. Bologna 1498.

(3) FRATI, *Gli stationarii bolognesi* in Asit., XLV, 380-390; BRUGI, in SeMplstUnbol., V, e in *Saggi* II, n. 1.

(4) Sue ripetizioni al D. 12. 1, 3 furono edite in Bologna 1473 e 1475; al D. 39. 1 in Bologna 1492 e Pavia 1496; al D. 39. 2 in Bologna 1494;

anche Giovanni Nevizano con le sue tendenze erudite (1). L'Italia meridionale doveva dar presto Alessandro D'Alessandro: la settentrionale Andrea Alciato.

818 — L'opera degli scolastici fu molto diversamente apprezzata. Alla condanna degli umanisti fa riscontro quella del Savigny che ha dato fondamento alla opinione dominante: ma ora il giudizio tende a farsi meno severo. Sono mutati gli aspetti da cui l'opera stessa è guardata. Più che come restauratori del diritto romano vengono considerati come ordinatori di rapporti giuridici nuovi entro gli schemi romani; più che come maestri vengono considerati nei loro contatti con la pratica, negli atteggiamenti che seguivano di fronte ai bisogni di questa. La valutazione loro può mutare senza dar torto in tutto al Savigny. Questi infatti li aveva mal giudicati e, in fondo, mal compresi appunto perchè aveva badato sopratutto alla loro attitudine nell'insegnamento.

Il metodo dei commentatori era, in fondo, una prosecuzione del metodo dei postaccursiani; ma ne avevano esagerati taluni caratteri così da farne risultare un peggioramento. I procedimenti seguiti nelle nostre scuole, designati poi col nome di mos italicus, sono assai fedelmente rispecchiati nel noto distico di Matteo Gribaldi Mofa:

> Praemitto, scindo, summo casumque figuro,
> Perlego, do causas, connoto et obiicio.

Prima di spiegare la singola legge si esponevano le nozioni preliminari che parevano necessarie per chiarire l'argomento al quale la legge si riferiva. Rientrava in codeste specie di introdu-

---

al D. 30. 1 in Bologna 1482-1484, al C. 4. 13 in Bologna 1490. A Bologna il 1499 furono anche editi i suoi consigli. Nel 1491 a Bologna vide la luce la *commentatio in privilegium Theodosii pro universitate Bononiae concessum*. A Bologna nel 1495 (e poi più volte s. l. et a.) una *Tabula brevis ad facile inveniendum omnes textus et etiam omnes glossas singulares in utroque iure*. A Bologna nel 1486 e 1496 una sua *Collectio florum in Decreto*, cui tenne dietro, pubblicato in Venezia nel 1498, un *Repertorium in rubricas Decretalium*. Diffuso sopra tutto il suo *de indulgentiis*, edito a Bologna 1489, Venezia 1548 e in TUI, XIV, 141 e Marburg 1751. Un *de doctorum et militum praeferentia* fu stampato a Lione 1540. Una sua *Tabula* sul Panormitano fu edita a Bologna 1454, s. l. et a., a Ferrara 1475, a Colonia 1477.

(1) Cfr. LESSONA, *La Silva nuptialis di Giovanni Nevizano*, Torino 1886.

zione scientifica l'esame del rapporto fra la legge e la rubrica sotto la quale era compresa e tra questa e le altre rubriche che la precedevano o la seguivano. E la esplicazione delle rubriche e la continuatio titulorum aveva omai assunto tanta importanza che spesso intorno ad esse si impiegava, per non dire si perdeva, buona parte dell'anno scolastico. Quando poi si giungeva a prendere in esame la legge in sè, si cominciava dal dividerla per comodità di interpretazione in parti: la divisione poteva essere utile, ma era spesso spinta così oltre da potersi ben dire che la legge fosse sminuzzata tanto che i suoi frantumi potevano andar dispersi col vento.

Un correttivo al frazionamento avrebbe dovuto essere offerto dalla summatio: essa doveva ricomporre nel loro assieme gli elementi sceverati dall'analisi. Ma non era la parte più curata. A sfoggio di ingegnosità si prestava meglio la figurazione del caso. Assunto utile anche questo, se per pompa di acutezza e di originalità il maestro non si fosse preso l'impegno di creare i casi più strampalati rendendo intricati anche quelli la cui costruzione poteva essere piana.

Dopo la posizione dei casi si rileggeva la legge. La lettura doveva servire di base ad una nuova indagine sulla ragione di essa. Ma i testi richiamati erano presto perduti ancora di vista. Dalla ragione della legge sgorgavano gli ammonimenti del maestro rispetto alla sua efficacia ed alle sue conseguenze. Si configuravano tutte le possibili applicazioni, valendosi del materiale già sfruttato e aggiungendo nuove ipotesi, spesso in sommo grado artificiose. Ogni deduzione, che si presentava come degna di nota, veniva accompagnata dalle relative obbiezioni, ogni tesi dalla antitesi.

Era proprio un'acrobatica del cervello, donde usciva trionfatore chi meglio sapeva destreggiarsi nella immane trafila degli argomenti pro e contro, schierati di fronte come due eserciti in campo. Il plauso degli studenti accarezzava di più chi più si mostrava originale nelle proposte ed esperto nella loro difesa. Preferivano la bravura artificiosa alla verità disadorna; più il discorso fluido e colorito che la precisione rigorosa; più le quisquilie ornamentali che la solidità del contesto!

819 — I vizii del metodo didattico si riflettevano nella letteratura. Troppo spesso i commentarii erano un semplice coordinamento di corsi scolastici. Possiamo intravvedere già quali

dovessero essere le maggiori pecche di quella letteratura. Anzitutto la uniforme impalcatura delle varie trattazioni.

L'uso dello stesso metodo ingenera in noi un senso stucchevole di sazietà che le fa apparire repugnanti. Il metodo della scolastica aveva i suoi vantaggi in quanto, sia pure esagerando gli insegnamenti aristotelici, avvezzava l'intelletto a valutare in ogni questione con immutata riferenza a certi principii il pro ed il contro d'ogni questione ed a sfuggire le soluzioni precipitate. Ma presso i giuristi si era ridotto ad un congegno meccanico di affermazioni e di negazioni, di generalizzazioni e di limitazioni, di distinzioni e suddistinzioni per tal modo che da una stessa legge si riusciva a dedurre le più disparate conclusioni.

Dov'era supremamente necessaria la chiarezza tutto diventava così oscuro ed incerto. In tutti gli scritti del tempo si incontra lo stesso sforzo di analisi, che conduceva ad uno sminuzzamento eccessivo delle leggi e ad una cavillosa interpretazione, la quale riusciva fallace anche là dove avrebbe dovuto esser legata alle parole per il vizio di dar corpo anche alle similitudini ed alle metafore.

820 — Un altro vizio insito nella scolastica era il principio di autorità. Il quale, come ben rileva il Gentile, derivava da ciò che il valore del pensiero era da esso presupposto e non posto. Il sillogismo, che fu il precipuo strumento, anzi l'unico addirittura di cui la scienza si valesse, presupponeva le premesse da cui doveva trarre le conseguenze che già vi erano implicite.

I giuristi avevano il loro vangelo nei testi delle leggi; dove le leggi difettavano, le premesse erano attinte dalla giurisprudenza già formata. Non si sapeva procedere senza punti di appoggio. E la scepsi si spuntava dinanzi a questa necessità.

Il principio di autorità era portato agli estremi più assurdi. Nulla doveva dimenticarsi di ciò che era stato detto: se già i glossatori in proposito avevano « allargato le fibbie », può dirsi che ora non vi fosse più ritegno. Il testo restava affogato sotto il cumulo delle interpretazioni riferite e discusse. Col testo bisognava leggere la glossa di Accursio: gli statuti delle università, a Cremona per esempio, facevano di ciò obbligo espresso. La glossa nei tribunali valeva quanto le leggi e spesso più delle leggi; Raffaele Fulgosio osservava esser meglio aver per sè Accursio che Giustiniano. Ma anche nella scuola la glossa era apprezzata, anzi addirittura idolatrata. Nulla è più caratteri-

stico, per dar rilievo al prestigio della glossa, del formarsi di una vera e propria ermeneutica intesa a stabilire quale dovesse essere l'opinione di Accursio. Si reputava, per esempio, ch'egli avesse dato la preferenza all'ultima tesi pur quando fra le precedenti ve ne fossero di meglio ragionate o di più eque o di inspirate al favore delle leggi per determinati istituti; ma codesto criterio è già un saggio dell'arbitrarietà che dominava in materia, e un indizio degli inconvenienti che la tirannia della glossa poteva portare con sè. Poi alla tirannia della glossa se ne aggiunsero altre. Quella di Bartolo in primis, considerato anch'esso come un nume.

821 — La smania di tutto riferire quel ch'era stato detto, cumulando autorità sopra autorità ed opinioni sopra opinioni, senza distinguere il loglio dal grano ed il dottorello dal dottore faceva spesso cader nel plagio. Nè senza ragione il Fabre ironicamente osservava: «Non ti spaventare, o lettore, della molteplicità dei libri legali. Imparando uno impari gli altri!». In forma ancor più rude e pungente un altro giurista contemporaneo diceva: «Quel che l'uno pose ad una legge lo troverai nell'altro con parole uguali o poco diverse»! Il senso della proprietà letteraria non era troppo vivo negli scrittori medioevali: lo fu ancor meno presso i giuristi, in cui la trascuratezza della forma, attraverso la ripetizione dei medesimi termini, lasciava più facilmente scoprire la copiatura. Il vizio di voler tutto ripetere portava con sè una soverchia prolissità di svolgimenti, la quale era aggravata dalla forma sciatta e abbondante di parole. La verbosità non sempre trovava giustificazione nella importanza del tema.

E al Cuiacio i commentatori parvero verbosi in re facili, in difficili muti, in angusta diffusi.

822 — L'inelegànza della forma è anche incontestabile. Il latino dei commentarii era il latino della cattedra, che per fungere da lingua universale e riuscire accessibile a tutti non poteva essere ricercato e puro. Da noi nessuno avrebbe pensato, come si pensò presto in Francia, a sostituire al latino il volgare; il volgare lo si lasciava agli idiotae. Ma il volgare premeva sul latino stesso. E non di meno, pur così volgarizzato, l'idioma maestoso di Roma inceppava spesso il pensièro entro le morse di un tecnicismo tradizionale. Di qui, accanto alle goffaggini, le oscurità.

823 — Ma non bisogna veder solo il male. Se a noi che, oltre

a procedimenti deduttivi, sogliamo usare, a complemento e correzione di essi, l'induzione, appare strano e barocco l'abuso del sillogismo e faticoso riesce il seguire il cammino contorto del pensiero del giurista, non dobbiamo dimenticare che in quello strano sminuzzamento delle leggi, in quelle sottigliezze capziose vi era lo sforzo di piegare il diritto romano alle esigenze nuove. Il Corpus iuris doveva fornire i criterii per risolvere tutte le questioni insorgenti dalla pratica; ma nelle linee giustinianee non potevano entrare senza sforzo le forme giuridiche di un'età analoga per taluni aspetti, per altri profondamente diversa. Era necessità quindi il ricorrere agli artificii, cercando di dare consistenza a nessi che erano irreali.

Quei giureconsulti che bizantineggiavano nella scuola diventavano però meravigliosi quando dovevano rispondere ai bisogni della pratica. Già Baldo argutamente notava che le leggi si inghiottivano nella scuola, ma si digerivano a palazzo. Il contatto colla realtà faceva por da parte ciò che la scuola apprestava di indigesto e di indigeribile. Appunto come pratici i commentatori devono essere giudicati.

I migliori maestri furono quelli che mantennero più vivo il contatto con la vita esterna. Salendo sulla cattedra non potevano dimenticare appieno ciò che la pratica aveva insegnato. E ai pratici accadeva men facilmente di abbandonarsi a tesi che nel foro dovessero dar luogo ad altre reales e communes. Il buon senso moderava il soverchio studio di una sterile originalità.

824 — Il simbolo della praticità degli scolastici sta nei consilia. Non vi ha commentatore che non ne abbia scritto, non che a decine, a centinaia: nè senza fondamento taluno preferì addirittura designarli come consultori. I consulti costituiscono la parte più sana e la più fattiva della loro produzione, procedendovi essi con maggiore libertà di fronte alle pastoie che imponeva la tradizione scolastica (1).

---

(1) Anche dei consulti si fecero, come delle questioni, amplissime raccolte. Importantissima è la classense n. 48, in cui, accanto ai consulenti più famosi, figurano altri ai loro tempi onore dei collegi e degli studi di Bologna, Padova, Pavia, Firenze, Perugia. A Bologna ci riportano Nicolò Ancarani (1440), Antonio Andarelli, Marco Angelelli (1396), Geremia Angelelli († 1417), Giovanni Angelelli († 1477), Pandolfo Aurighetti, Nicolò Azzoguidi († 1416), Giacomo Bindorfi (1438-1439), Bartolomeo Calderini († 1501), Giovanni Canetolo († 1407), Bartolomeo Cannossi,

825 — Ma l'intento pratico dei commentatori risulta anche da altri indizii. Anzitutto dai formularii.

L'opera dei redattori di formularii non cessò nel nostro pe-

Giovanni Lapi († 1405), Giovanni Montironi (1376), Vincenzo Paleotti († 1498), Gaspare Ringhieri († 1458), Nicolò da Roverbella († 1423), Giacomo Saliceto († 1429), Battista Sampiero († 1457), Ugolino Scappi († 1405) e probabilmente Ludovico Aragonesi, Stefano Barbieri, Battista Benedelli, Giovanni Bianchetti, Lorenzo Boschi, Andrea dei Bovi († 1399), Giacomo Fabro, Matteo Fregnani, Antonio Giocchi, Benedetto Magnanini, Giovanni Marescalchi, Bartolomeo Mezzaprile, Andrea Paltroni, Nicolò Raimondi, Giovanni Rocchegiani, Antonio Silvestri, Evangelista Terribili, Giovanni Zuccante. A Padova ci riportano Enrico Alano (1380-1396), Alvarotto Alvarotti (1389-1396), Pietro Alvarotti (1387-1405), Francesco Alvarotti († 1460), Pietro Bagarotto († 1472), Pietro Barbò (1455-1472), Lionello Brazoli (1477), Bernardo Buzzacarini (1477), Bartolomeo Capodilista (1426-1449), Federico Capodilista (1434). Tomaso Cambiatori (1409), Ubertino Campagna (1356), Egidiolo Cavitelli (1379-1393), Francesco Contarini (1460), Fantino Dandolo († 1448), Aldobrandino Doglioni, Antonio, Benedetto e Daniele Dottori († 1482), Paolo Dotti (1422-1435), Pietro del Getto (1430), Leone Lazara († 1471), Giacomo Leonessa (1467-1472), Michele Riprandi da Marostica (1458-1486), Paolo d'Arezzo (1430-1439), Andrea Parleoni (1363-1667), Pietro Michiel, Michele Denaves, Modesto Polentone († 1490), Giovanni da Prato veronese (1441-1477), Giovanni Porti (1456), Giorgio Prioli (1477), Giambattista Roselli († 1510), Giacomo Rubei (1470), Benedetto Sala (1470), Bartolomeo Saliceti (1372-1402), Nicolò Sannazzaro († 1477), Fabio Massimo da s. Urbano (1420-1428), Giacomo Tomassi (1460), Uberto Trappolini (1423), Antonio Ursato (1445-1496), Gaspare Ursato (1483), Giovanni Vercellesi (1450-1467), Federico da Vigonza (1490), Pietro da Vonico, Pietro Zacchi (1399), Carlo Zambeccari († 1399). A Pavia ci riportano Bartolomeo Benzoni (1386-1387), Luchino Corti (1421-1422), Rolando Corti (1446-1455), Stefano Fazardi († 1453), Giovanni Grassi (1422-1469), Giacomo Isolani (1431), Daniele Landolfi (1589), Cristoforo Maleti I († 1421), Cristoforo Maleti II (1450), Tommaso Morone († 1457), Antonio Oldoino (1472), Giovanni Omodei (1373-1391), Albertino Osbergeri (1385-1387), Agostino Pezani (1392-1404), Francesco della Porta, Daniele Sala (1397-1402), Guglielmo Tartaglia, Giovanni delle Taverne (1396), Gualtiero Zasi (1385-1399), e probabilmente Ardicino da Novara, Gian Agostino Barsiza, Pietro e Tomaso Corti, Niccolò della Croce, Luigi Fieschi, Nicolò Facini. A Ferrara Alberto Cortese (1461), Paolo da Brescia (...1468-1469...), Gian Francesco Camposacchi (1479), Pandolfo Collenuccio, Ugo Trotti (1451-1467). A Pisa Paolo Fioravanti (1519-1535), Francesco Macchiavelli. A Firenze Bonaccorso di Montemagno, Giovanni Ricci (1365), Antonio d'Alessandro (1364), Andrea Benzi (1451), Bernardo e Stefano Bonaccorsi (1398-1404), Rosello Roselli (1391-1398), Torello Torelli (1420). A Perugia Agapito da Perugia (1396-1399), Benedetto Accolti († 1495), Ludovico Andreucci (1399), Lionello Baglioni, Onofrio Bartolini (1350-1417), G. Battista Bentivoglio, Mariotto Boncambi († 1488), Antonio Caffarelli (1460), Ivone Coppoli († 1511),

riodo; se l'età dell'oro dell'ars notaria si deve sempre ravvisare nel secolo decimoterzo, quando essa spingeva le sue propaggini oltre monte (1) per mezzo di maestri ardimentosi come quel-

---

Crispolto di Vagnolo da Perugia (1399), Lorenzo Ermanni (1399), Matteo Feliciani (1452), Mansueto Mansueti (1438-1469), Giacomo Ranieri († 1445), Angelo da Todi, Francesco Varini. A Siena ci riportano Raniero Pagliarense (1327) e Tommaso Docci. Nè saprei staccare dai centri umbro-toscani di cultura Adriano da Gubbio, Antonio Astrubaldi, Angelo d'Amelia, Ludovico Antini, Giovanni Antoni, Giovanni Bartolini, Branciardo Beccuti, Marco Beccuti, Alessandro Bencivenni, Antonio Biasi da Gubbio, Antonio Biceri, Gaspare Bonizi, Bernardo Calvi, Paolo Calderari, Pietro Citelli, Benedetto di ser Filippo da Perugia, Giacomo Capucci, Stefano Casa, Urbano da Cegola, Giovanni Chiavelletti, Gian Stefano Confidi, Filippo Confini, Innocenzo della Corgna, Agostino del Lante, Diotisalvi da Foligno (1441-1494), Donato di Giovanni d'Arezzo, Fafio d'Urbino, Matteo Flavii, Francesco di Nuccio da Matelica, Giacomo di Egidio da Viterbo, Giovanni Geronimi, Giovanni da Monte Ottone, Giacomo di Nicolò da Perugia, Nicola Guiconi, Angelo Guidi, Francesco Mansueti, Giovanni Mancini, Matteo d'Antonio di Gualdo, Nicola da Amendola, Nicolò di Paolo, Pagano da Castello, Paolo di Simone da Perugia, Gian Paolo Ranieri, Antonio da Romena, Tomaso di s. Giovanni, Antonio Petrucci, Sante d'Arezzo, Ugolino Pelloli, Uguccione di Pietro da Gubbio, Andrea e Francesco e Raniero Vibii. La maggior parte di costoro ritorna nella raccolta marciana (Z. L, 11), la quale offre in più consulti di Simone Besana (1470), Alessandro dei Dottori, Benedetto dei Dottori (1411), Francesco Chizoli (1462-1464), Guglielmo da Collalto (1429), Iacopo Mussati (1440), Fabricio Notari (1453), Gianpietro da Prato, Antonio Rocca d'Ascoli, Antonio d'Antonio Roselli (1438), Benedetto Sala (1445-1452), Paganino Sala (1470), Adalgiso dalla Torre di Treviso, Zaccaria Trevisan (1397), Alessandro di Angelo I degli Ubaldi (...1377-1415...), Taddeo Vimercati (1416). E torna anche nel ms. vaticano urbinate 1132. In altre raccolte perugine trovo conservati consulti di Nicola Alessandri, Angelo Baglioni, Francesco da Bordella, Angelo Cesi, Bonaggiunta di Città di Castello, Pier Lorenzo Lucci, Nicolò di ser Giovanni da Montegranaro, Nicolò d'Angelo da Orvieto, Guglielmo da Perugia, Pietro Paolo da Perugia, Martino di Gualtiero d'Andrea da Roma, Bartolomeo Popoleschi, Marcantonio d'Eugenio Severi, Pietro di ser Martino da Sicilia, Antonio Tesei, Ludovico da Terni (1378), Cornelio Torrenti, Nicolò fu Guidone Nicoletti da Chianciano, Raniero Pagliarense (1327), Pietro Albizzi, Burgundio Leoli, Grifolo di Iacopo da Montepulciano, Giovanni de' Pepi, Nicolò Conti, Filippo da Cresino, Luchino da Genova, Giovanni da Reggio, Corrado da Stradella, Ambrogio Vignati. Tra i consulenti meritano anche di essere ricordati Bartolomeo Dina (1399-1415), Giovanni da Mombaruzzo, Francesco de Thomat (1424-1460), Bartolomeo Scarampi (1500), e fra i napoletani nella prima metà del secolo decimoquarto erano emersi, dopo Nicolò Rufolo (1295), Giovanni da Lando (1329-1349) e Pietro da Monteforte (1346-1347).

(1) La nostra ars dictandi che aveva già lasciato le sue traccie nel Codex epistularis di Ulderico da Bamberga (1125) e nelle summae

l'Enrico da Isernia che nel 1270 si recava a Praga per fondarvi una scuola di grammatica e insieme una scuola in cui potessero istruirsi qui fieri notarii cuperent vel causarum patroni, la buona tradizione non venne meno di un tratto. Quasi ogni regione ebbe in questi secoli il suo formulario, adattante i modelli bolognesi alle istituzioni ed alle consuetudini ed alle legislazioni locali. Non solo lo ebbero città come Roma, Firenze, Siena, Genova (1), Piacenza, Milano, Pavia, ma giurisdizioni minori come la Valtellina e la Valtrompia.

Specialmente importanti furono i due primi che ebbero l'onore di molteplici edizioni (2): migrarono anche oltre monte. Del formulario contrattuale romano, che non bisogna confondere col formulario dei procuratori (3) s'ignora l'autore: del fiorentino (4) fu autore Lorenzo Vannelli (5) (1440-1520) ben più fortunato che l'anonimo redattore del formulario fiorentino c. d. biscioniano (6). D'altra parte formulari oltremontani acquistarono cittadinanza fra noi. Del formulario di Stefano Marcilleto composto nella Provenza si ebbe un rifacimento curato da Bonifacio Bugellano (7).

---

dictaminis di Ludolfo di Hildenstein (sec. XIII) e di Corrado de Mure (1275-1276), si rivela anche, ciò che a noi più importa, nei formularii del BAUMGARTNER, nella Summa curiae regis (ed. STOBBE, in AföG., XIV, 307 segg.) del tempo di Rodolfo ed Alberto I, nel Collectarium perpetuarum formarum di Giovanni Gelnhausen (ed. KAISER, 1900) del tempo di Carlo IV e nella Summa cancellariae di Giovanni da Neumarkt su cui cfr. LULVIS, *Summa cancellariae des Iohannes von Neumarkt*, Wien 1891. Per la storia generica dei formularii cfr. PALACKI, *Ueber Formelbücher im Bezug auf böhmische Geschichte*, Prag 1842-1847; ROCKINGER, *Ueber Formelbücher vom dreizehnten bis zur sechszehnte Iahrhundert*, München 1855; BARWALD, *Zur Characterist k und Kritik mittelalterlicher Formelbücher*, Wien 1858; ROCKINGER, *Briefsteller und Formelbücher des XI bis XII Jahrhunderts in Qu. u. Erorter. uber die Ars dictandi in Italien*, München 1861, dai MSB.

(1) MERCANTE, *Formularium instrumentorum et aliorum ad usum Genue*, Venetiis 1619.

(2) Dopo due edizioni s. l. et a. (una forse di Strassburg) se ne segnalano di Roma 1474, 1481, 1482, 1487, 1490; di Louvain 1683; di Colonia 1495 e 1600. Lascio le più recenti, spesso rimaneggiate.

(3) Ed. Roma 1478, 1482, 1483, 1489, 1491, 1493 ecc.

(4) Ed. Firenze s. a.; Valenza 1482; Firenze 1488, 1489; Roma 1489; Bologna 1499 ecc.

(5) Mi giovo delle conclusioni cui è giunto il dott. Antonio Era, *Ricerche sul Formularium florentinum diversorum contractuum*, Sassari 1924.

(6) WAHRMUND, QzGdrkPr., III, 2, p. LVII, n. 2.

(7) Ed. Torino 1491.

Anche ebbe fortuna una anonima *Ars notaria*, più volte accompagnata al formulario romano (1).

826 — Come indizio delle attitudini pratiche degli scolastici più dei formularii giova però forse la considerazione da essi data agli statuti, che offrivano il destro per ordinare materie non ancora giuridicamente sistemate. Signorollo degli Omodei, Ranieri da Forlì, Bartolo da Sassoferrato avevano già in loro prelezioni posto i cardini fondamentali in materia. Sigismondo degli Ubaldi credette opportuno raccogliere i dicta Bartoli et Baldi ad intelligentiam statutorum: e altri pensarono poi a compilare con analoghi intenti le regulae generales statutorum e le Contradictiones Bartoli, raccolte spesso con l'opera di Sigismondo in un sol complesso che dai manoscritti passò nelle edizioni. Il disegno da loro tracciato si trovò poi svolto in più lato sistema da Alberico da Rosate. Sulla fine del periodo con migliore sistema anche Sebastiano de Medici trattò de legibus et statutis. Era un genere letterario che doveva trovar fortuna!

827 — Un altro genere letterario, molto fortunato, iniziato in questo periodo, quasi per reazione contro la sovrabbondanza della letteratura giuridica, fu quello dei Singularia. Se ne raccolsero, in collezioni assai diffuse prima nella stampa e poi nei manoscritti, dalle opere di Bartolomeo da Capua, di Raniero da Forlì, di Cino da Pistoia, di Paolo da Castro, di Ludovico romano. E alle raccolte di singularia si accompagnarono dei repertoria destinati a guidare lo studioso nel mare magno delle voluminose opere dei maestri del giure. Un repertorium in ordinem alphabeticum (2) si conserva manoscritto per le opere di Cino da Pistoia; altri, più volte editi, se ne ebbero per le opere di Bartolo e Baldo. Vi aveva dedicato le proprie forze nientemeno che Antonio Mincucci. Pur Francesco Ubaldi da Perugia scrisse un Peculium sive catalogus materiarum. Altro più generico repertorio fu composto dal perugino Sallustio Bonguglielmi da Montemartino (...1429-1444...).

828 — Infine come un ponte di passaggio tra la scienza e la pratica e insieme come uno strumento operoso per la volgarizza-

---

(1) Ed. Roma s. d. (due), 1490, 1498.
(2) La prima edizione è del 1484.

zione del diritto si debbono far presenti i Dictionaria iuris (1). Appunto in questo periodo cominciarono ad avere voga fra noi, raccogliendo e svolgendo i materiali offerti dai vocabolarii di Papia, di Uguccione da Pisa, di Giovanni da Genova, dai riordinamenti alfabetici della Epitome Exactis regibus (2), dal Liber distinctionum di Giovanni de Deo, dalle Tabulae iuris (3), dalla Spica del vescovo Pietro Ferri da Chieti, dal titolo cinquantesimo della Summa de usibus dell'Astesano. La tradizione dei dizionarii ebbe forse maggior voga oltremonte; ma anche l'Italia ebbe non poca parte nella loro affermazione. Basterebbe ricordare Alberico da Rosate.

Anche un'altra tendenza merita forse di essere avvertita. Per comodità degli studiosi si era già cominciato sin dal secolo decimoquarto ad unire in corpo opere di diversi autori aventi un medesimo scopo: le somme di Giovanni Bossiano alle Pandette ed all'Autentico e quella di Placentino, Pillio e Rolando da Lucca al Tres libri si erano già unite come extra ordinaria alle Somme di Azone al Codice ed alle Istituzioni quasi a formare un vade mecum del giurista. Sin dal 1491 al trattato del Gandino, per comodo del penalista, troviamo poi aggiunto il de tormentis di Guido da Suzzara (4); nel 1494 gli si allegarono addizioni di Agostino da Rimini; dopo il 1514 fu quasi costantemente accompagnato dalla practica

---

(1) Speciale importanza offrono lo introductorium pro studio sanctorum canonum di Hermann von Schildesche, teologo e magnus iurista (1326-1357), da cui il Seckel afferma discesi i dizionarii hallense, lipsiense, norimberghese, casselano, oxfordiense, monacense: e il cd. vocabularium lipsiense composto intorno al 1338, fra le cui derivazioni il Seckel segnala specialmente il dizionario Qui in libris; e la Collectio terminorum legalium, da cui derivarono il Vocabularium stutgardiense (1431-1450), e il Vocabularium iuris utriusque iuris di Iodoco di Erfurt, diffuso per ben settanta edizioni.

(2) Di codesti rifacimenti alfabetici della Epitome il Seckel distingue quattro forme principali: la catalaunensis, la basileensis, la monacensis, la hallensis, cui collega le redazioni madrilena, la exfurtensis e quella che fu sfruttata dalle Diffiniciones rerum di Stuttgart (1276-1286).

(3) Tra le Tabulae iuris particolare importanza ha quella di Giovanni da Sassonia relativa allo ius canonicum.

(4) Il trattato di Guido da Suzzara ritorna nelle edizioni del Gandino di Lione 1502, Milano 1504, Lione 1508 e 1514 e 1526.

criminalis del Gambiglioni (1). Anche gli si aggregò qualche altro trattato di ugual contenuto, in ispecie quello di Bonifacio Vitalini.

Fin dal 1472 e dal 1479 furono pubblicati insieme a Venezia e Milano diversi trattati de bannitis.

Nel 1488 videro simultaneamente la luce a Bologna diversi tractatus de successionibus. Nel 1519 vedeva la luce una serie di trattati sugli statuta feminas et cognatorum lineas de successionibus excludentia: e certo fin d'allora si posero le basi di quella specie di florilegio di diritto militare che pur fu pubblicato nel secolo decimosesto. Ne emerge la tendenza a formare per certe branche del diritto delle specie di enciclopedie d'uso pratico.

Alla fine del periodo lo Index del Nevizano cercava di fornire una miglior guida per orientare lo studioso attraverso l'ormai ricchissima letteratura giuridica.

---

(1) Cfr. l'edizione del Gandino di Lione 1514, Venezia 1518; Lione 1521; Milano 1522; Venezia 1551, 1573, 1578, 1584, 1598. L'opera di Bonifacio Vitalini rimase ad esse aggiunta nelle edizioni di Venezia 1523; Lione 1526, 1532, 1535, 1542, 1551. L'edizione lionese del 1526, da cui dipendono la lionese del 1555 e la veneziana del 1560, aggiungeva certe *allegationes in causa adulterii* del Tartagni, l'opera di Ugolino da Rimini, il *de relaxatione carceratorum* di Paolo Guillando, il *de questionibus et tormentis* di Baldo de Perigli, il *de questionibus* di Iacopo d'Arena.

CAPITOLO VIII.

I pragmatici del diritto ecclesiastico

829 — Anche la scienza canonistica, dopo la poderosa sintesi di Giovanni d'Andrea, s'impaludava nei commentarii. Il moto delle idee, già in essa frenato dal dogmatismo fondamentale ond'erano indeclinabilmente segnati i principii fondamentali da cui la logica scolastica doveva trarre le sue deduzioni, pareva più ancora che nella giurisprudenza romanistica contenuto dall'ossequio verso l'autorità. Ma d'altro canto l'avvivavano i criterii morali cui ebbe sempre ad informarsi.

L'Italia continuò ad essere la più feconda nutrice di canonisti. Se la scienza francese ebbe degni rappresentanti in Stefano da Truxe (1), in Enrico Boyc (2) (1320-1330), in Guglielmo Durante iuniore (3) (1291-1328), in Guglielmo da Mandagot (4) (1291-1321), in Raimondo de Salines (...1334-1370...), in Gaillard de Durofort (1310-1358) (5), la schiera di coloro che da noi ebbero fama di rara valentia è ben altrimenti ricca. Eccone i nomi principali: Lapo Tatti da Poggibonsi (6) (...1320...) abbate di s. Miniato, Iacopo da Belviso

---

(1) SCHULTE, II, 161; FOURNIER, *Stefanus Troche* in NRhddfretet, XLIII (1819).

(2) SCHULTE, II, 266.

(3) SCHULTE, II, 191. Cfr. VIOLLET, *Durant le jeune evéque de Mende* in « Hist. lit. de France », XXXV, 1-138.

(4) SCHULTE, II, 183.

(5) Cfr. su entrambi FOURNIER: *Notes complementaires sur l'histoire des canonistes du XIV siècle* in NRhddfretet, XLIV (1920, pp. 230 sgg.; 256 sgg.).

(6) SCHULTE, II, 238.

(1270-1335) (1), Paolo de' Leazarii di Bologna (2) (1321-1366), Giovanni Calderini da Bologna (3) (1330-1365), Gaspare Calderini suo nipote (4) (1345-1390), Azone de' Ramenghi da Bologna (5) († 1347), Giovanni da s. Giorgio (6) (1320-1378), Giovanni di Legnano (7) (....1352-1383....), Lapo da Castiglione fioren-

---

(1) Una sua repitizione al testo 2. 2. 1 è in Repican. V, 339.

(2) SCHULTE, II, 246. Sue *repetitiones* alle Decretali furono edite a Siena 1493, Venezia 1496 in Repic. II, III, IV. Sue *allegationes* trovansi commiste con quelle di Lapo da Castiglionchio nelle ed. di Roma 1472 e Milano 1491.

(3) SCHULTE, II, 61. Sue *repetitiones super Libro decretorum* trovasi edito a Venezia 1496, 1507, 1513. E sono anche segnalate delle sue *additiones ad Tractatum Galberti* (Galleoti) *De materia statutorum*. Dalla sua opera esegetica intorno alle Decretali I. 3; II. 20; III. 2 e 28; V. 7 son probabilmente derivati il trattatello *de rescriptis* edito s. l. et a. ed a Venezia 1496, e gli altri *de testibus, de appellationibus, de cohabitatione clericorum et mulierum, de sepulturis, de haereticis* di cui l'ultimo fu edito a Venezia nel 1511. Ripetizioni e questioni sue si leggono nelle raccolte lionese e veneziana del 1587 e del 1529. Scrisse anche *de remissionibus, de irregularitate, de haereticis, de ecclesiastico interdicto*; quest'ultimo fu edito a Roma s. d. 1472 e 1482, a Pavia 1488, a Venezia 1496 in TUI, XIV, 325, e poi ancora a Venezia 1579. Una sua *Tabula auctoritatum et sententiarum Bibliae cum concordantiis decretorum et decretalium*, detta anche *Concordantia sive Ambidextrium* fu edita a Lubecca il 1475 ed a Spira il 1481. Un suo *Repertorium iuris* fu edito a Basilea il 1474. Dei *Consilia* si hanno edizioni di Roma 1472, Milano 1492 e 1497, Venezia 1497, Lione 1550, Venezia 1579.

(4) SCHULTE, II, 264. Una sua *repetitio* alle Decretali V. 38. 15, detta anche *Liber remissorius in iure canonum*, fu edita a Venezia nel 1496 e in Repiciv. IV. A Venezia nel 1581 sarebbe anche stata pubblicata una sua lettura sul primo delle Decretali. I suoi consigli furono spesso pubblicati con quelli di Giovanni Calderini; si trovano anche con quelli di Baldo nelle edizioni di Venezia 1588 e di Lione 1636.

(5) SCHULTE, II, 14; GLORIA MUpad., BI, 615. Sue repetizioni al Decreto (cinque) sono nelle Repic. I.

(6) Dei suoi *commentaria super decreta* si ha una edizione quattrocentesca s. l. et a. Di qui l'*aurea et singularis lectura* edita a Lione il 1520.

(7) SCHULTE, II, 257; BOSDARI, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico dal* 1300 in AeMDpsprom, XIX (1911), 1-53, 87-108; BRANDILEONE, *Una nuova edizione del De bello di Giovanni da Legnano*, Bologna 1919 dagli AcMdabol. IX, 4; ERMINI, *I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano*, Bologna 1924 da SeMplsdUbol. VIII. Una sua ripetizione alle Clement., III, 14, 2 trovasi edita a Pavia 1488. A prescindere dal *De amicitia* edito a Bologna 1492 un suo trattato *de pluralitate beneficiorum ecclesiasticorum et de permutatione beneficiorum* edito già a Parigi s. a. ed a Louvain 1493, leggesi nel TUI., XV, 1, 110; un altro *de censura ecclesiastica* edito già a Milano s. a., in TUI, XIII, 307; un altro *de ecclesiastico interdicto* in TUI, XIV, 307. Più largamente diffuso il *de represaliis et duello* edito a Bologna 1477, Pavia 1484 e 1487, Milano 1500, 1515, 1525, in TUI, XII.

tino (1) (1353-1381), Lorenzo Pulderico da Napoli (...1356) (2), Lorenzo del Pino da Bologna (1366-1397) (3), Giovanni Fantuzzi da Bologna († 1391) (4), Pietro da Ancarano (5) (1333-1416), Antonio di Bertolino Biasi da Butrio (6) (1384-1408), Francesco Zabarella da Padova (7) († 1417) indicato sovente col semplice

---

(1) SCHULTE, II, 270. Sue *allegationes* furono edite a Napoli 1472, Roma 1474, Milano 1491 e 1498, Venezia 1498. Un suo commento alle *Clementine* fu edito a Roma 1589. Le edizioni del commentario al VI non mi risultano certe. Un suo trattatello è in TUI, XV, 2. Il Commentario al quinto libro della *Decretali* fu edito a Venezia il 1579. E qui l'anno stesso furono stampati i suoi consigli.

(2) Autore di un *Breviarium* del Decreto.

(3) SCHULTE, II, 263. Alcuni suoi consulti trovansi fra questi del Calderini.

(4) SCHULTE, II, 265.

(5) SCHULTE, II, 278 segg. Una sua ripetizione alle *Decretali*, II. 2 fu edita in Bologna il 1474, un'altra al tit. II. 2 in Bologna e Roma nel 1475; altra al tit. I, 2 e al tit. V. 40 in Venezia 1493, altra al tit. V. 40 in Venezia 1500. Cfr. Rican. II. Una edizione complessiva dei suoi commenti alle *Decretali* fu poi fatta a Lione 1535 ed a Bologna 1581. Il commentario alle *Clementine* fu edito a Venezia 1483, Milano 1494, Lione 1511, Bologna 1580, Lione 1584. Negli ultimi anni del 400 per cura di Lando Malvotto fu edito a sè, probabilmente in Venezia, un suo *consilium super imprestitis Montis novi*. Una collezione completa dei consigli dell'Ancarano trovasi edita a Roma 1474, Venezia 1480, Pavia 1490, 1496, 1504, Venezia 1513, Lione 1532 e 1549, Venezia 1568, 1573, 1585.

(6) SCHULTE, II, 289. Un suo commentario al I libro delle Decretali fu pubblicato a Roma nel 1473 in due parti, di cui solo la seconda fu riedita a Milano 1488; a Roma nel 1474 fu anche pubblicato quello al libro IV e a Milano 1489. Le varie parti erano già raccolte insieme nella edizione di Venezia 1501, 1575, 1578, 1582. Da quelle letture furono stralciate quelle che a supplemento del commentario del Panormitano pei tit. I. 7 e I. 29 furono edite a Venezia 1474-1480, Venezia 1483, 1485, 1486, a Norimberga 1476, a Basilea 1488. Una *repetitio* alle Decretali III. 2. 7 fu edita a Bologna 1474 ed a Pavia 1494. La *lectura in sextum* fu edita a Venezia 1499 e 1575. Da esegesi sgorgarono probabilmente i trattatelli *de emptionibus et venditionibus* e *de notorio* edito in TUI, IV, 50 e quello *de iure patronatus* edito a Francoforte il 1581. Un trattato *de confessione* edito forse per le prima volta a Roma s. a. fu ristampato a Vicenza 1476, a Louvain s. a., a Venezia. Suoi *consilia ed allegationes* furono editi per la prima volta a Roma nel 1472, poi a Venezia 1488 e 1493, a Pavia 1494, a Lione 1534 e 1541, a Venezia 1575 e 1586.

(7) SCHULTE, II, 283; VEDOVA, *Memorie intorno alla vita ed alle opere del cardinale Francesco Zabarella*, Padova 1829, Gloria MUpad., BI, 466-468. La sua lettura alle *Clementine* fu edita a Napoli 1477, Roma 1487, Venezia 1481 e 1487, Torino 1492, Venezia 1497 e 1499, Lione 1581. Quella

predicato di cardinale fiorentino, Prosdocimo dei Conti (1) (1398-1449), Domenico da s. Geminiano (2) (1407), Paolo di Arezzo (3) (1430-1439), Pietro degli Ubaldi da Perugia (4) (1335-1400), Giovanni del Poggio da Bologna (5) (1433 - † 1447), Iacopo Zocchi da Ferrara (6) (1429 † 1457), Nicola de' Todeschi da Palermo (1421-1453) detto per eccellenza *panormitanus* o abbas siculus od abbas modernus (7), Giovanni da Ana-

---

alle *Decretali* a Venezia 1622. Una sua *repetitio* alle Decretali V. 31. 23 fu edita a Bologna 1490: altra al testo 1, 2, 2 leggesi in Repican. V, 90. Di varie *questiones iuris* si ha una edizione quattrocentesca s. l. et a. Le più vecchie edizioni dei consigli sono di Pescia 1490 e 1495, di Milano 1496, cui seguon quelle di Milano 1515, Lione 1541, Venezia 1581.

(1) SCHULTE, II, 298 GLORIA, MUpad., 444. Un suo *de arbore consanguineitatis* è in TUI, VIII, 140.

(2) SCHULTE, II, 75. La sua lettura al VI fu edita s. l. et a., a Napoli s. l., a Spira s. a., a Milano 1480-1481, a Venezia 1481-1486; a Torino 1489, a Venezia 1491, 1496, 1496-1497, Lione 498, Venezia 1558, 1579. I commenti alla prima parte erano stati editi a sè a Venezia 1471; quelli alla seconda a Roma 1471 e Venezia 1477. Dei commenti alle Decretali si hanno edizioni di Venezia 1520 e 1579. Varii suoi *responsa* e *consilia* trovansi con quelli del Calderini nella edizione lionese del 1536. I consigli di Domenico furono poi riediti a Lione 1568, Venezia 1581.

(3) SCHULTE, II, 300.

(4) SCHULTE, II, 277. Ripetizioni a singoli canoni e decretali trovansi edite a Siena 1483, s. l. et a., s. l. 1472. Una repetizione alle Decretali II. 26. 17 è in Repic. III, 314. Fin dal 1472 a Perugia tu edito il trattato *De duobus fratribus* poi ristampato s. l. et a., e a Venezia 1487 (due volte), 1490, 1500 e nel TUI, VI, 1, 133. Il *de portione canonica* edito già s. n. l. et a. si legge nel TUI, X, 2, 198; nello stesso TUI, XV, 1, 83, è il trattato *de beneficiorum permutatione*. Di un trattato *de unione ecclesiarum* si hanno due edizioni s. l. et a.; ad esso si possono collegarsi i trattati *de revocatione unionis*, *de mutatione status ecclesiarum*, *de mutatione personarum ecclesiasticarum* di cui si ha una edizione s. l. et a. Il *de societate* a lui attribuito nell'edizione di Napoli 1475 e Venezia 1490 non è suo ma di Pietro II; nè è suo il *De collectis* edito in TUI, XII, 80 sgg.

(5) SCHULTE, II, 311.

(6) SCHULTE, II, 327. Varie repetizioni a leggi dei libri primo e quinto delle Decretali sono in Repican. II e III.

(7) SCHULTE, II, § 81; SABBADINI, *Storia doc. della r. università di Catania*, pp. 10-12; BRANDILEONE, *Notizie su Graziano e su Niccolò de Tudeschis tratte da una cronaca inedita*, Bologna 1907, da SeMplstdUnbol. I; ZENO, *Niccolò Tudisco ed un nuovo contributo alla storia del concilio di Basilea*, Catania 1908. Del commentario del Panormitano alla seconda parte del libro primo delle Decretali si ha un'edizione separata fatta a Venezia il 1484; di quella alla prima parte del secondo libro due edizioni se-

gni (1) (1422-1457), Mariano Socino da Siena (2) (1417-1467),

---

parate fatte a Venezia nel 1479, Roma 1480. I commenti al primo libro furono editi a Spira 1474; quelli al secondo a Venezia 1476, a Colonia 1477, quelli al terzo a Venezia 1486. I commenti al I e II libro erano già uniti nella edizione di Spira 1472 e Venezia 1485; quelli al IV e V lo furono nelle edizioni di Roma 1475, di Norimberga 1477, di Venezia s. a., di Pavia 1482; quelli al III, IV e V nella edizione di Pavia 1476. Tutti formano già un corpo, oltre che in due edizioni s. l. et a., in quella di Venezia 1475 e 1477, Roma 1480, Basilea 1481, Venezia 1482-1483, Norimberga 1485-1486, Basilea 1488 (coi complementi desunti dai commentari di Antonio da Butrio), Pavia 1488, Venezia 1492 e 1496-1497. Del commentario al VI si ebbero edizioni fatte a Venezia 1479 e 1491. Del commentario alle Clementine edizioni fatte a Colonia 1474, Roma 1474, Parigi 1475, Colonia 1477, Lione 1485, Venezia 1480, 1488, 1490, 1496. Di qui le edizioni di Lione 1512, 1547, 1550, 1558, 1586, 1635, Venezia 1605. A Venezia nel 1491 furono stampate a parte due sue ripetizioni. Una alle Decr. II. 1 è nelle Repican. II, 539. *Disputationes et allegationes* trovansi edite a Napoli 1474, Colonia 1476, Venezia 1478, 1483, 1487, 1490 e Lione 1582. Il *tractatus de traslatione episcopi* fu edito a Lione poco dopo il 1480 ed a Venezia il 1488. Più larga diffusione ebbe la sua *Practica iudicaria* edita s. l. et a., Louvain s. a., Louvain 1475, Venezia 1488, Basilea 1490, Venezia 1492, 1499, Colonia 1582. Del primo libro dei suoi consigli si hanno edizioni separate di Venezia 1491 e Lione 1496; e del secondo di Pescia 1488 e Venezia 1492 e raccolte complessive ordinate dal Bolognini stampate Bologna 1474, s. l. et a. (1475), Ferrara 1475, Colonia 1477, Venezia 1480, 1492 Di qui la edizione lionese del 1556. Edizioni complessive delle sue opere, tra le quali, anche dei commentarii al *Digesto* furono tatte a Venezia 1617 e Lione 1566. Fin dal 1477 s. a. Pietro de Olpe desumeva dai suoi volumi dei *Flores utriusque iuris*.

(1) SCHULTE, II, 320. Dei commentarii alla prima e seconda parte del V libro delle Decretali furono editi a Bologna 1479-1480, Milano 1492, Bologna 1497, Milano 1497, Lione 1521; i commentarii al VI a Milano 1492. Un *tractatus iubilei* fu edito a Bologna s. a. I consigli, ordinati dal Bolognini, furono stampati a Bologna 1481, Milano 1491, Bologna 1496; Milano 1496; Venezia 1496, Lione 1555, Venezia 1580. Sue *questiones* furono edite a Colonia 1570. Di un trattato *de iure patronatus ecclesiarum* è segnalata una edizione di Amsterdam del 1645; di un altro *de revocatione feudi alienati* due edizioni di Lione 1546 e Basilea 1464. Una *quaestio de alienatione feudi* è in *Selectae quaestiones*, Colonia 1570, p. 460 segg.

(2) SCHULTE, II, 319. Una sua ripetizione alle Decretali V, 12 fu edita a Pisa (?) 1494 e Pavia 1498; un'altra al tit. II. 21 a Pescia 1489, Milano 1493, Siena 1495; un'altra al tit. V. 1 a Pisa 1494: un'altra al tit. II. 5 s. l. 1492; un'altra al tit. II. 6 a Siena 1491. Un'altra alle Decret. II, 1, 20 è in Repican. III, 230. Da ripetizioni derivano il *de citationibus* edito a Pescia il 1490, il *de foro competenti, de libelli oblatione* e *de mutuis petitionibus* (*Decret.* II, 2, 4) edito a Milano 1492; il *de oblationibus* edito nel TUI, XIV, 122. Un suo *de instantia* fu stampato a Lucca nel 1491 ed a Milano

Alessandro Nievo da Vicenza (1) (1486), Bartolomeo Bellencini da Modena (2) (1421-1478), Andrea Barbazza da Messina (3) (1425-1477), Angelo da Castro (4) (1444-1485), Felino Sandeo da Lucca (5) (1444-1503), Filippo Franchi da Pavia (1461-

---

nel 1493. Altri suoi scritti *in materia obligationum* videro la luce s. l. et a., a Pescia 1486, a Milano 1493. A Bologna 1498 fu edito un suo *De usuris*: A Roma s. a. fu stampato un suo opuscolo *super materia irregularitatis*. I consigli furono editi a Lione 1529. I commentari alle Pandette furono editi a Venezia 1575, 1663.

(1) SCHULTE, II, 330. L'edizione dei comm. alle Decretali di Venezia 1473 non è ancora accertata. Ebbero gran voga i suoi *consilia contra iudeos foenerantes* editi a Norimberga 1479, Milano 1479 e s. l. 1490. Una raccolta più completa di consigli fatta per cura di Nicola da Osimo fu edita a Venezia 1476, 1477, 1481, 1483, 1485, 1498, 1560.

(2) SCHULTE, II, p. 330. SABATINI, *Un nuovo documento su Andrea Barbazza* in SeMplstdUn. di Bologna, VI (1921).

(3) SCHULTE, II, 306. Una sua ripetizione al C. 6. 42 fu edita a Lione 1474 e Bologna 1492; un'altra al C. 6. 9 a Pavia 1498. Più largamente si occupò delle Decretali. Da commenti a singoli titoli di esse derivarono certo il *de officio legati et delegati et ordinarii* edito a Venezia 1474 e Pavia 1498, il *de fide instrumentorum* edito a Bologna 1474 e 1476, a Tolosa 1476, a Milano 1491 1493, 1499, il *de testamentis* e il *de libelli oblatione* editi a Bologna il 1498, il *de constitutionibus* edito a Bologna il 1491, il *de testibus* edito a Bologna s. l. et a. e s. l. 1480, il *de iudiciis* edito a Bologna il 1496; il *de verborum obligationibus* edito a Bologna il 1497 e a Venezia il 1503 e parecchi altri dei trattati editi a Milano 1499-1500. Ad una constituzione delle Decretali II. 20 si riferisce anche la *repetitio c. d. Iohannina* edita a Bologna 1475 e Pavia il 1496. Da questi elementi sgorgarono la *Lectura super constitutiones* edita a Pavia 1500 e i *Commentaria super Decretalium I-III* editi a Venezia il 1511. A Parigi il 1517 fu edito il commentario alle Clementine. Un trattatello *de rebus ecclesiasticis non alienandis* fu edito a Parma 1474, Napoli 1476, Bologna 1488, un altro *de fideicommissis* a Bologna 1492, a Napoli 1476, a Bologna 1488, a Pavia 1497. Più notevole il *De cardinalium praestantia* edito a Bologna il 1487 e rip. in TUI, XIII, 139 sgg. In questa raccolta è pure un suo lavoro *de cardinalibus et legatis a latere*. Dei consilia i volumi I e II furono editi primieramente a Milano 1490, il terzo a Venezia 1499. Di qui l'edizione di Venezia 1581. Un *consilium* ad Eugenio papa fu edito a Strasburgo 1490. Una raccolta collettiva di sue opere sarebbe stata edita nel 1472: fin dal 1498 a Bologna erano stampati dei titoli *super eius lectura*.

(4) SCHULTE, II, 331.

(5) SCHULTE, II, 350; HILLING, *Felinus Sandeus auditor d. Rota*, in AfKKr. LXXXIV (1904), 94 segg. Un ampio commentario al proemio delle Decretali edito prima a Ferrara 1481 fu ristampato a Pescia 1489, Ferrara 1490, 1492, 1494, Pavia 1496, 1499. Ebbero edizioni a parte i commentarii alle Decretali I, 3 (s. l. et a., Pavia 1496, Milano 1498, Venezia 1498), I, 11 (Milano 1500), II, 1 (Milano 1493, Pavia 1494), II, 2 (s. a. et l. Pisa 1500), II, 5 (Venezia 1497-1498), II, 19-23 (Pisa 1494, Pavia 1495, 1497, Milano 1498), II, 25-27

1471) (1), Benedetto Benedetti o Benedetto Capra da Perugia (2) (1444-1470), Giovanni Battista di Sanbiagio da Padova (3) († 1492), Arnaldo Soleri (4) da Vicenza, Cosma Contarini da Venezia (1460), Pier Paolo Parisi da Cosenza (5) (1473-1545), Pietro Crasso (6), Gian Francesco Riva da Pavia (7) (1518-1538). Marco Mantua Benavides da Padova (8) (1489-1582). Giulio Pacio da Vicenza (9) (1580-1635), segnava già in parte l'inizio di un periodo nuovo.

(s. l. et a., Pescia 1489, Milano 1493), II, 28 (Pavia 1493 col commento precedente); IV, 1 (Bologna 1498, Pavia 1498). Commenti al libro IV e V trovansi editi a Ferrara 1494, Milano 1498 e 1500; al libro V a Venezia 1497-1498: il commento il tit. IV. 1 trovasi anche aggiunto ai comm. ai titt. 1-24 in edizioni di Milano 1494, Pavia 1494-1498, Venezia 1498. Da ripetizioni sgorgarono anche senza dubbio il *De litis contestatione* edito s. l. il 1481, il *De officio et potestate iudicis delegati* edito a Milano 1498 e Pisa 1500 e il *de verborum obligationibus*. Da questi elementi risultarono i commentarii editi in Venezia il 1520. A Bologna nel 1575, fu edito un suo *Commentarium in quattuor tractatus iuris civilis*. Fu ãnche stampato s. l. et a. un suo sermo *de indulgentia*. Più interessante il suo *Quando puniatur conatus* stampato a Napoli col *de sindacatu* di Paride de Puteo. Un altro sermone anonimo è ricordato dal SECKEL, *Beiträge*, p. 317. Dei *consilia* si hanno edizioni di Lione 1553, Venezia 1574 e 1582.

(1) SCHULTE, II, 342. Un commentario alle rubriche *de testibus* trovasi edito a Pavia 1500, altro alla rubrica *de appellationibus et nullitatibus sententiarum* a Perugia s. a. e 1489, a Venezia 1496, a Pavia 1496; altro al *de regulis iuris* a Perugia 1499; altro al c. *Si pater* a Pavia 1489. Una sua *questio in materia petitorii* del 1461 è in *Selectae quaestiones*, Colonia 1570, p. 393 segg. Una *Lectura super* VI fu stampata a Venezia 1499 e a Francoforte 1576.

(2) SCHULTE, II, 344. Dei commentarii alle *Decretali* si ha una edizione fiorentina del 1580. Sono anche pubblicate delle sue *repetitiones*. Dei *consilia* si hanno edizioni fatte a Perugia 1476, Pavia 1498, a Lione 1556 e Venezia 1576. Numerose sue ripetizioni al Decreto ed alle Decretali in Repican. I, II, III.

(3) SCHULTE, II, 379.

(4) Una sua *repetitio* al VI fu edita con altre d'altri autori a Venezia 1491 e in Repic. V, 416.

(5) SCHULTE, III, 444.

(6) Cfr. SCHULTE, 256. Una sua *repetitio* alle Decretali 2. 13. 15 fu edita a Pavia 1494.

(7) SCHULTE, III, 444.

(8) SCHULTE, III, 447. Di lui si ricorda un *Aequilibrium scolasticum in prima et secunda parte Pandectarum et Codicis* edito a Venezia 1568 e 1603, a Bologna 1628. Commentarii alla prima e seconda parte del *Digestum vetus* furono anche editi a Venezia 1574. Un suo trattato *de conciliis* leggesi in TUI., XIII, 1, 182 e agg. Altri *de pupilli favoribus* e *de legitima filiorum* in TUI, VIII, 86 sgg.; 440 sgg.

(9) SCHULTE, III, 469; FRANCESCHINI, *Giulio Pace da Beriga e la giurisprudenza dei suoi tempi*, Venezia 1903, dalle MIV.

830 — Non tutti sono stati di ugual valore. Parecchi dei più celebri sembrano oggi inferiori alla loro fama. Il Barbazza per esempio, appare più cavilloso che profondo; il Sandeo eruditissimo sì, ma superficiale. Pietro d'Ancarano, specialmente nei consulti rivela però una migliore tempra di giurista. E sopra tutti grandeggiano il Panormitano, amante di sfoggiare la propria erudizione, ma nel contempo di vedute argute e chiare, e, tale da poter essere considerato come il maggiore dei canonisti medioevali dopo Giovanni d'Andrea, lo Zabarella.

Se la scienza civilistica ha pur dato decretalisti di valore come Baldo, Giovanni da Imola e il Tartagni, non si deve dimenticare che nei commenti dei canonisti si trovano elementi dogmatici di somma importanza anche i civilisti. Il progresso della scienza civilistica non si potrebbe comprendere a pieno senza tener d'occhio la letteratura canonica.

831 — Abbiamo considerato sin qui sopratutto la letteratura del commento, ma è forse ancor più importante la letteratura monografica.

I canonisti, nella cui competenza entrava essenzialmente la materia matrimoniale, restarono sempre i migliori conoscitori della struttura delle parentele (1). E anche il civilista ricorse proficuamente ai loro Arbores consanguineitatis. Di questi si occuparono specialmente, fra noi, Giovanni da Legnano, Prosdocimo dei Conti, Lauro Palazzoli (2), Tomaso da Vio da Gaeta (3). De consanguineitate et affinitate scrisse Stefano Costa (...1476-1489...) (4). Nè si trascurarono gli altri instituti atti-

---

(1) Senza nome d'autore è il trattato *De cognatione spirituali et legali* edito a Pavia s. a. e il *De fraternitatibus* edito a Milano 1500. Anonimo anche il *Tractatus suppositionum* stampato a Roma 1490.

(2) Cfr. SCHULTE, 393 e GLORIA, MUpad. B. 444. A Pavia 1490 fu edito un suo trattatello *super statuto excludente femminas a successione*, ristampato forse a Colonia, il 1592.

(3) Cfr. SCHULTE, 352. Una sua *repetitio* al c. *Quoniam De citationibus* trovasi edita a Napoli s. a. Un suo *de auctoritate papae et concilii* fu edito il 1511: un *de matrimonio* a Lione 1541; una *Summula peccatorum* a Roma 1525. A noi interessano specialmente il *De usura* edito ad Anversa il 1612 ed il *de monte pietatis* e il *de cambiis* editi ad Anversa s. a., a Brescia 1499 e nel TUI., VI, 1, 405.

(4) Ed. Pavia 1489, 1511 e TUI., IX, 132. Un suo *de ludo* fu edito a Pavia 1478 e 1479. A Pavia 1473 furono pur stampate delle sue *repetitiones in extravagantes*. Altra alle *Decret.*, V. 39 fu edita a Pavia 1483.

nenti al diritto famigliare e in qualche modo dipendenti dal matrimonio o con esso legati: i migliori trattati sulla legittimazione si devono, fra noi, ai canonisti Antonio Roselli (1), Martino Garatti da Lodi (...1438-1444...) (2), Ludovico Sardi ferrarese (3).

Attraverso il dovere del vescovo di sorvegliare sui pii legati, i canonisti erano tratti d'altra parte a considerare le successioni; tra gli scritti del genere, ebbero particolare credito il de successionibus ab intestato di Antonio Roselli (4) e il de imputatione dotis in legitima di Domenico Iacovacci (1485-1503) (5).

E naturalmente non poterono trascurare la materia dei diritti reali; l'attenzione dei canonisti fu rivolta in prima linea ai benefici ed alle decime. Sulla permuta dei benefici scrissero Federico Petrucci da Siena (...1321-1343...) (6), autore altresì di pregevoli

---

(1) SCHULTE, II, 303. Sue ripetizioni trovansi edite a Pavia 1494, s. l. 1498, Roma 1486, 1497. Una all'auth. *Ingressi* in Repiciv. I. 53. Da ripetizioni probabilmente sgorgarono anche il *De successionibus ab intestato* edito in TUI., VIII, 1, 357, il *de legitimatione* edito in TUI., VIII, 275 ed il *de iudiciis et tormentis* edito n TUI., XI, 1, 290. Del *de monarchia* si hanno edizioni di Venezia 1483, Colonia 1487.

(2) Un suo trattato *de casibus in quibus papa non dispensat* fu edito a Venezia s. a.: un altro *de cardinalibus* fu edito a Pavia 1512 e nel TUI., XIII, 2, 52. Nel TUI., XVI sono anche riprodotti i suoi opuscoli *de confederatione principum, de conventionibus principum, de legatis principum, de dignitatibus principum, de consiliariis principum* il *De represaliis* che già era stato edito a Milano il 1494 (fu poi riprodotto a Colonia il 1559), il *De bello et duello* che furono ancora stampati a Louvain il 1648 e a Stettino il 1694, e il *de officialibus dominorum* ristampato a Basilea il 1564. Nel TUI., XI vi è di suo il *de crimine lese maiestatis*, nel XII il *de fisco* e il *de re monetaria*, nel XIII il *de castellano et castro*. Nel XVIII il *de privilegis*; nel X il *de primogenitura*. Nell'VIII, 2, 85 sgg. è riprodotto il *De legitimatione* già stampato a Milano 1498 e Pavia 1499: nel XVII un *de prescriptionibus* che probabilmente deriva da *repetitiones* come gli altri che, pur stampati, di lui si conservano *de pactis, de servitutibus, de rei vendicatione* (Tdp.; Repiciv. I. ec.). Scrisse anche un *de monetarum augmento* edito con altri di Enrico Rufo e Alberto Bruno in *Tractatus de monetarum augmento variatione* etc. Torino 1600.

(3) Il suo *de legitimatione* fu edito a Brescia 1494.

(4) SCALVANTI, *Notizie e documenti inediti sulla vita di G. Paolo Lancellotto giureconsulto perugino*, in « Ann. Fac. giur. per. ».

(5) Cfr. SCHULTE, II, 342.

(6) SCHULTE, II, 237; BARGAGLI, *Petrucci Federigo da Siena post glossatore canonista*, in « Atti del congr. intern. di scienze stor. », Roma

consigli (1), Pietro degli Ubaldi, Pier Andrea Gambarini (1480-1528) (2); sulle riserve dei benefici Gaspare da Perugia (1424-1485) (3); sul cumulo dei benefici Giovanni da Legnano e Pietro degli Ubaldi; sui benefici in genere Tommaso Campeggio (1481-1564) (4). Delle decime in genere si occupò Galvano Becchini da Bologna (1361-1384) (5) e delle decime di Terrasanta in particolare Bartolomeo Bellencino (1428-1478) (6) e Gian Francesco Pavini (1484) (7). Del diritto di patronato trattarono il milanese Paolo Cittadino (1495-1514) (8), Cesare Lambertini da Trani (1509-1548) (9), Curzio Rocco da Pavia (...1470-1515...) (10); dei diritti incorporali Lorenzo del Pino; de causa possessionis et proprietatis Paolo dei Liazarii.

La materia contrattuale fu spesso largamente svolta nei trattati sulle usure: fra questi ebbero già ad eccellere quelli di Giovanni Capistrano (11), di Francesco de Platea (12), di Lorenzo

---

1904, X. Il *de permutationibus* fu edito a Roma s. a., Pavia 1478 e in TUI., XVIII, 221. Una sua *repetitio de foro competenti* (Decretal. II, 12) fu edita a Roma 1472; un'altra al c. *Proposuisti* a Roma s. a. Altre alla Decretali III, 5 e al testo 3, 11, 1 in Repic. III e IV.

(1) Ed. Roma 1472; Siena 1478; Parigi s. a.; Venezia 1498; Milano 1506 e 1518; Lione 1545; Venezia 1570.

(2) SCHULTE, II, 343.

(3) SCHULTE, II, 370. Cfr. TUI, XV, 1, 244 segg.

(4) Cfr. SCHULTE, 357. Un suo *de auctoritate et potestate romani pontificis* edito già nel 1562, si legge anche nel TUI., XV, 2.

(5) Cfr. SCHULTE, II, 286.

(6) Cfr. SCHULTE, II, 330. Sue ripetizioni alle Decretali II, 2 leggonsi in Repic. III.

(7) Cfr. SCHULTE, 331. Un suo trattato *De officio et potestate capituli sede vacante* fu edito a Roma 1475, Parigi 1512 e 1516 e nel TUI., XIII. Qui nel vol. XIV è anche riportato il *Baculus pastoralis ad dirigendos in viam pacis sedes visitantium et visitatorum* edito già a Parigi 1503, 1514. Due sue *orationes* furono edite a Roma 1481 e 1486.

(8) Cfr. SCHULTE, II. 341. Ed. s. l. et a. a Francoforte 1609.

(9) Cfr. SCHULTE, II, 353 sgg. Ne trattò anche Lanfranco da Trani, su cui cfr. SCHULTE, II, 392.

(10) SCHULTE, II, pag. 404 segg. Ed. Parigi 1500, Venezia 1584 e 1607.

(11) In TUI., XIII, 1, 32. Questa raccolta nei vol. IX, 77 e XIV, 388 e 398 pubblicò anche un suo consiglio *de matrimonio* e due opuscoli *de ex communicatione e de canone penitentiali*. Un suo *de usuris et contractibus* fu edito a Venezia 1583.

(12) Ed. Venezia 1473, Colonia 1474, Parigi 1476, Venezia 1477, Spira 1489.

dei Ridolfi († 1450) (1), di Antonio Roselli, di Tommaso de Vio da Gaeta (2), di Alessandro da Nievo (3). Antonio di Butrio scrisse de emptionibus et venditionibus, Giovanni da Legnano studiò le vendite a termine con ritenzione di dominio; Giovanni da Anagni i salarii; Bonifacio dei Vitalini (....1340-1388...) (4) il mandato.

Nè venne meno, pur in questo periodo, la cura che i canonisti avevano già dedicata alle procedure (5). Si allentava sì fra noi la redazione degli Ordines iudiciarii, che invece continuava a fiorire oltre monte in forme più o meno popolari; ma ricevevano più approfondita trattazione taluni instituti particolari.

Degli appelli in materia beneficiaria scrisse Bonincontro di

---

(1) Cfr. SCHULTE, II. p. 236. Una sua *repetitio* a due canoni del *Decretum* fu edita, per cura del Sandeo, a Pescia 1489. Il *De usuris* fu edito a Pavia e Pescia il 1490 e nel TUI., VII, 25. Anche Gerardo da Siena scrisse delle usure.

(2) Nelle Repican. I. 211 è una sua ripetizione al Decreto I. 30. 1. 7.

(3) Un *Defensorium montis pietatis* di Bernardo Busti fu edito a Milano 1497.

(4) Cfr. SCHULTE, II, 255; GLORIA, MUpad. B. § 607.

(5) Già prima del 1475 dovevano essersi formato una specie di manuale procedurale costituito dal *Processus iudiciarius* di Giovanni da Urbach, dal trattatello *de presumptionibus* di Dino da Mugello, dalla somma di Domenico Vicentino *qualiter notarii archiepiscoporum et episcoporum debent notarii officium exercere*, dal *tractatus notariatus*, dall'*ordo iudiciarius* di Giovanni d'Andrea, dal *Defensorium iuris* di Gerardo cistercense, dal trattato delle eccezioni di Innocenzo IV, dal trattato delle prescrizioni di Dino da Mugello, dal *de arbitris* di Pietro di Iacopo. Fin dal 1475 erano già editi in Spira con la premessa di un *Modus legendi* e con l'aggiunta delle *Differentiae* del Galvani in una edizione strasburghese del 1477 e in altra di Colonia s. l. et a. Ad essi fu aggiunto il *de tabellionibus* attribuito a Bartolo in una edizione s. l. et a., in una edizione s. l. del 1486, nelle edizioni strasburghesi del 1494, in quelle di Hagenau del 1505 e 1506. Un'altra collezione che si inizia col *Modus legendi abbreviaturas in utroque iure* e con le *Rubricae iuris canonici et civilis* e che comprende il *tractatus iudiciorum* attribuito a Bartolo, il trattato *de renunciationibus beneficiorum*, il *processus Satanae*, l'*Ars notariatus*, l'*ordo iudiciarius* di Giovanni d'Andrea e la sua *Summa de matrimonio* trovasi edita a Colonia nel 1506; essa fu ampliata con l'aggiunta degli alberi della consanguineità e della affinità e con altri della cognazione spirituale e legale nelle edizioni di Basilea 1513, 1517 e nella parigina del 1515, che però omettono le rubricae. Essa è presentata come un in utriusque iuris libris introductorium. Unità di indirizzo non si riscontra invece nella raccolta coloniense del 1506 che si inizia col *Casus specialis* di Amanello de Claris Aquis e chiude col *de alimentis* attribuito a Bartolo, insieme ad opuscoli attinenti al diritto formale ed al materiale.

Giovanni d'Andrea (1). Degli appelli in genere si occuparono Giovanni da Sestri (sec. XIV), Angelo da Castro, Giovanni Antonio di s. Giorgio († 1509), Filippo Franchi (2). Dell'arbitrato trattò Lanfranco da Oriano († 1408) (3); delle testimonianze Giovanni Calderini; della esecuzione in base a instrumenti Antonio di Canario da Ravenna († 1451) (4).

Di sommo interesse fu in ispecie il formarsi di una speciale letteratura sul procedimento penale. Il più antico lavoro del genere, un vero Ordo iudiciarius circa crimina corrigenda, è dovuto ad uno straniero, Simone di Burneston: ma poco dopo di lui in Italia Bonincontro di Giovanni d'Andrea scriveva intorno all'accusa ed alla inquisizione ed ai quattro modi con cui si poteva procedere per delitto, Bonifacio de' Vitalini trattava de modo procedendi contra apostatas, Bernardo da Como dei processi contro le streghe (5); Galvano Becchini da Bo-

---

(1) Cfr. SCHULTE, II, 211. Il *de appellationibus* fu edito a Parigi 1512 e TUI., V. Il *de accusationibus et inquisitionibus* fu edito a Parigi 1512, Francoforte 1587 e in TUI., XI. I. S. Il suo *de privilegio et immutatibus clericorum* fu stampato a Parigi 1509.

(2) Cfr. SCHULTE, II, 342. Il suo *de appellationibus* fu edito a Perugia 1475, Pavia 1488 e 1496. Ripetizioni al testo furono edite ad Ulma 1499. Ripetizioni alle Decretali III, 26 e al VI, 3, 11 sono nelle Repican. IV e V. L'altro piacentino Alberto Trotti fu più teologo che giurista.

(3) Cfr. SCHULTE, II, 392. Una sua *repetitio* alle *Decr. De verb. oblig. c. Cum saepe* fu edita a Venezia il 1587. Da *repetitiones* sgorgano probabilmente il trattato *de arbitris et compromissis* edito a Napoli 1472, a Colonia 1590 e nel TUI., III, 1. 206, il *de probationibus* edito a Napoli 1472 nel TUI., IV 33 segg. e col titolo di *Practica iudiciaria* a Francoforte 1572 e Colonia 157, il *de causis summariis et delegatis*, il *de instrumentorum fide et productione*, il *de citationibus*, il *de dilationibus*, il *de exceptionibus*, il *de libellis et petitionibus*, il *de recusatione iudicis* e il *de expensis* editi nel TUI., III I, 39 e III, 2, 58, 78, 102, 103, 396 e il *de confessionibus* e il *de testibus* edito nel TUI., IV, 29 segg., 179 segg. Tutte le sue opere compreso un commento all'*Inforziato*, appaiono edite a Colonia nel 1592 col *De ambiguis statutorum*.

(4) Cfr. SCHULTE, II, 366. Il suo *de executione instrumentorum* fu edito a Pescia 1486 e 1491, Siena 1487, Milano 1493 un suo *de quaestionibus et tormentis* in TUI., V, 39; un suo *de insinuationibus*, già stampato a Pescia 1486 e Milano 1493 e ristampato poi a Parigi 1516, fu accolto nel TUI., V, 2, 173; e qui nel vol. XI, 1, 195 figura pure il suo *de excusationibus in causis criminalibus sine mandato* stampato già a Pescia il 1489 ed a Milano il 1493. Una ripetizione al pr. del Decreto è in Repican. I, 27. Inedito il *de potestate pape supra concilium generale*.

(5) TUI., XI, 2. *De excommunicatione* aveva scritto già Berengario Fredoli.

logna si tratteneva intorno all'arbitrio del giudicante, Lauro Palazzolo dettava un ampio trattato intorno alla accusatio.

Molto contribuirono anche i canonisti allo sviluppo del diritto penale. Giovanni Calderini trattò della scomunica; Giovanni da Legnano degli interdetti e poi delle censure ecclesiastiche come Iacopo di Baingio (...1482...) (1); Giovanni Calderini delle eresie; Giovanni Caraffa (...1478) (2) e Giovanni da Genova (3) della simonia.

832 — Un altro genere letterario, che merita di essere particolarmente rilevato da chi intenda formarsi una idea giusta dei rapporti fra il diritto canonico ed il civile, è costituito dagli scritti destinati a segnalare le coincidenze e le differenze fra i due diritti: essi ben dimostrano la compenetrazione che ormai era di quelli avvenuti in molti istituti giuridici.

Dapprima si badò più tosto a dar risalto alle divergenze. Uno scritto di simile natura deriva da Guido da Belviso (1269-1301) (4); un altro più recente, benchè di Bartolo non sia, fu spesso attribuito a Bartolo. Poi scrisse de differentiis legum et canonum Galvano Becchini da Bologna e ci diedero analoghi contributi Prosdocimo dei Conti, Girolamo dei Zanettini (1457-1493) (5), Iacopo Albertini, Gian Battista di s. Biagio (6).

Invece a rilevare le coincidenze fra i due diritti, per prescindere dai Casus legum canonizatarum di Giovanni de Deo, attesero Felino Sandeo e Pietro Morosini († 1424) (7).

Delle Concordantiae glossarum iuris civilis et canonici scrisse il piacentino Antonio Nicelli (8).

Non occorre ora spender parole per insistere sulla importanza che anche per la formazione del civilista poterono avere le opere destinate a mettere in evidenza gli insegnamenti precipui dei canonisti.

833 — Pur tra i canonisti trovarono voga i repertori: forse ne avevano dato essi stessi il modello. Specialmente notevoli

---

(1) Cfr. SCHULTE, II, 376. Ed. Aquila 1482.

(2) Cfr. SCHULTE, II, 380. Ed. Napoli 1475.

(3) Cfr. SCHULTE, II, 381. Ed. TUI., XV, 2, 116 segg.

(4) SCHULTE, II, 191.

(5) SCHULTE, II, 335. Le sue *Contrarietates seu diversitates inter ius civile et canonicum* furono edite a Bologna 1490. A Bologna nel 1499 furono anche edite, con due di Benedetto da Piombino, tre sue *disputationes*.

(6) Una sua rep. alla rubrica del Decreto 1, 1 è in Repican. I, 1.

(7) Cfr. GLORIA, MUpd. B. I, 642.

(8) Ed. Milano 1499.

quelli di Pietro Crispo del Monte (...1442-1457...) (1) e quello ancor più largamente diffuso, di Giovanni Bertacchini (1448-1497) (2). Nessuno ignora di quale sussidio sia questo per la ricostruzione del diritto comune.

Noi dobbiamo anche ai canonisti le prime sistematiche raccolte di decisioni forensi. Nessun tribunale ebbe più alto credito della Rota romana: tra il 1374 e il 1376 Egidio Bellamera iniziava la collezione delle sue Decisiones (3). Altri seguirono l'opera sua come Guglielmo Horborck (...1373-1381...), Bernardo da Bisgneto, Francesco Pavino, Tomaso Fastoli. E fu imitata anche dai civilisti. Egli offrì probabilmente l'esempio a Matteo da Afflictis per la raccolta delle decisioni napoletane (4).

834 — In fine, chi voglia rendersi ragione di tutto il movimento intellettuale che potè contribuire al modificarsi delle concezioni giuridiche, non scorderà che ottimi elementi per la elaborazione di un sistema di diritto pubblico distinto dal privato si possono ricercare negli scritti di carattere polemico od apologetico concernenti i rapporti fra la Chiesa e l'impero o fra la Chiesa e lo Stato. Accanto ai nomi stranieri di Giovanni da Parigi (5) e di Pietro Dubois, che trattarono de potestate papae (6), di Guglielmo Ockam che scrisse de principe et prelatorum ecclesie potestate (7), di Guglielmo Pietro di Codino (1232-1336) (8), di Roderico Sancio de Areval (1470) (9) possono ben figurare i bei nomi nostrani di Egidio Colonna (1269-1316) (10), autore del De regimine principum, di Agostino

---

(1) Ed. Bologna 1475, Roma 1476, Norimberga 1476, Padova 1480 (per cura dell'Alvarotti), Strassburg 1480. Guido da Collemedio (1309) aveva già fatto un repertorio su gli scritti di Innocenzo IV.

(2) Ed. s. l. et a., Roma 1481, Norimberga 1483, Milano 1485-1486 e 1489, Venezia 1488, Milano 1489, Venezia 1494, Milano 1499, 1500, Lione 1500. Del suo *de vectigalibus* si hanno edizioni di Venezia 1489, Milano 1490, Venezia 1498; un suo *de episcopo* fu edito a Milano 1511.

(3) Ed. Roma 1470, 1472, 1474, 1475, 1477; Basilea 1477; Spira 1477; Colonia; Roma 1483 e s. a.; Pavia 1476; Venezia 1491; Venezia 1496 (tre); Norimberga 1496; Lione 1500 ecc. Un *tractatus* del Bellamera *de permutatione beneficiorum* fu edito a Louvain 1475.

(4) Ed. Napoli 1499.

(5) SCHULTE, II, 177.

(6) SCHULTE, II, 179.

(7) SCHULTE, II, 371.

(8) SCHULTE, II, 234.

(9) SCHULTE, II, 316.

(10) Cfr. FRATI in Aslomb., XLI (1919), pp. 322-325.

Trionfo (1) che dettò una pregevole Summa de potestate ecclesiae ad Iohannem papam, di Bonincontro di Giovanni d'Andrea (1309-1367) che trattò de libertate ecclesie (2); di Giovanni Capistrano (1385-1466) (3) che scrisse de potestate pape et concilii (4); di Antonio de' Roselli cui dobbiamo un importante trattato de potestate imperatoris et pape (5), di Antonio Corsetti (6) che ci diede un trattato de potestate et excellentia regia (7), di Celso Maffei, autore di una Dissuasio ne ecclesiastici principes ecclesiasticos census usurpent (8), di Pietro del Monte (1431-1447), autore di un Liber contra impugnatores sedis apostolicae, di Francesco Patrici, vescovo di Gaeta, il cui libro De institutione reipublicae fu spesso considerato come uno dei più notevoli saggi politici del medioevo più recente.

---

(1) SCHULTE, II, 182.

(2) *De immunitate ecclesiarum* scrisse anche Giovanni Vischi.

(3) SCHULTE, II, 446.

(4) Ed. in TUI., XIII, 1, 32. Nel TUI,. I, 323 è un suo *speculum conscientiae*; nel TUI., XIV, 388 e 398 due trattati *de excommunicatione* e *de canone poenitentiali*; nel TUI., IX, 77 un consulto *de matrimonio*. Nelle Repican. III e VI sono due ripetizioni alle Decretali V, 38 e alla Extrav. I di Giovanni XXII.

(5) Antonio Depretis, autore di un *clipeus pastoralis* (ed. TUI., II, 129), scrisse anche *de iurisdictione episcoporum* (idib., XIII, 161) e un *de episcopomur praestantia*.

(6) SCHULTE, II, 348. SIGHINOLFI, *La condotta del canonista Antonio Corsetti da Bologna a Padova* (1487) in SeM. per la st. dell'Un. di Bologna, VII (1922), 139 sgg. Una ripetizione alle Decretali II, 24 fu edita a Venezia 1490, a Milano 1492 e in Repican. II; un'altra al Sesto I, 8, 24 e in Repican. V. s. l. et a. e a Pavia 1493. Con questa fu stampato il *De bravo* riprodotto in TUI, XII, 314. Un suo *consilium super montem pietatis* fu pubblicato a Padova 1493. Un trattato *de auctoritate glossae* fu edito a Milano 1486 (TUI., XVII, 187 e XVIII, 106). Col maggior trattato *de potestate et excellentia regia* furono editi a Venezia gli altri *de minimis, de verbis geminatis, de privilegio pacis, de fallentis ad regulam spoliatus ante omnia restituendus* e *de trebellianica de travio* riprodotti in TUI. XII, 224; III, 2, 326; VIII, 437 e XII. 324. Un *tractatus ad status pauperum fratrum Iehsuatorum* fu edito a Venezia il 1495, II, 1486, s. l. poi a Venezia 1499 e a Milano 1511 fu stampato il suo *Repertorium* al Panormitano. Fin dal 1477 a Bologna furono pubblicati i suoi *Singularia* stampati poi a Venezia 1490, Pavia 1500.

(7) Ed. Venezia 1499 e in TUI., XVI, 130.

(8) SCHULTE, II, 317.

CAPITOLO IX.

L'estrema letteratura longobardistica

835 — Il risorgimento del diritto romano non aveva recato subito la caduta definitiva del diritto longobardo; nè soffocò d'un tratto la letteratura longobardistica.

L'affinarsi della cultura giuridica per il rinnovato culto dei modelli romani portò anzi da principio un maggior fervore ed un miglioramento intrinseco anche in quella. La Lombarda diventò il centro di riferimento di una nuova letteratura di esplicazione e di sistemazione.

Tra le chiose, pur troppo anonime, sono specialmente importanti le glosse fiorentine dei manoscritti laurenziani LVIII, I e LXXVII, I, la monacense, la olmucense, la veneziana. Vanno dalla seconda metà del secolo decimosecondo alla prima del secolo decimoterzo.

836 — Movendo dalle chiose, spesso derivate da quelle precedentemente apposte alla collezione cronologica, si ebbero da ultimo lavori d'assieme. Tra questi sono specialmente notevoli, oltre la Summa legum Langobardorum composta da un ignoto longobardista della metà del secolo decimosecondo che ebbe dal Fitting l'onore di essere attribuita ad Irnerio (1), i così detti Commentarii di Ariprando e di Alberto che parrebbero, per così dire, un'eco bolognese degli insegnamenti di quei maestri (2).

---

(1) ANSCHUTZ, *Summa legis Langobardorum*, Halle 1855.

(2) ANSCHUTZ, *Die Lombarda commentare des Ariprands und Albertus*, Heidelberg 1885. E su essi cfr. SIEGEL, *Die Lombardacommentare*, in WSB., XI (1882).

Ariprando, ricordato come giudice mantovano fino dal 1153, ebbe intorno a sè una schiera fitta e valorosa di sequaces. Tra questi fu, oltre Alberto, Vaccella (1), ricordato ancora nel 1191 in un trattato fra Mantova e Verona, autore degli Argumenta lombardae, dei Contraria legis Longobardorum (2) e di chiose che nei manoscritti servirono spesso a completare la glossa di Carlo di Tocco (3).

A questa, composta dall'illustre romanista beneventano, spettò l'onore di costituire la glossa magna del diritto longobardo. Carlo di Tocco restò infatti il glossatore longobardo per eccellenza. Fu la guida precipua di quanti dopo lui si occuparono delle leggi longobarde. Aveva saputo egregiamente fondere gli insegnamenti dei langobardisti settentrionali e dei meridionali; ed ebbe pari autorità nell'Italia settentrionale, nella meridionale e nella media.

837 — Se la letteratura langobardistica cessava in alta Italia sul finire del dodicesimo secolo, ebbe però continuatori nell'Italia meridionale. Il valore di legge territoriale che il diritto langobardo conservò in parecchie regioni del regno di Sicilia prima e di Napoli poi, dà la spiegazione ovvia di codesto fatto.

Pochi anni dopo la morte di Carlo di Tocco Andrea da Bonello credeva di far opera meritoria segnalando succintamente le Differentiae tra i due diritti. La schematica esposizione, che ne faceva in trentanove titoli, pareva allora sufficiente perchè il romanista non corresse più rischio di rimanere intontito e confuso, frigidus et verecundus, dinanzi al longobardista, fornito di un ben più leggero bagaglio di cultura, ma più vicino, in molti casi, alla pratica. Poco dopo con ben altra larghezza riprese lo stesso disegno Biagio da Morcone; ma la maggiore ampiezza non compensa sempre la minore profondità e la più scarsa originalità. Prevosto di s. Maria di Atessa, prima ancora del 1318, Biagio dovette redigere secondo l'ordine della Lombarda il suo voluminoso trattato De differentiis inter ius longobardum-

---

(1) Cfr. PATETTA, *Vaccella giureconsulto mantovano del secolo XII*, in AAtor., XXXII (1897); BESTA, *L'opera di Vacella e la scuola giuridica mantovana*, nella RiplSg., XXXIV (1902).

(2) Ed. BESTA, in BIMAE., III.

(3) NEUMAYER, *Notizen zur Literaturgeschichte des longobardischen Rechts*, in ZdSS., XX.

et ius comune (1). Vi sono trattati monograficamente gli instituti di diritto privato e pubblico, che offrivano connessione col diritto longobardo; ma con tutt'altra intenzione che quella di restaurare e di difendere la purezza del diritto longobardo. Poichè in ogni svolgimento Biagio si mostra un provetto romanista, presto a trarre il diritto barbarico entro le linee del diritto romano. Tenendo largo conto delle consuetudini egli redasse una specie di manuale del diritto comune nei territorii già longobardi.

838 — Due secoli dopo Giulio Ferretti, per ovviare il pericolo non anco cessato che il leguleio avesse ragione del giurista, dava ancora alle stampe un Tractatus discordantiarum iuris civilis et iuris Langobardorum in aggiunta a quello di Andrea da Barletta, da lui confuso nientemeno che con Bartolo da Sassoferrato; e scrisse anche due lavoretti molto elementari e non poco spropositati De verborum significatione iuris longobardi e De regulis iuris longobardi. Poco più recente fu il lavoro di raffronto tra il diritto romano ed il longobardo del cassinese Benedetto Canofilo, pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1542.

Qualche decennio più tardi Prospero Rendella rendeva alle leggi longobarde l'ultimo tributo letterario d'indole pratica dettando un proloquium in reliquias iuris longobardi!

Il diritto romano aveva vinto la sua estrema vittoria gettando le basi del diritto moderno!

---

(1) Ed. ABIGNENTE, *Domini Blasii de Morcono de differentiis inter ius Longobardorum et ius Romanorum tractatus*, Napoli 1912.

AGGIUNTE E CORREZIONI

A pag. 32, n. 10: Per le antiche leggi inglesi si dovrà ricorrere ora sopratutto alla edizione del LIEBERMANN, *Die Gesztze der Angelsachsen*, Leipzig 1903 e segg. Una edizione più corrente delle antiche leggi inglesi è curata dallo ATTENBOROUGH, *The lows of the earliest english kings*, Cambridge 1920.

A pag. 32, n. 4, aggiungi: OBREEN, *La patrie de la Ewa Chamavorum*, in « Revue belgique », III (1924), 317.

A pag. 47: RAUCHHAUPT, *Geschichte der spanischen Rechtstsquellen*, Heidelberg 1923.

A pag. 60, n. 2: HANNY, *Raccolte pseudo-apostoliche di canoni dei primi tre secoli*, in « Religio », LXXX (1921).

A pag. 67: COOK, *Aldhekms legal studies*, in « Jorn. engl. and germ. Phil. », XXIII, 1924.

A pag. 94: MARTIN-MINGUEZ, *Las formulas tenidas por visigodas*, Madrid 1920.

A pag. 102 n. 2: SPAGNOLO, *Una leggina di Giustiniano in una miscellanea veronese del secolo XI-XII*, Paris 1910.

A pag. 169: GIMIS, *Das Promulgationsjahre der isaurischen Ekloge*, in « Byz. Zeitschr. », XXIV, 1924, 346 segg.

A pag. 195, n. 6: GALBIATI, *Il codice ambrosiano del liber diurnus romanorum pontificum*, Roma 1921.

A pag. 209, n. 1: BAYERLE, *Ueber Normtypen und Erweiterungen der Lex salica*, in ZdSS. GA., LVII (1924), 216-261.

A pag. 231, n. 2: MAYER, *Zur Entstehung der Capitulare de villis*, in VJzSuWG, XVII (1923), 112 segg., e *Dopsch y capitulare de villis*, in « Annuario de historia del derecho », I (1924), 86 segg.

A pag. 259, n. 3: LEVILLAIN, *Le formulaire de Marculfe et la critique moderne*, in BdEcdCh, LXXXIV (1923).

A pag. 287: MONNIER, *Les Novelles de Leon le sage*, Bourdeaux 1923.

A pag. 317, n. 4: MENGOZZI, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto medio evo*, Pavia 1924.

A pag. 337: POMNARÈDE, *Les usages de Barcelone*, Toulouse 1920.

A pag. 362: FOURNIER, *Les collections canoniques romaines de l'époque de Gregoire VII*, Paris 1925, dalle « Mémoires de l'Academie des inscriptions et belles lettres »; *Théologie et droit canon. au moyen âge*, in « Journal des savants » (1915).

A pag. 363, n. 4: Sulla *Collectio XII partium* cfr. FOURNIER in «Rev. d'hist. eccles.», XIIV (1921), 31-62, 229-259.

A pag. 424, n. 11: Cfr. ora JUNKER, *Die collectio berolinensis*, in ZdSS KA., XIII (1923). Egli la crede di origine italiana e apparentata alla lipsiense. Per la modenese cfr. ZdSS. KA., XII (1922), 424 segg.

A pag. 449, l. 5: Del Bracton cfr. ora l'edizione di Londra, 1917.

A pag. 530: Cfr. LOCATELLI, *Lo statuto della società delle armi di s. Maria in Bergamo*, in «Bull. d. civica Biblioteca di Bergamo», XVIII (1924). È del 1289.

A pag. 560, l. 2: di Brandizzo del 1526.

A pag. 566, n. 2: Ristampato ora a Casale 1924 dalla Rsaless. È anteriore al 1374.

A pag. 570, l. 23, aggiungi: di Cavaglio San Donnino del 1502.

A pag. 575, n. 4: Cfr. LIZIER, *Gli statuti novaresi anteriori al* 1402, negli «Studi per Ciccaglione», Catania 1906.

A pag. 575, n. 10: MOR, *La vicinia di Crevola Sesia*, in «Boll. st. per la prov. di Novara», XVIII (1924), pag. 25 segg.

A pag. 576, l. 6: di Mocogna del 1420.

A pag. 576, n. 11: SORIGA, *Capitoli inediti di una redazione statutaria pavese del sec. XIII*, Pavia 1922, dal Bspav., XXII.

A pag. 594, l. 9: di Buja. Gli statuti furono editi dallo Zoppi, Udine 1877.

A pag. 615 n.: Sugli *Statuti di Carrara* cfr. LUPO GENTILE, *Uno statuto comunale del secolo XIV*, Benevento 1925, dalla rivista «Itala».

A pag. 643, l. 2: di Offida del secolo decimosesto, Fermo 1589.

A pag. 739: STHAMER, *Die Ueberlieferun der Gesetz Karls v. Anjou*, in BSB (1922).

A pag. 781, n., l. 3: MAIOCCHI, *Codice diplomatico dall' Università di Pavia*, Pavia 1905-1915.

A pag. 783: HAMPE, *Zur Gründungsgeschichte der Universität Neapel*, Heidelberg 1923, dalle HeidSB.; e gli studi del TORRACA, del CONTI e del CORTESE, in «Storia della Università di Napoli», Napoli, 783.

A pag. 829, n. 3: COLINI BALDESCHI, *Rolandino Passeggeri e Nicolò III*, in «SeMplsdUbol.», VIII, 155 segg.

A pag. 859, n. 5: L'elenco dei professori piacentini del 1399 (CDUpav. n. 751) esclude che magister Filippo da Reggio commentatore di Dante dieci anni dopo la morte del Cassoli, non può essere evidentemente questo.

A pag. 859, n. 6: Levisi il periodo «Della sua lectura—Venezia 1560» che si riferisce a Cristoforo Porzio ricordato a pag. 868 e infine aggiungasi: I consigli di Cristoforo Castiglioni furono editi a Venezia 1560.

A pag. 864 in principio alla n. 4: Dal Benedetto Barzi piombinese deve distinguersi un Benedetto Barzi perugino.

A pag. 869, n. 6: Di Ambrogio Opizoni fu edita a Pavia s. a. e nel 1489 una ripetizione ad una legge del D. 30.

A pag. 876, n.: Sul Bolognini cfr. ora SIGHINOLFI, *Angelo Poliziano, Ludovico Bolognini e le Pandette fiorentine* in «SeMplsdUbol.», VI, 189 segg.

A pag. 882, n. 4: Nel ms. vatic. urbinate 1132 si incontrano in più della ravennate i nomi di Giovanni di Cola Baratani di Norcia, Francesco Bernardi di Spoleto, Brunato Brunacci, Iacopo Cenci da Visso, Gaspare Colli da Foligno, Augusto da Perugia, Ludovico Pieri, Pietro Riguardati da Norcia, Bonaccursio da Sassoferrato, che senza dubbio si riportano tutti allo studio di Perugia; quelli di Bernardo di ser Giovanni Bongirolami, Pietro Asio, Domenico Martelli, Nicolò Ottolapi de' Sirigatti, Guidantonio Vespucci, che ci riportano allo studio fiorentino; quelli di Almerico Almerici da Pesaro, Antonio Andarelli da Gradara, Giovanni Bendedei (1460-1461), Francesco Bilii da Gubbio († 1444), Giovanni Braccheri da Urbino, Andrea Brancadorsi da Rimini, Antonio Bucciarelli da Pesaro, Gian Paolo Corboli da Urbino, Francesco da Faenza, Michelangelo dei Fiscelli da s. Angelo in Vada, Giuliano da Macerata, Francesco Nucci da Matelica, Iacopo Rozzi da Montefiore, Guglielmo da s. Agata, Antonio Terenzi ed Andrea Ursizi da Pesaro, Giovanni Valli da Urbino, che come romagnoli e marchigiani ci riportano probabilmente allo studio di Bologna. Più noti i nomi del napoletano Lisolo Brancacci e quelli di Ludovico Calvi († 1443), Pietro degli Aristoteli da Sulmona, Aurelio Beloncini di Modena (1445-1462), Iacopo del Borgo (1323), Bartolomeo Ercolani (1462-1468), Raffaele Primadicci († 1464), Pasqualino Princetti, Stefano di Nome. Il codice escurialense D. II, 12, permette di aggiungere i nomi di Luigi Albergotti di Arezzo (1461-1465), Giacomo Barattieri (1342), Bartolomeo Carli, Tebaldo Cortellieri da Roma († 1470), Battista da Foligno, Gozzadino Gozzadini, Tomaso Perondoli († 1445), Iacopo da Saliceto, Riccardo da Saliceto, Iacopo Solchi, Arsendino Verai. Il ms. escurialense D. II, 6, mostra anche ricercati Giovanni Centoni da Parma, Gian Antonio Marchioni, Francesco ed Agostino Panigarola, Gaspare Ottaiano, Giovanni da Pontello, Daniele Vistarini, Giovanni Besozzi, Iacopo da Clivio. Gran parte di questi autori figurano anche nelle raccolte Consilia ad causas criminales Venezia 1572; Consilia ad causas ultimarum voluntatum, successionum, dotum et legitimatuonum Venezia 1581 dello Zanetti.

A pag. 895, n. 2, l. 17: I consigli del Garatti furono editi a Novara il 1568.

A pag. 900 n. 3: Un elenco delle varie edizioni delle Decisiones della Rota romana ripartite opportunamente per famiglie puoi vedere ora in FLINIAUX, *Contribution à l'histoire de sources du droit canonique* (*Les anciennes collections des Decisiones Rotae romanae* in RhdDfeet), IV, 1925, 61 segg.

A pag. 51, l. 8, leggi: Eurica; a pag. 80, l. 13: *N*epote; a pag. 121, n. 2, l. 4: H*e*fele; a pag. 129, l. 13: *B*avari; a pag. 171, n. 3, l. 2: BI*d*Dr; a pag. 258: extra*va*gantia; a pag. 275, l. 15: super*sti*tione; a pag. 275, n. 1, l. 9: Kirc*h*eng; a pag. 309, l. 15: Enrico III; a pag. 328, l. 9: Enrico III; a pag. 368, l. 16: iudi*ci*orum; a pag. 402: Ep*ana*goge; a pag. 425, n. 24: co*t*toniana; a pag. 424, n. 6: Scherer; a pag. 428, l. 26: R*iccardo*; a pag. 564, l. 24: Castignano; a pag. 568, l. 11: Rossiglion*e*;

a pag. 570, n. 4, l. 4: Aslo*m*b.; a pag. 574, n. 10: Zfschw*R*; a pag. 575, l. 5: Pettena*sco*; a pag. 578, l. 7: Rigo*r*oso; a pag. 584, l. 6: Lomaso e n. 11, l. 2: Al*f*aedo; a pag. 586, l. 8: Brogliasco; a pag. 601, n. 7, l. 3-4: Arche*o*g.; a pag. 603, n. 7: MH*Sl*mer.; a pag. 605, l. 12: Pig*n*a; a pag. 615: Monte*br*anchi; a pag. 615, l. 15: Ceseran*o* e a n. 13 aggiungi: Modena 1893; a pag. 622, l. 20, leggi: Converse*t*o, e l. 22: *Ge*mmano; a pag. 623, l. 24: Monte*gr*anelli; a pag. 631, l. 25: alla Co*ll*ina; a pag. 638, l. 3: *C*arlo; a pag. 648, l. 24: A*rr*one; a pag. 649, l. 9: Castel d*el* lago; a pag. 652, l. 2: Ve*tr*alla; a pag. 673, n. 3, l. 2: Pa*l*ma; a pag. 867, n. 4, l. 11: Franco*f*orte; a p. 867, n. 5, l. 9: *f*atta; a pag. 874, l. 16: *Ricci detto* C*r*i*n*i*to*; a pag. 881, n., l. 19: (13*6*7); a pag. 883, l. 18: un*a* ri*stampa* i*taliana raccomanda*ta da Bonifacio Bugellano.

INDICE ANALITICO

A = Alberico da Porta ravennate.
Abbas antiquus, 837.
Abbas siculus = Nicolò de' Todeschi.
Abbone da Fleury, 362, n. 4.
Abbreviatio Decreti, 817.
Abbreviatio Institutionum, 262.
'Abd al-Haqq ibn Hârûn, 359.
'Abd ar-Rahmân ibn Umar al-Butîrî, 360 n.
'Abd ar-Rahîm, 360 n.
Abelardo, 367.
Abû 'Abd-Allâh ibn al-Bannâ, 360 n.
Abû 'Abd-Allâh Makkî al-Qurashî, 360 n.
Abû al 'Abbâs Ahmad ibn Muhammad al-Giazzâr, 360 n.
Abû al 'Abbâs ibn Muhammad al-Kalâ'î, 360 n.
Abû al Hasan Alî ibn 'Abd-Allâh al-Glabbâr ibn al-Kūnî, 360 n.
Abû al Hasan ibn 'Abd ar-Rahmân ibn al-Hasâ 'irî, 360 n.
Abû Alî al Hasan ibn Yahyâ, 360 n.
Abû al Qâsim ibn al-Haddâd, 360 n.
Abû al Qâsim 'Abd ar-Rahmân ibn Abî Bakr as-Siraqusî, 360 n.
Abû al Qâsim 'Abd ar-Rahmân ibn Abî Bakr ibn al-Fahhan, 360 n.
Abû al Qâsim ibn Muhammad ibn 'Abd-Allâh al-Bakrî, 360 n.
Abû al Qâsim Muhammad ibn Muhammad ibn Khalid al-Qaysi, al-'Abid at-Taratīrī, 360 n.
Abû Bakr Ahmad ibn 'Abd ar-Rahmân al-Qayrawânî, 360 n.
Abû Bakr al faradî, 360 n.
Abû Bakr ibn Abî al-Abbâs, 360 n.
Abû Bakr Muhammad ar-Raba'i al-Kirkintî, 360 n.
Abû Hafs 'Umar ibn 'Abd an-Nûr, 360 n.
Abû Hafs 'Umar ibn Khalaf ibn Makkî, 360 n.
Abû Hafs 'Umar Sârû al-Lawâtî, 360 n.
Abû Hanîfa, 358.
Abû Muhammad ibn Sāhib al-Khums, 360 n.
Abû Muhammad ibn Simnah, 360 n.
Abû Zakaryyâ ibn 'Abd ar-Rahmān ibn 'Abd al-Mun'im, 361 n.
Ac. = Accursio.
Acaia, 452.
Accessus Institutionum, 350.
Accolti Francesco, 871.
Accursio fiorentino, 386, 434, 445, 808, 810.
Accursio (d') Cervotto, 824.
Accursio Francesco, 824.
Accursio Guglielmo, 824.
Accursio da Reggio, 831.
Acerbo Morena, 796.
Acqui, 256.
Acri, 450.
actione (de) mutui, 342.
actiones, 332.
actionum (de) natura, 343.
actionum (de) vita et varietate, 341.
Adalberto marchese di Savona, 460.
Adalgiso della Torre, 882 n.

Adbreviatio Rufini, 64.
Adelchi duca di Benevento, 251.
Adelmo di Malmesbury, 167.
admonitio, 231.
adnotatio imperialis, 13, 16.
Adnotationes codicum, 179-181.
Adolfo I imperatore del sacro romano impero, 418.
Adriano I papa, 278.
Adriano II papa, 278.
Adriano da Gubbio, 882 n.
advocati, 17, 153, 316.
Aedelbirth re del Kent, 32.
Aedelstan re del Wesse, 32.
Aelfred re del Wesse, 32.
Aeskil arcivescovo di Lund, 33.
Aeskil Magnus, 33.
aequitas, 4, 407-408.
Aethelfred re del Wesse, 32.
Afflictis (de) Matteo, 869.
Agapito da Perugia, 881 n.
Agilulfo duca di Baviera, 325.
Agobardo vescovo di Lione, 261.
Agordo, 303.
Agostino Barsiza, 881 n. = Gian Agostino Barsizza.
Agostino Bonfranceschi, 869, 885.
Agostino del Lante, 882 n.
Agostino da Ozola, 599.
Agostino Panigarola, 906.
Agostino Trionfo da Ancona o da Roma, 900-901.
Ahmad al-Wansharîsî, 361.
Ahmad ibn Hanbal, 358.
Aimone conte di Savoia, 754.
Aix, 443.
Al = Alberico da Porta ravennate.
Alamanni, 304, 390.
Alano anglico, 426.
Alano Enrico, 881 n.
Alarico II re dei Visigoti, 47.
Alb. = Alberico da Porta ravennate.
Alba, 256.
Albanesi, 662.
Albenga, 256.
Albenga (da) Iacopo, 817.
albergatori, 690-691.
alberghi, 713.
Albergotti Francesco, 871.
Albergotti Luigi, 882 n.
Alberico Maleti, 868.
Alberico da Porta ravennate, 802.
Alberico da Rosciate, 475, 482, 507, 514, 850.
Alberico da Tusculo, 314.
Albertano da Brescia, 844.
Albertino Osbergeri, 881 n.
Alberto I imperatore del sacro romano impero, 418.
Alberto II imperatore del sacro romano impero, 418.
Alberto canonista, 817.
Alberto longobardista, 902.
Alberto Bruno, 867.
Alberto Cortese, 881 n.
Alberto Denari di Odofredo, 831-832.
Alberto Galeotti, 825, 831.
Alberto da Gandino, 830-831.
Alberto da Pavia, 806.
Alberto de Salinis, 846.
Albiate (da) Gerardo, 870.
Albornoz Egidio card. legato di Romagna, 749-750.
Alciato Andrea, 876.
Alderico glossatore, 798.
Aldrico di Lemans, 277.
Alessandri Antonio, 869.
Alessandri Nicola, 882 n.
Alessandria, 461, 577, 676, 691, 695.
Alessandria d'Egitto, 359.
Alessandro II papa, 426.
Alessandro III papa, 423, 424, 426, 818.
Alessandro IV papa, 428, 641.
Alessandro (d') Alessandro, 876.
Alessandro d'Antella o da Firenze, 840.
Alessandro Baldeschi o degli Ubaldi, 882 n.
Alessandro Bencivenni, 882 n.
Alessandro Dottori, 882 n.
Alessandro da Imola = Alessandro Tartagna.
Alessandro Mazon vescovo di Trento, 764.
Alessandro Nievo, 892.
Alessandro di s. Egidio, 805.
Alessandro Tartagna, 476, 862-863.

Alfani G. Battista, 863.
Alfani Tindaro, 863.
Alfiot, 33.
Alfonso I d'Aragona re di Napoli, 736, 740.
Algero da Cambrai, 367.
Algero da Liegi, 367 n.
Alitgaro di Cambrai, 279, 280.
al-Kirshî, 361.
Almerici Almerico da Pesaro, 906.
Almerico Dodone, 590.
Altare, 700.
Altigrado dei Cattanei da Lendinara, 840.
Alvarotti Alvarotto, 881.
Alvarotti Francesco, 881 n.
Alvarotti Iacopo, 866.
Alvarotti Pietro, 881 n.
Alvarotto Alvarotti, 881 n.
Amalfi, 404.
Amanello de Claris aquis, 897 n. 5.
Ambrogio (s.), 20.
Ambrogio Opizoni, 869.
Ambrogio Vignali, 882 n.
Ambrogius qui et Paganus, 331 n. 6.
Amedeo V duca di Savoia, 753.
Amedeo VI duca di Savoia, 754.
Amedeo VIII duca di Savoia, 402, 754-756.
Amedeo Giustino, 868.
Amelio di Lautrec legato di Romagna, 749.
Anagni (da) Giovanni, 514, 890-891, 897.
Anastasio bibliotecario, 155.
Anatolio, 110.
Ancarano (da) Nicolò, 880 n.
Ancarano (da) Pietro, 486, 489.
Ancona, 483, 638, 666, 677.
Ancona (da) Agostino = Agostino Trionfi.
Andrarelli Antonio, 882 n.
Andrea di Bartolomeo Barbazza, 891, 894.
Andrea da Bari, 466, 468.
Andrea da Barletta = Andrea Bonello.
Andrea Benzi, 881 n.
Andrea Bonello da Barletta, 832, 903.
Andrea Bovi, 881 n.
Andrea Brancadorsi, 9.
Andrea da Capua, 832.
Andrea Ciaffi = Andrea Zaffi.
Andrea Fiocco, 874.
Andrea da Isernia = Andrea Rampini.
Andrea Negusanzio, 868.
Andrea Paltroni, 881 n.
Andrea Piperario, 875.
Andrea da Pisa = Andrea Zaffi.
Andrea Rampini da Isernia, 742, 832.
Andrea Vibii, 882 n.
Andrea Zaffi da Pisa, 849.
Angelelli Geremia, 880 n.
Angelelli Giovanni, 880 n.
Angelelli Marco, 880 n.
angelica (summa), 841.
Angelico Grimaldi legato di Romagna, 745.
Angelo di Amelia, 882 n.
Angelo Baglioni, 882 n.
Angelo di Bertramo, 667.
Angelo Carletti, 841.
Angelo di Castro, 892, 898.
Angelo Cesi, 882 n.
Angelo Gambilioni, 864, 885.
Angelo Guidi = « Guidoni », 882 n.
Angelo Perigli, 863.
Angelo Poliziano, 872, 874.
Angelo Baldeschi o degli Ubaldi, 857, 858.
Angilramno, 275, 276, 278, 358.
Angli, 31, 32.
Anglo-Sassoni, 32, 34.
Anguissola Giovanni, 837.
Annone, 367 n. 6.
Ansegiso da Fontanella, 240-241.
Anselmo canonista, 819.
Anselmo Baggio, 364, 376.
Anselmo arcivescovo di Milano, 282.
Anselmo dall'Orto, 442, 781, 798, 802.
Antella (de) Alessandro, 839.
Antemio imp. rom., 15.
Ansalone Giovanni, 870.
Antini Ludovico, 882 n.
Antoni Giovanni, 882 n.

antonina (summa), 841.
Antonini Pier Simone, 647.
Antonio Afflores legato di Romagna, 750.
Antonio d'Alessandro, 869.
Antonio Andarelli, 882 n.
Antonio di Bertolino Biasi da Butrio, 482, 889, 897.
Antonio Biasi da Gubbio, 882 n.
Antonio Bucciarelli, 882 n.
Antonio Caffarelli, 881 n.
Antonio de Canario, 898.
Antonio Corsetti, 901.
Antonio Dottori, 881 n.
Antonio Forciglioni, 841.
Antonio Giocchi, 882 n.
Antonio Mincucci da Pratovecchio, 446, 861, 884.
Antonio Nebrissense, 875.
Antonio Nicelli, 899.
Antonio Oldoino, 881 n.
Antonio Petrucci, 882 n.
Antonio de Pretis, 901 n. 5.
Antonio da Romena, 882 n.
Antonio Rocca d'Ascoli, 882 n.
Antonio Roselli, 895, 897, 901.
Antonio da Santamaria leg. di Romagna, 750.
Antonio Silvestri da Pesaro, 882 n.
Antonio Tesei, 882 n.
Antonio Terenzi da Pesaro, 882.
Antonio Ursato, 882 n.
Aosta, 402.
apologia adversus Paschalem, 380.
apparatus, 8.
appendici alla collectio hadriana, 105.
appendici alle Exceptiones Petri, 344.
appendici al terzo concilio lateranense, 421.
approbatio consuetudinis, 433-435.
Appulo Gian Pietro, 737.
Appulo Girolamo, 737.
Aquila, 656, 695.
Aquitania, 45.
Ar., 443.
Ar = Ariprando, Armanno.
arbores actionum, 803.
arbores consanguineitatis = stemmata cognationum.
Archidiaconus = Guido da Baisio.
Arco (d'), 493.
Ardicino da Novara, 881 n.
Ardizzone, 444.
Ardizzone (d') Iacopo, 667.
ardizzoniana, 344.
Arechi duca di Benevento, 251.
Arena (d') Iacopo, 825, 831.
Arezzo, 299, 635.
Arezzo (d') Angelo = Gambiglioni Angelo.
Arezzo (d') Francesco = Francesco Albergotti.
Argenta, 619, 677.
argumenta, 8.
Ariano, 351.
Ariprando lang., 902.
Aristotele, 386, 796, 799-800.
Aristoteli Pietro da Sulmona, 882 n.
Armand de Nares, 846 n. 5.
Arnaldo da Brescia, 798.
Arnaldo Soleri, 897.
Arnamagulan, 34.
Arnolfo, 834 n. 1.
Arrigo = Enrico.
Asciano, 700.
Ars notariatus, 829, 884.
Arsendi Arsendino, 849.
Arsendi Ranieri, 849, 884.
Arsendino Arsendi, 849.
Artois, 34.
Asolo, 256, 590.
Assise d'Antiochia, 451.
Assise di Ariano, 728-729.
Assise di Gerusalemme, 449-450.
Assise di Romania, 451.
Assise di Sicilia, 728.
Assise Cassinesi, 728.
Assise Vaticane, 728.
Assise de Normandie, 449.
assisiae, 483, 505, 728.
astesana, 840.
Asti, 256, 299, 522, 564, 676, 707.
Astigiano, 840.
Astolfo, 142, 143, 145, 243.
Atalarico, 90, 93, 98.
Atanasio, 111.

Atanasio scolastico, 353.
Atenulfo, principe di Capua, 252.
Attico vescovo, 14.
Attone cardinale di S. Marco, 364.
auctoritas, 70, 171, 230.
auctoritas prudentum, 7.
auctoritas rei iudicatae, 7.
auditoria, 19.
Augusto da Perugia, 882 n.
Aureliano imp. rom., 78.
Aurelio Belencini, 882 n.
Aurelio di Cartagine, 275.
autentiche, 414.
Authenticum, 104, 167, 316, 364, 524, 687, 800.
Avignone, 849.
Az = Azone de Porci.
Azzoguidi Nicolò, 880.
Azzone Lambertazzi, 8.
Azzone dei Porci, 434, 805, 806.

B = Bulgaro.
Ba = Bagarotto o Bandino.
Bagarotto dei Corradi, 807.
Bagarotto Pietro, 882 n.
Baglione da Montevibiano, 869.
Bagelardo, 317.
Baingio (de) Iacopo, 899.
Bairuth, 450.
Baisio (da) Guido, 838.
Baisio (da) Iacopo, 840.
Baldinotti Bartolomeo, 864.
Baldo di Cola Bartolini, 863-864.
Baldo de' Perigli, 863.
Baldo degli Ubaldi, 419, 434, 476, 477, 482, 500, 514, 516, 530, 841, 855-856, 880, 894.
Balduino (de) Iacopo, 513, 807.
bandi podestarili, 475.
bandi signorili, 493.
Bandino Familiati, 804.
bannum, 29.
Baratieri Bartolomeo, 867.
Baratieri Giovanni, 882 n.
Barbazza Andrea, 891, 894.
Barbieri Lionello, 881 n.
Barbieri Stefano, 881 n.
Barbò Pietro, 881 n.
Barcellona, 658, 673-674, 799 n. 6.
Bari, 404.
Bari (da) Andrea, 468; Sparano, 468.
Barisone giudice di Cagliari, 743.
Barletta (da) Andrea, 832, 903.
Bartolini Baldo, 863.
Bartolini Pier Antonio, 875.
Bartolini Giovanni, 881 n.
Bartolo da Sassoferrato, 415, 434, 476, 486, 500, 841, 851, 853, 899.
Bartolomeo Baldinotti, 864.
Bartolomeo Baratieri, 867.
Bartolomeo Bellencini, 892.
Bartolomeo Benzoni, 881 n.
Bartolomeo da Brescia, 821 n. 7, 822, 841.
Bartolomeo Caimi, 841.
Bartolomeo Calderini, 880 n.
Bartolomeo Campeggi, 882 n.
Bartolomeo Cannossi, 882 n.
Bartolomeo Capodilista, 881.
Bartolomeo da Capua, 399, 741, 832, 882.
Bartolomeo Cepolla, 861.
Bartolomeo Dina, 882 n.
Bartolomeo Ercolani, 906.
Bartolomeo de Hucio, 873.
Bartolomeo Lombardi, 881 n.
Bartolomeo da Novara, 867.
Bartolomeo De Pretis, 832.
Bartolomeo Querini vescovo di Trento, 764.
Bartolomeo da Saliceto, 858, 881 n.
Bartolomeo da S. Concordio da Pisa, 840.
Bartolomeo Scarampi, 882 n.
Bartolomeo Socino, 871-872.
Bartolomeo da Verona = Bartolomeo Cepolla.
Bartolomeo Volpi, 630.
Barzi Benedetto, 864.
Barziza Gasparino, 874.
Basilici, 252.
Basilio il macedone imp. bizant., 285.
Basilio prefetto del pretorio, 81.
Bassiano Giovanni = Giovanni Bosiano.
Battista Benedelli, 881 n.
Battista da Foligno, 882 n.

Battista Rossi, 882 n.
Battista Sambiagio = Giambattista Sambiagio.
Battista Sampiero = Giambattista Sampiero.
Battista Stalpi, 881 n.
Battista Trovamala, 841.
Bavari, 31, 32, 34, 46, 304, 390.
Baviera Marco Antonio, 869.
Baziano Giovanni = Giovanni Bosiano.
Bec (di) scuola, 318.
Becchini Galvano, 896, 898, 899.
Beccuti Branciardo, 882 n.
Beccuti Marco, 882 n.
Beda, 154, 194.
belagines, 43.
Ballamera Egidio, 900.
Bellapertica Pietro, 845-846.
Bellencini Aurelio, 906.
Bellencini Bartolomeo, 892.
Belluno, 591, 692, 695, 696, 698, 703, 705.
Belviso (da) Guido, 899.
Belviso (da) Iacopo, 849.
Bencivenni da Norcia, 829.
Bencivenni Alessandro, 882 n.
Benedelli Battista, 881 n.
Benedetti Benedetto, 893.
Benedetto XII papa, 429.
Benedetto Accolti, 882 n.
Benedetto Barzi, 864, 899.
Benedetto Benedetti, 893.
Benedetto Bonomo, 651.
Benedetto Canofilo, 903.
Benedetto Capra = Benedetto Benedetti.
Benedetto di Filippo dà Perugia, 882 n.
Benedetto levita, 243, 275.
Benedetto d'Orbetello, 882 n.
Benedetto da Piombino = Benedetto Barzi.
Benedetto da Soratte, 249, 307.
Benedetto Sala, 882 n.
beneficiis (de), 440.
Benevento, 152, 292, 303, 369, 393, 399, 404.
Benincasa da Siena, 820.
Benincasa Gabriele, 882 n.
Bentivoglio Giambattista, 881 n.
Benzone d'Alba, 380.
Berardo de Medico, 869-870.
Berengario marchese di Savona, 440.
Berengario da Bezuiers, 428.
Berengario Fredoli, 898 n. 5.
Bergamo, 256, 299, 393, 509, 525, 537, 689.
Bernardi Francesco da Spoleto, 806.
Bernardo re d'Italia, 151.
Bernardo da Bisgneto, 900.
Bernardo di ser Giovanni Bongirolami, 906.
Bernardo Bottoni da Parma, 837.
Bernardo Bonaccorsi, 882 n.
Bernardo Busti, 897 n. 6.
Bernardo Buzzacherini, 882 n.
Bernardo Calvi, 881 n.
Bernardo da Cles vesc. di Trento, 764.
Bernardo da Como, 898.
Bernardo da Compostella, 426, 819.
Bernardo da Costanza, 381.
Bernardo da Cremona, 800.
Bernardo Dorna, 807.
Bernardo da Lendinara, 882.
Bernardo da Parma = Bernardo Bottoni.
Bernardo da Pavia, 425, 426, 427, 819, 834, 840.
Bernardo da Spoleto, 882 n.
Bernoldo da Sambiagio, 364 n. 382, 560.
Bertacchini Giovanni, 900.
Bertaldo Iacopo, 466.
Bertrando da Deux cardinale legato di Romagna, 749, 846.
Bertrando da Montfavet, 846.
Besana Simone, 882 n.
Besozzi Giovanni, 882 n.
Besozzi Pietro, 868.
Bi, 351 n.
Biagio da Morcone, 399, 857, 903.
Bianchi signori di Piano, 495.
Bianchetti Giovanni, 881 n.
Biandrate, 515.
Biella, 533, 566, 692, 696, 697, 702, 703.

Bilii Francesco, 882 n.
Bindorfi Giacomo, 880 n.
Biondo Flavio, 874.
Blanosco (da) Giovanni, 827.
Boatterii Boattino, 837.
Boattino Boatterii, 837.
Boccabadati Girardo, 553.
Boemondo IV d'Antiochia, 451.
Boezio, 93, 179, 795.
Boyc Enrico, 887.
bolle pontificie, 429.
Bologna, 71, 513, 515, 618-619, 689, 690, 693-704, 805.
Bolognini Lodovico, 839, n. 1, 875.
Bolzano, 678.
Bonaccolsi Bonaventura, 582.
Bonaccolsi Rinaldo, 582.
Bonaccorsi Iacopo, 882 n.
Bonaccorsi Stefano, 882 n.
Bonaccorso da Montemagno, 882 n.
Bonaccorso da Sassoferrato, 882 n.
Bonaggiunta di Città di Castello, 882 n.
Bonaguida d'Arezzo, 841-842.
Bonanno Iacopo, 870.
Boncompagni Cataldino, 868.
Boncompagno d'Ancona, 507, 513, 798, 810.
Bonconsigli Giovanni, 839.
Bonetti Pier Paolo, 762.
Bonfiglio, 317.
Bonifacio VIII papa, 376, 428, 539.
Bonifacio IX papa, 429.
Bonifacio Bugellano, 883, 908.
Bonifazio Guicciardi, 553.
Bonifacio Vitalini, 897.
Bonincontro di Giovanni d'Andrea, 897, 898, 901.
Bonizone da Sutri, 349, 365, 380.
Bordella Francesco, 882 n.
Borgarthing, 333 n. 3.
Borgogna, 50.
Borgo s. Sepolcro, 702.
Bormio, 678.
Boschi Lorenzo, 881 n.
Botticella Gerolamo, 868.
Bottoni Bernardo da Parma, 837.
Bovi Andrea, 881 n.
Bracciano, 538, 652.
Bracheri Giovanni, 762.
brachylogus iuris, 346, 349, 813.
Bracton, 449.
Brancacci Lisola, 882 n.
Brancaleoni, 494.
Branciardo Beccuti, 882 n.
Brazoli Lionello, 881 n.
Brescia, 256, 299, 392, 534, 539, 580, 678, 689, 693, 695, 703.
Brescia (da) Albertano, 844.
Brescia (da) Bartolomeo, 821 n. 7, 822, 841.
Brescia (da) Paolo, 881 n.
Bressanone, 587.
breve, 143, 520.
breve della compagna, 526.
breve del popolo, 524.
Breve Callaris, 745.
Breve Gallure, 745.
breviaria, 808.
breviaria canonum di Monaco, 190; Pietroburgo, 190; Salzburg, 190; Saint Germain, 190; Würzburg, 190.
Breviarium alaricianum, 47, 260, 266, 268, 275, 334, 346-347.
Breviarium extravagantium, 475.
Britannia, 78.
Britton, 449.
broccardi, 811-812.
Brossano (da) Simone, 857 n. 5.
Brunacci Brunato, 882 n.
Brunato Brunacci, 882 n.
Bruno Alberto, 867.
Bruno Francesco, 869.
Bruno Guglielmo, 605.
Brunone da Segni, 380.
Bucciarelli Antonio, 882 n.
Bul = Bulgaro.
Bulgarini Bulgarino, 868.
Bulgarino Bulgarini, 868.
Bulgaro, 412, 800-801, 802.
bullaria, 429.
Burcardo da Biberach, 796.
Burcardo da Worms, 363, 422.
Burgundii, 29, 31, 33, 79.
Burgundione Leoli da Pisa I, 800.
Burgundione Leoli II, 882 n.
Buscemi, 678.

Butiro, 819.
Butrigarii Iacopo da Bologna, 849.
Butrio (da) Antonio, 482, 889, 897.
Buzzacarini Bernardo, 881 n.

Cabriano (da) Guglielmo, 802, 803.
Caccialupi Severino Giambattista, 862.
Cacciavillano, 806.
Cagli, 638, 677.
Caimi Bartolomeo, 841.
Calabria, 292, 354, 373, 393, 402, 469.
Calcagni Lorenzo, 868.
Calcagnini conti, 495.
Calderini Paolo, 882 n.
Calderini Bartolomeo, 880 n.
Calderini Gaspare, 888.
Calderini Giovanni, 888.
Caldiero, 587.
caleffi, 505.
Callisto II papa, 418, 421.
Callistrato, 88.
Calocero Sesto, 316.
Calvi Bernardo, 882 n.
Calvi Ludovico, 882 n.
Camavi, 32.
Cambiatori Tomaso, 881 n.
Camerino, 642, 693, 695, 698.
Camino (da) Biachino II, 591; Girardo, 590, 763.
Campagna Uberto, da identificarsi forse con Uberto da Lampugnano, 881.
Campeggi Giovanni, 867.
Campitello, 678.
Cane Giovanni, 867.
Canetolo Giovanni, 880 n.
Cannobio, 538, 570.
canones africani, 68.
canones apostolici, 62.
canones urbicarii, 71.
Capitoli municipali di: Aidone, 661; Aieta, 660; Alcamo, 661; Altomonte, 660; Ariano, 659; Aversa, 659; Bari, 660; Barletta, 660; Bianco, 660; Belvedere, 660; Capua, 659; Castronuovo, 661; Castrovillari, 660; Catania, 661; Catanzaro, 660; Venezia, 660; Cosenza, 660; Francavilla, 660; Fuscaldo, 660; Gallipoli, 660; Girgenti, 661; Giovenazzo, 660; Lecce, 660; Lucera, 660; Manfredonia, 660; Molfetta, 660; Monteleone, 660; Motta Montecorvino, 660; Motta s. Lucia, 660; Novi Velia, 659; Nusco, 659; Palma campana, 659; Paterno calabro, 660; Pescocostanzo, 659; Pietravairana, 659; Reggio, 660; s. Angelo dei Lombardi, 659; s. Lucia, 660; s. Severo, 659; Seminara, 660; Sorrento, 659; Stilo, 660; Striano, 659; Taranto, 660; Taverna, 660; Tortore, 660; Trani, 660; Troia, 660; Tropea, 660; Vasto Aimone 659; Viesti, 660.
capitula, 142, 733, 735.
capitula Angilramni, 276.
capitula episcoporum, 273.
capitula feudalia extraordinaria, 444.
capitula in fine Novellae, 263.
capitula Martini, 189.
capitula iudiciorum, 278, 368.
capitula Remedii, 301.
capitula secondum Ludovici imperatoris, 301.
capitula sanctorum canonum septuaginta, 251.
capitulare italicum, 243, 247, 308, 311-312.
capitularia, 150, 183, 185, 230, 295, 298.
capitularia navium di Iacopo Tiepolo, 665; di Pietro Ziani, 665; di Ranieri Zeno, 665.
capitulatio epistolarum decretalium 189.
Capra Benedetto, 893.
Capua, 313, 404, 696, 697.
Capua (da) Andrea, 832.
Capua (da) Bartolomeo, 399, 741, 832, 884.
Capucci Giacomo, 882 n.
Carafa Giovanni, 899.
Caramanico (da) Marino, 832.
Cardinale, 817.

Carletti Angelo, 817.
Carlo Magno imp. del sacro rom. impero, 150, 211, 241, 251.
Carlo il Calvo imp. del sacro rom. impero, 246.
Carlo il Grosso imp. del sacro rom. impero, 246, 313.
Carlo IV imp. del sacro rom. impero, 416, 418.
Carlo I d'Angiò re di Sicilia, 465, 532, 725, 739.
Carlo II d'Angiò re di Sicilia, 739.
Carlo II d'Angiò duca di Calabria, 741.
Carlo I duca di Savoia, 757.
Carlo Emanuele I duca di Savoia, 464.
Carlo Ruini, 866.
Carlo di Tocco, 397, 398, 434, 804, 903.
Carlo Zambeccari, 881 n.
Carmignano, 484.
Carrara, 547, 764.
Carrara Francesco, 582.
carta de logu de Arborea, 744-745.
Carushomo, 486.
Casa (dà) Stefano, 882 n.
Casale, 542, 565, 693.
Casalmaggiore, 805.
Cassiano, 281.
Cassiodoro, 90, 91, 92, 94.
Cassoli Filippo, 859, 906.
Cassoli (de) Iacopo, 859.
Castel Cattaneo, 677.
Casteldaldo (signori di), 493.
Castel della Pieve, 677.
Castiglioni Cristoforo, 859, 906.
Castro (da) Angelo, 892, 898.
Castro (da) Paolo, 514, 630, 859-860, 884.
casus, 802, 811.
Cataldino Boncompagni, 868.
Catanzaro, 697.
Catone Sacco, 868.
cattanei, 474, 481.
Catvulfo, 260.
causarum patroni, 17.
causidici, 17.
cautele, 861.
Cavallino degli Onesti, 663.
Cave, 546, 653.
cavillationes, 807.
Cavitelli Egidiolo, 881 n.
cawarfreda, 134.
Caza = Cacciavillano.
Cegola (da) Urbano, 882 n.
Celestino I papa, 71.
Celso Maffei, 901.
Cenci Iacopo, 882 n.
Cencio prefetto di Roma, 348.
Ceneda, 256, 591.
Centoni Giovanni, 906.
Cepolla Bartolomeo, 861.
Cerniti Pietro, 857.
Cervotto d'Accursio, 824.
Cesare Lambertini, 896.
Cesi Angelo, 882 n.
Cesario d'Arles, 69.
Chappuis Giovanni, 429.
chartae, 161.
chartae libertatis, 527, 558.
Chartres, 366.
chartularium longobardicum, 325.
Cherasco, 533.
Chiari, 678.
Chiavellitti Giovanni, 882 n.
Chieri, 561, 696, 701.
Childeberto I re dei Franchi, 210.
Childeberto II re dei Franchi, 210, 213, 217.
Chilperico re franco, 210.
Chioggia, 551, 598, 699.
Chivasso, 540.
Chizoli Francesco, 882 n.
chronicon altinate, 247.
chronicon paschale, 88.
Ciaffi Andrea da Pisa, 849.
Cicerone, 344.
Ciciliano vescovo, 61.
Cingoli, 692.
Cino Sigibaldi da Pistoia, 434, 848, 884.
Cino Tebaldi da Pistoia, 882 n.
Cipriano, 687, 791.
Cipro, 450.
Cirillo, 22, 110.
Citramontani, 720.

Città di Castello, 645, 690, 698, 701, 702.
Cittadini Paolo, 896.
Cividale, 256, 692.
Claudio vescovo di Torino, 260.
clef (la) des assises de la haute cour, 451.
Clemente I papa, 274.
Clemente IV papa, 428, 484.
Clemente V papa, 428.
Clemente (s.), 62.
Clodoveo I re dei Franchi, 209.
Clotario II re dei Franchi, 215, 217.
codex canonum hispanus, 189.
codex legum ermogenianus, 14, 48.
codex legum gregorianus, 14, 48.
Codex legum iustinianus, 102-103, 167, 171, 263, 337, 343, 349. 364, ecc.
codex legum theodosianus, 14.
Codi, 437-438, 797.
Cola di Rienzo, 354.
collatio authenticorum decima, 414, 445; undecima, 414.
collectio canonum: albigensis, 72 73; alvicensis, 426; Anselmo dedicata, 89, 262, 264; avellana, 119; bambergensis, 424; berolinensis, 424; britannica, 262, 366; burgensis, 425; caesaraugustana, 367; cantabrigensis, 424; cassellana, 425; cassinensis, 369; cheltenhamensis, 425; claustroneoburgensis, 424; colbertiana, 72, 73; cottoniana, 425; dacheriana, 278, 368; diaconi Theofili, 118; dionisiana, 115-116; dionisiana bobiensis, 191; dionisio-gregoriana, 191; dionisiana hispana, 191; dionisio-hadriana, 192, 243; duodecim partium, 363; farfensis, 360; frisingensis, 72, 73; hallensis, 426; herovalliana, 278, 281; hiberica hispana, 189, 191; hiberica ampliata vallicelliana, 190; hispana augustudonensis, 143; laurentiana, 369; laurissensis, 72, 73; lipsiensis, 425; londinensis, 424; lucensis, 426; mulinensis, 112; neapolitana, 369; novariensis, 189, 282; parisiensis I, 424; parisiensis II, 425; pistoriensis, 368; pithoeana poitevina, 72, 73; ricardiana, 371; sancti Blasii, 67, 72, 118; sanctae Genoveffae, 367; sancti Germani, 278, 426; septem mibrorum, 367; septuagintaquinque capitulorum, 120; theatina, 67, 72, 118; tripertita, 366; vallicelliana ampliata, 190; vaticana, 67, 72, 118, 339; viginti capitulorum, 120; wurzeburgengis, 118.
collatio legum mosaicarum et romanarum, 25, 261.
collectio stuttgardiensis, 850.
collectio terminorum legalium, 850 n., 885 n.
collectio de tutoribus, 114, 167.
collegi, 476.
collegi di giuristi, 256, 720.
Colli Gaspare da Foligno, 882 n.
Colombano (s.), 193.
Colombo, glossatore del Liber feudorum, 802.
Colombo (di) Iacopo, 807.
commemoriali, 505.
commentaria, 13.
commonitoria, 70.
Como, 256, 515, 572, 573, 676, 689, 693.
compendium iuris, 349.
compilationes antiquae, 425-427.
concilii = sinodi: di Basilea, 429; di Costanza, 429; di Trento, 429.
concordantia discordantium canonum, 421-422.
concordati, 418, 420.
concordia canonum gallica, 279.
concordia de singulis causis, 257.
Conegliano, 692.
Confidi Gian Giacomo, 882 n.
Confini Filippo, 882 n.
conflictum canonum, 369.
consilia, 880-883.
consolato del mare, 672, 677.

consorzi signorili di Castellamonti, 529; Ceva, 529; Pont, 529; Valperga, 529.
constitutiones imperiales, 12, 13.
constitutiones apostolicae, 62, 84.
constitutiones dominii mediolanensis, 762.
constitutiones ducum Urbini, 770.
constitutiones marchiae anconitanae, 748.
constitutiones regni Siciliae, 730.
constitutiones sanctorum Apostolorum, 61.
constitutum communis, 446-447, 505.
constitutum Constantini, 275.
constitutum Silvestri, 73, 275.
consuetudine, 300-305, 432-436.
consuetudines feudorum, 442-443.
consuetudini di: Acireale, 473; Adernò, 473; Alba, 464; Alessandria, 469; Asti, 464; Aosta, 464; Augusta, 472; Aversa, 470; Bari, 468; Benevento, 476; Bergamo, 463; Brescia, 473; Bitonto, 469; Calatafimi, 472; Caltagirone, 472-473; Cannobio, 463; Capua, 470; Castiglione, 472; Castrogiovanni, 472; Castronovo, 473; Catania, 472; Catanzaro, 469; Cerreto sannita, 470; Como, 463; Corleone, 473; Cotrone, 469; Cremona, 463; Ferrara, 465; Gaeta, 470; Genova, 460; Girgenti, 472; Grovinazzo, 469; Gravina, 469; Linguaglossa, 472; Lipari, 472; Marsala, 473; Messina, 476, 543; Milano, 462; Mistretta, 472; Mondovì, 466; Montes, 472; Motta anastasiana, 473; Napoli, 469; Nizza, 464; Noto, 473; Novara, 463; Palermo, 472; Paternò, 472; Patti, 472; Piacenza, 433; Piazza, 473; Polizzi, 473; Randazzo, 473; Reggio, 465; Roma, 467; Salerno, 470; S. Maria di Licodia, 473; Siracusa, 472, 473; Sorrento, 478; Susa, 463; Terranova, 472; Trapani, 471, 545; Valle di Stura, 463; Venezia, 465; Vercelli, 464; Vicenza, 465; Vizzini, 473.
consulenti, 880-883.
consultatio veteris iurisconsulti, 21.
Contarini Cosma, 893.
Contarini Francesco, 881 n.
Conte di Sacco Saccucci da Perugia, 859.
contee di: Auriate, 562; Belluno, 583; Bertinoro, 623; Burgaria, 570-571; Ceneda, 583; Cunio, 619; Diano, 562; Feltre, 583; Lecco, 570-572; Lomello, 576; Loreto, 562; Martesana, 570-571; Milano, 329; Novara, 329; Ossola, 576; Pavia, 329; Pombia, 562; Radicata, 565; Torresana, 565; Treviso, 583; Vercelli, 329; Vicenza, 583.
conti di Biandrate, 492; di Carpegna, 494; di Collalto, 493; di Lodrone, 493; di Savoia, 500; di s. Martino, 492; di s. Secondo, 610; di Romena, 483.
Conti Nicolò, 882 n.
continuationes titulorum, 811.
contraria, 811.
Corbole, 552, 620.
Corgna (della) Filippo, 870.
Corgna (della) Innocenzo, 882.
Cornelio Torrente, 882 n.
Corneo = Della Corgna.
Corneto (da) Tancredi, 842.
Cornuto, 351.
corpus iuris canonici, 429.
corpus iuris civilis, 792.
Corradino da Padova, 828.
Corrado II imp. del sacro romano impero, 246, 308, 309, 382, 383.
Corrado III re d'Italia, 309, 317, 383, 444.
Corrado IV imp. del sacro romano impero, 753.
Corrado Mure, 88.
Corrado da Stradella, 882 n.
Corrector, 363.
Corseto Antonio, 901.
Corsica, 79.
Cortelerii Tebaldo, 882 n.

Corti Francesco, 867.
Corti Nicola, 758.
Corti Rocco = Curzio Rocco, 896.
Cortona, 635, 677; 703.
Costante II, imp. biz., 187.
Costantino I imp. rom., 250.
Costantino Copronimo imp. bizant., 169-170.
Costantino Porfirogenito imp. biz., 287, 355.
Costantino I papa, 191.
Costantino Niceno, 466.
Costantino Psello, 354, 466.
Coutumier d'Aoste, 464.
Coutoumier (tres ancien) de Normandie, 449.
Coutumier (Grand) de Normandie, 449.
Crema, 577, 678, 689.
Crema (da) Francesco, 869.
Crema (da) Lanfranco, 807, 819.
Cremona, 78, 255, 299, 392, 393, 539, 544, 678, 679, 692, 703.
cremonenses, 441.
Cresconio, 281.
Creta, 452.
criminalibus (de), 341.
Criniti Pietro, 575.
Crispo de' Monti, 868.
Crispolto di Vagnolo da Perugia, 881 n.
cristianesimo, 58 segg.
Cristoforo re di Danimarca, 33.
Cristoforo Castiglioni, 859, 906.
Cristoforo Maleti I, 882 n.
Cristoforo Maleti II, 882 n.
Cristoforo Nicelli, 867 n. 1.
Cristoforo Porzio, 868.
Crotti Giovanni, 867.
Cuiacio, 447.
Cumano Raffaele, 858.
Cummeano, 279.
Cuneo, 533.
Cunico, 533.
Cunio (da) Guglielmo, 846.
Cy = Cino.
Cyp. = Cipriano.

Daiberto arcivescovo di Pisa, 529.
Dalmazia, 665-666.
Damaso papa, 70.
Damaso Boemo, 821, 834.
Damiani Pietro, 364, 518, 519.
Dandolo Andrea, 521.
Dandolo Enrico, 451, 465, 521, 527, 665-666.
Dandolo Fantino, 881 n.
Dandolo Francesco, 590, 596.
Dandolo Giovanni, 598.
Danesi, 33.
Daniele Dottori, 882 n.
Daniele Landolfi, 881 n.
Daniele Sala, 882 n.
Daniele Vastarini, 907.
Dante Alighieri, 376, 833.
Davide di Minevia, 193.
Decembrio Pier Candido, 874.
decennalia, 88.
Decio Filippo, 872.
Decio Lancellotto, 872.
decisiones, 900.
Decorato, 89 n.
decreta, 13, 71, 230, 733.
decreta ducum mediolanensium, 765.
decreta ducum Sabaudiae, 756.
decreta marchionum Montis ferrati, 758.
decretales, 71.
decretum, 422.
defensio Paschalis, 380.
defetarii, 448.
definitiones, 811.
Denari Alberto, 831-832.
Denari Odofredo, 419, 434, 445, 462, 788, 793, 795, 808-809, 825.
Deusdedit card., 365, 436.
dialettica, 813.
dicta sapientium, 30, 235.
dicta Gratiani, 345.
dictatores, 882 n. 1.
dictatum de consiliariis, 113, 167.
dictionaria iuris, 885.
didascalia apostolorum, 60, 62.
Diffiniciones rerum, 885 n.
Digesto, 107, 166, 332-333, 337, 339, 344, 346, 347, 349, 366, 410, ecc.; sue partizioni, 785-787.
Dina Bartolomeo, 882 n.

Dino Rossoni da Mugello, 428, 478, 479, 503, 825-826, 841.
Dionigi l'esiguo, 116.
Dionigi di Nicolò Barigiani da Perugia, 863.
Diotisalvi da Foligno, 882 n.
diritto curtense, 310.
diritto volgare italico, 23-25.
discipulus umbrensium, 279.
dissensiones dominorum, 806, 812.
distinctiones, 811.
Docci Tommaso, 882, 863.
doctrina duodecim apostolorum, 60, 62.
dottori della Chiesa, 57-58.
Domenico decretista, 819.
Domenico Flabanigo doge di Venezia, 819.
Domenico Iacovacci, 895.
Domenico Martelli da Firenze, 882.
Domenico da s. Geminiano, 890.
Domenico Vicentino, 897 n. 5.
domini plebium, 475, 569.
Donato di Giovanni d'Arezzo, 882.
donazione di Costantino = constitutum Constantini.
Doria Galeotto, 663.
Doria Nicolò, 675.
Dorna Bernardo, 807.
Doroteo, 110.
Dotti Paolo, 881 n.
Dottori Antonio, 881 n.
duchi, 475.
Duilio Garbarino, 847.
Dupondii, 17.
Durante Guglielmo senior, 749, 842, 847.
Durante Guglielmo iunior, 887.

Eadgar re di Wesse, 32.
Eberardo duca del Friuli, 257.
Ebrei, 52.
Ebbone, 277.
Ecke v. Repgow, 32.
ecloga ad Prochiron mutata, 353.
ecloga privata aucta, 353.
edicta, 7, 13, 16, 85, 86, 733.
edicta regum Gothorum, 85-88.
edictale programma, 101.
edictales, 18.
edictalis lex, 17.
edictum Theodorici, 85-88.
edictum perpetuum, 7.
edictum regum Langobardorum, 133-148; versione, 253, 352.
Edoardo di Savoia, 754
Egberto da York, 194.
Egica re dei Visigoti, 33.
Egidio Albornoz, 749-750.
Egidio Bellamera, 900.
Egidio Cavitelli, 881 n.
Egidio Colonna, 700, 833, 900.
Egidio Foscararii, 827.
Egidio Mandelberti, 840.
Egidio Romano = Egidio Colonna.
Eginone da Yppan, vesc. di Trento, 764.
Eike da Repgow, 32 n.
einung, 26.
Eleonora d'Arborea, 744.
Elvezii, 33.
Emanuele Filiberto di Savoia, 480.
Emilia, 537, 542, 544.
Enantiofane, 111.
Enea Piccolomini, 865.
Enrico I re d'Inghilterra, 449.
Enrico V re d'Inghilterra, 449.
Enrico II re di Germania e imp. del s. r. imp., 246, 308, 328, 330, 369, 382.
Enrico III, re di Germania e imp. del s. r. imp., 309, 328, 330.
Enrico IV re di Germania e imp. del s. r. imp., 348, 417.
Enrico V re di Germania e imp. del s. r. imp., 396, 417, 418.
Enrico VI re di Germania e imp. del s. r. imp., 415, 444.
Enrico VII re di Germania e imp. del s. r. imp., 415-416, 418, 444, 730.
Enrico Alano, 881.
Enrico frate, 513.
Enrico Acconciagiuochi da Napoli, 857 n.
Enrico Aldino, 737.
Enrico de Baila, 802.
Enrico Boyc, 887.

Enrico da Cremona, 834.
Enrico Dandolo, 451.
Enrico Mathis III vesc. di Trento, 764.
Enrico da Susa, 836.
Enrico di Worcester, 800.
Enrico da Isernia, 883.
Enrico di Worcester, 800.
eosagaci, 30.
Epanagoge, 285.
Epanagoge aucta, 352.
Epifanio scolastico, 120.
Epifanio (di) Roffredo da Benevento, 807.
Epistolae imperiales, 13.
Epitome canonum hispana, 189, 249.
Epitome Codicis iustiniani, 176.
Epitome Aegidii, 43 n., 218, 268.
Epitome exactis regibus, 345, 885.
Epitome Juliani, 103, 167, 221, 333, 337, 346, 366.
Epitome monaci, 218.
Epitome legis romanae Wisigothorum guelferbitana, 218; lugdunensis, 218; Seldeni, 218, parisiensis, 218; Aegidii, 43, 268.
Epitome alphabetica basileensis, 885 n. 2; cathalaunensis, 885 n. 2; hallensis, 885 n. 2; madrilensis, 885 n. 2; monacensis, 885 n. 2.
Eraclio II imp. bizant., 169, 187.
Ermanno di Reichenau, 154 n. 5.
Erminoni, 31.
Ermanno da Schildesch., 850.
Ervige re dei Visigoti, 52.
esarcato, 165, 170, 247, 348.
Estensi, 483, 484, 619, 770.
Etruria, 78.
Eugenio II papa, 255.
Eugenio III papa, 384, 415, 426.
Eurica re dei Visigoti, 43, 45, 216, 217.
Eustazio romano, 316, 354.
Excarpsum Bedae, 278.
Excarpsum Cummeani, 279.
Excarpsum Egberti, 279.
Exceptiones legum Romanorum, 340-341, 345, 348.
Excerpta Digestorum, 262.
Excerpta bobiensia, 264-265.
explanationes titulorum, 267.
Expositio legum longobardorum, 293-297, 328-330, 401.
extraordinaria feudalia, 444.
extravagantes, 423-427.
Estaing de Stagno Pietro, 839.
Estensi, 772.
Evangelista Terribili, 881 n.
ewa, 26, 27.
extravagantes, 423, 427.
Ezzelino da Romano, 533, 584, 585.

Faber Giovanni, 847.
Fabiano Giocchi da Monte s. Savino, 869.
Fabio Massimo da s. Urbano, 881 n.
Fabri Giacomo, 881 n.
Fabriano, 640, 677, 696, 701, 703, 704.
Fabricio Notari, 882 n.
fabula, 526-527.
Faenza, 622, 631, 695, 696, 698.
Fagioli Giovanni, 827.
Familiati Bandino, 804.
Fano, 677.
Fano (da) Martino, 826.
Faramondo, 209.
Farnese Ottavio, 494.
fas, 4.
Favole di Albiano, 716; Alfaedo, 525, 715, 825; Belluno, 715; Bono, 716; Borgo, 716; Brez, 716; Caldes, 716; Caradies, 716; Casada, 715; Caselle, 715; Cavareno, 716; Cavizzana, 716; Cibiana, 715; Cis, 716; Civezzano, 716; Comelico, 715; Condino, 716; Curedo, 716; Daone, 716; Deggianto, 716; Dimaro, 716; Fondo, 716; Forno di Canale, 715; Levico, 716; Livinallongo, 716; Lorenzago, 716; Lozzo di Cadore, 715; Meana, 716; Mezzana, 716; Monclassico, 716; Nano, 716; Perarola, 715; Pejo, 716; Pilcante, 716; Piné, 716; Pranzo, 716; Presson, 716;

Proves, 716; Rocca Pietora, 715; Ronzo, 716; s. Gregorio, 715; s. Nicolò, 715; s. Vito, 715; Scurelle, 716; Seregnano, 716; Sover, 716; Stenico, 716; Terlago, 716; Tejo, 716; Tione, 716; Tuenno, 716; Zoldo, 715; Zumelle, 715; Vezzano, 716; Viarage, 716; Vigo, 716; Vigolzano, 716; Villamontagna, 716.
Federico I imp., 384, 403, 414, 415, 419, 444, 467, 498.
Federico II imp., 403, 404, 405, 415, 418, 436, 445, 479, 512, 730.
Federico III imp., 418, 446.
Federico III re di Sicilia, 736.
Federico Capodilista, 881 n.
Federico Petrucci, 895.
Federico della Scale, 832.
Federico da Vigonza, 881 n.
Felino Sandeo, 892, 899.
Feltre, 256, 590, 697.
Ferdinando II d'Aragona, 736.
Fermo, 256, 410, 642.
Ferrara, 619, 677, 690, 691, 692-704.
Ferrari Pietro, 489, 857.
Ferrante d'Acuna, 737.
Fiamminghi, 33.
Fiandre, 32, 34.
Fieschi conti, 493, 566.
Fieschi G. Luigi, 610.
Fieschi Sinibaldo = Innocenzo III.
Flabanigo Domenico, 519.
Filiberto di Savoia, 756.
Filippo II di Savoia, 756.
Filippico Bardane imperatore bizantino, 187.
Filippo Maria Visconti, 446.
Filippo Calandrino, 750.
Filippo Cassoli, 859.
Filippo Confini, 881 n.
Filippo d'Alençon; 483.
Filippo da Cresino, 882 n.
Filippo Decio, 872.
Filippo Formaglini, 882.
Filippo Franchi, 892, 898.
Filippo d'Alençon patriarca d'Aquileia, 484.
Filippo da Novara, 451.
Filippo da Perugia = Pier Filippo della Corgna.
Filippo da Reggio = Filippo Cassoli.
Filippo Villani, 800.
Filone, 64.
Filosseno, 22, 111.
Firenze, 256, 523, 534, 537, 629-630, 690, 691, 693-705.
Fiscelli Michelangelo, 882 n.
Flaminia, 78.
Flavii Matteo, 882.
Flavio Biondo, 874.
Fleta, 449.
Fleury, 280.
Floriano di San Pietro, 864.
Floro da Lione, 261.
Foca imp. bizant., 111.
Foligno, 647, 690, 693, 697, 703.
Fontanile, 552.
Forlì, 677.
Forlì (da) Raniero, 849.
formae chartarum, 321.
Formaglini (de) Filippo, 882.
Formulae andegavenses, 259; augienses, 260; bignonianae, 259; bituricenses, 260; flaviniacenses, 260; imperiales, 260; imperialis curiae, 763; lindenbrogianae, 260; marculphinae, 260; merkelianae, 259; pithoeanae, 259; patavienses, 260; salisburgenses, 260; sangallenses, 260; senonenses, 259; sermondicae 250; turonenses, 250; wisigothicae, 94.
formule procedurali: di diritto teodosiano, 333-334; di diritto giustinianeo, 334, 342, 343, 439; longobarde, 224.
formulario langobardo, 160, 197.
formularium tabellionum, 795.
formularia instrumentorum, 881-883.
Foscararii Egidio, 827.
Foscari Francesco, 599.
Fozio, 121, 285.
fragmenta vaticana, 19.
Fragmentum angustodenses, 21.
Frammenti gaudenziani, 97.
Francesco Accolti, 871.
Francesco d'Accursio, 824, 848.

Francesco Albergotti, 871.
Francesco Alvarotti, 881 n.
Francesco da Bordella, 882 n.
Francesco Bruno, 869.
Francesco Capodilista, 882 n.
Francesco Chizoli, 882 n.
Francesco Contarini, 882 n.
Francesco Corti, 8.
Francesco di Crema, 869.
Francesco Dandolo, 590.
Francesco Dottori, 882 n.
Francesco da Faenza, 882 n.
Francesco Foscari, 599.
Francesco Macchiavelli, 882 n.
Francesco Mansueti, 882 n.
Francesco di Nuccio da Matelica, 882 n.
Francesco Pavino, 900.
Francesco Pepi, 869.
Francesco de Platea, 796.
Francesco Porcellini, 866.
Francesco Ramponi, 859.
Francesco Sforza I duca di Milano, 765.
Francesco Sforza II, 765.
Francesco da Siena, 882 n.
Francesco da Telesia, 832.
Francesco Tigrini, 851.
Francesco Varini, 882 n.
Francesco da Vercelli, 837.
Francesco Vibii, 881 n.
Francesco Zabarella, 889.
Franchi, 29, 31, 34, 304, 392, 394.
Franchi Filippo, 892, 898.
Franchigie di: Aosta, 528; Avigliana, 528; Castel della Badia, 528; Cave, 528; Corneto, 528; Druent, 528; Loreo, 528; Montalboldo, 528; Stefanago, 528; Tintinnano, 528; Tredozio, 528; Vicovaro, 528.
Francia, 270, 347, 350 n. 1, 386, 387, 445.
Fratta, 645, 699, 701.
Fredoli Berengario, 898 n. 5.
Fregnani Matteo, 881 n.
Friede, 26.
Frignano, 538, 612-613.
Frisii, 31, 32.
Friuli, 256, 583.
Frostuthing, 34.
Fuero de Cordova, 53.
Fulberto da Chartres, 363 n. 3, 444.
Fulgenzio Ferrando, 188.
Fulgosio Raffaele, 858.
Furioso Nicola, 866.

G. = Irnerio.
Gabriele Benincasa, 882 n.
Gabriele Capodilista, 882 n.
Gabriele Condulmer legato di Romagna, 750.
Gabriele Oselletti, 832.
Gaeta, 404.
Gaeta (da) Tomaso Vio, 894, 897.
Gaillard da Durfort, 887.
Gaio, 18, 21, 48.
Galeazzo Visconti duca di Milano, 763.
Galeotti Alberto, 825, 831.
Galvano Becchini, 896, 898, 899.
Gambarini Pier Andrea, 896.
Gambiglioni Angelo, 864, 885.
Gambolò (da) Ugo, 441.
Gandino (da) Alberto, 887.
Gar = Irnerio.
Garatti Martino, 895, 907.
Garessio, 516.
Garzoni Gerolamo, 592.
Gaspare Barsizza, 874.
Gaspare Bonizi, 882 n.
Gaspare Calderini, 888.
Gaspare Celli da Foligno, 882 n.
Gaspare Ottaiano, 907.
Gaspare Paci, 880.
Gaspare da Perugia, 882 n.
Gaspare Ringhieri, 881 n.
Gaspare Ursato, 881 n.
Gebardo da Salzburg, 379-380.
Gelasio I papa, 83, 91, 93, 118.
Gelasio II papa, 796.
Geminiano, 351.
Genova, 256, 404, 513, 522, 692-703.
Genesio della Porta, 882 n.
Gennadio, 72.
gentilis, 78.
genus, 227.
Gerardo Albiate, 870.

Gerardo Boccabadati, 553.
Gerardo Cagapisti, 443-444.
Gerardo cisterciense, 897 n. 5.
Gerardo di Fiandra, 767.
Gerardo da Siena, 897 n. 1.
Geremia Angelelli, 880 n.
Geremia da Montagnone, 831.
Germani, 31-34 passim.
Geroho di Reichersberg, 410.
Gerolamo Apulo, 737.
Gerolamo Botticella, 868.
Gerolamo Torti, 867.
Gerusalemme, 449.
Getto (del) Pietro, 881 n.
Gezunft, 26.
Gherardeschi conti, 662-663; Ugolino, 627.
Giacomo d'Aragona re di Sicilia, 735.
Giacomo Bindorfi, 880 n.
Giacomo Bonanno, 868.
Giacomo Capucci, 882 n.
Giacomo di Egidio da Viterbo, 882 n.
Giacomo Fabro, 881 n.
Giacomo Leonessa, 881 n.
Giacomo Isolani, 881 n.
Giacomo Malcorrigia, 462.
Giacomo Marescalchi, 882 n.
Giacomo di Nicola da Perugia, 882 n.
Giacomo Ranieri, 881 n.
Giacomo Rubei, 881 n.
Giacomo da Saliceto, 881 n.
Giacomo Tomassi, 881 n.
Giaffa, 451.
Giambattista Alfani, 863.
Giambattista Bentivoglio, 881 n.
Giambattista Caccialupi di s. Severino, 862.
Giambattista Roselli, 881 n.
Giambattista di s. Biagio, 867, 893, 899.
Gian Antonio Marchioni, 882, n.
Gian Crispo de' Monti, 868.
Gianfrancesco Capoinsacchi, 881 n.
Gianfrancesco Pavini, 896.
Gianfrancesco Riva, 894.
Gian Pietro Ferrari, 858-9.
Gian Pietro da Prato, 882 n.
Giano della Bella, 553, 554, 710.
Giasone del Maino, 446, 504, 834, 872.
Gilberto, 426.
Giocchi Antonio, 881 n.
Giocchi Fabiano, 869.
Gionata d'Orleans, 261.
Giordanes, 43.
Giorgio Natta, 867.
Giorgio Prioli, 881 n.
Giovanna I regina di Napoli, 714, 742.
Giovanna II regina di Napoli, 741.
Giovannelli, 493.
Giovanni II papa, 118.
Giovanni VIII papa, 278.
Giovanni IX papa, 249.
Giovanni XXII papa, 428, 429.
Giovanni d'Anagni, 514, 890-891, 897.
Giovanni Angelelli, 880 n.
Giovanni d'Andrea, 385, 838-839, 840, 841, 897 n. 5, 898.
Giovanni Anguissola, 837, 840.
Giovanni Ansalone, 870.
Giovanni Antoni, 882 n.
Giovanni Baloes legato di Romagna, 752.
Giovanni Baratieri, 882 n.
Giovanni Bertacchini, 900.
Giovanni Bertolini, 882 n.
Giovanni Besozzi, 882 n.
Giovanni Bianchetti, 881 n.
Giovanni Blanche, 827.
Giovanni di Blanosco, 827, 847.
Giovanni Bonconsigli, 839.
Giovanni Bossiano, 434, 803, 820.
Giovanni Calderini, 888, 898, 899.
Giovanni Campeggio, 872.
Giovanni Cane, 867.
Giovanni Canetulo, 880 n.
Giovanni Capistrano, 896, 901.
Giovanni Caraffa, 899.
Giovanni Castiglioni, 882 n.
Giovanni da Cesena = Giovanni Anguissola.
Giovanni cisterciense, 842 n. 2.
Giovanni Crotti, 867.
Giovanni de Deo, 820, 841, 885, 899.
Giovanni digitorum mutilus, 316.

Giovanni Faentino, 818.
Giovanni Fagioli, 827.
Giovanni Fantuzzi, 889.
Giovanni Favre (= Faber), 847.
Giovanni Ferraris Montano, 447.
Giovanni di Galles, 417.
Giovanni Garsia, 837.
Giovanni Gelnhausen, 883 n.
Giovanni da Genova, 885, 899.
Giovanni Geronimi, 882 n.
Giovanni Grassi, 881 n.
Giovanni da Imola, 860, 894.
Giovanni Landi, 882 n.
Giovanni Lapi da Castiglionchio, 881 n.
Giovanni da Legnano, 888, 894, 896, 897, 899.
Giovanni Lupo, 857.
Giovanni Mancini, 881 n.
Giovanni Mezzaprile, 882 n.
Giovanni di Mombaruzzo, 882 n.
Giovanni monaco, 502.
Giovanni di Monci, 846.
Giovanni di Montemurlo, 839.
Giovanni da Monteottone, 882 n.
Giovanni Montironi, 881 n.
Giovanni Nesteute, 121.
Giovanni da Neumarkt, 883 n.
Giovanni Omodei, 881 n.
Giovanni da Parigi, 900.
Giovanni da Petesella, 835.
Giovanni Petrucci da Monte sperello, 863.
Giovanni da Platea, 865.
Giovanni del Poggio, 890.
Giovanni da Pontello, 907.
Giovanni Porti, 881 n.
Giovanni da Prato, 881 n.
Giovanni da Reggio, 882 n.
Giovanni Ricci, 881 n.
Giovanni Rocchegiani, 881 n.
Giovanni Rosselli, 882 n.
Giovanni da Sassonia, 885 n. 3.
Giovanni da Schio, 513, 584.
Giovanni scolastico, 121.
Giovanni Semeka, 819-820.
Giovanni da Sestri, 898.
Giovanni Strimuzio, 875.
Giovanni dalle Taverne, 882 n.
Giovanni Teutonico = Giovanni Semeka.
Giovanni da Urbach, 897 n. 5.
Giovanni Valles, 417.
Giovanni Valli da Urbino, 882 n.
Giovanni Vercellese, 881 n.
Giovanni Vischi, 901 n. 2.
Giovanni da Viterbo, 834.
Giovanni Zuccante, 881 n.
Giuliano professore a Costantinopoli, 111, 114.
Giuliano, 111.
Giuliano da Macerata, 882 n.
Giuliano da Sesso, 808.
Giulio Ferretti, 904.
Giulio Nepote imp. rom., 80.
Giulio Pacio, 893.
Giulio Pomponio Leto, 874.
Giulio Soderini, 751.
Giustiniano imp. bizantino, 101, 108, 154, 155, 162, 165.
Giustino II imp. bizantino, 105, 167, 168.
Giustino Amedeo, 868.
Glanville, 449.
Glossa al Codice darmstadtense, 333; monteprandonese, 333, n. 3; parigina, 333; pesarese, 333; pistoiese, 332, 333.
Glossa alla Epitome Juliani coloniense, 333.
Glossa alle Istituzioni ashburnamense, 332; bambergense, 332; di Casamari, 330; cassinese, 332; coloniense, 332; parigina, 332; torinese, 111, 330; vaticana, 332.
Glossa al Liber papiensis: ambrosiana, 421; londinese, 421; parigina, 421; viennese, 421.
Glossa alla Lombarda fiorentina, 902; monacense, 902; olmucense, 902; veneziana, 902.
Glossarii longobardi, 129.
Goffredo da Buglione, 449.
Goffredo Rizzari, 870.
Goffredo da Trani, 836.
Goffredo di Vendôme, 380.
Gondebada, 53.
Gonzaga, 582, 611, 612, 772.

gosiani = seguaci di Martino Gosia.
Goti, 31, 33, 43-46, 390.
Gozzadini Gozzadino, 882 n.
Gozzadini Ludovico, 865.
gragas, 34.
Grazia d'Arezzo, 841.
Graziano, 377, 421, 422.
Graziano cardinale di s. Cosma e Damiano, 817.
Gregorio I papa, 105, 168, 172, 195, 281, 282, 344, 410, 435.
Gregorio II papa, 185.
Gregorio III papa, 185.
Gregorio IV, 293.
Gregorio VII, 293, 334, 348, 365, 375, 381.
Gregorio IX, papa 427, 428, 478, 483.
Gregorio X papa, 428.
Gregorio XI papa, 428.
Gregorio XII, 706.
Gregorio da Catini, 380.
Gregorio cardinale di San Crisogono, 367.
Gribaldi Mofa Matteo, 876.
Grimoaldo re dei Longobardi, 142.
Grifolo di Iacopo da Montepulciano, 882 n.
Gualcosio, 318, 321, 322, 326-328, 332, 333.
gualcosina lex, 327.
Gualfredo magister, 795.
Gualtieri Zasi, 881.
Guardia s. Framondi, 678.
Gubbio, 638, 697, 700.
Guglielmo I re d'Inghilterra, 32.
Guglielmo I re di Sicilia, 436, 729.
Guglielmo II re di Sicilia, 436, 448.
Guglielmo d'Accursio, 824.
Guglielmo da Cabriano, 802, 803.
Guglielmo da Collalto, 882 n.
Guglielmo da Cunio, 846.
Guglielmo Durante seniore, 749, 842, 847.
Guglielmo Durante juniore, 887.
Guglielmo di Embrun, 428.
Guglielmo Horboch, 900.
Guglielmo da Mandegot, 887.
Guglielmo marchese di Monferrato, 451.
Guglielmo da Montelauzun (= Montelanduno), 839.
Guglielmo Ockam, 900.
Guglielmo Naso, 836.
Guglielmo Panzoni, 806.
Guglielmo da Pavia, 318.
Guglielmo da Perno, 879.
Guglielmo da Perugia, 882 n.
Guglielmo da Pietralata, 839-840.
Guglielmo Rangoni, 590.
Guglielmo Tanaglia, 882 n.
Guglielmo da Tocco, 832.
Guglielmo Pietro da Codino, 900.
Gui = Guicciardino.
Guicciardi Bonifacio, 553.
Guiconi Nicola, 882 n.
Guidantonio Vespucci, 882 n.
Guidi Angelo, 882 n.
Guido re d'Italia, 245, 247, 249, 270.
Guido da Baisio, 837.
Guido da Belviso, 899.
Guido da Cervia, 795.
Guido da Collemedio, 900 n. 1.
Guido da Ferrara, 380.
Guido da Osnabruck, 380.
Guido da Suzzara, 476, 824, 841, 888 n.
Guillando Paolo, 886 n.
Guillard de Durfort, 846 n. 5.
Guinigi signori di Lucca, 628.
Guizzardino, 806.
guizze, 490.
Gundebadi, 390.
Gundebado re dei Burgundii, 53.
Gutalagh, 33 n.

hadîth, 357, 358.
Haflitsaskra, 333.
Hessingau, 34.
historiae decretorum, 816.
historia tripertita, 275.
Hlodere re del Kent, 32.
Hunio (de) Bartolomeo, 873.

Ia = Iacopo.
Ia bal = Iacopo balduini.

Iacopo, 798.
Iacopo d'Albenga, 819.
Iacopo Albertini, 899.
Iacopo Alvarotti, 866.
Iacopo d'Ardizzone, 607.
Iacopo d'Arena, 478, 825, 831.
Iacopo da Baingio, 899.
Iacopo da Baisio, 840.
Iacopo Balduino, 513, 807.
Iacopo da Belviso, 849, 888.
Iacopo Bertaldo, 466.
Iacopo Bonacossa, 840.
Iacopo Bonanno, 870.
Iacopo da Boulogne, 845.
Iacopo Butrigario, 849.
Iacopo da Castello, 844.
Iacopo da Clivio, 906.
Iacopo Colombi, 807.
Iacopo d'Ibelin, 451.
Iacopo le Monot, 845.
Iacopo Marescalchi, 882 n.
Iacopo monaco, 873.
Iacopo monaco da s. Procolo, 882 n.
Iacopo Mussato, 882 n.
Iacopo Pagliarense, 907.
Iacopo Pozzi, 867.
Iacopo da Révigny, 845.
Iacopo da Saliceto, 882 n.
Iacopo da s. Giorgio, 866.
Iacopo da s. Giovanni in Monte, 837.
Iacopo da Teramo, 858.
Iacopo da s. Vittore, 882 n.
Iacopo Zocchi, 890.
Ibn Zafar, 360.
iconoclasti, 170.
idiotae, 513.
igmâ, 357.
Ildeberto di Levardin, 367 n. 6.
ilm al fïqh, 359.
Imola (da) Alessandro = Alessandro Tartagni.
Imola (da) Giovanni = Giovanni Nicoletti.
Incmaro da Rheims, 261.
indiculi, 70.
Ines re del Kent, 32.
Infortiatum, 787.
Inghilterra, 385, 386.
Ingvaoni, 31.
innovationes legum novellarum rustiniani, 372.
Innocenzo I papa, 70.
Innocenzo III papa, 418, 426, 427, 486.
Innocenzo IV papa, 385, 428, 892.
Innocenzo della Corgna, 882 n.
inscriptiones, 266, 332.
insegnamento del diritto, 298, 365 e segg.
Innsbruck, 507.
institutiones, 101, 178, 332 n.
institutionum exordia, 350 n.
intentiones unde per legem longobardam fieri potest pugna, 323.
interpretatio visigothica, 48.
interpretazione, 6, 11.
Introitus Digesti veteris, 791.
investitura (de) episcoporum, 380.
Io = Iohannes.
Ippolito vesc., 61.
Ippolito de Marsiliis, 865.
Ir = Irnerio, Enrico de Baila.
Ireneo conte, 119.
Irnerio, 786, 795, 797.
Isidoro mercatore, 273.
Isidoro di Siviglia, 43, 44, 51, 334, 344, 348.
Istria, 666-667.
Islandesi, 34.
Istituzioni giustinianee, 263, 334, 335, 342, 346, 349, 364, 384 ecc.
Istvaoni, 31.
Italia meridionale, 446, 532.
iudices, 317, 318.
iudicium Clementis, 280 n. 3.
iudicium Iohannis episcopi constantinopolitani, 369.
Iudland, 33.
iura, 9.
iuramentum campagne, 526; cittadinatici, 524; sequimenti, 24.
iuris auctores, 17.
iuris doctores, 17.
iuris periti, 17, 384.
ius civile, 7; commune, 9, 401; edicendi, 7; extraordinarium, 7; gentilicium, 7, 302; gentium, 8, 407; honorarium, 9, 407-408; naturale,

407-408; pontificium, 7; publicum, 7; respondendi, 8, 11; statuendi, 474.
Ivone di Chartres, 366, 380, 422.
Ivone Coppoli, 881 n.
Ivrea, 250, 299, 323, 392, 512, 534.

Jidske lov, 33.
Jugements de l'Echiquier de Normandie, 449.

K = Carlo di Tocco.
Kaiserrecht, 586.
Kaiserrecht (Kleines), 32.
Knut I, 33.
Knut VI, 33.
Konungsbók, 34 n.
Kür, 26.

Laborante da Pontormo, 818.
Ladislao re di Napoli, 741.
laghsaga, 33.
Lambertazzi Ludovico, 882 n.
Lambertini signori di Cento, 495.
Lamberto re d'Italia, 245, 246, 271.
Lamberto Ramponi, 824, 831.
Lampugnani Uberto, 859.
Lancellotto Decio, 872.
Landi, 495.
Landolfo diacono, 277.
Landolfo principe di Capua, 252.
Lanfranco da Crema, 807, 819.
Lanfranco d'Oriano, 898.
Lanfranco da Pavia, 317, 330.
Lanfredo duca degli Alamanni, 273.
Langobardia meridionale, 373.
Lante Agostino, 882 n.
Lapi Giovanni, 881 n.
Lapo di Castiglione, 888.
Lapo Tatti da Poggibonzi, 887.
Latino Orsini leg. di Romagna, 750.
laudamenta curiae, 305.
Lauro Palazzolo, 894, 898.
Lazara Leone, 881 n.
Lazio, 165, 170, 182, 247, 324, 537.
lectio legum, 183, 252, 385.
Lear., 351 n.
Lecio, 572, 676.
leges datae, 8; dictae, 9; edictales, 12; rogatae, 8; municipales, 9.
leges Alamannorum, 214, 215; Angariorum, Anglorum et Werinorum, 32; Baiuwarorum, 215, 217; Burgundiorum, 53, 213; Frisionum, 32; Saxonum, 32; Thuringorum, 32; Wisigothorum, 47, 213, 217, 275.
legislatores, 17.
Lendinara (da) Altigrado, 840.
Legnano (da) Giovanni, 888, 894, 896, 897, 899.
Leoli Burgundio, 882.
Leone I papa, 71.
Leone IX papa, 339, 343, 369.
Leone X papa, 651.
Leone I isaurico imp. bizant., 169, 187.
Leone II il savio imp. bizant., 287.
Leone Cazaro imp. bizant., 170.
Leone vesc. di Vercelli, 318.
Leone Lazara, 881 n.
Leone d'Aquitania, 47.
Leonessa Giacomo, 881 n.
Leovigildo re dei Visigoti, 51.
Lettres du Saint Sepulchre, 45.
Lex Baiuwariorum canonice compta, 243, 263-264; gundebada, 53, 213; ripuaria, 211; salica, 209.
Lex Dei, 19.
lex italica, 310.
Lex iustiniana, 177, 178, 281, 369.
lex loci, 9.
lex municipalis, 9.
Lex romana Burgundionum, 55, 89, 98; canonice compta, 176, 178, 363, 369; rhaetica curiensis, 219, 245, 250, 266-271; Wisigothorum, 47, 213, 217.
Liazari Paolo, 888, 896.
libelli, 13.
Libellus de imperatoria potestate, 261, 315.
Lber Authenticorum = Autentico.
Liber canonum agabrensis, 189; bracarensis, 189; cathalaunensis, bracarensis, 189; cathalaunensis, 367 n. 1; complutensis, 189; contra Enricum, 364; tarraconensis, 364.

Liber censuum, 196-719; altri, 505.
Liber de consuetudinibus imperii Romaniae, 451.
Liber de regno Siciliae, 447.
Liber diurnus, 196-197.
Liber encyclius, 120.
Liber feudorum, 445.
Liber Gai, 48-49.
Liber iudiciorum, 52.
Liber iuris florentinus, 815.
Liber iuris Iannae, 505.
Liber legiloquus, 241.
Liber legis Scaniae, 33 n.
Liber legum, 265.
Liber Papiani, 55.
Liber papiensis, 398.
Liber romanae legis, 437.
Liber romanus-syriacus, 20.
Liber speculationum, 343.
Liber sextus, 428.
Libio Severo, 15.
libri terribiles, 418.
Libro de consulado, 675.
Libro di Ashburnam, 339; di Gratz, 340; di Praga, 340; di Tubinga, 293, 335-336.
Liguria, 324, 389, 512.
Lilla, 34.
Lionello Barbieri, 881 n.
Lionello Brazoli, 881 n.
Liutprando re dei Longobardi, 141, 142.
Livorno, 628, 677, 690.
Livre des Assises de la cour des bourgeois, 410.
Livre des Assises et des bons usages de Jerusalem, 450.
Livre de forme des plais, 450.
Lodi, 256, 501, 507, 576, 678, 702, 703.
Lombarda, 395-398, 792.
Lombardia, 544, 324, 345, 397, 447, 493, 512, 533, 534, 536, 537, 642.
Lombardi Bartolomeo, 882 n.
Longobardi, 392-393.
Lorenzo Boschi, 881 n.
Lorenzo Calcagni, 868.
Lorenzo Ermanni, 881 n.
Lorenzo ispano, 819.
Lorenzo Pini, 889, 896.
Lorenzo Pulderico, 889.
Lorenzo Ridolfi, 896-897.
Lorenzo Saraceni, 882 n.
Lorenzo Valla, 874.
Lorenzo Vannelli, 883.
Lot = Lotario.
Lotario I imperatore, 205, 245, 256, 263.
Lotario II imp. del sacro romano impero, 382, 414, 415, 417, 441.
Lotario da Cremona, 804.
Lotario Rusca, 564.
Luca da Penne, 399, 405, 857, 874.
Luca Peto, 651.
Luca da Tuy, 51.
Lucca, 298, 514, 518, 525, 626, 695, 702.
Lucci Pier Lorenzo, 882 n.
Luchino Corti, 881 n.
Luchino da Genova, 882 n.
Ludolfo da Hildenstein, 882.
Ludovico I imp. del sacro romano impero, 241, 242, 245, 259, 314.
Ludovico II imp. del sacro romano impero, 243, 247, 270, 312.
Ludovico il bavaro imp. del sacro romano impero, 418.
Ludovico Agnelli legato di Romagna, 750.
Ludovico Andreucci, 881 n.
Ludovico Aragonesi, 881 n.
Ludovico Bolognini, 875.
Ludovico Gozzadini, 865.
Ludovico Lambertazzi, 882.
Ludovico Pieri, 882 n.
Ludovico Pontano, 874, 884.
Ludovico romano = Ludovico Pontano.
Ludovico Sardi, 895.
Ludovico dalle Tovaglie 880 n.
Luigi Albergotti, 882 n.
Luigi Fieschi, 881 n.
Lumber, 33.
Luni (contea di), 494.
Lupo, 258.
Luqman ibn Yusûf al-Ghassani, 359.

M = Martino.

Macerata, 540, 544, 640, 699.
Macro, 18.
Maffeo Vegio, 874.
Maggioriano imp. rom., 88.
magister, 257.
magistri legum, 157.
Magnanimi Benedetto, 881 n.
Magno re del Gothland, 33.
Magonza, 269.
Maino Giasone, 872.
Malaspina, 494.
malbergica glossa, 211.
Maleti Alberico, 850.
Malik ibn Anas, 358.
Malombra Riccardo, 478, 513, 850.
Mancini Giovanni, 882 n.
mandata, 13.
Manfredi re di Sicilia, 733.
Manfredi G. Galeazzo signore di Faenza, 621.
Maniago, 594, 699.
Manigoldo di Lauterbach, 380.
Manin Lodovico doge di Venezia, 596.
Mansueti Francesco, 882 n.
Mansueti Mansueto, 881 n.
Mantighelli Marsilio, 833.
Mantova, 25, 299, 398, 581, 582, 676, 689, 693, 695, 700, 701.
Mantua Benavides Marco, 893.
Marcantonio Baviera, 869.
Marche, 536, 539, 552.
Marchesi Malaspina, 493.
Marchesi Pallavicini, 494.
Marchesi della Sassetta, 494.
Marchioni Giannantonio, 907.
Marciano, 537.
Marciano Capella, 156.
Marco Angelelli, 880 n.
Marco Aurelio imp. rom., 98.
Marco Beccuti, 882 n.
Marco Mantua Benavides, 893.
Marcolfo, 260.
Marescalchi Bartolomeo, 882 n.
margaritae, 812.
Mariano d'Arborea, 744.
Mariano Socino, 871, 891.
mariegola, 684.
mariganza, 488, 489, 547.
Mariniano imp., 18.
Marin Marino doge di Venezia, 596 n.
Marino da Caramanico, 832.
Marino Frezza, 97.
Mario Mercatore, 65, 183 n. 1.
Mariotto Bonaiuti, 881 n.
Marittima, 748.
Marquardo di Randeck patriarca d'Aquileia, 766.
Marsiglia, 672.
Marsigli Ippolito, 865.
Marsilio Mantighelli, 833.
Marsilio da Padova, 834.
Martelli Domenico, 882 n.
Martinengo, 579, 701.
martiniana (summa), 822.
Martino I d'Aragona re di Sicilia, 736.
Martino II d'Aragona re di Sicilia, 736.
Martino l'umano, 673.
Martino da Braga, 189.
Martino del Cassero da Fano, 826.
Martino Garatti da Lodi, 895.
Martino Gosia da Bologna, 801-802.
Martino di Gualtiero d'Andrea di Roma, 882 n.
Martino Polono, 822, 840.
Martino Sillimani, 824.
Massa, 615, 677, 692.
Massimiliano I imp., 418.
Matarelli Niccolò, 825.
Matelica, 641, 692, 695.
Matilde marchesa di Toscana, 780, 795, 792.
Matteo d'Antonio di Gualdo, 882 n.
Matteo d'Aiello, 448.
Matteo degli Afflicti, 869.
Matteo Feliciani, 881 n.
Matteo Gribaldi Mofa, 876.
Matteo Mattesliani, 859.
Matteo da Pisa, 882 n.
Mattesilani Matteo, 859.
Mattesilani Pietro, 865.
Maurizio imp. bizant., 168.
Maurizio, 172.
Medicus, 363.
Melchiade papa, 274.

Melendo, 819.
Medici Sebastiano, 883.
memoratorium de mercedibus commacinorum, 143.
memoratorium pro quibus causis filii ab hereditate astris exheredi-tati fieri debent, 323.
mensura (de) penitentium, 281 n. 3.
Mentone, 538.
Merano, 587.
Mercanzia, 689.
mercatorio, 689.
Mezzaprile Bartolomeo, 882 n.
Michele Attaliata, 554.
Michele De Naves, 881 n.
Michele Psello, 334.
Michele Ripraendi da Marostica, 881 n.
Michiel Pietro, 881 n.
Milano, 256, 299, 324, 442, 443, 444, 508, 515, 516, 551, 569, 570, 678, 689, 693, 694-703.
Mincucci Antonio da Pratovecchio, 448, 861, 884.
Modena, 256, 299, 612, 689, 693, 693, 698-703.
Modestino, 21.
Modesto Polentone, 881.
modus legendi abbreviaturas in iure, 896.
modus legendi iure Monaco di Baviera, 687.
Monaldo, 840.
Mondovì, 515, 542.
Moggio, 490.
Moncalieri, 484.
Monferrato (marchese di) Gian Giorgio, 552.
Monopoli, 404.
Montecuccoli, 494.
Montefeltro (signori di), 770.
Montegiorgio, 702, 640.
Montepulciano, 634, 701.
Montesperello (da) Giovanni Petrucci, 863.
Monte s. Savino (da) Fabiano, 869.
Montevitrano Baglione, 869.
Montironi Giovanni, 881 n.
Monteverde Raimondo, 642.
Monza, 570, 689.
mores, 6.
Morosini Domenico, 465; Pietro, 899.
mos italicus, 876.
Muhammad ibn Ali, 359.
Muhammad ibn al-Farag, 359.
Muhammad ibn Hurasan, 360.
Muhammad al-Mazarî, 360.
Muhammad ibn Muslim, 359.
Muhammad ibn Muhammad, 361.
Muhammad ibn Yusuf, 359.
Mussati Iacopo, 882.

Napodano Sebastiano, 869.
Napoleone Orsini legato di Romagna, 749.
Napoli, 368, 404, 348, 448, 693, 703.
Napoli (da) Nicola = Nicola Spinelli.
Narbonense, 45.
Naso Guglielmo, 835.
natio = genus, 227.
Natta Iacopo, 866.
Nebrissense Elio Antonio, 865.
Negroponte, 451-452.
Negusanzio Andrea, 868.
Nello da s. Geminiano, 864.
Nemi, 508.
Nepote di Montalbano, 827, 846.
Neustria, 557.
Nevizzano Giovanni, 866, 886.
Nicola I papa, 278.
Nicola II papa, 428.
Nicola IV papa, 636.
Nicola V papa, 428.
Nicola Alessandri, 882 n.
Nicola de Amendola, 882.
Nicola Ancarano, 882 n.
Nicola d'Angelo, 882 n.
Nicola Capiscrofa, 742.
Nicola Capocci, 882 n.
Nicola d'Ennezal, 839.
Nicola Conti, 882 n.
Nicola Facino, 882 n.
Nicola Furioso, 806.
Nicola di Lussemburgo patriarca aquileiese, 765.
Nicola Mattarelli, 825.

Nicola di Giovanni da Montegranaro, 882 n.
Nicola fu Guidone Nicoletti, 884 n.
Nicola da Osimo, 846.
Nicola Raimondi, 881.
Nicola da Roverbella, 881 n.
Nicola de Ruggero, 666.
Nicola Sannazzaro, 882 n.
Nicola Spinelli, 857.
Nicola de' Todeschi, 890.
Nicola Zappolini, 882 n.
Nicoletti Giovanni, 860.
Nicolò Croci, 881 n.
Nicolò Guiconi, 881 n.
Nicolò fu Guidone, 882 n.
Nicolò da Ponte, 882 n.
Nicolò di Paolo, 882.
Nicolò Rufolo, 882 n.
Nicosia, 450.
Nilo (s.), 352.
Nizza, 604, 677, 698.
Nome (di) Stefano, 882 n.
Nomocanoni,
νομος γεοργικός, 172; ναυτικός, 171; στρατιωτικός, 171.
Nonantola, 495.
Norico, 79.
Normandia, 347 n. 6.
Normanni di Sicilia, 447.
Norvegesi, 34.
notabilia, 811.
Notari Fabricio, 882 n.
notariato, 154-156.
notitiae, 173.
Novara, 256, 299, 329, 333, 516, 575, 692, 693, 705.
Novara (da) Bartolomeo, 867; Filippo, 450.
Novempopulonia, 45.
novelle imperiali, 15.
Novelle giustinianee, 263, 314, 316, 342, 520, 521, ecc.

Oberto dall'Orto di Milano, 432.
Obizzo II d'Este, 769.
Octrois, 526.
Odoacre re d'Italia, 80-81, 83.
Oderzo, 78.
Odofredo Denari, 419, 434, 445, 462, 499, 788, 793, 795, 808-809, 825.
Oldrado da Ponte da Lodi, 849.
Olderico, 804.
Oleron, 674.
Omnebonus, 817.
Omobono Morisii da Cremona, 806.
Onofrio Bartolini, 881 n.
Onorio II papa, 424.
Onorio III papa, 427, 719.
Onorio d'Autun, 380.
opinio comunis, 11.
or., 351.
orde iudiciari de Barcellona, 673.
Ordelaffi, 622.
Ordenaments de la court du viscomte de Nicosie, 450.
ordinamenti di giustizia, 553, 710, 711.
ordinamenti sacrati e sacratissimi, 710-711.
ordines iudiciarii, 821.
ordi iudiciorum bambergensis, 821; gottwincensis, 821.
ordo mellifluus, 183.
ordo romanus, 195.
orlandina summa, 830.
Orlandino da Pisa, 825.
Ormisda papa, 117.
Orvieto, 665, 677, 646, 697.
Orso decretista, 819.
Ossola, 323.
Ostiense = Enrico da Susa.
ostgöthelagh, 83.
Otgaro di Magonza, 277.
Ottaiano Gaspare, 907.
Ottone I imp. del sacro romano impero, 246, 291-292, 306-307.
Ottone II imp. del sacro romano impero, 246, 307-308.
Ottone III imp. del sacro romano impero, 246, 307-308, 353.
Ottone IV imp. del sacro romano impero, 403.
Ottone da Pavia, 804, 805, 806.
Ottone da Sens, 847.
Ottone Sirigatti, 882 n.
Ouai, 34.

Oxford, 801.

P = Placentino.
Pace di Costanza, 418-419, 497-498; di Regensburg, 417.
Paci territoriali, 417.
Pactus pro tenore pacis, 210.
Padova, 78, 256, 515, 523, 516, 691, 696, 704.
Pagano, 331.
Pagano da Castello, 882 n.
Pagano Sala, 882 n.
Palazzolo Lauro, 894, 898.
paleae, 816.
Paleotti Vincenzo, 881 n.
Palermo, 694, 695.
Pallavicini, 493.
Palmiero Cassolis, 840.
Paltroni Andrea, 881 n.
Pandolfo Aurighetti, 880 n.
Pandolfo Collenuccio, 881 n.
Panigarola, 516.
Panormia, 366.
Panormitanus = Nicola de' Tedeschi.
Panzoni Guglielmo, 806.
Paolo II papa, 651, 751.
Paolo, 18, 20, 48, 80, 88.
Paolo d'Arezzo, 881 n.
Paolo da Brescia, 881 n.
Paolo da Castro, 514, 630, 859-860, 884.
Paolo Cittadini, 896.
Paolo diacono, 154.
Paolo Dotti, 881 n.
Paolo Fioravanti, 881 n.
Paolo Guillando, 886.
Paolo Liazari, 888, 896.
Paolo Ranieri, 882 n.
Paolo Ruini da Montepico, 869.
Paolo di Simone da Perugia, 882 n.
Papia, 885.
Papianus, 58.
papienses, 317.
papinianistae, 18.
Papiniano, 18, 20, 48, 88.
Paratitla, 110.
Paratitla ad Iulianum, 113.
Paride del Pozzo, 864.
Parleoni Andrea, 881 n.
Parma, 78, 256, 299, 534, 610, 689, 692, 694, 697.
Parma (da) Bernardo, 831.
Pasqualino Princetti, 882 n.
Pasqualino da Siena, 881 n.
Pascipovero, 831.
Pasquino da Siena, 882 n.
Passageri Orlando, 829.
Patrizii Francesco, 901.
Patrizio, 193.
Paucapalea, 816.
Pavia, 255, 306, 317-318, 324, 328, 329, 347, 393, 397, 441, 514, 576, 693, 699, 701.
Pavia (da) Alberto, 806; Bernardo, 425, 426, 427, 819, 834, 840; Ottone, 804, 805, 806.
Pedona, 299, 397.
Pellegrino frate, 369.
Pelloli Ugolino, 882 n.
Penitentiarium bigotianum, 280 n. 3; bobiense, 194; cassinense, 195; floriacense, 194; martenianum, 280; merseburgense, 194; parisiense, 194; remense, 280; romanum, 193, 280 n. 3; sangallese tripertitum, 280; ubertense, 194; vallicellianum primum, 194; vindobonense, 195.
Penitenziarii dello Pseudo Beda, 279; dello Pseudo Egberto, 280.
Penne (da) Luca, 857, 874.
Pentapoli, 170, 247.
Pepi Giovanni, 882 n.
Pepi Francesco, 869.
Pepone, 780, 791.
Perigli Angelo, 863.
Perigli Baldo, 863.
Perno (da) Guglielmo, 870.
Perondoli Tomaso, 882 n.
Persico, 903.
Perugia, 644-645, 648, 688, 690, 693, 695-703.
Pesaro, 636, 690.
Petri exceptiones, 339, 340, 341.
Petroni Riccardo, 428.
Petrucci Federico, 895.
Petrucci Giovanni, 863.

Pi, Py = Pillio.
Piacentino, 801-802, 804.
Piacenza, 161 n. 2, 256, 299, 324, 542, 551, 609, 610, 687, 689, 692.
Piazzola da Rolando, 829, 834.
Pichi, 493-494.
Piemonte, 324, 442, 464, 509, 512, 533, 537, 542.
Pier Andrea Gambarini, 896.
Pier Antonio Bartolini, 875.
Pier Filippo Corneo, 870.
Pier Lombardo, 840.
Pier Paolo Parisi, 893.
Pier delle Vigne, 713, 836.
Pieri Ludovico, 882 n.
Pierre de Fontaines, 847.
Pierre de Ferrieres, 847.
Pietro I d'Aragona re di Sicilia, 735.
Pietro II d'Aragona re di Sicilia, 736.
Pietro I di Cipro, 450.
Pietro II conte di Savoia, 755.
Pietro, 340-341.
Pietro Albizzi, 882 n.
Pietro Alvarotti, 882 n.
Pietro Ancarano, 486, 889, 894.
Pietro Aretino, 341.
Pietro Bagarotto, 882 n.
Pietro Barbò, 881 n.
Pietro Becchenugi, 882 n.
Pietro da Bellapertica, 845.
Pietro Boattieri, 830.
Pietro da Brescia, 882 n.
Pietro Cerniti, 857, 874.
Pietro Collevaccino, 426.
Pietro Crasso da Ravenna, 378, 380, 409.
Pietro Crispo del Monte, 900.
Pietro Damiani, 307, 316, 350, 379, 519.
Pietro Dunois, 900.
Pietro d'Estaing, 839.
Pietro Ferrari, 857.
Pietro Ferri, 885.
Pietro del Getto, 881 n.
Pietro Giudice, 462.
Pietro Ispano, 819.
Pietro di Iacopo d' Aurillac, 846, 897 n. 5.
Pietro Lombardo, 840.
Pietro di ser Martino da Sicilia, 882 n.
Pietro Mattesilani, 865.
Pietro Michiel, 882 n.
Pietro da Monforte, 882 n.
Pietro da Montecassino, 397.
Pietro Morosini, 899.
Pietro da Perugia = Pietro degli Ubaldi.
Pietro di Raniero, 881 n.
Pietro da Ravenna = Pietro Tomai.
Pietro Tomai, 865.
Pietro Tomaso Corti, 881 n.
Pietro degli Ubaldi, 890, 896.
Pietro da Unzola, 830.
Pietro Zacchi, 881 n.
Pii, 493.
Pileo da Vonico, 884.
Pillio da Medicina, 434, 783, 788, 792, 804.
Pio Carpi, 753.
Pinerolo, 361, 695.
Piperata (da) Tomaso, 828.
Pipino il breve re di Francia, 211.
Pipino re d'Italia, 151, 224, 225, 454.
Pisa, 298, 322, 321, 392, 507, 501, 509, 519, 523, 525.
Pisa (da) Andrea = Andrea Ciaffi.
Pisa (da) Matteo, 882 n.
Pisa (da) Pietro = Pietro Tigrini.
pisanella (summa), 860.
Pistoia, 484, 525, 533, 534, 542, 693.
Pla = Placentino.
placentini, 441.
Placentino = Piacentino.
Placido abate di Nonantola, 380, 381.
placita, 324-325.
Platea (da) Francesco, 796.
Platea (da) Giovanni, 865.
Pledeant, 450.
Poliziano Angelo, 872, 874.
Pollenza, 78.
Polycarpus, 337, 367.
Pomposa (da) Ranieri, 426.
Pontello (da) Giovanni, 882 n.
Pontano Ludovico, 874, 884.
Ponzio da Ilerda, 807.

Popoleschi Bartolomeo, 882 n.
Porcellini Francesco, 866.
Pordenone, 592, 695.
Porfirio, 799.
Porzio Azzone, 805.
Porzio G. Cristoforo, 868.
Pozzi Iacopo, 867.
Pozzi Leonardo, 593 n.
Pozzi Paride, 869.
pragmatica, 14.
pragmatici, 17.
prammatiche, 744.
Prato, 534, 625, 696, 702.
Prato (da) Giovanni, 882 n.
Pratovecchio (da) Antonio = Antonio Mincucci.
Presbiteri Ugolino, 445, 804, 806.
Prete (del) Bartoluccio, 882 n.
Primadicci Raffaele, 882 n.
Princetti Pasquale, 882 n.
Princivalle, 837.
Prisciano, 344.
privilegi imperiali e pontifici apocrifi.
Prochiron legum, 393.
πρόχειρος νόμος, 285.
Procopio, 84.
procuratores, 17.
professioni di legge, 147, 207, 295-299, 389-394.
promissiones, 524.
Prosdocimo dei Conti, 890, 894, 899.
Prospero Rendella, 904.
Provenza, 50.
Pseudo Beda, 194.
Pseudo Egberto, 194.
Pseudo Isidoro, 194, 273-277, 282, 347.
Puccio da Gubbio, 629.
pubblicazione delle leggi, 413, 424, 484, 516.
Puglie, 252, 262, 353, 393, 404, 465, 468.
Pusteria, 586.

questiones, 332, 336, 837.
Questiones bambergenses, 349.
Questiones et monita, 322, 323.
Questiones de iuris subtilitatibus, 297, 313, 315, 796,797.
Quindicennalia, 88.
Quirini Riccardo conte d'Ossero, 601.

R = Rogerio.
Rabano Mauro, 280.
Rachis re dei Longobardi, 142, 143, 145.
Racconigi, 516, 562, 696.
Radelgiso duca di Benevento, 7.
Raderico, 433.
Radicofani, 677.
Radicondoli, 633, 695.
Raffaele Fulgosio, 858.
Raffaele Primaticci, 882 n.
Raffaele Raimondi da Como, 858.
Raimondi Raffaele, 858.
Raimondi Nicolò, 881.
Raimondo Lulli, 844.
Raimondo da Monteverde, 642.
Raimondo partenopeo, 870.
Raimondo da Pennafort, 427.
Raimondo da Salines, 887.
Rainero da Perugia, 828, 829.
Rainero da Pisa, 839.
Rainero da Pomposia, 476.
Rampini Andrea da Isernia, 742, 832.
Ramponi Francesco, 859.
Raniero Arsendi da Forlì, 499, 849, 884.
Raniero Pagliarense, 881.
Ranieri Gian Paolo, 882.
Raniero Zen doge di Venezia, 665.
ratio de lege romana, 438.
Ravanis (da) Iacopo = Iacopo da Révigny.
Ravenna, 174, 177, 184, 292, 379, 339, 348, 396, 518.
recapitulationes de lege salica, 258.
Reccaredo re dei Visigoti, 51.
Recesvindo re dei Visigoti, 51, 52.
Recht, 26.
recordamenta iudicum, 305.
reformationes, 514.
Recanati, 639, 693.
redia, 26.
Reggio, 78, 256, 299, 354, 542, 544, 611, 677.
Reginone da Prums, 362.

regole della Cancelleria Apostolica, 429-430.
regole capitolari, 681; monastiche, 681.
regulae quadraginta de episcoporum transmigratione, 281.
Remedio vescovo di Coira, 269.
Rendella Prospero, 399, 704.
repertoria, 899.
rescripta, 13, 733.
responsa prudentum, 11, 12, 346.
rethores, 317.
rethorica, 156-157, 317, 813.
Revigny (da) Iacopo, 845.
Rezia, 79, 267-268.
Riccardo anglico, 821, 818.
Riccardo da Lucca, 806.
Riccardo da Ligonis, 845.
Riccardo Malombra, 513, 850.
Riccardo da Montenero, 731.
Riccardo da Pisa, 428.
Riccardo Petroni da Siena, 428.
Ricci Giovanni, 882 n.
Riculfo, 277.
Riguardati Pietro, 882 n.
Riminaldi Gian Maria, 866.
Rinuccini Filippo, 552.
Ripuarii, 32, 390.
Riti della Gran Curia dei Maestri razionali, 742.
Riti della Curia vicaria, 741.
Rivalta, 547.
Rizzari Goffredo, 870.
Roberto I d'Angiò re di Napoli, 741, 742.
Roberto il Guiscardo duca di Calabria, 448.
Roberto da Malmesbury, 840.
Rocca Antonio, 882 n.
Rocchegiani Giovanni, 881 n.
Roderico Sancio de Areval, 900.
Roderico Modico Passo, 900.
Rodolfo priore di s. Giovanni, 882 n.
Rof = Roffredo.
Roffredo Epifanio da Benevento, 807.
Rogerio, 801.
Rolando Bandinelli, 800, 817.
Rolando Corti, 881 n.
Rolando da Lucca, 853.
Rolandi Passeggieri, 829-830.
Rolando da Piazzola, 829, 834.
Rolando de' Romanci, 830.
Roma, 173, 174, 175, 179, 181, 184, 404, 509, 523, 690-704.
Romagna, 389, 398, 537, 609, 618.
Romagna toscana, 623.
Romanci (de') Rolando, 830.
Romano Lacapeno imp. bizant., 287.
Romena (da) Antonio, 882 n.
Romolo Augustolo imp. rom., 80.
Roselli Antonio, 895, 897, 901.
Roselli Battista, 882 n.
Roselli Rosello, 882.
Rosello Roselli, 882 n.
Rosignano, 545, 565.
Rotari re dei Longobardi, 135-141, 328.
Rotuli dello scacchiere inglese, 449.
Roverbella (da) Nicolò, 881 n.
Rovere (Della) duchi, 770.
Rovigo, 620, 692.
Rozzi Iacopo da Montefiore, 987.
Rufino, 64.
Rufino can., 817.
Rufo, 172.
Ruggero II re di Sicilia, 436, 728, 729.
Ruini Carlo, 866.
Ruini Paolo, 869.
Ruperto da Frisinga, 32.
Rustico da Roma, 120.

Sabina, 748-749.
Saccucci Conte, 859.
sacramentalia, 195.
Sahnûn, 358.
Sa'ĵ ibn Yahya, 360.
Sala Benedetto, 882 n.
Sala Daniele, 581 n.
Sala Paganino, 882 n.
Salatiele, 829.
Salerno, 292, 320, 393, 399, 043.
Saliceto Bartolomeo, 881 n.
Saliceto Iacopo, 881 n.
Salii, 32, 390.
Sallustio Bonguglielmi da Montemartino, 884.

Saluzzo, 500.
Sambiagio (da) Giovanni, 866.
Sampiero Battista, 881 n.
Sampiero Floriano, 864.
sanctio pragmatica, 14.
Sandeo Felino, 597.
Sangeminiano, 392, 524, 630, 691.
Sangeminianò (da) Nello, 864.
Sangiorgio Iacopo, 866.
Sannazzaro Nicolò, 881 n.
San Severino, 693, 695.
Santangelo Biagio, 870.
Sante d'Arezzo, 882 n.
sapientes, 316.
Sardegna, 79, 356, 373, 403.
Sassoni, 31, 34.
Savoia, 557.
Savoia: Amedeo V, 753; Amedeo VI, 754; Amedeo VIII, 755, 756; Bianca, 757; Carlo I, 757; Carlo II, 757; Edoardo, 754; Filiberto, 757; Filippo, 757; Ludovico II, 757.
Savona, 691, 694, 697, 700, 701.
Savorgnan, 493.
Savorgnan Antonio, 584.
Savorgnan Bartolomeo, 584.
Scala (della) Antonio, 584.
Scala (della) Bartolomeo, 584.
Scala (della) Casagrande, 584.
Scala (della) Federico, 832.
Scala (della) Martino I, 584.
Scandiano (signori di), 493.
Scandinavi, 33.
Scappi Ugolino, 881 n.
scholastici, 256, 316.
Schönen, 33.
Scialenga, 637.
Scintilla, 218.
scolii a Giuliano, 179.
Scozia, 385.
Scuole giuridiche di: Alessandria, 43, 196; Atene, 43, 106; Belluno, 783; Camerino, 783; Cesarea, 43, 106; Costantinopoli, 43, 106; Macerata, 783; Pavia, 316, 319; Ravenna, 253, 254, 315, 316; Rimini, 781; Roma, 17, 48, 93, 106, 193, 194; Udine, 780.
Sebastiano de' Medici, 482, 884.
Secondo da Vercelli, 323.
securitates, 522.
Sedullio Scoto, 261.
semenstria, 12.
sententiae de septem causas, 258.
Servato Lupo, 277.
Severi Marcantonio di Eugenio, 882.
Sforza, 570.
Sforza Francesco I duca di Milano, 762.
Sforza Francesco II duca di Milano, 762.
Shafi'î, 358.
Sialanfaraelogh, 33.
Siaelaenzklogh, 33.
Sicardi Bernardo, 549, 559.
Sicardo duca di Capua, 252.
Sicardo vescovo di Cremona, 818.
Sicilia, 79, 356, 358, 359, 360, 361, 373, 403, 404, 658, 661.
Siena, 299, 342, 475, 512, 513, 523, 542, 537, 631, 632, 677, 679, 691, 694, 697, 698-703.
Siena (da) Federico = Federico Petrucci.
Siena (da) Girardo, 882 n.
Siena (da) Pasquino, 882 n.
Sigiberto di Gemblach, 154 n. 5.
Sigiberto di Gembloux, 380.
Sigiberto di Osnabruck, 380.
Sigifredo, 317.
Sigismondo re dei Burgundii, 54, 55.
Sigismondo imperatore, 446.
Sigismondo Gonzaga, 751.
Sigismondo Ubaldi, 475.
Signorello Omodei seniore, 851.
Signorello Omodei juniore, 851.
Sillimani Martino, 824.
Silvestri Antonio, 882.
Silvestro can., 819.
Simbaticio, 286.
Simmaco papa, 117.
Simone di Bernardo, 667.
Simone da Bisignano, 818.
Simone da Burneston, 898.
Simone da Vicenza, 825.
Sinagoge canonum, 120.
singularia, 884.
Sinibaldo Fieschi, 836.

Sinibaldi Cino, 434, 848, 884.
Sinodi gallici, 272-273, 275, 277, 280, 332, 386; ispani, ecumecini, italici, 337; orientali, 63, 64, 121, 182.
sippe, 26.
Siricio papa, 71, 117, 118,
Sirigatti Nicolò, 882 n.
Sisto IV papa, 429.
Skanelagen, 33.
Skraa, 33.
Smaragdo, 261.
Socino Bartolomeo, 876.
Socino Mariano, 876.
Södermanlagh, 33.
Solutiones contrariorum, 332.
Spagna, 305, 386.
Sparano da Bari, 468.
Specchio sassone, 39.
Specchio svevo, 39.
specula, 437.
speculator = Guglielmo Durante seniore.
Spinelli Giovanni, 857.
Spinelli Niccolò, 857.
Spoleto, 247.
Stadtrechte, 526.
Statharhoelsboek, 34 n.
stationarii, 875.
statuta, 84, 455-456.
statuta pallavicinia, 493.
statuta patrum, 409.
statutarii, 511-514.
Statuti di bagliva di: Aidone, 658; Aquila, 656; Avezzano, 656; Bacucci, 656; Bari, 658; Barletta, 657; Bisceglie, 657; Caiazzo, 656; Castellonorato, 656; Caltagirone, 658; Cerreto sannita, 657; Cilento, 656; Corleone, 658; Diano, 657; Fondi, 656; Giovenazzo, 658; Itri, 656; Lauria, 657; Lecce, 658; Lucera, 657; Maranola, 656; Molfetta, 657-658; Moliterno, 657; Montemurro, 657; Murolucano, 657; Noci, 657; Olevano sul Triggiano, 657; Oppido, 657; Oria, 658; Palomonte, 657; Pettorano, sul Gizio, 656; Polizzi, 658; Potenza, 657; Presenzano, 656; s. Agata dei Goti, 657; s. Valentino, 656; Saponara Grumento, 657; Sessa Aurunca, 656; Sora, 656; Striana, 657; Sulmona, 656; Terranova di Pollino, 657; Tiano, 656; Trani, 658; Venafro, 657; Venosa, 657.
Statuti di classe, 708-710.
Statuti comunali di: Abbadia Alpina, 561; Acquacanina, 642; Acquafranca, 648; Acquasparta, 645; Acquapendente, 646; Acquaviva Mantovana, 582; Acqui, 567, 568; Acuto, 653; Adria, 483, 552, 620; Agliana, 625, 630; Agliè, 559; Agnino, 616; Aiaccio, 663; Alatri, 653; Ala, 588; Alba, 567; Albano, 652; Albenga, 605; Alberoro, 635; Albiano d'Ivrea, 558; Albiano di Magra, 615; Albigna, 611; Albissola, 607; Albona, 601; Alessandria, 461, 577; Alfiano, 565; Alghero, 663; Allerona, 646; Alice, 559; Almenno, 579; Altavilla, 566; Altessano, 560; Alzano maggiore, 580; Alzate, 575; Ameglia, 615; Amelia, 648; Amendola, 641; Ampezzo, 591; Anagni, 683; Anchiano, 627; Ancona, 544, 638; Andrate, 558; Anfo, 581; Anghiari, 635; Anguillara, 652; Castel d'Annone, 577; Antella, 630; Anticoli, 653; Apecchio, 638; Appennino, 642; Appignano, 643; Apricale, 605; Aquila 656; Aquileia, 592; Arba, 592; Arbe, 602; Arcidosso, 634; Arco, 493, 587; Arcola, 615; Arezzo, 635; Argenta, 619; Ariano, 552, 620; Ariccia, 653; Arliano, 627; Armeno, 575; Arona, 571; Arosio, 491, 571; Arquata, 643; Arquata Scrivia, 578; Arrone, 648; Arsiero, 586; Arsoli, 652; Artimino, 631; Artò, 575; Arzignano, 586; Asciano Pisano, 628; Asciano Senese, 633; Ascoli, 643; Ascona, 570; Asiago, 586; Asola, 581; Asolo, 590; Aspra, 649; Assisi,

647; Asti, 564; Atessa, 655; Atri, 655; Attimis, 594; Aulla, 616; Avena, 630; Averara, 572; Avezzano, 653; Aviano, 592; Avigliana, 560; Avio, 588; Azeglio, 558; Bacchereto, 626; Badalucco, 605; Badia ad isola, 633; Badia Polesine, 620; Badia Tedalda, 623; Badia Vangadizza, 620; Badicorte, 635; Bagnacavallo, 620; Bagnaia, 642; Bagnasco, 564; Bagni ad Acqui, 628; Bagni di Corsena, 627; Bagno di Romagna, 623; Bagno a Ripoli, 630; Bagnone, 616; Bagnorea, 646; Bagolino, 581; Bairo, 559; Baiso, 611; Balangero, 559; Baldaria, 584-585; Baldissero di Alba, 567; Balestrino, 606; Balze, 631; Banale, 588; Banari, 663; Barbania, 559; Barbara, 639; Barbarano, 652; Barberino d'Elsa, 630; Barbialla, 631; Barchi, 637; Bardi, 610; Bardineto, 606; Barga, 616; Barge, 562; Baschi, 645; Bassanello, 652; Bassano, 585; Bassano di Sutri, 652; Bassiano, 653; Bastia Umbra, 647; Bastia Corsa, 663; Bastremoli, 615; Batignano, 634; Bedronico, 633; Beinette, 564; Belforte senese, 632; Belforte marchigiano, 641; Bellinzona, 574; Belluno, 591; Belvedere vicentino, 586; Benevagienna, 564; Benevento, 655; Berceto, 610; Bergamasco, 568; Bergamo, 579; Bergantino, 620; Bertinoro, 623; Bettona, 644; Biandrate, 555; Biasca, 575; Bibbiena, 635; Bibbona, 629; Bieda, 651-652; Biella, 533, 566; Bientina, 628; Bigarello, 582; Billerio, 594; Biolzago, 491, 525; Bistagno, 568; Bivio, 573; Bleggio, 588; Bobbio, 551, 610; Boccheggiano, 633; Bolano, 615; Bolgheri, 629; Bologna, 618-619; Bolognola, 642; Bolsena, 646; Bondeno, 620; Bondone, 588; Bonifacio, 663; Bordignano, 623; Borgaro Torinese, 560; Borghetto Santi Spirito, 606; Borghi, 622; Borgo, 589; Borgo alla collina, 631; Borgo a Mozzano, 627; Borgo san Donnino, 611; Borgo san Lorenzo, 630-631; Borgo san Martino, 566; Borgo san Sepolcro, 635; Borgosesia, 575; Borgotaro, 610; Borgo di Val Sugana, 589; Bormio, 574; Bornate, 567; Borzano, 611; Boscomarengo, 577; Bosa, 663; Bossolasco, 567; Bovegno, 581; Boves, 564; Bovolone, 547; Bozzolo, 582; Bra, 562; Bracciano, 538, 652; Brandeglio, 625; Brandizzo, 907; Brando, 663; Brazza, 602; Brenno, 576; Brentonico, 588; Brescello, 582; Brescia, 539, 580; Bressanone, 587; Bricherasio, 561; Briccola, 633; Briga, 605; Brignano, 580; Brione, 570; Brione trentino, 588; Brisighella, 621; Brissago, 571; Brogliasco, 586; Brozzi, 630; Brozzo, 558; Brugnara, 592; Bruscoli, 623; Bubbio, 568; Bucine, 635; Budua, 602; Buggiano, 626; Bugnate, 575; Bugunto, 491, 571; Buja, 593 n. 12; Buje, 600; Bulciago, 571; Buonconvento, 633; Busalla, 578; Busca, 563; Buti, 628; Buttigliera d'Asti, 565; Cadigo, 575; Cadonico, 575; Cadore, 484, 591; Caffa, 608; Cagli, 638; Cagliari, 663; Caiazzo, 653; Cairo Montenotte, 568; Calcinate, 580; Calderola, 642; Calestano, 611; Calice al Cornoviglio, 615; Calizzano, 567; Calliano, 565; Calpuno, 491, 571; Caltrano, 586; Caluso, 560; Calvi, 648; Camagna, 566; Camaiano, 628; Camburzano, 567; Camerino, 642; Camigliano, 634; Caminate, 623; Camino, 525, 565; Campagnano, 652; Campagnatico, 634; Campi, 630; Campiglia, 629; Campiglia d'Orcia, 634; Campione, 572; Campogalliano, 611; Campogialli, 631; Camporgiano, 616; Camporotondo, 642; Camurano,

638; Canale albense, 567; Cana, 634; Canale umbro, 645; Candelo, 566; Canelli, 568; Canischio, 559; Cannero, 570; Canneto, 616; Canneto senese, 634; Canneto all'Oglio, 581; Cannobio, 538, 570; Caorle, 599; Capalbio, 634; Capannoli, 628; Capodistria, 599; Capodiponte, 615; Capranica, 652; Caprarola, 652; Caprese, 635; Capriasca, 574; Capriata d'Orba, 577; Caprigliole, 615; Caprile, 591; Caramagna, 562; Caravino, 558; Carbognano, 652; Carbonara, 575; Carcare, 607; Carda, 638; Carezzano, 578; Carignano, 560; Carmagnola, 562; Carmignano, 404, 625; Carona, 574; Carpasio, 606; Carpeneto, 568; Carpi, 611; Carpineti, 611; Carpineto romano, 653; Carpugnino, 571; Carrara, 547, 615; Carré, 491, 586; Carrodano, 608; Casalborgone, 562; Casale Monferrato, 565; Casale Volterrano, 629; Casalfiumanese, 621; Casalguidi, 625; Casalmaggiore, 578; Casalmoro, 581; Casalvolone, 575; Casanova Lerrone, 606; Casatico, 617; Cascia toscano, 630; Cascia umbro, 648; Cascina, 628; Caselle torinese, 560; Casentino, 630, 635; Casnigo, 580; Casola in Lunigiana, 616; Casole, 633; Casorate, 576; Casorzo, 565; Cassine, 568; Cassio, 610; Cassola, 613; Castagnero Piemontese, 586; Castagnero Vicentino, 634; Castagneto, 629; Castagneto maremmano, 634; Castagno, 625; Castagnole Piemonte, 561; Castelbolognese, 621; Castelcastagnaio, 631; Castelcovolo, 586; Casteldaldo, 491, 586; Castel d'Annone, 577; Casteldoria, 663; Castel dei Britti, 652; Castel d'Elci, 637; Castel del lago, 649; Castel del piano, 633; Casteldurante, 637; Castelfidardo, 639; Castelfiorentino, 489, 631; Castelfocognano, 635; Castelfranco di sopra, 631; Castelfranco di sotto, 631; Castel Gandolfo, 652; Castelgenovese, 663; Castelgoffredo, 581; Castellarano, 611; Castellaro ligure, 605; Castellaro modenese, 613; Castellarquato, 610; Castellazzara, 634; Castelleone, 579; Castelletto Merli, 565; Castelletto d'Orba, 577; Castelletto sopra Ticino, 575; Castelletto Stura, 564; Castellina Pisana, 628; Castellina pistoiese, 626; Castellino Tanaro, 564; Castello, 594; Castelmadama, 652; Castelmaggiore, 551; Castelmarte, 491, 525, 825, 571; Castelnuovo in Val d'Elsa, 431; Castelnuovo Fiorentino, 631; Castelnuovo pistoiese, 626; Castelnuovo di Porto, 652; Castelnuovo nei Monti, 611; Castelnuovo dell'abate senese, 633; Castelnuovo dell'abate veronese, 585; Castelnuovo di Garfagnana, 616; Castelnuovo di Magra, 615; Castelnuovo marchigiano, 637; Castelnuovo Scrivia, 578; Castelnuovo di Sugana, 589; Castel dei Peppoli, 619; Castel Ritaldi, 648; Castel s. Angelo = Castelmadama; Castel S. Giovanni romagnolo, 610; Castel s. Giovanni emiliano, 610; Castel s. Giovanni romano, 648; Castel s. Giovanni in Galilea, 622; Castel s. Nicolò, 630; Castel s. Pietro, 619; Castel s. Pietro romano, 653; Castelsardo, 663; Castiglion del lago, 645; Castiglion Fibocchi, 635; Castiglion fiorentino, 635, 645; Castiglioncello, 629; Castiglioncello senese, 634; Castiglioncello del Trinoro, 634; Castiglion d'Orcia, 633; Castiglion dei Pepoli, 619; Castiglion di Garfagnana, 616; Castiglione di Lunigiana, 615; Castiglione della Pescaia, 634; Castiglione delle Stiviere, 581; Castiglione del Terziere, 616; Castiglione in Teverina, 646; Ca-

stiglione Tinella, 567; Castiglione Ubertini, 631; Castignano, 563; Castino, 567; Castorano, 643; Castra, 631; Castro Romano, 652; Castrocaro, 623; Castro dei Volsci, 653; Castua, 601; Catania, 658; Cattaro, 603; Cavaglià, 567; Caraglio s. Donnino, 906; Cavalleleone, 562; Cavallermaggiore, 562; Cavarzere, 598; Cave, 653; Cavrenno, 623; Cavriano, 611; Cecima, 578; Cecina lunigiana, 616; Cecina pisana, 626; Cecina Volterrana, 629; Cellarengo, 565; Celle Enomondo, 565; Celle Ligure, 607; Celle Chiusina, 634; Ceneda, 591; Centallo, 563; Cento, 619, 620; Ceppato, 628; Cercenasco, 561; Cerea, 584; Cereseto, 565; Ceresole, 622; Ceriana, 605; Cerreto Guidi, 631; Cerreto d'Esi, 640; Cerreto Sannita, 657; Certaldo, 630; Certalto, 637; Cervia, 621; Cesana, 591; Cesena, 621; Ceserana, 617; Ceserano, 615-616; Cesi, 648; Cetona, 634; Ceva, 564; Cherasco, 564; Cherso, 601; Chianni, 628; Chianti, 630; Chianciano, 634; Chiari, 581; Chiarentana, 633; Chiavenna, 573; Chiaverano, 558; Chieri, 561; Chiggiogne, 575; Chioggia, 551, 598; Chiomonte, 560; Chitignano, 635; Chiusa di Pesio, 564; Chiusdino, 633; Chiusi, 634; Chiusure, 633; Chivasso, 544, 559; Cicognara, 581; Ciggiano, 635; Cigliano, 566; Cigoli, 631; Cingoli, 639-640; Cima, 572; Cimmo, 581; Cinzano, 562; Cintoia, 630; Ciona, 574; Cipressa, 605; Cireglio, 625; Ciriè, 560; Cissone, 567; Cittadella, 589; Città di Castello, 645; Città della Pieve, 645; Città nova d'Istria, 600; Civenna, 571; Cividale, 593; Civita Castellana, 652; Civita Lavinia, 653; Civitanuova marchigiana, 640; Civitavecchia, 651; Civitella d'Agliano, 646; Civitella fiorentina, 630; Civitella di Romagna, 623; Civitella s. Paolo, 652; Civitella di Subiaco, 652; Cladrecis, 594; Clusone, 580; Cocconato, 565; Codigoro, 620; Codiponte, 615; Coggiola, 567; Cogna, 617; Colciago, 491; Colle del Marchese, 648; Colle d'Elsa, 630; Collegonzi, 631; Collecchia, 616; Collepardo, 653; Collere, 580; Collescipoli, 649; Collesino, 616; Cologna, 584; Colloredo, 594; Colmurano, 641; Collestatte, 648; Colonna, 634-635; Comacchio, 619; Comano, 616; Como, 572-573; Compiano, 610; Comunanza, 643; Concordia Sagittaria, 591-592; Condino, 588; Conegliano, 590; Configni, 649; Conio, 631; Conscente, 606; Conselice, 619; Contigliano, 649; Contignano, 649; Contignano marchigiano, 643; Contignano senese, 633; Corbole, 620; Corchiano, 652; Corciano, 645; Cordovado, 592; Coreglia, 616; Corenno, 572, 616; Corese, 652; Corezzo, 631; Cori, 653; Corinaldo, 639; Corlaga, 616; Cornedo, 586 n. 13; Corno, 630; Corneliano d'Alba, 567; Corneto, 651; Corniglio, 611; Corniolo, 623; Correggio, 611; Cortadonne, 565; Cortanze, 565; Corte s. Lorenzo, 628; Cortona, 635; Corzano, 623; Corvara, 615; Corvarola, 616; Cosio d'Arroscia, 606; Cossignano, 643; Costa di Volpino, 581; Costigliole di Saluzzo, 563; Cotignola, 620; Cotone, 634; Crana, 576; Crea, 365; Crema, 577; Cremella, 492, 525, 571; Cremolino, 568; Cremona, 539, 551, 578; Crescentino, 566; Crespina, 628; Crespole, 626; Crevacuore, 491, 567; Crevola Sesia, 575; Croce di Ferro, 567; Cuccane, 594; Cuneo, 563; Curia Mattarella, 575; Curzola, 603; Cusano, 592; Custoza, 586; Deruta, 644; Dervio, 572; Desana, 566; Diacceto, 630; Diano Ligure,

606; Diano d'Alba, 567; Dicomano, 631; Dignano, 601; Dogliani, 564; Dolceacqua, 605; Domodossola, 576; Domusnovas, 663; Dovadola, 623; Doza, 621; Donoratico, 629; Dronero, 563; Due Castelli, 600; Eglio, 617; Empoli, 630; Equi, 616; Este, 589; Fabriano, 640; Faedis, 594; Faenza, 631; Falcinello, 615; Faltognano, 621; Fanano, 613; Fano, 637; Farigliano, 564; Farnese, 651; Farneta, 613; Farnetella, 633; Faro = Lesina; Fassa, 588; Favria, 559; Felotto, 559; Felina, 611; Feltre, 590; Ferentillo, 649; Ferentino, 653; Fermo, 410, 642, 514; Ferrara, 619; Fiano, 652; Fiastra, 642; Fiemme, 588; Ficulle, 646; Fiesole, 630; Figline, 630; Figline senese, 634; Filattiera, 616; Filottrano, 639; Finale, 612; Finale marina, 606; Fiorano, 613; Fior di monte, 642; Firenze, 514, 629-630; Firenzuola, 623, 630; Firenzuola d'Adda, 610; Fiumana, 622; Fiume, 601; Fivizzano, 616; Flechia, 567; Fogliezzo, 559; Foiano, 635; Foligno, 647; Follo, 615; Fondi, 653; Force, 643; Forlì, 481, 621; Forlimpopoli, 621; Fornace, 631; Fornoli, 616; Fosdinovo, 615; Fossano, 563; Fossombrone, 637; Frascati, 653; Frassineto, 623; Fratta perugina, 645; Freggina, 831; Frignano, 538, 612-613; Fronzola, 631; Frosinone, 653; Fubine, 565; Fucecchio, 630; Fumone, 653; Fusignano, 620; Gabbio, 628; Gabiano, 565; Gaeta, 653; Gaiche, 644; Gaiole, 631; Gagliole, 642; Galata, 608; Galeata, 623; Gallese, 652; Galliate, 571; Gallicano, 616; Gallinamorta, 613; Gambassi, 630; Gandino, 580; Gangalandi, 630; Gardone, 581; Garessio, 567; Gargonza, 635; Garlenda, 606; Gatteo, 622; Gattinara, 566; Gavi, 578; Gavinana, 625; Gavorrano, 634; Gazzaniga, 580; Gelle Casentino, 631; Gelle Volterrano, 629; Gemmano, 622; Germagnano = Lanzo; Gemona, 593; Genazzano, 653; Genga, 640; Genova, 480, 513, 607-608; Genzano, 653; Gerano, 652; Gerfalco, 633; Giaveno, 560; Gioviano, 627; Giudicarie, 588; Giovagallo, 616; Giustenice, 606; Godano, 614; Gombola, 612; Gorizia, 592; Govone, 567; Gozzano, 575; Gradara, 636; Gradisca, 592; Gragliapiana, 571; Gragnana, 616; Gragnanella, 616; Gragnola, 615; Gravedona, 572; Gressa, 631; Grisignana, 600; Gromo, 580; Groppina, 635; Groppo s. Piero, 613; Groppoli, 616; Grosio, 573; Grosseto, 635; Grossotto, 573; Gruogno, 576; Gualdo Lunigiano, 617; Gualdo Cattaneo, 648; Gualdo Tadino, 647; Guardistallo, 629; Guastalla, 582; Gubbio, 638; Iddiano, 613; Iesa, 633; Iesi, 639; Iglesias, 663; Igliano, 564; Imola, 621; Impruneta, 630; Incisa Belbo, 568; Incisa Toscana, 630; Intra, 570; Intragna, 570; Invorio, 571; Isola istriana, 600; Isolabuona, 605; Isolano, 616; Isola del Giglio, 634; Istia, 634; Itri, 653; Ivrea, 558; Labbro, 648; Lagnasco, 563; Lago di Spezia, 624; Lagosta, 603; Laiatico, 481, 628; Laigueglia, 606; Laino, 572; Lamone, 521; La Morra, 567; Lamporecchio, 626; Lamule, 638; Lanciano, 653; Lanciole, 626; Lancisa, 625; Lanzo, 560; Larciano, 623; Lari, 628; Latera, 651; Laterina, 635; Latisana, 593; Lavaiano, 628; Lavagna, 608; Lavina, 606; Leccia, 629; Lecco, 572; Leffe, 580; Legnago, 584; Leguigno, 611; Lendinara, 620; Leonessa, 648; Lerici, 615; Lerma, 578; Lesa, 570; Lesegno, 564; Lesina,

603; Lessini, 845; Lessolo, 558; Lessona, 567; Levane, 631; Levanto, 614; Levate, 491; Levone, 559; Leiny, 560; Lido, 590; Lierna, 631; Limone, 563; Limonta, 571; Linari, 631; Linguaglietta, 605; Livignano, 617; Livinallongo, 588; Livorno vercellese, 566; Livorno toscano, 628; Lizzano, 625; Loano, 606; Locarno, 571; Lodetto, 581; Lodi, 576; Lodrone, 588; Lomaso, 588; Lonato, 581; Longiano, 622; Lorenzana, 628; Loreo, 598; Loreto, 653; Loro, 365; Lotta, 613; Lovere, 581; Lucca, 514, 626; Lucignano aretino, 635; Lucignano in Val d'Arbia, 634; Lugano, 551, 574; Lugnano, 648; Lugo, 620; Luni, 614; Lunano, 637; Lusana, 616; Luserna s. Giovanni, 561; Lussuolo, 616; Luvicciana, 631; Macarsca, 603; Macerata Feltria, 637; Macerata Marchigiana, 544, 640; Madrignano, 616; Maenza, 653; Maggiora, 575; Magliano luniggano, 616; Magliano Sabina, 648; Magliano senese, 634; Magnano, 617; Malamocco, 598; Malesco, 576; Malgrate, 616; Malo, 586 n. 12; Manciano, 537, 634; Mandello, 572; Mangona, 630; Maniago, 594; Manta, 563; Mantova, 581-582; Maranello, 613; Marano lagunare, 594; Maremo, 606; Marciano fiorentino, 631; Marciano maremmano, 635; Marignano, 622; Marino, 652; Marlia, 627; Marliana, 626; Marmorera, 573; Marradi, 623; Marsaglia, 564; Marsiglia, 672; Marsciano, 644; Marti, 628; Martinengo, 579; Masera, 576; Massa-fiscaglia, 620; Massalombarda, 619; Massa Lucchese, 626; Massa Lunigiana, 615; Massa Marittima, 634; Massamartana, 645; Masserano, 567; Massimino, 564; Matelica, 641; Mathi, 559; Matraia, 627; Mazzano, 652; Mazzorbo, 599; Medicina, 619; Medola, 612, 616; Meggiano, 648; Meina, 571; Melara, 620; Melazzo, 568; Meleda, 602; Meldola, 623; Meliatore, 627; Melle, 563; Mendatico, 606; Mendrisio, 606; Mensano, 633; Mentone, 538, 604; Mercatello, 637; Mercato Saraceno, 622; Mergozzo, 576; Milano, 516, 551, 569-570; Millesimo, 567; Minozzo, 611; Mioglia, 607; Mirabello Monferrato, 566; Mirandola, 612; Mochignano, 616; Mocogna, 906; Modena, 612; Modigliana, 623; Moggiona, 631; Molare, 568; Mombaruzzo, 568; Mombasiglio, 564; Momigno, 626; Monastero Bormida, 568; Monastero di Savigliano, 562; Monasterolo, 562; Moncalieri, 561; Moncalvo, 565; Monchio, 611; Moncioni, 631; Mondaino, 622; Mondavio, 637; Mondonio, 562; Mondovì, 393, 564; Monesiglio, 564; Monfalcone, 592-593; Monfestino, 612; Monforte d'Alba, 567; Mongrando, 567; Monguzzo, 491, 525, 571; Moniga, 581; Monsummano, 625; Montà, 567; Montagna Fiorentina, 630; Montagna Pistoiese, 625; Montagnana, 589; Montagutolo, 634; Montaione, 631; Montalboddo, 639; Montalcinello, 632-633; Montalcino, 633; Montaldeo, 577; Montaldo ligure, 605; Montaldo piemontese, 577; Montale, 625, 630; Montalone, 623, 631; Montalto romagnolo, 623; Montalto marchigiano, 643; Montalto Veneto, 586; Montanaro, 559; Montauto, 635; Montebello Vicentino, 586; Montebonello, 613; Montebore, 578; Montebranchi, 615; Montecalvo, 491, 565; Montecalvoli, 631; Montecarlo lucchese, 627; Montecassiano, 639; Montecastello marchigiano, 637; Montecastello pisano, 628; Montecastello volter-

rano, 629; Montacastello sabino, 649; Montecastelli umbro, 645; Montecatini maremmano, 629; Montecatini pistoiese, 626; Montecerboli, 629; Montecchio, 640; Montecerignone, 637; Montechiaro d'Asti, 565; Montecosaro, 477, 640; Montecreto, 613; Montecuccolo, 612; Montedoglio, 635; Montefalco, 648; Montefano, 639; Montefatucchio, 631; Montefegatesi, 627; Montefeltro, 637; Montefiascone, 646; Montefiorino, 612-613; Montefiorito, 622; Montefollonico, 633; Montefortino, 641; Montefranco, 649; Montegabbione, 646; Montegallo toscano, 639; Montegallo marchigiano, 643; Montegelli, 622; Montegibbio, 613; Montegiorgio, 640; Montegnacco, 594; Montegonzi, 631; Montegranaro, 640; Montegranelli, 623; Montegrosso, 606; Montegrimano, 637; Monteguidi, 633; Montelanico, 653; Montelibretti, 652; Montelungo, 631; Montelupo, 630; Montemaggiore, 652; Montemagno, 625; Montemale di Cuneo, 563; Monte Marciano, 638; Montemassi, 634; Montemerano, 634; Montemilone, 641; Montemignaio, 631; Montemonaco, 643; Montemurlo pistoiese, 625; Montemurlo fiorentino, 630; Montemurro, 657; Montenars, 594; Montenero, 634; Montenuovo, 642; Monteorgiali, 635; Monteorsaio, 634; Montepescali, 634; Monteporzio, 653; Monteprandone, 643; Montepulciano, 634; Monterappoli, 630; Monterchi, 635; Montereggio, 616; Montereggioni, 633; Montericcio, 611; Monteron Griffoli, 633; Monterosso a mare, 614-615; Monterotondo, 634; Monterotondo romano, 652; Monterubbiano, 643; Montesanto, 639; Monte s. Giovanni, 649; Monte s. Giusto, 641; Monte s. Marie, 633; Monte s. Maria in Cassiano, 642; Monte s. Pietrangeli, 642; Monte s. Martino, 641; Monte s. Polo, 642; Monte s. Savino, 635; Monte s. Vito marchigiano, 638; Monte s. Vito romano, 653; Montescudaio, 629; Montetortore, 612; Montevarchi, 631; Montevecchio, 653; Monteverdi, 634; Montevettolini, 626; Montevoltraio, 629; Montiano, 622, 634; Montichiello, 633; Monticello d'Alba, 567; Monticello senese, 634; Monticello vicentino, 586; Monticiano, 633; Montieri, 633; Montiglio, 565; Montignoso, 617; Montisi, 633; Montoggio, 578; Montolmo, 641; Montona, 600; Montone, 645; Montopoli fiorentina, 631; Montopoli umbra, 649; Montorio, 635; Montorso, 613; Monturano, 643; Monza, 570; Morbello, 568; Mordano, 621, 637; Moretta, 562; Mori, 588; Morro d'Alba, 639; Morrovalle, 640; Morsasco, 568; Mortara, 576; Moruzzo, 594; Mosso santa Maria, 567; Mozzanica, 572; Muggia, 599; Mulazzo, 616; Mummi, 635; Muosi, 625; Murano, 598; Murazzano, 564; Murello, 562; Mutigliano, 627; Nago, 588; Narni, 648; Nasino, 606; Negrar, 585; Nemi, 653; Nepi, 652; Nettuno, 653; Nicciano, 617; Nicola, 616; Nizza ligure, 604; Nizza Monferrato, 568; Nocera, 647; Nonantola, 491, 612; Nonza, 663; Norcia, 648; Norma, 653; Novalla, 586; Novara, 575; Novellara, 582, 611; Noventa, 586; Novi, 578; Nozzano, 627; Occimiano, 566; Offagna, 638; Oglianico, 559; Olevano, 653; Olivola, 616; Olivone, 575; Omegna, 575; Oneglia, 606; Onore, 580; Onzo, 606; Orciatico, 628; Orco, 575; Orgiano, 586; Origgio, 571; Oriolo, 652; Oristano, 663; Ormea, 567; Ornavasso, 576; Orte, 652; Ortignano, 635; Orto-

novo, 616; Orvieto, 645, 646; Orzinovi, 581; Osasco, 561; Osasio, 561; Osiglia, 607; Osimo, 639; Ossero = Cherso; Ostana, 562; Osteno, 572; Ostiano, 581; Ostiglia, 582; Otricoli, 648; Ovada, 568; Ozegna, 559; Ozzano Monferrato, 565; Padova, 516, 533, 589; Paganico, 627; Pagno, 563; Pago, 602; Palagio fiorentino, 631; Palaia, 628; Palazzolo fiorentino, 623; Palazzolo vercellese, 566; Palermo, 658; Palestrina, 653; Paliano, 653; Pallanza, 570; Palombara, 652; Pallerone, 616; Pancalieri, 561; Pancole, 635; Panicale, 644; Papigno, 648; Parenzo, 600; Pari, 634; Parlascio, 628; Parma, 610; Parodi, 578; Paroldo, 564; Partina, 631; Passerano, 565; Pastina, 628; Paterno, 648; Patrica, 653; Patrignone, 643; Pavia, 514, 576; Pavone, 558; Pavullo, 613; Peccioli, 628-629; Peglio, 638; Peja, 580; Penede, 587 n.; Pellestrina, 653; Penna Teverina, 635, 638; Pennabili, 637; Pereta, 634; Pergine, 588; Pergola, 638; Perignano, 628; Perinaldo, 605; Pernumia, 589; Perugia, 644-645; Pesaro, 636; Pescia, 625; Petroio, 633; Petrolio, 634; Pettenasco, 575; Pettorano sul Gizio, 653; Peveragno, 564; Pezzase, 581; Piacenza, 519, 551, 609, 610; Piancaldoli, 631; Piancastagnaio, 634; Pianezza, 560; Piantravigna, 631; Piegaro, 645; Pienza, 633; Pietrabissara, 578; Pietrabuona, 625; Pietraligure, 606; Pietrasanta, 617; Pieve, 628; Pieve a Molli, 633; Pieve a s. Stefano, 631; Pieve di Tecc, 606; Pieve di Val di Bura, 625; Piglio, 653; Pigna, 605; Pinerolo, 561; Pinguente, 600; Piobbico, 638; Piombino, 634; Piozzo, 564; Piperno, 653; Pirano, 600; Pisa, 627-628; Pistoia, 624-625; Piteccio, 625; Piteglio, 625; Pitigliano, 635; Piubega, 581; Piuro, 573; Piussogna, 574; Pizzolo, 586; Podenzane, 615; Podere Fiorentino, 630; Poggibonzi, 630; Poggio Aquilone, 645; Poggio Berni, 622; Poggio Fidoni, 649; Poggio alla Lastra, 623; Poggio Mirteto, 649; Poggio Majano, 649; Poglizza, 601; Pogno, 575; Poirino, 562; Pola, 601; Polcenigo, 592; Polesine, 620; Poliano, 584; Polinago, 613; Polino, 649; Polonghera, 562; Polpenazze, 581; Pomarance, 629; Pomezzana, 617; Pomposa, 620; Ponderano, 567; Ponsacco, 628; Pontecanavese, 559; Pontassieve, 630; Ponte Capriasca, 574; Pontedera, 628; Pontenano, 630; Pontepattoli, 645; Pontestura, 565; Pontormo, 631; Pontremoli, 616; Ponzanello, 615; Ponzano, 615; Ponzone, 568; Poppi, 630; Porcia, 592; Porciano Romano, 653; Porcilo, 646; Pordenone, 592; Porlezza, 572; Pornassio, 606; Portico, 623; Portogruaro, 592; Portole, 600; Porto Maurizio, 605; Porto Venere, 615; Posara, 616; Poschiavo, 573; Potenza Picena, 639; Potenzano, 635; Prata, 592; Prata senese, 633; Pratieghi, 623; Prato, 625; Pratovecchio, 635; Premilcuore, 623; Premosello, 576; Prioccа, 567; Priola, 567; Proceno, 646; Prodo, 646; Prodolone, 592; Prossedi, 653; Pruné, 617; Pulicciano in Val d'Elsa, 631; Pulicciano Aretino, 635; Pupiglio, 525; Quarantola, 612; Quarona, 575; Quarrata, 625; Querceto, 629; Querciole, 611; Quiliano, 607; Quinto, 575; Racconigi, 516, 562; Radicofani, 634; Radicondoli, 633; Ragogna, 594; Ragusa, 603; Rancidoro, 612; Rapolano, 633; Raverano, 610; Ravenna, 620; Ravi, 634; Recanati, 639; Recoaro, 586; Reggio Emilia

611; Regnano, 616; Revello, 562; Revigliasco, 562; Rendena, 588; Revisa, 629; Ricaldone, 668; Riccò, 616; Rieti, 648; Rignano, 630; Rignano Flaminio, 652; Rigomagno, 633; Ridraccoli, 623; Rigoroso, 570; Rigoso, 611; Rimini, 622; Rincine, 631; Rio di Groppo, 608; Riolo, 621; Riolunato, 613; Ripafratta, 628; Riparbella, 629; Ripatransone, 642; Ripetroso, 623; Ripoli, 560; Ripi, 489, 653; Riva di Chieri, 562; Riva di Trento, 587; Rivalta torinese, 560; Rivalta pisana, 628; Rivarolo canavese, 559; Rivernario, 606; Riviera del Lago maggiore, 574; Riviera d'Orta, 575; Riviera di Salò, 581; Robella, 565; Rocca, 591; Rocca Albegna, 634; Rocca antica, 652; Rocca d'Arazzo, 565; Rocca de' Baldi, 564; Rocca bruna, 604; Rocca di Cave, 489; Rocca cignata, 635; Rocca corneta, 619; Rocca d'Orcia, 633; Rocca forte, 578; Roccamassima, 653; Rocca di papa, 653; Rocca pelago, 613; Rocca priora, 653; Rocca s. Casciano, 631; Rocca sigillina, 616; Rocca sinibalda, 652; Roccasparvera, 563, Rocca strada, 634; Roccatagliata, 608; Rocca Tederighi, 634; Roccaverano, 568; Rocchette, 613; Rocchette di Fazio, 633; Roddi, 567; Rogosnizza, 603; Roma, 410, 450-651; Romano bergamasco, 579; Romano canavese, 558; Romanoro, 613; Romena, 631; Ronca, 638; Roncegno, 589; Roncilione, 652; Roncofreddo, 622; Roncoscaglia, 613; Rondinara, 631; Rosate, 652; Rosasco, 576; Rosignano, 545, 565; Rossiglione, 568; Rova, 580; Rovereto, 587; Rovigno, 600-601; Rovigo, 620; Rubiana, 560; Sabbion, 584; Sabbioneta, 582; Sacile, 593; Sala, 646; Sale delle Langhe, 564; Sale Tortonese, 551, 578; Salò, 581; Saluzzo, 563; s. Agata sopra Cannobbio, 571; s. Agata feretrana, 637; s. Agata romagnola, 620; s. Anatolia (= Esanatoglia), 641; s. Anastasio, 617; s. Angelo in Vado, 637; s. Anna frignanense, 613; s. Arcangelo, 622; s. Benedetto in Alpe, 623; s. Benigno, 559; s. Bartolomeo alle Valli, 623; s. Casciana in Val di Pesa, 631; s. Casciano senese, 634; s. Clemente, 622; s. Colombano al Lambro, 577; s. Cresci, 631; s. Croce, 631; s. Dalmazzo volterrano, 629; s. Damiano d'Asti, 565; s. Damaino Macra, 563; s. Daniele del Friuli, 593; s. Donato in Poggio, 630; s. Elia, 649; s. Elpidio, 642; s. Felice sul Panaro, 612; s. Felicita, 635; s. Fiora, 634; s. Gemini, 649; s. Geminiano in Colle, 524, 630; s. Genesio, 514, 641; s. Germano, 491; s. Germano vercellese, 566; s. Giorgio Canavese, 558; s. Giorgio Monferrato, 565; s. Giorgio delle Pertiche, 489, 590; s. Giovanni d'Asso, 633; s. Giovanni in Galilea, 622; s. Giovanni in Marignano, 622; s. Giovanni in Val d'Arno, 631; s. Giulio d'Orta, 575, 581; s. Giustino, 635; s. Leo (= Montefeltro), 631; s. Godenzo, 631; s. Leolino, 630; s. Ippolito e Cassiano, 627; s. Luce, 628; s. Marcello, 625; s. Maria in Lapide, 643; s. Maria Maggiore, 576; s. Maria in Monte, 643; s. Maria a Trebbio, 628; s. Marino, 622-623; s. Martino in Converseto, 622; s. Martino in Rio, 611; s. Mauro torinese, 561; s. Mauro Toscano, 631; s. Michele di Mondovì, 564; s. Miniato, 630; s. Mommè, 625; s. Oreste, 652; s. Orso, 586; s. Pietro a Sieve, 630; s. Pietro in Mercato, 630; s. Polo dei Cavalieri, 652; s. Quirico, 627; s. Quirico d'Orcia, 633;

s. Remo, 605; s. Reparata, 630; s. Salvatore Monferrato, 566; s. Savino, 635; s. Secondo, 610; s. Sepolcro, 635; s. Severino, 491, 641; s. Stefano di Lunigiana, 615; s. Stefano Aveto, 608; s. Stefano Belbo, 567; s. Stefano a mare, 605; s. Terenzio, 616; s. Valentino, 653; s. Vincenzo Istriano, 600; s. Vito fiorentino, 630; s. Vito romano, 652; s. Vito senese, 631; s. Vito al Tagliamento, 592; s. Vittoria d'Alba, 567; s. Vittoria in Monturano, 410, 643; Sambuca, 625; Samprugnano, 634; Sandrigi, 586; Sanfront, 562; Santhià, 566; Sapigno, 637; Santorso, 586; Saracinesco, 652; Sarezzo, 581; Sarnano, 641; Sarsina, 637; Sarteano, 634; Sarzana, 615; Sarzanello, 615; Sassa, 629; Sassari, 662; Sassocorbaro, 637; Sassoferrato, 648; Sasso feltrio, 637; Sasso fortino, 634; Sassuolo, 613; Saturnana, 625; Saturnia, 634; Savigliano, 562; Savignano, 622; Savignone, 578; Savorniana, 635; Savona, 607; Savonero, 613; Scalenghe, 561; Scandiano, 611; Scansano, 635; Scardona, 602; Scarnafigi, 562; Schilpario, 580; Schio, 586; Sciolze, 562; Scorticata, 622; Scrofiano, 633; Scrofano, 652; Scutari, 602; Sebenico, 602; Sefro, 647; Seggiano, 633; Segni, 653; Segno, 607; Sermide, 582; Seregno, 571; Sernio, 573; Serralunga di Crea, 565; Serra dei Conti, 639; Serra s. Quirico, 640; Serrapetrona, 642; Serravalle, 578; Serravalle Marchigiana, 643; Serravalle pistoiese, 626; Serravalle Scrivia, 578; Serravalle veneta, 590; Serre di Rapolano, 633; Sestino, 623; Sesto fiorentino, 630; Sestola, 612; Settimo fiorentino, 630; Settimo torinese, 559; Sezze, 653; Siena, 631-632; Sigillo, 647; Signa, 630; Sillano, 617; Sillicagnana, 617; Sillicano, 616; Silvano d'Orba, 577; Sinalunga, 633; Sinigallia, 637; Soana, 634; Soci, 631; Sogliano al Rubicone, 622; Soiano del lago, 581; Solferino, 581; Soliera, 616; Solighetto, 590; Sommariva del Bosco, 562; Soncino, 577; Sonnino, 653; Sonvico, 574; Sorana, 626; Sordevolo, 567; Soriso, 575; Sospello, 604; Sovicille, 633; Sovizzo, 586; Spalato, 602; Spello, 647; Spezia, 615; Spignana, 625; Spigno, 568; Spilimbergo, 594; Spoleto, 647; Staffoli, 649; Stabbia, 652; Stella, 607; Stellanello, 606; Stenico, 588; Storo, 588; Stia, 632; Stradella, 576; Strambino, 558; Strevi, 568; Stroncone, 649; Strove, 633; Subanno, 637; Subbiano, 635; Subiaco, 652; Supino, 653; Susa, 560; Susano, 613; Sutri, 652; Suvero, 616; Talla, 635; Taggia, 605; Tarcento, 593; Tarzo, 590; Tassarolo, 578; Tavoleto, 637; Tegoleto, 635; Telvana, 589; Tenda, 605; Tenerano, 616; Teramo, 655; Terlago, 588; Terni, 648; Terracina, 653; Terranolfa, 648; Terranova aretina, 635; Terranova fiorentina, 630; Terrarossa, 615; Terzorio, 605; Thiene, 586; Ticineto, 566; Tignale, 581; Tintinnano, 633; Tione, 588; Tirano, 573; Tiorano, 580; Tivegna, 615; Tivoli, 652; Tizzano Val Parma, 611; Tizzana, 625; Toara, 586; Tocchi, 633; Todi, 505, 512, 645; Toirano, 606; Tolentino, 641; Tollegno, 567; Tolmezzo, 593; Tomba, 637; Tonco, 565; Tonda, 628; Torbole, 588; Torcello, 598-599; Torgiano, 645; Torino, 560; Tornano, 622; Torniella, 634; Torre di Camerino, 642; Torri, 630; Torricchio, 642; Torrice, 653; Torricelle, 613; Torrita toscana, 633; Torrita tiberina, 652; Tortona,

577-578; Toscanella, 651; Traiana, 631; Trau, 602; Travale, 632; Trebbiano, 615; Trebbio, 628; Trecate, 571; Tredozio, 623; Treggiaia, 628; Trentino, 513; Trento, 410, 524, 587; Trequanda, 633; Tresana, 616; Treschietto, 616; Treia, 640; Trevi, 648; Treviglio, 572; Treville, 565; Treviso, 590; Triana, 634; Tricesimo, 594 n.; Trieste, 599; Trino, 566; Triora, 605; Trissino, 586; Trivigliano, 653; Trivignano, 652; Trofarello, 561; Turbia, 604; Udine, 593; Ugliancaldo, 616; Ugorio, 570; Uliveto, 635; Umago, 600; Umbertide, 645; Umana, 638; Urbania, 637; Urbino, 637; Urbisaglia, 641; Uzzano, 626; Uzzo, 625; Vado, 607; Vaglio, 613; Vaglisopra, 617; Vaglisotto, 617; Valdagno, 586; Valduggia, 575; Valenza, 577; Valfabbrica, 638; Valgiano, 627; Valgoglio, 580; Valdigreve, 630; Valgrana, 563; Vagliano, 634; Vallassina, 571; Valle, 601; Valle d'Ambra, 635; Valle d'Antigorio, 576; Valle di Averara, 572; Valle di Blenio, 574; Valle Bregaglia, 573; Valle Brembana inferiore, 579; Valle Brembana superiore, 579; Valle Camonica, 580; Valle di Fassa, 588; Valle di Fiemme, 588; Valle Formazza, 576; Valle Intrasca, 570; Valle di Lamone, 621; Valle Lavizzara, 574; Valle di Lanzo, 560; Valle di Ledro, 588; Valle Leventina, 574; Valle di Lina, 627; Valle Maggia, 574; Valle Maira, 563; Valle Male, 563; Valle Mesolcina, 574; Valle di Non, 588; Valle di Perosa, 561; Valle Sabbia, 581; Valle di Scalve, 579; Valle Seriana, 579; Valle di Sole, 588; Valle Sugana, 588; Valle s. Martino, 579; Valle di Stura, 563; Valle s. Giacomo, 573; Valle Tellina, 573; Valle Sassina, 572; Valsolda, 572, 574; Valle di Tiene, 581; Valle Torta, 579; Valle Trompia, 581; Valle Travaglia, 571; Valle Varaita, 563; Valle di Vigezzo, 576; Vallerano, 615; Valmareno, 590; Valmontone, 653; Valperga, 493, 559; Valsolda, 572; Val Taleggio, 572; Valtopino, 647; Valsavignone, 623; Valsolda, 572; Valtaleggio, 572; Valvasone, 594; Vangadizza, 620; Varallo, 575; Varano, 616; Varano marchigiano, 642; Varazze, 607; Varese, 571; Varese ligure, 608; Varinella, 578; Vecchiano, 628; Veglia, 601; Veiano, 653; Vellano, 623; Velletri, 653; Venasca, 563; Venezia, 539, 544, 551, 594-598; Ventimiglia, 604-605; Venzone, 593; Vercelli, 566; Vergante, 570; Verghereto, 623, 630; Verna, 572; Vernante, 605; Vernio, 631; Verolengo, 560; Veroli, 653; Verona, 583-584; Verrua, 565; Vertova, 580; Verrucchio, 622; Verzuolo, 563; Vesime, 578; Vespolate, 575; Vessalico, 607; Vetralla, 652; Vezzano ligure, 615; Vezzano trentino, 588; Vezzi, 607; Viadana, 581; Viale, 565; Viarigi, 565; Viechio, 630; Viceno, 646; Vicenza, 585; Vicopisano, 628; Vicovaro, 652; Vigevano, 571; Vignale, 565; Vigone, 561; Villabalzana, 586; Villadeati, 565; Villa Collemandina, 617; Villa Falletto, 563; Villaga, 586; Villafranca Piemonte, 562; Villamiroglio, 565; Villano, 626; Villanova d'Asti, 565; Villanova canavese, 559; Villanova Solaro, 562; Villanovetta, 563; Villar s. Costanzo, 563; Villar s. Secondo, 565; Vinca, 616; Vinovo, 561; Virgoletta, 616; Virle, 561; Virolo, 616; Visso, 648; Viterbo, 531, 538, 651; Vitolini, 631; Vitorchiano, 652; Vitriole, 613; Viverone, 567; Voghera, 578; Vo-

gogna, 576; Vogognano, 635; Volegno, 617; Volpiano, 559; Volterra, 524, 628-629; Vorno, 627; Vottignasco, 563; Zagarolo, 653; Zara, 602; Zignago, 614; Zuccarello, 606; Zumelle, 591.
Statuti comunali annonarii, 678.
Statuti comunali sulle acque, 678-679.
Statuti comunali daziarii, 677-678.
Statuti comunali sulle fiere, 678.
Statuti comunali forestali, 678, 707, 708.
Statuti comunali marittimi di: Amalfi, 669-670; Ancona, 666; Bari, 660; Barcellona, 673; Cattaro, 666; Civitavecchia, 670; Fermo, 669; Genova, 671-673; Lesina, 666; Gaeta, 670; Pisa, 671-672; Ragusa, 666; Scardona, 666; Tortosa, 673; Trani, 677-679; Spalato, 666; Valenza, 669, 673; Venezia, 665; Zara, 665.
Statuti militari, 679.
Statuti portuali di: Caffa, 675; Cagliari, 675; Castelgenovese, 678; Cesena, 675; Rimini, 675; Recanati, 675.
Statuti cooperativi, 683, 688; di albergatori, 690; banchieri, 690; barbieri, 693-694; di corporazioni addette ad industrie edificative, 697-698, 699; tessili, 695-696; del vestiario e dell'addobbo, 700-702; alimentari, 703-704; dei trasporti, 705; agricole, 706-707; di giuristi, 691-693; di medici e speziali, 693-694; di mercanti, 689-690; di sensali, 690; di pubblici servitori, 705; di studenti, 719-720.
Statuti dominicali, 490.
Statuti di leghe intercittadine, 717.
Statuti di leghe intercomunali di: Agliana, 630; Barberino d'Elsa, 630; Cascia e Reggello, 650; Cintoia, 630, 635; Chianti, 630; Como, 630; Diacceto, 630; Figline, 630; Inusa, 630; Impruneta, 630; Montagna Fiorentina, 630; S. Croce, 630; s. Nicolò a Mercato, 630.
Statuto, 717.
Statuti scandinavi di: Apenrad, 33; Copenhagen, 33; Hadersleben, 33; Lund, 33; Ribe, 33; Roeswilde, 33; Schleswig, 33; Tondern, 33; Wisby, 33.
Statuti signorili, 488: di Crevacuore, 492; Masera, 492; s. Giorgio, 492; Valperga, 492.
Statutum in favorem principum, 418.
Stefano, 110, 444.
Stefano longobardista, 322.
Stefano Bonaccorsi, 882 n.
Stefano Casa, 882 n.
Stefano Confidi, 882.
Stefano Costa, 894.
Stefano da Efeso, 120.
Stefano Fazzardi, 182 n.
Stefano Marcilleto, 885.
Stefano di Provenza, 839.
Stefano di Tournay (= Tornacensis), 788, 818.
Stefano di Truxe, 887.
stemmata cognationum, 332, 334.
stilus, 542.
Strimuzio Giovanni, 875.
Studi generali di: Aix 843, Ancona, 783; Arezzo, 778, 782; Bologna, 423, 814; Catania, 784; Cividale, 781; Cremona, 780; Fermo, 783; Ferrara, 781; Firenze, 781; Lucca, 781; Messina, 784; Modena, 778, 804, 806; Mondovì, 781; Montpellier, 802, 847; Napoli, 783; Orleans, 385, 846; Padova, 423, 778; Parigi, 423; Parma, 778, 780; Pavia, 780, 781; Perugia, 385, 782; Pisa, 782; Pistoia, 782; Reggio, 778; Roma, 385; Siena, 782; Tolosa, 385, 846, 847; Torino, 781; Treviso, 780; Verona, 780; Vicenza, 780; Viterbo, 782.
subscriptiones, 13.
Summa codicis perusina, 179, 292.
Summa codicis recensis, 315, 412, 433, 797-798, 800.

Summa curiae regis, 882 n.
Summa decreti bambergensis, 818.
Summa decreti coloniensis, 818.
Summa decreti lipsiensis, 818.
Summa decreti parisiensis, 818.
Summa feudorum, 818.
Summa institutionum vindobonensis, 813.
Summa de legibus Normandiae in curia laicarum, 448.
Summa de ordine ecclesiastico, 243, 263.
Summaria vaticana ad Codicem theodosianum, 94.
Summaria capitum Iuliani, 182.
Summaria codicis theodosiani, 21, 182.
summatio, 877.
Summula de beneficiis, 440.
sunnah, 357.
Susa, 126.
Suzzara (da) Guido, 476, 824, 841, 888 n.
Svevi, 32.
Synodicon Casinense, 159.
Synopsis Basilicorum, 352.
Synopsis canonum, 190.

Tabulae iuris, 885.
Tabularii, 17.
Tabelliones, 17.
Tacito, 29, 31.
Taddeo Vimercati, 882 n.
Taleleo, 110.
Tarfali, 78.
Tancredi re di Sicilia, 436.
Tancredi da Bologna, 427, 819, 821, 840, 841.
Tancredi da Corneto, 842.
Tartagna Alessandro da Imola, 862-863.
Tassilone duca di Baviera, 217.
Tavola di Amalfi, 432.
Tebaldi Cino di Marco da Pistoia, 882.
Tebaldo Cortellerii, 882 n.
Teglio, 389.
Tello duca di Rezia, 269.
Teobaldo arcivescovo di Cantorbery, 800.
Teodolfo vescovo di Coira, 269.
Teodorico I re dei Franchi, 213, 217.
Teodorico I re degli Ostrogoti, 82-93.
Teodorico I re dei Visigoti, 43.
Teodoro Beste, 353.
Teodoro diacono, 66.
Teodosio II imp. rom., 81, 245, 250.
Teofilo, 110.
Terenzio Antonio, 882 n.
Testamento vecchio e nuovo, 403.
Tetbado di Soissons, 277.
Tiberio II imp. bizant., 105, 167, 168.
Thabit, 359.
Tesei Antonio, 882 n.
Tiepolo Iacopo doge di Venezia, 596 n., 665.
Tigrini Francesco, 863.
Tindaro Alfani, 863.
Tipucito, 355.
Tirolesi, 34.
Tirolo, 586.
tituli legum ex corpore Theodosiani, 218.
Todi, 701.
Toledo, 45.
Tolosa, 45.
Tomai Pietro da Ravenna, 865.
Tomaso d'Aquino, 833.
Tomaso d'Arena, 585.
Tomaso Cambiatori, 882 n.
Tomaso Corti, 882 n.
Tomaso Fastoli, 900.
Tomaso Formaglini, 832.
Tomaso da Piperata, 828.
Tomaso da s. Giovanni, 882.
Tomaso da Vio da Gaeta, 894, 897.
Tomassi Giacomo, 881.
Torrenti Cornelio, 882.
Torelli Torello, 881 n.
Torello Torelli, 881 n.
Torino, 255, 299, 693, 697.
Torre (Della) Adalgiso, 882 n.
Torrismondo re dei Visigoti, 43.
Tortona, 78, 256, 299, 515, 526, 533, 679, 692.

Toscana, 65, 170, 303, 349 n. 5, 398, 505, 524, 534, 536.
Tournay, 34.
tractatus, 12, 14.
tractoriae, 70.
Trappolini Uberto, 881 n.
tregua, 143-144.
tregua di Dio, 417.
Trento, 256, 524, 538.
Tres libri, 787.
Tres partes, 786.
Trevi, 692.
Treviso, 256, 514, 537, 693.
Trevisan Zaccaria, 882 n.
tricennalia, 88.
Tribur, 268.
Trieste, 515, 516.
Tron Lodovico doge di Venezia, 596.
Turingi, 31, 34, 79.

U = Ugo da Porta ravennate.
Ubal (= Utaldus), 351.
Ubaldino Della Volta, 832.
Uberto dall'Andito, 523, 524.
Uberto da Bobbio, 806, 841.
Uberto da Lampugnano, 859.
Uberto Bonaccorsi da Modena, 807.
Uberto dall'Orto, 432, 442-444.
Uberto da Pavia, 806.
Udalrico di Ebelsperg, 258.
Udine, 692, 695, 696, 698, 703.
Ugo Borromeo, 839.
Ugo Falcando, 447.
Ugo da Fleury, 380.
Ugo da Pavia, 318.
Ugolino Fontana, 831.
Ugolino Gosia, 902.
Ugolino Pelloli, 882.
Ugolino da Porta ravennate, 800, 801.
Ugolino Presbiteri, 445, 804, 806.
Ugolino da Rimini, 886.
Ugone IV d'Arborea, 744.
Ugone da Gambolò, 441.
Uguccione da Pisa, 386, 792, 820.
Uguccione di Pietro da Gubbio, 882.
Ulderico da Bamberga, 882 n.
Ulpiano, 21, 48, 88, 94.
Ulpiano Zani, 865.
Ulpianus de edendo, 350.
Ultramontani, 850.
Umberto cardinale, 379.
umbilde, 27.
Ungheria, 385.
unitate (de) ecclesiae conservanda, 380.
universitas scholarium, 719-721.
Unni, 78.
Unzola (da) Pietro, 830.
Upland, 33.
Urbano II papa, 440.
Urbano IV papa, 424.
Urbano da Cogola, 881 n.
Ursato Antonio, 881 n.
Ursato Gaspare, 881 n.
Ursizi Andrea, 882 n.
Usatici di Barcellona, 337.
usi nobiliari, 710.
usus feudorum, 440 segg.
Uthmân ibn Alî ibn Umar as-Sîqillî, 359.

Va = Vacario, Vacella, 443, 903,
Vacario, 443.
Vacella, 903.
Vado, 256.
Val = Valcausa.
Valcausa = Gualcosio.
Valentiniano II imp. rom., 55, 98.
Valenza, 673.
Valfredo = Gualfredo.
Valla Lorenzo, 874.
Valle (della) Giovanni, 882 n.
Valvasone, 547.
Vandali, 79.
Vangeli, 59.
Vannelli Lorenzo, 883.
Vastarini (Vistarini) Daniele, 907.
Vaud, 402.
Vegio Maffeo, 874.
Veneto, 524, 533, 534.
Venezia, 170, 247, 402, 484, 508, 509, 513, 519, 52 523, 539, 542, 688, 693-704.
Ventimiglia, 256.
Ventura da s. Floriano, 828.
verbis (de) quibusdam legalibus, 344.
Vercellesi Giovanni, 881 n.

Vercelli, 78, 256, 329, 333, 500, 510, 525, 691, 692, 693.
Verini, 32.
Verona, 256, 306, 515, 526, 525, 690-704.
Vescovi, conti di: Ceneda, 764; Concordia, 764; Luni, 494; Tarso, 494.
Vespucci Guidantonio, 882 n.
Vicenza, 256, 513, 525, 533, 534, 677, 691, 696-704.
Vignati Ambrogio, 882 n.
Vignola (marchesato di), 424.
Vigonza (da), 881 n.
Vimercati Taddeo, 882 n.
Vincenzo Bellovacense, 844.
Vincenzo canonista, 837.
Vincenzo Palleotti, 881.
Vincio, 703.
Vinnia, 194.
Visconti Bernabò signore di Milano, 586.
Visconti Filippo Maria duca di Milano, 446, 580.
Visconti Galeazzo signore di Milano, 761.
Visconti Gian Galeazzo signore di Milano, 570, 580, 584, 761.
Visconti Luchino signore di Milano, 570.
Visconti Nino da Pisa, 627.
Visigoti, 29, 79.
Viterbo, 537, 691, 698, 704.
Vitige re degli Ostrogoti, 90.
Vittore III papa, 367.
Viviano Mosco, 906.
Vocabolarius lipsiensis, 850, 885; ottobonianus, 850, 895.
Voghera, 692.
Volpi Bartolomeo, 630.
Volterra, 524, 533.
volumen, 787.
Vulfado, 277.
Vulgata, 166, 792.

W = Guglielmo.
Waldemar II re, 33.
Wamba re dei Visigoti, 53.
Weichbilde, 26.
weissthüner, 27.
Wenrico da Treviri, 380.
Westgöthalag, 33 n.
Westmannelaghsbock, 33 n.
Withred re del Kent, 32 n.
Wittiza re dei Visigoti, 53.

Xifilino Giovanni, 354.

Zabarella Francesco, 630.
Zaccaria Trevisan, 882 n.
Zaccaria da Bologna, 829.
Zacchi Pietro, 881 n.
Zambeccari Carlo, 881.
Zanettini Gerolamo, 882, n.
Zani Ulpiano, 865.
Zappolini Pietro, 882 n.
Zenzelino dei Cassani, 839.
Zeno Raniero doge di Venezia, 665.
Ziani Pietro doge di Venezia, 522, 596.
Ziani Sebastiano, 596.

INDICE DELLE ABBREVIATURE NELLE CITAZIONI

AAlucch. = Atti della R. Accademia di Lucca.
AAnap. = Atti della R. Accademia delle scienze di Napoli.
AApad. = Atti della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Padova.
AApal. = Atti della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Palermo.
AArov. = Atti della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Rovereto.
AAtor. = Atti della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Torino.
AAver. = Atti della R. Accademia di agricoltura scienze lettere di Verona.
AfkKK. = Archiv für kapolischen Kirchenrecht.
AfLuKGdMa. = Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelallters.
AföGQ. = Archiv für österreichische Geschichtquellen.
AfUF. = Archiv für Urkundenforschung.
AG. = Archivio giuridico.
AI. = Antiquitates italicae.
AIven. = Atti del R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti.
AeMdmarch. = Atti e Memorie della R. Deputazione marchigiana di storia patria.
Anderloni SC. = Anderloni, Statuti dei laghi di Como e Lugano.
ANM. = R. Neapoletani Archivii Monumenta, Napoli 1845.
Ascamp. = Archivio storico campano.
Asit. = Archivio storico italiano.
Aslomb. = Archivio storico lombardo.
Asnap. = Archivio storico napoletano.
Asrom. = Archivio della R. Società romana di storia patria.
Assard. = Archivio storico sardo.
AsSic. = Archivio storico siciliano.
AsSicor. = Archivio storico per la Sicilia orientale.
Atven. = Ateneo veneto.
Aven. = Archivio veneto.
BdEdch. = Bulletin de l'Ecole des chartes.
BdIdr. = Bollettino dell'Istituto di diritto romano.
BdIsit. = Bollettino dell'Istituto storico italiano.
BGMA. = Biblioteca graeca medii aevi.
Bethmann Hollweg = Bethmann Hollweg German. roma. Zivilprozess. in Mittelalter, Leipzig 1868-1881.

BIMAe. = Bibliotheca iuridica medii aevi.
Brunner, DRG. = Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, II ed., Leipzig 1906.
BsAnt. = Bollettino della Società di storia patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi.
Bspav. = Bollettino della Società pavese di storia patria.
Bspiac. = Bollettino storico piacentino.
Bssav. = Bollettino della Società storica savonese.
Bssen. = Bollettino senese di storia patria.
Bsbsub. = Bollettino storico-bibliografico subalpino.
BSsub. = Biblioteca storica subalpina.
Bsumbr. = Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria.
Cdame. = Documenti per la storia della città di Arezzo nel medio evo.
CDbar. = Codice diplomatico barese.
Cdcrem. = Codice diplomatico cremonese.
CDL. = Codex diplomaticus longobardus nei MHP.
CDpad. = Codice diplomatico padovano.
Cdret. = Fossati, Codice diplomatico della Rezia, in Bscom.
Circ. giur. = Circolo giuridico.
Conrat = Conrat, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter, Leipzig 1899.
CQ. = Centuriae octo quaestionum Amburgi 1608.
D'Achery = D'Achery, Spilicegium veterum aliquot scriptorum.
DAl. = De actionibus Lugduni 1568, 1596.
DLZ. = Deutsche Literaturzeitung.
Doc. di st. e d. = Documenti di storia e diritto.
DRI. = De regulis iuris Francofurti 1570.
DZfKR. = Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht.
EB. = Ergänzungsband.
Eer. = Epitome exactis regibus.
EJ. = Epitome Iuliani.
Ficker = Ficker, Forschungen für Reichs und Rechtsgeschichte Italiens, Leipzig-Innsbruck 1868 segg.
Fitting JS. = Fitting, Juristische Schriften des Mittelalters, Halle 1876.
Flach = Flach, Etudes critiques sur l'histoire du Droit Romain au moyen âge, Paris 1889.
Frola SC. = Frola, Statuti canavesani in BSsub.
GGA. = Göttingische Gelehrte Anzeigen.
Giulini = Giulini, Memorie spettanti alla città e campagna di Milano, Milano 1854 segg.
Gaudenzi Svp. = Gaudenzi, Lo sviluppo parallelo del diritto longobardo e del diritto romano a Ravenna, Bologna 1908; dalle Memorie della R. Accademia di Bologna.
Halban = Von Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten, Breslau 1899 segg.
Hefele = Hefele, Conziliengeschichte.
HJ. = Historiche Jahrbücher.
HVJ. = Historische Vierteljahrschrift.
HZ. = Historische Zeitschrift.

Hinschius = Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, Leipzig 1869 segg.
JB. = Jahrbuch.
JK. = Jaffè-Kaltenbrunner, Regesta romanorum pontificum.
Kantorowicz = Kantorowicz, Ueber Entstellung der Digesten vulgata, Weimar 1910.
Karlowa = Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, Leipzig 1885-1901.
LRW. = Lex romana Wisigothorum.
Lrc. = Lex romana rhaetica curiensis.
Maassen = Maassen, Geschichte der Quellen und Literatur des Kanonischen Rechts.
Malinc. = Memorie della R. Accademia dei Lincei, Classe delle scienze morali e storiche.
MAbol. = Memorie della R. Accademia di Bologna.
Mansi CC. = Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 1759.
MAtor. = Memorie della R. Accademia di Torino.
MdöIfGF. = Mittheilungen des österreichischen Institut für Geschichtsforschung.
MDspmarch. = Memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche.
Ml. = Memorie e documenti per servire alla storia sul principato lucchese, Lucca 1813 segg.
Migne PG. = Migne, Patrologia graeca.
Migne PL. = Migne, Patrologia latina.
MIlomb. = Memorie del R. Istituto lombardo.
MIven. = Memorie del R. Istituto veneto.
MGH. = Monumenta Germaniae historica: DD = Diplomata; LL = Leges; SS. = Scriptores.
MHP. = Monumenta historicae patriae iussu Caroli Alberti: Ch. = Chartae; LM. = Leges municipales.
MHSlMer. = Monumenta historiae Slavorum meridionalium.
Msit. = Miscellanea di storia italiana.
Msval. = Miscellanea storica della Valdelsa.
NA. = Neues Archiv für Geschichtskunde.
NAM. = Neapolitani Archivii Monumenta.
NAven. = Nuovo Archivio veneto.
NRhdDfr. = Nouvelle revue historique du droit français et étranger.
PScom. = Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como.
QIvar. = Quaestiones iuris variae, Lugduni 1572.
QIC. = Quaestionum illustrium centuriae, Francofurti 1600.
RAlinc. = Rendiconti della R. Accademia dei Lincei.
Rbened. = Revue benedictine.
RdDciv. = Rivista di diritto civile.
RdDcomm. = Rivista di diritto commerciale.
RgdD. = Revue géneral du droit.
RdI. = Rivista d'Italia.
RdQh. = Revue des questions historiques.

EEN. = Ersch und Gröber, Realenziclopädie.
Rep. d. Min. = Repertorio delle Miniere.
Repican. = Repetitiones iuris canonici.
Repiciv. = Repetitiones iuris civilis.
RH. = Revue historique.
RhDfr. = Revue historique du droit français.
RIlom. = Rendiconti del R. Istituto lombardo.
RiplSg. = Rivista italiana per le scienze giuridiche.
RN. = Rassegna nazionale.
Rossi SL. = Rossi, Bibliografia degli statuti liguri.
Rsaless. = Rivista di storia e d'arte per la provincia d'Alessandria.
Savigny = Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalt.
Schulte = Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts.
Schupfer = Schupfer, Manuale di storia del diritto italiano, Fonti, Città di Castello 1908.
SQIvar. = Selectae quaestiones iuris variae, Coloniae 1570.
Ssen. = Studi senesi.
Tardif = Tardif, Histoires des sources du droit français au moyen-âge, Paris 1890.
Tcrim. = Tractatus criminales, Venetiis 1570.
Tdmal. = Tractatus de maleficiis, Lugduni 1555.
Tdping. = Tractatus de pignoribus et hypothecis, Lugduni 1575, 1585; Francofurti 1586.
Tdpac. = Tractatus de pactis, 1582.
Tdpcol. = Tractatus de praescriptionibus, Coloniae 1568.
Tdprl. = Tractatus de praescriptionibus, Lugduni 1567.
TdRI. = Tractatus de regulis iuris, Francofurti 1570.
TdScol. = Tractatus de successionibus, Coloniae 1569, 1590.
Tdst. = Tractatus de statutis, Francofurti 1606.
TdSven. = Tractatus de successionibus, Venetiis 1580.
Tdtcol. = Tractatus de testibus, Coloniae 1596.
Tdtven. = Tractatus de testibus, Venetiis 1568.
Tl. = Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti, Lugduni 1549.
TUI. = Tractatus universi iuris, Venetiis 1584.
WSB. = Sitzungsberichte der Wienn Akademie.
ZdSS. = Zeitschrift der Savigny-Stiftung: GA. = germanische Abtheilung; KA. = Kanonische Abth.; RA. = römische Abth.
ZfdA. = Zeitschrift für deutsche Alterthümer.
ZfHR. = Zeitschrift für Handelsrecht.
ZfKG. = Zeitschrift für Kirchengeschichte.
ZfRG. = Zeitschrift für Rechtsgeschichte.

YALE LAW LIBRARY